ANNUARIO

DI

GIURISPRUDENZA CONTEMPORANEA

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

OSSIA

Raccolta di Sentenze, Pareri, Massime, Decisioni, Leggi, Decreti, Circolari, Istruzioni, ecc. delle Corti di Cassazione, di Appello e dei Conti, del Consiglio di Stato, dei Tribunali, dei Ministeri, delle Deputazioni provinciali, dei Consigli di Leva, delle Commissioni speciali e di ogni altra Autorità amministrativa e giudiziaria

**con analoghe illustrazioni
e corredata di due copiosi indici, l'uno analitico per ordine alfabetico
e l'altro sintetico per ordine di materia**

per cura del Professore Avvocato

FRANCESCO BUFALINI

Dottore nelle scienze politico-amministrative

COL CONCORSO DI DISTINTI GIURECONSULTI ED IMPIEGATI

PARTE I. — *Giurisprudenza delle Corti di Cassazione.*
PARTE II. — *Giurisprudenza delle Corti di Appello.*
PARTE III. — *Pareri del Consiglio di Stato.*
PARTE IV. — *Decisioni della Corte dei Conti, Sentenze di Tribunali, Note e Risoluzioni ministeriali, Leggi, Decreti Circolari, Istruzioni, ecc.*

1881

VOLUME SECONDO

Consiglio di Stato — Corte dei Conti, Tribunali, Ministeri, ecc.

TORINO
AUGUSTO FEDERICO NEGRO
EDITORE

AVVERTENZA

Il volume primo di questo **Annuario** contiene le seguenti due parti:

I. *Giurisprudenza delle Corti di Cassazione*;

II. *Giurisprudenza delle Corti di Appello*.

Il volume presente abbraccia le altre due:

III. *Pareri del Consiglio di Stato*;

IV. *Decisioni della Corte dei Conti*, *Sentenze di Tribunali*, *Note e Risoluzioni ministeriali*, *Leggi*, *Decreti*, *Circolari*, *Istruzioni*, *ecc.*

Ognuna di dette parti ha una numerazione separata, un indice *analitico* ed uno *sintetico* per modo che si avrà uno specchio annuale ed un ordinato repertorio delle materie state riportate in ciascuna di esse.

Alla fine dell'anno due indici generali uno *analitico* per ordine alfabetico cogli opportuni richiami e rimandi e l'altro *sintetico* che riunisce in più sezioni secondo la rispettiva nomenclatura le varie materie, raccoglieranno tutto quanto sarà stato pubblicato non solo nell'**Annuario** 1881, ma sì pure nel 1880 e nel **Prontuario**, 1865 a 1879.

E perchè la diversità dei tipi corrisponda alle differenti materie, viene adoperato il carattere corsivo per le Massime, Pareri, Decisioni, ecc., un carattere stretto e allungato per il testo delle Sentenze, Circolari, Istruzioni, ecc., un carattere tondo per le illustrazioni e un testino chiaro e nitido per le note a piè di pagina.

1881 - Tipografia, Stereotipia e Calcografia di Augusto Federico Negro - Torino.

PARTE TERZA

PARERI

DEL

CONSIGLIO DI STATO

SPESE COMUNALI OBBLIGATORIE

Provvedimenti del Prefetto — Mandati di ufficio.

1. *L' unico modo col quale devono eseguirsi i pagamenti di una pubblica Amministrazione, è con regolari mandati spediti dall'Autorità competente e riferibili ad articoli speciali del bilancio. Quando un debito liquido di un Comune fu regolarmente inscritto in bilancio, e fu emesso mandato d'ufficio a favore del creditore, questi se non ne ottiene il pagamento, può ricorrere all'Autorità governativa, perchè invii un commissario sul luogo, o può fare sequestrare in via civile la somma in mano al tesoriere del Comune* (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 1° maggio 1880).

SPESE COMUNALI OBBLIGATORIE

dipendenti da vincoli già contratti — Eccedenza della sovrimposta.

2. *La Deputazione provinciale non può esimersi dall' accordare ad un Comune l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta per tutta la somma che gli è necessaria a coprire la deficienza verificatasi nel bilancio e non per una parte soltanto, quando è dimostrato che il Comune dopo di aver stabilito tutte le tasse di cui all' articolo* 15 *della Legge* 11 *agosto* 1870, *allegato* O, *non ha altri mezzi per soddisfare alcune spese obbligatorie dipendenti da vincoli già contratti* (Parere del Consiglio di Stato, 8 maggio 1880).

Il Consiglio, ecc.

Sul ricorso del Municipio di Racale contro la decisione, colla quale la Deputazione provinciale di Lecce accordava al Comune l'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta fondiaria per lire 2000 invece di lire 5760,54, domandate da quel Consiglio comunale per l'anno corrente; Ritenuto che con decisione del 29 ottobre 1879 la Deputazione provinciale approvava i deliberati del Comune relativi alla sistemazione delle strade e piazze dell'abitato da farsi conformemente al progetto dell'ingegnere Michele Astuti per la complessiva somma di lire 64155,78 ed autorizzava in pari tempo il Comune a vincolare il suo bilancio pel tempo necessario al pagamento della somma stessa facendo a tal uopo un assegno annuo di lire 4500, ed a corrispondere ai proprietari di alcune case da abbattersi il sei per cento del relativo capitale che verrebbe loro pagato entro quindici anni;

Che i lavori di sistemazione vennero appaltati obbligandosi il Comune a corrispondere l' assegno di lire 4500 suaccennato; Che questa spesa ed altre

per lire 1260,64 furono ritenute obbligatorie dalla Deputazione provinciale con deliberazioni 17 ottobre 1879 e 4 febbraio 1880, e ciò non ostante, e malgrado le insistenze del Comune, la Deputazione stessa acconsentì alla eccedenza solo per lire 2000, adducendo che le riteneva sufficienti a provvedere ai lavori senza troppo aggravare i proprietari, e suggerendo ad ogni modo al Comune di contrarre un prestito per il soprappiù della deficienza;

Che contro siffatte decisioni il Comune ha ricorso al Re rilevando le incoerenze in cui è caduta la Deputazione provinciale col riconoscere obbligatorie delle spese comunali da una parte e rifiutare dall' altra i mezzi di sopperirvi;

La Sezione ha considerato che la Deputazione provinciale, dopo aver dichiarate obbligatorie le spese di cui si tratta, e sapendole dipendenti da svincoli già presi, non poteva esimersi dall' autorizzare il Comune a farvi fronte nei modi consentiti dalla legge, e poichè riconosceva che il Comune aveva già stabilito le tasse di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1870, allegato *O*, e non aveva altri mezzi di colmare la deficienza di lire 5660,54, la via più regolare e consentanea alle sue condizioni era quella di accondiscendere alla sua domanda;

Che la Deputazione non ha dato un apprezzamento provvido nè col mettere il Comune nella impossibilità di fare onore a tutti i suoi impegni, nè col suggerirgli di ricorrere a mutui passivi; quando il Comune stesso aveva deliberato e domandava di farvi fronte col prodotto annuo delle imposte, e quando nessun reclamo era stato prodotto dai contribuenti contro questo provvedimento;

Che con siffatti suggerimenti la Deputazione ha riconosciuto implicitamente la necessità della spesa e la impossibilità di ridurla, nè ha dato ragione alcuna per dimostrare il contrario, come pure non ha negati i fatti addotti a sua difesa dal Comune.

Per questi motivi, la Sezione opina, ecc.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Rifiuto del Comune di pagare acconti all'impresa.

3. *Non è giustificabile la riluttanza di un Comune a pagare acconti all'appaltatore di un'opera pubblica, col pretesto che l' opera non è collaudata, quando col contratto d'appalto vengano stabiliti tali pagamenti. La Deputazione provinciale in questo caso opera legittimamente emettendo i relativi mandati d'ufficio sul fondo appositamente iscritto nel bilancio comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 23 settembre 1879).

BENI COMUNALI

Affitto a trattativa privata — Mancata autorizzazione del Prefetto.

4. *La Giunta municipale viola la legge quando malgrado che il Prefetto abbia negata l' autorizzazione prescritta dall'articolo* 128 *della Legge comunale conceda a trattativa privata alcuni beni incolti comunali. — In questo caso il procedimento del Prefetto è tassativamente determinato degli articoli* 130, 131, 132, 136 *della Legge predetta se sia intervenuta una deliberazione, e dall'articolo* 142 *se la Giunta municipale si fosse tenuta semplicemente passiva. — Quando consti al Prefetto*

di danni recati alla Finanza comunale per l'operato della Giunta, deve promuovere le deliberazioni del Consiglio comunale a termini dell'articolo 216 *con le conseguenze portate dall'articolo* 220, *ed in ogni caso riferirne alla Deputazione agli effetti dell'articolo* 142, *od infine avvalersi di quanto dispone l'articolo* 235, *quando per manifesta colpevole connivenza, il Consiglio comunale si fosse rifiutato di sindacare l'operato della Giunta municipale. — Per nessun modo però ricorrono al caso le disposizioni degli articoli* 125 *e* 126 *della Legge comunale, le quali riflettono il sindacato dei conti e del maneggio del denaro comunale, o come si dice la responsabilità materiale degli ufficiali contabili, o di coloro che per aver maneggiato danaro comunale senza legale autorizzazione diventano immediatamente passivi della giurisdizione amministrativa. — Deve perciò essere revocato il decreto del Prefetto e Consiglio di Prefettura nella parte che riguarda la dichiarazione di* fare contabili *i membri della Giunta municipale* (Parere del Consiglio di Stato, 19 luglio 1880).

La Sezione ha considerato:

Che prescindendo dal togliere ad esame il merito degli argomenti onde il Consiglio e la Giunta comunale di Tusa insistettero per ottenere dal Prefetto l'autorizzazione di stipulare in questo scorcio d'anno l'affittanza col Conti, degli argomenti e delle ragioni onde fu indotto il Prefetto a rifiutare la autorizzazione voluta dal comma dell'articolo 128 della Legge comunale e provinciale, è fuori di dubbio che la Giunta addivenendo non ostante e dando esecuzione alla stipulazione col Conti, violava formalmente la legge; Che pertanto il procedimento del Prefetto era tassativamente determinato dagli articoli 130, 131, 132, 136, se era intervenuta deliberazione, dall' articolo 142 se la Giunta si fosse tenuta semplicemente passiva; che se si fosse verificato il caso previsto dall' articolo 150, o comunque constasse al Prefetto di danni recati alla Finanza comunale per l'operato della Giunta, egli avrebbe dovuto similmente promuovere le deliberazioni del Consiglio comunale ai termini dell'articolo 216, con le conseguenze portate dall'articolo 220, ed in ogni caso anche per questo titolo rivenire alle attribuzioni date dall'articolo 142 alla Deputazione provinciale, soccorrendo ad un estremo la disposizione dell'articolo 235, quando per manifesta colpevole connivenza il Consiglio comunale si fosse rifiutato di tenere a sindacato la Giunta comunale;

Ma che per nessun modo ricorrono al caso le disposizioni degli articoli 125 e 126 della Legge comunale e provinciale le quali riflettono il sindacato dei conti e del maneggio del denaro comunale o come si dice la responsabilità materiale degli uffiziali contabili o di coloro che per avere maneggiato denaro comunale senza legale autorizzazione diventano *ipso facto* passibili della giurisdizione amministrativa.

E per queste ragioni avvisa, che accolto il gravame del Comune di Tusa, comunque vogliasi ricorso o denuncia, il decreto del Prefetto e Consiglio di Prefettura di Messina del 14 febbraio 1880, nella parte che riguarda la dichiarazione di *fare contabili* i membri della Giunta per il titolo indicato, debba essere revocato.

BILANCI COMUNALI

Eccedenza della sovrimposta — Obbligo di applicare le tasse speciali.

5. *Contro la decisione della Deputazione provinciale che non accordò ad un Comune la facoltà di eccedere il limite legale della sovrimposta fondiaria perchè esso non si conformò alle prescrizioni della Legge* 11 *agosto* 1870, *allegato* O, *non si può validamente opporre che l'applicazione delle tasse volute dalla legge riuscirebbe difficile, ed il prodotto di esse sarebbe tenue. — Le spese relative all'indennità al Sindaco ed ai premi alle scuole, siccome aventi carattere facoltativo, debbono essere eliminate dai bilanci dei Comuni che eccedono la sovrimposta comunale in omaggio alla Legge del* 14 *giugno* 1874. — *Hanno carattere obbligatorio le spese per un assegno concesso al cappellano da antica consuetudine, per rimborso di spese forzose ai Consiglieri comunali, alle quali si può sopperire coi casuali, per l'impianto del registro di popolazione, e per provvista di legna alle scuole* (Parere del Consiglio di Stato, 4 agosto 1880.

BILANCI COMUNALI

Abbuonamento della tassa di ricchezza mobile agli impiegati del Comune — Eccedenza della sovrimposta.

6. *Quando l' abbuono della tassa di ricchezza mobile agl'impiegati del Comune si risolve in una vera e propria liberalità, la Deputazione provinciale applica esattamente la disposizione dell'articolo* 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874 *eliminando dal bilancio la relativa spesa ove il Comune ecceda il limite normale della sovrimposta. — Non può quindi essere invocato come un precedente e legittimare una ulteriore tolleranza la circostanza di fatto che la Deputazione provinciale non abbia resecato la spesa per l'abbuonamanto della tassa di ricchezza mobile nei bilanci precedenti, malgrado l'eccedenza del limite della sovrimposta. — L'esistenza di un impegno contrattuale coll'impiegato per l'abbuonamento della tassa medesima deve essere dimostrata regolarmente, non bastando le attestazioni generiche ad addurre ragioni di convenienza. — La Deputazione provinciale opera legittimamente eliminando dal bilancio comunale la somma stanziata per aggio all'esattore tesoriere quando essa sia conteggiata sopra partite di giro o sopra riscossioni delle quali l'esattore tesoriere non ha obbligo di rispondere* (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1880).

BILANCI COMUNALI

Direzione amministrativa del carcere mandamentale — Indennità al Segretario del capoluogo del Mandamento.

7. *Non è legittimo lo stanziamento d' ufficio nel bilancio di un Comune della quota (che fu ripartita fra i Comuni del Mandamento) per indennità assegnata al Segretario del capoluogo del Mandamento per la direzione amministrativa del carcere, perocchè questa spesa non è imposta per legge ai Comuni del Mandamento. — La Deputazione provinciale opera regolarmente iscrivendo nel bilancio del Comune la quota spettantegli per la spesa occorsa nella provvista di mobili per l'uffizio della Pretura che fu verificata da esso senza opporre nulla in merito. — Deve quindi respingersi il ricorso successivamente prodotto dal Comune* (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1880).

BILANCI COMUNALI

Aumento dello stipendio al medico condotto — Spese postali — Spese per la celebrazione di una messa festiva.

8. *L'aumento nel bilancio comunale dello stipendio del medico condotto deve essere mantenutò quando apparisce giustificato dal bisogno e*

dal dovere di meglio assicurare la regolarità di quel servizio obbligatorio. — La Deputazione provinciale opera secondo ragione se riduce la somma stanziata per spese postali alla cifra risultante dai conti degli anni precedenti. — Non è giustificata l'eliminazione dal bilancio per parte dell'Autorità tutoria delle spese per la celebrazione di una messa festiva, se trattasi di una spesa che siasi fatta senza interruzione e senza essere stata impugnata da vari secoli (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto per frazioni e borgate — Condizioni topografiche e corografia di un Comune.

9. *La disposizione dell'articolo* 47 *della Legge comunale riguardante il riparto dei Consiglieri tra le frazioni in ragione di popolazione è applicabile tanto alle borgate, quanto alle frazioni non avendo la legge determinato esattamente i caratteri giuridici delle frazioni all'effetto delle disposizioni relative, ed anzi avendo cogli articoli* 15, 105 *e* 107 *usato replicatamente, senza distinzione, delle parole* frazioni *e* borgate *per designare le parti sulle quali può essere scomposto e ripartito il Comune all'uopo di provvedere alle loro singolari necessità ed interessi. — Agli effetti della Legge comunale la designazione della* frazione *nella statistica del censimento ufficiale somministra un elemento ed un criterio di qualche autorità per riconoscerle tale qualità giuridica. — Dalle condizioni topografiche e dalla corografia di un Comune si trae un riscontro delle frazioni cui esso Comune è scompartito, quando sieno separate e circoscritte interamente, ad esempio, da un lago il capoluogo, e da un lago e dai confini dei Comuni limitrofi le altre frazioni. — L'apprezzamento della convenienza del riparto dei Consiglieri rientra esclusivamente nelle competenze della Deputazione provinciale, e non può essere soggetto di sindacato per l'Autorità suprema. — Non havvi termine perentorio per la presentazione dei ricorsi ai termini e per gli effetti dell'articolo* 143 *della Legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* A (Parere del Consiglio di Stato, 24 agosto 1880).

CONSORZI STRADALI

Ricorsi contro la legittimità di Decreti Reali.

10. *Il ricorso al Re di cui all'articolo* 46 *della Legge sui lavori pubblici, come i ricorsi di cui agli articoli* 143 *e* 231 *della Legge comunale, ed altri ricorsi simili ammessi dalle leggi, i quali possono prodursi soltanto dentro certi termini, sono diretti contro le disposizioni delle Autorità inferiori amministrative, sui quali il Re provvede gerarchicamente in ultima istanza sopra proposta di un Ministro responsabile, e senza i Consigli superiori amministrativi, che per i diversi casi sono stabiliti dalle leggi giusta l'articolo* 3 *della Legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* E. — *Questo provvedimento comune a tutti gli affari attribuiti alle Autorità amministrative, lascierebbe poi senza rimedio gli errori o torti che la stessa suprema Autorità amministrativa potesse commettere, qualora non fosse data la possibilità di ricorrere contro i decreti di essa. — Di qui ha origine la ragione del ricorso al Re ammesso dal n°* 4 *dell'articolo* 9 *della Legge* 20 *marzo* 1865 *sul Consiglio di Stato, contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali sieno esaurite, o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica. — La portata di questi ricorsi sebbene ristretta letteralmente alla sola legittimità, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non ha escluso il riesame di quelle questioni sostanziali che si riferiscono alla giustificazione dei prov-*

vedimenti, essendo questa la condizione di ogni buona amministrazione. — Pertanto è stata sempre ammessa, e non potrebbe esser negata facoltà di ricorrere anche contro i Decreti Reali che abbiano statuito definitivamente sopra affari amministrativi, qualora vi sia luogo ad impugnare la legittimità del provvedimento dato. — Perciò anche i ricorsi contro la legittimità dei Decreti Reali emessi in conformità dell'articolo 46 *della Legge sui lavori pubblici non possono fare eccezione a questa regola, e sono quindi ricevibili. — In quanto al tempo dentro il quale possono prodursi i suddetti ricorsi, nessun termine si trova stabilito dalla legge e perciò niun termine per sè stesso potrebbe opporsi alla loro ricevibilità: però devesi ricercare se il provvedimento impugnato abbia avuto esecuzione completa ed irrevocabile, o prodotti effetti giuridici, nel qual caso i ricorsi sarebbero inammissibili, poichè ogni riparazione riuscirebbe intempestiva, e perturbatrice dei diritti acquisiti* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 3 dicembre 1879).

EDIFICI

serventi al culto nel Veneto — Competenza passiva della spesa.

11. *In pendenza della risoluzione della questione se una chiesa nel Veneto con annesso campanile e casa canonica sia o no di regio patronato, il Comune non può frattanto dispensarsi dal sottostare a quegli oneri che le leggi generali e le speciali in quelle Provincie, pongono a carico dei Comuni per la conservazione degli edifici serventi al culto, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi. — Deve perciò essere respinto il ricorso del Comune contro la Deputazione provinciale, che poneva a carico di esso parte della spesa occorrente, salvo il diritto al Comune stesso di rivalersi contro chi di ragione* (Parere del Consiglio di Stato, 12 novembre 1879).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Consigliere provinciale — Morte del candidato durante le elezioni.

12. *Nelle elezioni il voto della maggioranza degli elettori deve essere rispettato a meno che i loro voti non abbiano designato una persona che dalla legge sia dichiarata incapace ad essere eletta. — L'articolo* 72 *della Legge comunale, non autorizza la surrogazione dell'eletto che in certi determinati casi che non è lecito di estendere all'elezione dei Consiglieri provinciali. — La legge suddetta all'articolo* 26 *non parla che delle incapacità legali all'elettorato, per cui non essendovi alcuna disposizione che contempli l'impossibilità fisica nell'eletto di esercitare il suo ufficio, a questo riguardo non ha alcun limite la libertà del voto lasciata agli elettori. — Quindi se gli elettori votano per un candidato o prima che questo sia morto, o anche nei giorni successivi nell'ignoranza della sua morte, essi compiono un atto valido, nè i loro voti potrebbero essere annullati, a meno che l'arbitrio del Giudice non si sostituisca al deposito della legge* (**) (Parere del Consiglio di Stato, 25 febbraio 1880).

La Sezione ha considerato:

Che nelle elezioni il voto della maggioranza degli elettori deve essere rispet-

---

(*) Le massime stabilite col detto parere vennero confermate dal Consiglio di Stato, in adunanza generale del 6 maggio 1880, avendo esso ritenuto che i ricorsi contro la legittimità dei Decreti Reali emessi in conformità della Legge sui lavori pubblici sieno ricevibili per effetto dell'articolo 9, nº 4, della Legge sul Consiglio di Stato.

(**) Con pareri in data 8 maggio 1868 e 7 aprile 1869, il Consiglio di Stato aveva ri-

tato, a meno che i loro voti non abbiano designato una persona che dalla legge è dichiarata incapace ad essere eletta;

Che la Legge comunale vigente all'articolo 26 non parla che di incapacità legali all'elettorato passivo: e l'articolo 72 non autorizza la surrogazione altro che in casi determinati che non sarebbe lecito di estendere;

Che la legge non ha disposizione alcuna che contempli l'impossibilità fisica nell'eletto di esercitare il suo ufficio, ond'è che a questo riguardo non ha limite la libertà del voto lasciata agli elettori;

Che nel caso in esame gli elettori che votarono per il conte Vimercati o prima del 25 luglio, giorno in cui egli morì, mentre aveva già raggiunta la maggioranza dei voti per essere eletto, o anche nei giorni successivi nell'ignoranza della sua morte, hanno compiuto un atto valido, nè i loro voti potrebbero essere annullati a meno che l'arbitrio del Giudice non si sostituisca al disposto della legge;

Che in questo senso si hanno pareri del Consiglio di Stato e sentenze dei Tribunali;

Che perciò la Deputazione ed il Consiglio provinciale di Cremona hanno rettamente giudicato.

E per questi motivi avvisa:

Che la fatta denunzia non possa eccitare alcun provvedimento per parte del Governo del Re.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Termine per decidere sui ricorsi presentati — Notificazione.

13. *Il termine di cinque giorni assegnati alla Deputazione provinciale per decidere sui ricorsi in materia elettorale è dimostrativo e non tassativo, e perciò non sono attaccabili di nullità le decisioni emesse anche fuori di quei termini. — Nessuna disposizione prescrive la notificazione giudiziale delle decisioni dei ricorsi, le quali, sono emanate dal Consiglio comunale e debbono essere affisse al pubblico; o sono emesse dalla Deputazione provinciale e sono trasmesse al Sindaco. — Quando il verbale della elezione attesta che il secondo appello fu fatto un' ora dopo mezzodì, e trascorsa un'ora dal primo, il precetto della legge è osservato e si deve presumere che il primo appello fosse esaurito un'ora prima che si cominciasse il secondo. — I giudizi di apprezzamento sfuggono al sindacato dal Governo, e non possono attaccare la legittimità dell'atto denunziato. — Perciò devesi respingere il ricorso avanzato contro la regolarità delle operazioni elettorali* (Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1880).

---

tenuto che nel caso di opzione di un Consigliere provinciale eletto in più Mandamenti per cui occorresse provvedere al rimpiazzo nel Mandamento rimasto vacante, si dovesse proclamare eletto quello che tra i candidati dopo l'eletto optante ebbe maggiori voti senza addivenire ad una nuova elezione, ed in questo senso si pronunciò pure il Ministero dell'Interno, con circolare in data 15 agosto 1869. — Ora col parere che sopra abbiamo riportato, e coll'altro parere del Consiglio di Stato in data 11 agosto 1880, è sancita invece una massima diversa, cioè che trattandosi di Consiglieri provinciali non sia permessa la surrogazione.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Inosservanza dell'articolo 62 della Legge comunale.

14. *La formalità prescritta dall'articolo* 62 *della Legge comunale essendo sostanziale, deve essere osservata e comprovata sotto pena di nullità, e la prova dell'adempimento di quella prescrizione deve risultare dalla lista elettorale regolarmente contrassegnata dallo scrutatore o dal segretario. — La lista suddetta deve far parte integrante del processo verbale, ed alla mancanza di essa non può essere supplito con altre dichiarazioni più o meno autentiche. — Perciò essendo constatata la mancanza della condizione prescritta dall'articolo* 62 *per la validità delle elezioni, l'annullamento proferito dal Consiglio comunale e dalla Deputazione è conforme alla legge ed alla giurisprudenza, e deve respingersi la denunzia presentata contro l'annullamento medesimo* (Parere del Consiglio di Stato, 11 agosto 1880).

La Sezione ha considerato:

Che il Consiglio comunale annullava le elezioni anche per il motivo dedotto dall'articolo 62, *ritenuto che dalla disamina dell'elenco, che aveva servito di controllo per la votazione, non risultava a riscontro degli elettori, che avevano deposta la scheda, della firma dello scrutatore o segretario voluta dalla legge*;

Che gl'intéressati si appellavano alla Deputazione provinciale dalla decisione del Consiglio comunale, ma senza contraddire alla eccepita mancanza di quell'elenco, espressero l'avviso che se l'articolo 62 fosse stato violato, l'uffizio definitivo avrebbe avuto la *grave colpa di non fare osservare la legge, facendo poi risultare nel processo verbale che ogni formalità venne adempiuta;*

Che la Deputazione provinciale, prima di decidere, richiedeva la lista, sulla quale lo scrutatore doveva apporre la propria firma ai termini dell'articolo 62, e il Comune rispondendo di essere nella impossibilità di comunicarla, *perchè non esisteva, mandava invece il foglio di carta, sul quale in modo irregolare ed informe furono apposte alcune indicazioni dallo scrutatore, indicazioni che non corrispondevano ai nomi degli elettori, e non comprendevano i medesimi;*

Considerato che la forma prescritta dall'articolo 62 della Legge, essendo sostanziale, deve essere osservata e comprovata sotto pena di nullità, e la prova dell'adempimento di quella prescrizione deve risultare dalla lista elettorale regolarmente contrassegnata dallo scrutatore o dal segretario;

Che quella lista fa parte integrante del processo verbale, e alla mancanza di essa non può essere supplito con altre dichiarazioni più o meno autentiche, onde si può prescindere dall'osservare che la dichiarazione del processo verbale, se fu esplicita in riguardo al primo appello, a cui risposero otto elettori, riesce per lo meno equivoca in riguardo al secondo appello a cui avrebbero risposto dodici elettori;

Che, essendosi constatata la mancanza della condizione prescritta dall'articolo 62 per la validità delle elezioni, l'annullamento proferito dal Consiglio comunale e dalla Deputazione è in tutto conforme alla legge e alla giurisprudenza.

La Sezione opina che non si possa far luogo ad alcun provvedimento d'uffizio contro le denunziate decisioni del Consiglio comunale di Rocchetta Belbo e della Deputazione provinciale di Cuneo.

IMPIEGATI COMUNALI

Tassa di ricchezza mobile — Esonerazione.

15. *La deliberazione colla quale viene esonerato il Segretario comunale dal pagamento della tassa di richezza mobile corrispondente al suo stipendio, e la si pone a carico del bilancio comunale, riguarda una spesa ritenuta dalla giurisprudenza per facoltativa; ed è inapplicabile in tal caso l'articolo* 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874. — *Ove però tale spesa fosse destinata a figurare nel bilancio comunale per più di cinque anni è necessario sottoporre la deliberazione alla approvazione della Deputazione provinciale a senso del n°* 2 *dell'articolo* 138 *della Legge comunale e provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 24 luglio 1880).

La Sezione ha considerato:

Che non eccedendo il bilancio comunale il limite legale della sovrimposta sui tributi diretti, errava il Prefetto nel voler applicare al caso concreto l'articolo 3 sopra citato;

Che la spesa di cui si tratta è di quelle che la giurisprudenza ha ritenuto potersi fare dai Comuni che non eccedono nella sovrimposta, siccome spesa facoltativa che ha in certo modo lo scopo di migliorare la pubblica amministrazione migliorando le condizioni economiche dei suoi impiegati;

Che ove però una tale spesa fosse destinata a figurare nel bilancio comunale per più di cinque anni sarebbe necessario sottoporre la relativa deliberazione comunale all'approvazione della Deputazione provinciale a senso dell'articolo 138, n° 2, della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Opina che accolto il ricorso, sia revocato il decreto del Prefetto, salvo la decisione della Deputazione provinciale se si tratta di spesa eccedente il quinquennio.

INCANTI COMUNALI

Vendita di immobile eccedente le lire 500 — Dispensa del Prefetto dalla formalità degli incanti.

16. *Appartiene bensì alla Deputazione provinciale di autorizzare i Comuni a vendere i loro stabili giusta l'articolo* 137 *della Legge comunale, ma in questa facoltà non è compresa quella di esimere i Comuni stessi dalla osservanza delle formalità prescritte dall'articolo* 128 *della Legge stessa che è esclusivamente riservata al Prefetto, trattandosi di due formalità essenzialmente distinte dalla legge e informate a criteri molto diversi.* — *Conseguentemente è nullo l'atto col quale una Giunta abbia venduto a trattativa privata uno stabile del valore eccedente le lire* 500 *malgrado l'autorizzazione della Deputazione provinciale, quando non vi sia quella prefettizia, mancando alla Giunta la intera capacità giuridica di obbligarsi* (Parere del Consiglio di Stato, 21 aprile 1880).

SINDACO

Contravvenzione stradale — Provvedimenti d'urgenza.

17. *Non è il caso di applicare l'articolo* 104 *della Legge comunale, quando dallo insieme dei fatti e delle circostanze appare manifesto non essere urgente il ripristino della strada al primitivo stato.* — *Devesi invece provvedere in conformità dell'articolo* 76 *della Legge sui lavori pubblici, essendo applicabile questo articolo alle strade comunali per la disposizione del successivo articolo* 80, *ed elevare quindi la contravvenzione ai termini dell'articolo* 378 *della Legge suddetta.* — *Applica perciò ret-*

tamente la legge il Prefetto rifiutandosi di omologare e rendere esecutoria la nota delle spese sostenute dal Sindaco, e deve respingersi il ricorso presentato da quest'ultimo contro il suddetto provvedimento prefettizio (Parere del Consiglio di Stato, 19 giugno 1880).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Costruzione e sistemazione.

18. *Per espressa disposizione della legge quando i Comuni non adempiono l'obbligo imposto loro relativamente alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, il Prefetto ha non solo il diritto, ma il dovere di sostituirsi loro senza che i Comuni abbiano diritto d'insorgere a protestare contro l'operato dell'Amministrazione prefettizia, tranne il caso di manifesta violazione della legge. — Per costante giurisprudenza così amministrativa, come giudiziaria, gli atti compiuti dal Prefetto, nello esercizio delle facoltà conferitegli dagli articoli* 14 e 15 *della Legge* 30 *agosto* 1868, *si reputano fatti nell'interesse e per conto del Comune cui si riferiscono il quale resta unico obbligato, senza che possa pretendere d'esservi estraneo o di farne ricadere il peso sulla Provincia o sul Governo* (*). — *Può perciò il Prefetto, come i Comuni stessi, stare in giudizio quale attore e quale convenuto e le conseguenze dei giudizi sostenuti da esso come rappresentante dei Comuni vanno a vantaggio o a carico di essi* (Parere del Consiglio di Stato, 17 luglio 1880).

La Sezione ha considerato:

Che per espressa disposizione della legge, quando i Comuni non adempiono l'obbligo imposto loro relativamante alla costruzione e alla sistemazione delle strade comunali, il Prefetto ha non solo il diritto, ma il dovere di sostituirsi loro, senza che i Comuni stessi abbiano diritto di insorgere e di protestare contro l'operato dell'Amministrazione prefettizia tranne il caso che questa manifestamente venga a violare la lettera e lo spirito della legge;

Che per costante giurisprudenza, così amministrativa, come giudiziaria, gli atti compiuti dal Prefetto nell'esercizio delle facoltà conferitegli dagli articoli 14 e 15 della Legge 30 agosto 1868, si reputano fatti nell'interesse e per conto del Comune cui riguardano, il quale resta unico obbligato, senza che possa pretendere di esservi estraneo, o di farne ricadere il peso sulla Provincia o sul Governo;

Che questa giurisprudenza, già sancita in ripetuti pareri del Consiglio di Stato, e segnatamente in quelli del 19 ottobre 1878, 6 maggio 1879, ebbe la sua sanzione anche dalla Corte Suprema di Cassazione di Torino, con sentenza 19 febbraio 1878;

Che investito il Prefetto della facoltà di procedere a tutti gli atti che dovrebbero compiere i Comuni in esecuzione della Legge 30 agosto 1868, ne segue che egli può come i Comuni stessi, stare in giudizio quale attore e quale convenuto, come legittimo contraddittore, e che quindi le conseguenze dei giudizi sostenuti dal Prefetto come rappresentante dei Comuni vanno a vantaggio e a carico dei medesimi;

Che nella specie è constatato che il Prefetto di Massa Carrara, nella controversia che dovette sostenere contro l'appaltatore Pinelli, ebbe favorevole il

(*) Vedasi la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 19 febbraio 1878 (*La Legge*, 1878).

Ministero dei Lavori Pubblici, finchè la questione rimase in via amministrativa sebbene poi promossa la lite, abbia avute contrarie le decisioni dell'Autorità giudiziaria;

Che quindi non si può mettere in dubbio non avere il Prefetto ecceduto i poteri che la legge gli conferisce per cui gli atti da lui compiuti obbligano giustamente il Comune di Fosdinovo.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che non debba accogliersi il ricorso del Comune di Fosdinovo contro la decisione della Deputazione provinciale di Massa Carrara del 19 dicembre 1879 che stanziò d'ufficio nel suo bilancio lire 397,75 per spese giudiziali sostenute dal Prefetto in luogo e nell'interesse del Comune.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Consorzi.

19. *Anche per le strade obbligatorie si possono costituire Consorzi agli effetti dell'articolo* 43 *della Legge sulle opere pubbliche* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 2 giugno 1880).

A proposito delle strade comunali obbligatorie, crediamo opportuno di dire qualche cosa intorno ai conflitti di attribuzione nei giudizi sulle relative prestazioni d'opera.

Oltre i conflitti di giurisdizione, che si volgono fra due o più Autorità giudiziarie, vi sono i conflitti di giurisdizione, più esattamente detti di *attribuzione*, che hanno luogo tra un'Autorità giudiziaria ed un' Autorità amministrativa. Per questi provvede la recente Legge del 31 marzo 1877, n° 3761, demandandone la risoluzione alla Corte di Cassazione di Roma (**).

Che tra i Conciliatori e l'Autorità amministrativa possano nascere dei conflitti, a proposito della giurisdizione speciale che esercitano sulle prestazioni d'opera, è evidente per le maggiori attinenze di questa coll' amministrativo che col giudiziario. Tuttavia si è dubitato dell' applicabilità della suddetta Legge ai conflitti della specie che sorgessero negli uffici di conciliazione: sia perchè nell' articolo 1 della medesima si statuisce che l'Amministrazione è ammessa ad usare del mezzo straordinario ivi accordato, *finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado*, in guisa che non possano essere contemplate le sentenze dei Conciliatori che ordinariamente hanno un grado *unico*, sia perchè l'articolo 2 dichiara che il

(*) Il Consiglio di Stato dichiarò che l'interesse collettivo dei Comuni nella costruzione, sistemazione e manutenzione di una strada è l'unico elemento che sia richiesto per la formazione del Consorzio dall'articolo 43 della Legge sulle opere pubbliche, ove non si fa distinzione fra le obbligatorie e le non obbligatorie. Del resto è giurisprudenza costante che la obbligatorietà di una strada non esclude il diritto dei Comuni, pei quali questa è obbligatoria, di chiamare a Consorzio quegli altri Comuni, che possano avervi interesse.

(**) Vedasi il pregevole libro intitolato *La viabilità obbligatoria e la giurisdizione dei Giudici conciliatori sulle prestazioni d'opera*, compilato dall'avv. L. Scamuzzi.

conflitto è provocato dal Prefetto, il quale farà notificare il relativo decreto al Procuratore del Re del Circondario ove pende la lite davanti il *Pretore* e il *Tribunale* tacendo affatto del Conciliatore (*). Ma queste non ci sembrano ragioni valide per ritenere che la legge abbia voluto scartare il mezzo straordinario di dirimere i conflitti di attribuzione là dove maggiore n'è il bisogno. Nella denominazione generica di *Autorità giudiziarie* sono abbastanza compresi i Conciliatori; le cui sentenze subiscono al pari delle altre il doppio grado di giurisdizione sempre quando si tratta di competenza (§ 53); e se la legge ha nominato specificamente il Pretore e non il Conciliatore, ciò avvenne per la necessità di escludere che la trasmissione del decreto prefettizio si potesse fare al Pubblico Ministero posticcio che assiste il Pretore nelle cause penali; bene intendendosi che per provocare il conflitto in causa vertente innanzi al Conciliatore dove non vi è ombra di Pubblico Ministero, la trasmissione del suddetto decreto dovrà farsi egualmente al Procuratore del Re.

Ora facciamo un caso pratico. — Davanti il Conciliatore un prestatario cita il Sindaco, non per contestazioni al ruolo nel termine utile, ma per opporsi all'invito al lavoro. Il Sindaco può provocare in via di incidente o di appello la decisione del Pretore sulla incompetenza del Conciliatore a decidere una questione d'indole affatto amministrativa; ma può altresì far nascere il conflitto d'attribuzione. All'uopo egli prende un rinvio ed informa dello stato della controversia il Prefetto; il quale con decreto motivato richiede la decisione diretta della Corte di Cassazione, fa notificare il decreto alle parti e poi lo trasmette colle relazioni dell'usciere al Procuratore del Re per essere comunicato al Conciliatore. Questi sospende la procedura con decreto che trasmette al Procuratore del Re, a cura del

(*) Ecco il testo integrale dei citati due articoli:

Art. 1. La pubblica Amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'Autorità giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirci, può anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di Cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

Se l'Amministrazione è parte in giudizio, è ammessa ad usare di quel mezzo straordinario finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non è parte in causa, può usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'Autorità giudiziaria passata in cosa giudicata.

Art. 2. La richiesta per la decisione diretta della Corte di Cassazione è fatta con decreto motivato dal Prefetto. Il decreto è dal Prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al Procuratore del Re nel Circondario ove pende la lite davanti al Pretore o al Tribunale. Se la lite pende davanti la Corte d'Appello, il decreto è trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.

Comunicato il decreto del Prefetto all'Autorità giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospenderà senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovrà notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta. L'Autorità giudiziaria non potrà più emettere sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorchè provvedimenti conservatori.

quale viene notificato alle parti nel termine di quindici giorni. A questo punto la parte più diligente ricorre alla Corte di Cassazione di Roma perchè statuisca con giudicato irrevocabile sulla questione di competenza a norma dell'articolo 3 della succitata Legge.

Abbiamo scelto ad esempio un caso in cui troppe volte i Conciliatori hanno incompetentemente accolto i reclami dei prestatari; ma l'applicazione è identica in tutte le altre questioni che i Conciliatori hanno deciso fuori dell'orbita della loro giurisdizione speciale, senza che siasi mai saputo trovare un freno a tanti eccessi di potere.

Soprattutto sarebbe da stupire che con tanta ricchezza di mezzi di cui dispone l'Amministrazione, nella famosa questione dell'annullamento dei ruoli, Sindaci, Prefetti, Procuratori Generali, Consiglio di Stato e Ministri abbiano perduto la bussola, dimenandosi a lungo in un terreno sbagliato.

Ma ciò si spiega facilmente dacchè chi è solito a vedere e trattare le questioni in grande è più soggetto degli altri a smarrirsi nei minuti recessi dell'istituto conciliatoriale, in cui tutto è microscopico e tutto vuol essere pazientemente guardato colla lente dell'avaro.

STRADE VICINALI

Servitù pubblica di passaggio.

20. *Una strada che si trovi essere sottoposta a servitù pubblica di passaggio, non può considerarsi altrimenti che come strada pubblica soltanto vicinale. Essa è quindi sottoposta alla vigilanza del Sindaco, e in caso di impedimento del passaggio, questi può ordinare che non sia alterato lo stato delle cose, e che il tutto sia ridotto in pristino* (Parere del Consiglio di Stato, 23 giugno 1880).

La Sezione ha considerato:

Che dietro ricorso di molti cittadini di Pallagorio contro i Giuranna, per aver fatto scavare sul limite della loro proprietà Passo di Bona un fosso, onde impedire il passaggio lungo la via pubblica esistente in detta proprietà, il Sindaco mandò periti a verificare il fatto, i quali, recatisi sul luogo in compagnia di parecchi testimoni, come risulta dal verbale da loro redatto addì 14 agosto 1879, constatarono che sia per la posizione topografica della via stessa sia anche per le altre circostanze che militano a favore dei cittadini, fra le quali va compreso l'innegabile diritto di usare delle acque sottostanti nei fondi Scilieri e Bona Soprana, ossia infine perchè più ampia testimonianza non potrebbe desumersi, che quella del fatto, che i proprietari dei terreni ove scorre la via in discorso, Berlingeri, Chiarelli e Giuranna, lo rispettarono sempre, anche nelle annualità di semina, come chiaramente apparisce da saldi sentieri che fiancheggiano la strada, sicchè tutti questi fatti fanno indubbiamente rivestire alla detta strada quel carattere pubblico, che ha sempre giustamente rivestito;

Che il Genio civile nel suo rapporto del 20 gennaio 1880, ritenne che il passaggio in questione fosse stato da tempo immemorabile di uso pubblico per le comunicazioni con la Sila;

Che dopo ciò è indubitato che la via in questione, perchè soggetta a servitù pubblica è vicinale, e per questo sottoposta alla vigilanza del Sindaco di Pallagorio, il quale in virtù dell'articolo 378 della Legge sulle opere pubbliche poteva ordinare che il fosso fatto scavare dai Giuranna onde impedire il passaggio, alterando lo stato delle cose fosse ricolmato;

Che quindi il decreto del Prefetto di Catanzaro del 5 marzo 1880, conforme al parere del Genio civile bene a ragione dichiarava legalmente emesse le ordinanze di contravvenzione del Sindaco di Pallagorio, a norma degli articoli 19 e 378 della Legge sulle opere pubbliche (*).

BILANCIO COMUNALE

Debito liquido — Stanziamento d'ufficio — Ricorso.

21. *Quando il debito di un Comune sia liquido nelle vie amministrative, il Consiglio comunale deve inscriverlo nel proprio bilancio ed ove esso si rifiuti, opera legalmente, e nei limiti della sua competenza la Deputazione provinciale che lo inscrive d'ufficio* (**). *Deve perciò respingersi il ricorso presentato dal Comune contro il decreto della Deputazione provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 23 settembre 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Maggioranza assoluta — Schede bianche — Consigliere interessato.

22. *Per determinare la maggioranza assoluta debbono computarsi anche le schede bianche, ciascuna delle quali rappresenta un votante. — Avendo preso parte alla votazione il Consigliere sul quale cade la nomina di membro della Congregazione di carità, dove sottrarsi un voto dal numero totale dei votanti e dalla somma dei voti ad esso attribuita* (***). *Perciò la*

(*) Conformemente pronunciarono la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 13 gennaio 1875, e la Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza 9 luglio 1877, ritenendo che la via vicinale si presuma destinata all'uso pubblico, e che del resto provato una volta il diritto di pubblico passaggio su di essa, la vigilanza dell'Autorità amministrativa e l'applicabilità dell'articolo 373 della Legge sulle opere pubbliche non possano evitarsi.

Notisi però che, come decise la Corte di Cassazione di Firenze colla sentenza 19 gennaio 1874, il diritto accordato al Sindaco di vigilare sulle strade vicinali e di ingiungere ai termini dell'articolo 378, la riduzione in pristino delle opere facienti ostacolo al comune passaggio, non impedisce riguardo alle strade vicinali l'azione del privato possessore di fondi adiacenti alla via con cui quest'ultimo agisca anche in sede possessoria contro un altro coutente (ossia il contravventore) che alterandone lo stato normale, lo abbia turbato nel possesso del diritto di passaggio sulla via.

(**) La Deputazione provinciale aveva stanziato nel bilancio del Comune ricorrente una somma dovuta per la spesa sostenuta per le balie dei proietti riferibile agli anni 1855 al 1861, e per ratizzi mandamentali pel 1861. — Il Comune eccepiva la prescrizione del debito e l'interesse della Provincia per quanto riguarda i proietti. — In quanto alla prescrizione si è opposto che il Comune può far valere i suoi diritti come di legge, ed in quanto alla incompetenza della Deputazione provinciale per essere interessata, si è osservato che le somme dovute non spettano ad essa, ma ai Comuni creditori, secondo le leggi del tempo colà vigenti.

(***) Questa massima è inaccettabile, perchè riuscirebbero molto difficili e contrastate le deliberazioni di nomina ad uffici elettivi per parte dei Consessi deliberanti. Ma non è solo per la considerazione d'opportunità che tale massima è inaccettabile: essa è contraria alla legge ed alla giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato.

nomina a membro della Congregazione di carità è nulla non avendo l'eletto avuta la maggioranza assoluta dei voti e la corrispondente deliberazione del Consiglio comunale deve essere annullata (Parere del Consiglio di Stato, 24 luglio 1880).

DELIBERAZIONI D'URGENZA

della Giunta municipale — Segretario interessato.

23. *Nelle deliberazioni prese di urgenza dalla Giunta municipale quando si tratti di una questione nella quale il Segretario comunale sia personalmente interessato, deve egli ritirarsi dall'adunanza essendo la sua esclusione di diritto per il disposto dell articolo 42 del Regolamento comunale. — Qualora si contravvenga a tale disposizione la deliberazione deve essere annullata. — Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni dei Consigli comunali che si riferiscono ad una spesa facoltativa ordinata nel corso dell'esercizio di un bilancio approvato dalla Deputazione provinciale colla eccedenza del limite legale della sovrimposta. — Rimane però riservato al Consiglio comunale di sottoporre alla Deputazione la proposta di aggiungere al proprio bilancio la spesa occorrente qualora sia riconosciuta necessaria* (Parere del Consiglio di Stato, 8 maggio 1880).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Proclamazione del risultato nel termine di tre giorni.

24. *Il termine dei tre giorni stabilito dall'articolo 74 della Legge comunale per la pubblicazione del risultato delle elezioni non è prescritto a pena di nullità della proclamazione. Quindi qualora la Giunta municipale riceva tardivamente i verbali delle elezioni in guisa da non poter proclamarne l'esito entro i tre giorni, può farlo nei giorni successivi* (*). *Però se la Giunta lascia scorrere un certo tempo senza fare tale pubblicazione, la Deputazione provinciale adempie ad un suo dovere ed applica rettamente l'articolo 142 della Legge comunale col provvedere al compimento di quelle operazioni che la Giunta era obbligata a fare per legge* (Parere del Consiglio di Stato, 1° dicembre 1880).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Giunta municipale — Pubblicazione del manifesto.

25. *Quando la Giunta municipale ha pubblicato il manifesto delle elezioni amministrative in virtù della facoltà attribuitale dall'articolo 46 della Legge comunale, la Deputazione provinciale non può con altro provvedimento rimandare le elezioni ad un tempo diverso da quello fissato dalla Giunta. Il timore o sospetto della Deputazione provinciale che la Giunta municipale differisca la notificazione agli elettori cancellati dalla lista per agevolarli a presentarsi alla votazione col certificato di avere*

Del resto non è poi vero che una deliberazione di nomina ad un ufficio elettivo implichi per lo eletto una questione *d'interesse* a senso della Legge comunale e provinciale. A questa stregua vagliando gli atti delle Rappresentanze amministrative, vale lo stesso che ammettere anche nella legge il disonesto concetto che tutto debba costituire *interesse* personale negl'individui rivestiti di uffici gratuiti, e non sia invece a ritenersi, almeno in principio, che essi per contrario facciano sacrificio di se stessi pel bene e per l'interesse pubblico.

(*) Infatti il termine suddetto non essendo prescritto a pena di nullità non può ritenersi perentorio qualora la sua decorrenza sia avvenuta per circostanze indipendenti dalla volontà della Giunta municipale. Nè si potrebbe ammettere che la nullità fosse sottintesa; imperocchè non è dato supporre che la Legge avesse vo-

ricorso alla Corte d'Appello, e che l'Autorità giudiziaria non abbia tempo di provvedere sui ricorsi stessi, non basta per rendere di nessun effetto le operazioni fatte in conformità alla legge per ordinare, cioè, che le elezioni già indette siano fatte in altra epoca più lontana (*) (Parere del Consiglio di Stato, 30 ottobre 1880).

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Calmiere — Generi di prima necessità.

26. *I soli generi di prima necessità da potersi assoggettare al calmiere, quando eccezionali circostanze locali lo richiedono, sono il pane, le paste, le farine e le carni fresche; epperciò l'estendere il calmiere ad altri generi e precisamente ai salami, salumi, formaggi ed olio, è provvedimento limitativo della libertà commerciale da non potersi giustificare con le sole considerazioni e convenienze locali, e meritevole di annullamento giusta l'articolo* 138, *n°* 6, *della Legge comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 23 ottobre 1880).

STRADE PROVINCIALI

Atti d'appalto — Facoltà di non renderli esecutori per motivi di pubblico interesse.

27. *Quando vi è il dubbio che in un appalto siano passati accordi venali fra i concorrenti, non si devono rendere esecutori gli atti di aggiudicazione, e ciò tanto più quando il capitolato speciale ed il progetto tecnico dei lavori appaltati siano riconosciuti incompleti e difettosi per modo da far temere gravi litigi coll'appaltatore* (Parere del Consiglio di Stato, 28 maggio 1880).

STRADE PROVINCIALI

Indennità ai Comuni per le loro traverse nelle città o villaggi — Facoltà della Deputazione provinciale.

28. *L'obbligo delle Provincie di corrispondere ai Comuni per le traverse delle strade provinciali nelle città o villaggi una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato, e posto in condizioni analoghe, non deve considerarsi come un rimborso di spese fatte; ma è assoluto e non attribuisce alla Provincia alcuna ingerenza diretta relativa al modo ed ai mezzi,*

---

luto subordinare gli effetti di un'operazione elettorale, regolarmente compiuta, allo adempimento della pubblicazione in parola, la quale se è obbligatoriamente richiesta nello interesse del pubblico, e però un atto staccato da quella operazione, e che si può compiere anche dopo la decorrenza del termine dei tre giorni.

(*) Le attribuzioni dei Corpi morali sono dalla legge tassativamente determinate ed essendo di ordine pubblico non possono essere invertite, invase od in ogni altro modo manomesse. L'articolo 46 della Legge comunale disponendo che le elezioni abbiano a seguire nel mese di luglio, determina che alla sola Giunta municipale spetta indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. L'articolo 26 del Regolamento comunale dispone in analogia a quanto è prescritto nel detto articolo della Legge comunale, che una copia del manifesto sia spedita al Prefetto, il quale non ricevendola dentro il 15 luglio è in dovere di provocare i provvedimenti di uffizio della Deputazione provinciale. Ai termini dell'articolo 142 della Legge comunale la Deputazione provinciale può adottare un provvedimento d'uffizio soltanto quando il Consiglio o la Giunta omettono di fare cosa obbligatoria per legge. Quindi la Giunta pubblicando il manifesto appena ricevuta la lista approvata ha esercitato un suo diritto, che non poteva essere in alcun modo censurato, e tanto meno annullato dalla Deputazione provinciale, la quale era chiamata a far osservare la legge e non a viziarla con ragionamenti non suffragati da alcuna plausibile ragione (*Manuale degli Amministratori,* 1881).

onde i Comuni abbiano provveduto alla manutenzione delle traverse. Se un Comune non adempie alle obbligazioni che gl'incombono per gli articoli 39 ***e*** 41 *della Legge sui lavori pubblici, spetta alla Deputazione provinciale il provvedere ai termini dell'articolo* 142 *della Legge comunale alla esecuzione delle opere relative, ma non mai il negare al Comune il pagamento dell'annuale indennità dovutagli dalla Provincia* (Parere del Consiglio di Stato, 31 marzo 1880).

TASSE COMUNALI

Consegna dei ruoli all'esattore per la riscossione — Radiazione di partite deliberate dal Consiglio comunale.

29. *I Comuni non sono autorizzati da alcuna disposizione di legge a modificare con posteriori deliberazioni i contratti regolarmente stipulati per l'appalto della riscossione dei tributi e delle tasse, a norma della Legge* 20 *aprile* 1871, *sia per esonerare gli appaltatori dagli obblighi assunti, sia per modificare l'onere della esazione. — Quindi, una volta consegnati all'esattore gli elenchi per la riscossione delle tasse relative alle prestazioni in natura per le strade obbligatorie, il Consiglio comunale opera contrariamente alla legge se delibera la radiazione dal ruolo della tassa per tali prestazioni di una somma, perchè riguardante duplicazioni, od individui poveri, irreperibili, defunti, detenuti in carcere o sotto le armi. — Però, ai termini dell'articolo* 88 *della Legge* 20 *aprile* 1871 *e degli articoli* 60, 62 *e* 65 *del Regolamento* 25 *agosto* 1876 *per l'esecuzione della stessa Legge, l'esattore può ottenere, se ha pagato, il rimborso od il discarico delle quote inesigibili* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 16 settembre 1880).

ALLOGGI MILITARI

Onere dei Comuni dopo i primi tre giorni.

30. *Per le Reali Patenti* 9 *agosto* 1836 *i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente alloggio agli ufficiali e militari pei primi tre giorni, ed a fornire la paglia, l'olio e l'acqua pel rancio quando siano ricoverati in qualche edificio pubblico. — I Comuni sono del pari tenuti, sulla richiesta scritta dell'Amministrazione militare, a provvedere pei giorni successivi ai primi tre, i locali e gli oggetti occorrenti, salvo rifusione delle spese. — L'Autorità amministrativa ha il diritto e il dovere di emanare i provvedimenti che occorrono perchè la legge ottenga la sua efficacia* (**) (Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1880).

(*) Qualunque siano le inesattezze del ruolo, l'esattore deve versare, riscosso per non riscosso, tutte le partite avute a carico, salvo a chiedere il rimborso delle inesigibili nei termini e modi di legge; provando cioè di aver fatto il possibile per esigere, e producendo i documenti che sono a questo effetto tassativamente designati dalla legge.

(**) Col parere 30 dicembre 1879 lo stesso Consiglio aveva stabilito che i Comuni non solo hanno il debito di prestare gratuitamente per i primi tre giorni l'alloggio agli ufficiali delle truppe mandate *in distaccamento*, ma hanno l'obbligo di prestarlo per il tempo successivo, col diritto al rimborso (*Parere* conforme, 2 marzo 1877). — Per determinare se un corpo o drappello di truppe sia *in distaccamento o no*, e quindi se gli ufficiali di esso abbiano o no diritto all'alloggio, non bisogna guardare alle qualità del servizio, se ordinario o straordinario, che le truppe sono chiamate a prestare, ma bensì al tempo della dimora, dovendosi ritenere essere *in distaccamento* quel corpo o drappello che *riceve il cambio* per lo meno ogni tre mesi.

ATTI D' ASTA

Appalto superiore alle lire 6000 — Aggiudicazione provvisoria — Mancanza del secondo manifesto.

31. *In conformità di quanto dispone l' articolo* 98 *del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti che superano le lire* 6000, *devesi pubblicare l' avviso della seguita aggiudicazione negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi di asta, indicando il giorno e l'ora precisa, entro cui si può migliorare il prezzo di aggiudicazione. Ove non si osservi questa formalità la deliberazione provvisoria rimane tale fino a che non siasi soddisfatto a quanto dispone il succitato articolo* (Parere del Consiglio di Stato, 24 agosto 1880).

BILANCI COMUNALI

Costruzione di strade nazionali e provinciali — Consorzi — Licei-convitti.

32. *La facoltà data alla Deputazione provinciale dalla Legge* 27 *giugno* 1869 *di farsi insieme promotrice ed ordinatrice di Consorzi di Comuni pel riparto del contributo ad una strada provinciale, fu una facoltà straordinaria che, una volta esercitata nel termine dalla legge prescritto, non potrebbe esercitare di nuovo per un atto divenuto definitivo. — Quindi il nuovo riparto o Consorzio ordinato dalla Deputazione provinciale nel quale si includesse un altro Comune per obbligarlo a contribuire alle spese delle nuove opere, sarebbe viziato d' incompetenza per parte della Deputazione medesima; poichè in ogni caso ove si credesse di potere confermare o legittimare tale nuovo riparto (qualora potesse giustificarsi nel merito) si dovrebbe procedere a norma dell' articolo* 46 *della Legge sulle opere pubbliche* (*).

I ratizzi imposti a carico dei Comuni delle Provincie napoletane con Rescritti del cessato Governo, pel mantenimento di alcuni licei-convitti in quelle Provincie, hanno cessato di essere spesa obbligatoria dopo la pubblicazione della Legge comunale (Parere del Consiglio di Stato, 3 marzo 1880).

BILANCI COMUNALI

Compenso all'appaltatore della illuminazione — Spesa facoltativa — Facoltà della Deputazione provinciale.

33. *Quando un Comune eccede effettivamente il limite legale della sovrimposta, la Deputazione provinciale fa uso legittimo della sua facoltà negando l'approvazione di un compenso concesso dal Consiglio comunale per motivi di equità e per evitare qualunque controversia, all' appaltatore della illuminazione notturna; perocchè tale compenso nello stato delle cose rivestirebbe il carattere di spesa facoltativa cadente sotto il disposto della Legge* 14 *giugno* 1874 (Parere del Consiglio di Stato, 2 giugno 1880).

BILANCI COMUNALI

Strade obbligatorie — Sistemazione — Eliminazione delle spese con decreto della Deputazione provinciale.

34. *La spesa per la sistemazione di una strada obbligatoria, senza che ne sia giustificata la necessità per mezzo di perizia, deve ritenersi di semplice abbellimento, e perciò facoltativa. Pertanto se la Deputazione provinciale non fu chiamata ad autorizzare il progetto di sistemazione, quantunque successivamente abbia approvato i lavori fatti, agisce rego-*

(*) Il Consiglio di Stato con questo parere ha confermato la massima che sulla stessa questione emise il 29 ottobre 1879.

larmente in conformità della Legge 14 *giugno* 1874, *qualora eccedendosi dal Comune il limite legale della sovrimposta, elimini dal bilancio la spesa occorsa per la strada medesima. — A nulla valgono le osservazioni che in senso contrario si facciano dal Comune, cioè che la somma stanziata nel bilancio deve servire al rimborso di spese sostenute per dare lavoro ai poveri nell'inverno, ed al conseguimento di lavori indispensabili alla difesa della strada* (Parere del Consiglio di Stato, 11 giugno 1880).

BILANCI COMUNALI

Assegno per la banda musicale.

35. *L'avere il Consiglio comunale accettata senza opposizione la cancellazione dell'assegno per la banda musicale dal bilancio dell'esercizio precedente, dimostra che il Consiglio stesso non lo considerava come spesa diventata obbligatoria pel suo carattere consuetudinario. — Trattandosi quindi di spesa facoltativa non continuativa, nè dipendente da precedenti impegni, quando il bilancio ecceda il limite legale della sovrimposta, la Deputazione provinciale interpreta rettamente l'articolo* 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874 *eliminandola dal bilancio comunale. — Deve perciò respingersi il ricorso del Comune contro il provvedimento dell'Autorità tutoria* (Parere del Consiglio di Stato, 30 giugno 1880).

BILANCI COMUNALI

Predicatore quaresimale — Scuole in ragione di popolazione — Scuole serali — Guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

36. *Non è ammissibile la spesa per l'onorario al predicatore quaresimale, quando è stata ecceduta la sovrimposta comunale, oltre il limite normale* (*). *Il Comune che ha una popolazione di* 6000 *abitanti ha obbligo di avere sei insegnanti* (*Legge* 15 *luglio* 1877, *art.* 9 *e circolari del Ministero della Pubblica Istruzione* 20 *e* 30 *settembre detto anno*) (**), *e sono obbligatorie le scuole serali* (*Legge citata, art.* 7). — *Continuano a far carico ai Comuni delle Provincie siciliane le spese per le guardie di pubblica sicurezza a cavallo* (***) (Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1880).

(*) Prima della Legge 14 giugno 1874, il Consiglio di Stato aveva dichiarato che la spesa del predicatore quaresimale non derivando da un contratto non poteva essere ritenuta come obbligatoria.

La massima sopra riferita desunta dal citato parere del Consiglio di Stato è conforme alla costante giurisprudenza stabilita in casi analoghi.

Si tenga peraltro presente che: « Le spese di culto, le quali non sono obbligatorie pei Comuni, altro che nel caso di fondazione o di convenzioni speciali, possono però essere facoltative, quando non si tratti di eccedere il limite legale della sovrimposta, ed abbiano per fine di dare ai comunisti una maggiore facilità di soddisfare ai loro doveri religiosi » (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *febbraio* 1876).

(**) Il Ministero nelle circolari sopra citate ha ritenuto che nel fissare il numero dei maestri che deve mantenere ogni Comune, si debbano calcolare i residui della popolazione che non raggiungono le proporzioni volute dalla legge, quando questi residui superano il numero di 100 abitanti.

(***) Vedansi i pareri conformi del Consiglio di Stato, 27 marzo e 24 maggio 1878.

Con altro parere poi, il Consiglio di Stato dichiarò che tutti i Comuni compresi nel perimetro del Circondario sono obbligati a concorrere alla spesa del mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, non potendosi sollevare la eccezione di non avere esse stanza in qualche Comune, e quindi di non prestare servizio a suo vantaggio; imperocchè le guardie stesse per la loro indole, pel fine della loro istituzione, e perchè non hanno una determinata residenza prestano servizio a vantaggio di tutti i Comuni.

BILANCI COMUNALI

Stipendio dell'organista — Spesa continuativa — Decreto della Deputazione provinciale — Ricorso.

37. *La spesa iscritta nel bilancio comunale per stipendio dell'organista, sebbene non sia obbligatoria, ma facoltativa, pure ha il carattere di continuativa e quindi è compresa nella eccezione stabilita dall'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874 qualora figuri nei bilanci da oltre trent'anni. Deve perciò essere revocata la deliberazione della Deputazione provinciale con cui nell'autorizzare il Comune ad eccedere il limite normale della sovrimposta, ordinò la cancellazione di quella spesa dal bilancio* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 4 agosto 1880).

BILANCI COMUNALI

Iscrizione d'ufficio di spese obbligatorie.

38. *La Deputazione provinciale può ridurre le spese facoltative e modificare il bilancio del Comune soltanto quando ecceda il limite normale della sovrimposta. — In ogni altro caso, occorrendo di provvedere i fondi per le spese iscritte d'ufficio nel bilancio come obbligatorie, bisogna far fronte all'imposta ai termini dell'articolo 119 della Legge comunale, e se l'imposta porta ad eccedere il limite legale, la Deputazione provinciale deve autorizzare l'eccesso. — Pertanto la Deputazione provinciale oltrepassa le proprie competenze qualora non usi tale procedimento, e riduca le spese facoltative dal bilancio di un Comune che non eccede nella sovrimposta* (Parere del Consiglio di Stato, 24 agosto 1880).

BOSCHI E FORESTE

Competenza per reclamare nell'interesse della popolazione del Comune — Termine.

39. *Non compete al Sindaco, ma al Consiglio comunale, di reclamare nell'interesse della popolazione del Comune pretendente ad usi civici sopra i beni sciolti dal vincolo forestale, essendochè per la Legge comunale il Consiglio delibera sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, mentre il Sindaco ha soltanto la rappresentanza del Comune, e di propria autorità non può fare che gli atti conservatorî dei diritti comunali. Tali norme poste dalla legge per i giudizi ordinari e quando si tratti di azioni del Comune come ente, debbono valere per analogia anche per quei giudizi speciali di contenzioso amministrativo che la Legge 20 giugno 1877 ha istituito, e quando il Comune vi agisce nell'interesse della generalità degli abitanti. — Lo scioglimento del vincolo forestale di determinati beni ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione dell'elenco relativo, potendosi per altro reclamare contro lo scioglimento con effetto sospensivo se si reclami entro i quindici giorni dalla pubblicazione suddetta, e senza effetto sospensivo se dopo i quindici ed entro i novanta giorni dalla pubblicazione medesima* (Parere del Consiglio di Stato, 3 aprile 1880).

(*) Il Consiglio di Stato ha osservato: che il carattere continuativo della spesa si desume dalla natura del servizio che è destinata a rimunerare, il quale non è temporario, e dal tempo durante il quale la spesa medesima è stata inscritta nel bilancio erariale: che mentre il Comune potrebbe di sua volontà sopprimere tale spesa per l'avvenire, non sembra che ciò possa fare la Deputazione provinciale per la sola ragione che non dipende da impegni in precedenza contratti dal Comune.

CASSA COMUNALE

Verifica ordinata d'ufficio dal Prefetto — Se la spesa debba andare a carico del tesoriere quando la verifica mensile non abbia avuto luogo per impedimenti allegati dal Sindaco.

40. *Essendo stabilito dall'articolo* 56 *del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale che il Sindaco debba al principio di ogni mese o personalmente, o per mezzo di un Assessore delegato procedere ad una ricognizione dei fondi esistenti nella cassa comunale, qualora la verifica non possa aver luogo per impedimenti allegati dal Sindaco, di questa mancanza non può essere chiamato a rispondere il tesoriere, e non può essere posta a suo carico la spesa del commissario inviato dal Prefetto per la verifica di ufficio* (Parere del Consiglio di Stato, 19 giugno 1880).

COMUNE

Vendita di stabili — Autorizzazione della Deputazione provinciale — Formalità prescritta dall'articolo 128 della Legge comunale.

41. *Alla Deputazione provinciale appartiene bensì di autorizzare i Comuni a vendere i loro stabili giusta l'articolo* 137 *della Legge comunale, ma in questa facoltà non è compresa quella di esimere i Comuni stessi dalla osservanza della formalità prescritta dall'articolo* 128 *della Legge medesima, la quale è esclusivamente riservata al Prefetto* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 21 aprile 1880).

COMUNE

Spesa per la manutenzione dei pozzi comunali posta a carico dei privati utenti.

42. *Di fronte alla disposizione tassativa dell'articolo* 116 *della Legge comunale quando in un Comune non vi ha alcun regolamento o consuetudine, che altrimenti provveda, la spesa di manutenzione e ricostruzione dei pozzi comunali fa carico esclusivamente al Comune, nè può il Consiglio comunale esonerarsene, ponendola a carico dei singoli privati utenti. — Perciò la deliberazione del Consiglio comunale essendo contraria alla legge deve essere annullata* (Parere del Consiglio di Stato, 14 luglio 1880).

COMUNE

Debito liquido — Stanziamento d'ufficio per parte della Deputazione provinciale — Ricorso.

43. *Non compete ad alcuna Autorità amministrativa fare apprezzamento di rito o di merito sulle decisioni dell'Autorità giudiziaria, e quindi non potrebbe un Consiglio comunale rifiutarsi al pagamento della somma*

(*) Vedasi in senso conforme il parere 12 novembre 1879 che può riassumersi nei seguenti termini: L'interpretazione costantemente data alle disposizioni contenute nell'alinea dell'articolo 128 e dell' articolo 137, n° 3, della Legge comunale, esclude che l'esercizio delle attribuzioni conferite al Prefetto e alla Deputazione provinciale per un distinto ordine di guarentigie, vengano a confondersi, cosicchè il giudizio della Deputazione in merito importi dispensa dal rito, ed un'eccezione di cui deve constare per atto preventivo ed espresso. — In altri termini l'approvazione della Deputazione provinciale, ai termini del detto articolo 137 emessa sulla deliberazione di un Comune per affitto a trattativa privata per un termine superiore ai dodici anni di beni comunali, non dà diritto al Comune di stipulare senz'altro il relativo contratto a trattativa privata, essendo necessaria anche una regolare dispensa del Prefetto, per atto preventivo ed espresso, dalle solennità dell'asta pubblica a senso dell'articolo 128 di detta Legge: epperciò tale contratto, a cui si fosse addivenuto senza la detta dispensa, essendo viziato di nullità, deve annullarsi.

a cui è stato condannato sotto pretesto che la sentenza del Tribunale sia erronea ed ingiusta. — La Deputazione provinciale non fa che esercitare i poteri che le sono conferiti dalla legge stanziando nel bilancio la somma che il Comune venne condannato a pagare e spedendo il mandato di ufficio, quando il Comune stesso abbia avuto il tempo di far esaurire l'appello senza essersene occupato, e senza che il Consiglio comunale benchè invitato a stanziare la somma occorrente sia stato neppur convocato. — Quando il bilancio dell'anno in corso non sia ancora reso esecutorio, è legale lo stanziamento fatto dalla Deputazione provinciale nel bilancio dell'anno precedente, protraendosi quell'esercizio a tutto il mese di marzo, come pure se non è possibile aggravarne la sovrimposta, può la Deputazione caricare la spesa necessaria sulla tassa di fuocatico, quando non sia ancora riscossa. — Trattandosi di sentenza munita di clausola esecutiva, la Deputazione non può limitarsi a stanziare in bilancio la somma dovuta ma deve prendere le determinazioni che la legge le impone. — Deve perciò respingersi il ricorso presentato dal Comune contro il provvedimento della Deputazione provinciale (Parere del Consiglio di Stato, 17 luglio 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto fra le frazioni di un Comune — Silenzio del Consiglio comunale invitato a deliberare — Decreto della Deputazione provinciale.

44. *Il procedimento e le condizioni volute dell' articolo 47 della Legge comunale sono osservate quando la domanda di riparto sia prodotta dagli abitanti maschi, maggiorenni e non decaduti dai loro diritti, le loro firme sieno autenticate dal Sindaco, ed il Consiglio comunale sebbene invitato due volte a deliberare in proposito, si sia manifestato con sufficente chiarezza contrario al chiesto riparto, senza però avere presa alcuna decisione in merito. Infatti non si potrebbe ammettere che la prolungata ostinazione di un Consiglio comunale a non deliberare nei casi in cui è dalla legge chiamato a dare un semplice avviso, possa essere d'impedimento alle Autorità amministrative di prendere i provvedimenti di loro competenza. — Il riparto fra le frazioni di un Comune è in conformità all'articolo 47 succitato, quando sia eseguito in proporzione non del numero degli elettori, ma delle rispettive popolazioni. — Deve perciò respingersi il ricorso prodotto dal Comune contro il decreto di riparto della Deputazione provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 30 giugno 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto fra le frazioni di un Comune — Ritrattazione di alcuni fra quelli che avevano chiesto il riparto — Ricorso.

45. *Decretato dalla Deputazione provinciale il riparto dei Consiglieri in frazioni, coll'osservanza di tutte le formalità e condizioni prescritte dalla legge, le ritrattazioni di alcuni fra gli abitanti che avevano chiesto il riparto suddetto, non possono più modificare il provvedimento emesso, non potendosi abbandonare al mutevole arbitrio degli abitanti al materia delle circoscrizioni. — Devesi perciò respingere il ricorso presentato dalla Giunta municipale contro la Deputazione provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1880).

TRANSAZIONE

Apprezzamento tecnico.

46. *Trattandosi di transazione che poggi su criterio di apprezzamento tecnico non può essere essa approvata, se non dopo che il relativo progetto siasi comunicato a qualche ufficio tecnico governativo* (Parere del Consiglio di Stato, 30 ottobre 1880).

Il Consiglio, ecc.

Veduta la relazione del Ministero della Pubblica Istruzione, del 22 corrente, colla quale si propone una transazione coll'architetto Sfondrini, riducendo a lire 6000 le anteriori sue pretese formolate in lire 9906,47 per esposti ed onorari dovutigli per un progetto demandatogli dal Genio civile di Pavia col concorso del Ministero predetto per restauri e lavori attorno al palazzo dell'Università di Pavia;

Ritenuto che dalle risultanze della pratica non risulterebbe menomamente che l'architetto Sfondrini sia disposto ad accettare la transazione;

Che non risulterebbe, inoltre, su quali criteri poggi la proposta transazione perchè si possa avvisare se debba ritenersi opportuna e sufficiente;

Che trattandosi di apprezzamento tecnico sarebbe indispensabile che ridotto in atto il progetto di transazione, fosse il medesimo comunicato a qualche ufficio tecnico governativo.

Per questi motivi, la Sezione si riserva di emettere il suo voto in merito della proposta transazione avute le comunicazioni risultanti dalle premesse considerazioni.

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto fra le frazioni di un Comune — Condizioni prescritte — Firme degli abitanti autenticate — Provvedimenti dell' Autorità amministrativa.

47. *Le condizioni prescritte dall'articolo* 48 *della Legge comunale per la decretazione del riparto dei Consiglieri tra le frazioni del Comune sono pienamente osservate, allorquando la dimanda del riparto è prodotta dalla maggioranza degli abitanti, le loro firme sono autenticate da atto notarile, ed il Consiglio comunale fu invitato più volte a deliberare. La prolungata ostinazione di un Consiglio comunale a non deliberare sulle proposte fattegli nei casi nei quali è chiamato dalla legge ad esprimere un semplice avviso, non può essere d' impedimento all'Autorità amministrativa di prendere i provvedimenti di sua competenza. La Deputazione provinciale si attiene esattamente alla legge quando decreta il riparto dei Consiglieri tra le frazioni in ragione della rispettiva popolazione di ciascuna frazione secondo le risultanze dell' ultimo censimento ufficiale* (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1880).

CONSORZIO DI COMUNI

Assunzione del debito nel prestito nazionale — Saldo di debito verso lo Stato — Illegittimità delle pretese di una liquidazione finale.

48. *Quando un Consorzio assunse la riscossione della quota del Prestito Nazionale attribuita ai Comuni consorziati e non sottoscritta dai contribuenti, e si costituì debitore verso lo Stato dell'intiera somma ricevendo il compenso di un tanto per cento per tutte le perdite possibili, il Consorzio medesimo non può eccepire, contro la dimanda di pagare la somma mancante a saldare il debito, che è necessaria una liquidazione finale, nella quale sia tenuto conto delle quote inesigibili. — L'appaltatore, a cui il Consorzio cede l' esazione ed il pagamento del prestito non ha, nè può avere alcun obbligo o diritto di fronte allo Stato, il quale, secondo la legge, riconosce il Consorzio assuntore del prestito come un contribuente diretto della quota. — Il riparto delle quote di debito tra i Comuni consorziati fatto dalla Deputazione provinciale, non può essere tassativo, perchè non ha fondamento nella legge; perciò ai Comuni medesimi spetta*

di regolare la parte dovuta da ciascuno. — Non può per altro essere accolto il ricorso dei Comuni consorziati contro la decisione della Deputazione provinciale, che iscrisse d'ufficio nei rispettivi bilanci, divisa in quote distinte e proporzionali, la somma ancora dovuta del prestito (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Segretario provvisorio — Nomina del Segretario definitivo.

49. *Non è motivo di nullità di una deliberazione consiliare l'avere ad essa assistito in qualità di Segretario provvisorio quello di un altro Comune, quando egli sia stato regolarmente invitato dalla Giunta, ed accettato senza osservazioni dal Consiglio. — Non regge l'eccezione fatta alla regolarità di una deliberazione per non essersi espressamente stabilito di non intimare un nuovo concorso, quando il Consiglio dietro proposta del suo presidente abbia deliberato di procedere immediatamente alla nomina del Segretario definitivo tra coloro che avevano già dato il nome al primo concorso, e non avevano poi ritirate le loro domande. — I Comuni nella nomina dei loro impiegati non sono obbligati ad alcuna forma speciale di votazione, bastando ch'essa segua a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. — Perciò la denunzia presentata da uno degli interessati contro la regolarità della deliberazione consiliare non può essere accolta* (Parere del Consiglio di Stato, 9 luglio 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Facoltà nel Consiglio comunale di modificarle. — Costruzione di locali scolastici — Limitazione delle spese alla sola scuola.

50. *Il Consiglio comunale può rivenire sopra una propria deliberazione colla quale aveva statuito la costruzione di un locale per la scuola e per l'abitazione della maestra, modificandola nel senso di limitare la spesa alla sola scuola. — Trattandosi di una spesa facoltativa ed eccedendosi dal Comune il limite normale della sovrimposta, deve annullarsi la decisione della Deputazione provinciale che ordinò l'esecuzione d'ufficio della spesa medesima, perchè sarebbero violati gli articoli* 142 *della Legge comunale, e* 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874 (Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Verbale — Presunzione di legalità — Consiglieri votanti — Valore delle loro dichiarazioni.

51. *Il verbale delle adunanze comunali è atto pubblico, e fa fede sinchè, coll'iscrizione in falso, non ne sia dichiarata la falsità dall'Autorità competente. — Pertanto, se dal verbale non è dimostrata l'illegalità seguita nella votazione ed in esso non sono usate parole che coartino l'intelligenza di un fatto contrario alla legge, devesi presumere che il Corpo deliberante siasi ottenuto alle disposizioni della legge medesima, e le dichiarazioni dei Consiglieri che presero parte al voto, non sono da tenere in conto* (Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Conferimento d'impieghi — Consigliere affine di uno dei candidati.

52. *Per costante giurisprudenza il divieto che l'articolo* 222 *della Legge comunale fa ai Consiglieri di prendere parte a deliberazioni in cui siano interessati i loro parenti ed affini sino al quarto grado, è un divieto assoluto. — Quando si tratta di deliberazioni relative a concorso per conferimento d'impieghi, è parimente massima di costante giurisprudenza che*

il Consigliere parente od affine non possa prendere parte, sotto pena di nullità, non solo alle deliberazioni e votazioni che riguardano il suo parente od affine, ma neppure a quelle che riguardano gli altri concorrenti. — Devesi perciò respingere il ricorso prodotto contro il decreto del Prefetto che annullava la deliberazione del Consiglio comunale per i motivi sopra indicati (Parere del Consiglio di Stato, 4 agosto 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Seconda convocazione — Consiglio comunale ridotto a meno di due terzi.

53. *Il Consiglio comunale non può deliberare efficacemente, nè in prima, nè in seconda convocazione, quando si trova ridotto a meno di due terzi dei suoi componenti. — Quindi è viziata di nullità la deliberazione che lo stesso Consiglio avesse preso in seconda convocazione per procedere alla revisione delle liste elettorali amministrative* (Parere del Consiglio di Stato, 4 agosto 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Irregolarità — Provvedimenti del Governo.

54. *Quantunque le deliberazioni comunali non sieno state munite del* visto *di esecutorietà, ed i verbali relativi contengano qualche irregolarità, pure, quando non vi sia dubbio sulla sincerità e regolarità dell' operato del Consiglio, sia trascorso un lungo tempo e siasi data esecuzione alle deliberazioni stesse, non è il caso che il Governo provveda ai termini dell'articolo 227 della Legge comunale* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 24 agosto 1880).

La Sezione ha considerato anzi tutto:

Che già il ricorso del Consiglio comunale di Garavino non può venire all'Autorità superiore nè a termini dell'articolo 143 nè a termini dell'articolo 251, ma sì e non altrimenti che a titolo di denunzia a sensi dell'articolo 227 della Legge comunale e provinciale;

Che la deliberazione del 5 dicembre 1875 si limitò puramente alla nomina del medico chirurgo Giovanni Targhetta a quella condotta medica in surrogazione di altro rinunziante, e giusta la proposta di un Consigliere, con riserva di divenire ad una capitolazione da stipularsi;

Che pertanto questa essendo stata riconosciuta regolare nella forma col *visto* del Sotto-Prefetto, diventò esecutoria e non aveva alcuna ragione per essere sottoposta alla Deputazione provinciale;

Che la deliberazione del 14 gennaio 1877 con la quale lo stipendio fu portato dalle 2000 alle 2300 lire non era soggetta all'approvazione della Deputazione provinciale in virtù delle disposizioni dell'articolo 138, n° 1, ma riveniva alla competenza della Deputazione provinciale nella revisione e riscontro del bilancio per autorizzare il Comune ad eccedere il limite della sovrimposta per

(*) Con questo stesso parere il Consiglio di Stato stabilì eziandio che le deliberazioni colle quali si aumenta lo stipendio agl'impiegati o si abbuona loro la tassa di ricchezza mobile, non sono soggette all'approvazione dalla Deputazione provinciale per il disposto dell'articolo 138 della Legge comunale; ma devono essere sottoposte alla Deputazione suddetta nell'atto della revisione del bilancio, in forza dell'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874, quando si tratti di autorizzare il Comune ad eccedere il limite della sovrimposta.

riconoscere a termini dell'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874 se la spesa obbligatoria era contenuta nei termini del necessario, o non avesse invece un carattere di liberalità facoltativa;

Che altrettanto può dirsi rispetto alla deliberazione del 1° luglio successivo in quanto abbuonandosi al medico il pagamento della tassa di ricchezza mobile in sostanza se ne accresceva lo stipendio;

Che quindi per questo rispetto si può dire soltanto come la detta deliberazione non potesse sortire effetto giuridico prima della approvazione del bilancio e della autorizzazione ad eccedere il limite della sovrimposta;

Che non si rileva come la deliberazione del 1° luglio 1877 vincoli il bilancio per otto anni, mentre è detto e dichiarato che quella convenzione durerà per anni cinque a datare dal 1° gennaio 1878, e non vi è parola che si riferisca ad effetto retroattivo;

Che alla legalità della convenzione non era mestieri precedesse una formale nomina del medico condotto, giacchè nessuno poteva impedire al Consiglio comunale di trattare col medico in servizio e confermarlo nella condotta medica;

Che nella fattispecie sembra come dalla nomina del 1875 in poi il Comune non si fosse curato di divenire ad una convenzione particolareggiata col medico; il quale avrebbe, pare, tenuto la condotta per affidamento morale nelli patti e condizioni del suo antecessore; e per tanto che la convenzione stipulata al 1° luglio fosse quella riservata nella deliberazione di nomina;

Che per altro si riscontrano i verbali delle deliberazioni 14 gennaio e 1° luglio 1877 non muniti del *visto* di esecutorietà del Sotto-Prefetto e il secondo mancante della firma del Sindaco il quale si rifiutò, come fu detto di sopra;

Che d'altra parte queste deliberazioni sortirono pienamente i loro effetti per due anni, senza opposizione delle parti interessate e solo nel 13 e 28 settembre del 1879 fu fatta al Consiglio comunale la proposta di disdire la validità della capitolazione del 1877, proposta confermata in adunanza del 7 dicembre per gli opportuni studi e consultazioni e definitivamente deliberata pel ricorso al Re nell'adunanza del 23 marzo p. p.;

Che quali si vogliano riconoscere le irregolarità di quei processi verbali, non solo non è dubbio della sincerità di quelle deliberazioni ma è dimostrata la piena regolarità dell'operato del Collegio, onde dopo tanto tempo trascorso, con la piena esecuzione data al deliberato, in questa condizione di cose un provvedimento amministrativo per parte del Governo del Re non sarebbe giustificato da alcuna considerazione di convenienza amministrativa.

Per queste ragioni, la Sezione avvisa che respinto il ricorso e non tenuto conto della denunzia non sia il caso di alcun provvedimento a termini dell'articolo 227 della Legge comunale e provinciale.

DELIBERAZIONI COMUNALI

Guardie municipali — Nomina — Certificato di probità ed onestà.

55. *Il Consiglio comunale non può arrogare a sè la nomina delle guardie municipali rientrando questa nomina nella categoria dell'articolo* 97, *n°* 2, *della Legge comunale, come fu riconosciuto dalla giurisprudenza.*

— *Il Regolamento delle guardie municipali debitamente approvato fa legge per il Comune sino a tanto che non venga revocato o modificato nei modi di legge. Quindi se nel Regolamento non è dato alla guardia-capo alcuna attribuzione speciale che la distingua per modo da elevarla al grado d'impiegato, non può ricorrere la disposizione dell'articolo* 81, *n°* 2, *ed appartiene alla Giunta municipale la nomina di lui come delle altre guardie, essendo la parte direttiva del servizio delle guardie affidata all'Assessore delegato* ad hoc. — *Se lo stesso Regolamento prescrive tassativamente tra i requisiti per la nomina di guardia la presentazione di un certificato di probità ed onestà rilasciato dal Sindaco, non si può contrapporre o supporre un equipollente nel voto del Consiglio comunale che nominò una guardia municipale a grande maggioranza* (Parere del Consiglio di Stato, 26 agosto 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Ricorsi presentati da persone non interessate — Nomina, licenziamento e rimozione degli impiegati.

56. *I ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali interposti da chi non ha un interesse diretto e personale nella vertenza non sono ricevibili; ma possono essere ammessi come denuncia. — Appartiene al Consiglio comunale il deliberare sulla nomina, sul licenziamento e sulla rimozione dei proprî impiegati. Così lo stesso Consiglio, dopo avere collocato a riposo il Segretario comunale con deliberazione non resa esecutoria ai termini dell' articolo* 138, *n°* 1, *della Legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* A, *è in facoltà di revocare la deliberazione medesima. — Il Segretario comunale che, collocato a riposo ritornò nell' esercizio delle sue funzioni per la revoca della deliberazione con cui fu posto a riposo, deve considerarsi come se non fosse mai cessato dal servizio; e perciò non è a lui applicabile la disposizione dell'articolo* 18 *del Regolamento* 8 *giugno* 1865 *che obbliga i Segretari comunali ad essere provvisti della patente d' idoneità, qualora egli fosse già rivestito della qualità di Segretario del Comune prima del* 1865 (Parere del Consiglio di Stato, 16 settembre 1880).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Consigliere cancellato dalla lista elettorale per mancanza di censo — Decadenza — Elezioni del quinto nelle quali sono aggiunti anche i Consiglieri cancellati dalla lista.

57. *Per costante giurisprudenza il Consigliere comunale che è stato cancellato dalle liste elettorali per sopravvenuta mancanza di censo, non cessa* ipso jure *dalla carica, e la Giunta municipale non può ritenerlo come decaduto, e far luogo alla di lui surrogazione comprendendolo nel manifesto delle elezioni ordinarie prima che la cancellazione dalle liste sia stata notificata all'interessato, e prima che la decadenza sia dichiarata dal Consiglio comunale. — La dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere involgendo una vera e propria questione di eleggibilità, deve esser fatta colle forme stabilite dall'articolo* 75 *della Legge comunale. — La nullità derivante da questa violazione di legge non colpisce tutte le operazioni elettorali, poichè in tale caso occorre l' applicazione dell'articolo* 69 *della Legge comunale pel quale debbono intendersi come non scritti gli ultimi nomi eccedenti i Consiglieri da eleggersi, e quindi deve applicarsi tale disposizione per colui che ebbe il maggior numero di voti dopo i Consiglieri nominati in rimpiazzo di quelli che avevano compiuto il quinquennio* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1880).

(*) Vedasi sulla questione il parere conforme del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 8 marzo 1879. — Dobbiamo però osservare che il Consiglio di Stato, col

GIUNTA MUNICIPALE

Spese non autorizzate — Responsabilità in proprio.

58. *Segue regolarmente a voti segreti la deliberazione del Consiglio comunale, colla quale viene tenuta responsabile in proprio la Giunta municipale, per spese attorno ad opere non autorizzate dal Consiglio, riflettendo tale deliberazione direttamente, a senso dell'articolo* 212 *della Legge comunale e provinciale, le persone a cui aggravio viene presa. — Tale deliberazione però deve essere presa nella sessione ordinaria di primavera e sul rapporto dei revisori del conto, a norma dell'articolo* 85 *della Legge comunale e provinciale, dopo d'avere sentita la Giunta nelle sue deduzioni a discarico; e non potrebbe essere fondata sulla semplice relazione di un ufficiale governativo, quale un ingegnere del Genio civile, che non ha alcuna competenza per portare un avviso morale e giuridico sull' operato della Giunta* (Parere del Consiglio di Stato, 11 agosto 1880).

GUARDIE CAMPESTRI

Condanna per frode — Nullità della deliberazione di nomina.

59. *Le guardie campestri le quali prestano il giuramento prescritto dalla legge, assumono il carattere di agenti della forza pubblica, e di ufficiali di polizia giudiziaria, e come tali debbono avere le qualità stabilite dalla legge. — Le condanne per frode come sono di ostacolo ad assumere l'esercizio delle funzioni di agenti della forza pubblica, così ne producono la decadenza anche a nomina avvenuta. — Deve perciò annullarsi la deliberazione della Giunta municipale colla quale si nominò a guardia campestre un individuo condannato per frode* (Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1880).

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

a cavallo in Sicilia —
Concorso dei Comuni nella spesa.

60. *Un Comune non può rifiutarsi di concorrere nella spesa di mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, sotto pretesto che esse non hanno stanza nel Comune e perciò non possono prestare servizio a suo vantaggio. — Le suddette guardie per la loro indole, per il fine della loro istituzione, e perchè non hanno una determinata residenza prestano il loro servizio a vantaggio di tutti i Comuni compresi nel perimetro del Circondario, e però secondo lo spirito della legge tutti indistintamente i Comuni stessi debbono concorrere alla spesa di mantenimento* (Parere del Consiglio di Stato, 17 luglio 1880).

MAESTRA COMUNALE

Questione col Comune per pretesi danni al locale della scuola — Sequestro di stipendio.

61. *L'Autorità amministrativa non è competente a risolvere una questione insorta per conoscere se un Comune abbia o no diritto di farsi rimborsare dalla maestra delle spese fatte o da farsi al locale della scuola femminile: quindi non potrebbe il Prefetto dichiarare nulla la deliberazione consiliare colla quale ponevansi a carico della maestra le spese fatte dal Comune per riparare i locali da essa abitati. — Il Consiglio*

---

successivo parere 9 maggio 1879, opinò invece per la nullità delle operazioni elettorali, quando gli elettori hanno dato il loro voto sopra un' erronea designazione dei Consiglieri da surrogarsi. Se non che col parere riferito in massima e coll'altro, 23 ottobre 1880, il Consiglio di Stato sembra voler mantenere la massima adottata a Sezioni riunite.

comunale però non ha facoltà di risolvere con un semplice atto amministrativo una questione di diritto civile, e di competenza dell'Autorità giudiziaria; e tanto meno di sospendere col pretesto di un credito eventuale un provvedimento legittimo, quale è l'emissione del mandato di pagamento dello stipendio della maestra (*). — *Devesi perciò respingere il ricorso del Comune contro il decreto del Prefetto che annullava la corrispondente deliberazione del Consiglio comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1880).

MANIACO MILITARE

Domicilio — Competenza passiva della spesa.

62. *La spesa del maniaco sta a carico della Provincia cui per ragione di domicilio egli appartiene. — Secondo l'articolo* 17 *del Codice Civile il domicilio si cambia con la residenza in luogo diverso, quando però ciò avvenga colla intenzione di fissarvi la sede principale dei proprî affari ed interessi. — Questo cambiamento ed elezione di residenza non può avverarsi nel militare che non sceglie di propria elezione il luogo di residenza, ma vi si trova per ragione di servizio e per ordine dei suoi superiori, a diversità dell'impiegato civile che accettando l'impiego ed il luogo ove esercitarlo, mostra con ciò l'intenzione di fissarvi la sede principale dei proprî affari ed interessi. — In diversa ipotesi il militare cambierebbe domicilio, ogniqualvolta è traslocato dall'una all'altra guarnigione, e così s'imporrebbero ai Corpi morali carichi che non debbono e non possono avere e si conferirebbero ai privati diritti che loro non competono* (Parere del Consiglio di Stato, 9 luglio 1880).

OPERE PIE

Contratti nel loro interesse — Segretari.

63. *I segretari delle Opere pie non altrimenti rivestiti della qualità di notari esercenti in luogo, non possono aversi per uffiziali pubblici agli effetti dell'articolo* 1315 *del Codice Civile e per conseguenza gli atti e contratti designati dall'articolo* 13 *della Legge sulle Opere pie, compiuti con le formalità prescritte in quella disposizione, non rivestono il carattere di pubblici, se non sono ricevuti da notari od altri pubblici uffiziali, autorizzati nel luogo, dove furono compiti, ad attribuire loro la fede pubblica* (Parere del Consiglio di Stato, 21 maggio 1880).

SPEDALITÀ NEL VENETO

Domicilio del servo.

64. *Giusta le normali austriache, il servo ha il domicilio del padrone e l'onere della spedalità spetta al Comune dell'ultimo domicilio accertato. Se dunque è stabilito il domicilio del servo in un Comune determinato per esservi rimasto quattro anni in servizio stabile, e dopo questo quadriennio di famulato il servo va girovagando in cerca di un nuovo padrone ed in questo frattempo cade ammalato, la spesa di spedalità ricade a carico del Comune in cui ebbe l'ultimo domicilio* (Parere del Consiglio di Stato, 17 luglio 1880).

(*) Per parte nostra ci associamo all'avviso del Consiglio di Stato, perchè ammesso anche che per fatto della maestra siano rimaste deteriorate le condizioni della casa, non poteva mai il Comune rivalersi del danno ritenendo gli stipendi dovuti per legge alla maestra in retribuzione dell'opera prestata, tanto più che si tratterebbe da una parte di un debito liquido e dall'altra di un preteso debito per danni che può essere riconosciuto e liquidato soltanto dalla competente Autorità giudiziaria.

SPESE COMUNALI OBBLIGATORIE

Distruzione delle cavallette — Servizio della polizia locale nel Napoletano — Ratizzi della spesa tra i Comuni.

65. *La distruzione dei bruchi ed insetti nocivi, tra i quali sono da comprendere le cavallette, appartiene al servizio della polizia locale, e la spesa all'uopo occorrente è obbligatoria pei Comuni a senso dell'articolo* 116. *n°* 20, *della Legge comunale. — Nelle Provincie napoletane sono tuttora in vigore le Risoluzioni Sovrane del* 18 *marzo* 1842 *e del* 5 *agosto* 1853, *in virtù delle quali fu abolita ogni tassa a carico dei privati per la distruzione dei bruchi, fu ritenuto che tale servizio è d'interesse generale della Provincia, e la spesa deve essere ripartita per ratizzi sopra tutti i Comuni in ragione della contribuzione fondiaria* (Parere del Consiglio di Stato, 4 agosto 1880).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Deliberazione consiliare condizionata.

66. *Quando un Consiglio comunale per l'esecuzione di strade obbligatorie subordini la contrattazione di un mutuo alla condizione che le pratiche necessarie per metter mano ai lavori fossero completate in una data epoca, la relativa deliberazione non solo cessa di essere esecutoria, ma deve considerarsi come scaduta senza bisogno d'una speciale convenzione della sua revoca, se la Deputazione provinciale non approvi il mutuo entro il termine prefisso* (Parere del Consiglio di Stato, 25 febbraio 1880).

ADUNANZE COMUNALI

Seduta pubblica — Licenziamento d'insegnanti in massa.

67. *Il Consiglio comunale che delibera il licenziamento di tutto il personale insegnante che si trovasse in condizione di essere licenziato, non discute sul merito e qualità delle persone, ma prende una determinazione generale a cui devesi procedere in seduta pubblica e con voti palesi. La* diffida *che esuberantemente il Comune abbia dato a quei maestri per cui non era necessaria, attesa la scadenza fissa della loro capitolazione, non viola in nessun modo la legge* (Parere del Consiglio di Stato, 16 settembre 1880).

ADUNANZE

della Deputazione provinciale — Deputato provinciale che è Consigliere del Comune i cui affari sono in discussione.

68. *Ai termini dell' articolo* 184 *della Legge comunale, il Deputato provinciale non solo non può votare, ma neppure intervenire alle adunanze quando si tratti di affari riguardanti il Comune della cui Amministrazione egli fa parte. Pertanto, qualora il Deputato provinciale che si trova in tali condizioni sia intervenuto all'adunanza e non risulti dal verbale che siasi allontanato, la sua presenza costituisce una violazione dell'articolo* 184 *della predetta Legge, e la deliberazione della Deputazione provinciale deve essere annullata* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 1° dicembre 1880).

ALLOGGIO AI CARABINIERI

in perlustrazione — Obblighi dei Comuni.

69. *I Comuni sono tenuti a sopportare le spese per la somministrazione dell'alloggio militare ai carabinieri in perlustrazione, che trovansi obbligati a pernottare nei Comuni del proprio Distretto* (Parere del Consiglio di Stato, 31 gennaio 1880).

(*) Vedasi il parere conforme, 28 gennaio 1880.

La Sezione ha considerato:

Che l'articolo 103 del Regolamento generale per l'arma dei carabinieri, del 26 ottobre 1822, è così concepito:

« Nei luoghi ove non esiste stazione, o che sia impossibile alloggiare, il militare in pernottazione ha diritto all'alloggio militare »;

Che per le Regie Patenti del 31 ottobre 1836 i Comuni sono in obbligo di somministrare gratuitamente l'alloggio alle truppe in marcia ed ai militari isolati sulla esibizione del foglio di via e dell'ordine di marcia (§ 142);

Che dalle combinate disposizioni di questi articoli risulta manifestamente che incombe ai Comuni l'obbligo di fornire anche ai carabinieri l'alloggio militare;

Che questa applicazione delle succitate disposizioni venne riconosciuta esatta ed obbligatoria dalla nota interpretativa del Ministero della Guerra, del 4 novembre 1839;

Che i carabinieri, o siano in perlustrazione nel proprio Distretto, o siano in giro per altri Distretti, sono dalla legge reputati in servizio permanente anche quando non comandati (Regio Decreto 24 gennaio 1861, art. 9), e quindi *a fortiori* quando sono in perlustrazione;

Che ai carabinieri sono applicabili le disposizioni generali delle leggi militari, salve le disposizioni speciali per essi; e che il diritto all'alloggio militare è una conseguenza di questa loro condizione.

Per questi motivi, la Sezione è di pare che debbano i Comuni sopportare le spese per la somministrazione dell'alloggio militare ai carabinieri in perlustrazione che trovansi obbligati a pernottare nei Comuni del proprio Distretto.

ATTI DI TUTELA DEI COMUNI

Deputati provinciali che sono Consiglieri comunali — Facoltà del Prefetto.

70. *In forza del disposto dall'articolo* 232 *della Legge comunale, il Prefetto è competente ad esercitare le attribuzioni tutorie dei Comuni quando la maggioranza dei membri della Deputazione provinciale si trovi nella condizione prevista dall'articolo* 184 *della Legge medesima, cioè che i componenti della Deputazione siano in maggioranza Consiglieri del Comune sul quale occorre di compiere un atto di tutela. Il caso preveduto dall'articolo* 142 *della detta Legge non è identico a quello contemplato dall'articolo* 184. — *Nel primo trattasi di affari concernenti l'Amministrazione della Provincia, e dalla giurisprudenza amministrativa si è ritenuto necessario che l'atto di tutela del Comune sia esercitato dal Re in luogo della Deputazione provinciale, in quanto non si può sostituire il Prefetto che è il presidente di essa. Nel secondo caso ha luogo soltanto la mancanza del numero legale dei Deputati provinciali, impediti dall'assistere alle sedute perchè trattasi di affari del Comune, di cui sono Consiglieri e quindi il Prefetto può sostituirsi alla Deputazione nella sua qualità di rappresentante del Governo* (Parere del Consiglio di Stato, 30 ottobre 1880).

BENI INCOLTI DEI COMUNI

Alienazione.

71. *Per massima generale, i beni incolti dei Comuni debbono essere alienati ed anzi tale alienazione può rendersi obbligatoria dalla Deputazione provinciale a forma dell'articolo* 113 *della Legge comunale.* — *Se la De-*

putazione provinciale approvò la deliberazione di un Consiglio comunale per la vendita dei beni comunali, non vi sono ragioni valide per impedire al Comune la vendita quando i beni dei quali si tratta danno una tenuissima rendita ed il Comune si trova in dissesti finanziari e nello stringente bisogno di danaro per pagare i proprî debiti (Parere del Consiglio di Stato, 20 ottobre 1880).

BILANCI COMUNALI

Sussidi scolastici.

72. *Per il disposto dell'articolo* 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874 *le Deputazioni provinciali non possono autorizzare i Comuni ad eccedere il limite legale della sovrimposta, se non per spese obbligatorie, o per spese facoltative dipendenti da impegni precedenti alla pubblicazione della Legge suddetta, ed aventi carattere continuativo. Quindi la spesa stanziata per la prima volta in un bilancio per sussidi scolastici deve essere eliminata, non essendo obbligatoria, e non avendo il carattere di spesa facoltativa continuativa e dipendente da precedenti impegni per cui si risolve in una mera liberalità* (Parere del Consiglio di Stato, 13 marzo 1880).

Crediamo opportuno di riportare anche le seguenti massime emanate dal Consiglio di Stato nel 1880.

Non è ammissibile lo storno di somme presunte superiori al bisogno di alcuni articoli del bilancio, per trasportarle in quelli delle casuali, anzichè in altri, nei quali siasi regolarmente riconosciuta la necessità di aumenti determinati e certi. — È regolare perciò il decreto di annullamento emesso dal Prefetto, e devesi respingere il ricorso presentato contro di esso (*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *luglio* 1880).

La Deputazione provinciale procede regolarmente a norma dell'articolo 15 della Legge 11 agosto 1870, allegato *O*, e dell'articolo 11 della Legge dello stesso giorno ed anno, allegato *L*, se ricusa ad un Comune l'autorizzazione di eccedere il limite legale della sovrimposta, quando esso non si è prevalso del dazio di consumo sopra gli articoli assegnati a profitto dei Comuni. — Deve perciò essere respinto il ricorso che il Comune producesse contro il decreto della Deputazione provinciale, che stanziò d'ufficio nel bilancio comunale una somma sui proventi del dazio di consumo sugli articoli suddetti (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *agosto* 1880).

La distruzione dei bruchi ed insetti nocivi rientra nel servizio pubblico della polizia locale e la spesa relativa è fatta obbligatoria ai Comuni dall'articolo 116, n° 25, della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. È quindi legale il decreto del Prefetto che ripartisce fra i vari Comuni interessati la spesa occorsa per la distruzione delle cavallette; ed il provvedimento della Deputazione provinciale che manda stanziare d'ufficio nel bilancio di un Comune la quota di spesa assegnatagli col detto decreto (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *agosto* 1880).

La spesa stanziata nel bilancio comunale in aggiunta al fondo speciale per la costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie in vista della sua ristrettezza ed in previsione dei bisogni di provvedere prontamente alla

costruzione di due strade, l'una già appaltata, e l'altra da appaltarsi in tempo prossimo, rientra nella categoria delle facoltative, ma diretta, come è, a provvedere ad opere fatte obbligatorie per legge, deve comprendersi nelle eccezioni contemplate dall'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874. — L'escavazione di un pozzo, benchè non sia determinata la località dove il pozzo dovrà scavarsi, è un'opera che interessa la pubblica salute, e diretta a soddisfare una pubblica necessità; e perciò la spesa ha carattere obbligatorio. — Deve pertanto revocarsi il decreto della Deputazione provinciale che cancellò dal bilancio la spesa per la costruzione delle strade obbligatorie, e per l'escavazione del pozzo. — La Deputazione provinciale agisce nei limiti delle sue facoltà cancellando dal bilancio comunale la spesa per premi d'incoraggiamento alla fabbricazione, quando essi non siano l'effetto di un impegno assoluto e permanente del Comune e non siavi alcuno che abbia dimostrato di avervi diritto per l'anno a cui si riferisce l'esercizio del bilancio. Però il Consiglio comunale può comprendere l'importare nel bilancio nell'anno successivo alla collocazione, qualora si presenti il caso di conferire alcuno dei premi (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *agosto* 1880).

Quando un Comune eccede il limite normale della sovrimposta e non è giustificato, nè dal bisogno, nè dall'importanza del servizio di aumentare lo stipendio del medico condotto, nemmeno colla forma di gratificazione, ed è in corso un contratto appunto col medico condotto e di prossima scadenza, la Deputazione provvede ai termini della Legge 14 giugno 1874 negando la propria approvazione ad un nuovo aggravio al bilancio comunale. — Non è perciò da accogliersi il ricorso che venisse prodotto dal Consiglio comunale contro la deliberazione della Deputazione provinciale (*Parere del Consiglio di Stato*, 24 *agosto* 1880).

Ai termini dell'articolo 116, n° 7, della Legge comunale è obbligatoria la spesa pel pagamento dei debiti esigibili e quindi non potrebbe la Deputazione provinciale ordinare lo stanziamento della somma occorrente nel bilancio dell'esercizio che precede quello nel qnale dève farsi il pagamento (*Parere del Consiglio di Stato*, 24 *agosto* 1880).

I Comuni non possono ricusarsi a soddisfare nei tempi e modi prestabiliti i debiti contratti allegando che ne deriverebbe un perturbamento al bilancio comunale e che i contribuenti versano in condizioni miserevoli. — Quando si tratti di stanziamento di somme in un bilancio di un Comune, non occorre che la Deputazione provinciale faccia conoscere al Consiglio comunale i motivi del suo provvedimento, non essendo questo fra quegli affari indicati negli articoli 137, 138 e 139 della Legge comunale e per i quali l'articolo 140 della stessa Legge impone tale obbligo. In questo caso deve invece provvedere la Deputazione provinciale in conformità di quanto dispongono i successivi articoli 141 e 142. Il Prefetto non ha facoltà di eseguire stanziamenti provvisori nei bilanci comunali di somme dovute alla Provincia; non potendo farlo se non fu autorizzato

prima con Decreto Sovrano giusta la giurisprudenza adottata in applicazione dall'eccezione di cui allo articolo 142 della Legge comunale (*Parere del Consiglio di Stato*, 30 *settembre* 1880).

La Deputazione provinciale fa uso legittimo della facoltà attribuitale dall'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874 quando ricusa la sua approvazione alle spese votate dal Consiglio comunale per aumento di stipendio agli impiegati, qualora le condizioni dell'azienda comunale sieno poco floride, ed il bilancio ecceda il limite legale della sovrimposta ai tributi diretti (*Parere del Consiglio di Stato*, 7 *ottobre* 1880).

Non è nelle facoltà del Prefetto di stanziare provvisoriamente d'ufficio nel bilancio comunale le spese pel pagamento di ratizzi stradali dovuti dal Comune alla Provincia. — Quindi il decreto del Prefetto con cui si fa tale stanziamento deve essere annullato siccome contrario alla legge, dovendo prima precedere l'autorizzazione sovrana a fare lo stanziamento d'ufficio (*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *ottobre* 1880).

La Deputazione provinciale si vale delle facoltà concessele dalla legge nel deliberare le eliminazioni delle spese facoltative e la riduzione di quelle obbligatorie nel bilancio dei Comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta. — Perciò lo stanziamento nel bilancio comunale di somme per rimborso di spese forzose ai Consiglieri comunali non può essere soppresso ma soltanto ridotto, trattandosi di una spesa obbligatoria (*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *ottobre* 1880).

COMUNE

Debiti — Mutui — Acquisto di stabili per mezzo di espropriazione.

73. *Non è regola di buona amministrazione che un Comune lasci accumulare i suoi debiti di anno in anno salvo a ricorrere più tardi ad un mutuo. — Conviene quindi che l'Autorità tutoria la quale, anno per anno deve autorizzare la eccedenza della normale sovrimposta, vigili perchè le disposizioni della Legge* 11 *agosto* 1870, *allegato O, articolo* 14, *e quelle dell'articolo* 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874 *sieno rigorosamente osservate tanto perchè le tasse introdotte nel bilancio non lo siano che in apparenza ma vengano per quanto è possibile a disgravio dei tributi prediari, quanto non solo per resecare ogni spesa facoltativa, ma per contenere nei limiti dello stretto necessario le obbligatorie. — Il Regio Decreto per l'acquisto di stabili ai termini della Legge* 5 *giugno* 1880 *non occorre quanto si tratta di espropriazione, avendo la Legge del* 18 *dicembre* 1879, *n°* 5188, *modificato per questa parte all'articolo* 10 *le disposizioni della Legge* 25 *giugno* 1865, *n°* 2359 (Parere del Consiglio di Stato, 24 agosto 1880).

COMUNE

Debiti esigibili — Spesa obbligatoria — Stanziamento d'ufficio.

74. *Ai termini dell'articolo* 116, *n°* 7, *della Legge comunale e provinciale è obbligatoria la spesa pel pagamento dei debiti esigibili, e quindi non può essere essa iscritta d'ufficio nel bilancio precedente a quello dell'anno precedente a quello dell'anno per cui è obbligatoria* (Parere del Consiglio di Stato, 24 agosto 1880).

La Sezione, ecc.

Ritenuto che ai termini dell'articolo 116, nº 7, della Legge comunale e provinciale è obbligatoria la spesa pel pagamento dei *debiti esigibili;*

Che la Deputazione provinciale di Catania, usciva quindi dai termini dalla legge stabiliti, pretendendo d'inscrivere d'ufficio a carico del bilancio del 1880 una somma, la quale per la sua scadenza non può essere obbligatoria fuorchè nel bilancio del 1881;

Che per l'effetto di quella inscrizione e dell'anticipato pagamento, la Deputazione provinciale aggraverebbe le tasse locali, e autorizzando ad un tempo la eccedenza della sovrimposta in somma maggiore non giustificata da una spesa obbligatoria pel bilancio del quale si tratta, e quindi in contraddizione colla Legge 14 giugno 1874.

La Sezione con queste premesse è d'avviso che accolto il ricorso del Comune, sia da riformare l'impugnato decreto della Deputazione provinciale di Catania.

COMUNE

Divieto di caccia nei propri fondi — Tassa a carico dei non comunisti.

75. *Secondo il disposto dell'articolo* 712 *del Codice Civile i Comuni possono vietare la caccia nei propri fondi. — Però gli stessi Comuni violano le disposizioni della Legge comunale se deliberano di imporre una tassa personale a quei forestieri che facessero domanda di esercitare la caccia nel territorio comunale, non essendo questa tassa annoverata tra quelle che i Comuni possono imporre* (Parere del Consiglio di Stato, 16 settembre 1880).

COMUNE

Spesa pel mantenimento di orfani poveri.

76. *Le spese pel mantenimento di orfani poveri non sono a carico dei Comuni nè per l'articolo* 116 *della Legge comunale nè in forza di altra disposizione legislativa. — Mancando quindi pei Comuni questo titolo di obbligatorietà della spesa suddetta, si deve ricercare se vi sieno persone tenute agli alimenti verso gli orfani, o se esistano istituti di beneficenza in cui sia possibile farli raccogliere gratuitamente* (Parere del Consiglio di Stato, 23 ottobre 1880).

COMUNI

Circoscrizione territoriale — Facoltà del Governo.

77. *Data la concorrenza delle condizioni stabilite dagli articoli* 13, 14, 15 *e* 16 *della Legge comunale, il Governo esercita sulle materie ivi contemplate una vera delegazione legislativa, nè le sue facoltà possono per conseguenza essere menomate da private convenzioni. La facoltà di modificare le circoscrizioni inchiude tanto la facoltà di attribuire la giurisdizione sugli abitanti, quanto quella di esigere le sovrimposte sul territorio. Il diritto di sovrimporre non può considerarsi come un credito qualunque, oggetto di private convenzioni, ma sibbene come un mezzo di sopperire alle spese comunali* (Parere del Consiglio di Stato, 13 novembre 1880).

La Sezione ha considerato:

Che i provvedimenti relativi alla circoscrizione dei Comuni sono di loro natura legislativi, e tali dichiarati dallo Statuto e sfuggono per conseguenza alle private convenzioni;

Che la facoltà di modificare tali circoscrizioni inchiude naturalmente tanto la facoltà di attribuire la giurisdizione sugli abitanti, quanto quella di esigere le sovrimposte sul territorio;

Che per conseguenza, se nel caso attuale l'invocato provvedimento non avesse che il secondo dei menzionati effetti, esso però non uscirebbe dalle competenze del Potere legislativo;

Che tali poteri legislativi furono temporariamente attribuiti al Potere esecutivo cogli articoli 13, 14, 15 e 16 della Legge comunale ed alligati alla osservanza delle condizioni ivi stabilite;

Che data, come nel caso presente, la concorrenza di tali condizioni, il Governo del Re esercita sulle materie ivi contemplate una vera delegazione legislativa, nè le sue facoltà possono essere menomate da private convenzioni;

Che non sembra nemmeno che dall'istrumento del 1782 possano nascere nei Comuni di Zumaglia e Chiavazza diritti d'indennità, dappoichè il diritto di sovrimporre non può considerarsi come un credito qualunque, ma sibbene come un mezzo di sopperire alle spese comunali, spese che spariscono, riguardo alla frazione, in seguito al distacco di essa.

Per queste considerazioni, la Sezione opina che possa essere favorevolmente accolto il ricorso degli elettori della frazione di Vaglio.

CONCILIATORI

Nomina dei loro Cancellieri — Rimozione.

78. *Colui che fu nominato Cancelliere del Giudice Conciliatore di un Comune sotto l'impero della Legge organica giudiziaria dalle due Sicilie ed occupava regolarmente quest'ufficio quando entrò in vigore la Legge* 6 *dicembre* 1865 *sull'ordinamento giudiziario, può essere conservato nell'ufficio medesimo, in virtù dell'articolo* 272 *della Legge suddetta. Il Cancelliere del Conciliatore sebbene sia nominato dal Consiglio comunale nondimeno deve ritenersi come compreso nella citata disposizione che regola i requisiti del personale che compie uffici giudiziari. Quando venga a risultare che la persona nominata all'ufficio di Cancelliere non è più in grado o non è meritevole di occupare tale ufficio, spetta al Consiglio comunale di deliberarne la rimozione. Se, malgrado le prove più manifeste della necessità della rimozione, il Consiglio comunale si ricusa di deliberare dietro il fattogli invito, tocca all'Autorità competente di provvedere* (Parere del Consiglio di Stato, 6 novembre 1880).

CONGRUE PARROCCHIALI

nel Napoletano — Obblighi del Comune e dell'Amministrazione del Fondo per il culto — Stanziamento di ufficio in bilancio quando non vi è lite vertente.

79. *Nel Napoletano sono tutt'ora in vigore gli atti legislativi costituenti l'antico diritto pubblico ecclesiastico di quelle Provincie, in virtù dei quali le congrue parrocchiali, ove non siano costituite con proprie dotazioni, o poste a carico dei rispettivi patroni, vengono riconosciute come debito delle università comuni. — L'Amministrazione del Fondo per il culto subentra al Comune nella competenza delle congrue soltanto dopo di aver soddisfatto gli oneri che le impone la Legge del* 7 *luglio* 1866 *e nella misura dei fondi disponibili e sino a quando questa condizione non venga a verificarsi, il Comune non può riversare tale obbligo sulla detta Amministrazione, ma deve esso sopportarlo. — Quando non vi è lite vertente*

innanzi ai Tribunali, a senso dell'alinea 7 dell'articolo 116 *della Legge comunale vigente, non è lecito lo stanziamento d'ufficio nel bilancio* della somma eventuale da pagarsi in caso di condanna, *ma lo stanziamento invece deve farsi incondizionato e libero per poter disporre il pagamento della somma stanziata, salvo a vincolarla qualora, prima del pagamento, fosse introdotta lite contestata avanti ai magistrati ordinari; non essendo d'altronde lo stanziamento fatto dall'Autorità tutoria, che un mero provvedimento amministrativo* (Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1880).

CONSIGLI COMUNALI

Convenzioni cogli impiegati comunali deliberate nella sessione di primavera da aver principio all'anno successivo — Servizio sanitario — Obbligatorietà.

80. *Ai termini dell'articolo* 87 *della Legge comunale il Consiglio può legalmente deliberare nell'una e nell'altra sessione sui servizi pubblici e sul personale. — Quindi la deliberazione presa dal Consiglio comunale nella sessione di primavera per la rinnovazione della convenzione col medico condotto, non può dirsi intempestiva se deve andare in vigore col* 1° *gennaio dell'anno successivo. — La Deputazione provinciale emette una deliberazione erronea se ritiene che la spesa colla quale si stipendiò il medico condotto per l'assistenza sanitaria e per le visite necroscopiche è di natura facoltativa, essendo tanto l'una, quanto l'altra obbligatoria, a senso dell'articolo* 116, *n°* 5, *della Legge comunale, e dell'articolo* 97 *della Legge sulla pubblica sicurezza. — La deliberazione di un Consiglio comunale in forza della quale un Comune affidò ad un medico per un quinquennio la cura dei poveri, il servizio della vaccinazione e quello della necroscopia con uno stipendio determinato, se è divenuta esecutiva e fu posta in esecuzione per un anno, costituisce un* vinculum juris *tra le parti. — Quindi la stessa deliberazione non può più essere revocata, e se questa revoca è intervenuta, deve accogliersi il ricorso prodotto dal medico per l'annullamento della deliberazione medesima* (Parere del Consiglio di Stato, 15 ottobre 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Decadenza — Ricorso contro la decisione del Consiglio comunale — Ingerenza della Deputazione provinciale.

81. *In materia di decadenza dalla carica di Consigliere comunale deve seguirsi la procedura dettata dall'articolo* 75 *della Legge comunale. — Quindi l'articolo* 102 *del Regolamento comunale* 8 *giugno* 1865 *è contrario alla legge e non deve applicarsi* (Parere del Consiglio di Stato, 16 settembre 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto fra le frazioni di un Comune — Giudizio insindacabile della Deputazione provinciale.

82. *Quantunque la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia posta in generale la massima che il giudizio della convenienza del riparto dei Consiglieri fra le varie frazioni di un Comune è riservato al prudente arbitrio dell'Autorità tutoria e però generalmente insindacabile, soggiunge ad eccezione quando questo non apparisca capriccioso e contrario allo spirito della Legge* (Parere del Consiglio di Stato, 26 giugno 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto fra le frazioni di un Comune — Attribuzione della Deputazione provinciale.

83. *L'attribuzione conferita alla Deputazione provinciale dall'articolo* 47 *della Legge comunale circa al riparto del numero dei Consiglieri tra le di-*

verse frazioni in proporzione della popolazione, costituisce una facoltà discretiva, la quale si esplica in seguito ad un apprezzamento di fatti che sfugge al sindacato dell' Autorità amministrativa. Perciò quando l'uso di questa facoltà non è apertamente arbitrario ed assurdo, o non procede con criteri opposti a quelli stabiliti dalla legge, non vi è ragione per revocare le decisioni della Deputazione provinciale, le quali si presume che procedano nell'interesse dei Comuni posti sotto la sua tutela. Una decisione della Deputazione provinciale si può rimproverare di arbitraria e contraria alla legge quando manca la dimanda per parte della popolazione per ottenere il riparto e non è dimostrato in alcuna guisa l'opportunità di esso; o che sieno lesi o non convenientemente tutelati gli interessi di una delle frazioni del Comune (Parere del Consiglio di Stato, 11 settembre 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto in base al censimento ufficiale — Rettificazione.

84. *La sola base giuridica del riparto dei Consiglieri comunali tra le diverse frazioni a mente dell' articolo* 47 *della Legge comunale sta nel censimento ufficiale. Le Autorità locali non possono farvi veruna rettificaziane. Quindi se interviene un decreto della Deputazione provinciale col quale si ripartisce il numero dei Consiglieri comunali tra le frazioni secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale, deve respingersi il ricorso che venisse prodotto dal Comune sotto l' allegazione che il censimento non fosse esatto e che perciò dovesse esso rettificarsi e farsi il riparto in base alla rettificazione* (Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1880).

CONSORZI

Rifiuto di un Comune a stanziare in bilancio la somma occorrente — Deputazione provinciale interessata — Provvedimenti del Prefetto — Ricorso.

85. *Non è ammissibile la pretesa di un Comune di pagare soltanto la quota dei lavori consorziali effettivamente eseguiti nell' anno, essendochè nell' atto del Consorzio i Comuni che lo compongono contraggono un debito, il pagamento del quale viene ripartito in quote, per un determinato numero di anni, ed alla rispettiva scadenza ogni quota deve essere pagata, senza entrare in questioni speciali sulla esecuzione dei lavori. — Non si può ammettere come legittimo motivo di rifiuto, l'allegato errore nella ripartizione delle quote fra i vari Comuni componenti il Consorzio, imperocchè le questioni sulla liquidazione non possono dispensare i Comuni consorziati dal fare in bilancio lo stanziamento delle somme liquidate, salvo di far valere in seguito i loro diritti per la rettificazione delle liquidazioni. — Qualora la Deputazione provinciale non possa procedere allo stanziamento delle somme dovute, perchè vi è interessata la Provincia, il Prefetto non può provvedere in via provvisoria a tale stanziamento, ma deve essere autorizzato a farlo con Decreto Reale — Deve perciò annullarsi il decreto del Prefetto, ed autorizzarsi in pari tempo lo stanziamento d' ufficio nel bilancio* (Parere del Consiglio di Stato, 30 novembre 1880).

CONTI COMUNALI

Avanzi o residui — Maggiori e nuove spese nel corso dell'anno — Vincolo per le spese degli anni avvenire.

86. *Ai termini degli articoli* 23 *e* 24 *delle istruzioni ministeriali* 21 *gennaio* 1867 *pubblicate in base all' articolo* 105 *del Regolamento* 8 *giugno* 1865 *per la esecuzione della Legge comunale, i Comuni possono valersi degli avanzi o residui disponibili risultanti dal conto per provvedere alle maggiori e nuove spese verificatesi nel corso dell'anno, cui il conto si riferisce, ma non hanno la facoltà di vincolare siffatti avanzi per spese da farsi negli esercizi*

avvenire, anche nel caso che sia dubbia l'esigenza di questi residui entro l'anno. — Quando si ammettesse un principio diverso, si confonderebbe ciò che è materia del conto consuntivo con ciò che è materia del bilancio preventivo, e siccome gli avanzi o residui attivi potrebbero essere vincolati eziandio per spese future puramente facoltative, riuscirebbe facile ai Comuni di sottrarsi al sindacato della Deputazione provinciale, e di violare così l'articolo 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874. — *Conseguentemente la Deputazione provinciale opera legalmente non autorizzando ad eccedere i limiti della sovrimposta nel caso che i Comuni non abbiano aggiunto all' attivo del proprio bilancio i residui disponibili risultanti dal conto dell'anno precedente. — Legittimo è lo stanziamento d'ufficio nel bilancio comunale dell'assegno per la congrua al parroco, quando risulti che per moltissimi anni la congrua fu pagata dal Comune, ciò che costituisce nel parroco il possesso del diritto ad esigerla. Il Comune può però ricorrere nella via giudiziaria per l'esperimento delle sue ragioni* (Parere del Consiglio di Stato, 30 giugno 1880).

CONTI CONSUNTIVI

Commissario spedito dal Prefetto nei Comuni pel loro disbrigo.

87. *Usa opportunamente della facoltà concessagli dall' articolo* 145 *della Legge comunale il Prefetto che invia un commissario nei Comuni che sono in ritardo nel disbrigo del conto consuntivo. Applica rettamente l'articolo* 142 *della detta Legge la Deputazione provinciale che ordina l'emissione del mandato di ufficio sul fondo disponibile delle spese impreviste per le indennità spettanti al commissario, costituendo queste indennità una spesa obbligatoria posta a carico del Comune dall'articolo sopra citato* (Parere del Consiglio di Stato, 6 novembre 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Consiglieri interessati — Conferimento d'impieghi.

88. *È un divieto assoluto quello racchiuso nell' articolo* 222 *della Legge comunale che i Consiglieri comunali debbano astenersi da prendere parte in deliberazioni, in cui siano interessati i loro parenti od affini, sino al quarto grado. Nel caso che si tratti di conferimento d'impieghi i Consiglieri interessati debbono astenersi tanto pei loro parenti od affini, quanto per gli altri concorrenti* (Parere del Consiglio di Stato, 4 marzo 1880).

Riportiamo anche le seguenti massime emanate dal Consiglio di Stato, nel 1880.

La maggioranza dei Consiglieri comunali può pronunciare la conferma del direttore delle scuole comunali, ma non può colla sua dichiarata volontà supplire a questo riguardo al silenzio dell'ordine del giorno, prescindendo dalle forme e dalle garanzie prescritte dalla legge. — Deve perciò essere annullata la deliberazione nella quale il Consiglio si è occupato di un oggetto non compreso nell'ordine del giorno (*Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite*, 3 *aprile* 1880).

Non è applicabile il termine stabilito dall'articolo 134 della Legge comunale, in quanto a rendersi esecutorie le deliberazioni comunali se decorsi quindici giorni non siano state nè sospese, nè munite di *visto*, ai provvedimenti che la Deputazione provinciale è chiamata a dare, agli effetti dell'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874 (*). Qualora risulti che

(*) Giurisprudenza costante.

il fondo delle casuali è regolarmente impegnato per una somma superiore a quella ridotta dalla Deputazione provinciale, non è il caso di ammettere riduzioni su questa categoria, salvo ad introdurvi altra riduzione l'anno venturo, quando dall'esame del bilancio consuntivo risultasse eccessivo l'attuale stanziamento. La Deputazione provinciale può ridurre l'assegno di rappresentanza a favore del Sindaco, il quale se incontra effettivamente spese maggiori, ha diritto di farsene rivalere dal Comune, giusta l'articolo 210 della suddetta Legge comunale (*Parere del Consiglio di Stato, 19 giugno* 1880).

È incensurabile la votazione a partito segreto quando è presa sopra una deliberazione che riguarda direttamente le persone in cui aggravio è portata, non già per incidente e per conseguenza di altra deliberazione principale (*). Il Consiglio comunale viola l'articolo 85 della Legge comunale se delibera in adunanza straordinaria sopra le conclusioni di una relazione di visita e collaudo dei lavori per la costruzione di una strada obbligatoria, dichiarando di tenere responsabile la Giunta che ordinò i lavori riconosciuti dalla perizia indebitamente ordinati (**).

Contravviene pure alla legge se la deliberazione è presa sulla relazione di un uffiziale governativo che non ha alcuna competenza per portare un avviso morale o giuridico sulla Giunta e se la Giunta medesima non fu neanche sentita nelle sue deduzioni (*Parere del Consiglio di Stato*, 11 *agosto* 1880).

I ricorsi dei contribuenti, che paghino insieme più del centesimo delle contribuzioni dirette, contro le deliberazioni comunali portanti nuove spese che aumentino la sovrimposta, quando sono presentati fuori dei termini portati dall'articolo 251 della Legge comunale e dall'articolo 6 della Legge 14 giugno 1874, sono irricevibili perchè intempestivi. — I ricorsi contro la decisione della Deputazione provinciale che autorizza un Comune a stare in giudizio non hanno fondamento giuridico quando il giudizio rifletta

(*) Il Consiglio di Stato ha considerato: che per quanto si rileva dal verbale comunque e non felicemente compilato, della discussione e deliberazione del Consiglio comunale di Rocca d'Arazzo, impugnata dal ricorso, non fu propriamente nè discusso nè deliberato della materialità dei lavori e dei conti delle relative spese della strada, ma semplicemente che si avesse a dichiarare responsabile delle maggiori spese indebitamente ed illegalmente fatte, sulla scorta della relazione dell'Ingegnere Onofrio, la Giunta che li aveva ordinati, ed anzi a domandare addirittura contro di essa alla Prefettura i provvedimenti dell'articolo 127 della Legge comunale.

E che questa deliberazione riguardava direttamente le persone, in cui aggravio era portata, e non già per incidente e per conseguenza di altra deliberazione principale, come riflette il parere del Consiglio di Stato citato dai ricorrenti (*Pareri* 31 *gennaio* 1871 e 12 *ottobre* 1872).

(**) Il Consiglio di Stato ha osservato che piuttosto non si può disconoscere come l'amministrazione dei lavori per la strada e delle spese occorrenti non fosse parte effettiva di quel conto generale di amministrazione che deve essere presentato dalla Giunta, esaminato dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di primavera, e sul rapporto dei revisori sottoposto formalmente alle sue deliberazioni, come prescrive l'articolo 85 della Legge comunale e provinciale.

deliberazioni legittimamente prese, approvate e rese esecutorie e che il Comune non intende revocare, avendo esso piena facoltà di ribattere le opposizioni e gl'impedimenti che gli vengono frapposti all'esecuzione di quelle operazioni. — Le spese di un giudizio per sostenere il diritto di un Comune ad eseguire un' opera regolarmente approvata e deliberata, non possono dirsi facoltative a senso dell'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874, ma sono veramente necessarie, e perciò obbligatorie come conseguenza legittima e necessaria dello esercizio e mantenimento del diritto stesso. — Le deliberazioni comunali sono valide quando dedotti i voti dei Consiglieri interessati rimane sempre la maggioranza per le deliberazioni medesime. — Non è statuita a pena di nullità la disposizione dell'articolo 90 della Legge comunale che prescrive la pubblicazione all'albo pretorio della copia delle deliberazioni comunali nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data: soltanto la irregolarità nello adempimento o l'ommissione di questo rito possono benissimo essere cagione per sospendere la efficacia dell'atto consiliare sino a tanto che non sia stato regolarmente soddisfatto l'intendimento della legge. — La facoltà accordata al Governo del Re di procedere all'annullamento d'ufficio delle deliberazioni viziate di nullità, è una facoltà discretiva, della quale può anche non usare per ragioni di convenienza amministrativa (*Parere del Consiglio di Stato*, 24 *agosto* 1880).

I Consiglieri che debbono astenersi dal votare perchè parenti dell'individuo sul quale cade la votazione, devono ritenersi assenti, giusta la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. Quindi se per tali astensioni il numero dei Consiglieri si ridusse a meno della metà del numero assegnato al Consiglio e si tratta di prima convocazione, la deliberazione presa dal Consiglio comunale non è valida, e deve essere annullata a senso dell'articolo 227 della Legge 20 marzo 1865, allegato A (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *settembre* 1880).

I trenta giorni accordati dall'articolo 136 della Legge comunale per rendere esecutorie od annullare le deliberazioni dei Consigli comunali debbono computarsi dal giorno in cui la deliberazione perviene al Prefetto. Non è necessario che il decreto del Prefetto con cui si annulla una deliberazione comunale sia preceduta dal decreto di sospensione emanato dal Sotto-Prefetto. La deliberazione del Consiglio comunale con cui sono dichiarati congiunti e come non interrotti i servizi prestati in due tempi dal Segretario comunale, si risolve in un aggravio del bilancio comunale per rimunerare servizi non prestati, e perciò deve essere annullata siccome costituente un atto di pura liberalità non consentito dall'articolo 2 della Legge 14 giugno 1874 (*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *ottobre* 1880).

In virtù dell'articolo 87, n° 1, della Legge comunale spetta al Consiglio di deliberare intorno agli stipendi, indennità e salari degli impiegati e degl'inservienti comunali, e circa alle gratificazioni da concedersi ad essi.

Non si potrebbe quindi ritenere la competenza nella Giunta di concedere gratificazioni agli inservienti, deducendo tale competenza per analogia all'articolo 97, n° 2, della Legge predetta, giacchè si darebbe a quest'articolo un'estensione non consentita nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge (*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *ottobre* 1880).

È violato l'articolo 222 della Legge comunale nella deliberazione di un Consiglio che nomina il Segretario prendendo parte alla votazione cinque Consiglieri parenti dell'eletto entro il quarto grado, quantunque la votazione fosse eseguita senza designazione di candidati.

Deve quindi respingersi il ricorso presentato contro il decreto prefettizio di annullamento (*Parere del Consiglio di Stato*, 30 *ottobre* 1880).

L'articolo 88 della Legge comunale non può dirsi violato pel fatto che nella sala delle adunanze del Consiglio comunale sieno entrate persone estranee quando nel verbale della seduta non sia contenuto alcun cenno di questa circostanza. Deve perciò essere revocato il decreto del Prefetto che fondandosi sopra tale fatto annullò la relativa deliberazione del Consiglio comunale (*Parere del Consiglio di Stato*. 30 *ottobre* 1880).

DELIBERAZIONI

della Deputazione Provinciale — Ricorsi — Spedalità nel Veneto.

89. *Il termine perentorio stabilito dall'articolo* 251 *della Legge comunale per ricorrere in via gerarchica contro i provvedimevti delle Autorità superiori, non è applicabile alle deliberazioni contemplate dall'articolo* 143 *della Legge suddetta. — Stabilita senza contrasto la condizione del famulato, secondo le normali austriache, la competenza passiva delle spese di spedalità deve andare a carico del Comune nel quale l'ammalato prestava il servizio* (Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1880).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Decisioni sopra ricorsi non notificati — Procedura per le notificazioni — Cancellazioni dalla lista — Annotazioni.

90. *Sono nulle le deliberazioni del Consiglio comunale pronunziate sopra ricorsi contro le elezioni, non notificate agli interessati. Nei casi in cui la legge ha voluto che le notificazioni fossero fatte giudiziariamente, lo ha espressamente prescritto, come in quelli contemplati dall'articolo* 35; *e dove invece non lo ha voluto ha adoperato la parola generica di* notificazione, *come all'articolo* 36, *e la giurisprudenza ha assodato che è sufficiente la notificazione amministrativa quando trattasi delle decisioni delle Deputazioni provinciali di cui è parola in quest'ultimo articolo. Le rettificazioni alla lista elettorale amministrativa, per effetto di decisioni o sentenze pronunziate, debbono eseguirsi dalla Giunta municipale, ed è poco corretto se furono fatte dal solo Sindaco. Questa irregolarità però non induce la nullità delle operazioni elettorali avvenute in base della lista stessa* (Parere del Consiglio di Stato, 9 luglio 1880).

Il Consiglio di Stato ha emanato nel 1880 anche i seguenti pareri:

L'articolo 66 della Legge comunale vuole espressamente che le schede sulle quali cade contestazione sieno conservate, unite al verbale e vidimate da tre dei componenti l'ufficio. — Quindi se l'ufficio elettorale nega l'uniformità ed i contrassegni delle schede rifiutandosi di conservarle, e

le fa anzi bruciare, solo perchè l'elettore non specificò, ma diede generica affermazione dei segni del riconoscimento, l'operato dell'ufficio non è legale. Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che l'impugnare la validità delle schede sènza darne specifica ragione, non generi quella contestazione legittima per la quale è prescritta dall'articolo 66 la conservazione delle schede contestate, è manifesto che questa non può determinarsi a massima assoluta ma si vuole applicare caso per caso, tenuto conto delle condizioni e delle circostanze per le quali viene invocata. Si deve ritenere che siavi contestazione, quando l'elettore protestante affermi che fra le schede ve ne sia un dato numero, distinte per uniformità e contrassegni, e perciò ne domandi la conservazione, affinchè sieno poi verificate. Quando il manifesto per l'elezione sia stato modificato dalla Giunta municipale, e poscia annullata tale modificazione dal Prefetto, per cui rimase in pieno vigore il primo manifesto, non essendo però possibile dimostrare che la generalità degli elettori fosse a conoscenza del giorno stabilito per l'elezione, questa sola circostanza basterebbe per fare ritenere che gli elettori furono, se non impediti certo gravemente turbati nell'esercizio del loro diritto, e che in ogni caso essi dovrebbero essere di bel nuovo convocati. In qualunque modo accada la mancanza della lista elettorale nella sala della riunione, le mancate operazioni elettorali non possono essere considerate come un'astensione volontaria di quegli elettori, e la riunione stessa deve essere ad ogni effetto rinnovata. Debbono perciò essere annullate le operazioni elettorali e le elezioni devono rinnovarsi (*Parere del Consiglio di Stato*, *a Sezioni riunite*, 10 *luglio* 1880).

È conforme alla legge il provvedimento della Deputazione provinciale con cui si annullano le operazioni elettorali di un Mandamento quando dallo spoglio delle schede risultano queste superiori di 64 al numero dei votanti e la differenza tra i due candidati non fu che di tre voti nell'intero Mandamento. — In fatto di elezioni provinciali, la competenza della Deputazione provinciale deriva dall'articolo 168 della Legge comunale che costituisce essa Deputazione siccome complemento del seggio elettorale, e la incarica dello scrutinio dei voti e della proclamazione dei Consiglieri. — Quindi la stessa Deputazione non ha d'uopo di essere eccitata da alcun ricorso ed esplicare la sua competenza; e se furono presentati dei ricorsi non è necessario, a pena di nullità, che siano prima notificati giudiziariamente agli interessati (*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *ottobre* 1880).

Non è vietato agli elettori amministrativi di far scrivere le loro schede da una terza persona. — La legge non ha prescritto a pena di nullità, l'obbligo di consegnare le schede al presidente, perchè le deponga nell'urna. — Il solo processo verbale fa fede di quanto avviene nel corso delle operazioni elettorali. — Quindi non possono essere prese in considerazione le irregolarità che si allegassero avvenute, ma che non risultano dal processo verbale. — Quando in un Comune diviso in frazioni le

operazioni elettorali procedettero regolarmente in una frazione e furono commesse irregolarità nelle altre, possono mantenersi le prime operazioni, e si deve provvedere per le altre a norma di legge. — Quando l'ufficio elettorale ricusa di proclamare il Consigliere regolarmente eletto devesi mandare alla Giunta municipale di proclamare d'ufficio e pubblicare l'elezione a norma dell'articolo 74 della Legge comunale (*) (*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *ottobre* 1880).

Non possono tenersi in alcun conto quei fatti esposti in un ricorso quando il verbale dell'elezione non ne faccia menzione o li esclude esplicitamente, essendo che il verbale stesso fa piena fede fino a che non sia querelato di falso. Non è causa di nullità dell'elezione l'avere l'ufficio elettorale designato quale degli eletti dovesse prendere il posto del Consigliere defunto non trattandosi di una vera e propria deliberazione, ma di una dichiarazione superflua, e che non produce alcun effetto se erronea, provvedendo all'uopo la disposizione dell'articolo 100 del Regolamento per la Legge comunale. Non si può attribuire alcun valore giuridico alle dichiarazioni posteriori dei membri del seggio elettorale. Quando risulti che nell'indicare l'ora in cui si è proceduto al secondo appello è incorso nel verbale un errore materiale di scritturazione, e che dal testo medesimo del verbale sia provato che scorse un'ora tra la chiusura del primo e l'apertura del secondo appello, l'errore stesso non è motivo di nullità (*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *ottobre* 1880).

Quando con un Decreto Reale furono annullate per difetto di rito le decisioni del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale relative alle elezioni comunali, si intende che fu lasciata impregiudicata la questione del merito sulle elezioni stesse, ossia della loro nullità o validità. Non è ammessibile un'inchiesta per accertare le circostanze di fatto risultanti dai verbali delle elezioni amministrative, i quali debbono considerarsi come atti pubblici, e fanno piena fede sino ad iscrizione in falso. Può ammettersi qualunque genere di prova sulle circostanze di fatto taciute nel verbale delle elezioni. — Ad esempio, se in esso non è fatta alcuna menzione riguardo alla custodia delle urne per parte dei membri dell'ufficio elettorale, tra il primo ed il secondo appello, e se non vi si incontra neppure la frase generale che *tutte le prescrizioni della legge sono state osservate*, può essere ordinata un'inchiesta amministrativa per accertare la realtà del fatto denunciato dagl'interessati che le urne fossero state custodite per un tempo notevole da due soli membri dell'ufficio. Qualora dalla inchiesta praticata sia risultato in modo non dubbio e per confessione degli stessi membri dell'ufficio elettorale che realmente per un certo spazio di tempo l'urna fu custodita da due soli scrutatori, il Consiglio comunale opera in modo legale se dichiara la nullità delle elezioni (*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *novembre* 1880).

ENTRATE COMUNALI

Privilegi fiscali per la riscossione — Provincie del Piemonte.

91. *Nelle Provincie del Piemonte sono tuttora in vigore le disposizioni speciali dei Regi Decreti* 28 *gennaio* 1859, *n°* 3319, *e* 9 *luglio* 1859, *n°* 3498, *coi quali è mantenuto ai Comuni il privilegio fiscale per la riscossione delle loro rendite e la multa pei morosi ragguagliata al quattro per cento sulle somme dovute. — Le Amministrazioni comunali non possono rinunziare a quel privilegio che il legislatore ha stabilito nell'interesse degli enti morali e per ragione di ordine pubblico. — La stipulazione di altre garanzie a modo di penalità che dalle Amministrazioni comunali sono stabilite nel contratto collo esattore, non può essere intesa che in aggiunta alle garanzie generali determinate dalla legge* (Parere del Consiglio di Stato, 20 novembre 1880).

ESPOSTI

Nuova ripartizione della spesa fra Comuni e Provincie.

92. *Non essendosi potuto provvedere ancora con una legge speciale, rimane la facoltà di provvedere con Regio Decreto ad una nuova ripartizione tra Provincia e Comuni della spesa per gli esposti in base all'articolo* 137 *della Legge comunale e provinciale, il quale tratta delle Provincie in rapporto coi rispettivi Comuni, anzichè colla circoscrizione degli Stati antichi. Mutate le condizioni economiche della Provincia per l'attuale sistema tributario, una migliore ripartizione corrisponde ai principî di giustizia distributiva* (Parere del Consiglio di Stato, 30 ottobre 1880).

INCANTI COMUNALI

Diserzione — Accettazione d'urgenza di un'offerta privata per parte della Giunta comunale.

93. *Avvenuta la diserzione degli incanti per un appalto comunale (nel caso del dazio di consumo) la Giunta ha facoltà di accettare un'offerta privata. Conseguentemente se, valendosi dei poteri accordati dall'articolo* 94 *della Legge comunale, la Giunta ha accettato un'offerta privata ai patti ed alle condizioni contenute nei capitoli d'appalto, e si rifiutò di prendere in considerazione offerte ulteriori, il suo operato è giusto salva l'approvazione del Consiglio comunale, il quale è il solo giudice della realtà dell'urgenza* (Parere del Consiglio di Stato, 23 novembre 1880).

INSEGNANTI COMUNALI

Licenziamento in massa — Deliberazione comunale.

94. *Deve essere deliberato in seduta pubblica ed a voti palesi il licenziamento in massa degli insegnanti comunali per finita convenzione, trattandosi di una determinazione generale che si riferisce al riordinamento delle scuole, e non concerne il merito, la capacità e la qualità delle persone. — Il Consiglio comunale non viola la legge, ma usa un atto di cortesia se intima a tutti gli isegnanti di cessare dall'insegnamento al termine dell'anno scolastico, sebbene la convenzione fosse scaduta* (Parere del Consiglio di Stato, 16 settembre 1880).

LISTE ELETTORALI AMMINISTRATIVE

Applicazione in complesso — Modificazioni — Pubblicazione.

95. *Nessuna disposizione di legge vieta al Consiglio comunale di approvare in complesso la lista approvata dalla Giunta. — La disposizione dell'ultimo inciso dell'articolo* 31 *della Legge comunale e provinciale mira a ga-*

rantire la sincerità delle modificazioni introdotte alla lista elettorale. — Anche quando però la lista non siasi pubblicata a norma del citato inciso, non è sempre ed assolutamente applicabile l'articolo 227 della predetta Legge, ma subordinatamente alle circostanze di fatto che possano suggerire o consigliare tale applicazione nello interesse della buona amministrazione (Parere del Consiglio di Stato, 6 novembre 1880).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data 24 settembre 1880, n° 15651-1, concernente la denunzia per parte dell'elettore Giuseppe Dinella d'irregolarità commesse nella revisione e decretazione della lista elettorale amministrativa del Comune di Maschito;

Premesso in fatto:

Che l'elettore Giuseppe Dinella ha denunciato al Governo in relazione all'articolo 227 della Legge comunale le irregolarità che sarebbero state commesse dal Comune di Maschito nella revisione e decretazione della lista elettorale amministrativa pel corrente anno;

Che le irregolarità allegate sarebbero le seguenti:

1° Che la lista di quest'anno fu approvata senza che prima sia stata approvata quella dell'anno precedente;

2° Che le sedute della Giunta e del Consiglio in cui fu approvata la lista vennero presiedute da un Assessore anzichè dal Sindaco senza che quegli fosse delegato da questo;

3° Che il Consiglio approvò in massa le proposte della Giunta senza precisare nominativamente gli individui da aggiungersi o da cancellarsi;

4° Che non risulta che gli atti furono depositati ventiquattro ore prima della deliberazione consiliare;

5° Che non fu pubblicato l'avviso prescritto dall'articolo 31 della Legge comunale;

Che il Prefetto di Potenza ritiene inattendibili i primi tre appunti ma fondati gli altri due; e conclude per l'annullamento del decreto di approvazione della lista in discorso;

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che non regge il primo appunto, perchè le elezioni ordinarie del 1879 furono fatte colla scorta della lista del 1878, non essendo ancora stata approvata quella del 1879, per cui non era più necessario procedere all'approvazione della lista del 1879, avendo la Deputazione provinciale applicato alla lista del 1880 le correzioni già preparate per quella del 1879;

Che non regge il secondo, poichè risulta dai verbali della Giunta e del Consiglio che l'Assessore presidente era delegato dal Sindaco;

Che non regge il terzo, perchè nessuna disposizione di legge vieta al Consiglio comunale di approvare in complesso la lista approvata dalla Giunta;

Che non regge il quarto, perchè è asseverata e non dimostrata la mancanza della lista coi documenti ventiquattro ore prima dell'adunanza consiliare;

Che pare però che non venne osservata la prescrizione dell'articolo 31 della Legge comunale per non essersi fatta la pubblicazione della lista a norma dell'ultimo inciso dell'articolo stesso;

Che questa disposizione della legge mira a garantire la sincerità delle modificazioni introdotte alla lista elettorale; e che perciò è volontà del legislatore che venga sempre osservata;

Che però nel caso in esame apparisce evidente come annullando il decreto con cui la Deputazione provinciale approvava e rimandava al Consiglio comunale le liste elettorali del 1880, non ne verrebbe alcun risultato utile e pratico, avendo la Deputazione già fatto precedere la decretazione della lista medesima da una istruttoria diligente, la quale ebbe per effetto di apportare alla lista quelle variazioni che lo stato ultimo delle cose reclamava, per cui non è a prevedere che in così breve tempo sieno divenute necessarie altre modificazioni;

Che per costante giurisprudenza di questo Consiglio l'applicazione dell'articolo 227 è subordinata alle circostanze di fatto che possano suggerirla e consigliarla nell'interesse della buona amministrazione.

Per questi motivi, e salve le osservazioni premesse sul carattere imperativo delle prescrizioni dell'articolo 31 della Legge comunale, la Sezione è di parere che non sia il caso di alcun provvedimento.

MAESTRI COMUNALI

Diminuzione di stipendio.

96. *Non è lecito ad un Comune di variare lo stipendio assegnato ai maestri, prima che sia spirato il tempo convenuto con essi quando vennero nominati* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 11 agosto 1880).

MANIACI

Obbligo delle Provincie per quelli non affatto poveri.

97. *Giusta la costante giurisprudenza, la Provincia deve rifondere ai manicomi le spese di cura degli ammalati appartenenti a famiglia non del tutto povera, salvo a rivalersene essa stessa nelle vie legali dall'ammalato, o dai parenti tenuti agli alimenti. — Il ritardo frapposto dall'Amministrazione di un manicomio a prevenire la Provincia della presenza nel pio istituto di un individuo ad essa appartenente, non è un buon sistema, ma non basta a menomare in via amministrativa il diritto al rimborso della spesa di spedalità* (Parere del Consiglio di Stato, 24 luglio 1880).

MENTECATTI POVERI

Guardia carceraria — Domicilio.

98. *L'ufficiale pubblico si presume domiciliato agli effetti amministrativi nel luogo nel quale deve necessariamente avere la residenza per l'esercizio del suo ufficio. — Quindi se una guardia carceraria fu traslocata da una casa penale ad altra, ma non fu in tempo ad assumere nel nuovo penitenziario le sue funzioni per essere stato colpito da mania, deve ritenersi domiciliata nel Comune dove prestò gli ultimi suoi servizi di guardia carceraria. — Conseguentemente incombe alla Provincia dell'ultimo domicilio di pagare le spese di cura di quella guardia nel manicomio, ai termini dell'articolo* 174, *n°* 10, *della Legge comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 11 agosto 1880).

(*) Vedasi il parere del Consiglio di Stato, 7 dicembre 1877.

OPERE PIE

Università dei calzolai — Indole giuridica — Statuti — Riforma.

99. *Non ha carattere di Opera pia e neppure di confraternita l'associazione od università dei calzolai, che fondata col fine precipuo di proteggere quest'arte abbia per iscopo l'adempimento di opere di culto e di beneficenza, a vantaggio esclusivo dei consociati e delle loro famiglie. Detta università ha invece il carattere di un istituto* sui generis, *cioè di un istituto laicale, da mantenersi nel suo attuale aspetto, senza che si possano costringere i membri a riformare gli antichi statuti, quando non siano in opposizione alla morale, nè alle leggi ed alle istituzioni dello Stato* (Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1880).

OPERE PIE

Cambiamento di Amministrazione — Quando possa aver luogo.

100. *Non bastano i semplici sospetti, ma si richiedono ragioni gravi e fatti bene assodati per togliere l'Amministrazione di un'Opera pia ad un ente morale, cui spetta pel decreto stesso di fondazione* (Parere del Consiglio di Stato, 23 ottobre 1880).

OPERE PIE

Tesoriere — Revisione di conti.

101. *Il tesoriere di un'Opera pia, il quale abbia sottoscritti ed accettati i conti senza osservazioni, non può in seguito lagnarsi di essere stato leso nei suoi diritti ed interessi per pretesi errori di calcolo. La domanda di revisione dei conti dopo due anni dall'accettazione da parte del tesoriere, e dalla loro approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è tardiva e quindi non merita di essere accolta* (Parere del Consiglio di Stato, 23 ottobre 1880).

POLIZIA STRADALE

Strada soggetta a servitù pubblica — Ingerenza del Sindaco.

102. *Una strada soggetta a servitù pubblica di passaggio è vicinale, e perciò sottoposta alla vigilanza del Sindaco, il quale in virtù dell'articolo* 378 *della Legge sulle opere pubbliche può ordinare che non sia impedito il passaggio, e può provvedere acciocchè non sia alterato lo stato delle cose* (Parere del Consiglio di Stato, 23 giugno 1880).

POLIZIA STRADALE

Provvedimenti del Sindaco — Ricorsi — Competenza del Prefetto.

103. *Per l'articolo* 378 *della Legge sui lavori pubblici spetta ai Sindaci di provvedere alle contravvenzioni che alterano lo stato delle cose nelle strade ed opere comunali, per cui quando si tratti di strade vicinali soggette a servitù pubblica, non può il Prefetto fare direttamente gli opportuni provvedimenti di contravvenzione, rientrando le strade medesime nella competenza dei Sindaci. — Quando si tratti di polizia delle strade comunali e vicinali, il Prefetto non può emettere nel caso di contravvenzione un provvedimento diretto, ma solo decidere come Autorità gerarchica sul merito del provvedimento del Sindaco in via di ricorso* (Parere del Consiglio di Stato, 14 agosto 1880).

SOVRIMPOSTA COMUNALE

Esenzione di un fabbricato da erigersi fatta dal Consiglio comunale.

104. *Nessuna disposizione di legge dà facoltà ai Comuni di concedere particolari esenzioni ad alcuni contribuenti o ad alcuni beni specialmente e*

individualmente determinati; epperciò deve essere annullata la deliberazione consiliare che esoneri dalla sovrimposta comunale sui fabbricati per un determinato periodo di anni una nuova costruzione (Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1880).

SPEDALITÀ NEL VENETO

Partorienti illegittime.

105. *La giurisprudenza ha già assodato che la competenza passiva della spedalità per le partorienti illegittime nelle Provincie venete, ricade sui Comuni a cui esse rispettivamente appartengono, secondo le norme delle disposizioni austriache vigenti in quelle Provincie. — Qualora la Provincia avesse assunto l'onere di pagare quelle spese spontaneamente ed unilateralmente, cioè senza concorso o stipulazione alcuna con i terzi, il Comune interessato non ha il diritto di interpretare tale onere nel senso più largo e più favorevole. — E tanto meno poi ha diritto di pretendere il rimborso dalla Provincia delle spese sostenute dall' Amministrazione di un ospedale posto fuori dell'antico dominio veneto* (Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1880).

Crediamo utile di riportare anche le seguenti massime emanate dal Consiglio di Stato nel 1880, sull'importante argomento delle spedalità nel Veneto.

La dimora in un paese coll'intendimento di apprendere un mestiere non costituisce, nè può costituire, il domicilio neanche agli effetti amministrativi. — Il minore il quale aveva il domicilio del tutore, se appena divenuto maggiore si recò all'estero e dopo due anni ritornò in Italia, ma menando vita girovaga, ha serbato il domicilio che aveva nell' età minore. — Compete quindi al Comune del detto domicilio di rimborsare le spese di cura prestata a quell'individuo in un ospedale (*Parere del Consiglio di Stato*, 17 *luglio* 1880).

Quando non risulti che sieno state tradotte in atto le intenzioni di trasferire il domicilio civile, e consti bensì della dimora in parecchi Comuni nella qualità di servitore avventizio, ma senza che siansi verificati gli estremi per determinare l'acquisto del domicilio per ragione di famulato, il cittadino deve presumersi domiciliato nel Comune di origine. — In tal caso compete allo stesso Comune di origine di pagare le spese di spedalità occorse per cura dello stesso cittadino qualora versi nell' indigenza (*Parere del Consiglio di Stato*, 17 *luglio* 1880).

Spetta al Comune di origine il pagamento delle spese di spedalità di un individuo, quando sia provato che esso abbia conservato colà il suo domicilio, anche dopo raggiunta e passata l' età maggiore. — Ciò tanto più poi quando risulti che ha condotto vita girovaga, che non ha fatto la duplice dichiarazione prescritta dall' articolo 17 del Codice Civile per stabilire altrove il suo domicilio, e che infine non ha acquistato altro domicilio, nè per ragione di famulato, nè per residenza decennale (*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *luglio* 1880).

Chi espatria dal Comune di sua nascita e prende dimora non interrotta per un dato numero di anni in un altro, allogandovisi come servo in una

famiglia, e prendendo moglie, dimostra l'animo suo di volersi stabilire ivi permanentemente. — La dimora tenuta successivamente in parecchi altri Comuni per causa di lavoro, massime di lavoro di operaio giornaliero, non ha i caratteri di domicilio. — Quindi la spesa di assistenza prestata in un ospedale ad un individuo che sia in queste condizioni incombe al Comune dell'ultimo domicilio, finchè non sia provato l'acquisto di un domicilio diverso (*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *luglio* 1880).

Quando la questione della competenza passiva delle spese di spedalità fu sciolta amministrativamente, ma presenta in via civile parecchi punti controversi che possono dar luogo ad una lite, ed il Comune che sarebbe gravato della spesa ha già deciso di promuovere un giudizio contro un altro Comune che crede obbligato a sostenere la spesa stessa, torna opportuna la deliberazione dei due Comuni per concludere una transazione, poichè si previene in tal modo una contestazione con reciproco loro tornaconto. — Non regge l'osservazione che colla transazione si renda frustraneo il Decreto Reale che assegnò al primo Comune la spesa di spedalità, se la questione che si agita è indipendente dal Decreto Reale, e la transazione mira a sciogliere una controversia sul merito della quale il Governo del Re non ha il potere di intervenire. — I Comuni, come ogni altro Corpo morale, hanno la capacità di transigere, quando vi sia la convenienza, purchè nei modi stabiliti dalla legge: quindi allorquando le transazioni sono regolarmente deliberate e stipulate, e nulla contengono di contrario alla legge, conviene che abbiano il loro corso. (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *agosto* 1880).

Il famulato regolarmente costituisce il domicilio agli effetti amministrativi. — Quindi se un cittadino indigente emigra all'estero e viene ricoverato in uno spedale, la spesa di malattia incombe al Comune dove egli era ultimamente domiciliato per ragione del famulato (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *agosto* 1880).

Il pupillo non può avere un domicilio diverso da quello del tutore, quindi anche dopo la morte del tutore se non è nominato un altro in di lui vece, il pupillo non può eleggersi un domicilio proprio. — Compete pertanto al Comune del domicilio di soddisfare le spese di spedalità del pupillo stesso, e la Deputazione provinciale provvede rettamente secondo la legge ponendo a carico dello stesso Comune siffatte spese (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *agosto* 1880).

I figli anche divenuti maggiorenni hanno il domicilio dei genitori, purchè non risulti accertato che abbiano acquistato un proprio domicilio. — La nota con cui la Direzione di un ospizio degli esposti dà alcune indicazioni valevoli a chiarire quale possa essere il domicilio della madre di un fanciullo nato in quell'ospizio, non ha altro valore che quello di una dichiarazione privata ed ufficiosa, ma senza alcun carattere di autenticità, per cui non può

aver fede. — Mancando un domicilio accertato, agli effetti amministrativi il cittadino deve ritenersi avere conservato il proprio domicilio d'origine, e quindi a quel Comune compete l'onere delle spese di spedalità reclamate dall'ospedale nel quale venne curato (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *agosto* 1880).

Quando un ospedale è stato rimborsato delle spese di cura di un ammalato, non deve più interloquire l'Autorità amministrativa sulle questioni ulteriori che sorgono fra Comune e Comune per la competenza passiva, e per la ripartizione d'indebito promossa dal Comune che ha pagato. Lo scopo, cui hanno mirato le normali austriache nello stabilire il procedimento amministrativo per le spese di spedalità, si fu quello di assicurare l'assistenza ai malati e l'obbligo degli ospedali di riceverli, mediante la certezza del pagamento delle spese. Quindi se il Comune che ha pagato allo spedale le spese di spedalità, crede essere fondato a ripeterle da altro Comune, trattandosi di una questione di diritto civile, deve questa essere devoluta alla giurisdizione ordinaria (*Parere del Consiglio di Stato*, 14 *ottobre* 1880).

SPEDALITÀ NELLA TOSCANA

Ripetizione di spese — Debito litigioso — Provvedimento d'ufficio.

106. *La pretesa di un Comune di ripetere in tutto od in parte da un altro Comune le spese che quest'altro abbia pagato per la cura di un indigente infermo, implica una questione di diritto, e l' Autorità amministrativa non può essere chiamata a risolverla* (*). *Quando il debito presunto a carico di un Comune non è certo, esigibile e nemmeno litigioso, la Deputazione provinciale deve astenersi da qualunque provvedimento di ufficio* (Parere del Consiglio di Stato, 4 agosto 1880).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Prestazione d'opera — Esenzione.

107. *È in facoltà dei Comuni di esentare in tutto o in parte dalle prestazioni d'opera quei capi di famiglia abitanti o possidenti, i quali si trovino in infelici condizioni economiche; ma a termini dell'articolo* 5 *della Legge* 30 *agosto* 1868 *è all'uopo necessaria analoga dichiarazione del Consiglio comunale, non bastando la semplice esclusione da' ruoli. — Per gli*

(*) Per le istruzioni 18 febbraio 1818 tuttora vigenti nella Toscana è prescritta la trasmissione immediata dell'avviso del ricovero di un malato a carico di un Comune, senza però comminare pene per la inosservanza di questa disposizione; e l'articolo 6 delle dette istruzioni costituisce il trasgressore responsabile di fronte all'ospedale, non vietandogli però di esigere il rimborso contro chi di ragione. — Quindi essendo stato accolto nell' ospedale di Montevarchi un individuo nel giorno 11 giugno 1877, ed avendone il Sindaco di questo Comune dato avviso a quello di Gaiole soltanto nel 10 gennaio 1878 pel relativo rimborso, quest' ultimo Sindaco, oltre la questione del domicilio del ricoverato sollevò pure quella dell'avviso non comunicato nel termine prescritto. Ecco le ragioni per cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che la presente questione debba essere risolta in via giudiziaria.

Secondo la giurisprudenza stabilita dal Consiglio di Stato in materia di spedalità, il fatto di trovarsi una persona al servizio costituisce senz'altro il domicilio agli effetti di porre l'obbligo della spesa di spedalità a carico del Comune, ove la stessa persona trovasi in servizio, ossia nel Comune di domicilio del padrone. Vedasi in senso conforme la sentenza 19 settembre 1878, della Corte d'Appello di Roma.

articoli 13 *e* 14 *della citata Legge insieme al ruolo dei contribuenti debbe essere pubblicato lo elenco di coloro che vennero dalle prestazioni d'opera esentati* (Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1880).

SUOLO COMUNALE

Vendita — Autorizzazione della Deputazione provinciale.

108. *La deliberazione della Deputazione provinciale colla quale si autorizza un Comune a vendere un tratto di suolo comunale, qualora su di esso esistano delle servitù di passaggio, è improvvida, e, come tale, deve essere annullata* (Parere del Consiglio di Stato, 27 ottobre 1880).

La Sezione, ecc.

Considerato che sulla strada di cui si tratta esistono servitù per le quali il Comune non fece nessuna riserva;

Che la vendita in tali condizioni potrebbe dar luogo a liti e conseguenti spese a carico del Comune;

Che il Genio civile ha dichiarato non potersi nell'interesse della pubblica viabilità sopprimere la strada, se non ne viene prima aperta un'altra che serva agli usi pubblici e privati a cui provvede l'attuale;

Che in questo stato di cose è improvvida l'autorizzazione data dall'Autorità tutoria;

Per questi motivi, opina che la impugnata decisione della Deputazione provinciale sia revocata.

TASSE COMUNALI

Sovrimposta — Giurisdizione della Deputazione provinciale.

109. *Non possono i Comuni essere autorizzati ad eccedere il limite normale della sovrimposta se non hanno prima esperito un dato numero delle tasse loro specialmente attribuite; ma nessuna legge prescrive che i Comuni non possano applicare le tasse stabilite dalle Leggi* 26 *giugno* 1866 *e* 26 *luglio* 1868 *prima di avere applicate tutte le tasse loro attribuite dallo articolo* 118 *della Legge comunale* (*). — *Ai termini dell'articolo* 6 *n°* 1, *della Legge* 14 *giugno* 1874 *la giurisdizione della Deputazione provinciale in caso di aumento delle imposte comunali non può spiegarsi se non viene eccitata da un reclamo dei contribuenti, che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune* (Parere del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880).

TESORIERI COMUNALI

Cauzione.

110. *I tesorieri comunali non sono obbligati dalla Legge* 20 *aprile* 1871 *a prestare cauzione* (**). *Questa garanzia è però voluta dallo spirito della legge, dall'indole dell'ufficio e dalla necessità della custodia del denaro comunale e quindi dev'essere regolata dal diritto comune. Quando il Consiglio comunale nel deliberare la garanzia di prestarsi dal tesoriere violi le norme della Legge comune, il Prefetto può annullare la relativa deliberazione, o provocarne l'annullamento quando siano trascorsi i termini*

(*) Vedasi il parere 21 maggio 1879.

(**) Il Consiglio di Stato, ritornando sulla massima recentemente adottata coi pareri 26 febbraio e 2 agosto 1879, colla quale si stabiliva l'obbligatorietà della cauzione pei tesorieri comunali in forza della Legge 20 aprile 1871, ha ora invece opinato che tale legge non sancisce siffatta obbligatorietà.

fissati dalla legge per l'esercizio della sua facoltà (Parere del Consiglio di Stato, 6 novembre 1880).

La Sezione ha considerato:

Che veramente pel parere 26 febbraio 1879, n[1] 77-187, fu dichiarato che le disposizioni degli articoli 16 e 58 della Legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette fossero applicabili eziandio ai tesorieri comunali in relazione al disposto dell'articolo 87, n° 2, della Legge comunale e provinciale, e questo per essersi ritenuti compresi in quella categoria di esattori delle tasse degli enti morali, di che è parola nell'articolo 58 di detta Legge 20 aprile 1871;

Che questo avviso fu più particolarmente dichiarato per il parere successivo del 2 agosto 1879, n[1] 1288-3347, restringendo l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 della Legge 20 aprile 1871 al solo caso in cui il tesoriere comunale fosse incaricato dell'esazione di tasse, e non solo ed esclusivamente di rendite patrimoniali comunali;

Che per altro nell'emettere quei pareri non fu avvertito, come della Sezione di finanze, per ripetuti pareri, adottati dal Ministero delle Finanze, e più precisamente per quelli 18 gennaio 1873 e 25 ottobre 1874, in relazione a parecchi altri precedenti, fosse ritenuto ed assodato che la riscossione delle tasse comunali fosse parte integrale obbligatoria delle riscossioni affidate agli esattori, e non fosse tampoco in arbitrio dei Comuni di sottrarnela o comunque di esonerarne anche di buon accordo l'esattore;

Che ciò stante, rimanendo di fatto escluso il caso che il tesoriere comunale abbia o possa avere legalmente la riscossione delle tasse, non può venire contemplato dal comma dell'articolo 58 della Legge 20 aprile 1871, e però cade l'argomento sul quale si fondarono i decreti del prefetto di Catanzaro per annullare le deliberazioni del Consigio comunale di Casabona, che si rifiutò di mutare le condizioni stipulate col suo tesoriere per la cauzione relativa, e cade egualmente per rispetto alla Deputazione provinciale, la quale sul fondamento dell'obligazione di una cauzione a tenore della legge speciale, si intromise per le facoltà attribuitele dall'articolo 142;

Che ciò stante, mancando la disposizione speciale alla quale accenna l'articolo 87 rispetto alle cauzioni da prestarsi dai tesorieri, questa garanzia, pure voluta dallo spirito stesso della legge, voluta dall'indole dell'ufficio, dalla necessità della custodia efficace del denaro comunale, non ostante le precauzioni scritte negli articoli 56 e 58 del Regolamento 5 giugno 1865, non può essere regolata che dal diritto comune;

Che soltanto nel caso fossero in avviso del Prefetto violate le norme della legge comune, potrebbe questi annullare la relativa deliberazione, o provocarne l'annullamento se fuori del termine;

Che nella fattispecie non è tampoco disputato se la fideiussione prestata a titolo di cauzione garantisca efficacemente l'interesse del Comune.

Per queste ragioni, la Sezione avvisa che accolti i ricorsi del Consiglio comunale di Casabona e del tesoriere Laruffa, debbano essere revocati i decreti 14 febbraio e 11 marzo 1880 del Prefetto di Catanzaro e la deliberazione presa dalla Deputazione provinciale a sensi dell'articolo 142.

COMUNI DANNEGGIATI
dalle eruzioni dell'Etna, da terremoti o da innondazioni — Sospensione della imposta diretta e delle sovrimposte comunali e provinciali — Tasse comunali.

111. *I Comuni danneggiati dalle eruzioni dell'Etna, da terremoti o da innondazioni possono sospendere ai termini della Legge* 28 *giugno* 1879, *n°* 4943, *la riscossione della imposta diretta e per conseguenza anche delle sovrimposte comunali e provinciali, ma non hanno uguale facoltà riguardo alle tasse comunali. — La deliberazione comunale con cui si esonerassero i contribuenti dal pagamento della sovrimposta per un determinato numero di anni sarebbe contraria alla legge. Lo sarebbe anche la deliberazione colla quale si ésonerasse dal pagamento delle tasse comunali inscritte nel bilancio, quando il Comune avesse chiesto ed ottenuto di eccedere il limite legale della sovrimposta fondiaria* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 15 dicembre 1880).

La Sezione:

Veduta la relazione del Ministero dell'Interno del 5 novembre, n° 16195 - 4, divisione 3, sezione I°, sul ricorso deliberato dal Consiglio comunale di Felonica in adunanza del 14 maggio p. p. perchè in riparazione della deliberazione 14 marzo di quella Deputazione provinciale di Mantova sia tenuta ferma la deliberazione del Consiglio comunale ricorrente, delli 18 luglio 1879, confermata per altra del 29 febbraio del 1880, allo effetto di esonerare i contribuenti dalle sovrimposte e tasse comunali incominciando dal 1° giugno 1879, infino al 31 dicembre 1880, per la ragione di tenerli sollevati dal gravissimo danno per la patita innondazione e sulla considerazione che il Comune aveva potuto sopperire alle sue necessità per via di un mutuo regolarmente ottenuto dalla Cassa dei depositi e prestiti per lire 38300;

Udito il Relatore e ritenuto:

Che dalla copia in atti di processo verbale della deliberazione consiliare 20 luglio 1879 onde fu statuito di esonerare i contribuenti di dieci rate di sovrimposta e di tasse a cominciare da quelle del giugno precedente, risulta come quella deliberazione riportasse il *visto* di esecutorietà dal Prefetto della Provincia; poichè in riferimento a quella confermata nell'adunanza del 29 febbraio 1880 fu approvato il bilancio dichiarandosi inesigibili le perdite scritte in attivo riferentisi alla sovrimposta e tasse comunali;

Che la Deputazione provinciale alla quale fu sottoposta l'approvazione del bilancio agli effetti della Legge 28 giugno 1879 ed anche dell'altra 14 giugno 1874, si negò di approvarlo in quei termini, rilevando che le sovrimposte e tasse comunali per la suddetta Legge 28 giugno 1879 non potevano essere abbandonate, ma soltanto sospese per essere poi riscosse in una alla imposta

(*) Giusta l'articolo 3 della Legge suddetta fra le imposte dirette delle quali il Governo autorizzò di sospendere la riscossione a tutto dicembre 1880 nei Comuni danneggiati, sono comprese soltanto quelle sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile.

Il Consiglio di Stato opinò che fra le dette imposte debbonsi comprendere anche le sovrimposte. Quindi sono escluse le tasse dirette che i Comuni e le Provincie sono autorizzate ad imporre. Ciò emerge dal confronto fra la citata Legge e gli articoli 16 e 17 della Legge 20 aprile 1871.

erariale e alla sovrimposta provinciale negli anni 1881-1882. Che la Deputazione provinciale aveva bensì autorizzato il mutuo onde il Comune ricevendo bimestralmente dalla Cassa dei depositi e prestiti la corrispondente somma della rata di sovrimposta sospesa provvedesse alla necessità del servizio, ma bene inteso a condizione che il mutuo dovesse essere estinto nei modi e termini convenuti a carico del bilancio comunale, cioè di tutti i contribuenti. Che pel residuo il Comune aveva di che sopperire alla deficienza che risulterebbe per l'anno 1880. Che del pari autorizzando la eccedenza della sovrimposta legale, la Deputazione aveva dovuto accertarsi che fosse stata obbedita la legge con la sovrimposizione delle tasse obbligatorie, le quali aveva per altro ammesso in misura assai tenue, per riguardo alle condizioni eccezionali dei contribuenti, ma che non si sarebbe potuto senza violazione della legge cancellare questo prodotto, al quale era vincolata la suddetta autorizzazione;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Felonica argomenta nel suo ricorso della convenienza di esonerare definitivamente i contribuenti per apportare loro un efficace sollievo, il quale tornerebbe illusorio quando non fosse che per modo di sospensione. Che di questo implicitamente fu affidato dall'Autorità tutoria, quando questa autorizzò il mutuo; senza di che il provvedimento non avrebbe sortito a buona efficacia; di che procacciato il mutuo, il Comune non ha più bisogno nè di sovrimposta, nè di tasse, e però non deve essere impedito di valersi di una facoltà inerente alla sua autonomia, per rinunziare ad una riscossione superflua alla sua economia, gravissima a' suoi contribuenti in quelle condizioni; di che lo stesso Governo del Re interpretò il provvedimento della Legge 28 giugno 1879 nel senso di lasciare in facoltà dei Comuni, come delle Provincie di esigere o non esigere il sopraccarico prediale, dove fosse stata sospesa per la stessa Legge la riscossione dell'imposta erariale: onde si può dedurre pei Comuni e per le Provincie la facoltà di rinunziarvi definitivamente, se così porta la loro convenienza, e se altrimenti possono sopperire alle spese obbligatorie;

Ritenuto che il Ministero delle Finanze, all'uopo interrogato ebbe ad avvisare che la Legge 28 giugno 1879, articolo 3, non dispose che per la facoltativa e discretiva sospensione della riscossione della imposta diretta sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile nelle Provincie e Comuni danneggiati; che per necessaria illazione, con l'avviso del Consiglio di Stato, questo provvedimento fu esteso alla sovrimposta, ma negli stessi termini e condizioni. Che bensì vero il Governo del Re, per considerazioni di ordine generale scostandosi in questo dallo avviso del Consiglio di Stato, fece facoltativa e non obbligatoria ai Comuni e alle Provincie la sospensione della riscossione della sovrimposta, ma non potè estenderla, nè la volle estesa fino alla esonerazione definitiva, come la legge la escluse per l'imposta erariale; volendo il rimborso ripartito negli esercizi 1881 e 1882. Che tanto meno si può fare questione sulle tasse comunali, dove introdotte agli effetti di legge, non ne essendo parola nella legge;

La Sezione ha considerato che da nessuna legge essendo autorizzato il Comune ad abbandonare definitivamente la riscossione della sovrimposta comu-

nale, la deliberazione del Consiglio comunale di Felonica del 18 luglio 1879 era contraria alla legge a doveva essere annullata dal Prefetto;

Che similmente le tasse comunali inscritte nel bilancio essendo una condizione legale obbligatoria all'autorizzazione chiesta ed ottenuta dal Comune per eccedere la sovrimposta, era pure contraria alla legge la deliberazione del 18 luglio 1879 e doveva essere anche per questo rispetto annullata;

Che la Legge 28 giugno 1879 ha concesso di sospendere la riscossione della imposta diretta, e conseguentemente delle sovrimposte provinciali e comunali per gli argomenti svolti dal Consiglio di Stato particolarmente nel parere 13 dicembre 1879, nº 1584-5308 reso in adunanza generale, ma non ha mai accennato alle tasse comunali, le quali rimangono vincolate alle disposizioni della Legge comunale e provinciale e delle speciali 11 agosto 1870, allegato *O*, e 14 giugno 1874, articolo 3.

E per queste ragioni la Sezione avvisa che rettamente avendo provveduto la Deputazione provinciale con la sua deliberazione 14 marzo p. p., il ricorso del Consiglio comunale di Felonica debba essere respinto, e debbano essere per Regio Decreto annullate le deliberazioni del Consiglio comunale del 18 luglio 1879 e quella del 29 febbraio 1880, in quella parte che statuiscono di tenere affrancati definitivamente i contribuenti dal pagamento della sovrimposta e delle tasse comunali per dieci rate consecutive dal 1º giugno 1879 al 31 dicembre 1880, dovendosi intendere unicamente approvata la sospensione della riscossione della sovrimposta alle condizioni di riscuoterla ripartita negli anni 1881-82 a termini della Legge 28 giugno 1879.

CONTO DELLA GESTIONE COMUNALE

Discussione — Membri della Giunta.

112. *L'articolo* 86 *della Legge comunale e provinciale là dove vieta ai membri della Giunta di cui si discute il conto di presiedere il Consiglio durante tale discussione, si riferisce al* conto morale *della gestione e non al* conto materiale, *che si rende dallo esattore* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero Interni, del 25 novembre 1880, Divisione 3ª, Sezione 1ª, nº 15164-1 relativa ad un ricorso del Consiglio comunale di Codognè (Provincia di Treviso) contro un decreto del Prefetto del 29 preceduto settembre che annullò una deliberazione di quel Comune del 5 maggio anno corrente con la quale si approvava il conto morale della Giunta municipale per la gestione del 1879;

Sentito il relatore;

Ritenuto che nella menzionata deliberazione del Consiglio comunale la presidenza fu tenuta durante la discussione e la deliberazione da uno degli Assessori componenti la Giunta che rendeva il conto suddetto, e che altri due Assessori presero pur anche parte alla relativa votazione;

(*) Circa la distinzione tra *conto morale* e *conto materiale* vedi il parere 27 gennaio 1875.

Che il Prefetto, ravvisando in tal fatto una aperta violazione al prescritto dell'articolo 86 della Legge comunale annullava tale deliberazione col citato decreto;

Che la Giunta suddetta per mandato ricevuto dal Consiglio comunale con deliberazione del 25 ottobre ultimo, ha ricorso contro il menzionato decreto sostenendo che il citato articolo 86 della Legge comunale non è applicabile al conto morale, di cui trattavasi nella deliberazione annullata, ma soltanto al conto materiale;

La Sezione ha in proposito considerato:

Che la Giunta comunale a termini dell'articolo 96 della Legge stessa rende il conto della sua gestione, il quale non ha nulla che fare col conto materiale delle entrate e delle spese, il quale a termini dei successivi articoli 124 e 125 è reso dall'esattore;

Che per conseguenza, il prescritto dell'articolo 86 non può a meno di riferirsi al conto morale della gestione della Giunta, vale a dire all'unico conto che la Giunta stessa sia tenuta di rendere al Consiglio;

Che altrimenti interpretato il citato articolo 86 sarebbe un vero controsenso e non avrebbe ragione di essere;

Che la stessa interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza in proposito;

Che per conseguenza, giusto e legale si presenta il decreto prefettizio contro a cui si ricorre.

Opina che il ricorso di cui si tratta debba essere respinto.

LISTE ELETTORALI

politiche ed amministrative — Rilascio ai contribuenti degli estratti e certificati dei ruoli.

113. *Sono tuttora in vigore le disposizioni dell'articolo* 59 *della Legge* 17 *dicembre* 1860 *sulle elezioni politiche e dell'articolo* 44 *della Legge comunale, le quali impongono ai ricevitori delle imposte dirette ed ai tesorieri comunali, dove esistono, l'obbligo di rilasciare in carta libera gli estratti e certificati positivi o negativi del ruolo delle imposte, non potendo riscuotere che* 5 *centesimi per ogni estratto relativo al medesimo contribuente. — Le dette disposizioni non sono state in alcuna guisa modificate nè dalla Legge dell'*11 *agosto* 1870 *sulle volture catastali, nè da quella del* 20 *aprile* 1871 *sulla riscossione delle imposte dirette* (Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1880).

La Sezione:

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, del 22 dicembre 1880, colla quale propone un quesito intorno al rilascio degli estratti e certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette;

Viste le carte comunicate, e udito il relatore;

Ritenuto che il Prefetto di Siracusa moveva il dubbio al Ministero delle Finanze se la competenza di rilasciare gli estratti o certificati surriferiti fosse devoluta esclusivamente agli agenti delle imposte o si potesse estendere anche agli esattori;

Che si pronunciava per l'incompetenza degli esattori, richiamandosi alla circolare del 3 maggio 1874, colla quale fu dichiarato che gli attuali esattori

essendo semplici appaltatori, non rivestiti della qualità di ufficiali pubblici non avevano facoltà di rilasciare quei certificati od estratti;

Che ora si tratta di risolvere se questa dichiarazione sia applicabile anche ai certificati ed estratti per l'esercizio dei diritti elettorali, e il Ministero delle Finanze, indirizzandosi con foglio del 20 novembre al Ministero dell'Interno esprimeva l'avviso:

1° Che per effetto della Legge 11 agosto 1870, allegato *C*, e dell' unita tariffa spetta soltanto agli agenti delle imposte di rilasciare certificati ed estratti allorchè devono servire agli interessati per transazioni civili o nei giudizi penali;

2° Che laddove si tratti di certificati da prodursi per l'esercizio dei diritti elettorali politici ed amministrativi a senso delle Leggi 17 dicembre 1860, (Art. 59) e 20 marzo 1865 (Art. 44), il rilascio di quei certificati è attribuito ai ricevitori ed esattori delle imposte dirette ed ai tesorieri comunali;

3° Che in vari compartimenti del Regno i ricevitori delle imposte erano semplici appaltatori allorchè furono pubblicate le leggi surriferite, e la Legge dell'11 agosto 1870 coll'unita tariffa non riguardava e non poteva riguardare ai certificati in discorso, i quali dovevano essere spediti in carta libera col pagamento di 5 soli centesimi per ogni estratto;

Ma prima di risolvere interpellava in proposito il Ministero dell'Interno, avvertendo che si trattava degli stati individuali chiesti di volta in volta dagli interessati e che premeva di dare istruzioni precise per frenare gli arbitrî ed abusi imputati ad alcuni esattori;

Il Ministro dell'Interno è pure d'avviso che le disposizioni dell'articolo 59 della Legge sulle elezioni politiche e dell'articolo 44 della Legge comunale sieno tuttora vigenti in quanto che non sono state in alcuna guisa modificate nè dalla Legge delli 11 agosto 1870 sulle volture catastali, nè da quella del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette;

Considerato che per rispetto alle elezioni politiche l'articolo 59 della Legge 17 dicembre 1860 impone ai ricevitori delle imposte dirette l'obbligo di rilasciare in carta libera gli estratti e certificati positivi o negativi del ruolo delle imposte, non potendo riscuotere che 5 centesimi per ogni estratto relativo al medesimo contribuente;

Che per le elezioni comunali e provinciali, l'articolo 44 della Legge 20 marzo 1865 impone lo stesso obbligo ai ricevitori ed anche ai tesorieri comunali dove esistono;

Che nessuna legge posteriore ha abrogate queste disposizioni o date dispozioni o diverse o incompatibili colle precedenti pei certificati ed estratti richiesti nell'interesse delle elezioni politiche ed amministrative;

Che le conclusioni concordemente prese dai due Ministeri delle Finanze e dell'Interno sono fondate nel testo e nello spirito delle leggi vigenti in questa materia secondo le norme di una retta interpretazione ed applicazione anche a senso dell'articolo 5 delle Disposizioni premesse al Codice Civile.

La Sezione opina che la questione sia da risolvere nei termini proposti in conformità agli articoli 59 della Legge del 17 dicembre 1860 e 44 della Legge 20 marzo 1865.

REGOLAMENTO COMUNALE

Spalatura delle nevi col sistema delle comandate.

114. *Il regolamento comunale con cui è provveduto alla spalatura delle nevi col sistema delle comandate, quando manchino i mezzi per assicurare altrimenti la viabilità, non è contrario alla legge* (Parere del Consiglio di Stato, 29 dicembre 1880).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data 6 corrente dicembre (Div. 3ª, Sez. 2ª, nº 16111-10) con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sopra un ricorso del Comune di Praduro e Sasso contro una decisione della Deputazione provinciale di Bologna concernente il regolamento per la spalatura delle nevi formulato da esso Comune;

Ritenuto in fatto che la Deputazione provinciale di Bologna, in adunanza dell'11 giugno 1878 negò la sua approvazione al regolamento per la spalatura delle nevi nelle strade comunali deliberato dal Consiglio comunale di Praduro e Sasso e la negò perchè quel regolamento stabiliva che alla spalatura di cui si tratta si facesse luogo a mezzo di prestazioni personali obbligatorie cioè di *comandate*, sistema che la Deputazione provinciale ritiene contrario alla legge;

Che contro questa decisione della Deputazione provinciale ha ricorso il Municipio di Praduro e Sasso chiedendone la revoca sul riflesso che il sistema delle comandate è giustificato in questo caso dalle antiche consuetudini locali e dalla necessità, dappoichè il Comune attese le sue condizioni finanziarie non potrebbe in altro modo provvedere alla sollecita spalatura delle nevi in una percorrenza di 140 chilometri di strade comunali;

La Sezione ha considerato:

Che la spalatura delle nevi col sistema delle comandate, come fece notare il Consiglio di Stato con parere del 7 luglio 1876, nº 1046, è per molti Comuni unico modo di provvedere a quell'importante ramo di pubblico servizio, dappoichè mancano in quei Comuni i mezzi per assicurare altrimenti la viabilità;

Che a quanto apparisce dagli atti il Comune di Praduro e Sasso si trova nelle condizioni dianzi accennate.

E per queste considerazioni, avvisa che accolto il ricorso del Comune di Praduro e Sasso sia in massima da approvarsi il proposto regolamento.

ARCHIVIO COMUNALE

Riordinamento e sistemazione — Gratificazione al Segretario.

115. *A senso dell'articolo* 116, *nº* 1, *della Legge comunale e provinciale, è obbligatoria pei Comuni la spesa pel riordinamento e la sistemazione dell'archivio comunale. — Non è obbligato il Segretario comunale al riordinamento dell'archivio trovato in disordine per fatto dei suoi predecessori. — Quindi se egli eseguisce tale riordinamento, è meritevole di speciale retribuzione perchè il suo lavoro riveste il carattere di straordinarietà. — Deve essere quindi revocata la decisione della Deputazione provinciale che ricusò di approvare la deliberazione del Consiglio comunale con cui si accordava la gratificazione sulla considerazione che il bilancio del Comune eccede il limite massimo della sovrimposta, e che la somma*

conceduta era una mera largizione volontaria (*) Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1880).

BENI INCOLTI DEI COMUNI

Prati naturali e perenni di montagna.

116. *Per* massima generale *non si può statuire, se i* prati naturali e perenni di montagna *debbano o no considerarsi per beni incolti ai termini della Legge* 4 *luglio* 1874, *n°* 2011 (*serie 2ª*), *che rende obbligatorio il ridurre a coltura agraria o silvana i beni incolti patrimoniali dei Comuni; ma invece devesi statuire caso per caso* (Parere del Consiglio di Stato, 29 dicembre 1880).

La Sezione;

Veduta la relazione 17 dicembre 1880 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Divisione dell'Agricoltura, n° 27031, sul quesito *di massima* se i prati naturali e perenni di montagna siano da avere o no per *beni incolti* a termini della Legge 4 luglio 1874, n° 2011 (serie 2ª), che rende obbligatorio il ridurre a coltura o agraria o silvana i beni incolti o patrimoniali dei Comuni;

Veduta la deliberazione 15 ottobre 1880 del Consiglio forestale presso il Ministero, che è il solo documento comunicato;

Veduta la citata Legge 4 luglio e il Regolamento relativo approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1874, n° 2325, (serie 2ª);

Veduto il parere 18 gennaio 1880 di questa Sezione sulla vertenza riguardante il Comune di Graglia Biellese;

Udito il relatore;

Considerato che l'articolo 1 del Regolamento predetto, disponendo sulla compilazione degli elenchi dei beni patrimoniali dei Comuni da distinguersi in tre categorie, addetti a coltura agraria, boschi, beni incolti, dichiara che nella categoria dei beni incolti si avessero a comprendere i *prati naturali e perenni di montagna;*

Che poichè non sembra che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio intenda di esaminare la legittimità della suesposta dichiarazione del Regolamento, la questione è per avventura di applicazione, anzichè di massima;

Che, infatti, la questione si è sollevata nel Consiglio forestale presso il Ministero riguardo all'applicazione della Legge 5 luglio 1874 nella Provincia di Como, dove molti Comuni posseggono in patrimonio *prati naturali e perenni di montagna*, dai quali ritraggono in complesso l'annuo reddito di lire 127480, e dove Prefetto, Amministrazione forestale e Comitato forestale sono concordi nel tenere che quei *prati naturali e perenni di montagna* non possano essere assoggettati alla Legge 4 luglio 1874, cioè ridotti a coltura o agraria o boschiva senza danneggiare grandemente la industria pastorizia e senza cagionare la ruina finanziaria dei Comuni proprietari;

Considerato che, facendo questione di applicazione, non di massima, potrebbe ogni indagine concreta riservarsi *caso per caso* come appunto per la Provincia

(*) Vedasi il conforme parere del Consiglio di Stato, 24 marzo 1880.

di Como ha proposto che si proceda lo stesso Consiglio forestale presso il Ministero;

Che, quindi, si dovrà esaminare caso per caso se si tratti di beni incolti dei quali sia naturalmente possibile la coltivazione, e se questa coltivazione debba essere boschiva, nei termini della Legge forestale 20 giugno 1874, nº 3918 (serie 2ª); oltre a ciò dovrà tenersi presente opportunamente, caso per caso, che invano e contro gli stessi intendimenti della Legge del 4 luglio 1874 si imporrebbe una coltivazione la quale sebbene possibile naturalmente, non avesse a riuscire economicamente utile nè rimuneratrice; e altresì che affatto relativa è la qualità dei beni incolti, come affatto relativa è la qualità della coltura cui un bene incolto si possa addire, ciò dipendendo dalle condizioni fisiche locali, e anche dalle consuetudini, dall'avviamento delle industrie, dalle necessità economiche speciali.

E in queste considerazioni sta il parere che la Sezione allo stato delle cose può dare.

BILANCI COMUNALI

Impianto d'un mulino a vapore — Sussidio dato dal Comune.

117. *Il sussidio dato dal Comune per l'impianto di un mulino a vapore costituisce una spesa facoltativa. — Non può cangiarsi siffatta spesa in obbligatoria nè pel fatto della deliberazione del Consiglio comunale con cui fu accordato il sussidio che venne munita di* visto *dal Sotto-Prefetto nè per la esistenza di un contratto stipulato in esecuzione della deliberazione comunale, quando non sia intervenuta la prescritta approvazione dell'Autorità tutoria, senza di che la deliberazione non può produrre effetti giuridici. — In conseguenza se il Comune eccede il limite normale della sovrimposta, la Deputazione fa uso legale delle proprie facoltà, a senso dell'articolo* 3 *della Legge* 14 *giugno* 1874, *negando l'approvazione richiesta, e devesi respingere il ricorso presentato dal Comune* (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

BILANCI COMUNALI

Assegno al predicatore quaresimale — Mancanza di vincolo contrattuale.

118. *È d'indole facoltativa la spesa per il predicatore che non è fondata sopra un vincolo contrattuale e non può considerarsi continuativa per la sola ragione che per molto tempo fu iscritta nel bilancio. — È quindi regolare il decreto della Deputazione provinciale con cui si cancellò la spesa del bilancio comunale eccedente il limite della sovrimposta* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

La Sezione:

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, del 24 dicembre 1880, Divisione 3ª, Sezione 1ª, nº 15147, su ricorso del Comune di Piobbico contro decreto della Deputazione provinciale di Pesaro che cancellò dal bilancio del 1880 di quel Comune lo assegno per il predicatore quaresimale;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Pesaro in adunanza del 29 luglio 1880, confermando una sua precedente deliberazione del 27 dicembre 1879

(*) Nello stesso senso il Consiglio di Stato opinò coi pareri 5 maggio e 3 luglio 1880.

che cancellava dal bilancio 1880 del Comune di Piobbico la spesa per l'assegno al predicatore quaresimale, deliberava di tener fermo il preso provvedimento;

Che contro la detta deliberazione del 29 luglio il Consiglio comunale di Piobbico in seduta del 27 agosto, ha stabilito di ricorrere ed ha ricorso provando con documenti che l'onorario pel predicatore quaresimale è stato assegnato fino dai primi anni del secolo scorso ed argomentando che tale assegno abbia avuto origine con titoli legali forse perduti per le ingiurie del tempo, e deducendo da ciò che tale spesa sia di quelle continuative di cui all'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874, e perciò da mantenersi in bilancio come obbligatoria;

Che la Deputazione provinciale mantiene il suo provvedimento per le ragioni seguenti;

Che le spese di culto sono obbligatorie quando abbiano una ragione giuridica in un titolo legale;

Che ai sensi della Legge 14 giugno 1874 si debbono considerare come continuative soltanto quelle spese che sebbene per l'indole propria siano facoltative, abbiano però la loro giustificazione in una costante e manifesta utilità pubblica in modo che ove cessassero ne sarebbe turbato l'andamento dei servizi comunali esistenti;

Che la spesa quindi per l'onorario al predicatore quaresimale benchè sostenuta per molti anni dal Comune di Piobbico, che eccede il limite legale della sovrimposta, non può considerarsi come continuativa mancando dei caratteri sopraccennati;

Ciò posto, la Sezione ha considerato:

Che la spesa per il predicatore inscritta nel bilancio del 1880 del Comune di Piobbico non risulta abbia fondamento sopra qualche vincolo contrattuale, ciò che è confermato dalle stesse dichiarazioni di quel Consiglio comunale;

Che tale spesa in sè stessa facoltativa, per ciò solo che è stata per lunghissimo tempo posta in bilancio, non può considerarsi come continuativa e costituente uno degli impegni ai sensi della Legge 14 giugno 1874, nè ha la sua giustificazione in una costante e manifesta utilità pubblica.

È di avviso che la deliberazione della Deputazione provinciale di Pesaro, 29 luglio 1880 che cancellò dal bilancio dell'esercizio 1880 del Comune di Piobbico lo assegno per il predicatore quaresimale debba essere mantenuta, e che il ricorso di quel Comune meriti di essere respinto.

BILANCI COMUNALI

Eccedenza della sovrimposta — Rimborso di spese forzose al tesoriere che è anche esattore del Comune.

119. *Rientra sotto la sanzione della Legge comunale vigente lo stabilire se l'esattore abbia diritto al rimborso di alcune spese che egli dice di avere incontrate in servizio del Comune e di cui il Comune stesso riconosce la realtà, non trattandosi della interpretazione del contratto di esattoria, e quindi dell'articolo* 93 *della Legge* 20 *aprile* 1871. *Non potrebbe a ciò applicarsi l'articolo* 100 *della Legge medesima, il quale giusta la giurisprudenza adottata non si estende alle controversie risguardanti il servizio*

di cassa. — Quindi se un Consiglio di un Comune che eccede il limite normale della sovrimposta, ha accordato al tesoriere una somma, sia a titolo d'indennità di spese vive e gite fatte nell'interesse dell'Amministrazione sia a titolo di gratificazione, ed il Prefetto ricusò il visto *di esecutorietà a tale deliberazione, spetta al Ministero dell' Interno il risolvere sul ricorso presentato dall'esattore contro il provvedimento prefettizio. — Non può mutare la natura delle cose l'avere il Comune impropriamente usato la qualifica tanto di rimborso, quanto di gratificazione, quando risulta che si tratti del rimborso di un debito, e non di una gratuita elargizione. — Non può neppure fare difficoltà il principio che il servizio di tesoreria debba essere fatto gratuitamente dall'esattore, perchè questo principio non può tanto estendersi da obbligare il tesoriere a sottostare del proprio a viaggi e permanenze fuori Comune, quando questi viaggi si presentino necessari nell'interesse dell'Amministrazione comunale. — Non può perciò in questo caso il Prefetto negare il* visto *di esecutorietà alla deliberazione del Consiglio comunale, la quale quindi diventa esecutoria appena sia scorso senza alcun provvedimento il termine indicato dall'articolo* 134 *della Legge comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1881).

BILANCI COMUNALI

Eccedenza della sovrimposta — Deputazione provinciale — Tasse comunali — Stanziamento d'ufficio e compilazione dei relativi ruoli di esazione.

120. *Non può essere censurato il giudizio della Deputazione provinciale (tranne il caso di esorbitanza o di errore di fatto), emesso nel riscontrare se gli stanziamenti deliberati dal Consiglio comunale per le spese obbligatorie sono o no adeguati alle necessità ordinarie prevedibili. — Prima di concedere l'autorizzazione per eccedere il limite massimo della sovrimposta comunale è dovere della Deputazione provinciale di richiedere ed all'uopo ingiungere e stanziare d'ufficio, in caso di rifiuto, le tasse volute dall'articolo* 15 *della Legge* 11 *agosto* 1870, *allegato* O, *siccome condizione imprescindibile all'autorizzazione per eccedere la sovrimposta. — La Deputazione provinciale, dopo avere inutilmente fissato un termine al Comune per la compilazione dei relativi ruoli, si vale opportunamente della facoltà attribuitale dall'articolo* 142 *della Legge comunale, mandando a compilarsi gli stessi ruoli d'ufficio a mezzo di un commissario* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 5 marzo 1881).

Riportiamo in sunto anche i seguenti pareri emanati nel 1880.

Quando i Comuni non contestano un loro debito verso la Provincia ed anzi stanziarono nei loro bilanci le somme dovute, ma non ne effettuano il pagamento senza addurre ragioni di serio valore all'indugio che all'uopo frappongono, si deve con Decreto Reale ordinare l'emissione dei mandati coattivi a carico dei Comuni debitori pel pagamento a favore della Provincia delle somme dovute (*Parere del Consiglio di Stato*, 25 *settembre* 1880).

(*) Col parere 27 novembre 1878 il Consiglio di Stato avvertiva che la Deputazione provinciale non solo è competente ad ordinare d'ufficio, sul rifiuto del Comune, per mezzo di un commissario, la formazione dei ruoli delle tasse stanziate pur d'ufficio in bilancio, ma può anche provvedere alla compilazione dei regolamenti, ove manchino, per l'attuazione e riscossione delle stesse tasse (*Manuale degli Amministratori*, 1881).

Se per vizio di forma è respinto un ricorso contro una deliberazione della Deputazione provinciale, senzachè il Decreto Reale entri nel merito della questione, nel caso che in seguito i ricorrenti dimostrino di essere nelle condizioni legali per ricorrere, devesi provocare un altro Decreto Reale, affinchè si provveda eziandio relativamente al merito del ricorso. Non importa che i ricorrenti abbiano già avuta partecipazione dei motivi pei quali non si poteva accogliere il ricorso stesso anche nel merito (*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *ottobre* 1880).

Trattandosi di un debito per ratizzi arretrati in favore del liceo, dichiarato liquido ed esigibile con sentenza del Tribunale passata in cosa giudicata, la Deputazione provinciale agisce regolarmente stanziando d'ufficio il relativo ammontare nel bilancio comunale. Quando il liceo creditore manifesti l'intenzione di far valere le proprie ragioni anche per gli ulteriori ratizzi dinanzi l'Autorità giudiziaria, se la Deputazione provinciale ha creduto di provvedere pure allo stanziamento d'ufficio nella convinzione che si tratti di un credito litigioso ai sensi del capoverso del n° 7 dell'articolo 116 della Legge comunale, è inopportuno di fronte ad una sentenza della suddetta Autorità giudiziaria, di esaminare se tale stanziamento sia o no conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sull'obbligo dei ratizzi imposti ai Comuni dalle leggi dell'ex-Regno delle due Sicilie; e perciò il provvedimento della Deputazione provinciale non potrebbe impugnarsi di illegalità (*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *novembre* 1880).

Gli apprezzamenti dell'Autorità tutoria non debbono modificarsi dal Governo tranne il caso di errore di fatto o di patente ingiustizia, o di capriccioso arbitramento. E ciò in omaggio allo spirito della legge, e perchè in generale tali apprezzamenti appariscono i meglio plausibili per la cognizione più precisa dei luoghi e delle condizioni. Quindi se un Comune che eccede il limite normale della sovrimposta stanziò nel suo bilancio una spesa facoltativa da durare oltre il quinquennio, la Deputazione provinciale opera legalmente non accordando la sua autorizzazione tanto per gli effetti dell'articolo 138 della Legge comunale, quanto per la certezza che essa dovrebbe esercitare il suo sindacato sul bilancio ai termini dell'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874 (*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *novembre* 1880).

Qualora in sede amministrativa sia accertata l'obbligatorietà della spesa per quota di contributo al prestito austriaco del 1854, opera legalmente la Deputazione provinciale che sul rifiuto del Comune stanzia di ufficio la somma corrispondente nel bilancio comunale (*). Però non è impedito

(*) Il Consiglio di Stato col parere 30 aprile 1870 ritenne che il prestito austriaco del 1854 non fu volontario, ma obbligatorio pei Comuni, perchè potevano essere costretti ad assumere in proprio le quote ad essi assegnate dipendentemente dal riparto per Provincia e dal subriparto per Comuni.

ai Comuni di adire la giurisdizione ordinaria trattandosi manifestamente di un diritto civile, quando la questione verta semplicemente sulla maggiore o minore somma dovuta; ed i Comuni stessi per sostenere la lite non hanno bisogno di speciale autorizzazione, non ricorrendo il caso previsto dall'articolo 144 della Legge comunale (*Parere del Consiglio di Stato*, 13 *novembre* 1880).

L'articolo 269 dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 ponendo a carico dei Comuni del Mandamento le spese necessarie pel primo stabilimento delle Preture, e quelle di provvista dei mobili, di riparazione e della pigione annua; non ha e non può avere alcuna influenza nei rapporti fra il locatore ed il conduttore determinati dal Codice Civile. Per l'articolo 1576 del Codice il locatore durante la locazione è obbligato a fare le riparazioni che possono essere necessarie eccettuate quelle che per uso sono a carico del conduttore, in parte specificate dall'articolo 1604. escluse dal seguente articolo 1605 le riparazioni cagionate da vetustà o da forza maggiore. Quindi se il Comune capoluogo del Mandamento ha data in affitto una casa di sua proprietà per l'ufficio della Pretura, ha gli obblighi ed i diritti di qualunque altro locatore, e sorgendo questione intorno alla interpretazione della legge e del contratto pel rimborso delle spese sostenute dallo stesso Comune locatore, la questione uscirebbe dai termini della competenza amministrativa. Perciò non potrebbe la Deputazione provinciale inscrivere di ufficio nei bilanci dei Comuni la somma per la quale verte questione (*Parere del Consiglio di Stato*, 15 *dicembre* 1880).

Non può contestarsi la competenza della Commissione di stralcio per le cessate Deputazioni metriche della Sicilia ed il suo diritto di regolare i conti e di assegnare a ciascun Comune la quota da lui dovuta, avendo essa Commissione le facoltà già spettanti alla cessata Deputazione suprema per la Legge 15 aprile 1812. Quindi il debito dichiarato dalla predetta Commissione di stralcio a carico di un Comune è amministrativamente liquido ed esigibile ed è legale lo stanziamento fatto dalla Deputazione ed il mandato di ufficio spedito contro il Comune moroso, non avendo in via amministrativa alcuna efficacia la eccezione di prescrizione del debito sollevato dal Comune stesso (*Parere del Consiglio di Stato*, 15 *dicembre* 1880).

Le disposizioni dell'articolo 16 della Legge comunale riguardano i provvedimenti dimandati dalla maggioranza dei contribuenti delle frazioni alle quali non sia stato riconosciuto il diritto o la facoltà di tenere distinti i loro patrimoni e le spese. Tali disposizioni non riguardano uno stato di fatto preesistente alla promulgazione della Legge comunale, il quale per gli effetti di quell'articolo, venne dalla legge implicitamente ratificato e sancito dal successivo articolo 116, n° 10, della stessa Legge. In forza di questo principio, a nulla rileva che la frazione di un Comune, la quale

si trovava in questa condizione di fatto e di diritto quando fu promulgata la Legge comunale, conti o no quel numero di abitanti che sarebbe prescritto dal citato articolo 16 se fosse a dimandare la separazione dei patrimoni e delle spese (*). Quando sia accertato che in un Comune le spese dei ristauri occorrenti ai pozzi delle frazioni sono per antica consuetudine a carico esclusivo delle frazioni, deve applicarsi l'ultimo comma del succitato articolo 116, n° 10, e quindi deve annullarsi la deliberazione del Consiglio comunale colla quale si poneva a carico dell'intero Comune la spesa suddetta (**) (*Parere del Consiglio di Stato*, 15 *dicembre* 1880).

Qualora il Comune si giovi delle campane della chiesa parrocchiale per servizi comunali, ed ammesso pure che da questa circostanza si possa dedurre un obbligo del medesimo di concorrere alla spesa del restauro, bisogna però sempre che sia dimostrata la necessità di questa spesa, altrimenti essa si risolverebbe in una ragione di abbellimento, e di miglioramento, d'indole quindi facoltativa e non obbligatoria, e non ammessibile quando il Comune ecceda il limite massimo della sovrimposta. È legale perciò il decreto del Prefetto col quale annullavasi come contraria alla Legge 14 giugno 1874 la deliberazione di un Consiglio comunale che accordava un sussidio per l'oggetto sopraindicato (*Parere del Consiglio di Stato*, 15 *dicembre* 1880).

Le spese pel trasporto dei maniaci all'ospedale sono obbligatorie pei Comuni ai termini dell'articolo 116, n° 20, della Legge comunale, essendo e medesime determinate da ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza (***) (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *dicembre* 1880).

Ha tuttora vigore di legge il Decreto del Governo della Toscana del 10 marzo 1860 con cui stabilivasi che il mantenimento dei ginnasi deve stare a carico dei Comuni del Distretto che vi fossero interessati (****). La relativa spesa è perciò obbligatoria pei Comuni cui spetta per gli effetti dell'articolo 116, ultimo alinea, della Legge comunale (*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *dicembre* 1880).

(*) Infatti, osserva il *Manuale degli Amministratori*, 1881, nessuna disposizione della Legge comunale accenna al caso di una frazione la quale, ottenuta la separazione per avere dimostrato di possedere le condizioni richieste dalla legge, venisse per avventura a perderne qualcuna, e quindi per la stessa ragione non importa che una frazione di Comune legalmente costituita al tempo della promulgazione della Legge comunale abbia poscia perduta qualcuna delle condizioni ora prescritte, per esempio, il numero della popolazione.

(**) È massima costante del Consiglio di Stato che non solo debbano rispettarsi le disposizioni legislative e governative speciali, ma eziandio le consuetudini per le quali furono tenute distinte certe spese d'interesse piuttosto locale che generale e sopportate separatamente dalle rispettive frazioni anteriormento alla promulgazione della Legge comunale.

(***) Vedansi le circolari del Ministero dell'Interno, 26 maggio 1869 e 10 marzo 1876.

(****) Nello stesso senso il Consiglio di Stato opinò col parere 8 giugno 1878.

Quando una spesa facoltativa è stata stanziata nei bilanci precedenti, la stessa spesa stanziata nel bilancio in corso riveste il carattere di continuativa. Però se il Comune la riduce è in facoltà della Deputazione provinciale di mantenere ferma la somma come fu ridotta nei bilanci degli anni successivi ed applicare il di più che il Comune avesse stanziato per le spese facoltative in aumento del fondo per una spesa obbligatoria che apparisse insufficiente (*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *dicembre* 1880).

CAMERE DI COMMERCIO

Membri del Consiglio di amministrazione di una succursale della Banca Nazionale.

121. *Un membro del Consiglio di amministrazione di una succursale della Banca Nazionale formando già parte di una Camera di Commercio, non possono entrare a farvi parte altri membri dello stesso Consiglio di amministrazione di quella succursale medesima* (Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881).

La Sezione, ecc.

Veduta la relazione del 31 dicembre 1880 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione dell'Industria e del Commercio, n° 21373, intorno all'applicazione dell'articolo 10 della Legge del 6 luglio 1862, n° 680, sulla istituzione e l'ordinamento delle Camere di Commercio, ai Consigli d'amministrazione delle succursali della Banca Nazionale;

Veduta la citata Legge e gli statuti della Banca Nazionale approvati con Decreto legislativo del 1° ottobre 1859, n° 3622, nonchè il Regolamento per le succursali della Banca Nazionale stato approvato con Regio Decreto 24 aprile 1853, n° 1506, in applicazione della Legge 11 luglio 1852, e stato mantenuto con gli statuti predetti;

Udito il relatore;

Premesso che l'articolo 10 della Legge 6 luglio 1862 sulle Camere di Commercio è così concepito: « Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o *amministratori di una stessa società* »;

Che il quesito proposto dal Ministero è in sostanza, se, formando già parte di una Camera un membro del Consiglio di amministrazione di una succursale della Banca Nazionale, possano entrare a far parte della stessa Camera altri membri dello stesso Consiglio di amministrazione di quella stessa succursale;

La Sezione considera che, secondo gli articoli 49 e 90 degli Statuti della Banca Nazionale, all'amministrazione di essa Banca si provvede, oltre che dall'adunanza generale degli azionisti, da un Consiglio superiore, da un direttore generale, da un Consiglio di reggenza per ciascuna sede, ecc..., anche *da un Consiglio amministrativo e da un direttore per ciascuna succursale*, con incumbenze rispettivamente determinate;

Che per gli articoli 16 e seguenti del Regolamento sulle succursali il Consiglio d'amministrazione delle medesime è composto di un direttore, di amministratori da sei a nove, aventi voto deliberativo, e di tre censori: gli amministratori e i censori, prima di entrare in funzioni, devono giustificare di

possedere *sei azioni* le quali rimangono inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni; e il Consiglio di amministrazione ha la sorveglianza di tutto lo stabilimento; ripartisce fra le diverse categorie il fondo assegnato dal Consiglio di reggenza della sede centrale...., veglia acciocchè non si facciano operazioni diverse da quelle permesse dagli statuti e autorizzate dai Consigli di reggenza della Banca, e riceve il conto degli affari della succursale;

Che sebbene l'amministrazione generale della Banca Nazionale si incontri e si assommi nel Consiglio superiore, nondimeno partecipano all'amministrazione anche i Consigli sì delle sedi, sì delle succursali, e i membri amministratori dei Consigli delle succursali sono proprî e veri *soci amministratori* della Banca. Come dalla sede centrale alle succursali si diffonde la vita e l'azione della Banca per mezzo di capitali assegnati a ciascuna di esse succursali e delle operazioni che vi si vengono compiendo, così dalla sede centrale alle succursali si svolge l'amministrazione della Banca in tutti i particolari suoi per far valere i comuni interessi e diritti;

Che del resto la ragione per cui fu fatto l'articolo 10 della Legge sulle Camere di Commercio conviene onninamente agli amministratori delle succursali. Si è voluto impedire che nella medesima Camera di Commercio si riunissero più rappresentanti di interessi identici o familiari o sociali, e a questo intendimento si farebbe contro se nella medesima Camera di Commercio si riunissero più membri del Consiglio di amministrazione di una succursale della Banca Nazionale, che sarebbero più *soci amministratori di una società stessa.*

E per queste considerazioni la Sezione è di parere che al quesito proposto sia da rispondere negativamente.

CAMERE DI COMMERCIO

Surrogazione per rinunzia — Elezioni suppletive.

122. *In caso di rinunzia dei membri componenti la Camera di Commercio non può procedersi alla surrogazione a norma dell'articolo 7 della Legge 6 luglio* 1862, *n°* 680, *ma colle elezioni suppletive, quando coloro che dovrebbero surrogare i rinunzianti non sortirono che uno o due voti* (Parere del Consiglio di Stato, 26 gennaio 1881).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione 6 gennaio 1881 del Ministero d'Agricoltura e dell'Industria, Sezione 1ª, n° 126, con la quale, in risposta al parere preparatorio dato in adunanza del 18 dicembre ultimo circa un quesito riguardante surrogazioni di alcuni membri della Camera di Commercio di Verona, si forniscono i chiesti schiarimenti di fatto;

Sentito il relatore;

Ritenuto che, a senso dell'articolo 7 della Legge 6 luglio 1862, n° 680, i due membri della Camera di Commercio di Verona, cui si tratta di surrogare, essendo stati eletti nel 1878 quelli da eleggersi in loro vece, dovrebbero far parte della detta Camera di recente rinnovata, per la metà de' suoi componenti fino all'elezione del dicembre 1882;

Che però, ove si procedesse alla loro surrogazione, secondo l'articolo 21 della citata Legge, il quale vi chiama chi ha sortito, dopo gli eletti, il maggior

numero di suffragi, la scelta dovrebbe ora cadere su di chi non ha ottenuto nel 1878 se non due voti e anche uno solo su 202 votanti;

Considerato che quantunque, trattandosi della Legge comunale e provinciale il Consiglio di Stato ebbe già a fermare il principio, che, in caso di surrogazione *per incompatibilità* debbasi procedere alla nomina di chi abbia ottenuto dopo gli eletti il maggior numero di voti, tuttavia nei casi decisi non era punto questione, come nel presente, di surrogazione *per rinunzia*, oltre che il surrogante, sebbene non avesse conseguita la maggioranza, aveva ottenuto un buon numero di suffragi;

Che all'estremo partito di surrogare anche chi non abbia ottenuto che due voti, e anche uno solo, non si potrebbe venire senza mancare, se non forse alla *lettera*, almeno di certo all'intenzione del legislatore, la quale, giusta l'articolo 3 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, vuole essere osservata non meno della sua parola. Ora intenzione del legislatore non fu certamente, nè potè essere che in caso di surrogazione fosse da reputar valido qualunque numero di suffragi, quand'anche affatto inconciliabile, come nella specie, con lo stesso principio fondamentale delle elezioni, che è la rappresentanza del corpo elettivo;

Che ancora meno adottabile sembrerebbe l'altro partito che il Ministero suggerisce, quello, cioè, di surrogare i due usciti di carica, che furono eletti nel 1878, con i due che, per maggior numero di suffragi, succedono agli eletti del 1880, imperocchè ciò non sarebbe conforme nè al testo, nè alla ragione della Legge, la quale, nei casi regolati dall'articolo 21, si riferisce in modo evidente alle elezioni *attuali*, e non già alle *future*;

Che d'altra parte non parrebbe neppure dicevole di lasciare vacanti fino al 1882 quei due seggi, poichè la Legge col disposto dell'articolo 21, 2° capoverso, ha chiaramente significato l'intendimento suo di voler prontamente occupati i seggi delle Camere che divengono vacanti per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità dei titolari, senza attendere per riempirli le successive elezioni generali;

Che per soddisfare a questo voto della legge non resta presentemente altro mezzo da quello infuori di procedere, come il Ministero stesso propone *subordinatamente*, alle occorrenti elezioni suppletive.

Opina perciò che possano, nel caso, ordinarsi le occorrenti elezioni suppletive per le due surrogazioni di cui si tratta.

CARCERE MANDAMENTALE

Relazione trimestrale di visita — Richiesta al Comune di doppia copia — Invio di commissario.

123. *Nelle carceri mandamentali le quali non hanno uno speciale direttore, il Sindaco locale ne esercita le funzioni. — Da nessuna legge o regolamento è prescritto che delle relazioni trimestrali sulle carceri mandamentali sia inviata al Prefetto doppia copia. — Ove quindi dopo essersene in tempo debito trasmessa una copia al Prefetto, abbia questi inviato un commissario per ritirare l'altra copia, non può ritenersi obbligatoria pel Comune la spesa occorsa per tale invio, tanto da autorizzare l'emissione di un mandato di pagamento coattivo per parte della Deputazione provin-*

ciale; per essere pure al caso inapplicabili così l'articolo 142 *come l'articolo* 145 *della Legge comunale e provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, in data del 14 novembre ultimo (Div. 3ª, Sez. 1ª, nº 16165) relativa al ricorso del Consiglio comunale di Moggio contro il mandato coattivo emesso a carico del Comune dalla Deputazione provinciale di Udine per il pagamento della spesa occorsa per l'invio di un messo della Prefettura incaricato di ritirare dalla segreteria comunale la doppia copia della relazione trimestrale della visita alle carceri mandamentali;

Ritenuto in fatto:

Che il Sindaco di Moggio aveva trasmesso a tempo debito alla Prefettura la relazione della visita trimestrale delle carceri mandamentali;

Che il Prefetto con nota del 7 aprile, la rinviò perchè fosse di nuovo trasmessa in doppia copia non più tardi del 14 aprile;

Che, trascorso questo termine, e fattane indarno nuova sollecitazione, il Prefetto inviò un commissario per ritirare il documento;

Che, lo stesso giorno della partenza del commissario giunse la doppia copia alla Prefettura giustificandosi l'ufficio comunale del ritardo coll'affermare che aveva già soddisfatto alla richiesta del Prefetto fino dal 9 aprile, come provavano i protocolli di spedizione;

Che richiesto il Comune di soddisfare alla spesa occorsa per l'invio del commissario, vi si rifiutò, allegando non essere in colpa se le copie trasmesse il 9 non erano giunte alla Prefettura;

Che il Prefetto deferì la vertenza alla Deputazione provinciale, la quale emise mandato di pagamento di lire 19,50 a carico del Comune;

Che contro questo provvedimento ricorre il Comune ritenendolo illegale:

Ha considerato:

Che nelle carceri mandamentali, le quali non hanno uno speciale direttore, il Sindaco locale ne esercita le funzioni;

Che al Sindaco del Comune di Moggio spettava in questa sua qualità, di inviare al Prefetto la relazione trimestrale sulle carceri mandamentali, ai termini dell'articolo 6 del Regolamento del 27 gennaio 1861; ed a quest'obbligo egli corrispose coll'invio al Prefetto di Udine della relazione dell'ultimo trimestre 1879;

Che la doppia copia di tale relazione non è prescritta, per quanto è noto, da nessuna legge o regolamento, tantochè non può ritenersi obbligatoria;

Che la Deputazione provinciale nella sua decisione del 4 maggio 1878, si fonda sugli articoli 142 e 145 della Legge comunale vigente;

Che non è applicabile l'articolo 142 il quale parla di negligenza nel Comune nel compiere operazioni fatte obbligatorie dalla legge, giacchè in tal caso dà alla Deputazione provinciale e non al Prefetto la competenza di provvedere;

Che neppure sembra applicabile il successivo articolo 145 il quale parla di

verificazione della regolarità degli uffici comunali, e nel solo caso di omissione di incombenze loro affidate, autorizza il Prefetto ad inviare un commissario a spese del Comune. Ora nel fatto di Moggio, la doppia copia della relazione carceraria non era un' incombenza affidata agli uffici comunali, ma piuttosto una richiesta officiale del Prefetto che non importasse obbligo indeclinabile per parte del Comune, non essendo fondata nè sulle leggi nè sopra regolamenti;

Che perciò l'invio del commissario non sembra giustificato, e la conseguente spesa non può ritenersi obbligatoria per il Comune, tanto da autorizzare l'emissione di un mandato di pagamento coattivo per parte della Deputazione provinciale.

E per questi motivi, avvisa che accolto il ricorso del Comune, il provvedimento della Deputazione provinciale debba essere revocato.

COMUNI

Acquisto di campane per parte di una Commissione estranea al Consiglio comunale.

124. *Se una Commissione estranea al Consiglio comunale si incaricò spontaneamente dell'acquisto di un concerto di campane, e ne fece il contratto a rischio e pericolo solidario di ciascuno dei suoi membri incassando a tale oggetto per le offerte del Municipio e dei cittadini una somma superiore a quella che occorreva, il Comune è in dovere di agire in via civile e penale, ove occorra, contro i membri della Commissione per costringerli a rendere conto dei denari effettivamente sborsati dai comunisti. Quindi se invece il Consiglio comunale ha deliberato di assumere a carico del Comune che già possedeva una campana sufficiente ai suoi bisogni civili e religiosi il pagamento della somma occorsa per l'acquisto del detto concerto di campane; tale spesa sarebbe vietata perchè rivestirebbe i caratteri di una spontanea elargizione e di una spesa di lusso vietata dall'articolo* 2 *della Legge* 14 *giugno* 1874; *e la deliberazione relativa deve annullarsi* (Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881).

COMUNI

Debiti onerosi — Opportunità di contrarre un mutuo per estinguerli.

125. *Quando un Comune si trovi in condizioni finanziarie tali da riuscirgli impossibile di provvedere in altro modo fuorchè mediante un mutuo, al pagamento dei suoi debiti tra i quali alcuni assai onerosi, è conveniente e deve riconoscersi provvido atto di amministrazione l'autorizzare il Comune medesimo a contrarre un mutuo. Qualora fra i creditori da pagarsi col mutuo, figuri la Provincia, l'autorizzazione a contrarre il prestito, limitativamente alla parte nella quale la medesima ha interesse, deve essere accordata con Decreto Reale* (Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881).

COMUNI

Vendita di un immobile alla Provincia.

126. *Secondo la interpretazione data all'articolo* 142 *della Legge comunale, quando una Provincia viene ad acquistare un immobile da un Comune della stessa Provincia, devesi sostituire all'azione della Deputazione provinciale quella del Governo e provvedere per apposito Decreto Reale, verificandosi conflitto di interessi fra l'uno e l'altra* (Parere del Consiglio di Stato, 2 febbraio 1881).

COMUNI

Acquisto di un mulino — Legge 5 giugno 1850.

127. *Non trova ostacolo nello spirito della Legge* 5 *giugno* 1850 *l'acquisto per parte di un Comune di uno stabile allo scopo di piantarvi un mulino, nel solo caso che il Comune non miri a fare una speculazione, ma bensì a provvedere ad un interesse pubblico e sia suo unico scopo quello di far cessare gli inconvenienti e i non lievi danni che la popolazione risente dalla assoluta mancanza di mulini nel territorio del Comune* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1881).

La Sezione:

Vista la relazione, in data del 31 scorso gennaio, n° 15069-44-101045, con la quale il Ministero dell'Interno, Divisione 4ª, Sezione 2ª, chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso del Municipio di Anticoli di Campagna, inteso ad ottenere la sovrana autorizzazione già negatagli in seguito a parere di quasta Sezione, per poter procedere all'acquisto di un fabbricato allo scopo di impiantarvi un mulino a vapore;

Visti i nuovi documenti trasmessi; Richiamato il parere del 14 luglio 1880;

Sentito il relatore;

Ritenuto in fatto che in relazione a una deliberazione consiliare del 7 maggio 1878, il Sindaco di Anticoli di Campagna domandava, nell'ottobre dello stesso anno, la sovrana autorizzazione per l'acquisto di uno stabile appartenente a Costantino Lucarelli allo scopo di impiantarvi un mulino a vapore per conto del Comune, spendendo in tale acquisto la somma di lire 6845,29;

Che il Ministero dell'Interno respingeva l'istanza, osservando che essa era evidentemente in opposizione allo spirito della Legge 5 giugno 1850;

Che nell'aprile del 1880 veniva ripresentata quella domanda, corredata di nuove ragioni in appoggio;

Che trasmesse a questa Sezione le carte tutte relative all'affare di cui si tratta, la Sezione con parere del 24 stesso mese di aprile 1880, si riservava di pronunziarsi in proposito, ritenendo opportuno fosse anzitutto sentita la Deputazione provinciale, in ordine alle circostanze di fatto e alle ragioni di convenienza allegate dal Comune per giustificare l'acquisto;

Che il Ministero, conformemente al citato parere, provvedeva acciò fosse sentita la Deputazione provinciale di Roma, e con nota del 28 giugno 1880 comunicava una deliberazione in data del 14 di detto mese, con la quale essa Deputazione aveva manifestato avviso assolutamente contrario all'acquisto in discorso;

Che questa Sezione con parere del 14 successivo luglio, dopo aver considerato che non si avevano ragioni per contraddire a quanto aveva affermato la Deputazione provinciale, la quale naturalmente doveva conoscere le circostanze e le cose locali, conchiudeva che giusta lo spirito della Legge 5 giugno 1850 non fosse il caso di concedere al Comune di Anticoli la domandata autorizzazione sovrana;

(*) Vedansi i pareri 12 e 26 novembre 1879.

Che in seguito a siffatto parere, veniva, con Reale Decreto del 14 passato agosto, respinta l'istanza di quel Comune;

Che il Consiglio comunale di Anticoli, in adunanza del 17 ultimo scorso ottobre deliberava un ricorso a S. M. per la revoca del sopra citato Decreto, adducendo in sostegno del ricorso che un mulino a vapore era indispensabile per quella popolazione, non essendovi altri mulini a causa della mancanza di acqua nel territorio del Comune; che nel fabbricato Lucarelli aveva il Comune speso una somma ragguardevole pei basamenti in pietra necessari per il collocamento delle macchine e per altri lavori; e che non effettuandosi l'acquisto di quel fabbricato, se ne dovrebbe costruire uno di pianta, con maggiori sacrifizi finanziari, attesa l'accennata necessità di un mulino, per il quale il Comune aveva già comprato le macchine per la somma di circa lire 20000;

Che il Ministero domandava l'avviso della Deputazione provinciale, anche su questo nuovo ricorso, e la Deputazione in seduta del 10 testè decorso gennaio, adottando conclusioni opposte a quelle del suo primo parere 14 giugno 1880, si pronunziava in senso favorevole al deliberato acquisto, perchè esaminati gli atti e assunte informazioni aveva chiarito che il Comune di Anticoli non ha alcun mulino nel suo territorio, e non procedendo il Municipio all'acquisto del fabbricato Lucarelli o dovrebbe affrontare una grave spesa per rimuovere da quello le macchine e per costruire altrove il mulino, o lasciare che la popolazione continui a recarsi fuori del territorio per la macinazione dei cereali in località lontane dall'abitato, e in pessime condizioni di viabilità;

Ciò premesso e ritenuto, la Sezione ha considerato:

Che risultando dalle informazioni assunte dalla Deputazione provinciale di Roma, che il Comune di Anticoli, coll'acquisto in discorso non mira a fare una speculazione, come essa Deputazione riteneva nella sua deliberazione del 14 giugno 1880, ma bensì a provvedere ad un interesse pubblico, e che ciò stante, vengono a chiarirsi essenzialmente mutate le condizioni di fatto che determinarono il parere negativo dato da questa Sezione in adunanza del 14 successivo luglio;

Che essendo scopo del Municipio di Anticoli quello di far cessare gli inconvenienti e i non lievi danni che la popolazione risente dall'assoluta mancanza di mulini nel territorio del Comune, non può il divisato acquisto trovare ostacolo nello spirito della Legge 5 giugno 1850.

E per queste considerazioni, la Sezione è di avviso che, chiarite oramai le cose, si possa accordare al Comune di Anticoli di Campagna la sovrana autorizzazione per l'acquisto dello stabile Lucarelli.

Riportiamo anche le seguenti massime desunte da pareri emanati dal Consiglio di Stato nel 1880.

Nella mancanza di Decreti Reali che stabiliscono il capoluogo di un Comune, non è in balla dei Consigli comunali di variarlo, ma in tale materia supplisce lo stato di fatto che si presume legale, tanto più se ebbe l'acquiescenza dei comunisti e dell'Autorità governativa, e che può solo mutarsi nelle forme legali, senza prescindere cioè dall'osservanza del pro-

cedimento prescritto dall'articolo 176, n° 1, della Legge comunale. Non cura pertanto l'osservanza della legge il Prefetto che rende esecutoria una deliberazione del Consiglio comunale la quale ordina il trasferimento degli uffici da una in altra frazione, basandosi su spiegazioni verbali del Sindaco e sulla non esistenza di un Decreto Reale che stabilisca il capoluogo del Comune, perocchè se dovunque mancano tali decreti fosse in balìa dei Consigli comunali di mutare la sede municipale, non vi sarebbe più stabilità alcuna nell'organismo dei Comuni, che col mutarsi delle maggioranze, potrebbero mutare il capoluogo con evidente confusione e danno degli interessi comunali (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *agosto* 1880).

Nelle Provincie napoletane sono tuttora in vigore gli atti legislativi costituenti l'antico diritto pubblico ecclesiastico delle Provincie stesse. Secondo tali atti legislativi, le congrue parrocchiali sono riconosciute come debito delle università o Comuni salvo che non sieno costituite con dotazioni proprie o poste a carico dei patroni rispettivi. L'Amministrazione del Fondo per il culto non subentra nella competenza passiva delle congrue che soltanto dopo avere soddisfatti tutti gli oneri che le sono imposti dalla Legge 7 luglio 1866, e nella misura dei fondi disponibili. Quindi i Comuni non possono addossare tale obbligo sulla detta Amministrazione, ma debbono essi sopportarlo sino a quando non siasi verificata quella condizione (*Parere del Consiglio di Stato*, 30 *ottobre* 1880).

I provvedimenti relativi alla circoscrizione dei Comuni sono di loro natura legislativi e tali dichiarati dallo Statuto e sfuggono per conseguenza alle private convenzioni. La facoltà di modificare tali circoscrizioni inchiude la facoltà non solo di attribuire la giurisdizione sugli abitanti, ma anche quella di esigere le sovrimposte sul territorio. Tali poteri legislativi furono temporariamente attribuiti al Potere esecutivo cogli articoli 13, 14, 15, 16 della Legge comunale, ed allegati all'osservanza delle condizioni ivi stabilite. Concorrendo tali condizioni, il Governo esercita in tali materie una delegazione legislativa, nè le sue facoltà possono essere modificate da convenzioni private (*Parere del Consiglio di Stato*, 13 *novembre* 1880).

Pel combinato disposto degli articoli 16 e 13, paragrafo 3, della Legge comunale, non è ammessa fra le frazioni componenti un Comune la separazione dell'intero bilancio e di tutte le spese, ma la facoltà di richiedere e concedere tale separazione è tassativamente limitata a cinque capi di spesa obbligatoria, vale a dire a quelle relative: al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche; ai cimiteri; all'istruzione elementare dei due sessi; all'illuminazione dove sia stabilita; alle spese prevedute nel 1° paragrafo dell'articolo 237 della stessa Legge. Conseguentemente tutte le altre spese devono restare sul bilancio generale del Comune ed essere sopportate proporzionalmente da tutti i contribuenti (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *dicembre* 1880).

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Se occorre la erezione in Corpo morale di un lascito a lei fatto per doti.

128. *Non fa bisogno della erezione in Corpo morale di un lascito fatto alla Congregazione di carità per conferimento di doti, perchè avendola il testatore designata erede ed avendole affidata tanto l'amministrazione dei beni, che l'adempimento di quell'onere, non vi sarebbe ragione per creare un ente autonomo. È necessario però che la Congregazione legataria introduca nei suoi statuti delle norme speciali al detto lascito, onde provvedere con opportune disposizioni alla prudente gestione dei beni ed alla distribuzione delle doti in guisa che sia pienamente eseguita la volontà del testatore* (Pareredel Consiglio di Stato, 6 novembre 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Decadenza — Nomina ad Assessore supplente del fratello dell'Esattore.

129. *Dev'essere mantenuto fermo l'appalto dell'esazione delle imposte di un Comune, regolarmente aggiudicato a chi fu poi eletto Consigliere dello stesso Comune. Però deve dichiararsi la decadenza dell'esattore da Consigliere comunale a tenore delle disposizioni dell'articolo* 25 *della Legge comunale e* 14 *della Legge sulle esattorie* 20 *aprile* 1871. *Per cui è viziata di nullità, per effetto dell'articolo* 15 *della Legge* 20 *aprile* 1871, *la deliberazione del Consiglio comunale, con cui venga nominato ad Assessore supplente il fratello dell'esattore comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 14 aprile 1880).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data del 29 marzo 1880, Divisione 3ª, Sezione 1ª, nº 16600-3, sulla domanda perchè venga pronunciata la dihiarazione d'incompatibilità fra le due funzioni di esattore del Comune di Rotonda e quella di Consigliere del Comune medesimo nella persona di Tancredi Vincenzo:

Udito il relatore e ritenuto;

Che Tancredi Vincenzo già appaltatore della esattoria comunale di Rotonda nel quinquennio 1873-1877 e divenuto riappaltatore della esattoria medesima pel quinquennio 1878-1882, per aggiudicazione all'asta pubblica con atto del 27 giugno 1877 coll'aggio di 1,50 per cento, essendo stato eletto Consigliere comunale il 30 luglio successivo, nei primi giorni di quest'anno presentò istanza (non datata) insieme al suo fideiussore Antonio Limbonati alla Giunta municipale affinchè fosse provocata dichiarazione d'incompatibilità alla prosecuzione delle sue funzioni di esattore perchè faceva parte della Giunta il suo fratello Saverio Tancredi, come Assessore supplente e suo cognato Domenico Lorenzo come Assessore effettivo;

Che a questi motivi il Sindaco di Rotonda aggiunse quello della elezione del Tancredi Vincenzo a Consigliere comunale;

Che il Prefetto di Potenza considerando che la elezione del Tancredi Vincenzo a Consigliere comunale ebbe luogo posteriormente all'appalto e quando era in corso di esecuzione l'appalto precedente e che pure posteriormente al riappalto ebbe luogo la nomina del fratello ad Assessore supplente e del cognato di lui ad Assessore ordinario, e constatando che siccome nessun motivo

d'incompatibilità esisteva il giorno in cui ebbe luogo l'appalto, questo era perfettamente regolare, dispose che fosse pronunciata la decadenza da Consigliere dell'esattore predetto;

Che occorre quindi esaminare quale sia la condizione rispettiva dello esattore e di suo fratello, la cui nomina ad Assessore supplente fu fatta con deliberazione del Consiglio comunale munita del *visto* per la esecutorietà del Sotto-Prefetto di Lagonegro, per cui essendo decorso il termine consentito dalla Legge al Prefetto per annullarla, si ricorre al Governo del Re per sollecitare un provvedimento sovrano d'ufficio a senso dell'articolo 227 della Legge comunale;

Ciò premesso, e visti gli articoli 25, 222 e 227 della Legge comunale, gli articoli 14 e 15 della Legge 20 aprile 1871 sulla esazione delle imposte dirette, e ritenuto:

Che non è impugnata la piena regolarità degli atti d'incanto pei quali il Tancredi Vincenzo divenne aggiudicatario della esazione delle imposte comunali di Rotonda;

Che gli incanti essendo avvenuti il 27 giugno 1877 e la sua elezione a Consigliere comunale il 30 luglio successivo, è evidente che per le combinate disposizioni della Legge comunale e della Legge sulla riscossione delle imposte dirette, essendo egli ineleggibile cadeva di pieno diritto la sua elezione e rimaneva costante in lui la precedente qualità di esattore per cui l'allegata incompatibilità non poteva esistere;

Che se quando un appaltatore di opere e di imprese comunali si avvedesse di avere assunto impresa poco vantaggiosa per lui, potesse far rescindere l'appalto col procurarsi una carica incompatibile colla qualità di appaltatore, non vi sarebbe più sicurezza per i contratti stipulati dai Comuni;

Che rettamente e legalmente venne quindi dichiarata la sua decadenza da Consigliere comunale;

Che la elezione del Saverio Tancredi ad Assessore supplente, mentre il fratello Vincenzo era esattore comunale, è evidentemente viziata di nullità per la precisa disposizione dell'articolo 15 della Legge sulla riscossione delle imposte dirette pel quale « durante l'esattoria i congiunti fino al secondo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte delle Giunte comunali »;

Che la deliberazione comunale relativa alla nomina del Tancredi Saverio ad Assessore essendo stata munita del *visto* del Sotto-Prefetto, ed essendo scaduti i termini per l'esercizio del potere che compete al Prefetto, occorre un sovrano provvedimento.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che fermo restando l'appalto regolarmente aggiudicato al Tancredi Vincenzo, sia da annullarsi la nomina del Tancredi Saverio ad Assessore supplente nel Comune di Rotonda.

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto fra le frazioni — Competenza della Deputazione provinciale.

130. *La Deputazione provinciale è competente nello apprezzare le condizioni topografiche ed economiche delle frazioni ed a riconoscerne la distinta autonomia, nè vale ad infirmare questo criterio una semplice allega-*

zione in contrario. Quindi qualora risulti che il decreto della Deputazione provinciale è pienamente legittimo e giustificato anche dalle ragioni di convenienza, deve respingersi il ricorso presentato contro al medesimo dal Consiglio comunale interessato (Parere del Consiglio di Stato, 6 novembre 1880).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto fra le frazioni — Competenza della Deputazione provinciale.

131. *Il riparto dei Consiglieri comunali tra le diverse frazioni è affidato al prudente arbitrio della Deputazione provinciale. Essa Deputazione è la sola competente ad apprezzare le condizioni topografiche ed economiche delle frazioni, ed a contraddire il suo criterio non bastano semplici allegazioni. Sotto il nome di frazioni intendonsi le borgate in cui esistono molti elettori con distinti interessi. Non è richiesto da alcuna disposizione di legge che le firme degli abitanti delle frazioni i quali chiedono il ripartodei Consiglieri siano autenticate. Perciò la Deputazione provinciale può ritenerle per vere quando non siano singolarmente contestate nè vengono impugnate dai firmatari. Qualora, detrat e dall'istanza fatta per ottenere il riparto le firme contestate, le altre rappresentino la maggioranza degli abitanti delle frazioni voluta dall'articolo 27 del Regolamento comunale, deve essere mantenuto il riparto decretato dalla Deputazione provinciale* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 18 dicembre 1880).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero Interni delli 17 novembre scorso (Divis. 3ª, Sez. 1ª, nº 15168-1-111713), relativa al ricorso del Consiglio comunale di Sandrigo contro la decisione della Deputazione provinciale di Vicenza che riparti tra le diverse frazioni di Sandrigo i Consiglieri comunali, assegnandone quattordici a Sandrigo e tre a ciascuna delle borgate di Lupia ed Ancignano;

Sentito il relatore;

Ritenuto che con istanza 28 ottobre 1879 gli abitanti delle borgate Lupia ed Ancignano dimandarono al Comune di Sandrigo il riparto dei Consiglieri in proporzione della rispettiva popolazione;

Che la Giunta municipale con relazione 20 dicembre successivo ne proponeva la reiezione per diversi motivi fra i quali il non essere il Comune diviso in frazioni e non avere le borgate interessi o patrimonio loro proprio perchè hanno una limitata popolazione, il trovarsi a poca distanza dal centro del paese, alla distanza cioè di poco più di due chilometri, con ottime strade, il fruire un eguale trattamento del centro e finalmente perchè mancavano le firme dei ricorrenti di qualunque legalizzazione che ne constatasse l'autenticità;

Che il Consiglio comunale, in seduta 7 gennaio 1880, deliberò a pieni voti di rimettersi alla Deputazione, la quale con deliberazione 15 maggio accolse la

(*) Legge comunale, art. 47; Regolamento comunale, art. 27. — Il Consiglio di Stato col parere 24 agosto 1880 opinò che le disposizioni del l'articolo 47 della Legge comunale sieno applicabili tanto alle borgate quanto alle frazioni, non avendo la legge determinati esattamente i caratteri giuridici delle frazioni, ed avendo anzi usato replicatamente, senza distinzioni, cogli articoli 15, 105 o 107, le parole *frazioni* e *borgate* per designare le parti sulle quali può essere scomposto e ripartito il Comune all'uopo di provvedere alle loro singolari necessità ed interessi (*Manuale degli Amministratori*, 1881).

dimanda ed in applicazione dell'articolo **47** della Legge comunale e provinciale assegnò, seguendo le basi del censimento **1871**, alla frazione di Sandrigo quattordici Consiglieri dalle frazioni o borgate di Lupia ed Ancignano tre Consiglieri per caduna;

Che confutando le osservazioni della Giunta municipale a ragione del proprio deliberato la Deputazione considerò essere dall'articolo **47** della Legge rimesso al prudente suo arbitrio il riparto del numero dei Consiglieri e doversi assecondare la domanda, ove non concorrano motivi salienti ed eccezionali che si oppongono alla domanda; essere estraneo all'indole della domanda il fatto che il Comune renda compartecipi degli utili e dei vantaggi le borgate; doversi intendere per frazioni l'aggregazione di persone distanti dal centro, in cui si accumuli una quantità d'interessi propri e distinti, essere a senso anche dell'articolo **15** della Legge assimilate le borgate alle frazioni ed essere assodata nel caso concreto la idea della frazione dal numero degli abitanti e dall'appartenere a diverse parrocchie che formano per consuetudine centri affatto indipendenti e distinti dal principale; che limitati anche i crocesegnati, stando ai dati esposti dal Sindaco, su **107** abitanti appartenenti alla frazione di Ancignano **75** firmarono la istanza e ben **103** su **151** che appartengono a quella di Lupia senza contestazione delle firme;

Che contro tale decreto, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale, ricorre la Giunta municipale di Sandrigo riportandosi ai motivi della sua relazione già sopraindicati;

Considerato che la Legge coll'articolo **47** rimette al prudente arbitrio della Deputazione provinciale il riparto dei Consiglieri fra le diverse frazioni sotto il qual nome intendonsi le borgate in cui esistono molti elettori con distinti interessi, e che essa sola è competente ad apprezzare le condizioni topografiche, ed economiche delle frazioni; che semplici allegazioni non bastano a contraddire il criterio della Deputazione;

Che nessuna disposizione di legge richiede che le firme degli istanti siano autenticate e può la Deputazione provinciale ritenerle per vere quando non sono singolarmente contestate nè vennero impugnate dai firmatari:

Che nella specie, anche detratte dall'istanza le firme contestate, le altre rappresentano abbondantemente la maggioranza degli abitanti voluta dalla legge perchè sia ammesso il riparto.

Concorrendo nell'avviso espresso nella relazione ministeriale, è di parere che il ricorso del Comune di Sandrigo del quale si tratta debba essere respinto.

CORPI MORALI

Sussidi scolastici — Interpretazione delle tavole di fondazione.

132. *Se dal complesso di un testamento risulta evidente la volontà del fondatore di un Opera pia per sussidi universitari di volerli conferire non solo per gli studi tassativamente indicati, ma anche per altri designati genericamente, nulla vieta che la designazione sia applicata anche per questi ultimi* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 1° dicembre 1880).

(*) È giusta la interpretazione data dal Consiglio di Stato, purchè però il reddito della pia Opera sia sufficiente a soddisfare in linea principale e pienamente i sussidi universitari.

CORPI MORALI

creati con Decreti di Governi provvisori — Accettazione di lasciti.

133. *Non occorre un nuovo provvedimento del Governo che conferisca la personalità giuridica a quegli istituti che furono eretti in Corpo morale con Decreti dei Governi provvisori, e possono quindi accettare legati nei modi prescritti dalla Legge* 5 *giugno* 1850 (Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1880).

CREMAZIONE DEI CADAVERI

Ceneri — Istanza dei privati per ritirarle presso di loro.

134. *Per le leggi e i regolamenti in vigore, può procedersi alla cremazione dei cadaveri solo nei singoli casi nei quali è autorizzata e nei modi riconosciuti più adatti. Le ceneri dei cadaveri assoggettati alla cremazione devono essere raccolte nei cimiteri o negli altri luoghi destinati alle inumazioni e non può essere autorizzato un privato a ritirarle presso di sè. L'obbligo delle inumazioni nei luoghi a ciò destinati non è determinato da sole ragioni d'igiene pubblica, ma altresì da considerazioni di ordine morale cui nel silenzio della legge non è permesso di derogare* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data del 15 febbraio corrente, Divisione 5ª, Sezione 2ª, nⁱ 24138-6, 142-316, relativa all'istanza di Svetislao Cuniberti diretta ad essere autorizzato a trasportare le ceneri di una sua figliuola dal cimitero di Milano, ove il cadavere fu cremato, alla sua abitazione, ove intende di custodirle;

Vista l'istanza ed il rapporto del Prefetto di Milano che l'accompagna; Sentito il relatore e considerato;

Che sebbene in forza delle modificazioni introdotte nel regolamento sani-

(*) Il Consiglio di Stato ha, con questo parere, dato una esatta interpretazione alle leggi e regolamenti in vigore; i quali nell'autorizzare la cremazione, non hanno punto derogato alle norme concernenti la inumazione. Nel nostro diritto pubblico, come in quello dei Romani, i cadaveri umani sono sottratti alla potestà e all'arbitrio dei privati: era allora, come ora è, *religiosus* il luogo in cui vengono seppelliti (Dig. XI, 7; Cod. II, 44, *De religiosis et sumptibus funerum*; Gaio, II, 4; Leg. 6, § 4, Dig. *De rer. divis.*, 1, 8; *Inst.*, II, 1, § 9, *Eod. tit.*). E gravi pene colpivano la violazione dei sepolcri (Leg. 8, pr., §, 4, Dig. *De relig.*, XI, 7; Paolo, *Sent. rec.*, 1, 21-2; il quale ultimo dichiara: *Vendito fundo, religiosa loca ad emptorem non transeunt; nec in his jus inferre mortuum habet* (§ 7): appunto perchè i sepolcri non sono in commercio e divengono *divini juris* e *nullius in bonis sunt* (Leg. 16, § 2, Dig. *De divis. rer.* 1, 8), ed è perciò che secondo Ulpiano, *Si adhuc monumentum purum est* (cioè, se non vi fu sepolto alcun cadavere) *poterit quis hoc vendere et donare* (Leg. 6, § 1, Dig. *De religiosis*, XI, 7): ma se in esso *corpus vel reliquiae inferantur, fiet sepulcrum* (Leg. 42. Dig. *eod.*): e quindi inalienabile e imprescrittibile: e perciò (aggiunge lo stesso Ulpiano) *Senatus-consulto cavetur ne usus sepulcrorum permutationibus polluatur* (Leg. 12, § 1, Dig. *eod.*; Conf. Leg. 9, Cod. *De religiosis*, II, 44). Onde Gaio: *Si id quod dari stipulemur, tale sit, ut dari non possit, palam est, naturali ratione inutilem stipulationem esse; veluti si de homine libero,* VEL JAM MORTUO... *sit stipulatio inter eos... Idem juris est, si quis locum sacrum* AC RELIGIOSUM *dari sibi stipulatus fuerit* (Leg. 1, § 9, Dig. *De oblig. et act.*, XLIV, 7; Leg. 6, § 1, *De relig.*, XI, 7). E fu sempre formalmente vietato di trasportare i cadaveri o le ceneri da un luogo a un altro senza il permesso dell'Imperatore: *Nemo humanum*

tario col Decreto Reale del 14 gennaio 1877, fra i modi di distruzione dei cadaveri sia ammessa anche la cremazione eseguita con le debite autorizzazioni e nei modi riconosciuti i più adatti, pure nulla si è innovato quanto a ciò che si dispone nella Legge sulla sanità pubblica e nel Regolamento del 1874 sull'obbligo di deporne gli avanzi umani nei pubblici cimiteri;

Che però il silenzio della legge sulla custodia delle ceneri che risultano dalla cremazione dei cadaveri, non può autorizzare il Governo a concessioni analoghe a quella domandata dal Cuniberti, perchè anche le ceneri vanno soggette alla regola generale;

Che questa regola non solo ha il suo fondamento nelle ragioni attinenti alla sanità pubblica, ma anche nel rispetto dovuto ai cadaveri umani i quali furono riguardati come cose fuori del dominio privato presso tutti i popoli;

Che anche ammesso il sistema dela cremazione, se si concede che le ceneri si sottraggano al cimitero ove hanno garanzia di pubblica e perpetua custodia, per essere trasportate nelle case private niuno può dire che cosa avverrà di questi avanzi umani nel processo del tempo;

Che se si può credere che saranno custoditi con geloso culto finchè vivono coloro che ebbero affetto e stretto legame di sangue con la persona della quale avanzano le ceneri, si può agevolmente supporre che i loro eredi e successori troveranno incomodo quel deposito che privo di pubblica tutela verrà fosse disperso o dimenticato tra le cose inutili della casa;

Che i Romani e gli altri popoli antichi presso i quali era in uso la cremazione non usarono di trasportare le ceneri nelle proprie abitazioni, ma le riponevano nelle celle sepolcrali della famiglia, le quali erano luoghi sacri e resi inviolabili dalla legge;

Che perciò il desiderio di custodire nelle case le ceneri dei cari parenti,

---

corpus ad alium locum sine Augusti effatibus transferat (Leg. 14, Cod. *De relig.*: Leg. 10, Cod. *eod.*, Leg. 44, § 1, Dig. *eod.*). Sul divieto di seppellire in città, o di erigervi sepolcri vedi CICERONE, *De legibus*, II, 22; Leg. 12, Cod. *De reliq.*, III, 4. Il divieto di seppellire in città fu confermato da un Rescritto di ADRIANO: ma, domanda ULPIANO, *Quid tamen si lex municipalis permittat in civitate sepeliri?* E il Giurisconsulto risponde che lo statuto municipale non ha vigore di fronte al Rescritto imperiale (Leg. 3, 5, Dig. *De sepulcro violato*, XLVII, 12).

Le regole fin qui esposte circa la inviolabilità dei cadaveri e dei sepolcri valgono anche nel diritto italiano, con queste differenze: 1° I cadaveri devono essere seppelliti nei cimiteri pubblici; possono per eccezione, essere seppelliti nelle cappelle gentilizie, purchè non destinate pubblicamente al culto, e non siano nell'interno della città, terre o borgate (Legge comunale e provinciale, art. 87; Regolamento sulla Legge di pubblica sanità, 6 settembre 1874, art. 56, 79): 2° La polizia dei cimiteri, del trasporto dei cadaveri e di quanto riguarda le inumazioni è di competenza dell'Autorità municipale (Art. 57, 68, ecc.). A queste disposizioni non ha derogato il Decreto Reale 14 febbraio 1877, che autorizza espressamente la cremazione dei cadaveri, perchè rimane in vigore l'articolo 66 del citato Regolamento 6 settembre 1874, il quale dispone che: « È vietato seppellire i cadaveri in luogo diverso dal cimitero » tranne il caso di sepoltura nelle cappelle gentilizie, autorizzate dall'articolo 67. Nè vale la ragione che le ceneri non sono il cadavere: che la legge non contempla la sepoltura sotto il solo aspetto della igiene, ma, come ben avverte il Consiglio di Stato in questo importante parere, anche sotto l'aspetto morale; chè presso tutti i popoli e in tutte le legislazioni si considerano come cosa sacra *mortuorum reliquia.* — Vedi CONTI, *I cimiteri*, studio teorico-pratico (*La Legge*, 1881).

se può essere scusato da un eccesso d'affetto nei superstiti non sembra che possa essere soddisfatto dal Governo nello stato presente della nostra legislazione.

Per questi motivi, avvisa che l'istanza del Cuniberti non possa essere accolta.

DAZIO DI CONSUMO

Abbonamento cogli esercenti.

135. *Per il disposto della Legge* 3 *luglio* 1864 *sul dazio di consumo e del Regolamento* 25 *agosto* 1870 *per l'esecuzione della Legge stessa, i Comuni sono autorizzati a procedere ad un abbonamento cogli esercenti, per tenere il dazio stesso in amministrazione economica. Possono quindi legalmente, per l'esazione del dazio di consumo, prescindere dalle solennità dell'asta pubblica stabilite dall'articolo* 128 *della Legge comunale* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno Divisione, 3ª, Sezione 1ª, nº 16667-2-113968, del 14 dicembre 1880, con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso contro il decreto del Prefetto di Verona che annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Montorio Veronese che stabilisce la esazione in economia del dazio consumo;

Udito il relatore; Premesso in fatto:

Che il Consiglio comunale di Montorio Veronese, costituito un regolare Consorzio con altri Comuni e per la esazione del dazio consumo governativo nel quinquennio 1881-1885, avendo deliberato in adunanza 5 ottobre 1880 che la riscossione dovesse aver luogo (come si era praticato nel precedente quinquennio e collo stesso procedimento) in via economica mediante accordo con tutti gli esercenti che offrivano solidariamente la somma annua di lire 4400, il Prefetto di Verona con decreto del 26 dello stesso mese, annullava la detta deliberazione: 1º Perchè trattandosi di appalto per somma eccedente le lire 500, doveva farsi all'asta pubblica, salvo la dispensa di cui all'articolo 128 della Legge comunale; 2º che essendovi offerta più favorevole per la somma di lire 4800, non poteva approvarsi un contratto che si risolveva a danno del Comune;

Che il Consiglio comunale di Montorio Veronese ricorre al Re contro il provvedimento prefettizio impugnandone la legalità, e allegando che così si è praticato non solo dal Comune ricorrente, ma da moltissimi Comuni della Provincia;

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che il Consiglio comunale deliberando di procedere ad un abbonamento cogli esercenti per tenere il dazio consumo in amministrazione economica, si è valso di una facoltà che gli è concessa dalla legge;

(*) La Corte d'Appello di Lucca decise in senso contrario colla sentenza 1º marzo 1875. — Per quanto riguarda il dazio riservato ai Comuni vedasi la nota del Ministero delle Finanze, 5 agosto 1872.

Giusta la nota ministeriale 21 settembre 1871 e la sentenza della Corte d'Appello di Torino, 6 aprile 1868, nei Comuni chiusi non è ammessa la riscossione del dazio per abbonamento cogli esercenti.

Che diffatti in virtù degli articoli 16 e 17 della Legge 3 luglio 1864 sul dazio consumo, non che degli articoli 34 e seguenti, e in specie degli articoli 43 e 66 del Regolamento 25 agosto 1870 per l'esecuzione della Legge stessa, è riconosciuto agli esercenti il diritto di abbonarsi nel pagamento dei dazi mediante un canone annuo;

Che per la giurisprudenza adottata dai Ministeri delle Finanze e dell'Interno, venne giustamente giudicato questo modo di esazione come preferibile nel rispettivo interesse dei Comuni e dei contribuenti;

Che questa giurisprudenza è pienamente conforme alle disposizioni della legge e del Regolamento sopra citato;

Che per l'articolo 16 della Legge: « È concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali qualora si accordino col Governo, per assicurarsi un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti ».

Che lo stesso articolo dispone che: « Per la riscossione dei dazi di consumo, il Governo e i Comuni possono fare degli appalti »;

Che perciò il procedere agli appalti è pei Comuni non un obbligo, ma una facoltà;

Che quando un Comune si sia accordato col Governo, egli per la precisa disposizione dell'articolo 17 della Legge predetta, subentra nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti;

Che nel modo stesso che i Comuni possono abbonarsi direttamente col Governo per la riscossione del dazio consumo, così i contribuenti possono abbonarsi direttamente col Comune abbonato col Governo perchè il Comune è avente causa e successore del Governo medesimo;

Che questa facoltà è altresì riconosciuta apertamente dal Regolamento 25 agosto 1870;

Che con questo Regolamento emanato in virtù dello articolo 19 della Legge, il Governo del Re era stato incaricato di determinare le norme *per i modi di abbonamento e di appalto*;

Che per l'articolo 66 di detto Regolamento « i Comuni e i Consorzi abbuonati provvedono alla gestione daziaria, secondo la legge ed il presente Regolamento »;

Che per l'articolo 43: « Gli esercenti o le singole classi di esercenti possono abbonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo »;

Che abbiamo quindi un complesso di disposizioni legislative e regolamentari le quali istituiscono un *gius* singolare nella materia dei dazi, così pei rapporti del Governo coi Comuni, come per quelli dei Comuni con gli esercenti;

Che l'obbligo dell'asta pubblica di cui l'articolo 128 della Legge comunale, è incompatibile con la natura del vincolo che i Comuni sono autorizzati a stipulare cogli esercenti in virtù e a norma della Legge e del Regolamento sul dazio consumo;

Che è conforme all'indole di questa tassa come allo spirito della legge l'evitare potendo, l'introduzione di un elemento intermediario contrario agli interessi della azienda comunale e dei contribuenti come è l'appaltatore;

Che, nel caso in esame, l'abbonamento stipulato cogli esercenti è di evidente tornaconto nel Comune ricorrente sia perchè gli esercenti offrono un aumento di lire 200 nel canone da essi pagato nel primo quinquennio, mentre il Governo ha fatto al Comune un ribasso di lire 300; sia perchè cogli esercenti l'addizionale è limitata al 25 per cento, con vantaggio innegabile degli esercenti stessi e dei consumatori; che perciò non regge l'argomento addotto nel decreto di annullamento del Prefetto di Verona della esistenza cioè di una offerta superiore al canone di abbonamento: offerta che, come dimostra il Comune ricorrente, sebbene paia più vantaggiosa, infatti lo è molto meno perchè la ditta Frezza offre bensì lire 4800, ma con ciò intende di assumere e di potere esigere la erariale e tutta la comunale, cioè il 50 per cento dell'erariale.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che sieno da accogliersi le conclusioni del Ministero e da revocarsi il decreto prefettizio impugnato dal Comune ricorrente.

DELEGATI REGI STRAORDINARI

Indennità — Rifiuto di pagamento per pretese ragioni di credito.

136. *La Giunta comunale non può ricusare il pagamento delle indennità liquidate dal Governo al Regio Delegato straordinario che tenne la amministrazione temporanea del Comune per l'avvenuto scioglimento del Consiglio, adducendo che il Comune ha delle ragioni di credito da sperimentare contro il Regio Delegato stesso come gestore delle cose comunali. — Quand'anche le ragioni del Comune fossero state riconosciute ed accertate, non si potrebbe opporre la compensazione del debito e del credito se non pel ministero della giurisdizione ordinaria. — La deliberazione del Comune di non pagare un debito non toglie nè modifica i rapporti giuridici tra il debitore ed il creditore. Quindi trattandosi di un Comune tale deliberazione non iscema per nulla, nè impedisce all'Autorità governativa e tutoria di far luogo allo stanziamento d'ufficio nel bilancio comunale della somma dovuta. Le indennità ai Regi Delegati straordinari in caso di scioglimento dei Consigli comunali devono computarsi dal giorno in cui essi assumono l'ufficio. — Non è dovuta retribuzione alcuna ai Regi Delegati straordinari pei giorni che si soffermano dopo l'insediamento del Consiglio comunale e della Giunta. — Però, quando si tratta di pochi giorni di permanenza oltre la scadenza del termine trimestrale e non appaia che il prolungamento sia stato artifiziosamente procacciato a danno dell'economia comunale, l'opera in più data deve essere in quel poco più retribuita* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Riforma di un ramo di servizio — Provvedimenti sul personale — Ordine del giorno — Revoca di deliberazione.

137. *Quando un Consiglio comunale è chiamato a provvedere sulla riforma di un ramo di servizio s'intendono compresi in tale oggetto tutti i provvedimenti sul personale che attengono alla stessa riforma. — Quindi se nell'ordine del giorno è compresa la proposta di una comprimaria medica condotta e relativi provvedimenti, il Consiglio comunale può legitti-*

(*) Con nota ministeriale fu stabilito che il Delegato straordinario ha diritto anche al rimborso per sè, e non per la famiglia sua, delle spese di viaggio che avesse incontrato per recarsi dalla sua residenza al Comune del quale gli fu affidata la temporanea amministrazione (*Manuale degli Amministratori*, 1881).

mamente riformare una delle condotte mediche del Comune, attribuendo alla medesima l'obbligo della chirurgia. — Non è necessaria l'espressa revoca delle deliberazioni anteriori quando la revoca è chiaramente ed implicitamente inclusa nella nuova deliberazione (Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Oggetti non compresi nell'ordine del giorno.

138. *Qualora nell'invito di convocazione dei Consiglieri comunali sieno indicati gli oggetti da trattarsi nella medesima, tutti gli altri affari si debbono reputare esclusi. — Nè vale che nella precedente seduta il Consiglio avesse stabilito di trattare nella prima sua adunanza quegli oggetti che non furono poi compresi nell'ordine del giorno della seduta susseguente, essendochè i Consiglieri non intervenuti alla prima adunanza non potevano sapere che si sarebbe trattato anche di oggetti non indicati nell'invito* (Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Nomina ad impiego — Parentela dell'eletto col Sindaco.

139. *Sono viziate di nullità le deliberazioni comunali concernenti la nomina di un impiegato dello stesso Comune congiunto od affine al Sindaco nei gradi indicati dalla legge, quando alle deliberazioni prese parte il Sindaco intervenuto all'adunanza, quantunque si sia astenuto dal voto. — Se non viene fatta una preventiva designazione di candidati, tuttavia il fatto dell'astensione dal voto sia del Consigliere che fu eletto all'impiego pel quale si deliberava la nomina, sia del Sindaco, dimostra che sul nome del candidato fu discusso in precedenza alla votazione; e perciò la deliberazione deve annullarsi* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Partecipazione del Sindaco interessato.

140. *La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha assodato che il presiedere l'adunanza, il dirigere la discussione pur astenendosi dal voto, sono fatti che importano partecipazione alla deliberazione, contro la espressa proibizione dell'articolo 222 della Legge comunale e traggono seco la nullità della deliberazione stessa. — Quindi è nulla quella deliberazione alla quale ha preso parte il Sindaco nominato medico condotto presiedendo l'adunanza e dirigendo la discussione, e ciò tanto più quando fra i votanti havvi un parente entro il quarto grado del Sindaco suddetto* (**) (Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Assunzione del cursore comunale per far le funzioni di Segretario — Elargizione a quest'ultimo.

141. *Non è violato l'articolo 42 del Regolamento comunale se il Consiglio comunale assume a fare le funzioni di Segretario il cursore del Co-*

(*) Il Consiglio di Stato col parere 12 febbraio 1875 ritenne che nelle nomine d'impiegati, si deve mettere a partito la nomina di determinati candidati, e non già lasciare in facoltà d'ogni votante di proporre nella sua scheda il suo speciale candidato, onde evitare che si voti in causa propria, o in quella di congiunti nei gradi pei quali è vietato dalla legge.

(**) Pei Consiglieri interessati vedansi i pareri 28 gennaio 1880 (*Annuario*, 1880, nº 15, vol. II, parte 3ª); 20 marzo e 30 giugno 1880 (Nⁱ 103 e 107, vol. II, parte 3ª). — Pel Sindaco interessato vedasi il parere 6 giugno 1879 (Nº 616, vol. I, parte 3ª).

mune, e non un Consigliere, collo scopo di deliberare sopra un oggetto determinato (*). — *È nulla e deve essere revocata la deliberazione del Consiglio comunale con cui si accorda una elargizione al Segretario a carico del bilancio in corso d'esercizio ed approvato dalla Deputazione provinciale coll'eccedenza della sovrimposta* (Parere del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Votazione per la nomina ad uffici comunali — Maggioranza assoluta — Parità di voti.

142. *Secondo la costante giurisprudenza dedotta dalla disposizione dell'articolo* 91 *della Legge comunale, e dell'articolo* 47 *del relativo Regolamento. dopo due votazioni libere, per la nomina a cariche ed impieghi comunali, quando nessuno riesca eletto alla prescritta maggioranza assoluta di voti si deve procedere al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione* (**); *ed è viziata di nullità, per violazione dell'articolo* 223 *dello stessa Legge comunale, la deliberazione con la quale invece, a parità di voti, si dichiarò eletto il candidato che era già in carica; non essendo questo un titolo di preferenza riconosciuto da alcuna disposizione di legge o di regolamento* (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1881).

Riportiamo in argomento anche i seguenti parere emunati nel 1880.

L'articolo 90 della Legge comunale riconosce al contribuente il diritto di aver copia soltanto delle deliberazioni dei *Consigli comunali.* — Quindi i Comuni non sono obbligati di rilasciare a chi ne fa richiesta copia delle deliberazioni della *Giunta* relative agl'incanti, cioè gli avvisi d'asta, il capitolato ed il verbale di aggiudicazione (***). — Può per altro richiedersi tale copia in sede giudiziaria a norma degli articoli 913 e seguenti

(*) Il Consiglio di Stato ha sempre ritenuta la massima che la violazione dell'articolo 42 del Regolamento comunale non può produrre la nullità dell'atto, trattandosi di un disposizione che non trova radice in alcuna esplicita prescrizione della legge.

(**) Non è però vietato di procedere anche ad una terza votazione libera.

(***) Colla sentenza 16 gennaio 1876, la Cassazione di Napoli ritenne che la massima *Nemo tenetur cedere contra se,* non possa applicarsi ai pubblici registri esistenti negli archivi, non esclusi i municipali.

Ecco ora il testo del parere surriferito in massima.

La Sezione:

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, del 22 dicembre 1880, n[i] 16638-1-114047, Divizione 3ª, Sezione 1ª, concernente il ricorso del Comune di Sant'Angelo Lodigiano a S. M. contro provvedimento del Prefetto di Milano che ordina al Comune ricorrente di lasciare a Donaloja Francesco copia di atti riflettenti l'esazione del dazio consumo sulle farine, pane e paste;

Premesso in fatto che, scadute col 31 dicembre 1879 le convenzioni stipulate fra il Comune di Sant'Angelo Lodigiano coi fornai locali per l'esazione del dazio sulle farine, pane, paste, nè essendo stato possibile rinnovarle, la Giunta deliberava di dare la esazione in appalto mediante pubblico incanto;

Che andato deserto il primo esperimento, si presentò al secondo Donaloja Francesco, il quale rimase aggiudicatario;

Che vista di ciò i fornai di detto Comune essendosi dichiarati disposti a stipulare una nuova convenzione per un canone di poco superiore a quello offerto dal Donaloja, il Consiglio comunale, cui venne dalla Giunta sottoposto l'affare, dichiarava irregolare il procedere della Giunta stessa, nulli gli atti conchiusi col Donaloja e deliberava la stipulazione dei nuovi accordi coi fornai;

del Codice di Procedura Civile. — Contro il decreto del Presidente del Tribunale civile che rigettò l'istanza per avere la detta copia dichiarando l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria, l'interessato può reclamare al Presidente della Corte d'Appello. — Deve pertanto essere revocato il decreto del Prefetto col quale siasi disposto l'invio di un commissario nel Comune per prendervi copia degli atti suddetti (*Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio* 1880).

Sebbene ai termini dell'articolo 227 della Legge comunale non sia prescritto alcun termine al Governo del Re per annullare le deliberazioni, che nella forma o nella sostanza sono contrarie alla legge, il Regolamento comunale esplicando questa disposizione dichiara che il Governo *può* usare di questa sua facoltà in qualunque tempo: ciò che la giurisprudenza ha interpretato ogni volta che non vi si opponga la convenienza amministrativa. Giacchè l'Amministrazione pubblica non può governarsi con norme assolute ed indeclinabili nè può sempre applicare la legge col rigore con cui si applica dai Tribunali, ma deve preoccuparsi degli effetti de' suoi atti, ed usare certi temperamenti, i quali senza offendere la giustizia, hanno per fine di evitare il turbamento gratuito degli interessi. — Quindi sebbene il trascorrere del tempo non possa rendere legale un atto nullo fino dal suo principio, tuttavia se si tratta di una deliberazione antica (nel caso, di 20 anni addietro) della quale si chieda ora l'annullamento d'ufficio, opera opportunamente il Governo a non valersi dalla facoltà attribuitagli dal detto articolo 227 della Legge comunale, tanto più che non

---

Che il Donaloja, riusciti vani i tentativi fatti in via amministrativa per ottenere il riconoscimento e l'esecutorietà dell'aggiudicazione, promoveva giudizio civile contro il Comune per risarcimento dei danni, ma occorrendogli copia autentica delle deliberazioni della Giunta relativa agli incanti, degli avvisi d'asta, del capitolato e del verbale di aggiudicazione, ne fece richiesta al Municipio che la ricusò:

Che il Donaloja ricorse allora al Presidente del Tribunale civile di Lodi, a sensi degli articoli 913, 914 e 915 del Codice di Procedura Civile, ma che il Presidente con decreto del 22 maggio, rigettò l'istanza, dichiarando l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria;

Che ricorse il Donaloja al Prefetto il quale ritenuta legittima l'istanza del Donaloja, sullo avviso conforme della Deputazione provinciale, deliberava di supplire al reiterato rifiuto del Comune, incaricando apposito commissario di recarsi nell'ufficio municipale per prendervi copia degli atti;

Che contro questo decreto prefettizio ricorre al Governo del Re il Comune di Sant'Angelo Lodigiano chiedendo che sia revocato.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che il Prefetto e la Deputazione provinciale di Milano hanno motivata la deliberazione favorevole all'istanza del Donaloja sull'articolo 90 della Legge comunale e provinciale, combinato cogli articoli 19 e 45 del Regolamento per la esecuzione della Legge suddetta, e che quindi lo invio del commissario per far rilasciare copia degli atti richiesti dal Donaloja sia fondato sulle facoltà concesse ai Prefetti dagli articoli 142 e 145 della Legge medesima;

Che però queste disposizioni di legge e di regolamento non sono applicabili al caso in esame;

Che infatti l'articolo 90 della Legge riconosce al contribuente il diritto di aver copia delle deliberazioni dei Consigli comunali, e di queste deliberazioni esclusivamente parlano gli articoli 19 e 45 del Regolamento;

si potrebbero oggi misurare le conseguenze dell'annullamento, in ispecie se da quella prendono radice altre deliberazioni posteriori: e quando in ispecie nessun effetto pratico avrebbe l'annullamento nell'interesse del Comune (*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *gennaio* 1880).

Non è legale la deliberazione della Giunta alla quale intervennero soltanto il Sindaco, un Assessore ed un Consigliere, mentre erano in carica a norma di legge un altro Assessore effettivo e due Assessori supplenti. Non ha quindi alcuna forza giuridica la deliberazione colla quale la Giunta costituita nel modo sopraddetto, abbia modificati a benefizio dell'aggiudicatario i capitoli per l'appalto dell'esattoria comunale. — Perciò i patti dell'appalto dell'esattoria debbono rimanere inalterati, cioè come furono stabiliti nei capitoli speciali regolarmente pubblicati, i quali vennero accettati dall'appaltatore col fatto dell'aggiudicazione (*Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite*, 4 *dicembre* 1880).

Qualora nella deliberazione di un Consiglio comunale relativa all'aumento di stipendio di un impiegato del Comune non si faccia cenno delle sue qualità personali, nemmeno come ragione dell'aumento, non si può dire che si tratti di una decisione fondata sopra apprezzamenti intorno alla sua persona e perciò non si deve applicare l'articolo 212 della Legge comunale (*). Deve quindi revocarsi il Decreto del Prefetto col quale annullava la relativa deliberazione consiliare perchè presa a voti palesi (*Parere del Consiglio di Stato*, 9 *dicembre* 1880).

La gratificazione accordata agli impiegati comunali anche se è giustificata colla tenuità dello stipendio degl' impiegati stessi, costituisce una

---

Che i documenti chiesti dal Donaloja sono atti e provvedimenti non del Consiglio, ma della Giunta municipale per la cui comunicazione e copia, nè la legge, nè il regolamento contengono disposizioni particolari, perlochè occorre far capo alle norme generali di diritto comune;

Che non può dubitarsi che gli atti della Giunta, di cui viene chiesta copia, non siano atti pubblici compiuti cioè da pubblici amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, e per fini di pubblico servizio:

Che perciò il Donaloja a norma degli articoli 913 e seguenti del Codice di Procedura Civile aveva diritto di chiederne copia; e può chiederla tuttora in sede giudiziaria, non essendogli preclusa la via dal Decreto del Presidente del Tribunale civile, che glielo ha ricusato, sia perchè riuscito vano il procedimento speciale, l'interessato può adire ancora, in rito contenzioso, il Tribunale. sia perchè contro ogni decreto del Presidente del Tribunale è sempre ammesso reclamo al Presidente della Corte d'Appello;

Che ad ogni modo il Prefetto non aveva dalla legge la facoltà di provvedere coattivamente come ha fatto, applicando alla comunicazione degli atti della Giunta le disposizioni tassativamente stabilite per la comunicazione degli atti del Consiglio comunale;

Per questi motivi, la Sezione è di parere che sia da revocarsi il decreto del Prefetto di Milano con cui ordina l'invio di un commissario a Sant'Angelo Lodigiano per prendere copia degli atti richiesti da Francesco Donaloja.

(*) Col parere 25 settembre 1868 il Consiglio di Stato opinò che allorquando il concetto e la redazione di una deliberazione non lasciano dubbio che il merito, la capacità, e la qualità delle persone non ne furono argomento, ma si tratti soltanto di un provvedimento nell'interesse esclusivo del servizio, allora le deliberazioni debbano aver luogo a suffragi pubblici.

spesa facoltativa. In forza dell'articolo 3 della Legge 14 giugno 1874 i Comuni non possono porre tali spese a carico dei loro bilanci quando eccedono il limite legale della sovrimposta, e tanto meno quando la Deputazione provinciale ha già approvato i bilanci stessi. In tale caso il Prefetto opera legittimamente annullando le relative deliberazioni comunali (*Parere del Consiglio di Stato*, 9 *dicembre* 1880).

Nelle deliberazioni per scelta degli aspiranti ammessi a concorso ad impieghi comuuali, il Consigliere che vota per un nome non esclude in modo assoluto tutti gli altri, e non toglie a sè la facoltà di votare in appresso per un altro nome. — Fra parecchi candidati ben può un votante accordare il proprio suffragio a più d'uno e in modo assoluto e in modo relativo, ed accostarsi a fare maggioranza tanto per uno come per un altro. — Essendo tre candidati ad un impiego, quando dal Sindaco non siasi fatta espressa dichiarazione di escludere gli altri due, nel caso il primo accolga la maggioranza dei voti, ed il Consiglio non abbia manifestato di volere questo modo di votazione, debbono essere votati sincronicamente tutti e tre i nomi (*) (*Parere del Consiglio di Stato*, 15 *dicembre* 1880).

(*) Ecco il testo di questo parere:

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 1880, nº 1614-7-111026 sul ricorso di Oreste Cremesini in data 22 aprile p. p. onde si gravò del decreto 7 aprile di quest'anno, pel quale il Prefetto di Perugia annullò la deliberazione 22 febbraio del Consiglio comunale di Poggio Nativo relativa alla nomina del tesoriere comunale;

Premesso che importa anzi tutto una attenta rassegna di tutte le circostanze di fatto, per le quali non si ha altra scorta che il processo verbale dell'adunanza del 22 febbraio p. p. di quel Consiglio comunale;

Che per quello si attestarono presenti undici sopra quindici Consiglieri assegnati al Comune;

Che all'ordine del giorno era la nomina del tesoriere comunale ed esattore speciale del Comune;

Che esposti tutti i particolari delle pratiche tenute dal Comune relativamente all'ultimo concorso aperto, il Sindaco annunziava aversi tre istanze di tre singoli concorrenti, cioè Pietro Giuliani, Oreste Cremesini, Giuseppe Fazzarelli; dei quali per altro il Giuliani faceva qualche riserva sul modo di prestar cauzione;

Che due Consiglieri tuttochè presenti, dopo la esposizione del Sindaco dichiararono di astenersi dal discutere e dal votare; l'uno perchè era lo stesso Giuliani, uno degli aspiranti all'ufficio di tesoriere, l'altro perchè fratello all'altro concorrente Cremesini;

Che osservatosi come li tre concorrenti non concordassero nelle condizioni, queste a proposta di un Consigliere Marcello Desantis furono determinate di nuovo con poca modificazione dal capitolato bandito e con dichiarazione che quale fosse il nominato vi si dovesse accomodare, od avere per non avvenuta la nomina;

Che questa proposta fu posta a partito e votata all'unanimità;

Che il Sindaco propose di passare alla elezione per via di schede segrete;

Che un Consigliere si oppose sul dubbio che dalla calligrafia delle schede si potesse far palesare il nome del votante e così togliere la segretezza del voto;

Che un altro Consigliere domandò la votazione per mezzo delle palle bianche e nere sopra ciascun concorrente con tre separate votazioni;

Che questa proposta non risulta apertamente deliberata dal processo verbale, ma accettata in fatto perchè è detto che il Sindaco pose a partito, col mezzo delle palle bianche e delle nere la seguente proposta: « Il Consiglio in considerazione

La violazione dell'articolo 42 del Regolamento comunale porta di diritto la nullità della deliberazione presa dal Consiglio comunale colla presenza del Segretario per affari che riguardano la persona del medesimo (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *dicembre* 1880).

È nulla la deliberazione qualora nel processo verbale relativo si trovi soltanto enunciato che alcuni Consiglieri non votarono quantunque aves-

---

della intelligente operosità ed esattezza, con che Oreste Cremesini disimpegnò il servizio degli anni 1878 e 79, lo nomina tesoriere per gli anni 1880, 81 e 82 alle condizioni prestabilite, e sempreché gli si prestino fideiussori Francesco Cremesini, Antonio Arbuccini e Lelio Cremesini »;

Che su questo partito si ebbero sei palle bianche e tre nere;

Che in conseguenza il Sindaco dichiarò eletto Oreste Cremesini;

Che due Consiglieri domandarono la votazione anche sugli altri due concorrenti, dovendosi proclamare eletto colui che riportasse maggior numero di voti, ma il Sindaco oppose che per l'articolo 223 della Legge comunale e provinciale ogni proposta s'intende adottata se ottenne la maggioranza assoluta di votanti;

Che l'incidente non ebbe seguito.

Ritenuto che il Prefetto di Perugia con Decreto del 7 aprile p. p. annullò quella deliberazione già sospesa dal Sotto-Prefetto di Rieti per le seguenti considerazioni:

Che il Consiglio comunale non espresse volontà di escluderne i concorrenti Giuliani e Fazzarelli, nè riconobbe che quelli non fossero nei termini e condizioni del concorso;

Che l'avere il Cremesini riportato la maggioranza dei voti non escludeva che si avesse a votare sugli altri, mentre il risultamento definitivo doveva essere procacciato dalla maggioranza comparativa tra quelli che avessero ottenuto l'assoluta;

Che l'articolo 223 della Legge comunale e provinciale invocato dal Sindaco non ricorre al caso, giacchè per quella disposizione il legislatore volle stabilire che ogni proposta la quale non riporti la maggioranza assoluta debba intendersi respinta, ma non che in fatto di nomina la maggioranza sia d'inciampo a votazione sopra gli altri concorrenti; mentre è la sola votazione unanime che nel caso di nomina escluda le ulteriori votazioni, siccome reca la giurisprudenza del Consiglio di Stato per un parere 4 ottobre 1879;

Ritenuto che il Consiglio comunale non si gravò di questo decreto;

Che per altro ebbe ad inoltrare ricorso l'interessato Oreste Cremesini sino dall'aprile del 1880, e ne domandò la revoca deducendo che il Sindaco fece una formale proposta nominale: che questa fu ammessa a maggioranza assoluta; che i Consiglieri che votarono per la nomina evidentemente esclusero il caso di portare il suo voto su di altri; che l'articolo 223 della Legge comunale e provinciale non dice che s'intende respinta la proposta la quale non ottenne la maggioranza assoluta dei suffragi, ma dice espressamente che è addottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti, come fu del caso; Che la giurisprudenza invocata dal Prefetto non contraddice ma conferma il principio; perchè negli effetti legali tanto è ammettere una proposta a maggioranza quanto a voti unanimi: perchè nell'uno e nell'altro caso è esaurita e non può essere rimessa in quistione: che per tanto ammesso dalla maggioranza dei votanti che il Cremesini avesse ad essere nominato tesoriere, non può essere riposta in questione la sua nomina, ad eventualità che sia nominato un altro: che in sostanza il Consiglio pienamente edotto votando sulla proposta esclusiva del Sindaco, escludeva gli altri due concorrenti;

Ritenuto che la relazione ministeriale sembra ammettere che il Consiglio pienamente edotto delli nomi e condizioni degli altri due concorrenti, adottando la proposta del Sindaco avrebbe a logica dovuto intendersi per lui nominato il Cremesini ed esclusi gli altri due; ma che trattandosi di pubblico concorso tutte tre gli aspiranti avevano diritto che la loro domanda fosse cimentata a partito del Consiglio:

Soggiunge che posta in quel modo la votazione certo qualche Consigliere votò con l'affidamento di aver a portare un giudizio anche sopra gli altri concorrenti: e conclude per avvisare in massima col Prefetto, solo che riterrebbe comunque valida la votazione avvenuta nel nome di Cremesini: e quindi doversi limitare l'annullamento a quella parte di deliberazione nella quale il Sindaco si negò di porre a votazione gli altri nomi e proclamò eletto il Cremesini, e in questo senso mo-

sero preso parte alla discussione, senza aggiungere che non votarono, perchè si astennero o perchè si allontanarono dalla sala dell'adunanza (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *dicembre* 1880).

Il processo verbale della seduta dei Consigli comunali, sino alla iscrizione in falso, fa piena fede di ciò che afferma, ma non può far fede di ciò che in esso si tace. — Pertanto se lo stesso processo verbale tiene

---

dificare il decreto del Prefetto, richiamando il Consiglio a compiere la votazione e la deliberazione;

Su di che la Sezione ha considerato:

Che per quanto recava l'ordine del giorno il Consiglio era chiamato a discutere e scegliere tra gli aspiranti ammessi al concorso quello che esso volesse nominare tesoriere;

Che in tutta la prima parte del processo verbale infino alla ultima proposta del Sindaco quando pose a partito il nome del Cremesini, appare manifesto e confermato il proposito del Consiglio di voler portar voto su tutti e singoli gli aspiranti; così vero che avendo l'uno di essi fatto qualche riserva sulle condizioni della cauzione, il Consiglio alla unanimità modificando le condizioni del concorso stabiliva di vincolare la nomina alla pura e semplice adesione a queste per parte di quale riuscisse eletto; e di più che scartata la proposta della votazione per ischede e preferita quella a fave bianche e nere, per la ragione indicata, fu apertamente dichiarato e protestato da un Consigliere che la votazione si porterebbe sopra ciascuno e però si ripeterebbe tre volte; dichiarazione questa che non contraddetta, e d'altra parte consentanea alla ragione dello scrutinio preferito, deve riguardarsi siccome accettata.

Che se il Sindaco ponendo a partito il nome del Cremesini in quella forma veramente singolare ed anzi scorretta, ebbe intendimento di trarre il Consiglio ad una votazione esclusiva implicitamente degli altri due, doveva dichiararlo; e doveva ottenere esplicitamente che il Consiglio se ne accomodasse; altrimenti la proposta sarebbe stata una vera sorpresa sul Consiglio, anzi un sopraffacimento sul concetto di quei Consiglieri i quali erano convinti di avere a rendere il voto su tutti i candidati.

Che su questo proposito appena mette conto di refutare che in simili scrutini su concorsi chi vota per un nome escluda in modo assoluto tutti gli altri; e quasi tolga a sè la facoltà di votare in appresso per un altro nome, essendo patente che fra parecchi candidati può benissimo un votante accordare il proprio suffragio a più d'uno e in modo assoluto e in modo relativo, ed accostarsi a fare maggioranza tanto per uno come per un altro;

Che per tanto non essendosi fatta dal Sindaco espressa dichiarazione di escludere gli altri due, nel caso la proposta di nominare il Cremesini raccogliesse la maggioranza dei suffragi, nè avendo il Consiglio manifestato di voler questo modo di votazione, anzi apparendo di avere voluto il contrario, il partito da porre ai voti comprendeva tre posti, cioè tre nomi, i quali tutti e tre dovevano essere votati;

Che quindi non ricorre al caso la invocata disposizione dell'articolo 223, opposta dal Sindaco nè già per la ragione dichiarata dal Prefetto, il quale inverte il testo letterale della legge e vuole far dire al legislatore diverso da quello che ha così chiaramente scritto ma perchè la proposta, cioè il partito è complesso, cioè comprende i tre nomi, e la votazione deve portarsi su tutte le parti della proposta, legate l'una all'altra da un rapporto di comparazione;

Che poi per questa considerazione la votazione doveva e deve essere sincrona e non si potrebbe convenire nello avviso della relazione ministeriale, la quale inclinerebbe a ritenere valida la votazione resa pel Cremesini, salvo a richiamare il Consiglio a deliberare sugli altri due. — Al che osterebbe eziandio la considerazione che potendo non intervenire tutti i Consiglieri presenti nella adunanza del 22 febbraio p. p. ed intervenire altri non presenti a quella, tanto più facilmente che nel lungo intervallo dal ricorso si rinnovò certamente di un quinto il Consiglio, gli altri due sarebbero giudicati e ballottati da un Collegio diversamente composto, e però in condizioni diverse.

Per queste ragioni, la Sezione avvisa che respinto il ricorso del Cremesini debba mantenersi nella sua dispositiva il decreto di annullamento pronunziato dal Prefetto di Perugia sotto la data del 7 aprile p. p.

conto del numero dei Consiglieri intervenuti al principio dell'adunanza per renderla valida, ma tace di quelli che non rimasero nella sala, e si lasciano supporre presenti all'atto della votazione, la deliberazione consiliare è viziata di nullità in quanto non è dato di riconoscere se la legge sia stata osservata o delusa, ed è contraria al testo dell'articolo 104 del Regolamento comunale che vuole si faccia constare del nome dei Consiglieri presenti alla votazione sopra ciascun oggetto colla indicazione di quelli che si sono astenuti (*) (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *dicembre* 1880).

Il collocamento a riposo di un chirurgo primario condotto di un Comune per comprovata inabilità motivata da ragioni di salute implica un giudizio tecnico piuttosto che un apprezzamento morale. — Se quindi

(*) Ecco il tenore di questo parere:

La Sezione:

Vista la relazione del Ministero Interni, delli 13 novembre 1880 (Div. 3ª, Sez. 1ª, nº 16520-2) colla quale trasmette la denunzia del Prefetto di Como per l'annullamento d'ufficio della deliberazione presa dal Consiglio comunale di Claino intorno ad opere stradali;

Ritenuto che dal processo verbale dell'adunanza dèl 27 giugno risulta che intervennero undici Consiglieri, e che la proposta presentata e discussa *ottenne voti favorevoli sette*, *contrari nessuno;*

Che la deliberazione fu denunziata al Prefetto perchè non sarebbe stata presa in adunanza legale ed il Prefetto (essendo trascorso il termine stabilito dall'art. 136 della Legge comunale e provinciale) si rivolge al Ministero per gli effetti dell'articolo 227 della Legge medesima;

Che quattro Consiglieri, onde il numero degli intervenuti sarebbe stato di undici, dopo avere partecipato alla discussione avrebbero abbandonata la sala dell'adunanza prima che si procedesse alla votazione;

Nel processo verbale non è detto che il voto dei quattro Consiglieri mancasse per astensione, rimanendo fermo il numero legale degli intervenuti, o per l'allontanamento dalla sala all'atto della votazione e quindi senza il numero legale dei Consiglieri presenti. — È detto semplicemente che quattro Consiglieri, in esso nominati, *non votarono*, quantunque avessero preso parte alla discussione;

Considerato che il processo verbale, fino alla inscrizione in falso, fa prova di ciò che afferma e non potrebbe far fede di ciò che si tace, e nel caso concreto affermando che quattro Consiglieri non votarono ha taciuto se non votassero perchè si astennero o perchè si allontanarono dalla sala dell'adunanza;

Che l'allontanamento dei quattro Consiglieri dalla sala è attestato dallo stesso Sindaco, il quale però ha creduto di sostenere la validità della deliberazione perchè i quattro Consiglieri si astennero dal votare allontanandosi, come avrebbero potuto astenersi rimanendo presenti;

Che l'errore nel quale si cadeva confondendosi l'astensione dei Consiglieri presenti in adunanza legale colla mancanza del numero dei Consiglieri necessario per la validità dell'adunanza; se riesce a spiegare la reticenza del processo verbale, riesce ad un tempo a confermare la eccezione di nullità apposta alla deliberazione presa coi sette soli Consiglieri rimasti presenti in quell'adunanza di prima convocazione;

Che in ogni modo un processo verbale in cui si tenga conto dei Consiglieri intervenuti al principio della adunanza, prescindendo da quelli che rimangono e si lasciano supporre presenti all'atto della votazione, non permette di riconoscere se la legge sia stata osservata o delusa ed è contrario al testo preciso dell'articolo 104 del Regolamento onde si *deve far constare del nome dei singoli Consiglieri presenti alla votazione sopra ciascun oggetto colla indicazione di quelli che si sono astenuti.*

Opina che accolta la denunzia si faccia luogo all'annullamento d'ufficio della deliberazione suaccennata.

cinque fisici ai quali siasi aggiunto più tardi l'avviso di altro autorevole clinico diedero ragione delle condizioni morbose del detto chirurgo ed attestarono della necessità di sollevarlo dal servizio, non si può ricusare ragionevolmente ampia fede alle loro dichiarazioni. — Perciò la deliberazione del Consiglio comunale con cui statuì il collocamento a riposo è ampiamente giustificata di fronte a quelle attestazioni ed alla circostanza che si tratta di un uffizio grave quale è quello di chirurgo primario. — Deve pertanto essere revocata la deliberazione della Deputazione provinciale che non approvò la deliberazione comunale pel collocamento a riposo senza giustificare per alcun argomento o testimonianza o dare alcun apprezzamento sulle condizioni del chirurgo condotto nei rapporti del suo servizio (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *dicembre* 1880).

In fatto di annullamento delle deliberazioni comunali, la competenza del Prefetto è determinata dall'articolo 131 della Legge comunale, e ristretta alle sole deliberazioni che sono irregolari nella forma, o contrarie alla legge. — Il Prefetto eccede perciò le sue competenze se annulla una deliberazione comunale senza rilevare in essa alcun vizio di forma e si sostituisce alla Deputazione provinciale nel giudicare del merito della deliberazione del Consiglio comunale (*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *dicembre* 1880).

Giusta gli articoli 130 e seguenti della Legge comunale e provinciale, il Prefetto può annullare una deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta municipale presa ad urgenza, sol quando si verifichi od irregolarità di forma, o l'essere contraria alla legge. — Non sussistono questi estremi nel caso in cui una Giunta municipale con deliberazione presa in via d'urgenza stabilisca di adire l'Autorità giudiziaria contro il provvedimento del Prefetto che ordinò al Comune di pagare una determinata quota attribuitagli nella spesa di costruzione di una strada eseguita d'ufficio. — Pertanto se il Prefetto annulla la deliberazione della Giunta, il decreto da lui emesso deve essere revocato in quanto la legge non impedisce ai Comuni di dedurre le proprie ragioni innanzi all'Autorità giudiziaria, quando si ritengano lesi da un provvedimento amministrativo (*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *dicembre* 1880).

Le Amministrazioni comunali violano la legge e le norme che vietano ai Comuni le liberalità ingiustificabili, spendendo somme in regali e mancie; e quindi le relative deliberazioni debbono essere annullate. — I decreti coi quali l'Autorità governativa impedisce gli effetti giuridici delle deliberazioni dei Consigli comunali, debbono per stretto dovere di legge e di convenienza essere motivati giustamente e nelle particolari ragioni e non sommariamente e quasi per sottinteso (*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *dicembre* 1880).

È contraria alla legge la deliberazione del Consiglio comunale per lo storno di una somma iscritta nel bilancio per sopperire ad una spesa ob-

bligatoria, quando la somma sia necessaria ed anche insufficiente ai bisogni. — Qualora si manifesti la necessità di provvedere a spese obbligatorie nuove e maggiori nel corso dell'anno, deve il Consiglio comunale deliberare intorno a proposte specificate, e non accrescere con un semplice storno l'articolo delle *casuali* (*) (*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *dicembre* 1880).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Ricorso — Mancanza di notificazione agli interessati.

143. *Deve ritenersi viziata di nullità la deliberazione emessa in materia di elezioni dalla Deputazione provinciale sopra un ricorso non notificato giudiziariamente agl interessati, ossia ai Consiglieri eletti e agli elettori che non avevano provocato lo annullamento delle operazioni elettorali in prima istanza del Consiglio comunale, i quali si devono considerare come interessati. Egualmente è nulla tale deliberazione se fu pronunciata prima che fosse trascorso il termine di legge concesso agl' interessati per dire e dedurre contro un ricorso proposto dai terzi, giusta quanto è prescritto dall'articolo* 36 *in relazione all'articolo* 35 *della Legge comunale. — È contraria alla legge e merita di essere annullata la deliberazione di un Consiglio comunale con cui si annullarono le operazioni elettorali per pretesa violazione dell'articolo* 66 *della Legge comunale. — Quando nel fatto risulti che non vi fu alcuna contestazione sulle schede, e che il processo verbale delle elezioni non contiene alcun cenno circa a contestazioni insorte* (Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1880).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Ricorsi al Consiglio comunale e alla Deputazione provinciale — Termine.

144. *Per la presentazione dei ricorsi ai Consigli comunali contro le operazioni elettorali, la legge non ha apposto un termine perentorio: per cui i ricorsi s'essi possono presentarsi in qualunque tempo. Ai ricorsi però fatti alla Deputazione provinciale contro le decisioni dei Consigli comunali intorno alle operazioni elettorali è applicabile la sanzione dell' articolo* 25 *della Legge comunale che prefigge il termine di trenta giorni. — A ciò si aggiunga che lo stadio elettorale si chiude colla proclamazione degli eletti da parte della Giunta comunale, ai termini di legge, ma da questa proclamazione non rimane chiusa eziandio la via a ricorsi contro le operazioni elettorali, in dipendenza o no dalle decisioni dell'ufficio elettorale* (Parere del Consiglio di Stato, 11 gennaio 1881).

(*) Invero l'aumento del fondo dei *casuali* mediante storno non potrebbe farsi che quando esso sia esaurito e non è ammissibile il sistema di aumentare quell'articolo, quando il Consiglio comunale possa provvedere alle maggiori spese mediante storno da una categoria all'altra.

Quanto poi alle spese nuove che si potessero verificare entro l'anno non avvi dubbio che il Consiglio comunale possa pur provvedervi mediante stanziamento tanto nell'attivo che nel passivo del bilancio. Nè potrebbe opporsi che al bilancio reso esecutorio non possono farsi variazioni, essendochè se la Deputazione provinciale in qualunque tempo può fare di ufficio gli stanziamenti ai quali si è rifiutato il Comune, *a fortiori* il Consiglio comunale avrà pure la facoltà di provvedere egualmente tanto alle nuove spese quanto ai mezzi di entrata corrispondente, salvo sempre il *visto* del Prefetto, o l'approvazione della Deputazione provinciale secondo che il bilancio ecceda o no il limite legale della sovrimposta.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Telegramma del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello costatante la presentazione del ricorso.

145. *I telegrammi, da qualunque Autorità sieno spediti o ricevuti, non sono atti autentici. Perciò essi non possono tenere luogo del certificato d'appello richiesto dagli articoli* 43 *e* 60 *della Legge comunale. L'introdusione dell'atto d'appello dalle decisioni della Deputazione provinciale in materia di liste elettorali amministrative si comprova soltanto colla produzione di un certificato del Cancelliere della Corte d'Appello, il quale è il solo ufficiale autorizzato a rilasciarlo. — Quindi se furono ammessi al voto gli elettori cancellati dalla lista elettorale, sulla produzione di un telegramma spedito al Sindaco dal Procuratore Generale della Corte di Appello che attestava l'appello promosso dai detti elettori, i voti di questi elettori, ammessi illegalmente a votare, devono dedursi dal computo generale dei voti* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Interpretazione dell'articolo 72 della Legge comunale.

146. *In mancanza di ricorso contro le decisioni del Consiglio comunale in materia di elezioni comunali, la Deputazione provinciale deve astenersi dal deliberare. — La disposizione dell'articolo* 72 *della Legge comunale compresa nelle prime parole « se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo* 27, *il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio » deve intendersi di chi abbia ancora a durare in ufficio per l'anno avvenire e non sia già scaduto, e soltanto rimanga in ufficio ai termini dell'articolo* 205 *de la stessa Legge. — Quindi se l'ufficio elettorale proclamò il risultato legittimo delle elezioni, e per converso il Consiglio comunale dichiarò eletto il Sindaco che scadeva da Consigliere e che ottenne minor numero di voti di un'altro candidato suo congiunto nei gradi voluti dall'articolo* 27, *ha violato il disposto dell'articolo* 72, *e la relativa deliberazione deve essere annullata, mandandosi alla Giunta per la proclamazione ai termini del verbale del seggio elettorale* (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1881).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Individuo non iscritto nelle liste — Delegazione del padre.

147. *Non può essere ammesso a votare un individuo non iscritto nelle liste elettorali, ma soltanto munito di una delegazione del padre suo, e così quando la delegazione non venne fatta prima dell'approvazione della lista, e quindi non fu notificata in tempo utile agli elettori, i quali avrebbero potuto impugnarla. Se pertanto il voto del detto individuo ha potuto mutare il risultato dello scrutinio del Comizio in quanto due candidati ottennero egual numero di voti, conviene che l'elezione sia annullata nella parte che riguarda la persona la quale sarebbe riuscita eletta tra i due candidati, rimanendo valida pel resto* (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Ricorsi — Giurisdizione del Consiglio comunale.

148. *Per l'articolo* 75 *della Legge comunale e provinciale ha facoltà il Consiglio comunale di rettificare e riformare nei modi di legge e secondo la verità dei fatti le risultanze delle operazioni elettorali. — Ben*

(*) È conforme il parere 27 febbraio 1880).

può quindi il Consiglio comunale sostituire al nome di chi è stato illegalmente proclamato, per errore materiale nel computo dei voti, quello dell'eletto (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'Interno del 26 gennaio 1881, nº 15631-5, Divisione 4ª, Sezione 1ª, sul ricorso di De-Vincentiis Vincenzo contro provvedimento della Deputazione provinciale di Lecce concernente le elezioni seguite nel Comune di Taranto per completamento del numero dei Consiglieri comunali;

Udito il relatore;

Premesso in fatto:

Che l'elettore comunale Vincenzo De-Vincentiis, avendo fatto ricorso al Consiglio comunale contro la proclamazione consiliare fatta dall'ufficio elettorale definitivo di Chilogno Nicola, per errore commesso nel computo dei voti, il Consiglio dopo avere verificato che il ricorrente aveva conseguito 157 voti e il Chilogno soli 155, in adunanza 26 agosto 1880 dichiarò eletto il primo e lo sostitui al Chilogno, illegalmente proclamato;

Che avendo il Chilogno reclamato alla Deputazione provinciale di Lecce, questa, in adunanza 3 novembre 1880, mantenne la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto in quanto riguardava la nullità della proclamazione del Chilogno a Consigliere e annullò anche quella parte della deliberazione del Consiglio stesso che sostituiva il De-Vincentiis al Chilogno per pretesa incompetenza dei Consigli comunali in materia di surrogazione di Consiglieri;

Che contro la decisione della Deputazione provinciale di Lecce fa ricorso il De-Vincentiis al Governo del Re chiedendone l'annullamento;

Che il Chilogno, con un suo controricorso, sostiene la legalità della decisione della Deputazione provinciale di Lecce in quanto riguarda la esclusione del De-Vincentiis e la piena regolarità della proclamazione del proprio nome a Consigliere, fatta dall'ufficio elettorale;

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che non può mettersi in dubbio la giurisdizione del Consiglio comunale per conoscere dei reclami a lui proposti contro le operazioni elettorali, a senso dell'articolo 75 della Legge comunale e provinciale;

Che ammessa questa giurisdizione, ne segue che per logica conseguenza deve riconoscersi al Consiglio comunale la facoltà di pronunciare sui ricorsi, di accoglierli o rigettarli, e di provvedere secondo le sue decisioni, correggendo, rettificando e riformando nei modi di legge e secondo la verità dei fatti le risultanze delle operazioni elettorali;

Che ove si ammettesse la massima sancita dalla Deputazione provinciale di Lecce, che al Consiglio comunale non compete di correggere gli errori e riparare le illegalità commesse dall'ufficio elettorale, la giurisdizione consentita al Consiglio rimarrebbe lettera morta, perchè avrebbe la cognizione senza la decisione e l'esecuzione; e ciò con manifesta contraddizione alla nota regola di diritto che: *Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potest* (Leg. 2, Dig. *De jurisdictione*, § 1).

Che nel caso in esame risulta incontestabilmente dagli atti, ed è ammesso dalla Deputazione provinciale, che la proclamazione del De-Vincentiis è stata il risultato di un errore materiale nel computo dei voti, avendo il De-Vincentiis ottenuto nella prima Sezione voti 44,; nella seconda 46; nella terza 67; totale 157; mentre il Chilogno ne conseguì nella prima sezione 32; nella seconda 84; nella terza 39; totale 155;

Che il Consiglio comunale, rettificando l'errore e provvedendo colle conseguenze giuridiche di questa rettifica, col sostituire il nome dell'eletto a quello che era stato illegalmente proclamato, ha puramente e semplicemente applicata la legge.

Per questi motivi, è di parere che, accolto il ricorso del De-Vincentiis, sia da annullare la deliberazione del 3 novembre 1880 della Deputazione provinciale di Lecce, e da mantenere quella del 26 agosto 1880 del Consiglio comunale di Taranto, mandando alla Giunta di proclamare l'eletto, a norma dell'articolo 74 della Legge comunale.

ELEZIONI POLITICHE

Estratti d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette.

149. *Le disposizioni dell'articolo* 59 *della Legge sulle elezioni politiche del* 17 *dicembre* 1860 *e dello articolo* 44 *della Legge comunale sono tuttora in vigore, per non essere state in alcuna guisa modificate nè dalla Legge dell'*11 *agosto* 1870, *allegato* C, *sulle volture catastali, nè da quella del* 20 *aprile* 1871 *sulla riscossione delle imposte dirette. — Possono quindi essere rilasciati dall'*esattore *i certificati od estratti d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette per lo esercizio dei diritti elettorali* (Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1880).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell' Interno, del 22 dicembre 1880, colla quale propone un quesito intorno al rilascio degli estratti e certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette; Viste le carte comunicate e udito il relatore;

Ritenuto che il Prefetto di Siracusa moveva il dubbio al Ministero delle Finanze se la competenza di rilasciare gli estratti o certificati surriferiti fosse devoluta esclusivamente agli agenti delle imposte o si potesse estendere anche agli esattori;

Che si pronunciava per l'incompetenza degli esattori, richiamandosi alla circolare del 3 maggio 1874, colla quale fu dichiarato che gli attuali esattori, essendo semplici appaltatori, non rivestiti della qualità di ufficiali pubblici, non avevano facoltà di rilasciare quei certificati od estratti;

Che ora si tratta di risolvere se questa dichiarazione sia applicabile ai certificati ed estratti per l'esercizio dei diritti elettorali, e il Ministero delle Finanze, indirizzandosi con foglio del 20 novembre al Ministero dell'Interno esprimeva l'avviso:

1° Che per effetto della Legge 11 agosto 1870, allegato *C*, e dell' unita tariffa spetta soltanto agli agenti delle imposte di rilasciare certificati ed estratti, allorchè devono servire agli interessati per transazioni civili e nei giudizi penali;

2° Che laddove si tratti di certificati da prodursi per l'esercizio dei diritti elettorali politici e amministrativi a senso delle Leggi 17 dicembre 1860 (Art. 59) e 20 marzo 1865 (Art. 44), il rilascio di quei certificati è attribuito ai ricevitori ed esattori delle imposte dirette ed ai tesorieri comunali;

3° Che in vari Compartimenti del Regno i ricevitori ed esattori delle imposte erano semplici appaltatori allorchè furono pubblicate le leggi surriferite, e la Legge 11 agosto 1870 coll'unica tariffa non riguardava e non poteva riguardare ai certificati in discorso, i quali dovevano essere spediti in carta libera col pagamento di 5 soli centesimi per ogni estratto;

Ma prima di risolvere interpellava in proposito il Ministero dell'Interno, avvertendo che si trattava degli estratti individuali chiesti di volta in volta dagli interessati e che premeva di dare istruzioni precise per frenare gli arbitrî ed abusi imputati ad alcuni esattori;

Il Ministero dell'Interno è pure d'avviso che le disposizioni dell'articolo 59 della Legge sulle elezioni politiche e dell'articolo 44 della Legge comunale sieno tuttora vigenti in quanto che non sono state in alcuna guisa modificate nè dalla Legge delli 11 agosto 1870 sulle volture catastali, nè da quella del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette;

Considerato che per rispetto alle elezioni politiche l'articolo 59 della Legge 17 dicembre 1860 impone ai ricevitori delle imposte dirette l'obbligo di rilasciare in carta libera gli estratti e certificati positivi o negativi del ruolo delle imposte, non potendo riscuotere che 5 centesimi per ogni estratto relativo al medesimo contribuente;

Che per le elezioni comunali e provinciali l'articolo 44 della Legge 20 marzo 1865 impone lo stesso obbligo ai ricevitori ed anche ai tesorieri comunali dove esistono;

Che nessuna legge posteriore ha abrogate queste disposizioni o date disposizioni diverse e incompatibili colle precedenti pei certificati ed estratti richiesti nell'interesse delle elezioni politiche ed amministrative;

Che le conclusioni concordemente prese dai due Ministeri delle Finanze e dell'Interno sono fondate nel testo e nello spirito delle leggi vigenti in questa materia secondo le norme di una retta interpretazione ed applicazione anche a senso dell'articolo 5 delle disposizioni premesse al Codice Civile.

La Sezione opina che la questione sia da risolvere nei termini proposti in conformità agli articoli 59 della Legge 17 dicembre 1860 e 44 della Legge 20 marzo 1865.

ESATTORI

Questioni col passato esattore — Servizio di cassa — Aggio — Conto passato in giudicato.

150. *L'Autorità amministrativa non ha alcuna competenza a decidere sulle questioni insorte coll'esattore del quinquennio* 1873-1877, *essendochè l'esattore d'allora ha perduto i privilegi fiscali stabiliti dalla Legge* 30 *settembre* 1876, *per la durata non più che di un anno oltre la scadenza del contratto; ed ha del pari perduto il diritto della giurisdizione speciale stabilito dallo articolo* 100 *della Legge* 20 *aprile* 1871. — *Qualora la controversia riguardi un servizio di cassa, e sia trascorso il termine*

fissato dall'articolo 125 della Legge comunale per ricorrere alla Corte dei Conti contro il decreto del Consiglio di Prefettura che approvò il conto dell'esattore al quale si riferisce la quistione, il decreto stesso ha la virtù di re judicata, *e non è più il caso della giurisdizione speciale amministrativa, essendo la questione di diritto civile. — Però onde non sia impedita o preoccupata la definizione della vertenza in linea giudiziaria, deve revocarsi il* visto *di esecutorietà posto dal Prefetto sul ruolo deliberato dal Consiglio comunale per la riscossione degli aggi che si ritengono percepiti indebitamente dall' esattore, sui mutui, rimborsi, e sovrimposte di proprietà comunale* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 20 novembre 1880).

ESATTORE

Partite poste a carico di contribuenti morosi — Rimborso.

151. *L'esattore ha diritto ad essere rimborsato dal Comune delle somme provenienti dalle rendite comunali poste a carico di contribuenti morosi quando furono sperimentati gli atti fiscali, e fu rilevato il relativo mandato di carenza. — Egli ha pure diritto ad essere rimborsato delle spese dal Comune se questo intende sperimentare nuovi atti coi privilegi fiscali a carico di contribuenti riconosciuti insolvibili* (Parere del Consiglio di Stato, 20 novembre 1880).

La Sezione, ecc.

Veduta la relazione del Ministero Interni del 30 settembre scorso, n° 16600-3-109306, Divisione 3ª, Sezione 1ª, registrata a questo protocollo il 14 ottobre successivo, sul ricorso di Filippo Casciani, esattore del Comune di Soriano nel Cimino, sotto la data 24 marzo 1880, perchè sia revocato il decreto del Prefetto di Roma in data 7 marzo p. p., in quella parte che respinse l'istanza del detto esattore per ottenere dal Comune il rimborso per la prima volta delle spese dal medesimo sostenute nella riscossione delle rendite comunali nella parte di atti che per essi occorse in di più oltre e fuori quelli che sono comuni per la riscossione delle imposte erariali; ed il rimborso di tutte le spese fatte e da farsi per la riscossione in conformità dei ruoli che riceve relativamente alle partite dei debitori contro i quali una prima volta furono eseguiti gli atti di manoregia senza frutto;

Sentito il relatore;

Ritenuto che la primitiva istanza dello esattore sulla quale ebbe a provvedere il Prefetto, intesa a rettificare il ruolo dei residui attivi consegnatogli dal Comune, oltre al gravarsi di una partita di fondo di cassa per lire 1919,40 contestata, sulla quale pendeva il giudizio della Corte dei Conti, rimostrava eziandio di una somma di lire 2723,16 da pagarsi da diversi debitori morosi, la maggior parte dei quali fino dal 1874 e per ciascun anno di poi avevano *mandati di carenza* e che notoriamente non avevano migliorato di condizione economica. — Osservava l'esattore che erroneamente ed a troppo suo danno l'Amministrazione comunale riproduceva in esigenza ciascun anno quelle quote inesigibili, defalcate nei rispettivi consuntivi per regolari mandati di carenza,

---

(*) Sulla questione se competa all'esattore l'aggio per la sovrimposta sui beni di proprietà del Comune, il Consiglio di Stato si espresse negativamente col parere 5 agosto 1875.

e per tali riconosciuti ed approvati tanto dal Consiglio comunale che dal Consiglio di Prefettura; tanto più che riferendosi a partite per le quali occorreva una manoregia speciale, occorrevano spese molto maggiori, le quali poi il Comune non intendeva rimborsare. Concludeva pertanto o che fosse ingiunto al Comune di cancellare quelle partite dal ruolo delle riscossioni imposte al l'esattore o che fosse ingiunto al Comune il rimborso delle spese di esecuzione di manoregia a quelle relative;

Ritenuto che il Prefetto di Roma col decreto 7 marzo p. p. accolta la prima parte del reclamo relativa alla sospensione della partita inscritta siccome fondo di cassa; sulla seconda parte considerando che per il relativo contratto del 7 marzo 1878 e per l'articolo 7 delli capitoli speciali l'esattore per la riscossione delle entrate comunali percepisce l'aggio convenuto, e che questo, trattandosi di un contratto aleatorio, è il correspettivo delle cure e spese occorrenti per procacciare l'introito delle assunte riscossioni e indennizzarlo delle perdite cui può andare incontro nello esercizio di quelle, e considerando ricorrere al caso per analogia le disposizioni dell'articolo 87 della Legge 20 aprile 1871, onde quando lo Stato perde l'imposta e il Comune e le Provincie perdono le sovrimposte, l'esattore perde l'aggio, le multe e le spese; e non sarebbe ammissibile di fronte al silenzio della legge che se nella percezione delle imposte e delle tasse non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dall'esattore contro i contribuenti insolvibili, la si avesse a concedere quando si tratta di riscossione di entrate comunali, concluse per respingere la domanda;

Ritenuto che nel suo ricorso l'esattore insistendo sulla differenza dei casi, in vista delle maggiori spese occorrenti per ottenere la manoregia per le entrate comunali, rileva principalmente che non corre l'analogia per ciò che lo Stato non riviene a pretendere dallo esattore nuovi atti a sue spese per le partite riconosciute inesigibili, mentre il Comune le riporta ad ogni anno senz'altra conseguenza che di aggravare l'esattore e cumulare una partita esorbitante pel debitore moroso già riconosciuto insolvibile;

Ritenuto che il Ministero delle Finanze con nota del 29 aprile p. p. confermata da una successiva del 31 luglio declinò la competenza, non trattandosi di interpretazione del contratto di esattoria, nè di riscossione toccante alle imposte dirette; e questo anche in considerazione dell'avviso del Consiglio di Stato 10 dicembre 1873;

La Sezione ha considerato:

Che per quanto pare il decreto del Prefetto avrebbe spostata la questione, giacchè stando alle replicate istanze dell'esattore ed alla nota stessa del Ministero delle Finanze, non si tratta di partite per le quali l'esattore non abbia esperimentato a tempo debito gli atti fiscali; e nemmeno di partite riferibili ai conti da approvarsi nei successivi esercizi; ma di residui attivi risultanti da somme poste a carico di contribuenti morosi pei quali furono anzi sperimentati gli atti penali e rilevato il relativo mandato di carenza; onde queste partite furono riconosciute insolvibili, poichè tanto il Consiglio comunale quanto il Consiglio di Prefettura approvò i relativi consuntivi che le comprendevano; e le rimangono però a semplici crediti del Comune all'infuori del contratto di esattoria;

Che non giova alla pretesa del Comune il fatto di non averli cancellati, ma di averli anzi riprodotti e dati in esigenza, che è appunto il nodo della questione, perchè in sostanza l'esattore domanda che il Comnne o li cancelli o sopporti le ulteriori spese per tentare di riscuoterli, dal momento che l'esattore a sue spese e danno, giusta i patti del contratto, ha proceduto regolarmente alla riscossione, la quale si è attestato regolarmente infruttuosa;

Che il buon diritto dell'esattore è appoggiato ad una ragione evidente di equità.

E per queste ragioni, la Sezione avvisa che, accolto il ricorso dell'esattore Casciani, debba essere revocato il decreto del Prefetto di Roma nella parte che respinse l'istanza di esso esattore intesa ad ottenere o che a lui non siano date di nuovo in esigenza a termini del contratto partite per le quali presentati i mandati di carenza, furono questi riconosciuti nell'approvazione dei conti, ovvero gli siano rimborsate le spese dal Comune se questi intende di sperimentare di nuovi atti coi privilegi speciali.

ESATTORI

Rifiuto di pagare un mandato di ufficio — Provvedimenti.

152. *Se l'esattore e cassiere comunale ricusa di pagare un mandato emesso d'ufficio dalla Deputazione provinciale dopo essere stata iscritta regolarmente nel bilancio del Comune la relativa somma, la Deputazione stessa provvede rettamente nel deliberare a senso dell'articolo* 142 *della Legge comunale, ed il Prefetto nell'ordinare, a senso degli articoli* 81, 86 *e* 96 *della Legge* 20 *aprile* 1871, *la vendita della cauzione dell'esattore sino a concorrenza della somma del mandato, nominando nel tempo stesso un sorvegliante all'esattore. — A senso dell'articolo* 142 *della Legge comunale l'emissione del mandato d'ufficio, in seguito al rifiuto dell'Autorità comunale, compete alla Deputazione provinciale, e non al Prefetto* (Parere del Consiglio di Stato, 28 gennaio 1881).

GIUNTA COMUNALE

Intervento alle sue adunanze di un Consigliere.

153. *È illegale la deliberazione della Giunta nella quale intervennero soltanto il Sindaco, un Assessore ed un Consigliere, mentre erano in carica un altro Assessore effettivo e due supplenti* (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 4 dicembre 1880).

GIUNTA COMUNALE

Conto morale.

154. *Il conto che la Giunta comunale deve rendere ai termini dell'articolo* 96 *della Legge comunale, si riferisce al conto morale della gestione della Giunta e non ha nulla che fare col conto materiale delle entrate e delle spese il quale a senso dei successivi articoli* 124 *e* 125 *è reso dallo esattore. — Quindi il prescritto dell'articolo* 86 *della stessa Legge non può a meno di riferirsi al conto morale della gestione della Giunta, vale a dire all'unico conto che la Giunta stessa è tenuta di rendere al Consiglio. — E perciò i membri della Giunta non possono prendere parte nel Consiglio comunale alla votazione del detto conto morale* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880).

(*) Per giurisprudenza costante i membri della Giunta possono prendere parte in Consiglio comunale alla votazione per l'approvazione del conto esattoriale, ma non a quella per l'approvazione del conto morale.

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero Interni del 25 novembre 1880 (Div. 3ª, Sez. 1ª nº 15164-1) relativa ad un ricorso del Consiglio comunale di Codognè (Provincia di Treviso), contro un decreto del Prefetto del 29 preceduto settembre che annullò una deliberazione di quel Comune del 5 maggio anno corrente con la quale si approvava il conto morale della Giunta municipale per la gestione del 1879;

Sentito il relatore;

Ritenuto che nella menzionata deliberazione del Consiglio comunale la presidenza fu tenuta, durante la discussione e la deliberazione da uno degli Assessori componenti la Giunta che rendeva il conto suddetto, e che altri due Assessori presero pur anche parte alla relativa votazione;

Che il Prefetto, ravvisando in tal fatto una aperta violazione al prescritto dell'articolo 86 della Legge comunale annullava tale deliberazione col citato decreto;

Che la Giunta suddetta, per mandato ricevuto dal Consiglio comunale con deliberazione del 25 ottobre ultimo ha ricorso contro il menzionato decreto sostenendo che il citato articolo 86 della Legge comunale non è applicabile al conto morale, di cui trattavasi nella deliberazione annullata, ma soltanto al conto materiale;

La Sezione ha in proposito considerato:

Che la Giunta comunale a termini dell'articolo 96 della Legge stessa rende il conto della sua gestione, il quale non ha nulla che fare col conto materiale delle entrate e delle spese, il quale a termini dei successivi articoli 124 e 125 è reso dall'esattore;

Che per conseguenza il prescritto dall'articolo 86 non può a meno di riferirsi al conto morale della gestione della Giunta, vale a dire all'unico conto che la Giunta stessa sia tenuta di rendere al Consiglio;

Che altrimenti interpretato il citato articolo 86 sarebbe un vero controsenso e non avrebbe ragione di essere:

Che la stessa interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza in proposito;

Che per conseguenza giusto e legale si presenta il decreto prefettizio contro a cui si ricorre.

Opina che il ricorso di cui si tratta debba essere respinto.

GIUNTA COMUNALE

Emissione di mandati — Pagamento.

155. *L'emissione dei mandati ed il loro pagamento sono due funzioni distinte. La prima appartiene alla Giunta comunale, la seconda all'esattore o tesoriere ai termini degli articoli* 120 *e* 124 *della Legge comunale. — Sebbene l'esattore o tesoriere comunale ricusi di pagare alcuni mandati rilasciati dalla Giunta a creditori del Comune, la Giunta non ha tuttavia la facoltà di intimare ad una lista di debitori di non pagare all'esattore, ma di estinguere colle somme da essi dovuti i mandati che di mano in mano sarebbero emessi dalla Giunta e consegnati ai suoi creditori; giacchè tutto ciò costituisce un'operazione di cassa che la Giunta è incompetente

a fare in quanto vi osta l'articolo 120 *della Legge comunale* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 2 febbraio 1881).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data del 13 gennaio ultimo, relativa al ricorso della Giunta Municipale del Comune di Penne contro l'annullamento di una sua deliberazione pronunziato dal Prefetto di Teramo;

Sentito il relatore e ritenuto in fatto:

Che la Giunta municipale di Penne sul rifiuto dell'esattore di pagare alcuni mandati da essa rilasciati a creditori del Comune, deliberò d'urgenza il 10 novembre 1880 ai termini dell'articolo 94 della Legge, doversi invitare alcuni debitori di canoni di affitto al Comune, a sospendere il versamento nella cassa comunale delle somme dovute, ed estinguere invece fino alla concorrenza delle medesime i mandati di pagamento che verranno rilasciati dal Municipio mediante speciali delegazioni, a pagamento delle spese ordinarie ed obbligatorie più urgenti ordinando in pari tempo all'esattore di sospendere la riscossione dai debitori suddetti delle partite indicate, e qualunque atto esecutivo contro i medesimi;

Che il Prefetto di Teramo annullò tale deliberazione, ritenendola contraria agli articoli 126 e 222 della Legge comunale vigente, ed aggiungendo che per obbligare l'esattore a pagare i mandati regolarmente emessi, la Giunta poteva usare altri mezzi;

Che contro l'annullamento ricorre la Giunta municipale, allegando che una simile deliberazione era stata presa nel 1879 senza incorrere nella censura dell'Autorità prefettizia che la lasciò eseguire, e che la Corte dei Conti nella decisione del 5 luglio 1876, sanzionò la legalità delle delegazioni di crediti del Comune a favore di suoi debitori;

Ha considerato:

Che la Legge comunale e provinciale vigente mentre non ha posto limiti alla facoltà amministrativa delle Rappresentanze comunali ha però saviamente separato le attribuzioni esecutive per modo che l'emissione dei mandati ed il loro pagamento siano due funzioni distinte, appartenendo la prima alla Giunta, e l'altra all'esattore o tesoriere comunale, nei termini degli articoli 120 e 124;

Che inoltre all'articolo 126 ha proibito severamente ogni maneggio non autorizzato dei denari del Comune all'infuori dell'esattore, ed all'articolo 222 ha prescritto che i Consiglieri comunali non si ingeriscano nell'esazione di diritti spettanti al Comune;

Che nella deliberazione della Giunta municipale di Penne non sono ordinate vere e proprie delegazioni, perchè non si contrappongono ai crediti del Comune i debiti speciali da soddisfare, ma si intima invece ad una lista di debitori di canoni di affitto di non pagare all' esattore, ma di estinguere colle somme da essi dovute i mandati che di mano in mano saranno emessi dalla

---

(*) Vedasi la decisione della Corte dei Conti 5 luglio 1876, *Manuale degli Amministratori*, 1873.

Giunta e consegnati ai suoi creditori, convertendo per tal modo i debitori stessi in cassieri del Comune;

Che un'operazione siffatta esige necessariamente una finale liquidazione, che tenga conto degli avanzi e delle eccedenze, insomma una operazione di cassa che la Giunta è incompetente a fare, ai termini dell'articolo 120 della Legge;

Che la sentenza citata della Corte dei Conti esamina la questione delle delegazioni unicamente di fronte agli aggi reclamati dall' esattore sulle somme che non entrarono nella cassa comunale, senza punto esaminare la loro regolarità di fronte alla Legge comunale; e parlando di delegazioni, ragione vuole che intendesse di quelle speciali di creditore a debitore, e non di operazioni simili a quelle deliberate dalla Giunta di Penne;

Che il non essersi annullate deliberazioni identiche a quella ora annullata, fatte dalla Giunta nell'anno precedente, non prova altro se non che l'Autorità prefettizia fu negligente nell'esaminarle di fronte alla legge, di denunziarle se i termini delle sue facoltà erano spirati; ma il suo silenzio non può legittimare una pratica che oggi ha riconosciuto contraria alla legge.

E per questi motivi avvisa:

Che rigettato il ricorso della Giunta municipale di Penne, debba mantenersi il decreto di annullamento del Prefetto di Teramo.

IMPIEGATI COMUNALI
Gratificazione.

156. *La gratificazione promessa ad un impiegato dalla Giunta comunale ed accordata dal Consiglio costituisce evidentemente una spesa facoltativa non ammissibile a tenore della Legge* 14 *giugno* 1874 *quando il bilancio del Comune ecceda il limite legale della sovrimposta, essendochè la suddetta spesa non ha il carattere di continuità, nè risulta da impegni presi. — Non può considerarsi come impegno la promessa fatta dalla Giunta municipale ad un impiegato di accordargli una gratificazione, essendochè la Giunta non ha la facoltà di vincolare l'azione del Consiglio in materia di sua attribuzione e tanto meno può promettere ciò che il Consiglio stesso non può accordare quando il bilancio ecceda il limite della sovrimposta. — Qualora poi la gratificazione fosse concessa per rimborso di spese sostenute dall'impiegato, la somma occorrente non può prelevarsi dagli articoli del bilancio che presentano risparmio, ma deve essere caricata sui capitoli a cui le suddette spese si riferivano* (Parere del Consiglio di Stato, 23 ottobre 1880).

IMPIEGATI COMUNALI
Sospensione — Nomina e licenziamento — Assegnazione ad altro ufficio.

157. *Se il Sindaco non comunica al Consiglio comunale nella prima adunanza il provvedimento di sospensione preso a carico di un impiegato ai termini dell'articolo* 102, *n°* 11, *della Legge comunale, questo fatto, se può dar luogo ad osservazioni a carico dello stesso Sindaco, non ha alcuna influenza sulla deliberazione con cui lo stesso Consiglio avesse assegnato lo stesso impiegato ad un ufficio inferiore a quello che prima occupava. — Il Consiglio comunale può nominare e licenziare gl'impiegati tanto nelle tornate ordinarie quanto nelle straordinarie come può assegnare ad essi un altro uffizio, anche senza alcun precedente, o senza essere obbligato a sentirli nelle loro giustificazioni* (Parere del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880).

IMPIEGATI COMUNALI

Anticipazione dello stipendio.

158. *Il condono di una somma anticipata ad un impiegato comunale sul proprio stipendio a condizione di restituirla in rate determinate costituisce una reale alienazione di titolo di credito. — Quindi la deliberazione del Consiglio comunale che accorda simile condono è assoggettata all'approvazione della Deputazione provinciale ai termini dell'articolo* 137, *n°* 1, *della Legge comunale.— In tale caso, se la Deputazione provinciale ha ricusato la sua approvazione ed il bilancio del Comune ha una eccedenza di sovrimposta, il ricorso che l'impiegato comunale produsse al Governo del Re deve essere respinto* (Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1880).

IMPIEGATI COMUNALI

Pensioni di riposo regolarmente concedute.

159. *Le pensioni di riposo regolarmente concedute dal Comune ad impiegati comunali coll'approvazione dell'Autorità tutoria, costituiscono una spesa obbligatoria che deve essere sempre soddisfatta: e quindi qualora il Comune si rifiuti di stanziare la somma occorrente nel bilancio, dopo che già per dodici anni aveva soddisfatto senza eccezioni tale pensione, e ciò sul pretesto che la precedente deliberazione di concessione non era giusta, la Deputazione provinciale deve provvedere d'ufficio stanziandola in bilancio* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1881).

IMPIEGATI COMUNALI

Nomina per concorso — Esame — Titoli.

160. *Per la nomina di un impiegato comunale, quando il Consiglio colla deliberazione che bandisce un pubblico concorso* non si vincolò al risultato dell'esame *delegato ad apposita Commissione, ma riservò a sè la nomina, dichiarando espressamente che avrebbe tenuto in considerazione tutti i titoli dei quali i concorrenti all'esame fossero muniti, l'apprezzamento da esso poi fatto del valore relativo di questi titoli, nominando un candidato che aveva conseguito nell'esame minori punti di un altro, non può formare oggetto di ingerenza da parte del Governo* (**) (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1881).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero Interni, del 27 gennaio scorso, Divisione 4ª, Sezione 1ª, n° 15731-5, intorno al reclamo di Enrico Marullier contro la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto, colla quale conferì due posti di applicati presso quel Comune a Marasco Francesco e Montera Michele a pregiudizio del suo figlio Nicola che nell'esame di concorso aveva riportato maggior numero di voti;

(*) È stato ritenuto costantemente che una volta che i Comuni hanno assunto l'impegno di accordare una pensione ai proprî impiegati, non possono revocare le relative deliberazioni senza ledere i diritti acquisiti dei terzi.

(**) Il Consiglio di Stato ha più volte opinato che i Consigli comunali nella scelta degli impiegati non rimangono vincolati dal concorso bandito e che sono pienamente liberi di respingere tutti i concorrenti qualora fra i medesimi non trovino chi loro inspiri fiducia, o di pubblicare un nuovo concorso. Col surriferito parere nvece viene implicitamente a riconoscere che la libertà del Consiglio comunale sarebbe limitata qualora si fosse vincolato al risultato del concorso. Per cui nella attispecie la condotta della Rappresentanza comunale di Taranto era giustificata *solo perchè questa aveva riservato a sè l'apprezzamento dei titoli.*

Sentito il relatore:

Ritenuto che il Consiglio comunale di Taranto colla deliberazione 19 agosto 1880 stabilì di nominare due applicati all'ufficio comunale, determinando che la nomina si dovesse fare mediante concorso per esami da darsi avanti apposita Commissione nominata con la deliberazione stessa, aggiungendo però che i concorrenti avrebbero dovuto presentare i seguenti requisiti: « Di essere dell'età non minore di anni 16 nè maggiore di 35, essere di buona condotta e dovranno produrre qualunque altro titolo di cui fossero possessori, i quali titoli saranno tenuti in giusta considerazione »;

Che non si conosce in quali termini fosse pubblicato l'avviso di concorso, ma si rileva che con la deliberazione del Consiglio 26 ottobre furono prescelti Montera Michele e Marasco Francesco sebbene nell'esame riportassero il primo punti 88, il secondo punti 87; mentre Nicola Marullier aveva riportato punti 89;

Che contro la deliberazione 26 ottobre ricorse Emedio Marullier, padre di Nicola, dicendo con questa violata la legge del concorso con pregiudizio del proprio suo figlio;

Ha considerato: che il Consiglio comunale con la deliberazione 19 agosto 1880 non si vincolò al risultato dell'esame che avrebbe conferito alla Commissione la nomina di due applicati, ma riservò a sè questa nomina ed espressamente dichiarò che avrebbe tenuto in considerazione tutti i titoli dei quali i concorrenti all'esame si trovassero possessori;

Che l'apprezzamento del valore relativo di questi titoli fatto dal Consiglio che nominò su 27 votanti il Marasca con 22, il Montera con voti 17, mentre il Marullier riportò solo voti 7, non può formare oggetto di esame da parte del Governo.

Per questi motivi, è di parere che il ricorso Marullier debba essere respinto.

IMPIEGATI COMUNALI

Concorsi — Obblighi del Comune.

161. *I programmi di concorso sono legge tanto per il Comune quando per i concorrenti, che non si può violare da nessuna delle parti, tra le quali nasce un vincolo di diritto che deve essere rispettato. — Col divulgare le condizioni del concorso, il Comune vincola la sua libertà fino a che il concorso non abbia avuto il suo termine legale, che è o la elezione, o la dichiarazione che il concorso sia riuscito vano, per mancanza di concorrenti o perchè fra essi nessuno sia riuscito eletto. — Soltanto dopo questo termine legale il Comune riacquista la sua libertà e può rinnovare il concorso con nuove condizioni, o procedere in altro modo alla elezione* (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1881).

Il Consiglio ha considerato:

Che il Consiglio comunale di Canino aveva bandito il concorso per la collazione di una condotta medico-chirurgica, imponendo ai concorrenti determinate condizioni;

Che essendosi presentati quattro concorrenti, il Comune era legato con loro dal programma divulgato e non poteva bandire nuovo concorso con nuove condizioni innanzi che il primo fosse compiutamente esaurito;

Che era libero il Consiglio di non eleggere nessuno dei quattro concorrenti;

ma insino a tanto che egli non avesse deliberato la loro esclusione non poteva nè riaprire il concorso, nè mutare le condizioni del primo;

Che il Consiglio nelle deliberazioni dell'11 e 13 settembre tenne quest'ordine, prima deliberò di rinnovare il concorso esigendo nei concorrenti la matricola medico-chirurgica, adottando le proposte della Commissione; poi revocò la deliberazione del 7 luglio che stabiliva le condizioni del concorso non peranco esaurito; e finalmente pose a partito i concorrenti respingendoli tutti;

Che questa successione di deliberazioni con la quale si finì con ciò da cui si sarebbe dovuto cominciare, è manifestamente assurda ed illegale, perchè, come più volte ha ritenuto la giurisprudenza, i programmi di concorso sono legge tanto per il Comune quanto per i concorrenti, che non si può violare da nessuna delle parti, tra le quali nasce un vincolo di diritto che deve essere rispettato;

Che col divulgare le condizioni del concorso, il Comune vincola la sua libertà fino a che il concorso non abbia avuto il suo termine legale, che è o la elezione, o la dichiarazione che il concorso è riuscito vano, per mancanza di concorrenti o perchè fra essi nessuno e riuscito eletto;

Che soltanto dopo questo termine legale il Comune riacquista la sua libertà e può rinnovare il concorso con nuove condizioni, o procedere in altro modo alla elezione;

Che il Consiglio comunale di Canino non seguendo questo procedimento, ha violato le proprie obbligazioni ed offeso i diritti dei concorrenti; i quali vennero partitati con votazione illusoria, quando il Consiglio aveva già deliberato la rinnovazione del concorso e la modificazione delle condizioni.

Per questi motivi, ecc.

A titolo d'illustrazione riportiamo le seguenti massime relative agli impiegati comunali:

Anzianità.

Al Consiglio comunale spetta di graduare e di preporre l'uno all'altro i proprî impiegati, estranea qualsiasi ingerenza dell'Autorità amministrativa. Per quanto quindi sia erroneo in fatto il giudizio profferito dal Consiglio comunale sull'anzianità rispettiva in ufficio di detti impiegati comunali, il Prefetto non può costituirsi giudice del merito della relativa deliberazione coll'intendimento di riparare ad una meno giusta apprezzazione dei fatti (*Parere del Consiglio di Stato*, 8 *ottobre* 1872).

Archivi comunali — Riordinamento — Gratificazione al Segretario.

Con un parere del 24 marzo 1880, il Consiglio di Stato ritenne che ai termini dell'articolo 116, nº 1, della Legge comunale e provinciale le spese pel riordinamento e la sistemazione dell'archivio comunale sono obbligatorie; che accordata dal Consiglio comunale una gratificazione a favore del Segretario per l'opera prestata per tale riordinamento di archivio, prelevando la relativa somma del fondo delle *Casuali*, erra il Prefetto se procede all'annullamento della deliberazione relativa; che ove sia al caso di un

Comune, che abbia ecceduta la sovrimposta, spetta alla Deputazione provinciale a forma della Legge del 14 giugno 1874 di decidere se il lavoro ecceda le attribuzioni del Segretario ed il compenso accordato stia in proporzione del lavoro medesimo (*).

Capitolazione colla clausola che in caso di divergenza tra le parti intervenga il Prefetto.

Esistendo nella capitolazione di un impiegato col Comune la clausola che in caso di divergenza tra le parti avesse ad intervenire, prima di adire i Tribunali, l'arbitrato del Prefetto, ciò non può impedire al Prefetto di rendere esecutoria col *visto* la deliberazione del Consiglio comunale, portante licenziamento dell' impiegato e di astenersi così dall' interverire come arbitro, salvo all'interessato di esperimentare le sue ragioni davanti ai Tribunali per quanto gliene possano competere verso il Consiglio comunale in base alla sua capitolazione e quando dimostri che non esistono motivi, i quali potessero giustificare l' immediato licenziamento (*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *agosto* 1872).

Capitolazione di triennio in triennio e licenziamento.

Se la capitolazione intervenuta fra il Comune e un suo impiegato porta la nomina per un triennio con prosecuzione per un altro triennio, quando nel termine di un anno non sia dato il diffidamento, essa ha un effetto limitato ai due trienni previsti, e non importa già una nomina progressiva di trennio e triennio. Venuti meno gli effetti della capitolazione per scadenza del termine apposto alla durata della nomina, l'impiegato rientra nella posizione ordinaria degli stipendiati annualmente in ragione del lavoro, e finchè prestano servizio al Comune. Avvenendo il licenziamento ha allora diritto ad una indennità ragguagliata allo spazio di tempo presumibilmente necessario a procurarsi altre occupazioni (*Sentenza della Corte di Appello di Torino*, 12 *febbraio* 1870).

Capitolazione — Vincolo giuridico.

Le capitolazioni con un impiegato del Comune non hanno altro vincolo tranne quello che risulta dalle disposizioni generali dell'articolo 138 della Legge comunale e provinciale; e perciò non si può dire che sia contraria alla legge, e che vincoli la libertà di azione delle Rappresentanze comunali quella capitolazione fatta tra il Comune e il Segretario per un decennio, se la relativa deliberazione fu approvata dalla Deputazione provinciale (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *novembre* 1868, *confermato con altro del* 22 *aprile* 1874).

(*) Questo parere è stato confermato con altro in data 22 dicembre 1880 con cui ripetendosi essere obbligatoria pel Comune la spesa pel riordinamento e sistemazione dell'archivio comunale, si ritenne che giustamente meritasse una gratificazione il Segretario, che trovatolo in disordine per colpa dei suoi predecessori ebbe a riordinarlo; che per ciò è a revocarsi il provvedimento della Deputazione provinciale, ch' ebbe a ricusare di approvare la deliberazione del Consiglio comunale relativa a tale gratificazione.

Collocamento a riposo e continuazione del pagamento degli stipendi.

Se per ragione di età e per condizione di salute un Comune colloca al riposo un suo impiegato di antica nomina, continuandogli a pagare lo intero stipendio, questo impiegato non ha motivi per impugnare un tale provvedimento (*Parere del Consiglio di Stato*, 11 *febbraio* 1877).

Delegato Regio straordinario — Provvedimento a carico degli impiegati comunali.

Il Regio Delegato straordinario per la interinale amministrazione di un Comune disciolto può in caso di urgenza licenziare un impiegato (*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *settembre* 1865).

Il Delegato straordinario per l'interinale amministrazione di un Comune disciolto comunque eserciti soltanto le attribuzioni della Giunta municipale, pur tuttavia nei casi di urgenza può assumere le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio comunale, analogamente all'articolo 94 della Legge comunale. La Giunta però, come il Delegato straordinario, debbono giustificare l'uso che fanno delle competenze del Consiglio con ragioni di urgenza. Ove penda incerto l'esito di un processo criminale a carico di un Segretario comunale, è preferibile il provvedimento del Delegato, con cui lo sospende temporariamente, anzichè quello della destituzione, rimettendo al Consiglio il provvedimento definitivo ed irreparabile. Ove altrimenti provveda il Delegato nell'identico caso, la sua deliberazione dev'essere revocata (*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *settembre* 1871).

Il licenziamento del Segretario comunale rientra nella serie di quelle deliberazioni che sono riservate al Consiglio e che la Giunta nei soli casi di urgenza può prendere sotto la sua responsabilità, dandone immediata comunicazione al Consiglio stesso, al quale compete la facoltà della revoca, e della conferma; e siccome ai termini dell'articolo 151 della Legge comunale il Delegato straordinario non esercita che le attribuzioni della Giunta, si deve necessità conchiudere che il Consiglio comunale suddetto, revocando il licenziamento del Segretario, non ha ecceduto i limiti della sua competenza (*Parere del Consiglio di Stato*, 17 *novembre* 1877).

Deliberazioni di licenziamento di impiegati — Loro effetto.

La deliberazione del Consiglio comunale con la quale si licenzia un impiegato produce il suo effetto notificata che sia alla parte interessata, senza che occorra attendere il *visto* dell'Autorità superiore, giacchè questo *visto* riguarda la regolarità della deliberazione, non già la sostanza del provvedimento, il quale non ha bisogno di alcuna approvazione per essere efficace (*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *gennaio* 1875).

Deliberazioni di nomina di un impiegato ad un grado superiore — Revoca.

Il Consiglio comunale può bene revocare una sua deliberazione, con cui abbia nominato un impiegato ad un grado superiore, qualora la creda affetta da errore. La facoltà conferita ai Consigli comunali di modi-

ficare e di revocare le deliberazioni esecutorie, a tenore dell'articolo 221 della Legge comunale, non soffre alcuna limitazione, la quale nè è scritta nella legge, nè trova appoggio nei principî generali della giurisprudenza. La partecipazione data dal Sindaco all'impiegato della sua nomina resta priva di qualunque effetto se la deliberazione donde emerge la nomina sia stata revocata (*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *luglio* 1872).

Deliberazioni e votazioni.

I Comuni nella nomina dei loro impiegati non sono obbligati ad alcuna forma speciale di votazione, bastando che la nomina segua a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti; epperciò dopo una sola votazione libera, può il Consiglio addivenire al ballottaggio fra i candidati che riportarono il maggior numero di voti (*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *luglio* 1880).

Ond' è nulla la nomina, o meglio non vi ha nomina, quando i voti favorevoli e contrari furono pari (*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *dicembre* 1873).

Deputazione provinciale — Se può ingerirsi nella sospensione del Segretario comunale.

Sospeso il Segretario comunale sia dal Regio Delegato straordinario, sia dal Consiglio comunale, la Deputazione provinciale non ha competenza d'ingerirsene (*Parere dai Consiglio del Stato*, 9 *maggio* 1879).

Destituzione d'impiegato pronunziata in occasione della discussione del bilancio.

Nella discussione del bilancio entra naturalmente l'esame dell'ordinamento degli uffici, dello stato degl' impiegati e delle attribuzioni ed assegnamenti, senza che occorra nessun avviso speciale presuntivo; nel qual senso vuolsi intendere la giurisprudenza amministrativa stabilita in proposito. Ma quando non trattasi di una questione di ordinamento di stipendi, la quale non si riduce ad una vera e propria questione di bilancio, ma si tratta di un provvedimento speciale da prendere per conto del Segretario comunale, in questo caso trattandosi di una questione di disciplina, come ad esempio la destituzione, non già di una questione di bilancio, non può occuparsene il Consiglio comunale, senza il previo adempimento di quanto è prescritto coll'articolo 213 della Legge comunale (*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *febbraio* 1872).

Destituzione — Prova in giudizio dei motivi.

L'impiegato comunale stato sospeso dal Sindaco e poscia destituito dal Consiglio comunale, che muove richiamo all'Autorità giudiziaria per l'indennità dovutagli, ha diritto di essere ammesso a provare l' ingiustizia dei provvedimenti comunali contro di lui (*Sentenza della Corte di Appello di Firenze*, 9 *marzo* 1869).

Dimissioni.

S' intende che il Consiglio comunale abbia accettate le dimissioni del Segretario comunale se dopo la loro presentazione abbia deliberato di a-

prire il concorso all'ufficio vacante e sia addivenuta alla regolare nomina del nuovo titolare; epperciò sarebbe nulla la riconferma che si volesse poscia dare all'antico Segretario (*) (*Parere del Consiglio di Stato*, 19 *aprile* 1879).

Ad ogni modo rientra nella competenza dei Tribunali il conoscere se un impiegato comunale, ritirando le date dimissioni abbia riacquistato la sua posizione stabile; e così se abbia diritto ad una rimunerazione per un dato tempo di servizio prestato al Comune (*Parere del Consiglio di Stato*, 19 *giugno* 1878).

Gratificazione pel rimborso di spese.

Quando la gratificazione fosse concessa per rimborso di spese sostenute dall'impiegato, la somma occorrente non può prelevarsi dagli articoli del bilancio che presentano risparmio, ma deve essere a carico dei capitoli, a cui le suddette spese si riferivano (*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *ottobre* 1880).

Impiegati comunali sotto processo.

Ove un impiegato comunale si trovi sotto processo, per tal causa sospeso dalle proprie funzioni, assoluto dal Tribunale competente, ha diritto di ottenere tutti gli stipendi non pagatigli (*Parere del Consiglio di Stato*, 5 *maggio* 1877).

Impiegati governativi passati al servizio dei Comuni — Insequestrabilità degli stipendi o delle pensioni.

Circa alla insequestrabilità degli stipendi degli impiegati già governativi passati al servizio dei Comuni è sempre applicabile l'articolo 591 del Codice di Procedura Civile. In materia di pensioni pure la Corte di Cassazione di Firenze con sentenza 26 maggio 1879, decise che gl'impiegati governativi passati al servizio dei Comuni nell'Amministrazione daziaria divennero bensì impiegati comunali, ma non per gli effetti della pensione, la quale è loro assicurata immune da sequestri di creditori, come l'avrebbero avuta immune se non avessero mutato grado o servizio.

Licenziamento al seguito di rinuncia non accettata.

Il Comune a giustificare il congedo intempestivamente dato ad un proprio impiegato non può opporre all'impiegato stesso l'atto di rinunzia da lui prodotta, se consta che questa non era stata accettata. La Corte di Appello di Macerata colla sentenza 21 febbraio 1871, si esprimeva a questo proposito nei seguenti termini. « Mandata al Sindaco di Monte San Pietro Morico la sua rinuncia alla condotta, perchè avendo dapprima il Consiglio

(*) Si trattava che il Segretario comunale di Arzano ebbe a dare le sue dimissioni, e dopo qualche tempo domandò di essere reintegrato nell'ufficio cessate come erano le ragioni, per le quali fu indotto a dimettersi. Egli fondava il suo diritto alla reintegra che le sue dimissioni fossero state unicamente accettate dal Sindaco senza una speciale deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale.

nella seduta 31 ottobre dichiarato di *non pronunziarsi definitivamente sulla rinunzia medesima come irregolare*, e nella seduta del 17 novembre deliberato *doversi avere per nulla e di nessun effetto*, essa rinunzia scomparve per fatto del Municipio, nè questo certamente può farla rivivere per ritorcerla a danno del Brucci, il quale dal momento che non fu accettata restò reintegrato nel diritto di esperimentare le sue ragioni sì in via amministrativa, e sì in via giudiziaria per far prevalere la deliberazione del 26 agosto; lo che tutto, sebbene in termini generali, egli significò nell'atto di protesta notificato al Sindaco il 20 febbraio 1867 » (*).

Licenziamento nonostante capitolazione.

L'articolo 87 della Legge comunale e provinciale, che dà facoltà ai Comuni di licenziare i loro impiegati, è applicabile, quantunque vi sia un contratto o capitolato. Così fu affermato dalla Corte di Cassazione di Napoli colla sentenza 21 marzo 1876 e da quella di Roma colla sentenza 20 marzo 1879 (**).

Licenziamento — Se occorra una espressa deliberazione per essere efficace.

Occorre una deliberazione esplicita del Consiglio comunale nei termini dell'articolo 87, n° 2, della Legge 20 marzo 1865, perchè possa ritenersi produttivo di effetti il licenziamento ad un impiegato comunale (*Parere del Consiglio di Stato*, 16 *settembre* 1873).

Nomina degli impiegati municipali e durata in ufficio.

Per la Legge comunale vigente il Consiglio comunale è libero di determinare la durata in ufficio dei proprî impiegati; cosicchè non vi sono limitazioni di sorta, a differenza di quanto prevedeva la precedente Legge del 23 ottobre 1859, la quale all'articolo 84, n° 2, restringeva la facoltà del Comune a fare con gl'impiegati una capitolazione per un quinquennio. Possono quindi gl'impiegati comunali essere nominati a tempo determinato o senza prefissione di tempo.

Nomina di due Segretari titolari.

Tanto dallo spirito, quanto dalla lettera della legge non si desume che un Consiglio comunale provvisto di un Segretario possa nominarne altro per grado e funzioni perfettamente eguali con distribuzione fra di essi delle funzioni in guisa che l'uno sia indipendente dall' altro (*Pareri del Consiglio di Stato*, 9 *agosto* 1878 e 19 *aprile* 1879).

(*) Sull'argomento si era invece pronunziato contrariamente il Consiglio di Stato stabilendo che la circostanza di non avere un Municipio accettate le dimissioni di un impiegato non impediva punto che il Consiglio potesse poi procedere al suo licenziamento (*Parere* 6 *ottobre* 1864).

(**) È bene qui avvertire che ove un Consiglio comunale proceda alla revoca di una deliberazione con cui sia stata stabilita una convenzione con un proprio impiegato, il Prefetto non ha competenza di annullare l'atto di revoca, per la ragione che il Comune sia obbligato di osservare i patti della capitolazione, giacchè il Prefetto non può conoscere del merito della deliberazione ma solo dei vizi di forma (*Parere del Consiglio di Stato*, 24 *novembre* 1875).

Nomina — Godimento dei diritti civili.

Non può essere eletto ad uffizi municipali chi non è nel godimento dei diritti civili (*Parere del Consiglio di Stato*, 10 *agosto* 1869).

Patente d'idoneità — Equipollenti.

Non vi sono equipollenti in modo assoluto per tener luogo della patente d'idoneità: così la laurea in legge non è equipollente della patente di idoneità, richiesta per l'ufficio di Segretario comunale (*Parere del Consiglio di Stato*, 1° *marzo* 1878).

Patente d'idoneità —
Loro esenzione dalla tassa di concessione governativa.

La patente d'idoneità pel segretariato comunale, conseguita in esito dei prescritti esami, non va sottoposta alla tassa di concessione governativa, giacchè il segretariato non può considerarsi come una professione liberale (*Nota del Ministero dell' Interno*, 13 *novembre* 1868, *alla Prefettura di Piacenza*).

Pensione di giustizia e pensione di grazia.

Se la Deputazione provinciale, chiamata ad approvare una deliberazione del Consiglio comunale, con cui concede ad un impiegato la pensione di riposo, approva soltanto una parte della somma deliberata, cioè quella che presenta la pensione di diritto, e rifiuta l'approvazione al maggiore assegnamento fatto per riconoscere la benemerenza dell'impiegato, non contravviene al disposto dell'articolo 233 della Legge comunale, che prescrive di non potersi dare d'uffizio dalla superiore Autorità, nell'approvare gli atti dei Consigli, un provvedimento diverso da quello proposto. In fatti nel caso concreto la Deputazione provinciale approverebbe la pensione liquidata, ed assegnata dal Consiglio comunale, e non approverebbe la pensione di benemerenza; cioè di due provvedimenti che le fossero sottoposti sancirebbe l'uno, e respingerebbe l'altro (*Parere del Consiglio di Stato*, 16 *maggio* 1879).

Pensione — Se costituiscono materia giuridica le questioni relative.

Le pensioni costituiscono una *ragione di privato diritto*, quando trovino il loro appoggio nella legge, e vanno quindi esse pure a costituire materia giuridica tutte le volte che tale diritto venga nella sua base e nella sua essenza o contraddetto o disconosciuto (*Sentenza della Corte d'Appello di Venezia*, 1° *luglio* 1880).

Il diritto alla pensione di un impiegato comunale è un diritto civile, a tutelare il quale, in caso di lesione, è competente l'Autorità giudiziaria (*Sentenza della Corte d' Appello di Lucca*, 18 *gennaio* 1881).

Pensione — Se il Prefetto è competente ad annullare le relative deliberazioni.

Il Prefetto non ha competenza di annullare deliberazioni, relative a concessione di pensioni, perch' esse non siano in conformità del regolamento

stabilito dal Consiglio comunale, giacchè non si tratta nè di sostanza nè di forma (*Pareri del Consiglio di Stato*, 13 *giugno* 1870, 27 *febbraio* 1874 *e* 26 *marzo* 1879).

Pensione — Sindacato del Governo.

Il giudizio di convenienza della Deputazione provinciale di approvare o no una deliberazione concernente pensione, difficilmente può essere sindacato dal Governo quando non sia evidentemente ingiusto o contrario alla legge, e ciò tanto più quando il Comune deve ricorrere alla eccedenza nel proprio bilancio del limite legale sulla imposta per far fronte alla spesa relativa (*Parere del Consiglio di Stato*, 25 *agosto* 1877).

Il sindacato del Governo potrebbe solo aver luogo, quando la Deputazione provinciale manifestamente abbia ecceduto nelle sue competenze e le abbia usate con arbitrio e contro il fine voluto dalla legge (*Pareri del Consiglio di Stato*, 14 *aprile* 1874, 27 *gennaio e* 21 *febbraio* 1875).

Dopo le decisioni del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale sulla computazione degli anni di servizio e dello stipendio per la liquidazione della pensione agl' impiegati comunali, il Ministero non ha facoltà di variare l'ammontare della somma stabilita da quelle Autorità, potendo bensì essi rivolgersi all'Autorità giudiziaria (*Parere del Consigli di Stato*, 16 *maggio* 1879).

Praticanti — Ammissione temporanea negli uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura.

Sotto la responsabilità dei Prefetti e Sotto-Prefetti possono essere accettati nei proprî uffici quei giovani di provata moralità, che volendo dedicarsi alla carriera di Segretario comunale desiderano di apprendervi la pratica dell' andamento degli affari amministrativi. Il Ministero per tali ammissioni non presta, nè deve prestare alcuna adesione, ed anzi si mantiene affatto estraneo, lasciando intero ai predetti titolari la responsabilità delle conseguenze che gliene potrebbero derivare (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 21 *dicembre* 1869).

Regolamento per la nomina d'impiegati comunali.

Un Consiglio comunale può espressamente derogare per un caso speciale ad un regolamento generale, dall'Autorità superiore approvato, con cui esso ha vincolato la sua azione, quanto alla nomina dell' impiegato; e ciò quando ne faccia espressa e chiara menzione ai termini dell'articolo 221 della Legge comunale. Nè può suggerire una diversa risposta la circostanza che il regolamento, di cui si tratta, sia stato approvato dalla Deputazione provinciale; perocchè ciò non altro importerebbe che il dover sottoporre la deliberazione comunale alle deliberazioni della Deputazione, la quale potrà approvarla o non approvarla, salvo il ricorso a senso dell'articolo 143 della predetta Legge (*Parere del Consiglio di Stato*, 11 *settembre* 1876).

Riconduzione tacita.

Le norme di dritto applicabili alla locazione delle cose sono per analogia applicabili alla locazione delle opere; epperciò se in una locazione d'opere viene a scadere il termine stabilito nel contratto ed il locatore dell'opera è lasciato continuare in essa, si verifica, per analogia al disposto dell'articolo 1592 del Codice Civile, una tacita riconduzione, gli effetti della quale sono regolati dalle disposizioni relative alle locazioni a tempo indeterminato. Quindi in questo caso la disdetta deve darsi nei termini portati dalla consuetudine (*Sentenza della Corte di Appello di Genova*, 3 *settembre* 1878).

Rinunzia al posto di Segretario a condizione di ricevere una gratificazione.

Il Segretario comunale che abbia presentato la sua rinunzia all'ufficio a condizione di ricevere una gratificazione, non ha diritto di ricorrere contro il provvedimento della Deputazione provinciale, la quale siasi rifiutata di approvare la deliberazione, relativa alla gratificazione, in vista di ricorso prodotto dai contribuenti contro la imposta locale. Nel caso il Segretario rinunziante può far valere le sue ragioni avanti l'Autorità giudiziaria (*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *dicembre* 1870).

Salario a guardie comunali — Aumento.

La Giunta municipale non ha poteri per aumentare il salario ad una guardia comunale, oltre la somma stanziata in bilancio, anche ammesso di avere addossato alla detta guardia il servizio della nettezza delle strade (*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *novembre* 1875).

Segretari di Comuni soppressi sforniti di patente.

Il Consiglio di Stato con parere 5 aprile 1870 nel ripetere la massima che la dispensa dall'obbligo di riportare la patente stabilita a favore dei Segretari comunali in carica, deve intendersi per quell'ufficio rispetto al quale abbiano quesito il diritto e per quel tempo nel quale il diritto duri, dichiarava che il Segretario di un Comune soppresso non può essere assunto a Segretario del Comune, a cui quello è aggregato, se non consta che abbia riportato la patente di idoneità, essendo cessato il suo diritto a rimanere in carica, quando è cessato col fatto della soppressione del Comune.

Con altro parere in data 7 novembre 1872 fu ritenuto di non restare alterate le massime regolatrici, in ordine all'ufficio del Segretario comunale, ove ai Segretari di Comuni soppressi non muniti di patente venga conferita la qualità di Segretari capi di divisione del Comune ampliato.

Sospensione.

Non può tener luogo di destituzione la sospensione inflitta dal Sindaco al Segretario comunale (*) (*Parere del Consiglio di Stato*, 16 *settembre* 1880).

(*) Col citato parere fu anche ritenuto: Che, cessata la causa della sospensione, ed il Segretario venga riammesso nel suo ufficio, non gli è necessario che si provveda della patente prescritta dall'articolo 18 del Regolamento 8 giugno 1865: Che nemmeno può dirsi che il Segretario abbia cessato dal suo ufficio, e che per

Se il Sindaco non comunica al Consiglio comunale nella prima adunanza il provvedimento di sospensione preso a carico di un impiegato ai termini dell'articolo 102, nº 11, della Legge comunale, questo fatto se può dar luogo ad osservazioni a carico dello stesso Sindaco non ha alcuna influenza sulla deliberazione, con cui lo stesso Consiglio avesse assegnato lo stesso impiegato ad un ufficio inferiore a quello che prima occupava (*Parere del Consiglio di Stato*, 9 *dicembre* 1880).

Stipendi, indennità, salari — Competenza del Consiglio comunale.

In materia di stipendi, indennità e salari in tesi generale, la esclusiva competenza è del Consiglio comunale, per virtù dell' articolo 87 della Legge 20 marzo 1865 (*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *novembre* 1875).

Stipendi — Pagamento.

Lo stipendio all'impiegato comunale nominato ad anno va corrisposto in ragione dello stanziamento della relativa somma in bilancio (*Parere del Consiglio di Stato*, 7 *febbraio* 1877).

Stipendi — Questioni relative.

Non è ricevibile l'istanza di un impiegato comunale per far risolvere dal Prefetto o dalle Autorità superiori questioni in via di revisione, relative al pagamento del suo stipendio (*Parere del Consiglio di Stato*, 20 *novembre* 1862.

Stipendi — Riduzione.

L'Autorità amministrativa non è competente a statuire nel merito sui reclami di un impiegato comunale contro la deliberazione del Consiglio che diminuì lo stipendio assegnatogli nell'atto di nomina; e l'interessato deve, se crede, far valere le sue ragioni dinanzi l'Autorità giudiziaria (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *agosto* 1876).

Il Consiglio comunale è nella sua facoltà di ridurre gli stipendi ai propri impiegati, anche se con essi abbia capitolazione. In questo ultimo caso all'impiegato, che viene ad esserne leso, rimane salvo l'esperimento delle proprie ragioni, per quelle indennità che gli possono competere (*Parere del Consiglio di Stato*, 30 *gennaio* 1878).

Stipendi — Tassa di ricchezza mobile.

Col parere del Consiglio di Stato in data 30 giugno 1873 fu dichiarato che nulla vieta ai Comuni di rinunciare alla ritenuta da praticarsi sugli stipendi dei propri impiegati per tassa di ricchezza mobile, poichè questa rinuncia non ha sostanzialmente altro valore e altro risultamento, salvo quello di portare un aumento allo stipendio o allo assegno a favore degli

---

riprenderlo gli sia necessaria la patente d' idoneità. se fu collocato a riposo con una deliberazione del Consiglio che non divenne esecutoria ai termini dell'articolo 138, nº 1, della Legge comunale e provinciale, e se tale deliberazione fu poi revocata, come il Consiglio aveva facoltà di fare con un'altra posteriore che riammette il Segretario nell'ufficio.

impiegati medesimi. — Nello stesso senso il Consiglio di Stato avvisò col parere 4 marzo 1874. Coi pareri però del 10 febbraio ed 11 agosto 1875 esso negò la facoltà al Comune di condonare la tassa di ricchezza mobile ai propri impiegati. Invece col parere del 9 maggio 1877 ritornò alla primitiva giurisprudenza, dichiarando di non essere contrario alla legge che il Comune abbuoni ai suoi impiegati la tassa di ricchezza mobile, che grava i loro stipendi; ma *siccome questa sarebbe sempre una spesa facoltativa, così nel caso che il Comune eccedesse il limite legale della sovrimposta, potrebbe essere cancellata dal bilancio dalla Deputazione provinciale.* Identica massima fu ritenuta col parere in data 10 maggio 1878.

IMPOSTE DIRETTE

Commissione consorziale — Indennità ai membri residenti fuori del capo-luogo.

162. *Quantunque l'articolo 21 del Regolamento 24 agosto 1877 taccia circa la indennità di trasferta ai Commissari che risiedono fuori del capoluogo, ove si aduna la Commissione consorziale delle imposte dirette, è però da ritenersi ad essi dovuta per un principio d'equità e per le norme sancite in casi analoghi dalla nostra legislazione. Essendo pertanto siffatta spesa obbligatoria, pel suo pagamento si può far uso dei mezzi coattivi stabiliti dalla legge, ove i Comuni si rifiutino pagarla. Non può farsi distinzione tra i Commissari che dimorano in luoghi lontani oltre tre o quattro chilometri, e quelli che risiedono ad una distanza minore, essendo la stessa la ragione nei due casi; soltanto la misura della indennità può variare in relazione alla diversa misura della spesa. Ove i locali nei quali ha sede la Commissione servano anche ad altri usi non tutto intero il fitto va a carico dei Comuni consorziati. Non può prendere il Governo alcun provvedimento sul ricorso dei Comuni consorziati con cui si lamenta esser troppo elevato lo stipendio assegnato dalla Commissione al segretario ed allo inserviente trattandosi di apprezzamento di competenza della Deputazione provinciale* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 23 ottobre 1880).

La Sezione ha considerato

Che quantunque l'articolo 21 del Regolamento 24 agosto 1877 taccia circa l'indennità di trasferta ai Commissari che risiedono fuori del capo-luogo, ove si aduna la Commissione consorziale, pur tuttavia è da ritenersi ad essi dovuta, sia per un ovvio principio di equità, sia per le norme sancite dalla nostra legislazione in casi analoghi;

Che infatti per evidente principio di equità non si può pretendere che alcuno non solo presti gratuitamente l'opera sua a vantaggio della pubblica cosa, ma ci rimetta altresì del proprio le spese necessarie per il compimento del suo ufficio, tanto più quando questo ufficio è reso obbligatorio dalla legge, come è nel caso in esame; e se per coloro che rifiutano l'incarico è comminata una multa da lire 50 a 200 (Art. 12 del Regolamento) ed una multa da

---

(*) In questo senso opinò il Consiglio di Stato coi pareri 9 settembre 1876 e 30 agosto 1879. Col parere però del 20 marzo 1880 opinò invece che contro gli eccessi delle Commissioni nel fissare lo stipendio dei loro impiegati si potesse ricorrere al Re.

Vedasi ancora la nota conforme al parere surriferito, del Ministero delle Finanze, 13 dicembre 1877.

lire 5 a lire 20 per coloro che senza giustificati motivi non intervengano alle adunanze (Art. 15 del Regolamento sopra citato) dovrà ritenersi rigorosamente equo, anzi giusto, che in correlazione a questi obblighi e a queste penalità, i Commissari residenti lungi dal capo-luogo abbiano diritto al rimborso delle spese che effettivamente incontrano;

Che ciò è pur conforme alle norme più comuni della nostra legislazione amministrativa; e se a termini dell'articolo 210 della Legge 20 marzo 1865, i Deputati provinciali non residenti nel capo-luogo della Provincia che pure hanno un ufficio, che è in loro arbitrio ricusare, possono essere compensati delle spese di viaggio e di soggiorno, a *fortiori* si avranno a compensare componenti le Commissioni per le imposte;

Che essendo pertanto queste spese obbligatorie, ne consegue necessariamente che per il loro pagamento si possa far uso dei mezzi coattivi stabiliti dalla legge, nei casi in cui i Comuni si rifiutano di pagare una spesa obbligatoria;

Che in quanto all'obbligo di accordare l'indennità di cui si tratta, non può farsi distinzione riguardo ai Commissari che dimorano in luoghi lontani oltre tre o quattro chilometri, e a quelli che risiedono ad una distanza minore come pretenderebbero i Comuni ricorrenti. La ragione dell'obbligo è la stessa nei due casi. Soltanto la misura dell'indennità potrà variare in relazione alla diversa misura delle spese vive che devono incontrare gli uni e gli altri;

Che in quanto alla giustificazione delle spese in discorso, per parte dei Commissari che ne chiedono il rimborso, è giusto che si faccia, nei modi però meglio acconci e convenienti;

Che similmente si ravvisa fondata la pretesa che non tutto intiero il fitto dei locali ove ha sede la Commissione sia a carico esclusivo dei Comuni consorziati; mentre quei locali servono anche per le operazioni di leva e per la verifica dei pesi e misure. Nè vale il dire che si tratti di usi temporanei: la temporaneità e la brevità dell'uso serviranno di norma per determinare la quota di concorso nel fitto dei suddetti locali, ma non possono eliminare l'obbligo di concorrere nella spesa;

Che finalmente per quanto concerne lo stipendio assegnato dalla Commissione al segretario e allo inserviente, che i Comuni ricorrenti affermano troppo elevato, è da ritenersi che il Governo non possa prendere in proposito alcun provvedimento, dappoichè si tratta di un apprezzamento di competenza della Deputazione provinciale, la quale è in grado di giudicare della importanza dei servizi prestati e di stabilire indi in un confronto fra i servizi e la loro rimunerazione;

Tutto ciò ritenuto e considerato:

La Sezione avvisa che debba esser riformata la deliberazione 17 passato febbraio della Deputazione provinciale di N..., ammessi i ricorsi dei Comuni di P... e di C... nella parte che si riferisce alla giustificazione in genere delle spese effettivamente sostenute dai Commissari non residenti e alla riduzione proporzionale del fitto dei locali, ove ha sede la Commissione consorziale per le imposte, e respinti nella parte che pretende non dovuta indennità di sorta ai Commissari dimoranti a una distanza minore di tre o quattro

chilometri dal capo-luogo, e in quella nella quale si chiede siano diminuiti gli stipendi del segretario e dell'inserviente della Commissione.

INCANTI COMUNALI

Certificato d'idoneità dei concorrenti.

163. *Non è contraria alla legge la clausola inserita negli avvisi d'asta, colla quale si richiede il certificato di un ingegnere od architetto, comprovante la idoneità dei concorrenti all'asta a compiere i lavori da appaltare, soltanto nel caso che* questi concorrenti non fossero notoriamente conosciuti abili. *Infatti, se l'articolo* 83 *del Regolamento di contabilità generale prescrive la produzione di un attestato di persona dell'arte, non esclude però che l'avviso d'asta si limiti ad esigere, come equipollente, altre condizioni che raggiungano lo stesso fine, qual è la notorietà* (*). *Quindi, qualora dai documenti prodotti il deliberatario apparisca notoriamente idoneo ad eseguire i lavori assunti, per averne già eseguiti in altri Comuni, devesi respingere il ricorso che fosse presentato contro la validità dell'atto d'asta* (Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1880).

INCANTI COMUNALI

Aggiudicazione al Sindaco di beni del Comune.

164. *L'aggiudicazione fatta al Sindaco di terreni comunali messi all'asta è radicalmente nulla per violazione tanto della Legge comunale* (*Art.* 222), *quanto del Codice Civile* (*Art.* 1457). *Quindi, sebbene il Sindaco faccia posteriormente donazione al Comune dei terreni aggiudicati, la donazione stessa qualunque valore possa avere nelle forme con le quali venne posta in essere, non può sanare l'atto di aggiudicazione che era nullo sin dal suo principio* (Parere del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1881).

INDIGENTI

Mantenimento.

165. *È massima costante di giurisprudenza che la legge generale non dispone di provvedimenti coattivi per rimborso di spese di assistenza di indigenti, se non quando si tratta di maniaci per i quali spetta alla Provincia di provvedere, e quando si tratta del servizio sanitario degli infermi poveri alla cui spesa devono provvedere i Comuni. Le leggi speciali poi, ossia le normali austriache tuttora in vigore nelle Provincie lombardo-venete, non dispongono se non per le spedalità degli indigenti infermi ricoverati negli ospedali. Perciò la Deputazione provinciale non potrebbe obbligare un Comune a sostenere le spese occorrenti pel mantenimento di una minorenne, non potendo la vertenza formare oggetto dei provvedimenti amministrativi portati dagli articoli* 141 *e* 142 *della Legge comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1881).

LISTE ELETTORALI AMMINISTRATIVE

Inchieste.

166. *Per effetto dell'articolo* 116, *n°* 7, *della Legge comunale essendo obbligatorie pei Comuni le spese per le elezioni, consegue che da queste non si possono ritenere escluse quelle occorse per verificare con una inchiesta amministrativa ordinata dalla Deputazione provinciale la regolarità delle liste elettorali. Quando la Giunta municipale dopo replicati eccitamenti e minaccie non adempia al pagamento di una spesa obbligatoria malgrado*

(*) Nello stesso senso il Consiglio di Stato opinò col parere 15 settembre 1876.

che essa non opponga un formale rifiuto, è giustificata l'emissione del mandato di ufficio a carico del Comune (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

Riportiamo su questa materia a titolo d'illustrazione le seguenti massime.

Ritardo da parte del Consiglio comunale di rivedere la lista e provvedimenti della Deputazione provinciale.

Ammesso un ritardo giustificato nella compilazione delle liste elettorali amministrative, la Deputazione provinciale non può procedervi di ufficio, senza di avere eccitato il Consiglio comunale a darvi adempimento: è perfettamente ultroneo poi il suo provvedimento, ove faccia accedere nel Comune un Deputato provinciale, per compilare e definire di ufficio le predette liste (*Parere del Consiglio di Stato*, 31 *dicembre* 1879).

Mancata revisione per parte della Giunta.

Il Consiglio comunale non può, giusta il prescritto dell'articolo 31 della Legge comunale, prendere ingerenza nella revisione e decretazione delle liste, prima che fossero compiute da parte della Giunta municipale le operazioni prescritte dagli articoli 28, 29 e 30 di detta Legge. Nel caso che le dette operazioni fossero trascurate od omesse dalla Giunta, non al Consiglio comunale, ma alla Deputazione provinciale spetta di supplirvi, ai termini dell'articolo 142 della Legge (*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *novembre* 1877).

Requisiti per la inscrizione nelle liste.

I requisiti che deve avere il cittadino per essere elettore, bisogna che siano perfetti al momento dell'approvazione della lista elettorale, e non importa che non li avesse allorquando si rivedeva dal Consiglio comunale (*Sentenze della Corte di Appello di Catanzaro*, 10 *ottobre* 1879, *e della Corte d'Appello di Torino*, 26 *luglio* 1879).

Censo.

Il censo, per dar diritto alla iscrizione nella lista, dev'essere pagato da sei mesi almeno prima dell'approvazione definitiva della Deputazione provinciale. Quando un individuo si trova inscritto nei ruoli d'imposte non può essergli contrastata la sua qualità di contribuente in base di una dichiarazione dell'esattore, di non possedere, cioè, il cespite imponibile, giacchè ove anche ne seguisse un giudizio, il contribuente deve sempre pagare la tassa pel noto principio del *solve et repete*. Le tasse di famiglia e sul bestiame costituiscono censo elettorale amministrativo (*Sentenza della Corte di Appello di Messina*, 1° *settembre* 1877).

Chi pretende di aver diritto alla inscrizione per censo indiviso con altri, deve somministrare la prova legale del numero dei proprietari indivisi, tra i quali la contribuzione ha da essere ripartita. Non sarebbe quindi sufficiente la dichiarazione del fratello contribuente *pro indiviso*, siccome di carattere affatto privato, e mancante di qualsivogiia autenticità (*Decisione della Deputazione provinciale di Alessandria*, 21 *luglio* 1877).

Il possessore di cartelle nominative del Debito Pubblico ha diritto ad essere inscritto nelle liste elettorali amministrative, per la ritenuta di ricchezza mobile, che viene a subire sulla sua rendita. Questo diritto però non può esercitarsi in ogni Comune che meglio si creda, ma soltanto nel Comune di origine, od in caso di abbandono, in quello in cui il cittadino abbia la sua residenza, e fattane legale dichiarazione, com'è prescritto dall'articolo 19 della Legge comunale (*Sentenza della Corte di Appello di Genova*, 2 *ottobre* 1877) (*).

Sono elettori i contribuenti per imposta di ricchezza mobile nel Comune a cui si riferisce il ruolo, abbiano o non abbiano ivi il loro domicilio (*Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro*, 10 *ottobre* 1879) (**).

Non può ritenersi come censo agli effetti delle iscrizioni nelle liste elettorali amministrative il pagamento a titolo di affitto o di compenso per la compartecipazione nel godimento dei beni comunali, *fida* (*Sentenza della Corte di Appello di Torino*, 23 *agosto* 1880).

Per gli elettori inscritti nelle liste per censo deve provarsi ch'essi possiedono il censo stesso. Gli elettori per censo diretto apparente dal ruolo d'imposta devonsi inscrivere nella sezione in cui pagano il tributo; quelli per censo, ma in forma di ritenuta, nel luogo in cui hanno il domicilio (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 26 *agosto* 1880) (***).

Al cittadino che è riportato nei ruoli di un Comune diverso da quello in cui è domiciliato, non può negarsi il requisito del censo per essere elettore ed eleggibile nel Comune, nel quale paga l'imposta (*Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro*, 13 *ottobre* 1879).

Atti di locazione.

La Deputazione provinciale in materia di liste elettorali amministrative ha competenza di esaminare la efficacia e realtà degli atti di locazione agli effetti della imputazione del censo. Un atto di apparente locazione continuato col proprietario, cui non seguirebbe la effettiva detenzione in fitto del predio sarebbe inefficace ad attribuire al fittaiuolo facoltà d'imputare in suo vantaggio il censo che paga il padrone (*Sentenza della Corte di Appello di Catania*, 12 *marzo* 1879) (****).

(*) In questo senso si era già pronunziata la Corte di Appello di Napoli con sentenza 14 luglio 1871.

(**) È bene qui aggiungere che con questa sentenza fu ritenuto che sfugge alla competenza della Corte di Appello in materia di liste elettorali il conoscere se bene o male furono inscritti dei contribuenti nei ruoli di ricchezza mobile per simulazione od inesistenza di crediti dichiarati.

(***) Il caso riguardava una grande città divisa in sezioni. Per le frazioni la regola ricevuta dalla giurisprudenza è quella di dover essere inscritti nella lista della frazione gli elettori per censo, in quella della frazione capo-luogo gli elettori per qualità propria.

(****) In materia la Corte di Appello di Casale con sentenza 9 settembre 1880 giudicò di doversi ammettere le prove che si producono dai contradditori, per giustificare la simulazione di atti di affitto.

Riguardo agli elettori per censo indiretto per titolo di affitto devesi dimostrare che gli affitti siano preesistenti alla iscrizione, e non scaduti e avere la data certa almeno sei mesi prima della formazione delle liste (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 26 *agosto* 1880).

Abbonamento al dazio consumo.

L'abbonamento al dazio consumo non dà diritto ad essere inscritto nelle liste elettorali amministrative, trattandosi di tassa indiretta (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 26 *agosto* 1880).

Delegazione.

La delegazione del padre ad uno dei figli, cui si riferisce l'articolo 22 della Legge comunale, deve far risultare il montare del censo o tributo delegato (*Sentenza della Corte di Appello di Messina*, 1° *settembre* 1877).

Non è vietato al padre analfabeta di delegare ad un figlio il diritto elettorale, purchè in costui concorrano tutti gli altri requisiti voluti dall'articolo 22 della Legge comunale; avvegnachè se esso non è effettivamente elettore pel disposto dell'articolo 26, possiede però il censo a ciò necessario, ed il diritto che proviene da questo, che forma subbietto della delegazione al figlio (*Sentenza della Corte di Appello di Firenze*, 31 *agosto* 1877).

Il padre analfabeta può delegare al figlio i suoi diritti elettorali, purchè in costui concorrano tutti gli altri requisiti voluti dall' articolo 22 della Legge comunale (*Sentenza della Corte di Appello di Torino*, 20 *agosto* 1880).

Se il padre delega al figlio il diritto elettorale amministrativo ch' esso tiene per censo e contribuzioni pagate, rimane con ciò spogliato del proprio diritto elettorale, e non può più esercitarlo esso stesso nemmeno invocando la circostanza che la somma delle contribuzioni da lui pagate sia superiore a quella voluta dall'articolo 17 della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*. Nemmeno potrebbe più esso giovarsi della contribuzione pagata dalla moglie, sebbene questa indipendentemente dalla fatta delegazione fosse sufficiente per conferirgli il diritto di elettorato, a tenore dell'articolo 21 della Legge citata (*Sentenza della Corte di Appello di Venezia*, 10 *agosto* 1880).

Qualità propria.

Fra i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche si debbono comprendere coloro che sono muniti di licenza per l'insegnamento ginnasiale (*Sentenza della Corte di Appello di Messina*, 1° *settembre* 1877).

È elettore nel solo domicilio di origine chi sia provvisto di patente di maestro pubblico (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 6 *luglio* 1880).

Lo stesso dicasi di chiunque sia elettore per qualità propria, salvo la doppia dichiarazione di abbandono e di elezione di nuovo domicilio (*Sentenze della Corte di Appello di Genova*, 23 *luglio* 1880 e *della Corte di Appello di Venezia*, 20 *luglio* 1880).

Gli elettori che si trovano inscritti per qualità propria nelle liste elettorali politiche, possono per ciò solo inscriversi in quelle amministrative (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 26 *agosto* 1880).

Gli assistenti farmacisti, quantunque legalmente autorizzati, non potendo assimilarsi ai farmacisti stessi per mancanza di grado accademico, non possono perciò essere inscritti per siffatta qualità nella lista elettorale amministrativa (*Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro*, 10 *ottobre* 1879).

Domicilio e residenza.

Gli elettori per qualità propria devono votare nel loro domicilio di origine che non s'intende abbandonato pel solo fatto ch'essi risiedono altrove per l'esercizio di un impiego pubblico (*) (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli* 26 *agosto* 1880).

Comune diviso in sezioni — Domicilio e censo.

In un Comune diviso in più sezioni, colui che ha i requisiti per essere elettore amministrativo, può farsi iscrivere in quella sezione soltanto, in cui ha il domicilio o gode il censo. Gli elettori per censo diretto apparente da ruolo d'imposta devonsi inscrivere nella sezione, in cui pagano il tributo, quelli per censo, ma in forma di ritenuta, devonsi inscrivere nelle sezioni, in cui hanno domicilio (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 26 *agosto* 1880).

Ammessa la distinzione come sovra ha competenza la Deputazione provinciale di trasferire di ufficio gli elettori da una ad altra sezione: avverso tali provvedimenti non hanno diritto a produrre ricorso alla Corte di Appello se non solo gl'interessati (*Sentenza citata*).

Articolo 32 della Legge comunale.

Il Municipio di Napoli cancellando dalla lista elettorale per diverse ragioni vari individui, faceva loro notificare il provvedimento di esclusione nel domicilio indicato accanto ai loro nomi nelle liste precedenti; e quivi non rinvenendone che parte degli individui cancellati, fece i loro nomi affiggere alla porta della casa comunale.

La Deputazione provinciale ritenne non regolare la notificazione, avvisandosi che la notificazione al domicilio dell'escluso, di cui parla l'articolo 32, dovesse esser fatta nel domicilio reale, non in quello indicato nella lista, che questo domicilio reale si avesse il dovere il Municipio d'indagare con la scorta del libro di popolazione istituito con Decreto del 31 dicembre 1864, n° 2105; che per coloro i quali non fossero reperibili neppure con l'aiuto del registro di anagrafe, fosse di mestieri eseguire la notificazione per affissione all'unico albo pretorio esistente nella sede centrale del Municipio.

(*) Con questa sentenza la Corte di Appello di Napoli conferma la giurisprudenza adottata colla sentenza 10 febbraio 1879. Nello stesso senso decisero la Corte di Appello di Venezia colla sentenza 20 luglio 1880 e la Corte di Appello di Trani, colla sentenza 26 luglio 1878.

Portata la quistione alla Corte di Appello, questa colla sentenza 16 aprile 1880 escluse i motivi dedotti dalla Deputazione provinciale, e così dichiarò quale fosse l'applicazione dell'articolo 32 della Legge comunale:

« Che dalle premesse circostanze di fatto emerge evidente come il nodo della questione giuridica, la sola di cui la Corte debbe occuparsi, senza punto entrare nelle vedute sia di maggiore o minore economia, sia di maggiore o minore larghezza, a favore degli esclusi, fosse riposta nell'assodare che cosa intendesse la Legge comunale e provinciale con l'articolo 32, quando prescrisse un'intimazione senza spesa per opera degli inservienti del Comune al domicilio dei cittadini esclusi dalla lista;

« Ciò prescrivendo la legge, egli è certo che non volle un' *intimazione giudiziaria*, perchè quando la volle lo disse espressamente come all' articolo 35, in cui parlando di *notificazione giudiziaria* alla parte, avrebbe parlato di residenza e ciò in difetto di domicilio, come prescrive l' articolo 139 del Codice di Procedura Civile. Di guisa che prendere da questo articolo pel dritto comune le mosse, come fece la Deputazione, per dedurre la nullità della intimazione, non è dato;

« Che il domicilio amministrativo elettorale è cosa ben diversa dal domicilio civile, perchè questo non può essere che uno solo, ed è quello dove si ha la sede principale dei proprî affari (Art. 19 del Codice Civile), e quello può essere molteplice e dovunque il cittadino abbia gl' immobili, pei quali paga un sufficiente contributo per essere elettore, e perchè solamente per gli elettori di qualità il domicilio elettorato è unico (Art. 19 della Legge comunale e provinciale);

« Da ciò emerge un' altra conseguenza non meno irrecusabile della precedente, cioè che la Legge amministrativa nell'articolo 32 parlando d'intimazione a domicilio, senz'altro aggiungere, non può intendersi che abbia voluto parlare di domicilio civile; perchè se ciò avesse voluto s'avrebbe dovuto specificare. E ne discende altresì un altro corollario, che la notificazione nel domicilio indicato nella lista è legalmente fatta;

« Che l'articolo in esame mentre prescrive la notificazione al domicilio amministrativo, non soggiunge, che qualora in essa non sia rinvenuto l'individuo se gli debba fare arrivare notizia di provvedimento nel luogo, ove abbia trasferito la sua dimora o la sua residenza. E per tale silenzio del legislatore non è lecito inferirne che si debba tanto praticare in conformità del dritto comune, avvegnachè in tema di diritto speciale, allora solo può invocarsi il dritto comune, quando il diritto speciale a tanto potesse col suo silenzio autorizzare. Ma fu già veduto essere cosa ben diversa, la residenza, la dimora e il domicilio civile dal domicilio elettorale; epperò a quello non è possibile fare ricorso in mancanza di questo. È inoltre da osservare che l'articolo 31 della Legge comunale prescrive una seconda pubblicazione della lista riveduta dal Consiglio con l' elenco di tutti gli esclusi; e questa pubblicazione valer debbe per speciale notificazione ai cancellati che nelle liste precedenti non curarono di far rettificare od immutare la indicazione del domicilio;

« Fu per tal concetto e per applicazione dell'altro principio, ***Vigilantibus et non dormientibus jura succurrunt***, che all'articolo 32 non fu provveduto al caso che l'escluso non potesse ricevere nel domicilio indicato nella lista la notificazione...;

« Che la Deputazione provinciale per gli articoli 36 e 37 ha il compito in ogni anno di rivedere le liste elettorali; il che importa un esame particolareggiato dei titoli e documenti tutti per ciascun nome che vuolsi aggiungere e depennare. Ma i 2291 cittadini furono riammessi da lei per solo motivo che le intimazioni non erano state regolarmente eseguite. Anche quando fosse stato fondato questo motivo, che la Corte ritiene invece non sussistente, non avrebbe potuto dispensarsi la Deputazione da un esame particolareggiato delle diverse ragioni che motivò la loro esclusione;

« Tutto al più quando in lei sorgeva il dubbio della regolarità delle intimazioni le si potrebbe riconoscere il dritto di far precedere a questo esame indispensabile dei titoli e documenti e delle specifiche ragioni, una novella intimazione... »

Analfabeti.

Non si possono ritenere altrimenti che come analfabeti coloro i quali appellando alla Corte di Appello contro la loro cancellazione per tale titolo operata dalla Deputazione provinciale, non si sono curati di sommi nistrare la prova della loro attitudine a leggere e scrivere, e non si sono presentati in scadenza di citazione o di aggiornamento dinanzi la Corte medesima, per farne l'esperimento (*Sentenza della Corte di Appello di Messina*, 1° *settembre* 1877).

L'esperimento perchè l'elettore sappia leggere e scrivere non può farsi avanti il Sindaco, ma dinanzi al Pretore (*Sentenza della Corte di Napoli*, 29 *novembre* 1878).

Agli effetti della inscrizione nelle liste elettorali amministrative, giusta l'articolo 26 della Legge comunale, non può dirsi analfabeto chi scriva e legga più o meno francamente o in tempo più o meno lungo, e basta che l'elettore sia in grado di rilevare da sè, sia pure con difficoltà, gli scritti per non incorrere in equivoci e sfuggire alle sorprese (*Sentenza della Corte di Appello di Venezia*, 14 *novembre* 1879).

Condannati per oltraggio al pudore.

Chi sia stato condannato per oltraggio al pudore dev'essere cancellato dalle liste elettorali amministrative (*) (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 6 *luglio* 1880).

(*) Con questa sentenza la Corte ha ritenuto che vi ha reato di oltraggio al pudore sia che avvenga in luogo pubblico, sia che avvenga in luogo privato, agli effetti dell'articolo 26 della Legge comunale.

Condannati per oltraggio e violenza contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica.

La condanna per reato d'oltraggio prevista dall'articolo 258 del Codice Penale non toglie la capacità ad essere inscritto nelle liste elettorali amministrative (*Sentenza della Corte di Appello di Venezia*, 6 *luglio* 1880).

Condannati per concussione.

I condannati per concussione sono esclusi dal far parte della lista elettorale amministrativa, dovendosi ritenere che questo reato sia compreso in quello di frode, cui è riferibile l'articolo 26 della Legge comunale. La Corte di Appello di Torino colla sentenza del 17 settembre 1880 così considerò in merito: « Che per contro il contesto dell'articolo 26 della Legge comunale dimostra come fra le condizioni richieste per lo esercizio dei diritti elettorali vi sia pur quello di essere immuni da condanna, per gli ivi declinati reati, e così sia palese come il legislatore, nello statuire in siffatta conformità, abbia posto mente non tanto alla pena ed alla esecuzione della medesima, quanto alla effettività della condanna, alla perpetrazione del fatto delittuoso ed alla convenienza nell'interesse della pubblica morale di allontanare dalle urne elettorali persone che siansi rese autrici di tali reati ».

Condannati per furto.

La legge non fa distinzione tra furto semplice e furto di campagna, tra furto punito con pena correzionale e furto punito con semplice pena di polizia; la privazione del diritto elettorale è determinata dal titolo del reato, e non dalla gravezza o dal genere della pena, essendochè nell'articolo 25 non si fa cenno della pena incorsa, ma solo del reato, per cui siasi riportata condanna; e d'altronde sta manifesto l'intendimento del legislatore di aver voluto escludere da Comizi elettorali tutti coloro che per avidità di lucro abbiano commessi reati contro la proprietà (*Sentenza della Corte di Appello di Torino*, 20 *agosto* 1880).

Non possono essere inscritti nelle liste elettorali i condannati in via correzionale per acquisto sciente di oggetti di furtiva provenienza (*Sentenza della Corte di Appello di Casale*, 2 *settembre* 1880).

Condannati per frode.

L'individuo che fu cancellato dalle liste elettorali amministrative, siccome condannato per frode, non può, per isfuggire a tale provvedimento, invocare una deliberazione della sezione di accusa, la quale chiamata a dare il parere sulla domanda di riabilitazione, abbia detto di non esserne il caso, per non aver quella condanna prodotta alcuna incapacità (*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma*, 19 *ottobre* 1880).

È reato di frode quello di promesse od offerte di danaro fatte allo scopo di allontanare oblatori dai pubblici incanti: chi ne abbia ricevuto condanna dev'essere escluso dalle liste elettorali (*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma*, 14 *ottobre* 1880).

Camorristi e mafiosi.

I camorristi e mafiosi non possono essere inscritti nella lista elettorale amministrativa: che la ammonizione sia una particolare interdizione dei diritti elettorali, lo indica chiaramente la Legge del 6 luglio 1871 (*) (*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma*, 18 *giugno* 1879).

Amnistia.

L'amnistia non produce la conseguenza della riabilitazione pei reati che escludono dall'elettorato amministrativo (*Sentenza della Corte di Appello di Casale*, 2 *settembre* 1880).

Fallito.

Il concordato fatto dal fallito coi suoi creditori non basta a togliere la incapacità stabilita a riguardo di coloro che sono in istato di fallimento: ci occorre la sentenza di riabilitazione e cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti (*Sentenze della Corte di Appello di Genova*, 31 *agosto* 1864; *della Corte di Cassazione di Torino*, 4 *giugno* 1875; *della Corte di Appello di Lucca*, 24 *agosto* 1878).

Il fallito non può essere riabilitato se non provi di aver soddisfatto per intiero i suoi creditori non solo della sorte, ma anche degl'interessi e delle spese (**) (*Sentenza della Corte di Appello di Messina*, 14 *giugno* 1875).

Condanne penali.

La condanna penale per danno arrecato non esclude dal godimento del diritto elettorale amministrativo. A costituire l' incapacità all' elettorato e alla eleggibilità dei condannati, di che all'articolo 26 della Legge comunale, occorre una condanna, avverso la quale non possa più interporsi ricorso in cassazione. La pendenza di un procedimento penale che possa risolversi nel rifacimento di danni verso il Comune, non costituisce ineleggibilità a Consigliere comunale per lite vertente, nel senso dell'articolo 25 di detta Legge, in ispecie, quando il Comune interessato non si è costituito parte civile (*Sentenza della Corte di Appello di Genova*, 10 *dicembre* 1877).

(*) Con l'altra sentenza in data 17 aprile 1880 la Corte stessa confermò il principio di essere esclusi dall'elettorato gli ammoniti dal Pretore: « Attesochè *l'ammonizione a meglio comportarsi*, che viene data dal Pretore in forza della Legge sulla sicurezza pubblica, sebbene non rivesta il carattere di una condanna, la quale allora soltanto ha luogo quando siasi contravvenuto all'ammonizione stessa, e la quale ha per effetto di sottoporre i contravventori alla *pena* della *sorveglianza speciale della pubblica sicurezza*, tuttavia importando la dichiarazione giudiziale della qualità negli ammoniti di *persone sospette* secondo l'articolo 447 del Codice Penale, ne segue che gli ammoniti vanno ad incontrare quelle particolari interdizioni onde sono appunto colpite le suddette persone, come, ad esempio, la interdizione dagli uffici tutelari in ordine al n° 3 dell'articolo 269 del Codice Civile, e la interdizione dall'ufficio di giurati, in ordine al n° 5 dell'articolo 6 della Legge 8 giugno 1874... ecc. ».

(**) La Corte di Cassazione di Roma ha confermato che il fallito che ha ottenuto il concordato coi suoi creditori non si trova nelle condizioni volute dalla legge per essere inscritto nelle liste elettorali amministrative (*Sentenza* 5 *aprile* 1880).

Lesione di diritto politico.

L'Autorità giudiziaria è competente a conoscere della legalità o no di una iscrizione o cancellazione nelle liste elettorali per quanto può aver relazione alla lesione che avrà apportato al diritto politico del privato (*Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro*, 13 *ottobre* 1879).

Annullamento delle liste in massa.

Se la Giunta municipale non abbia compiute le operazioni prescritte dagli articoli 28, 29 e 30 della Legge comunale, se il Consiglio ciò non di meno abbia definitivamente decretata la lista, questa non può essere in massa annullata dalla Deputazione provinciale, senza di essersi occupata dei richiami, e senza di essersi occupata delle singole iscrizioni perchè il Consiglio si sia arrogato un' attribuzione che la legge demanda alla Giunta (*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *novembre* 1877).

Azione del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero ha azione di ricorrere direttamente contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia elettorale (*Sentenze della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite*, 4 *aprile* 1879 *e* 17 *agosto* 1880).

Elettore omesso.

Chi non trovasi inscritto nella lista elettorale anche per materiale errore del copista, non può essere ammesso a votare nelle elezioni (*Parere del Consiglio di Stato*, 19 *giugno* 1878).

Ricorsi.

La Legge comunale e provinciale distingue le operazioni concernenti l'iscrizione nella lista elettorale dalle operazioni risguardanti l'elezione dei Consiglieri aprendo per le prime bensì indistintamente la via ai reclami davanti la Corte di Appello, ma dopo esaurite le prove in via amministrativa (Art. 32, 33, 35, 36, 40 e 41) dopo, cioè, la decisione della Deputazione provinciale. Ora se un Consiglio comunale abbia stralciato dalla lista elettorale amministrativa un individuo, costui deve presentare i suoi ricorsi alla Deputazione provinciale, e non già alla Corte di Appello, la quale può soltanto conoscere dell'azione, quando si produca ricorso contro la decisione della Deputazione suddetta (*) (*Sentenze della Corte di*

(*) In senso contrario giudicò la Corte di Appello di Napoli colla sentenza 29 novembre 1878. La Corte stessa considerò che la mancanza di reclamo a norma degli articoli 34 e 35 della Legge comunale e provinciale non fa venire meno il diritto che l'articolo 39 consente ai Comuni od ai privati di contraddire alla deliberazione della Deputazione provinciale giusta gli articoli 36 e 37 della Legge stessa, giacchè se essa Deputazione non solo pronunzia sui reclami menzionati nell'articolo 34, ma aggiunge e cancella nelle liste i cittadini che riconosce avere o non le qualità richieste dalla legge, l'azione giudiziaria è da ritenersi tanto a chi produsse il reclamo amministrativo, quanto a chi confidò che la Deputazione cancellasse od inscrivesse di ufficio. Un contrario divisamento non può essere adottato come quello che viene a togliere un mezzo d'impugnare il deliberato della Deputazione provinciale, quando aggiunge o cancella di ufficio i cittadini nelle liste.

Appello di Venezia, 31 *maggio* 1878 *e della Corte di Appello di Torino*, 9 *giugno* 1880).

Contro le iscrizioni d'ufficio praticate dalla Deputazione provinciale qualsiasi privato può ricorrere alla Corte di Appello, nonostante il difetto di notificazione del relativo provvedimento (*Sentenze della Corte di Appello di Genova*, 23 *luglio* 1880, *e della Corte di Appello di Napoli*, 26 *agosto* 1880).

Gli Assessori, senza il Sindaco, non hanno veste legale per reclamare contro l'operato della Deputazione provinciale agli effetti dell'articolo 39 della Legge comunale (*Sentenza citata*).

Approvazione della lista — Cosa giudicata.

La Deputazione provinciale nell'annuale revisione della lista elettorale è sempre libera, avvalendosi delle facoltà emergenti dall'articolo 37 della Legge comunale, di operare cancellazioni d'indebite inscrizioni; d'ond'è che l'approvazione della lista non costituisce cosa giudicata (*) (*Sentenza della Corte di Appello di Milano*, 13 *agosto* 1877).

(*) La Corte di Appello di Lucca con sentenza 24 agosto 1878 in merito ritenne che dagli articoli 28 e 38 della Legge comunale chiaro rilevasi che la lista elettorale conserva la sua efficacia per un solo anno, durante il quale non si possono fare che le correzioni dalla legge indicate; ma trascorso l'anno, la lista è riveduta per intiero, vi si possono inscrivere quelli pei quali negli anni precedenti fosse riconosciuto non idoneo il titolo di capacità, e se ne possono cancellare quelli, di cui il titolo, prima ammesso, con più ponderato giudizio si trovasse poi inefficace. La capacità elettorale ritenuta dal Consiglio comunale o dalla Deputazione provinciale non costituisce cosa giudicata per tutta la vita del cittadino, ma solo per quel tempo per il quale la lista conserva la sua efficacia.

La giurisprudenza adottata dalle Corti di Appello di Milano e di Lucca trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 aprile 1880, da cui ricaviamo quanto segue: « Il ricorrente Pozzolini riconosce anch'egli che dopo un anno le liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dalla Deputazione provinciale possano essere ancora modificate o corrette; ma egli, supponendo che questi Corpi amministrativi nella revisione delle liste giudicassero non altrimenti che nelle controversie elettorali, vorrebbe che in applicazione dei principî sulla cosa giudicata le revisioni annuali si limitassero alle sole correzioni che derivino da fatti conosciuti o verificati nel corso dell'anno, e non si estendessero mai a quei fatti che formarono obbietto dei reclami degl'interessati e materia di quei provvedimenti motivati che il legislatore stesso chiama *decisioni* dei Consigli comunali e delle Deputazioni provinciali. Questa distinzione dà un concetto poco esatto circa il vero ufficio di quei Corpi amministrativi nella revisione delle liste, ma si palesa pure arbitraria innanzi alla generalità delle disposizioni della nostra Legge comunale e provinciale. L'articolo 34 in effetti stabilisce che ogni cittadino, in godimento del suo diritto elettorale nel Comune, potrà reclamare al Prefetto contro le iscrizioni e le cancellazioni indebite, ed anche per ottenere la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste, e l'articolo 37 dispone che la Deputazione provinciale aggiungerà alle liste tra gli altri quei cittadini che fossero stati antecedentemente omessi o indebitamente cancellati, e sopprimerà nello stesso modo, se non ancora lo fossero stati dal Consiglio comunale, i nomi degl'indebitamente iscritti, nonostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata... »

Anche la Corte di Appello di Casale con sentenza 2 settembre 1880 ha ritenuta questa giurisprudenza.

Termine pei ricorsi.

L'articolo 31 della Legge comunale prescrive che i reclami contro la definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale della lista elettorale possono essere fatti nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione del relativo manifesto municipale. Ciò posto meritano di essere annullate di ufficio dal Governo quelle decisioni della Deputazione provinciale, state emesse senza attendere ai termini pei ricorsi, cui è riferibile il precitato articolo 31 della Legge (*Parere del Consiglio di Stato*, 9 *dicembre* 1876).

Notificazione dei ricorsi.

Non è necessario che il ricorso alla Corte di Appello contro le decisioni relative alla lista elettorale sia notificato alla Deputazione provinciale, ma si deve soltanto notificare alla parte che vi ha interesse (*Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro*, 10 *ottobre* 1879).

Se pel disposto dell'articolo 35 della Legge comunale devono essere notificati alla parte che vi abbia interesse i richiami per la iscrizione nelle liste elettorali, e per la cancellazione dalle medesime di un cittadino, sia che vengano fatti da terzi, sia che vengano proposti d'ufficio dal Sotto-Prefetto, una simile prescrizione non si trova più scritta, e d'altronde ne manca la ragione, allora quando si tratti d' iscrizioni o di cancellazioni alle quali provveda d'ufficio la Deputazione provinciale (*Sentenza della Corte di Appello di Torino*, 20 *agosto* 1880).

Il ricorso del Comune contro la deliberazione della Deputazione provinciale dev'essere notificato a colui, la cui iscrizione nella lista è contestata (*) (*Sentenza della Corte di Appello di Venezia*, 28 luglio 1880).

Ricorsi alla Corte di Appello — Notificazione.

I ricorsi alla Corte di Appello contro la decisione della Deputazione provinciale, devono intimarsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento contro cui si reclama. Questi ricorsi debbono essere notificati giudiziariamente a mezzo di usciere, e l'usciere non può eseguire la notificazione con le norme del domicilio, residenza o dimora ignoti, se non dopo fatte infruttuosamente le opportune indagini nel registro di popolazione (**) (*Sentenza della Corte di Appello di Napoli*, 26 *agosto* 1880).

Deposito pei ricorsi.

Non vi è obbligo di fare tanti depositi quante sono le persone che producono reclamo in materia elettorale alla Deputazione provinciale, agli effetti dell'articolo 34 della Legge comunale: basta un solo deposito, quali e quanti siano i motivi dello stesso reclamo (*Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro*, 10 *ottobre* 1879).

(*) Lo stesso fu ritenuto dalle Corti di Appello di Napoli e di Torino e dal Consiglio di Stato col parere del 19 settembre 1878.

(**) Si noti la diversa procedura per le notificazioni tra l'articolo 32 e l'articolo 35 della Legge comunale.

Ricorsi non notificati e senza deposito — Competenza della Deputazione provinciale.

Anche quando la Deputazione provinciale debba respingere un ricorso contro il contenuto della lista, perchè proposto da un terzo, senza che consti della notificazione ai cittadini interessati e del prescritto deposito di lire 10, non è impedita la Deputazione medesima di provvedervi di ufficio in base allo stesso ricorso, giusta le facoltà emergenti dall'articolo 37 della Legge comunale (*Sentenza della Corte di Appello di Messina, 1° settembre* 1877).

Ricorsi alla Corte di Appello — Termine perentorio.

Deve ritenersi perentorio il termine di dieci giorni prescritto per impugnare avanti alla Corte di Appello le decisioni del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale. Questo termine decorre contro il Municipio dal giorno in cui la superiore deliberazione gli pervenne per comunicazione di ufficio (*) (*Sentenza della Corte di Appello di Venezia*, 28 *luglio* 1880).

Ricorsi fatti direttamente alla Deputazione provinciale.

Quante volte un individuo reclama la propria iscrizione direttamente alla Deputazione provinciale, senza che il suo diritto sia stato discusso dalla Giunta municipale e dal Consiglio comunale, deve provare non solo di possedere i requisiti positivi, ma deve altresì far fede che non esista a suo carico alcun impedimento, che lo rende incapace all'elettorato (*Decisione della Deputazione provinciale di Alessandria*, 21 *luglio* 1877).

Ricorsi in cassazione — Deposito.

Nelle cause elettorali non occorre deposito per ricorrere in cassazione (*Sentenze della Corte di Cassazione di Roma*, 5 *gennaio e* 5 *aprile* 1880).

Ricorsi in linea amministrativa.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale sulle liste elettorali non ci ha luogo a ricorsi in linea amministrativa, essendo esse per loro natura inappellabili (*Parere del Consiglio di Stato, emanato nel dicembre* 1876).

Deputazione provinciale — Ricorsi alla Corte di Appello e ricorsi per cassazione.

La Deputazione provinciale non ha veste giuridica per prendere parte nei giudizi che vengono promossi innanzi alla Corte di Appello agli effetti dell'articolo 39 della Legge comunale e provinciale, nè le è permesso di impugnare la sentenza della Corte istessa col rimedio straordinario del ricorso per cassazione. Giudice in primo grado la Deputazione provin-

(*) La giurisprudenza può dirsi prevalente in questo senso: basterà rammentare la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, in data 25 marzo 1876, per dispensarci di aggiungere altro a favore della tesi sulla perentorietà del termine per ricorrere alla Corte di Appello. La Corte di Appello di Torino però costantemente ha seguito una diversa giurisprudenza.

ciale non può trasformarsi in parte nel giudizio di appello; e solo a quelli che furono posti in causa nel giudizio di appello è concesso il ricorso per cassazione. In materia elettorale d'ordine pubblico interviene custode e giudice della legge violata il Pubblico Ministero, il quale può spiegare direttamente la sua azione ed è dalla legge costituito parte in causa contro i reclamanti. La Deputazione provinciale può a mezzo del Pubblico Ministero dedurre quelle ragioni che valgono a sostenere la sua decisione, e se ne sia il caso a renderlo convinto della convenienza di denunziare alla Corte di Cassazione il contrario giudicato della Corte di Appello (*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma*, 17 *aprile* 1878).

Cause elettorali — Differimenti.

Le cause elettorali debbono essere decise immediatamente. Chi non ha approfittato di un differimento accordato dalla Corte di Appello per giustificare la sua capacità di alfabeta, non può chiedere un nuovo differimento (*Sentenza della Corte di Appello di Messina*, 1° *settembre* 1877).

Non tutte le norme del procedimento comune sono applicabili nelle cause elettorali in cui la Legge 20 marzo 1865 s'ispira ad una speciale celerità. Sono sempre però applicabili le norme fondamentali d'ogni procedimento relativo ai termini ed alle decadenze (*Sentenza della Corte di Appello di Venezia*, 28 *luglio* 1880).

Delegato Regio.

Il Delegato Regio per la interinale amministrazione di un Comune disciolto ha competenza di rivedere la lista elettorale, procedendovi in linea di urgenza. Se la Deputazione provinciale ricusa di esaminare, e statuire la lista come sovra riveduta dal Regio Delegato, la sua deliberazione vuole essere annullata (*) (*Parere del Consiglio di Stato*, 16 *agosto* 1877).

LISTE ELETTORALI

politiche ed amministrative — Rilascio ai contribuenti degli estratti o certificati dei ruoli.

167. *Sono tuttora in vigore le disposizioni dell'articolo* 59 *della Legge* 17 *dicembre* 1860 *sulle elezioni politiche e dell'articolo* 44 *della Legge co-*

(*) Col parere del 14 luglio 1877, il Consiglio di Stato aveva già dichiarato che: La Deputazione provinciale non ha facoltà di annullare in complesso le operazioni di revisione della lista elettorale amministrativa fatta dal Delegato straordinario. Se l'atto del Delegato non fosse regolare nella forma e fosse contrario alla legge, non alla Deputazione provinciale, ma al Prefetto spetta di annullarlo, ai termini degli articoli 130, 131, 132 e 136 della Legge comunale. Le attribuzioni della Deputazione provinciale in questa materia sono strettamente determinate dagli articoli 36 e 37 della Legge comunale e provinciale con le modalità stabilite dagli articoli 34 e 35; essendo concetto fondamentale della Legge per tutti gli atti dei Consigli e delle Giunte comunali, soggetti a sindacato od a revisione della Autorità tutoria, di riservare sempre e giustamente la competenza a conoscere del rito all'Autorità governativa. Sulla competenza del Regio Delegato di procedere alla revisione delle liste vi ha pure una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 13 ottobre 1879, con cui fu ritenuto che se fu trascurata dal Comune la revisione istessa nel tempo stabilito dalla legge, a questa revisione può procedervi il Regio Delegato anche decorso quel tempo, nella fattispecie, nel mese di giugno (*Nuova Giurisprudenza*, 1881).

munale, le quali impongono ai ricevitori delle imposte dirette ed ai tesorieri comunali dove esistono, l'obbligo di rilasciare in carta libera gli estratti e certificati positivi o negativi del ruolo delle imposte, non potendo riscuotere che 5 centesimi per estratto relativo al medesimo contribuente. Le dette disposizioni non sono state in alcuna guisa modificate nè dalla Legge 11 *agosto* 1870 *sulle volture catastali, nè da quella del* 20 *aprile* 1871 *sulla riscossione delle imposte dirette* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1880).

MAESTRI COMUNALI
Nomina di ufficio — Durata in carica.

168. *Rimangono in servizio per un anno i maestri nominati di ufficio, e continuano per un altro anno, e non per un biennio a senso dell'articolo* 3 *della Legge* 9 *luglio* 1876, *nel caso che non sieno disdetti o non riconfermati* (Parere del Consiglio di Stato, 18 dicembre 1880).

MAESTRI COMUNALI
Licenziamento loro per parte della Giunta.

169. *Non è valido il licenziamento dato da una Giunta municipale al maestro, con una semplice lettera; ma deve invece intervenire una regolare deliberazione colle formalità volute dall'articolo* 94 *della Legge comunale. Non può quindi il Consiglio comunale prendere atto e convalidare il licenziamento dato in modo irregolare* (Parere del Consiglio di Stato, 18 dicembre 1880).

MAESTRI COMUNALI
Stipendio inferiore al minimo prescritto dalla legge.

170. *Qualora un Comune abbia stanziato nel bilancio pel maestro comunale una somma inferiore a quella prescritta dalla legge, deve la Deputazione provinciale prima stanziare d'ufficio la maggior somma occorrente nel bilancio stesso e poscia spedire il mandato d'ufficio. Quindi deve revocarsi la deliberazione della Deputazione provinciale che senza provvedere prima allo stanziamento di ufficio abbia invece spedito un mandato sulle* casuali *per portare lo stipendio del maestro al limite voluto dalla legge* (Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881).

MAESTRI COMUNALI
Stipendio inferiore al minimo prescritto dalla legge — Insegnanti che non hanno ancora ventidue anni compiuti.

171. *Agli insegnanti i quali non hanno ancora ventidue anni compiuti possono i Municipi assegnare uno stipendio minore di quello fissato dalla tabella annessa all'articolo* 341 *della Legge* 13 *novembre* 1859, *non potendo i medesimi essere nominati definitivamente ma solo ad esperimento. L'articolo* 4 *della Legge* 9 *luglio* 1876 *colle parole* possono ricevere stipendio minore di quello fissato all'articolo 1° *non si riferisce all'aumento di un decimo per il minimo degli stipendi ai maestri di ciascuna categoria, ma alle dispo-*

(*) Notiamo che gli estratti di ruolo e certificati dei quali è cenno, sono spediti di volta in volta, a richiesta degl'interessati, per l'esercizio dei diritti elettorali, e non sono da confondersi cogli estratti o note di variazioni nei ruoli, le quali tengono luogo delle copie dei ruoli previsti dagli articoli 38 della Legge comunale, e 32 e 40 della Legge elettorale 17 dicembre 1860, e che gli esattori sono autorizzati a spedire annualmente ai Municipi per la revisione delle liste elettorali a norma delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale in data 5 agosto 1874.

sizioni che immediatamente seguono nell'articolo 1, *cioè* stipendio fissato dalla tabella annessa all'articolo 341 della Legge 13 novembre 1859. *Quindi il decreto col quale la Deputazione provinciale stanziò nel bilancio di un Comune una maggiore somma per un maestro che non aveva compiuto il ventiduesimo anno di età, deve essere revocato* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1881).

MINIERA

Premio allo scopritore.

172. *Il compenso stabilito dalla Legge mineraria del* 12 *giugno* 1852 *non è già per lo scopritore di uno o più campioni di minerale, quando pure questo fosse riconosciuto di ottima qualità, ma solo per lo scopritore della miniera e in ragione della più o meno utile coltivazione di questa. Onde cotal premio non compete allo scopritore quando la miniera non sia utilmente costituita o non apparisca coltivabile* (Parere del Consiglio di Stato, 4 gennaio 1881).

OPERE PIE

Lasciti di beneficenza amministrati dai parroci, dalle parrocchie dai privati.

173. *Per la lettera e per lo spirito della Legge sulle Opere pie, il carattere costitutivo dell'Opera pia è la beneficenza cui un ente od istituto abbia in tutto od in parte per fine di provvedere, anche nel caso in cui l'ente od istituto abbia pure uno scopo ecclesiastico. Nè la legge richiede l'autonomia dell'ente od istituto, o la prevalenza dello scopo benefico allo scopo ecclesiastico pel riconoscimento dell'Opera pia, ma riguarda al fine vale a dire al soccorso dei poveri qualunque ne sia la forma o la disposizione anche generica, e l'effetto o immediato e certo o eventuale e futuro. Non si potrebbe quindi revocare in dubbio il carattere d'Opera pia pei lasciti di beneficenza fatti ai parrochi ed a parrocchie e per oneri di beneficenza inerenti ai beni disposti a favore di privati o di Corpi morali. La facoltà di amministrare che in questi casi possa appartenere al parroco, ai privati e al Corpo morale non muta l'indole e lo scopo dell'opera amministrata nell'interesse dei poveri. E a garanzia di questo interesse a tutti gli effetti di legge è appunto preordinata la costituzione in Corpo morale delle Opere pie. Che se dal riconoscimento legale si può prescindere per lasciti di beneficenza fatti a Corpi morali già legalmente riconosciuti come Opere pie e quindi sottoposti alla vigilanza e tutela prescritta dalla legge, non si potrebbe altrettanto affermare, trattandosi di Corpi morali affatto diversi* (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 4 dicembre 1880).

OPERE PIE

Riforma dello scopo e dell'Amministrazione.

174. *È resa necessaria dall'impossibilità di raggiungere il fine voluto dal testatore la riforma dell'Opera pia fondata allo scopo di mantenere alcune fanciulle povere in un conservatorio, mentre la rendita del capitale lasciato*

(*) A tenore dell'articolo 3 della Legge 9 luglio 1876 quando un insegnante non ha compiuto il ventiduesimo anno di età non può essere nominato definitivamente, ma la sua nomina deve intendersi fatta per un solo anno, ed in via di esperimento, fino a che non abbia raggiunto la suddetta età. In tal caso e fino a quando non sia avvenuta la definitiva nomina, non è impedito ai termini dell'articolo 4 della stessa Legge di corrispondere al detto insegnante uno stipendio inferiore al *minimum* di quello stabilito.

si residua a lire 185 *annue. Il concetto di rivolgere tale rendita a benefizio dei poveri della località designata dal testatore, non si discosta dalle sue intenzioni di aiutare quella classe bisognosa. Anche la mutazione dell' Amministrazione è resa necessaria dalla rinunzia dei parrochi che erano amministratori nominati dal testatore; ed il passaggio alla Congregazione di carità del luogo è coerente a quanto dispongono gli articoli* 4 *e* 29 *della Legge* 3 *agosto* 1862 (*) (Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1881).

OPERE PIE

Nomina d'impiegati — Ingerenza della Deputazione provinciale.

175. *L'intervento della Deputazione provinciale nelle nomine degli impiegati delle Opere pie è affatto estraneo alle sue attribuzioni, e scemerebbe la responsabilità dei componenti le Amministrazioni. Tale responsabilità perchè sia intiera, v' è bisogno della piena fiducia degli amministrati nel personale degli impiegati* (Parere del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1881).

OPERE PIE

Posti di studio per la carriera ecclesiastica.

176. *Lo scopo che ha un' Opera pia di avviare i giovani alla carriera ecclesiastica, mediante il conferimento di posti di studio non è mancato nè per virtù di legge, nè per mutate condizioni sociali, e quindi in massima non può essere riformato. Però in talune circostanze, pur mantenendo inalterata la massima predetta ed accordando sempre la precedenza ai giovani che forniscano le migliori guarentigie morali e di voler seguire la carriera ecclesiastica, si può tuttavia consentire, che in mancanza di questi, i posti siano conferiti ai giovani che intendano invece dedicarsi alle carriere civili* (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881).

REGOLAMENTI MUNICIPALI

Pedaggi pel varco dei fiumi e torrenti.

177. *I regolamenti per l'amministrazione dei diritti di pedaggio per varchi dei fiumi e torrenti, i quali diritti furono conservati dall'articolo* 31 *della Legge sulle opere pubbliche, non sono sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale a senso dell'articolo* 138, *n°* 4, *della Legge comunale perchè non si tratta di dazi e di imposte in genere che colpiscono tutti i contribuenti, bensì di corrispettivo di un servizio pubblico a carico degli utenti in compenso delle spese di costruzione delle chiatte e porti natanti sopportate dalla comunale Amministrazione. L' articolo* 139 *della Legge comunale e l'articolo* 40 *della Legge sulle opere pubbliche richiedono l'approvazione della Deputazione provinciale per l'introduzione o l'istituzione dei pedaggi, non quando però si tratti di pedaggi già esistenti ed espressamente conservati dal detto articolo* 31 *della Legge sui lavori pubblici* (Parere del Consiglio di Stato, 6 novembre 1880).

(*) A proposito di domande di riforma di un'Opera pia il Consiglio di Stato col parere 30 agosto 1879 stabilì quanto appresso: La domanda di riforma di un'Opera pia può essere ammessa in tutto o in parte, senza che occorra consultare in proposito il Consiglio comunale che ne ha già preso l'iniziativa, ed è affatto estraneo alla soggetta materia l'articolo 140 della Legge provinciale e comunale. Tenuto conto dei gravi dubbi che in alcune occasioni si sono sollevati intorno all'ammettere nelle Amministrazioni degli ospedali medici e farmacisti, è provvido consiglio eliminare la condizione che debbono concorrere a comporre l' Amministrazione almeno un medico ed un farmacista, non essendo tolto al Consiglio comunale, alla cui libera scelta è deferita la elezione dei componenti la Commissione o il Consiglio di ammistrazione, di introdurvi qualche medico o farmacista.

REGOLAMENTI MUNICIPALI

Spalatura delle nevi — Sistema delle comandate.

178. *Deve essere approvato il Regolamento per la spalatura delle nevi col sistema delle comandate in tutti quei Comuni nei quali è unico modo di provvedere a quell'importante ramo di pubblico servizio e nei quali mancherebbero i mezzi per assicurare altrimenti la viabilità* (Parere del Consiglio di Stato, 29 dicembre 1880).

La Sezione:

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data 6 corrente dicembre (Divis. 3ª, Sez. 2ª, nº 16111-10) con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sopra un ricorso del Comune di Praduro e Sasso contro una decisione della Deputazione provinciale di Bologna concernente il Regolamento per la spalatura delle nevi formulato da esso Comune;

Ritenuto in fatto che la Deputazione provinciale di Bologna, in adunanza dell'11 giugno 1878 negò la sua approvazione al Regolamento per la spalatura delle nevi nelle strade comunali, deliberato dal Consiglio comunale di Praduro e Sasso e la negò perchè quel Regolamento stabiliva che alla spalatura di cui si tratta si facesse luogo a mezzo di prestazioni obbligatorie, cioè di *comandate*, sistema che la Deputazione provinciale ritiene contrario alla legge;

Che contro questa decisione della Deputazione provinciale ha ricorso il Municipio di Praduro e Sasso chiedendone la revoca sul riflesso che il sistema delle comandate è giustificato in questo caso dalle antiche consuetudini locali e dalla necessità, dappoichè il Comune attese le sue condizioni finanziarie non potrebbe in altro modo provvedere alla sollecita spalatura delle nevi in una percorrenza di 140 chilometri di strade comunali;

La Sezione ha considerato:

Che la spalatura delle nevi col sistema delle comandate, come fece notare il Consiglio di Stato con parere del 7 luglio 1876, nº 1046, è per molti Comuni unico modo di provvedere a quell'importante ramo di pubblico servizio, dappoichè mancano in quei Comuni i mezzi per assicurare altrimenti la viabilità;

Che a quanto apparisce dagli atti il Comune di Praduro e Sasso si trova nelle condizioni dianzi accennate.

E per queste considerazioni, avvisa, che accolto il ricorso del Comune di Praduro e Sasso sia in massima da approvarsi il proposto Regolamento.

REGOLAMENTI MUNICIPALI

Calmiere — Generi di prima necessità.

179. *La facoltà attribuita ai Comuni per il calmiere dei generi di prima necessità, non è assoluta, ma subordinata a ragioni di opportunità, avuto pure riguardo alle circostanze locali.* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881).

(*) Giova qui ricordare che la Corte di Cassazione di Roma colla sentenza in data 24 marzo 1879 (*Annuario*, 1880, vol. 1°, parte 1ª, n. 9), stabiliva che spetta alla pubblica amministrazione il giudicare della opportunità e convenienza di stabilire mete e calmieri sui generi annonari di prima necessità, mentre spetta all'Autorità giudiziaria il decidere, in caso di contestazione, se i provvedimenti

REGOLAMENTI MUNICIPALI

Polizia urbana — Vie interne e piazze pubbliche — Manutenzione.

180. *Per massima generale le spese pel mantenimento e restauro delle vie interne e piazze pubbliche sono obbligatorie a carico dei Comuni, a meno che per qualche legge o per consuetudini speciali determinate dal regolamento o dal fatto posto in corrispondenza con un diritto acquisito non sia in altra guisa disposto o concordato. Egli è però che un Comune non è facoltizzato di prescrivere nel proprio regolamento di polizia urbana che l'obbligo come sovra delle manutenzione delle strade altrimenti sia a carico dei privati* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881).

REGOLAMENTI MUNICIPALI

Suolo pubblico — Vetture — Omnibus.

181. *È in facoltà dell'Autorità municipale di concedere l'occupazione del suolo pubblico ad uso degli* omnibus *o di altri veicoli con norme determinate per le stazioni, pel numero, per le linee e per ogni disciplina richiesta dalla necessità di provvedere all'interesse della circolazione e all'ordine del servizio* (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 19 febbraio 1881).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, del 16 gennaio ultimo scorso, (n[i] 16069-3-111389, Divis. 4ª, Sez. 2ª) colla quale trasmette un ricorso del Sin-

---

annonari emanati dalla pubblica Amministrazione siano legali nei rapporti coi diritti dei privati. E la Corte di Cassazione di Firenze colla sentenza 19 novembre dello stesso anno (*Annuario*, luogo citato, n. 343) stabiliva che se il Regolamento municipale autorizza il Comune a stabilire il prezzo del pane, non può tale facoltà estendersi ad altri vincoli, per esempio al peso, alla forma dei singoli pani, ecc.

(*) Il Consiglio di Stato avveva già ritenuto col parere a Sezioni riunite del 12 agosto 1868: « Che l'articolo 116, nº 10, della Legge comunale che impone ai Comuni l'obbligo del mantenimento e restauro delle vie interne fa in via di eccezione una riserva espressa nel caso in cui *le leggi*, *i regolamenti*, *le consuetudini provvedano diversamente*; Che ora una simile riserva non può essere interpretata in tal guisa che venga a rendersi illusorio, e senza applicazione l'obbligo generale, come succederebbe ogniqualvolta potesse ritenersi in facoltà dei Comuni di gravare di quest'onere i proprietari privati, nei *nuovi regolamenti municipali*, mentre invece alla riserva non può riconoscersi altro effetto, tranne quello di mantenere i rapporti d'interessi e di diritti confermati dal tempo e dal consenso dagl'interessati; Che l'articolo 67 del Regolamento 8 di giugno 1865 si tiene appunto in quei limiti, perchè non abbandona già ai Comuni la facoltà d'imporre obblighi, ma solo di *determinare* quali sono questi obblighi dei privati riguardo alla manutenzione dei selciati, essendo appunto conveniente che, trattandosi di oneri fondati sopra antiche consuetudini o sulla pratica di preesistenti convenzioni, vi sia una determinazione scritta in un regolamento municipale onde ovviare ad ogni dubbiezza: Che però se un regolamento municipale determina siffatto obbligo desumendolo da supposte consuetudini e da tacito consenso dei privati resta sempre aperta a questi la via ad impugnare l'esistenza della pretesa consuetudine o il fatto della loro spontanea acquiescenza. Che in altri termini l'eccezione scritta nell'articolo 116 nº 10, della Legge non può essere convertita in *regola*, e non può quindi essere sottratta alla condizione di una prova legale nel caso di qualsivoglia dubbio o discrepanza, senza che abbia a ritenersi come sottointesa per il solo fatto che il Comune ne tenga parola nei suoi regolamenti, essendo invece esclusa, laddove si voglia imporre come obbligo nuovo ». In quanto alla efficacia degli antichi regolamenti di polizia locale giova ricordare ora anche la seguente giurisprudenza:

daco di Roma, autorizzato dal Consiglio comunale per la revoca del Regio Decreto del 2 maggio 1880 relativo a due articoli aggiunti al Regolamento per le vetture pubbliche;

Vista la nota successiva del 28 gennaio, colla quale trasmette un ricorso di Angelo Fanti contro gli articoli predetti, e la licenza d'introdurre *un omnibus* ristrettivamente ad una linea determinata e secondo il modello prescritto;

Viste le precedenti relazioni del 16 ottobre 1872 e del 29 marzo 1880;

Visti i relativi pareri del 12 novembre 1872 e del 14 aprile 1880; — Udito il relatore;

Risulta dagli atti che il Consiglio comunale di Roma nelle sedute del 30 novembre e 13 dicembre 1871 deliberava sopra il Regolamento per le vetture pubbliche, il quale nel 31 dell'agosto 1872 fu modificato per urgenza dalla Giunta e omologato dal Consiglio, visto dalla Deputazione provinciale e pubblicato nel mese susseguente;

Che prescindendo dalle opposizioni ed istanze mosse dagl' interessati sulle quali competeva al Consiglio di occuparsi ulteriormente, il Ministero colla nota del 16 ottobre 1872, proponeva l'annullamento di parecchi articoli in quanto riteneva ad essi applicabile l'articolo 138 della Legge comunale e provinciale;

Che intorno agli articoli 2, 4, 7 e 10 ebbe ad osservare come si volesse attribuita alla Giunta la facoltà di concedere le licenze per l' esercizio delle vetture pubbliche, di determinarne il numero, la durata, la sospensione e la revoca, vincolandosi la libertà dell'industria e discordandosi dal disposto dell'articolo 57 della Legge sulla pubblica sicurezza;

Che non è ammissibile la disposizione in un regolamento di polizia urbana con la quale è imposto l'obbligo ai proprietari fontisti di espurgare i fossi laterali, mentre ai termini dell'articolo 22 della Legge sui lavori pubblici i fossi sono parte delle strade e la manutenzione delle stesse spetta al Comune (*Nota del Ministero dell' Interno*, 14 *novembre* 1870, *al Prefetto di Napoli*).

Che i Comuni possono nei regolamenti di polizia urbana e di edilizia determinare gli obblighi dei privati, in ordine alla sistemazione e conservazione dei selciati, essendo materia di regolamenti edilizi le norme per la conformazione, conservazione e restauro dei marciapiedi dei fabbricati nei portici e dei selciati nelle vie (*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *settembre* 1871).

Che l'articolo 57 della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici impone in modo assoluto l' obbligo ai proprietari interessati di *formare e mantenere* gli opportuni acquedotti o ponticelli sui fossi laterali, anche nella presunzione che non fossero mai esistiti cotali fossi (*Nota ministeriale* 21 *luglio* 1876, *al Prefetto di Potenza*).

Che la Legge comunale del 20 marzo 1865, all'articolo 116, nº 10, ha mantenuto in vigore gli obblighi dei proprietari di case nell' interno dei Comuni, riguardo ai marciapiedi, derivanti da leggi, regolamenti e consuetudini. Ma il Comune non può con un suo regolamente edilizio rendere più gravi cotali obblighi, riguardo alla spesa di manutenzione dei marciapiedi (*Sentenza della Corte di Appello di Genova*, 31 *dicembre* 1879).

Che la spesa per la sistemazione e manutenzione delle strade interne è a carico del Comune, quale obbligatoria ai termini dell'articolo 116 della Legge comunale: non si potrebbe riversare a carico dei proprietari frontisti (*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *ottobre* 1879).

Le ragioni che consigliarono questo parere furono che avendo preveduto il regolamento edilizio del Comune di Rubbiera di stare a carico dei privati soltanto la manutenzione dei portici, si dimostrava esagerata la pretesa di far cadere sui frontisti la spesa anche per la sistemazione e manuteuzione delle *strade interne*.

Col parere del 12 novembre 1872 fu a questo proposito considerato che per l'esercizio di alcuni mestieri, come per l'esercizio delle vetture pubbliche, l'articolo 57 della Legge sulla pubblica sicurezza dispone che l'esercente si faccia inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale, la quale gli rilascerà certificato della fatta iscrizione;

Che tale iscrizione è valida per un anno, ma per causa di pubblico interesse, ed ogni volta che l'esercente ne abusi, l'Autorità che concedeva, può sempre, a norma dell'articolo 61, revocare la facoltà conceduta:

Che all'Autorità municipale per l'articolo 93 della Legge comunale appartiene di dichiarare il prezzo delle vetture rubbliche;

Che trattandosi di un servizio, pel quale alla ingerenza dell'Autorità politica poteva riuscire utile ed opportuno il concorso dell'Autorità municipale, tanto per l'occupazione e destinazione del suolo pubblico, quanto per le norme e discipline più confacenti all'ordine ed alle esigenze del servizio medesimo, a tale scopo si era lasciata ai Municipi la cura di provvedere con regolamenti speciali e con vigilanza diretta, subordinatamente alle disposizioni della Legge sulla pubblica sicurezza ed alle condizioni imposte pei regolamenti di polizia locale;

Che nella pratica il Ministero ha creduto di prescindere da qualunque eccezione, quando per una forma meno appropriata non si contraddicesse allo spirito ed al fine della legge; e quantunque anche il regolamento trasmesso lascia alquanto a desiderare per la esattezza della forma, nondimeno per la riserva espressamente contenuta negli articoli 2 e 29, essendo posto fuori di ogni dubbio che rimane salvo quanto si dispone dalla Legge di pubblica sicurezza, e che per ottenere la licenza del Municipio, il richiedente deve provare di essere già stato iscritto nei registri della questura, la riserva della licenza municipale è quindi da ritenersi applicabile in riguardo all'occupazione del suolo pubblico, come viene più chiaramente espresso dall'articolo 15 ed anche in riguardo alle condizioni del servizio, trattandosi appunto delle vetture *autorizzate a trattenersi sul suolo pubblico;*

Che il caso apparisce diverso per l'articolo 4 col quale, concedendosi alla Giunta la facoltà di determinare il numero delle licenze, si pone un vincolo troppo restrittivo, non giustificato dall'interesse del servizio e contrario alla libertà dell'industria;

E si conchiuse che l'annullamento proposto per gli articoli 2, 3, 4, 7, 10, 15, 27, 51, 87, 88 e 89 si restringesse all'articolo 4 surriferito ed agli articoli 27 e 110;

Colla relazione ministeriale del 29 marzo 1880 si esponeva che col Regio Decreto del 25 novembre 1872 si erano annullati in tutto od in parte tredici articoli *sul conforme parere del Consiglio di Stato*; che il Municipio li sopprimeva; che il Sindaco con notificazione del 7 febbraio 1875 stabiliva il numero massimo delle licenze per gli *omnibus*; che essendo raggiunto il numero arbitrariamente stabilito fu negata la licenza richiesta da un certo Fanti, quantunque avesse adempite tutte le prescrizioni del regolamento; che il Sindaco invitato a revocare quell'ordinanza, ottemperò; ma dopo qualche tempo fu sot-

toposta al Consiglio colla forma di due nuovi articoli aggiunti al regolamento, i quali, furono accolti dal Consiglio nella seduta del 26 giugno 1876, nel 31 di agosto approvati dalla Deputazione provinciale, omologati dal Ministero ed impugnati dal Fanti, il quale ricorreva contro il provvedimento preso per deludere le decisioni già emanate a tutti gli effetti di legge;

Accolto il ricorso, previo il parere del 14 aprile 1880, furono col Regio Decreto del 2 maggio successivo annullate la deliberazione del 26 giugno 1876, e la susseguente del 9 marzo 1877 e rimasero conseguentemente annullati i due articoli aggiunti al regolamento;

Il Sindaco chiese quindi al Consiglio di essere autorizzato a ricorrere al Re, osservando che non si restringeva coi nuovi articoli la libertà dell' industria, che non si invadeva il potere politico, che non si volevano limitare invariabilmente, nè le linee nè il numero degli *omnibus;* che il numero delle linee e degli *omnibus* si era già di fatto accresciuto; che *nello stato attuale delle cose non potrebbero darsi in conformità del Regolamento altre concessioni per le linee già esercitate da una società;* che s'intendeva di provvedere all'ordine e alla sicurezza del servizio, richiamandosi perciò in vigore i due articoli sopraccennati col proposito di modificarli a suo tempo, tenuto conto delle obbiezioni mosse dallo stesso Consiglio prima di concedere nell'adunanza del 28 luglio la chiesta autorizzazione d'interporre il divisato richiamo;

Nell'interposto richiamo è trascritto il Regio Decreto del 2 maggio 1880, col quale si annullavano i due nuovi articoli: « Considerato che riproducevano sebbene in forma diversa le disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 del primitivo Regolamento, in forza delle quali veniva attribuita alla Giunta municipale la facoltà di concedere le licenze per le vetture *omnibus*, di determinarne il numero e la durata e di revocarle, e che siffatte disposizioni furono annullate col Decreto ministeriale del 25 novembre 1872 perchè eccedenti la competenza dell'Autorità municipale, contrarie alla Legge sulla pubblica sicurezza ed imponenti un vincolo troppo ristrettivo, non giustificato dall'interesse del servizio e contrarie alla libertà dell'industria »;

È pure trascritto in parte il Decreto ministeriale del 25 novembre, col quale si annullavano gli articoli 87, 88 e 89 perchè estendevano alle vetture *omnibus* le disposizioni riconosciute inammessibili per le vetture pubbliche;

Il Sindaco ricorrente richiama i predetti articoli annullati per dimostrare che non vennero riprodotti nemmeno in forma diversa coi nuovi, rivolti a prevenire gravi inconvenienti e pericoli colle necessarie cautele e discipline;

Il Ministero colla nota del 16 gennaio ha riconosciuta la gravità delle ragioni esposte nel ricorso *tanto per l'opportunità e la convenienza di avere un regolare servizio di* omnibus *nella capitale*, *quanto ed essenzialmente per la necessità di tutelare la libera circolazione e la sicurezza dei passeggieri col limitare al solo numero necessario l'uso di tali veicoli* producenti ingombro non lieve;

Considerato che la questione delle licenze municipali per l'occupazione del suolo pubblico ad uso delle vetture pubbliche fu risoluta col parere del 16 ottobre 1872, il quale se non fu adottato dal Ministero col Decreto del 25

novembre pel regolameuto del Comune di Roma, fu poi adottato (per quanto sembra) come massima generale ed uniforme per tutti i Comuni anche in seguito al parere del 15 maggio 1874;

Che è pure assodata la giurisprudenza intorno alla facoltà dei Comuni di prescrivere le linee da tenersi nella condotta degli *omnibus* o di altri veicoli, ai quali è data licenza per l'occupazione del suolo pubblico, e questa facoltà è uniformemente riservata ed ammessa nel Regolamento del Comune di Roma, come nei Regolamenti degli altri Comuni;

Che la questione si restringerebbe alla facoltà di prescrivere non solo le linee, ma anche il numero degli *omnibus* per ogni linea; facoltà che alcuni Comuni ritennero compresa in quella di permettere l'occupazione del suolo pubblico, ed altri hanno rimessa alla Giunta senza limiti prestabiliti in modo assoluto;

Che il parere del 16 ottobre 1872, dato intorno al Regolamento del Comune di Roma, conchiuse per l'annullamento dell'articolo 4 relativo alle vetture pubbliche, ma non per l'annullamento degli articoli 87, 88 e 89 relativi agli *omnibus* onde sarebbe rimasta intatta anche questa disposizione: « Appartiene alla Giunta municipale di concedere le licenze per le vetture *omnibus* e di fissarne la durata » che venne annullata *in parte* col Decreto ministeriale;

Che, trattandosi di una industria affatto speciale, subordinata al permesso di occupare il suolo pubblico con norme e condizioni determinate allo scopo di impedire imbarazzi ed ingombri a danno della pubblica circolazione, non sembrerebbe il caso di invocare per l'esercizio degli *omnibus* il principio della libertà industriale particolare del servizio contro l'interesse generale e prevalente della circolazione libera e sicura e contro il diritto e dovere di tutelarla con norme e cautele necessariamente ristrettive;

Che se il Comune ha preso legalmente impegni temporanei con alcune società, la facoltà inchiusa nel regolamento si sarebbe già convertita in obbligo contrattuale;

Che i due nuovi articoli se lasciano luogo per la forma alle difficoltà incontrate nella pratica, essendosi il Comune trovato nella alternativa o di oltrepassare il limite massimo prestabilito in modo assoluto o di astenersi da nuove concessioni richieste dal bisogno del servizio e compatibili colle prescritte norme e cautele, sarà il caso di procedere alle opportune modificazioni, anzichè di impugnare nel suo vero principio e nel suo scopo la facoltà in discorso;

Che il ricorrente Angelo Fanti, avendo ottenuto la licenza di condurre un *omnibus* per una linea determinata e con determinate condizioni, crederebbe di impugnare la facoltà che indipendentemente dagli articoli aggiunti al Regolamento, compete alla Giunta in virtù dell'articolo 95 del Regolamento medesimo: « L'itinerario del pari che l'orario e le stazioni di partenza e di arrivo saranno stabiliti dalla Giunta municipale », essendo pure disposto dall'articolo 85 che *i proprietari* degli *omnibus* non devieranno dallo stradale assegnato;

Che lo stesso articolo 85 impone le norme da osservarsi per la costruzione di quelle vetture;

Che il Regio Decreto del 2 maggio 1880 sarebbe fondato sopra il supposto che fossero illegali *in tutto* gli articoli 87 e 88 ed *in parte* l'articolo 89 del primitivo Regolamento, e toglierebbe al Comune la facoltà di determinare il numero degli per ogni *omnibus* stazione ed ogni linea avuto riguardo alla occupazione del suolo pubblico, ed ai bisogni della circolazione e del servizio;

Che lo stesso Ministero ora riconosce fondato il ricorso del Comune di Roma tanto per ragioni di opportunità e di convenienza quanto per la necessità di tutelare la libertà e sicurezza della circolazione;

Che alle ragioni di opportunità e di convenienza si aggiungono le ragioni di merito collegate colle facoltà di concedere l'occupazione del suolo pubblico ad uso degli *omnibus* con norme determinate per le stazioni, pel numero, per le linee e per ogni disciplina richiesta appunto dalla necessità di provvedere all'interesse della circolazione e all'ordine del servizio;

La Sezione per questi motivi opina che respinto il ricorso del Fanti ed accolto quello del Comune, sia da revocare il Regio Decreto del 2 maggio 1880 in quanto escluderebbe la facoltà del Comune di determinare nella concessione del suolo pubblico il numero degli *omnibus* per ogni stazione ed ogni linea.

SCUOLE COMUNALI

Consorzio pel loro mantenimento.

182. *Costituito regolarmente un Consorzio, il Comune che ne fa parte è obbligato a compiervi la sua parte di doveri, sinchè il Consorzio non sia sciolto, o che legalmente non ne sia liberato dai componenti. Trattandosi di un Consorzio pel mantenimento di scuole tecniche, il Comune non può svincolarsi dall'obbligo di pagare la sua quota, allegando di non ricavare dalle scuole per la distanza alcuna utilità. Se nel contratto non fu apposta alcuna condizione, l'obbligo della quota, deve implitamente intendersi perpetuo perchè la scuola è opera di sua natura continuativa. A sciogliere il Comune dall'impegno assunto non basta l'avere esso deliberata la revoca dell'originaria deliberazione, ed averne dato partecipazione ai Comuni compresi nel Consorzio: non essendo questi che atti di legale preparazione a promuovere la riunione dei consorziati, dal consenso della maggioranza dei quali, e non altrimenti, si può ottenere lo svincolo effettivo* (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

SEGRETARIO COMUNALE

Condanna a tre anni di reclusione per reato di prevaricazione.

183. *Non può essere nominato Segretario comunale chi sia stato condannato da un Tribunale militare a tre anni di reclusione pel reato di prevaricazione, essendo incapace ad occupare tale carica a termini dell'articolo* 18 *del Regolamento emanato per l'esecuzione della Legge comunale* (*).

(*) Sulla stessa questione essendo stato interpellato il Ministero di Grazia e Giustizia, quel Dicastero con nota 6 settembre 1878 osservò che l'incapacità all'ufficio di Segretario comunale stabilita dall'articolo 18 del Regolamento 8 giugno 1865 si riferisce o *alla natura della pena* (cioè alla pena criminale) qualunque sia il titolo del reato pel quale fu inflitta, ovvero *alla qualità del reato* indipendentemente dalla natura e quantità della pena.

Osservò pure che i reati di furto e frode indicati dall'articolo 18 del Regolamento fra quelli che importano la incapacità indipendentemente dalla pena debbono comprendere non solo i fatti punibili appellati dalla legge con quella specifica denominazione, ma anche tutti gli altri che, quantunque abbiano altro nome, pure rientrano per la stessa loro natura nel concetto giuridico di furto o frode.

Perciò deve annullarsi come contraria alla legge la deliberazione di nomina fatta dal Consiglio comunale (Parere del Consiglio di Stato, 29 dicembre 1880).

SEGRETARIO COMUNALE

Condanna per appropriazione indebita.

184. *Il condannato per appropriazione indebita, qualunque sia la pena inflitta, è escluso dalla carica di Segretario comunale per l'articolo* 18 *del Regolamento* 8 *giugno* 1865 (*) (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1881).

La Sezione ha considerato:

Che l'articolo 18 del Regolamento 8 giugno 1865, n° 2321, esclude dalla carica di Segretario comunale il condannato a pene criminali ed il condannato per furto, frode od attentato ai costumi, lasciando a questi ultimi reati il carattere che loro ha attribuito la legge e prescindendo della pena inflitta;

Che il Codice Penale rassegna evidentemente l'appropriazione indebita nel reato generico di frode, come si rileva dal semplice enunciato della sezione III, libro II, titolo X, onde l'appropriazione indebita, come la truffa, non è che la specie del genere e la condanna per essa porta di necessità la stessa conseguenza che la condanna per frode;

Che questo concetto medesimo venne applicato nel caso analogo della nomina del Segretario comunale di Gioia Marea con parere 11 novembre 1874 sopra conforme relazione del Ministero in data 15 ottobre stesso anno.

E per questi motivi, avvisa che accogliendo la fatta denunzia, sia il caso di annullare la nomina di Giuseppe Nobile a Segretario del Comune di Zungri.

Il ragionamento del Consiglio di Stato, non è nè giusto, nè serio.

È vero che il Codice Penale nella sezione III, libro II, titolo X, parla della truffa, dell'appropriazione indebita, ecc,; ma è vero altresì che la prima è un reato molto più grave della seconda: per cui il volere estendere a questa la esclusione comminata dal Regolamento comunale per l'altra, è un fraintendere le regole di ragione penale e falsare la giustizia.

Del resto quando la legge ha voluto tener conto di certi reati come titolo di esclusione da qualche diritto, lo ha detto chiaramente ed esplicitamente e li ha tassativamente enumerati (Vedasi, per esempio, l'art. 5, n° 3, della Legge sui giurati, 8 giugno 1874, n° 1937): quindi è ingiusto lo estendere il concetto dell'articolo 18 del Regolamento comunale per includervi anche codesto reato.

A parte quindi la questione se la condanna alla reclusione militare subita da un individuo debba considerarsi come pena criminale, sembrò al predetto Ministero che, avuto riguardo alla natura del reato non potesse non ritenersi l'individuo stesso incorso nella incapacità di cui si tratta, non potendosi dubitare che il fatto che motivò la condanna in base all'articolo 188 del Codice Penale Militare, consistesse in una sottrazione o trafugamento commesso a danno dell' Erario, fatto evidentemente compreso nel concetto generico di furto o di frode.

(*) Vedasi il presente *Annuario,* 1880, n° 21, vol. I, parte 1ª; n° 118, vol. I, parte 2ª.

E tanto è vero che stando alle regole di ragion penale non si può comprendere nella semplice dizione « truffa » il reato di appropriazione indebita; che nel progetto della nuova Legge elettorale politica, credendosi opportuno di comprendere quel reato eziandio fra i titoli di esclusione dal diritto elettorale, al n° 2 dell'articolo 88 lo si è chiaramente specificato, a differenza di quanto dispone l'articolo 104 della Legge 17 dicembre 1860, colla dizione « condannati a pene correzionali per reato di furto, falso, truffa, appropriazione indebita *e qualunque specie di frode* ».

SPEDALITÀ

Maniaci poveri — Competenza passiva delle spese — Doppia dichiarazione di domicilio.

185. *La doppia dichiarazione di domicilio, dimostra evidentemente in qual Comune uno intenda fissare la propria sede, nè dalla impotenza in cui questi è ridotto di procurarsi un'abitazione, e di esercitare una professione, si può trarne argomento per attribuire alla doppia dichiarazione un'importanza ed efficacia diversa di quella attribuita ai medesimi atti, fatti in precedenza, per stabilire il domicilio in altro Comune. La semplice iscrizione nell'anagrafe municipale, non basta a provare la intenzione dell'inscritto di fissare stabilmente la propria dimora in quel Comune* (Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1880).

SPEDALITÀ

Mentecatti poveri — Domicilio — Comune di nascita.

186. *È assodato dalla giurisprudenza, giusta l'articolo* 174, *n°* 10, *della Legge comunale e provinciale, che le spese di mantenimento dei pazzi nei manicomi stanno a carico della Provincia nella quale trovasi il Comune di domicilio, e non quello di nascita dei dementi. Perciò qualora risulti che un demente abbia dimorato in un Comune da oltre un decennio, le spese devono essere sostenute dalla Provincia alla quale il detto Comune appartiene* (Parere del Consiglio di Stato, 15 dicembre 1880).

SPEDALITÀ

Mentecatti poveri — Maestra — Sede principale de' suoi affari ed interessi.

187. *La donna che provvede alla sussistenza propria collo stipendio che ritrae dall'ufficio di maestra e nulla possiede in alcun Comune, deve ritenersi che ha la sede principale dei suoi affari ed interessi ed è quindi domiciliata in quel Comune dove esercita la professione di maestra* (*). *Appartiene perciò alla Provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune medesimo di sostenere la spesa di cura e mantenimento della stessa maestra se è divenuta maniaca* (Parere del Consiglio di Stato 18 dicembre 1880).

SPEDALITÀ

Mentecatti poveri — Trasferimento di domicilio.

188. *Il trasferimento del domicilio o della residenza, nel difetto della doppia dichiarazione di espatrio e di elezione, si prova con atti che dimo-*

(*) Secondo la giurisprudenza il domicilio d'un impiegato agli effetti della competenza delle spese di spedalità va determinato dal luogo ove egli esercita il suo ufficio.

strino l'intenzione di effettuarlo. Tali atti non concorrono nel caso in cui un cittadino si rechi in Comune diverso da quello del suo domicilio di origine esercitandovi il suo mestiere per soli due anni e dopo essere passato all'estero ritorni ivi facendovi breve permanenza per condursi di nuovo al Comune di domicilio. Se quindi costui cade infermo di malattia mentale, la spesa del di lui mantenimento incombe alla Provincia del suo domicilio di origine (Parere del Consiglio di Stato, 8 gennaio 1881).

SPEDALITÀ NEL VENETO

Ebetismo congenito — Obbligo del Comune.

189. *L'ebetismo congenito non può considerarsi come mania, e quindi non può essere caricata la spesa alla Provincia ma devono applicarsi le norme proprie di ogni genere di malattia. Perciò il Comune deve provvedere alle spese per il mantenimento dell'ebete, salvo il diritto di rimborso verso la famiglia del medesimo, quando questa sia in grado di mantenerlo* (Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1881).

SPEDALITÀ NEL VENETO

Donna maritata — Cittadinanza del marito — Vedova — Cittadina austriaca maritata con un veneto.

190. *Giusta i principî generali di diritto sanciti da tutte le legislazioni, ed in ispecie dall' austriaca e dall' italiana, la donna maritata acquista la cittadinanza del marito e la conserva anche vedova. Quindi se una cittadina austriaca per nascita contrasse matrimonio con un individuo oriundo delle Provincie venete, il quale morì prima dell' unione delle Provincie stesse all'Italia, deve considerarsi come appartenente alla patria d'origine del marito e domiciliata nel Comune del domicilio di lui qualora non abbia fatta la dichiarazione voluta dall'articolo* 14 *del Trattato di pace tra l'Italia e l'Impero austro-ungarico per conservare la cittadinanza austriaca. Incombe pertanto al Comune di domicilio del marito la spesa di spedalità della moglie* (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881).

SPEDALITÀ NEL VENETO

Elezione di domicilio legale.

191. *L'elezione del domicilio legale è provata, ai termini dell'articolo* 17 *del Codice Civile, colla duplice dichiarazione di espatrio dall'un Comune e di elezione nell'altro. Compiuta questa elezione di domicilio non havvi più luogo alla ricerca se in fatto quegli che per tal modo elesse il nuovo domicilio vi sia poi andato ad abitare, e vi abbia trasferito la somma dei propri interessi. Quindi la spesa di spedalità compete senz'altro al Comune in cui l'ammalato aveva scelto il proprio domicilio* (Parere del Consiglio di Stato, 2 febbraio 1881).

Riportiamo anche le seguenti massime desunte da pareri emessi nel 1880

L'articolo 18 del Codice Civile determina il domicilio del minorenne non emancipato, nè può sostituirsi al domicilio fissato dalla legge un altro fondato sopra la presunzione dedotta dal famulato, che cioè il servo intenda stabilire la somma dei suoi affari nel Comune del padrone. Nelle questioni di spedalità ed in via puramente amministrativa la giurisprudenza ha stabilito che il domicilio può essere determinato dal famulato non precario, ma però soltanto quando si tratti di casi ai quali non sia provveduto dalla legge, e non sia possibile stabilire il domicilio con criteri più sicuri (*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *ottobre* 1880).

I Comuni toscani non sono obbligati da alcuna legge a rimborsare le spese di cura agli ospedali delle altre Provincie del Regno (*). Quindi un ospedale del Veneto il quale abbia prestato la cura ad un individuo povero domiciliato in un Comune toscano, non ha azione in linea amministrativa, per ottenere il rimborso della spesa (*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *novembre* 1880).

È costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che il procedimento amministrativo ammesso dalle normali austriache, è limitato agli ospedali ed alle spese di cura degli infermi poveri, nè può estendersi ad altri istituti, nè ad altri titoli di spesa, poichè i provvedimenti sono dettati non nell'interesse dell'individuo, ma in quello degli spedali. Perciò qualora si tratti di un sussidio richiesto da un' inferma indigente, il Comune nel quale essa ha domicilio non può essere obbligato a prestarlo (*Parere del Consiglio di Stato*, 18 *dicembre* 1880).

L'elezione di domicilio in un Comune fatta legalmente dal capo di una famiglia è efficace e produttiva di effetti per tutti i componenti la stessa famiglia, ed anche pel figlio maggiorenne, non esistendo alcuna disposizione di legge in forza della quale quest'ultimo debba fare una domanda speciale (**). Quindi se qualcuno della stessa famiglia si ammala e viene ricoverato in uno spedale, la spesa di malattia incombe al Comune dove il capo ha eletto il domicilio (*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *dicembre* 1880).

STATO CIVILE

Ispezione dei registri per parte del Pretore — Indennità di trasferta.

192. *È obbligatoria pei Comuni la spesa dell'indennità dovuta al Pretore per l'ispezione da lui fatta ai registri dello Stato Civile: ed in caso di rifiuto di pagamento di questa, la Deputazione opera legittimamente provvedendo d'ufficio* (Parere del Consiglio di Stato, 20 novembre 1880).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data 6 novembre 1880, n° 16164-17, Divisione 3ª, Sezione 1ª, concernente ricorso del Comune di Crespano contro decreto della Deputazione provinciale di Treviso che stanzia di ufficio sul bilancio del Comune suddetto l'indennità di lire 6 al Pretore per l'ispezione da lui fatta ai registri dello Stato Civile;

Udito il relatore;

Ritenuto che invitato reiteratamente invano il Comune di Crespano Veneto dal Pretore del Mandamento di Asolo a presentare nel suo ufficio i registri dello Stato Civile per farvi alla presenza del Segretario comunale la verifica prescritta dall'articolo 126 del Regio Decreto 15 novembre 1865, n° 2602, il

(*) Il Consiglio di Stato opinò conformemente al parere 17 dicembre 1879.
(**) I figli anche divenuti maggiorenni hanno il domicilio dei genitori, purchè non risulti accertato che abbiano un domicilio proprio.

Pretore sopra citato dovette trasferirsi sopra luogo e fece tale verifica il 1° febbraio 1879 nel modo dalla legge prescritto;

Che rifiutandosi il Comune di Crespano a pagare al Pretore la relativa indennità di trasferta, malgrado il decreto di pagamento emanato dal Presidente del Tribunale, la Deputazione provinciale in adunanza del 18 agosto 1879, dichiarava illegale il rifiuto e stanziava di ufficio nel bilancio del Comune la relativa spesa in lire 6;

Che il Comune di Crespano ricorre contro tale provvedimento sostenendo che i Comuni non sono obbligati da alcuna legge a sopportare la spesa della verificazione periodica che fanno i Pretori dei registri dello Stato Civile e che tale spesa non può ritenersi compresa in quella obbligatoria pei Comuni per la tenuta dei registri dello Stato Civile ai sensi del n° 15 dell'articolo 116 della Legge comunale;

Che la Deputazione provinciale sostiene la obbligatorietà della spesa in questione e la legalità dello stanziamento di ufficio in virtù delle disposizioni dei Decreti-legge riguardanti la tariffa civile e penale, 23 dicembre 1865, n° 2701; che infatti l'articolo 400 della tariffa civile dispone: « Che nei casi in cui dai Segretari comunali non si presentassero all'ufficio di Pretura i registri dello Stato Civile e quindi si rendessero necessarie le trasferte dei Pretori per eseguire le ispezioni prescritte dall'articolo 126 del Regio Decreto 15 novembre 1865, n° 2602, saranno dovute ai Pretori le tasse accordate per le trasferte in materia penale; e che le somme per queste ad essi dovute saranno pure determinate osservando le norme prescritte dalla tariffa penale *e pagate dai singoli Comuni nell'interesse dei quali furono eseguite* »;

Che l'articolo 47 della tariffa penale prescrive: « Che i Pretori di Mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello Stato Civile prescritte dal Regio Decreto 15 novembre 1865, n° 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei Segretari comunali, sia per delegazione dei Procuratori del Re in Comunità distanti dalla loro residenza più di quattro chilometri, avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal precedente articolo 40, che *dovranno essere pagate dallo stesso Comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta;*

Che inoltre la stessa Deputazione provinciale ritiene compresa la spesa in quistione tra quella per la tenuta dei registri dello Stato Civile prescritta dal n° 15 dall'articolo 116 della Legge comunale;

Ritenuto che dalle esposte considerazioni risulta evidente la obbligatorietà della indennità di trasferta dovuta dal Comune di Crespano al Pretore del Mandamento di Asolo.

La Sezione opina che il ricorso del Comune suddetto meriti di essere respinto.

STRADE COMUNALI

Tramways — Concessioni — Approvazione della Deputazione provinciale.

193. *Ogni Amministrazione locale proprietaria di strade può fare concessioni di* tramways *senza altra approvazione che quella dell'Autorità*

competente ad approvare agli atti soggetti a tutela (*). *Epperciò non può un Consiglio provinciale nell'interesse della viabilità della Provincia fare concessioni di* tramways *sulle strade comunali. Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti concessioni di* tramways *sulle strade comunali sono soggette all'approvazione della Deputazione provinciale ai termini dell'articolo* 137 *della Legge comunale e provinciale. La Deputazione provinciale non può alterare le deliberazioni predette, sostituendovi altre condizioni, ma deve solo limitarsi ad approvare o respingere la concessione fatta dal Comune* (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881).

Vista la relazione 15 gennaio 1881 del Ministero dei Lavori Pubblici intorno a due deliberazioni del 21 ottobre 1881 della Deputazione provinciale di Caserta, con una delle quali, questa deliberando come Autorità tutoria dichiarava per timore di conflitto con gli interessi della Provincia, di astenersi da ogni provvedimento sulle concessioni fatte da alcuni Comuni ad un tale Otley, e sottoposte alla di lui approvazione, di costruzione, ed esercizio di *tramways* sulle rispettive strade comunali, e con l'altra, che si dice presa in sede amministrativa, faceva voto al Governo del Re, come quello che, a di lei giudizio, ha solo competenza sulla materia, che accogliesse la dimanda di concessione presentata da certi Amilhau e D'Agiout di una rete di *tramways* concordata, dicesi, ma in realtà concessa già dalla Amministrazione provinciale nella quale sono comprese le strade comunali, su cui furono fatte le concessioni all'Otley dai rispettivi Consigli comunali;

Vista la nota del 17 gennaio 1881, del Ministero dell'Interno, il quale fu consultato in proposito;

Ritenuto che il Ministero, fatta la storia degli atti sovraccennati ed esposte le disposizioni che regolano oggi da noi la materia delle concessioni dei *tramways*, chiede il parere di questo Consiglio sui quesiti di cui tratta la nota del Ministero dell'Interno, i quali non sono precisamente formulati, ma che sembrano potersi ridurre ai seguenti:

1. « Può un Consiglio provinciale nell'interesse della viabilità della Provincia fare concessioni di *tramways*, sulle stradi comunali? »

2 « Le concessioni di *tramways*, fatte dai Consigli comunali sulle strade comunali hanno bisogno dell'approvazione dell'Autorità tutoria ai termini dell'articolo 137 della Legge comunale e provinciale? »

3. « Se quell'approvazione è necessaria, può la Deputazione provinciale alterare le condizioni della concessione, o sostituirvene un' altra, o deve restringersi ad approvare o respingere la concessione fatta al Comune? »

Ha considerato sul primo quesito: Che a termini dell'articolo 22 della Legge dei lavori pubblici, il suolo delle tre categorie di strade pubbliche nazionali, provinciali e comunali è proprietà delle tre distinte Amministrazioni che le hanno in cura, quello delle strade nazionali, dello Stato, quello delle provinciali, della Provincia, quello delle comunali, del Comune;

(*) Vedasi a questo proposito la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, ai Prefetti del Regno, 20 giugno 1879 (*Manuale degli Amministratori*, 1879) quantunque non sia essa del tutto conforme al parere surriferito, essendosi con quella il Ministero riservata perfino la facoltà della concessione dei *tramways* a vapore, mentre ora il Consiglio di Stato col parere stesso non gliela conferisce.

Che le opere ed occupazioni anche temporanee, di cui parla l'articolo 35 della stessa Legge, non possono farsi che per mandato o licenza della particolare Amministrazione a cui la strada appartiene, secondo che dispone il capitolo 11 del Regolamento di polizia stradale, 15 novembre 1868;

Che pertanto, allorchè nel 1874 sull'appoggio dei pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, 28 marzo 1874 e del Consiglio di Stato, 3 giugno 1874 (*Manuale*, 1877, pag. 150) fu dal Ministero ritenuto non applicabile ai *tramways* il titolo V della Legge 20 marzo 1865, dal quale è regolata la materia delle concessioni delle ferrovie, fu giuocoforza dichiarare come infatti il Ministero dichiarò, che ogni Amministrazione locale proprietaria della strada da percorrere, potesse da sè fare le concessioni dei *tramways* senza altra approvazione che quella dell'Autorità competente ad approvare, secondo la legge, atti di natura analoga alle concessioni medesime;

Che a questo principio che era una conseguenza necessaria del nostro diritto stradale così per quanto riguarda la proprietà del suolo come la polizia della viabilità, ha corrisposto la pratica di questi ultimi sei anni nei quali tutte le concessioni di *tramways* furono fatte dalle Amministrazioni rispettive a cui le strade appartengono;

Che pertanto è evidente che un Consiglio provinciale non può nella concessione che sia per fare di *tramways* sulle strade provinciali comprendervi delle strade comunali, qualunque sia la connessione ed utilità del servizio che vi si ravvisi, senza previo accordo e consenso delle Amministrazioni comunali a cui le strade appartengono;

Che non può negarsi che da ciò potrebbe nascere non piccolo inconveniente; la mancanza di connessione, di unità e di sistema nello allacciamento e diramazioni delle linee e nel loro esercizio, nella qualità del materiale, nella corrispondenza degli orari e nel regolamento delle tariffe sono inseparabili da concessioni fatte alla spicciolata e da Amministrazioni differenti; onde è ancora da attendersi che le linee più ricche siano presto concedute per arricchire i concessionari, e che quelle più povere non trovino chi le costruisca e le eserciti, senza onore per le Amministrazioni locali;

Che a questi inconvenienti però se si potrà forse rimediare in qualunque modo con la nuova legge promessa sulla materia, non è lecito certo rimediarvi con una interpretazione arbitraria del diritto esistente, attribuendo ai Consigli provinciali una facoltà che loro non spetta;

Che di questo, per altro, sembra fosse persuasa la stessa Deputazione provinciale di Caserta, quando si è rivolta al Ministero perchè provvegga egli a queste concessioni di *tramways* come la sola Autorità che potrebbe farlo con unità di concetto e coordinare tale servizio non solo con l'interesse di ciascun Comune, ma con l'utilità generale di ogni Provincia;

Che comunque però si apprezzino gli effetti di questa ingerenza, che la Deputazione provinciale di Caserta invoca dal Ministero nella materia dei *tramways*, egli è certo che secondo le leggi esistenti la competenza del Ministero di fare concessioni di *tramways* sopra strade comunali e provinciali non sarebbe più fondata di quella, che il Consiglio provinciale di Caserta si arrogava nelle concessioni da esso fatte sopra strade comunali;

Che non è da confondere, come pare che si faccia, la facoltà riservata al Ministero dei Lavori Pubblici dal capitolo III, titolo 2° del Regolamento 13 novembre 1868 di polizia stradale, di concedere le licenze di stabilire un servizio di locomotive pel trasporto di viaggiatori e di merci sulle strade ordinarie e di predeterminarne le condizioni, con le concessioni vere e proprie di *tramways* sulle strade istesse fatte dalle Amministrazioni a cui queste appartengono;

Che il diritto di licenza delle locomotive sulle strade ordinarie fondato negli articoli 77 e 83 della Legge sui Lavori Pubblici, fa parte della polizia preventiva riserbata dal medesimo Regolamento al Governo, per assicurare la libertà della circolazione e la sicurezza materiale del passaggio, e non crea vincoli contrattuali di alcuna forza con chi ottiene quella licenza, la quale è sempre revocabile e non attributiva di alcun monopolio;

Che altro è il diritto di concessione anche a tempo dell'uso di una strada pubblica per impiantarvi dei binari su cui corrono esclusivamente le vetture appartenenti a determinate persone o società per trasporto di merci o viaggiatori mediante il pagamento di determinati prezzi e a volte anche di sovvenzioni di pubblico denaro; concessione che crea veri rapporti di diritto privato e contrattuale fra l'Amministrazione concedente e il concessionario, e modifica la proprietà stradale e ne menoma la libera disposizione nel proprietario a favore di determinate persone col corrispettivo del servizio pubblico e a volta anche di un canone per l'Amministrazione che fa la concessione;

Questo servizio costituisce una vera e propria industria sulla base di patti stabiliti negli atti di concessione;

Che questo dritto di concessione è quindi inerente alla proprietà stessa delle strade e alla Amministrazione cui compete di provvedere alla parte economica del loro servizio, e va distinto essenzialmente dal diritto di vigilanza riserbato al Ministero dei Lavori Pubblici avente per iscopo la sicurezza e la libertà della circolazione;

Che pertanto è manifesto che la domanda della Deputazione provinciale di Caserta, che le concessioni dei *tramways* su tutte le strade ordinarie sieno fatte dal Ministero, non sia compatibile con la nostra legislazione stradale;

Sul secondo quesito: Ha considerato che quando si ammette il concetto sopra enunciato di una concessione di *tramways* sopra una strada pubblica, non è possibile consentire nell'opinione del Ministero dell'Interno, cioè che la concessione stessa, perchè non costituisca una servitù prediale di cui soltanto il Codice Civile si occupa, non rientri tra gli atti contemplati nell'articolo 137 della Legge comunale e provinciale, sottoposti all' approvazione dell' Autorità tutoria;

Che in primo luogo si potrebbe disputare se la locuzione di *costituzione di servitù*, che si riscontra nel suddetto articolo, debba intendersi in senso così ristretto da escludere letteralmente qualunque altra servitù personale come l'uso e l'usufrutto: *Servitutes* (trovasi scritto nel DIGESTO) *aut personarum sunt ut usus et usufructus, aut rerum ut servitutes rusticorum prediorum et urbanorum*;

Che in ogni modo non si può negare, che la concessione ad una determinata persona di un *tramways* per l'esercizio dell'industria dei trasporti in un determinato modo sopra una strada pubblica, modifica la proprietà stradale a favore del concessionario, che fa suoi i frutti di quell'industria per effetto di un diritto reale acquistato sulla strada d'impiantarvi dei binari e di farvi correre le sole sue vetture, per effetto cioè di una vera e propria alienazione di tale diritto fattagli dal concedente;

Che la concessione di *tramways* sopra una strada pubblica è dunque la concessione di un diritto di usufrutto, il quale è regolato dal titolo da cui deriva, a norma dell'articolo 426 del Codice Civile, e se la figura è affatto nuova e non si trova nel Codice Civile, essa non rappresenta meno la traslazione di un diritto reale che costituisce l'alienazione di parte di un bene immobile;

Che pertanto in ordine allo stesso articolo 137 della Legge comunale e provinciale che sottopone all'approvazione della Deputazione provinciale le alienazioni d'immobili deliberate dai Consigli comunali, le concessioni di *tramways* fatte da questi per esser valide debbono essere approvate da quella;

Che queste concessioni sono di una importanza certo molto più grave, che non quelle di cui tratta l'articolo 10 del Regolamento di polizia stradale, le quali per essere valide hanno bisogno dell'approvazione dell'Autorità tutoria, come per esempio la concessione di condurre le acque nei fossi delle strade comunali, o di attraversare le medesime con corsi di acqua o di costruire degli abbeveratoi, ancorchè l'Amministrazione concedente si riservi la facoltà di revocarle o d'imporvi altre condizioni;

Che esse sono ancora molto più gravi per l'economia comunale che non le locazioni di beni comunali per la durata di oltre dodici anni, che secondo lo stesso articolo 137 per esser valide hanno bisogno dell'approvazione dell'Autorità tutoria;

Che la distinzione legittima tra beni patrimoniali e beni pubblici che si riscontra dappertutto nelle nostre Amministrazioni, non può servire ad escludere l'Autorità tutoria sugli atti che i Comuni compiono rispetto ai beni pubblici, quando questi atti abbiano per effetto d'indurre in questi le modificazioni proprie di quelli, imperocchè se per virtù di questi atti su beni pubblici diventa oggetto di un rapporto di ragione privata, questo rapporto vuole essere sottomesso alla stessa misura di tutela cui sono soggetti gli atti concernenti i beni patrimoniali;

Che nel dichiarare che il Ministero nel 1874 fece libere le Amministrazioni locali di concedere la costruzione di *tramways* sulle rispettive strade, fece espressa riserva dell'approvazione dell'Autorità competente, alla quale aspettasse di approvarle, e questa Autorità per le concessioni fatte sulle strade comunali è la Deputazione provinciale.

Sul terzo quesito: Considerato che è giurisprudenza antica di questo Consiglio che l'avviso della Deputazione provinciale non può sostituirsi alla libera attività delle Amministrazioni comunali negli oggetti sottoposti alla loro Autorità tutoria, come sono gli affari contemplati nell'articolo 137 della Legge comunale e provinciale, ma deve essere adoperato in guisa di controllo che

respinge o approva semplicemente le deliberazioni prese da quelle, ma non può modificarle e tanto meno sostituirvi delle deliberazioni diverse;

Che per tanto si può consentire nelle opinioni enunciate dal Ministero dell'Interno circa questo terzo quesito.

Per questi motivi, avvisa che ai quesiti proposti si possa rispondere come è detto di sopra.

STRADE CONSORZIALI

Quote consorziali — Eccezioni — Stanziamento d'ufficio.

194. *Un Comune non può rifiutarsi di stanziare nel proprio bilancio le somme dovute per lavori consortili stradali, a pretesto che la quota assegnatagli non sia temperata secondo la popolazione e l'importanza del Comune, che le condizioni deplorevoli dei contribuenti non ammettano aumento d'imposta, e che i lavori non siano d'interesse diretto del Comune stesso. Imperocchè le questioni sulla liquidazione delle quote non dispensano i Comuni consorziati dallo stanziare in bilancio le somme liquidate, salvo a far valere in seguito i loro diritti per la correzione della liquidazione. Le strettezze dei contribuenti non sono una ragione di esonerare i Comuni dal pagare nel tempo stabilito le spese obbligatorie, quali sono i debiti per rate stradali. In fine le eccezioni al pagamento per non riconoscere nei lavori l'interesse diretto del Comune, non hanno valore, essendo il Consorzio un ente collettivo per cui ognuno dei suoi componenti deve pagare annualmente la propria parte di spesa, senza esaminare se le spese interessino direttamente l'uno o l'altro dei componenti il Consorzio. Quindi qualora un Comune per una di tali ragioni sopra indicate si rifiuti di stanziare nel bilancio la somma dovuta, deve essere provveduto con Decreto Reale non avendo nè la Deputazione provinciale come interessata, nè il Prefetto, la facoltà di farlo. — Nè manco può il Comune utilmente opporre che il riparto delle quote debba essere fatto dai Delegati dei Comuni in unione ai rappresentanti della Provincia, quando risulti che la Provincia ha la diretta amministrazione del Consorzio stradale a senso dell'articolo* 50 *della Legge sui lavori pubblici, e quindi il diritto di procedere alla ripartizione annuale delle quote secondo criteri prestabiliti. Come pure non può reggere l'eccezione che la Provincia non abbia ancora principiati certi lavori consorziali che interessano direttamente il Comune opponente, perchè essendo il Consorzio un ente collettivo, ognuno dei suoi componenti è tenuto a pagare annualmente la propria quota di spesa, senza esaminare, se le spese medesime interessino direttamente l'uno o l'altro di essi componenti. Ma non potendo la Deputazione provinciale stanziare nei bilanci dei Comuni la somma di cui è creditrice, non ha la facoltà il Prefetto di provvedere anche in via provvisoria allo stanziamento di ufficio, e deve essere ordinato lo stanziamento con Decreto Reale* (Parere del Consiglio di Stato, 30 settembre 1880).

STRADE VICINALI

Vigilanza del Comune e giudizio circa la proprietà.

195. *La vigilanza che l'articolo* 19 *della Legge sui lavori pubblici attribuisce al Comune sulle strade classificate tra le vicinali, sarebbe delusa se il Comune per sottrarsi alle spese di un giudizio lasciasse senza difesa il diritto del transito pubblico e non si opponesse alle pretese di proprietà o di libertà del suolo proposte al riguardo di una strada vicinale. Se perciò un proprietario del Comune intenta un giudizio perchè una strada vicinale sia dichiarata di sua assoluta proprietà ed immune da servitù di*

passaggio pubblico, la Deputazione provinciale provvede legalmente in conformità dell'articolo 142 *della Legge comunale incaricando il Comune di sostenere la causa avanti i Tribunali* (Parere del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880).

ELEZIONI PROVINCIALI

Opzione.

196. *In caso di opzione di un candidato provinciale, si debbe pel Mandamento vacante procedere a nuova elezione e non si può proclamare il candidato che ebbe maggior numero di voti nell'elezione seguita* (Parere del Consiglio di Stato, 10 giugno 1881).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, del 1° giugno 1881 (n° 16679-1-100028), con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato sulla proposta di annullamento di una deliberazione della Deputazione provinciale di Modena, che proclama il conte Deodato Bonasi a Consigliere provinciale del Mandamento di Novi-Concordia;

Sentito il relatore; Premesso in fatto:

Che nelle elezioni provinciali dello scorso anno il commendatore Tito Ronchetti eletto in due Mandamenti, quello di Modena-Campagna e quello di Novi-Concordia optava pel primo, e che la Deputazione provinciale di Modena, con deliberazioni del 4 e del 13 agosto proclamava eletto a Novi-Concordia il conte Bonasi Adeodato, come quello che dopo il Ronchetti aveva ottenuto il maggior numero di voti;

Che tale proclamazione venne denunciata al Governo del Re come illegale, perchè contraria alla interpretazione data dal Consiglio di Stato, e adottata dal Governo agli articoli 72, 158 e 159 della Legge comunale e provinciale; interpretazione notificata ai Prefetti del Regno con circolare di massima del 26 agosto 1880;

Su di che la Sezione ha considerato:

Che per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli articoli 72, 158 e 159 della Legge comunale e provinciale vanno interpretati nel senso che in caso di opzione di un candidato eletto in due Mandamenti a Consigliere provinciale, nel Mandamento rimasto vacante non si abbia a proclamare Consigliere il candidato che dopo il primo ebbe il maggior numero di voti; ma che si debba lasciare vacante il collegio mandamentale fino alle elezioni per l'anno susseguente, giusta il disposto dell'articolo 204 della Legge, eccetto il caso che il numero dei Consiglieri si trovi ridotto a meno di due terzi;

Che queste massime vennero adottate dal Ministero e partecipate a tutti i Prefetti del Regno con circolare del 26 agosto 1880, e costituiscono oggimai un vero *jus receptum*;

Che le considerazioni svolte nei diversi pareri e segnatamente in quello dell'11 agosto 1880 dicono chiaramente le ragioni della legge, ripetute nella citata circolare ministeriale.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che le deliberazioni della Deputazione provinciale di Modena del 4 e del 13 agosto 1881 debbano essere rivocate.

ELEZIONI COMUNALI

Ricorso in opposizione — Apprezzamento di fatti — Sessione ordinaria o straordinaria.

197. *Negli apprezzamenti di fatto il Governo non può sindacare l'apprezzamento della Deputazione provinciale in materia di elezioni. — Il Consiglio comunale può deliberare sui ricorsi contro le elezioni tanto nella sessione ordinaria che nella straordinaria. — L'inosservanza dell' obbligo di eleggere domicilio nel Comune non impedisce l'esercizio del diritto di ricorso contro l'elezione* (Parere del Consiglio di Stato, 3 giugno 1881).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell' Interno, 5 maggio 1881 (Div. 4ª Sez. 1ª, nº 156284), relativa al ricorso di Antonio Crosiglia e Giovanni Calvi Consiglieri eletti del Comune di Torriglia, contro la decisione della Deputazione provinciale di Genova che confermò l'annullamento della loro elezione;

Sentito il relatore e ritenuto:

Che contro le elezioni del Comune di Torriglia avvenute il 18 luglio 1880 mossero reclami alcuni che avevano protestato anche nel corso delle operazioni elettorali, ed il Consiglio comunale nella seduta straordinaria del 10 settembre annullò le elezioni;

Che i Consiglieri eletti Giovanni Calvi e Antonio Crosiglia appellarono da questo giudizio alla Deputazione provinciale allegando che la risoluzione dei ricorsi non poteva farsi in seduta straordinaria presieduta dal Sindaco già scaduto dall'ufficio di Consigliere, e in assenza dei nuovi eletti; che i ricorrenti non avevano eletto domicilio nel Comune ai termini dell'articolo 37 del Regolamento, e che le irregolarità addotte per giustificare l'annullamento non erano provate

Che la Deputazione provinciale pronunziando in merito sul ricorso, confermò l'annullamento delle elezioni, e sulle ragioni di nullità della deliberazione consiliare del 10 settembre, pur riconoscendone l'insussistenza, dichiarò spettare la competenza del giudizio al Prefetto, e non già alla Deputazione;

Che contro questa decisione interposero ricorso al Governo del Re i due interessati, ripetendo i motivi sul merito già addotti alla Deputazione, ed insistendo sulle ragioni che viziano di illegalità la citata deliberazione del Consiglio comunale;

Ha considerato quanto al merito:

Che trattandosi di materia elettorale e di una questione che implica un apprezzamento di fatti allegati e contraddetti, la Sezione, per le ragioni più volte spiegate in precedenti pareri, non crede che di fronte al disposto dell'articolo 75 della Legge comunale il Governo del Re possa sindacare la decisione della Deputazione provinciale; tanto più che nel caso in esame i documenti allegati non fornirebbero elementi sufficienti per contraddire il giudizio del Consiglio comunale confermato dalla Deputazione;

Ha considerato quanto alla illegalità della deliberazione consiliare che annullò le elezioni:

Che sebbene per lodevole consuetudine i Consigli comunali sogliano deliberare sui ricorsi che riguardano le elezioni nella prima adunanza della ses-

sione ordinaria di autunno, pure ciò non è prescritto da nessuna disposizione legislativa o regolamentare: ond'è che se al Consiglio comunale di Torriglia piacque, per qualsiasi motivo, di occuparsi di questa materia in un' adunanza straordinaria autorizzata dal Prefetto, avanti che si aprisse la sessione d'autunno, non sembra che abbia fatta cosa apertamente contraria alla legge, da meritare l'annullamento;

Che ritenuta legale quell'adunanza è pur giustificata la presidenza del Sindaco non ancora scaduto dall' ufficio, e l' assenza dei Consiglieri nuovamente eletti; i quali come non hanno diritto di occupare il loro seggio altro che al principio della sessione autunnale, soltanto allora hanno pure diritto di prendere parte alle deliberazioni che si propongono sopra elezioni contestate;

Che l'obbligo imposto ai ricorrenti di eleggere domicilio nel Comune è sancito da una disposizione regolamentare, l'inosservanza della quale se può essere biasimevole non sembra peraltro che possa spingersi fino a perimere il diritto di ricorso che viene loro assicurato dalla legge;

E per questi motivi, avvisa, che il ricorso non possa essere accolto nel merito, e come denunzia, non valga ad eccitare alcun provvedimento d'ufficio per parte del Governo del Re.

AVVISO D'ASTA

Certificato d'idoneità dei concorrenti.

198. *Sebbene l'articolo* 84 *del Regolamento di contabilità generale prescriva per il concorso ad appalto di lavori il certificato di persona dell'arte comprovante l'idoneità del concorrente, tuttavia nell'avviso d'asta può stare la clausola, che tale certificato si richiede solo nel caso, che il concorrente non sia notoriamente conosciuto abile. — Quindi, allorchè dai documenti prodotti il deliberatario risulti notoriamente idoneo ad eseguire i lavori assunti per averne già eseguiti in altri Comuni, si debbe respingere il ricorso che si fosse presentato contro la legalità degli atti d'incanto preceduti dall'avviso come sovra formolato* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 8 luglio 1880).

MONTI FRUMENTARI

Amministrazione nuova e Amministrazione precedente — Risponsabilità.

199. *Le contabilità incontrate da un' Amministrazione anteriore ricadono a carico della nuova che le è succeduta, e così gli Amministratori di un monte frumentario sono risponsabili delle poste lasciate inesatte*

(*) Non saremmo molto proclivi ad accettare il sistema di equipollenti stato nella fattispecie accolto dal Consiglio di Stato, perchè se il Regolamento di contabilità generale vuole l'attestato di persona dell'arte che provi la capacità del concorrente, si è appunto per evitare quegli abusi a cui può dar luogo l'incuria o il favoritismo degli Amministratori che presiedono all'asta, e il sistema degli equipollenti introducendo una larga facoltà di apprezzamento a favore degli Amministratori stessi, non può avere effetto che di ingenerare in molti casi cotali abusi, ed in ogni caso di far sospettare parzialità, le quali allontanano dall'asta molti concorrenti. Al postutto se l'individuo che si presenta ha già fatto altri lavori di quel genere, non gli è difficile di produrre il certificato richesto dal Regolamento, e per esonerar questo da un lieve incomodo non par che vaglia proprio la pena di menomar l'osservanza rigorosa della legge comune, aprendo la via a un appaltatore inetto o trascurante.

dai loro antecessori salvo il regresso verso di questi (Parere del Consiglio di Stato, 10 giugno 1881, sul ricorso Grivi e Di Vincenzo).

Il Consiglio ha considerato:

Che per regola generale un' Amministrazione nuova non può separarsi da quella che la precede, dalla quale le vengono trasmessi i residui attivi e passivi di cui deve render conto come di gestione propria;

Che questo principio è anche sancito particolarmente nel Regolamento sui monti frumentari, del 9 settembre 1829, tuttora vigente nella Provincia di Salerno, il quale stabilisce all'articolo 13 che: « novelli Amministratori cureranno di ricevere sotto la loro più stretta responsabilità il conto in regola da quelli che lasciano l'ufficio »;

Che perciò non è dubbia la responsabilità incorsa dai ricorrenti per le poste lasciate inesatte dai loro predecessori, e l'aver trascurato di esigerle li costituisce debitori dell'Opera pia amministrata;

Che questo non toglie loro il diritto di rivalersi nei modi di legge ove ne sia il caso, contro i passati Amministratori, come ha esplicitamente dichiarato nella sua decisione la Deputazione provinciale.

Per questi motivi, ecc.

FRAZIONI DI COMUNE

Separazione di patrimonio e spese — Limitazione della domanda (Legge comunale e provinciale art. 13, n° 3, e 16).

200. *Le frazioni di Comune non possono dimandare la separazione assoluta di patrimonio e di spese, ma debbono limitarsi alla separazione dei cinque capi di spese obbligatorie che risultano dal combinato disposto dagli articoli* 16 e 13, *n°* 3, *della Legge comunale e provinciale* (*). (Parere del Consiglio di Stato, 18 dicembre 1880).

Veduta, ecc., l'istanza della maggioranza dei contribuenti della frazione di Asigliano, per ottenere la separazione di patrimonio e spese della frazione di Orgiano, capo-luogo del Comune;

Sul merito della inoltrara domanda, la Sezione ha considerato in diritto:

Che pel combinato disposto dagli articoli 16 e 13, n° 3, della Legge comunale, non è ammessa fra le frazioni componenti un Comune la separazione dell'intiero bilancio, e di tutte le spese, ma la facoltà di richiedere e concedere tale separazione è tassativamente limitata a cinque capi di spese obbligatorie, vale a dire a quelle relative:

Al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche;

Ai cimiteri;

All'istruzione elementare dei due sessi;

All'illuminazione dove sia stabilita;

Alle spese prevedute nel § 1 dell'articolo 237;

(*) La separazione di patrimonio e spese concessa alle frazioni suppone la continuata esistenza del vincolo comunale; per conseguenza non può essere altrimenti che limitata. Se la frazione intende costituire un Comune da sè, e riunisca i requisiti all'uopo indicati dalla legge, allora vi ha uno speciale procedimento da seguire indicato nell'articolo 15 della stessa Legge comunale e provinciale.

Che per conseguenza tutte le altre spese devono restare sul bilancio generale del Comune, ed essere sopportate proporzionalmente da tutti i contribuenti;

In fatto poi, la Sezione ha considerato :

Che la maggioranza dei contribuenti di Asigliano non ha fatto istanza per la separazione delle spese sovraccennate, e tassativamente menzionate nel citato articolo 13, n° 3, ma invece ha chiesto l'intera separazione del patrimonio e delle spese;

Che ciò si desume, in primo luogo, dalle formali sue istanze, nelle quali si accenna sempre in genere alla separazione del patrimonio e delle spese senza distinzione, alla separazione dei bilanci; e segnatamente dall'ultimo ricorso del 15 novembre ultimo, ove si accenna espressamente alla separazione di tutte le spese obbligatorie, ed all' intento che ciascuna frazione sia posta in grado di provvedere ai propri bisogni colle rispettive rendite;

Che quest'intento dei ricorrenti riesce meglio chiarito dalle speciali lagnanze, colle quali confortano la loro istanza, lagnanze che nella massima parte riguardano il servizio postale, della ghiacciaia, delle strade di comunicazione colle altre frazioni, e coi Comuni limitrofi, delle condotte medica, ostetrica e veterinaria, delle opere di beneficenza, delle somministrazioni di medicinali ai poveri e simili, servizi tutti ai quali, a termini di legge, non può estendersi la separazione;

Che per conseguenza le domande dei contribuenti di Asigliano, frazione del Comune di Orgiano, sì e come trovansi formulate, appaiono contrarie alla Legge.

La Sezione, per queste premesse, opina, ecc.

IMPIEGATI

Dimissione — Riammessione al servizio.

201. *Gli impiegati riammessi in servizio dopo usciti per dimissione debbono essere collocati in fin di ruolo, e la loro anzianità decorre dalla data della riammessione* (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 22 aprile 1881, sul ricorso di alcuni delegati di P. S.).

Il Consiglio, ecc.; Ritenuto in fatto:

Che gli instanti Z. V., C. E., B. L. e C. T., delegati di pubblica sicurezza, abbandonarono il servizio o per volontaria dimissione, o perchè dichiarati dimissionari per rifiuto di raggiungere il posto;

Che i medesimi vennero poscia, sulla loro istanza, richiamati in servizio, e collocati nell'ultimo posto nel ruolo d'anzianità dei loro colleghi della medesima classe;

Che tale trattamento, a quanto asseriva lo stesso Ministero, era conforme alla massima in casi analoghi dal Ministero adottata, e fondata sul prescritto dell'articolo 27 del Regolamento approvato col Regio Decreto 23 ottobre 1853, n° 1611, concepito in questi termini:

« L'impiegato di cui la dimissione sarà accettata dal Re, potrà bensì essere riammesso in servizio nello stesso grado, ma perderà l'anzianità che aveva fra gli impiegati di quel grado »;

Che i ricorrenti invocavano un più benigno trattamento, chiedendo che, tenendosi conto del tempo in cui avevano servito, prima della dimissione od accettata od inflitta, nel grado a cui furono richiamati, questo si ricongiungesse col successivo servizio prestato, ed essi venissero collocati al posto loro spettante, detratto unicamente il tempo da loro trascorso fuori del servizio;

Che essi basavano tale loro domanda sopra taluni pareri del Consiglio di Stato e segnatamente sopra quello dell' 11 aprile 1877, nº 260, sopra ricorso del Prefetto commendatore G. C. B., nei quali venne fatto luogo alla più benigna interpretazione da essi invocata;

Che questa Sezione nel suo parere 26 marzo ultimo credeva, che, ritenuta come costante e non contestata la dimissione o volontaria od inflitta dei ricorrenti, si trovasse nel tassativo disposto del citato articolo 27 del Regio Decreto 22 ottobre 1853 un insuperabile ostacolo all'accoglimento della loro domanda; dappoichè il medesimo priva addirittura l'impiegato cessato dal servizio per dimissione, e poscia riammesso, dall' anzianità che aveva in quel grado quando cessò dal servizio;

Che se in taluni casi questa Sezione aveva potuto adottare una più benigna interpretazione, egli è perchè trattandosi d' impiegati o collocati a riposo, od in aspettativa, od in disponibilità per riduzione di organici, non si trovava un ostacolo insuperabile nel testo letterale del citato articolo 27, il quale parla unicamente d'impiegati che abbiano cessato dal servizio per dimissione;

E per queste ragioni, opinava che gli impiegati cessati dal servizio per dimissione, e poscia riammessi, non possono essere altrimenti collocati che all'ultimo posto del ruolo e della classe alla quale vengono richiamati, e che la loro anzianità decorra da quel giorno come per nuova nomina;

Contro a tale parere il Ministero osserva nella citata nuova relazione:

Che ponendo mente alla forma nella quale tale articolo si legge redatto, e considerando che i dubbi, simili a quello di cui è parola, vogliono per principio generale e massima costante di giurisprudenza essere risoluti in senso favorevole agli impiegati, non sembrerebbe conforme nè allo spirito, nè alla lettera delle disposizioni di cui si tratta, il parere suddetto;

Che dicendosi nell' articolo che l' impiegato richiamato in servizio, *perderà l'anzianità che aveva quando lasciò la carriera,* non pare siasi voluto intendere che l'impiegato stesso debba perdere totalmente l'anzianità, ma piuttosto che *questa a lui debba essere bensì riconosciuta e valutata sino al giorno in cui uscì dalla carriera*, senza però computargli il tempo in cui ne rimase fuori:

Che a sostegno di tale opinione fosse a notare che la Corte dei Conti ammette come valido agli effetti della liquidazione a favore degli impiegati che lasciarono il servizio e poscia vi furono richiamati, il primo periodo del loro servizio, locchè dovrebbe condurre alla conseguenza che se detto periodo di servizio costituisce un diritto ed è computabile pel trattamento di riposo, debba essere per lo stesso motivo computabile nei riguardi dell'anzianità:

Tutto ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che le parole dell'articolo in questione dicenti *perderà l'anzianità che aveva,* sarebbero tratte ad una applicazione contraria al loro letterale concetto ove

fossero siffattamente interpretate che l'anzianità predetta dovesse essere riconosciuta e valutata,

Ha considerato che quando il regolamento ha sancito la perdita di una anzianità già acquistata, si riferiva evidentemente ad un fatto che stava nel passato, e non poteva riferirsi ad un fatto avvenire, vale a dire ad un tempo a trascorrere fuori di servizio;

Che ove il legislatore avesse unicamente voluto che all' impiegato dimesso non potesse essere valutato il tempo che avrebbe passato fuori di servizio, si sarebbe limitato semplicemente ad esprimere questo concetto, e non avrebbe avuto bisogno di parlare della anzianità acquistata prima della dimissione;

Che in tal caso la parola *perdita* avrebbe espresso un concetto totalmente contrario alla mente del legislatore, perocchè l'impiegato dimesso rientrando in servizio nulla *perderebbe*, ma soltanto *non aggiungerebbe* alla anzianità già posseduta gli anni pendenti i quali non aveva servito, epperciò nulla aveva acquistato;

Che l'autorità della giurisprudenza delle Corte dei Conti, la quale giustamente tien conto nella liquidazione della pensione di tutto il tempo passato in servizio, nulla ha di comune colle questione dell'anzianità comparativa e coi diritti che gli impiegati possono misurare gli uni in confronto degli altri;

Che tutto giorno si presentano casi di passaggi dall'una carriera all' altra nei quali l'anzianità comparativa si misura con criteri diversi da quelli che presiedono alla liquidazione della pensione per la quale deve valutarsi il tempo del servizio in modo assoluto, senza occuparsi della anzianità comparativa fra i diversi impiegati.

Per questi motivi, ecc.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Deputazione provinciale.

202. *Siccome la Deputazione provinciale nell'approvare le liste degli elettori esercita non già funzioni di tutela sul Comune, ma funzioni giurisdizionali, così il Consigliere comunale membro della Deputazione può pigliar parte alla deliberazione che approva la lista del suo Comune* (Parere del Consiglio di Stato, 10 giugno 1881, sul ricorso del Prefetto di Bergamo).

La Sezione ha considerato:

Che essendo la Deputazione provinciale di Bergamo composta nella sua grande maggioranza di Consiglieri comunali di Bergamo, il Prefetto di quella Provincia partecipava al Ministero dell' Interno essere suo avviso che per effetto degli articoli 184 e 232 della Legge comunale, l' approvazione della lista elettorale amministrativa spettasse al Prefetto;

Che su questa interpretazione dei predetti articoli della Legge, il Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato, opinando che, per le considerazioni svolte nella relazione, le disposizioni degli articoli stessi non siano estensibili all'approvazione delle liste elettorali amministrative;

Su di che la Sezione ha considerato:

Che se per l'articolo 184 quando un Sindaco o Consigliere comunale sia

membro contemporaneamente della Deputazione provinciale, non può nè votare, nè intervenire alle adunanze quando vi si tratti degli affari del suo Comune; questa disposizione comprende l'esercizio delle funzioni tutorie che la Deputazione adempie circa gli affari amministrativi del Comune;

Che nell'approvazione delle liste la Deputazione esercita invece funzioni sostanzialmente giurisdizionali, le quali, per regola generale di diritto, non possono essere adempiute che dall'Autorità cui sono devolute dalla legge;

Che appunto per questa considerazione la giurisprudenza ha costantemente stabilito, che i Consiglieri malgrado il disposto dell'articolo 222 della Legge comunale, possono prender parte alle deliberazioni consigliari nelle quali si discuta la loro elezione;

Che è quindi evidente che comprendere nella parola *affari* le quistioni relative alle liste elettorali e alle elezioni, per applicare gli articoli 184, 222 e 236, è un dare a quella parola un significato contrario al concetto della legge, che contempla gl'interessi pei quali i Comuni sono sottoposti alla tutela della Deputazione provinciale;

Che se dalla lettera si passa allo spirito della legge, chiaro apparisce che la competenza della Deputazione provinciale, anche composta come quella di Bergamo, per l' approvazione delle liste elettorali, risponderebbe assai meglio di quello che invocherebbe il Prefetto, al concetto e ai propositi del legislatore.

Per questi motivi, la Sezione, ecc.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Stipendiati ineleggibili — Direttore comunale scolastico.

203. *Un assegno qualunque continuativo per determinato servizio sul bilancio comunale, ancorchè qualificato come gratificazione ad un direttore comunale scolastico, costituisce lo stipendiato del Comune, epperciò ineleggibile al Consiglio provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 18 marzo 1881, sul ricorso Latini).

Il Consiglio, ecc., ha considerato:

Ritenuto che tutta la controversia si riduce a determinare se l' avvocato Giuseppe Vico per trovarsi investito dell'ufficio di direttore scolastico a nomina del Consiglio comunale di Pausula e con la retribuzione annua di lire 500 che nel bilancio comunale del 1879 fu contrassegnata all'articolo 39, cat. VI, titolo I, siccome *stipendio* al direttore delle scuole comunali, nel bilancio comunale del 1880 fu inscritta colla designazione di *gratificazione*, che viene pagata ad anno, ed è compresa nei redditi imponibili, agli effetti dell'imposta sulla ricchezza mobile, sull'elenco degli stipendi corrisposti dal Comune, sia colpito di speciale ineleggibilità a sensi dello articolo 162 della Legge comunale e provinciale;

La Sezione ha considerato:

Che sull'argomento dedotto dal raffronto delle diverse dizioni degli articoli 25, 162 e 183 della Legge comunale e provinciale in riferimento eziandio a quelle degli articoli 87, n[i] 2 e 116, n[i] 2 e 3, per affermare una sostanziale differenza tra la qualità d'*impiegati* e di *stipendiati*, fu già discusso e deliberato

nel parere **15** aprile **1871**, n° **318-594**, e di bel nuovo discusso e deliberato nel parere **21** giugno **1871**, n° **1091-1854**, adottato in adunanza generale del Consiglio di Stato nel senso di non ammettere questa distinzione;

Che gli assegnamenti prestabiliti nei rispettivi bilanci comunali continuativi, corrisposti nelle forme ordinarie a termini e scadenze periodiche, per servizi determinati, e similmente di carattere stabile e continuativo, sono un vero e preciso stipendio, non si possono confondere con le indennità o con le gratificazioni che hanno carattere eventuale più ancora che transitorio;

Che sulla scorta di questi principî richiamati appunto nell'altro parere **26** ottobre **1878**, n° **1756-4419**, fu ritenuto in altri casi che chi prestava di simili servizi ai Comuni e toccava di tali corrispondenti assegnamenti, quale ne fosse la misura, si dovesse ragguagliare ad un vero stipendiato ed impiegato, e però fosse tra lui e il Comune quel rapporto giuridico onde nasce l'incompatibilità legale coll'ufficio di Consigliere provinciale;

Che tale indubbiamente è il caso dell'avvocato Vico, il quale per gli effetti della Legge comunale e provinciale deve essere considerato come un vero e proprio impiegato del Comune di Pausula.

Per questa ragione, la Sezione avvisa, ecc.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Ineleggibilità — Annullamento.

204. *Non è annullabile per violazione di legge la decisione d'un Consiglio provinciale sulla ineleggibilità d'un Consigliere per non avere domicilio legalmente dichiarato nella Provincia* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 10 giugno 1881, sul ricorso del Prefetto di Modena).

Il Consiglio, ecc.; Premesso in fatto:

Che nelle elezioni amministrative del 1880 fu eletto Consigliere provinciale pel mandamento di Finale-Emilia l'ingegnere del Genio civile Virgilio Campanini nativo di Parma, ma da lunghi anni residente nella Provincia di Modena per

---

(*) Nella specie vi ha una ragione di più, secondo noi, sulla quale ha taciuto il Consiglio di Stato, ma che crediamo abbia pure contemplato per astenersi dal proporre un provvedimento sulla decisione del Consiglio provinciale di Modena. La decisione del Consiglio provinciale intorno all'eleggibilità de' suoi membri può ella essere rivocabile? Giudiziariamente no, perchè lo vieta l'articolo 161 della Legge comunale e provinciale. — E se giudiziariamente non può esserlo, il potrà nella via puramente amministrativa? Sarà il Governo giudice ed arbitro dell'ammessione dei Consiglieri nel Consiglio provinciale? E quando la legge ha dichiarato, che il Consiglio provinciale pronunzia *definitivamente* sulle operazioni elettorali e sui richiami insorti, si può egli ammettere che vi possa essere una forma amministrativa per fare che la pronunzia del Consiglio non sia definitiva, e che in una materia che riguarda il diritto del cittadino di sedere nel Consiglio provinciale quell'ingerenza che è negata all'Autorità giudiziaria sia accordata all'Autorità amministrativa? Perciò portiamo opinione, che possa bensì essere annullata dal Governo la deliberazione di un Consiglio provinciale quando sia affetta da vizio di forma, ma non mai per una pronunzia di merito sulla elezione de' suoi membri, quand'anche si adducano contro di quella pronunzia violazioni di legge. Se si fosse voluto dal legislatore aprir la strada ad un richiamo di tal fatta, l'unico mezzo di ragione era il ricorso all'Autorità giudiziaria, sola competente nell'apprezzamento della questione, e sola tutrice costituzionale dei diritti dei cittadini.

ragione di uffizio, che già aveva rappresentato lo stesso Mandamento nel precedente quinquennio;

Che impugnata la sua elezione, per mancanza di domicilio legale nella Provincia, dinanzi alla Deputazione provinciale, questa respinse il ricorso e proclamò il Campanini legalmente eletto, ma adito il Consiglio provinciale con ricorso in sede di appello, lo dichiarò ineleggibile, ritenendo che il Campanini nativo di Parma, aveva bensì trasportata nella Provincia di Modena la sua residenza, ma non il domicilio per non avere egli fatta la *legale dichiarazione* voluta dall'articolo 19 della Legge comunale e provinciale;

Che il Prefetto di Modena denuncia come illegale la decisione del Consiglio provinciale per la considerazione che il Campanini, sebbene nato in Parma, abbandonò la città e Provincia nel 1863, fissò la sua residenza in Modena per ragione di ufficio e vi stabilì la sua famiglia; ha sempre esercitato in Modena i suoi diritti amministrativi e politici, vi paga tutte le tasse locali, mostrando in tal modo la evidente intenzione di avervi la sede principale dei proprî affari ed interessi a senso dell'articolo 17 del Codice Civile;

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che nel caso in esame si tratta di semplice denuncia di una deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Modena nell'esercizio della giurisdizione affidatagli dalla legge;

Che non essendovi nella deliberazione del Consiglio provinciale di Modena una vera e manifesta violazione di legge per le note controversie cui dà luogo l'interpretazione dei combinati articoli 19 della Legge comunale e 17 del Codice Civile, non apparisce necessario nè opportuno di procedere all'annullamento della predetta deliberazione.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che non sia il caso di alcun provvedimento.

ELEZIONI COMUNALI

Articolo 62 della Legge comunale e provinciale — Nullità.

205. *Non si ammettono equipollenti al testuale procedimento stabilito dall'articolo* 62 *della Legge per le elezioni comunali, le quali in difetto sono colpite di nullità* (Parere del Consiglio di Stato, 3 giugno 1881, nelle elezioni del Comune di Massimo).

CONTRATTI COMUNALI

Competenza del Prefetto.

206. *L'articolo* 2 *della Legge* 14 *giugno* 1874 *concernente la competenza del Prefetto nell'apprezzamento delle spese comunali va interpretato strettamente, e non può applicarsi ad una spesa per indennità deliberata dal Comune per uno speciale servizio stato convenuto tra il Comune e l'appaltatore del dazio consumo* (Parere del Consiglio di Stato, 3 maggio 1881, Comune di Bitonto).

CONSORZIO

Scioglimento.

207. *I Consorzi non stabiliti dalla legge possono essere disciolti per la volontà anche di un solo dei Comuni consorziati, ma purchè la denuncia per lo scioglimento sia fatta a tempo debito e nelle forme legali* (Parere

del Consiglio di Stato, 25 giugno 1881, sul ricorso del Comune di Possagno.

COMUNI E PROVINCIA

Attribuzioni del Prefetto e della Deputazione provinciale.
(Legge comunale e provinciale, art. 142).

208. *Nè la Deputazione provinciale, nè il Prefetto hanno facoltà di costringere amministrativamente il Comune quando si tratta di spese od interessi concernenti ai rapporti tra il Comune e la Provincia* (Parere del Consiglio di Stato, 22 aprile 1881).

PENSIONI ALLE VEDOVE D'IMPIEGATI

(Legge 6 febbraio 1881).

209. *L'aumento di pensione portato dall'articolo* 3 *della Legge* 6 *febbraio* 1881 *compete solo alle vedove degli impiegati morti dopo la pubblicazione di essa legge* (Parere del Consiglio di Stato, 10 giugno 1881).

OPERE PIE

Lasciti di beneficenza uniti ad amministrazioni di parrocchie, o privati.

210. *Il carattere distintivo dell'Opera pia è la beneficenza, epperciò non si possono altrimenti qualificare, che come Opere pie i lasciti di beneficenza fatti ai parroci od a parrocchie, o gli oneri di beneficenza inerenti ai beni lasciati a privati o Corpi morali. — Il riconoscimento legale dell'Opera pia non è necessario quando si tratti di lascito di beneficenza fatto a Corpo morale già legalmente esistente come Opera pia* (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 4 dicembre 1880).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Consigliere interessato — Nullità
(Art. 222 della Legge comunale e provinciale).

211. *Il divieto al Consigliere che sia interessato in un servizio di prender parte alla deliberazione comunale che ha per iscopo la concessione relativa, comprende anche le deliberazioni preparatorie. — La deliberazione con cui si affida l'appalto del dazio consumo comunale ad uno dei Consiglieri è nulla* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 25 agosto 1881, vertenza del Comune di Pieve di Cadore, ricorso Coletti).

ASILI INFANTILI

Opere pie — Riforme.

212. *L'articolo dello statuto di un asilo infantile, con cui è prescritto che la maestra e le sue coadiutrici debbano essere laiche, non può venire soppresso a pretesto di riforma voluta nell' interesse dell' Opera a senso dell'articolo* 23 *della Legge sulle Opere pie* 3 *agosto* 1862 (**) (Parere del Consiglio di Stato, 17 giugno 1881, sul ricorso dell'Amministrazione dell'Asilo d'Alpignano).

(*) Il Consiglio di Stato ha tuttavia in altra occasione ritenuto che non è nulla la aggiudicazione di beni comunali fatta ad un incanto, quantunque fosse tra gli offerenti un Consigliere comunale. — Vedi parere del Consiglio di Stato, 28 gennaio 1881, nella vertenza del Comune di Bardino Nuovo.

(**) Parrà a prima giunta un po' spinto il concetto di ritenere la soppressione di quella decisione, come un caso di riforma contemplato dall'articolo 23 della Legge sulle Opere pie. Si trattava nella fattispecie di togliere l'esclusione delle maestre suore, affine di facilitare l' andamento dell' asilo col maggior concorso degli obla-

DELIBERAZIONI COMUNALI

Votazione segreta — Nullità.

213. *La deliberazione comunale presa a scrutinio segreto per prelevare dal fondo delle spese casuali una somma per riparazioni e suppellettili alla chiesa di patronato comunale è nulla come contraria al disposto dell'articolo* 212 *della Legge comunale e provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 13 aprile 1881).

ATTI D'INCANTO

Forme — Nullità — Notificazione del decreto d'annullamento.

214. *Negli atti d'incanto fatti da un Comune si debbono osservare a pena di nullità le disposizioni degli articoli* 98 *e* 100 *del Regolamento di contabilità generale dello Stato. — Il decreto del Prefetto che annulla quegli atti non ha mestieri di essere notificato all' aggiudicatario, bastando per suo avviso la restituzione del deposito, e la pubblicazione del nuovo manifesto d'incanto* (Parere del Consiglio di Stato, 3 giugno 1881, affare di Mercato San Severino).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Richiamo — Articolo 222 della Legge comunale e provinciale — Votazione.

215. *Qualunque Consigliere può reclamare al Governo del Re contro il decreto del Prefetto che annulla una deliberazione del Consiglio comunale. — Il divieto ai Consiglieri di pigliar parte alle deliberazioni concernenti i loro parenti non ha eccezione per il caso che si tratti di un ufficio non retribuito nel bilancio del Comune, quando tuttavia riceve un assegno da altra Amministrazione, come per esempio da quella del Fondo per il culto. — Se prima della votazione per la nomina all'ufficio s'ignorano i candidati, conosciuta la votazione, si deducono dai voti validi quelli dati dai parenti dell'eletto* (Parere del Consiglio Stato, 29 aprile 1881, sul ricorso Magliarditi).

La Sezione:

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, in data 20 aprile corrente, nº 15137-10-102083, Divisione 4ª, Sezione 1ª, sul ricorso del sacerdote Domenico Magliarditi Consigliere comunale di San Pier Niceto contro il decreto del Prefetto di Messina, 19 dicembre 1880, che annullò la nomina del sacerdote Pietro Magliarditi a rettore della chiesa dell'ex-convento del Carmine fatta dal Consiglio comunale di San Pier Niceto con deliberazione 18 ottobre precedente;

Ritenuto che il Comune di San Pier Niceto nell'adunanza del 18 ottobre 1880 procedeva alla nomina del rettore della chiesa dell'ex-convento del Carmine ceduta al Comune, e sopra 16 votanti riportava 10 voti il sacerdote Pietro Magliarditi;

---

tori, e delle maestre. Era una semplice facoltà che l' Amministrazione dell' asilo credeva utile di rivendicare nello scegliere maestre suore o maestre laiche, come avrebbe giudicato più conveniente. Qualunque sia l' apprezzamento che si voglia fare sul merito di questa scelta, è difficile di vedere in essa una riforma radicale dell'Opera pia. Ma bisogna notare, che la Legge sulle Opere pie non provvede al caso di modificazioni parziali degli statuti, e che perciò il solo mezzo che si presentava era quello del citato articolo 23. Ridotta la questione a questi termini, la conclusione del Consiglio di Stato diventa logicamente necessaria.

Che il Prefetto di Messina annullò questa elezione per violazione dell' articolo 223 della Legge comunale avendovi preso parte due Consiglieri parenti dell'eletto nei gradi contemplati dalla legge, tolti i voti dei quali, il Magliarditi non avrebbe raggiunta la maggioranza assoluta dei voti dalla legge prescritta;

Che contro questo decreto ricorre al Governo del Re il sacerdote don Domenico Magliarditi, uno dei Consiglieri comunali, osservando che nel bilancio comunale non è stanziato alcun stipendio pel rettore della chiesa del Carmine, e quindi trattandosi di un ufficio non retribuito, e non esistendo interesse materiale, non erano impediti dal dare il voto i parenti dell'eletto; che la votazione fu fatta senza precedente designazione, onde non era applicabile l'articolo 222 della Legge comunale; ed infine che sottratti anche i due voti dei parenti dell' eletto rimanendo allora 14 i votanti, la elezione sarebbe valida perchè risultata di 8 voti che costituiscono la maggioranza assoluta;

Ha considerato che mentre non reggono i due primi motivi del ricorso, perchè il rettore se non dal Comune, riceve dall'Amministrazione del Fondo pel culto un assegno, onde non può dirsi gratuito l'ufficio, e poichè si è per giurisprudenza costante ritenuto che l' articolo 222 abbia ad essere osservato anche nel caso in cui manchi una precedente designazione dell'eligendo, dovendo in questo caso, conosciuta la elezione, togliersi dal numero dei votanti i voti dei parenti dell'eletto, ha però constanza l'ultimo dei motivi del ricorso, e che non computati i due voti dei parenti del Magliarditi agli effetti degli articoli 89 e 222 della Legge comunale, la elezione del Magliarditi sarebbe avvenuta per 8 voti che costituiscono la maggioranza assoluta sopra 14 votanti.

Per questi motivi, ed indipendentemente dalla facoltà che abbia il Prefetto di omologare o no la nomina del Magliarditi a norma delle disposizioni date dall'Amministrazione del Fondo pel culto;

È di parere che accolto il ricorso debba essere revocato il decreto del Prefetto di Messina del quale si tratta.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Prestazioni d'opera — Conversione in denaro

Legge 30 agosto 1868; Regolamento 16 aprile 1874.

216, *Se le prestazioni d'opera per le strade comunali obbligatorie, le quali a tenore della Legge* 30 *agosto* 1868 *sono limitate a quattro giornate di lavoro all'anno, non possono cumularsi da un anno all'altro, altro è il caso della tassa in danaro in cui sono state convertite o per consenso del contribuente o per la di lui mancanza ad adempiere al suo obbligo. Questa prestazione diventa una riserva del fondo speciale esigibile nel termine di ogni altra tassa diretta secondo l' articolo* 7 *della Legge suddetta e può quindi essere impiegata in anni diversi da quello in cui proviene* (Parere del Consiglio di Stato, 6 aprile 1881, sul quesito del Ministero dei Lavori Pubblici).

La Sezione,

Visto la relazione 1° aprile 1881, Divisione 4ª, n° 23894-3530, del Ministero dei Lavori Pubblici intorno ad una opinione del Prefetto di Caserta che le prestazioni di opere nella costruzione di strade comunali obbligatorie convertibili in denaro sia volontariamente, sia nel caso che il contribuente abbia mancato

di prestare l'opera nel giorno della chiamata, debbano essere necessariamente riscosse e consumate nell'anno a cui si riferisce il ruolo, e non possano essere trasportate da un anno all'altro;

Ha considerato:

Che l'obbligo delle prestazioni di opere per la costruzione delle strade comunali ha il suo fondamento nella Legge 30 agosto 1868, la quale non contiene alcuna disposizione da cui possa arguirsi che la tassa in cui può convertirsi la prestazione annuale delle giornate di lavoro, a cui sono tenuti gli abitanti o possidenti del Comune, se non è riscossa e consumata nell'anno a cui il ruolo si riferisce, non possa essere riscossa e impiegata negli anni successivi;

Che ragionevolmente l'articolo 22 del Regolamento 16 aprile 1874 statuì che le prestazioni di opera non possono essere messe in riserva da un anno all'altro e devono consumarsi durante l'esercizio a cui furono imputate, ma questa disposizione riguarda le prestazioni di opera in natura e non già il prodotto delle tasse in denaro in cui sieno convertite;

Che le prestazioni in natura sono, secondo la legge, annuali, e la legge volle che non potessero essere maggiori di quattro giornate di lavoro all'anno, onde quelle non effettivamente richieste in un anno non possono richiedersi nel successivo, perchè cumulandosi con le prestazioni di questo prenderebbero al contribuente un numero di giornate di lavoro maggiore di quello che la legge permette;

Che altro è il caso della tassa in cui le prestazioni sono convertite in denaro o per consenso o per fatto del contribuente che non adempì al suo obbligo;

Che in questo caso il debito, che il contribuente contrasse nell'anno, colla conversione volontaria o forzata della prestazione, diventa una riserva del fondo speciale esigibile nel termine di ogni altra tassa diretta, giusta l'esplicita disposizione dell'articolo 7 della Legge e può quindi essere impiegato in anni diversi da quello da cui proviene;

Che la disposizione contenuta nello stesso articolo 22 che le quote esigibili in denaro delle prestazioni in natura debbono essere esatte per bimestre, come le contribuzioni dirette, non implica che se la riscossione non ha potuto per qualsiasi causa aver luogo nelle prescritte scadenze il contribuente sia liberato;

Per questi motivi, ecc.

DELIBERAZIONI COMUNALI

Votazione.

217. *La regola della votazione palese nelle deliberazioni comunali non può variarsi tuttavolta che non si tratta di persone, ancorchè siano sorte questioni di personalità nella discussione* (Parere del Consiglio di Stato, 3 giugno 1881, Comune di Talmassone).

OPERE PIE

Frazioni del Comune — Opposizioni d'interessi.

218. *Quando si tratta di istituti di carità e di beneficenza ancorchè ordinati a beneficio di una frazione non sono applicabili le norme stabilite dal* 3° *capoverso dell'articolo* 82 *della Legge comunale e provinciale a fine*

di far rappresentare gli interessi della frazione in opposizione a quelli del Comune e di altre frazioni (*) (Parere del Consiglio di Stato, 17 giugno 1881, sul ricorso del Comune di Castelvetro).

La Sezione,

Veduta la nota del Ministero dell'Interno, Divisione 4ª, Sezione 1ª, ordine 15148-8, sui ricorsi della Giunta comunale di Castelvetro, di alcuni elettori amministrativi della frazione di San Giuliano, e della Commissione amministrativa della Pia opera Biazzi contro il decreto del Prefetto di Piacenza 25 aprile 1881; col quale, sull'istanza presentata da alcuni elettori amministrativi di detta frazione, convocò gli elettori amministrativi della frazione di San Giuliano pel giorno 25 maggio successivo, al fine di eleggere tre commissari i quali avessero ad assumere la rappresentanza e la tutela degli interessi nella frazione dell'Opera pia Biazzi;

(*) Se l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'articolo 82 della Legge comunale e provinciale è giusta, bisogna dire che vi ha una lacuna nella legge, perchè nei casi di Opera pia non provvede a far rappresentare l'interesse della frazione, a cui è destinata, in collisione con quello del Comune. Nella fattispecie l'ospizio Biazzi era da fondarsi secondo la volontà espressa dal testatore in San Giuliano, che è una frazione del Comune di Castelvetro, sebbene impropriamente nelle tavole testamentarie si fosse denominato Comune di San Giuliano. Non sappiamo invece per qual motivo, secondo un parere anteriore del Consiglio di Stato l'erezione fu fatta nel capo-luogo di Castelvetro.. L'interesse della frazione di San Giuliano a rivendicare a sè l'istituto, è manifesto, come è manifesta la sua collisione col Comune. È giusto di denegare alla frazione la rappresentanza speciale di quel suo interesse?

È vero che la prima disposizione dell'articolo 82 suddetto fa una distinzione tra le istituzioni fatte per la generalità degli abitanti del Comune o delle sue frazioni, e quelle istituzioni a cui sono applicabili le norme delle Opere pie: ma questa dichiarazione non ha secondo noi, che lo scopo definito nella disposizione stessa, cioè di riservare alle Opere pie la loro speciale amministrazione secondo la legge speciale che le governa (3 agosto 1862), è di sottoporre tutte le altre istituzioni in genere all'Amministrazione comunale.

Ma la distinzione non è più ripetuta nel 3° comma dell'articolo 82, dove si parla degli interessi in conflitto, e non ha più ragione di esservi introdotta, perchè in questo caso qualunque sia la competenza dell'Amministrazione o nel Comune o nel Corpo costituito per l'Opera pia, bisogna pure, che gli interessi parziali della frazione abbiano chi gli rappresenti. E il disposto di quel comma è perfettamente applicabile tanto nel caso dell'amministrazione generale del Comune, quanto nel caso dell'amministrazione speciale dell'Opera pia. Il Prefetto, dice la legge, convoca gli elettori della frazione per la nomina di tre commissari, i quali provveggono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale. Questo disposto trova la sua pratica attuazione nel caso generale, e il Consiglio di Stato lo ammette, com'è naturale: ma la trova del pari nel caso speciale dell'Opera pia, perchè a termini dell'articolo 29 della Legge sulle Opere pie, 3 agosto 1862, n° 753, essendo in facoltà del Comune di creare un'Amministrazione speciale nel caso di lascito fatto a favore de' suoi abitanti, nulla osta che quando vi ha l'interesse parziale di una frazione l'Amministrazione si costituisca col concorso dei tre rappresentanti della frazione.

Abbiamo voluto esporre queste nostre osservazioni, perchè qui è in tema un grande principio, quello della unità comunale, il quale tanto più si fortifica quanto meglio gli interessi dissidenti si conciliano invece di contrastarsi. E quando veggiamo che la legge ha concesso perfino alle frazioni di separare alcune attività e spese dal Consorzio comunale, come mezzo di componimento affine di impedire, che la frazione inclini al suo totale distacco dal centro comunale, e ad acquistare una debole autonomia sua propria, ci sembra che questo spirito evidente della legge debbe dominare anche nell'interpretazione delle altre sue disposizioni per far accogliere in caso di dubbio, quel significato che più s'attaglia alla difesa d'ogni interesse parziale.

Ritenuto in fatto che con testamento segreto, 30 novembre 1878, Emilio Biazzi, premessi alcuni legati, dispose: « Il rimanente di mia sostanza, voglio che sia erogata nella fondazione di un ospizio, pio ricovero ed ospedale da erigersi e mantenersi colle rendite sul Piacentino, e precisamente nel Comune di San Giuliano per li pellagrosi, cronici e scabbiosi »;

Che con Regio Decreto 19 giugno 1879 fu eretto in Corpo morale il lascito Biazzi per la fondazione di un ospedale pei pellagrosi cronici e scabbiosi in Castelvetro Piacentino con sede in detto Comune e ne fu affidata l'amministrazione ad una Commissione;

Che questo Decreto fu emanato in seguito al parere del Consiglio di Stato, 4 giugno stesso, nel quale furono esposte tutte le ragioni per le quali l'ospizio dovesse avere la sua sede, piuttosto che nella frazione di San Giuliano, in Castelvetro, cui la frazione stessa appartiene, e furono ribadite in altro parere del 15 dicembre 1880, in seguito al quale fu con Regio Decreto 2 gennaio 1881, rigettato il ricorso che alcuni elettori amministrativi della frazione avevano inoltrato contro il detto Decreto 19 giugno 1879;

Che alcuni elettori amministrativi della stessa frazione fecero istanza al Prefetto di Piacenza perchè verificandosi opposizione d'interesse fra la frazione ed il Comune di Castelvetro intorno alla esecuzione del legato Biazzi, decretasse la convocazione degli elettori amministrativi di San Giuliano, al fine di nominare i tre commissari i quali avessero ad assumere la rappresentanza e la tutela dei loro interessi;

Che il Prefetto con provvedimento 25 aprile 1881 decretò detta convocazione ai termini dell'articolo 82 della Legge comunale pel giorno 15 maggio successivo;

Che contro tale decreto che non si conosce che abbia o meno ricevuta la sua esecuzione, ricorrono al Governo del Re la Commissione amministrativa dell'ospedale, la Giunta municipale di Castelvetro ad alcuni elettori delle frazioni di Castelvetro Piacentino, Croce San Spirito, San Pietro in Corte, Figarolo e San Giuliano, sostenendo la inapplicabilità alla specie dell'articolo 82 della Legge comunale;

Che la relazione ministeriale ritiene, che con Regio Decreto 19 giugno 1879 siasi rettamente interpretata la mente del testatore col decretare la erezione dell'ospizio in Castelvetro, ma essere innegabile la collisione d'interessi fra il Comune e la frazione, la quale, nei rapporti economici, non potrebbe non avvantaggiarsi dall'esistenza nel proprio territorio di quell'istituto, indipendentemente dal diritto di fruire della beneficenza, ed altrettanto è a dirsi relativamente a Castelvetro, ma dubita che alla materia sia applicabile la disposizione sovracitata dell'articolo 82 della Legge comunale, non senza avvertire, che dichiarata inapplicabile tale disposizione, sarebbe assai grave la condizione dei frazionisti impediti a far valere le loro ragioni;

Tutto ciò premesso, la Sezione ha considerato;

Che l'articolo 82 della Legge comunale riguarda due specie d'istituzioni, quelle cioè fatte alla generalità degli abitanti del Comune, o alle sue frazioni e le altre alle quali sono applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza;

Per le prime dispone che quando gli interessi concernenti *la proprietà od attività patrimoniali* delle frazioni, o gl'interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quello del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà ed attività per la nomina di tre commissari i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia, colle facoltà spettanti al Consiglio comunale; per le seconde è sancito: « Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti »;

Che è quindi manifesto che la convocazione degli Amministratori prevista dall'articolo 82 non può riguardare il caso di stabilimenti di carità e di beneficenza, onde se non può dubitarsi che stabilimento di carità sia la istituzione dell'ospizio pei pellagrosi cronici e scabbiosi disposto dal Biazzi, sembra dimostrato che non potesse farsi luogo alla convocazione degli elettori amministrativi della frazione di San Giuliano;

Che inoltre la direzione di un ospizio non potrebbe tampoco annoverarsi fra le proprietà ed attività patrimoniali della frazione di San Giuliano, perchè il diritto di far ricoverare nell'ospizio i frazionisti, non è sicuramente a qualificarsi una proprietà, od attività patrimoniale, nè potrebbe concepirsi come i tre commissari da eleggersi dagli elettori convocati, avessero a provvedere all'amministrazione dell' ospizio senza ledere i diritti che al Consiglio comunale spettano sul medesimo a termini della stessa disposizione di legge, si creerebbero due enti e due Amministrazioni aventi un medesimo scopo, e fu questa la ragione per la quale gli stabilimenti di carità e di beneficenza furono sottratti alle norme che regolano le proprietà ed attività patrimoniali..

Che se i frazionisti di San Giuliano, i quali ricorsero al Prefetto ed ottennero il Decreto 25 aprile 1881, intendono di esperire in giudizio le loro pretese o ragioni per far sì che l'ospizio sia eretto in San Giuliano, anzichè in Castelvetro a forma dei Decreti Reali 19 giugno 1879 e 2 gennaio 1881, non è a temersi che ottengano una sentenza contraria ai predetti Decreti, e ad ogni modo non è questa una ragione che potesse far luogo al provvedimento del Prefetto di Piacenza del 25 aprile 1881.

E per questi motivi, è di avviso, che accolti i ricorsi, sia da revocare il decreto del Prefetto.

ELEZIONI COMUNALI

Nomina di un numero maggiore di Consiglieri — Schede — Seduta segreta — Irregolarità non producenti nullità.

219. *Se gli elettori sono chiamati alla nomina di un numero maggiore di Consiglieri di quello che occorra per legge, è valida soltanto l'elezione di coloro che riportano maggiori voti* (*) (Parere del Consiglio di Stato, 21

(*) Nel caso proposto la questione, secondo noi, non sarebbe già quella che debba intendersi nominato soltanto il numero dei Consiglieri richiesto per legge e così si debbano fino a questa concorrente riputare eletti coloro che ottennero maggiori voti, ma sibbene se non debba procedersi a nuova elezione per la nullità della votazione seguita. Infatti gli elettori han diritto di sapere dall'Autorità esattamente il numero dei Consiglieri da eleggere, affine di regolarsi nella loro scelta, e una erronea indicazione od in più od in meno può generare una confusione atta ad alterare il criterio col quale procedono nella distribuzione dei loro voti.

gennaio 1881). — *Gli elettori non hanno l'obbligo di servirsi delle schede provviste dall'Autorità comunale, sebbene le schede siano di colore diverso* (Id., del 2 luglio 1881). — *La pronunzia se l'eletto sia uno stipendiato del Comune e perciò ineleggibile non implica questione personale, e quindi non richiede seduta segreta* (Id., del 20 maggio 1881). — *Il Consigliere anziano che presiedette l'ufficio provvisorio, invece dell'Assessore supplente, l'abbruciamento di schede illeggibili, il silenzio del verbale sull'ora in cui terminò il primo appello, mentre risulta che trascorse un'ora dal primo appello al secondo; l'essere indicati nella tabella unita al verbale soltanto i nomi degli eletti senza notare i voti conseguiti dagli altri candidati, non sono irregolarità sostanziali da invalidare l'elezione* (Id., del 23 luglio 1881). — *Se non vi furono quindici giorni intieri tra il giorno della pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quello dell'adunanza degli elettori, le operazioni elettorali sono nulle* (Id., del 17 giugno 1881).

CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocazione straordinaria — Avviso telegrafico.

220. *Non vi ha termine prescritto per l'intervallo fra il decreto di convocazione straordinaria del Consiglio provinciale, e il giorno della seduta; ma si debbe calcolare il tempo necessario acciò i Consiglieri non residenti nel capo-luogo vi possano intervenire. — Se il Consiglio si trova riunito in grande maggioranza, ed occorra una nuova convocazione per urgenza, l'avviso telegrafico spedito agli assenti indicante il giorno e l'oggetto della nuova adunanza è sufficiente purchè coi mezzi ordinari possano gli assenti aver tempo di recarsi al capo-luogo* (Pareri del Consiglio di Stato, 10 giugno e 23 luglio 1881).

FRAZIONI DEL COMUNE

Riparto dei Consiglieri — Deputazione provinciale (Art. 47 della Legge comunale e provinciale).

221. *La decisione della Deputazione provinciale sulla convenienza di ripartire i Consiglieri fra le frazioni dei Comuni è un apprezzamento di fatto difficilmente sindacabile dal Governo. — Basta l'interesse regolare di una sola frazione per determinare la competenza della Deputazione provinciale a decretare il riparto* (Parere del Consiglio di Stato, 29 aprile 1881, sul ricorso del Comune di Carasco).

FRAZIONI

Riparto dei Consiglieri — Firme autentiche — Decreto esecutorio.

222. *Nel caso d'istanza di una frazione per il riparto dei Consiglieri comunali non monta che l'invito al Comune per deliberare sia fatto dal Prefetto o dalla Deputazione provinciale, come non è necessario, che la Deputazione specifichi la circoscrizione delle frazioni, quando essa risulta dal censimento, ed è pubblicamente conosciuta. — Autenticate da un pubblico notaro le firme o i segni di croce dei ricorrenti, non si possono impugnare che coll'iscrizione in falso. — Il decreto della Deputazione provinciale che fissa il riparto, è esecutorio immediatamente, salvo al Governo la facoltà di revocarlo* (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1881, Comune di Genzano di Potenza).

COMUNI DI SICILIA

Ratizzi per gli ospizi.

223. *I ratizzi, per sussidi agli stabilimenti di beneficenza della Provincia, del Circondario, o del Consorzio di Comuni sono mantenuti dal-*

l'articolo 4 *della Legge* 6 *febbraio* 1881, *epperciò non possono i Comuni rifiutarsi al loro pagamento* (Parere del Consiglio di Stato, 8 aprile 1881).

BILANCIO COMUNALE

Compenso del Sindaco — Spese obbligatorie — Ruoli suppletivi.

224. *L'annuo compenso al Sindaco, essendo qualificato nell'articolo* 210 *della Legge comunale come indennità di spese, può essere riferito tra le spese forzose. — La spesa per la* Gazzetta ufficiale *non può a termini dell'articolo* 116 *della detta Legge annoverarsi fra le spese obbligatorie. — Quando il Comune non si è adoperato in modo, che il suo bilancio potesse essere approvato dalla Deputazione provinciale prima del* 1° *novembre, a termini della Legge* 23 *luglio* 1873, *la spesa della compilazione dei ruoli suppletivi è a di lui carico* (Parere del Consiglio di Stato, 9 agosto 1881, sul ricorso del Comune di Monticelli d'Ongina).

La Sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'Interno, 16 luglio 1881 (Div. 4ª, Sez. 1ª, nº 15248-1), sul ricorso del Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina contro la decisione della Deputazione provinciale di Genova, del 7 novembre 1880, relativa all'approvazione del bilancio del Comune per l'esercizio amministrativo del 1881;

Ritenuto in fatto:

Che il Comune di Monticelli eccedendo il limite legale dell'imposta trasmise il suo bilancio alla Deputazione provinciale il 16 ottobre 1880;

Che la Deputazione lo rinviò al Comune, perchè vi facesse alcune modificazioni, il 3 novembre successivo;

Che il Consiglio comunale accolse in parte le proposte modificazioni nell'adunanza del 18 novembre dichiarando però che fossero a carico della Deputazione stessa le spese occorrenti per la compilazione dei ruoli suppletivi, giacchè era dipeso da lei che non si fosse potuto fare in tempo utile all'Intendenza di finanza la dichiarazione dell'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1881;

Che la Deputazione provinciale con sua decisione del 7 dicembre, respinta la pretesa del Comune quanto all'onere della spesa per i ruoli suppletivi, approvò il bilancio portando a lire 550 lo stipendio delle maestre, cancellando lire 50 per l'associazione alla *Gazzetta ufficiale* e cangiando di categoria la spesa di lire 100 per indennità al Sindaco;

Che contro tale decisione ricorre il Consiglio comunale, osservando che la indennità al Sindaco non può classificarsi tra le spese forzose, che l'associazione alla *Gazzetta ufficiale* è spesa necessaria, e che la spesa dei ruoli suppletivi non può essere imposta al Comune, perchè derivò dagli indugi frapposti dalla Deputazione provinciale all'approvazione del bilancio;

Ha considerato:

Che l'articolo 210 della Legge comunale considera l'annuo compenso assegnato al Sindaco come una indennità di spese, e perciò la Deputazione provinciale non può redarguirsi di aver posto questa spesa nella categoria meglio conveniente alla sua natura;

Che la spesa per la *Gazzetta ufficiale*, non essendo compresa fra quelle enu-

merate nell'articolo 116, ha il carattere di spesa meramente facoltativa, e come tale poteva essere cancellata dalla Deputazione provinciale per le facoltà conferitele dalla Legge 26 luglio 1874;

Che quanto alla spesa pei ruoli suppletivi è da osservare che la Legge del 23 luglio 1873 impone l'obbligo ai Comuni di far nota alla Prefettura l'aliquota della sovrimposta comunale innanzi il 1° novembre di ciascun anno;

Che i Comuni i quali eccedono il limite legale dell'imposta ed hanno bisogno dell'approvazione del bilancio, debbono essere solleciti di deliberare il bilancio nella sessione di autunno, per poter inviarlo alla Deputazione e riaverlo approvato innanzi il 1° novembre;

Che il bilancio del Comune di Monticelli d'Ongina venne deliberato il 16 ottobre e la Deputazione provinciale lo ricevette il 30, ed era perciò impossibile che fosse approvato in tempo utile per la denuncia dell'aliquota;

Che d'altra parte il procedimento usato dalla Deputazione di rinviare il bilancio al Comune colle sue osservazioni prima di approvarlo, fu regolare e conforme alla legge;

Che perciò il Comune deve imputare a se stesso se dovrà sostenere la spesa dei ruoli suppletivi;

Che il parere del Consiglio di Stato del 31 maggio 1878 citato dal Consiglio ricorrente non può applicarsi alla presente controversia perchè in quel caso si trattava di un Comune diligente nella trasmissione del bilancio, e di indugi derivanti da mera negligenza della Prefettura, per cui sarebbe stato ingiusto che il Comune pagasse le pene di altrui colpa.

E per questi motivi, avvisa che il ricorso del Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina non possa essere accolto.

DEBITI DEL COMUNE

verso la Provincia — Stanziamento d' ufficio.

225. *Il giudizio sulla legittimità dei crediti della Provincia verso il Comune spetta al Governo del Re, non al Prefetto. Perciò il Prefetto non può farne oggetto di stanziamento d' ufficio nel bilancio comunale, benchè gli spetti d'istruire la pratica relativa all' accertamento di tali crediti* (Parere del Consiglio di Stato, 22 aprile 1881, riguardo al Prefetto di Catanzaro).

La Sezione ha considerato:

Che l'ultimo inciso dell'articolo 142 della Legge comunale toglie alla Deputazione provinciale e, *a fortiori*, al Prefetto presidente della Deputazione provinciale, ogni facoltà di coercizione amministrativa sui Comuni, quando si tratta di operazioni, spese o interessi che riguardino i rapporti fra i Comuni e la Provincia;

Che tale disposizione determinata evidentemente dalla qualità, che ha il Prefetto, di presidente dell'Autorità tutoria dei Comuni, apparisce conforme alle norme generali del diritto comune, per le quali ogni qual volta vi sia opposizione d'interessi fra il tutelato e il tutore, questi non può più agire, nè intervenire in tale sua qualità, ma dev'essere surrogato, per quel dato affare, da altra Autorità tutoria;

Che questa interpretazione dell'articolo 142, sancita dal Consiglio di Stato coi pareri 19 dicembre 1865 e 30 gennaio 1866, subito dopo che la Legge comunale fu posta in vigore, venne ripetutamente confermata nella giurisprudenza amministrativa;

Che se è vero che il Decreto Reale con cui si ordina lo stanziamento nei bilanci dei Comuni delle somme dovute alla Provincia incarica il Prefetto del relativo procedimento, non ne segue già che con ciò sia riconosciuta la competenza del Prefetto, ma il Prefetto agisce non per autorità propria, sibbene in virtù della delegazione ricevuta dal Governo del Re, del quale eseguisce il precetto;

Che non regge l'argomento che il ricorrente trae dalla formola che accompagna gli stanziamenti da lui fatti d'ufficio (provvisoriamente, e, salva l'approvazione da darsi dal Governo dal Re), perchè l'articolo 142 non fa distinzione alcuna: e togliendo alla Deputazione provinciale la competenza tutoria, non la dà al Prefetto nè in via temporanea, nè in via definitiva:

Che gli articoli 201 e 232 non hanno alcuna relazione colla ipotesi contemplata dall'articolo 142;

Che senza dubbio spetta al Prefetto d'istruire gli affari, anche relativamente ai crediti delle Provincie verso i Comuni; ma ciò non gli dà punto la facoltà di sostituirsi al Governo del Re, facendo stanziamenti d'ufficio, definitivi o provvisori, nei bilanci comunali;

Che il giudizio sulla legittimità dei crediti della Provincia verso i Comuni spetta, non al Prefetto, e neppure alla Deputazione provinciale, ma al Governo del Re.

Che anche ammessa e dimostrata la gravità degli inconvenienti, ai quali parrebbe rimediare, secondo il ricorrente, la competenza che egli attribuisce ai Prefetti, non per questo ne verrebbe la giustificazione di uno spostamento di attribuzioni, che apparisce vietato dalla legge.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che il ricorso del Prefetto di Catanzaro non meriti accoglimento.

STRADE

Comuni — Spese ordinarie — Stanziamento d'ufficio — Onorari.

226. *L'obbligo imposto ai Comuni dalla Legge* 30 *agosto* 1868 *di costrurre le strade riconosciute necessarie al bene economico del Comune, importa la conseguenza della sorveglianza stradale. Perciò le spese relative a questa sorveglianza sono obbligatorie e sono da riferirsi nella parte ordinaria del bilancio. — Quand'anche l'opposizione di un terzo abbia fatto sospendere l'esecuzione della sentenza, che tassò gli onorari degli avvocati, senza eccezione del Comune, questa spesa debbe ravvisarsi un debito liquido del Comune, e dà luogo allo stanziamento d'ufficio* (Parere del Consiglio di Stato, 25 agosto 1881, Comune di Monteleone).

STRADE COMUNALI E COMMERCIALI

Compensi.

227. *Le maggiori spese occorse a un Comune per la manutenzione delle sue strade a cagione dell'essere state intersecate per lavori le strade provinciali, non dan ragione al Comune di pretendere compensi dalla Provincia* (Parere del Consiglio di Stato, 23 luglio 1881, Comune di Sermide).

NULLITÀ DI DELIBERAZIONE

Proposta non iscritta e non comunicata — (Art. 79 e 89 della Legge comunale e provinciale).

228. *Se un affare non è iscritto all'ordine del giorno, e la proposta non è stata ventiquattr'ore prima comunicata a tutti i Consiglieri, quand'anche sia stata regolarmente depositata, la deliberazione è nulla* (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1881, Comune di Pasiano di Pordenone).

SCUOLE COMUNALI

Spese obbligatorie — Stanziamento d'ufficio.

229. *È obbligatoria la spesa d'insediamento dei maestri, occorsa per la resistenza del Comune al decreto del Consiglio provinciale scolastico intorno al numero delle scuole a cui è obbligato il Comune. — Il ricorso del Comune contro di quel decreto non sospende gli effetti dello stanziamento d'ufficio* (Parere del Consiglio di Stato, 23 luglio 1881, Comune di Tricase).

MANTENIMENTO DEGLI ESPOSTI

Obbligo della Provincia — Riforma di Opera pia.

230. *Per l'obbligo imposto dalla legge alla Provincia del mantenimento degli esposti non rileva che l'istituto destinato a tale servizio sia provinciale, o comunale, od autonomo. L'interesse della popolazione della Provincia autorizza l'Amministrazione provinciale a ingerirsi nell'iniziativa della riforma dell'Opera pia nei casi contemplati dalla legge, senza che ne segua che l'Opera pia debba essere provinciale. Volendosi adoperare per gli esposti un ospizio governato dalla Congregazione di carità locale, mutandone gli ordinamenti, è mestieri che siano sentite in proposito la detta Congregazione di carità, e il Consiglio comunale del luogo* (Parere del Consiglio di Stato, 15 agosto 1881, Ospizio degli esposti di Oneglia).

USCIERI

Regolamento — Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 — Confraternite — Ufficiò pubblico.

231. *Gli uscieri non possono a tenore della Legge sull'ordinamento giudiziario occupare pubblici impieghi od uffici amministrativi. Le confraternite malgrado il loro scopo religioso sono da considerarsi come Opere pie, e la loro Amministrazione è un ufficio pubblico, e l'elezione dei membri è bensì governata dai loro speciali statuti, ma sotto l'osservanza delle leggi, e colle limitazioni da queste ordinate* (Parere del Consiglio di Stato, 2 agosto 1881).

MESSA FESTIVA

Spese comunali.

232. *La spesa per una seconda messa festiva può essere deliberata dal Consiglio comunale per pubblica utilità, ed è ammissibile quando il bilancio non eccede il limite della sovrimposta, ma non può prelevarsi dal fondo delle spese obbligatorie* (Parere del Consiglio di Stato, 9 agosto 1881, Comune di San Sebastiano da Po).

COMUNE

Prefetto — Competenza.

233. *La facoltà accordata dalla legge al Prefetto intorno alle spese meramente facoltative deliberate dal Comune debbe essere strettamente in-*

terpretata, e non si applica all'interpretazione data dalle parti ad un contratto, sulla quale quando si abbia a fare questione, la competenza è dell'Autorità giudiziaria (*Legge* 14 *giugno* 1874, *art.* 2) (Parere del Consiglio di Stato, 3 maggio 1881, Comune di Bitonto).

COMUNE
Stanziamento d'ufficio — Maestro.

234. *Lo stanziamento d'ufficio decretato dalla Deputazione provinciale per lo stipendio del maestro non può essere oggetto di richiamo da parte del Comune, quando non ha a suo tempo addotte le ragioni in contrario al Consiglio scolastico provinciale, il quale promosse il provvedimento della Deputazione provinciale* (*Legge comunale e provinciale, art.* 142) (Parere del Consiglio di Stato, 13 aprile 1881, Comune di Casarano).

COMUNI
Capo-luogo — Trasferimento.

235. *Quand' anche il capo-luogo di un Comune si trovi per semplice consuetudine, e senza speciale Decreto Regio, in una frazione, non può trasferirsi ad altra frazione, senza la deliberazione del Consiglio provinciale, ed è nullo il decreto del Prefetto, che approvò il trasferimento,* (*Legge comunale e provinciale, art.* 176) (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1880, Comune di Tribogna).

ELEZIONI
Deputazione provinciale — Prefetto.

236. *Spetta alla Deputazione provinciale il prendere i provvedimenti d'ufficio quando il Comune non trasmette prima del* 15 *luglio il manifesto per l'elezione, e non può la medesima delegare genericamente al Prefetto le sue facoltà* (*Regolamento* 8 *giugno* 1865, *per l' esecuzione della Legge comunale e provinciale, art.* 26) (Parere del Consiglio di Stato, 5 marzo 1881, Comune di Giardini).

DELIBERAZIONI COMUNALI
Consiglieri interessati — Supplenza del Sindaco.

237. *Il divieto ai Consiglieri interessati non impedisce loro di assistere alla discussione* (*Art.* 222 *della Legge comunale e provinciale*) (*) — *Essendo stabilito per legge chi deve surrogare il Sindaco in caso d'impedimento, è nulla la deliberazione del Consiglio comunale che provvede alla nomina d'un presidente temporario* (Parere del Consiglio di Stato, 2 luglio 1881, Comune di Greci).

DELIBERAZIONI COMUNALI
Nullità.

238. *Le deliberazioni prese dal Consiglio comunale in una convocazione fatta dal Sindaco, e non dalla Giunta, sono nulle* (Parere del Consiglio di Stato, 25 giugno 1881, Comune di Agnadello).

(*) Se tuttavia il Consigliere avesse preso parte attiva nella discussione, e cercato d'influire sulla votazione, la deliberazione dovrebbe dirsi nulla. Vedi i pareri del Consiglio di Stato, 18 agosto 1881, Comune di Pasiano di Pordenone, e 25 stesso agosto, sul ricorso Geletti e De-Polo.

COMUNI

Regolamento interno.

239. *I Comuni nel loro regolamento interno non possono toccare agli argomenti su cui provvede la legge. — Il campo del regolamento interno è assai limitato e si riferisce essenzialmente alla disciplina delle sedute e all'ordinamento dei servizi* (Parere del Consiglio di Stato, 2 agosto 1881, Consiglio comunale di Carrara).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data del 12 luglio corrente, Divisione 4ª, Sezione 1ª, nº 15136-3 relativa al ricorso del Consiglio comunale di Carrara, contro il decreto del Prefetto che annullò un'aggiunta al suo regolamento interno deliberato nell'adunanza del 28 aprile decorso;

Sentito il relatore e ritenuto:

Che nella predetta adunanza il Consiglio comunale di Carrara deliberò di aggiungere al proprio regolamento interno una disposizione la quale vietava di riproporre nella stessa sessione una proposta stata già respinta, a meno che non ne fosse fatta espressa domanda da 15 Consiglieri;

Che tale deliberazione venne presa d'urgenza, e dichiarata immediatamente eseguibile;

Che il Prefetto annullò, con decreto 21 maggio 1881 questa deliberazione adducendo che l'aggiunta fatta al regolamento è contraria alla legge e che a rendere immediatamente eseguibile il deliberato non ricorrevano i termini dell'articolo 135;

Che contro l'annullamento decretato ricorre il Consiglio giustificando la propria deliberazione;

Ha considerato:

Che il Consiglio di Stato ha sempre ritenuto nei suoi pareri e segnatamente in quello del 24 marzo 1880 relativo al Comune di Abbiategrasso, che il regolamento interno dei Comuni ha un campo assai limitato, e deve più che altro riferirsi alla disciplina delle sedute pubbliche ed all'ordinamento dei servizi interni, non potendo estendersi ad oggetti ai quali ha provveduto la legge;

Che l'aggiunta al proprio regolamento deliberata dal Consiglio comunale di Carrara non solo dispone sopra una materia alla quale ha già provveduto la legge, ma, limitando i diritti dell'Autorità governativa e dei singoli Consiglieri, si può dire in opposizione alla legge medesima;

Che infatti come l'articolo 221 non pone limite al diritto di revoca delle deliberazioni già prese, e soltanto stabilisce le condizioni necessarie a rendere la revoca efficace, così l'articolo 213 non pone limiti all'iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione, tanto per parte dell'Autorità governativa, quanto dei Consiglieri;

Che la nuova disposizione regolamentare di cui è questione, limitando ciò che la legge ha lasciato indeterminato, contraddice alla legge;

Che la stessa condizione dell'adesione dei 15 Consiglieri perchè una proposta rigettata possa essere ripresentata nella stessa sessione ben lungi dall'essere un correttivo del divieto è una disposizione che innuova affatto sulla

legge, e mentre ha l'apparenza di mantenere il diritto di proposta ai Consiglieri, lo nega all'Autorità governativa;

Che di fronte a queste contraddizioni colla legge non possono avere valore gli inconvenienti della libertà delle proposte addotti dal Consiglio ricorrente per giustificare la sua deliberazione;

E per questi motivi, prescindendo da ogni altra considerazione, avvisa:

Che respinto il ricorso sia da mantenere l'annullamento decretato dal Prefetto.

CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione — Giunta.

240. *Non tocca al Sindaco, ma alla Giunta il fissare il giorno dell'apertura della sessione ordinaria del Consiglio comunale come eziandio quello della convocazione straordinaria, senza che rilevi che la Giunta sia dimissionaria, dovendo essa durare in uffizio fino all'installazione dei successori* (*Art.* 93 *e* 227 *della Legge comunale e provinciale*) (Parere del Consiglio di Stato, 21 luglio 1877, Comune di Chieti).

ELEZIONI COMUNALI

Apprezzamenti di fatto — Irregolarità.

241. *Gli apprezzamenti di fatto dei Consigli comunali, e delle Deputazioni provinciali non sono soggetti al sindacato del Governo, eccetto che sia denunciata irregolarità del procedimento. — È nulla la deliberazione del Consiglio comunale non presa a voto palese sulla validità delle schede* (Parere del Consiglio di Stato 3 giugno 1881).

ELEZIONI COMUNALI

Schede contestate — Votazione.

242. *La contestazione di schede fatta in modo generico ed in complesso non merita considerazione. — L'uffizio elettorale, che non ammette a votare il cittadino iscritto nella lista, a pretesto che non vi sia iscritto con ragione, commette un' illegalità, la quale può dar luogo all' annullamento delle operazioni elettorali, se ne sia spostata la proporzionalità dei risultati dello scrutinio* (*Art.* 60 *e* 66 *della Legge comunale e provinciale*) (Parere del Consiglio di Stato, 8 aprile 1881).

SINDACO

Provvedimenti d'urgenza — Demolizione.

243. *I provvedimenti d'urgenza per pubblica sicurezza sono di competenza del Sindaco e non della Giunta, e se si tratta di demolizione di opere tocca al Sindaco di provocare i necessari provvedimenti dall'Autorità giudiziaria* (*Art.* 104 *della Legge comunale e provinciale; art.* 76 *della Legge sui lavori pubblici*) (Parere del Consiglio di Stato, 18 agosto 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Approvazione della Deputazione provinciale — Bilancio comunale.

244. *La Deputazione provinciale non può modificare un bilancio comunale sottoposto alla sua approvazione per eccedenza nella sovrimposta legale, se non ha sentito le osservazioni del Comune sui motivi addotti per negare l'approvazione* (*Art.* 140 *della Legge comunale e provinciale*) (Parere del Consiglio di Stato, 6 maggio 1881).

PROVINCIA

Mentecatti poveri.

245. *L'obbligo alla Provincia del mantenimento dei mentecatti poveri si verifica al momento della presentazione del mentecatto, e il ritardo nelle formalità che abbia voluto prescrivere la Provincia per la relativa richiesta e la giustificazione della malattia non sospende l'adempimento dell'obbligo suddetto* (*Art.* 74 *n°* 6 *della Legge comunale e provinciale*) (Parere del Consiglio di Stato, 16 luglio 1881).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Trattativa privata — Pubblicazione — Voto segreto.

246. *L'autorizzazione data dal Prefetto alla Giunta per procedere alla locazione d'uno stabile a trattativa privata comprende anche la facoltà di stipulare un aumento sulla somma prevista* (Parere del Consiglio di Stato, 11 marzo 1881).

FRAZIONI DEL COMUNE

Riparto dei Consiglieri.

247. *Il riparto dei Consiglieri nelle frazioni ha per base esclusiva il censimento ufficiale. — La domanda vertente per separazione di patrimonio e spese fra le frazioni non sospende l' esecuzione del riparto dei Consiglieri. — Se fatto il riparto in ragione di popolazione rimane un Consigliere di più, si debbe assegnare alla frazione, in cui è maggiore il soprappiù della popolazione. — La Deputazione provinciale nel decretare il riparto debbe accettare le frazioni quali sono, e non può ordinarle a talento* (Pareri del Consiglio di Stato, 18 marzo e 13 aprile 1881).

BILANCI COMUNALI

Deputazione provinciale.

248. *La Deputazione provinciale ha piena facoltà di cancellare dal bilancio comunale, allorchè è autorizzata l' eccedenza nella sovraimposta, la spesa per la* Gazzetta ufficiale, *come pure quella per la dote del teatro, quando non risulti precedente impegno* (Parere del Consiglio di Stato, 13 aprile 1881).

OPERA PIA

Segretario — Uffiziale pubblico.

249. *Il segretario dell'Opera pia non può ritenersi in questa sola qualità come uffiziale pubblico, epperciò gli atti da lui compiuti nella detta qualità non sono pubblici se non interviene il notaio od altro pubblico uffiziale debitamente autorizzato* (Parere del Consiglio di Stato, 21 maggio 1880).

La Sezione:

Veduta la relazione del Ministero dell'Interno del 20 aprile suddetto, n° 25279-1, divisione 1ª, colla quale si domanda il parere del Consiglio di Stato, se gli atti e contratti designati dall'articolo 13 della Legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie debbano aversi come pubblici, se celebrati con le formalità prescritte dalla Legge sulla contabilità generale dello Stato 23 aprile 1869, e dal Regolamento relativo 4 settembre 1870, e se possano essere ricevuti e rogati dai segretari delle Opere pie, e per essi acquistino la fede pubblica, al pari degli atti e contratti designati dall'articolo 128 della Legge comunale e provinciale rice-

vuti dai segretari comunali, su dei quali ebbe affermativamente a pronunciarsi il Consiglio di Stato col parere 3 maggio 1879, n° 119-268 adottato dal Governo del Re per li tre Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, e delle Finanze;

Viste le carte trasmesse e ritenuto che il quesito è promosso in occasione di una particolare istanza a questo scopo inoltrata dagl'impiegati della segreteria della Commissione degli Ospizi di Savona, suffragata dalla presidenza del pio luogo, ma contraddetta dal parere del Consiglio di prefettura, e più ampiamente dalla Deputaziono provinciale di Genova;

Richiamato il succitato parere del Consiglio di Stato del 3 maggio 1879;

Ha considerato che le ragioni stesse per le quali il Consiglio di Stato si condusse nelle conclusioni del succitato parere relativo alla natura degli atti e contratti previsti dall'articolo 128 della Legge comunale e provinciale e compiuti in quelle condizioni, e sul carattere del segretario comunale in quanto è chiamato a riceverli e rogarli, conducono logicamente a non consentirle per gli atti designati dall'articolo 13 della Legge sulle Opere pie, non ostante la conforme dizione dei due articoli, argomento sul quale tutto si fonda il ragionamento dei ricorrenti e il suffragio loro dato dalla presidenza della Commissione degli ospizi;

Che in effetto da quella disposizione dell'articolo 1315 del Codice Civile così concepita « l'atto pubblico è quello che è stato ricevuto con le richieste formalità da un notaio, o da un altro pubblico ufficiale autorizzato nel luogo dove l'atto è seguito ad attribuirgli la pubblica fede » il parere argomentò delli due caratteri essenziali richiesti per l'atto pubblico, dello averlo compiuto con le prescritte formalità, dell'essere ricevuto da un pubblico ufficiale autorizzato nel luogo ad attribuirgli la fede pubblica;

Che questi due caratteri riscontrò il parere negli atti comunali designati all'articolo 128, perchè sono compiuti con le formalità prescritte dalla Legge e Regolamento sulla contabilità dello Stato e sono ricevuti dal segretario comunale, al quale non si può negare qualità di pubblico ufficiale; che in effetto la esistenza dell'ufficiale è prescritta espressamente dalla Legge comunale e provinciale, ne sono dalla legge e dal relativo regolamento determinate le attribuzioni, ne è ingiunta la presenza, l'intervento e l'opera per la validità e regolarità di molti degli atti comunali, ne sono determinati i requisiti per rivestire quell'ufficio, articolo 10, 87, n° 2, 129, 226 della Legge comunale e provinciale;

Che rispetto agli atti delle Opere pie designate per l'articolo 13, se uno dei caratteri potesse anche riconoscersi a ragione dello essere ingiunto a quelle aziende di attenersi alle stesse formalità che per gli atti comunali, manca manifestamente l'altro cioè la qualità di ufficiale pubblico nelli segretari delle Opere pie, giacchè nessuna disposizione di legge statuisce di quell'ufficio, ed anzi tampoco fa menzione di segretari, benchè sollecita riconosca e faccia obbligo del tesoriere nei casi previsti dall'articolo 11;

Che soltanto il Regolamento 27 novembre 1862 per la esecuzione della legge medesima agli articoli 4 e 9 accenna all'opera del segretario, inquanto

egli abbia ad autenticare i verbali dell' adunanza dei collegi amministrativi, rassegnarli in apposito registro e disporli nell'archivio; autenticare l'inventario, e rispondere della esattezza di quel documento; ma evidentemente queste disposizioni non riflettono che gli atti di interna amministrazione, onde non è escluso che da segretario possa fungere uno degli amministratori purchè a titolo gratuito, e comunque nè questa nè alcuna altra disposizione di semplice regolamento potrebbe rivestire il segretario del carattere di pubblico ufficiale e della prerogativa d'imprimere la fede pubblica agli atti per essi ricevuti od autenticati, rispetto ai terzi;

E per queste ragioni la Sezione avvisa che li segretari delle Opere pie non altrimenti rivestiti della qualità di notai esercenti in luogo non possano aversi per ufficiali pubblici agli effetti dello articolo **1315** del Codice Civile, e per conseguenza che gli atti e contratti designati dall'articolo **13** della Legge sulle Opere pie compiuti con le formalità prescritte in quella disposizione, non rivestano il carattere di pubblici se non sono ricevuti da notai od altri pubblici ufficiali autorizzati nel luogo dove furono compiuti ad attribuire loro la fede pubblica.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Inchiesta tardiva — Nullità non proposta al Consiglio comunale.

250. *Se la Deputazione provinciale ha facoltà di ordinare un' inchiesta nel caso di irregolarità denunciate nell'elezione, tuttavia quando l'inchiesta è stata tardivamente eseguita non può formar base ad un giudizio. Una causa di annullamento non stata prima proposta al Consiglio comunale non può essere apprezzata dalla Deputazione provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 1 ottobre 1881, Comune di Quarto Sant' Elena).

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Richiami — Deputazione provinciale.

251. *La Giunta comunale può bensì agire in giudizio contro il decreto della Deputazione provinciale che approva la lista elettorale amministrativa, ma non può reclamare amministrativamente, e tanto meno sospendere l'esecuzione del decreto stesso* (Parere del Consiglio di Stato, 8 ottobre 1881, Comune di Cutrofiano).

BILANCIO COMUNALE

Deputazione provinciale.

252. *La Deputazione provinciale non può modificare gli stanziamenti fatti dal Consiglio comunale nel bilancio senz'aver prima invitato il Consiglio comunale a dare le sue deliberazioni sulle modificazioni proposte* (Parere del Consiglio di Stato, 25 settembre 1881, Comune di Barrafranca).

BILANCIO COMUNALE

Spese liquidate — Consorzio — Debito verso la Provincia.

253. *Il Comune non può fare eccezione al rimborso di spese per casermaggio estero liquidate da Commissione governativa a ciò delegata. — Il Comune compreso in un Consorzio stradale regolarmente decretato non può sospendere il pagamento delle somme relative a motivo che abbia dato ricorso al Re per essere esonerato dal Consorzio. — Una somma non può essere stanziata d'ufficio dalla Deputazione provinciale nel bilancio comu-*

nale come dovuta alla Provincia, richiedendosi in tal caso il Decreto Reale (Parere del Consiglio di Stato, 8 ottobre 1881, Comune di Bracciano).

DELIBERAZIONI D'URGENZA

Consiglio comunale.

254. *Il giudizio sui motivi d'urgenza, che abbiano potuto giustificare le deliberazioni prese a nome del Comune dalla Giunta o dal Regio Delegato straordinario, spetta sovranamente al Consiglio comunale: e pertanto il Consiglio può rivocare un'alienazione fatta per urgenza di un tratto di strada comunale quando non ravvisi la realtà del motivo addotto* (Parere del Consiglio di Stato, 1° ottobre 1881, Comune di Montazzoli contro la Deputazione provinciale di Chieti).

DELIBERAZIONI COMUNALI

Avviso preventivo.

255. *È nulla la deliberazione del Consiglio comunale con cui si conferma per un triennio il segretario, se i Consiglieri non ebbero l'avviso preventivo di 24 ore, quantunque l'argomento fosse già stato posto all'ordine del giorno di una seduta precedente, ma senza che i Consiglieri che allora non erano intervenuti siano stati avvertiti specificamente* (Parere del Consiglio di Stato, 24 settembre 1881, Comune di Moncrivello).

MEDICO CONDOTTO

Contratto col Comune.

256. *Il contratto del Comune col medico condotto non può riferirsi alle locazioni di cose ed opere da stipularsi colle forme dell'asta pubblica, ed ancorchè ecceda il termine di cinque anni non trova ostacolo nel divieto legale di vincolare le future amministrazioni* (Parere del Consiglio di Stato, 21 gennaio 1881, sul ricorso Costa e Comune di Borgotaro).

MEDICO CONDOTTO

Spesa obbligatoria.

257. *Può essere aumentato lo stanziamento in bilancio per il medico condotto, con estendersi la condotta alla generalità degli abitanti, non potendosi a meno di riconoscere in questa estensione il carattere di spesa obbligatoria* (Parere del Consiglio di Stato, 8 ottobre 1881, Comune di Urbana).

CONSIGLIERI COMUNALI

Riparto nelle frazioni.

258. *È da rivocarsi il decreto della Deputazione provinciale, che stabilisce il riparto dei Consiglieri nelle frazioni del Comune, quando la domanda non è stata presentata dal Consiglio comunale o dalla maggioranza bene accertata degli abitanti delle frazioni* (Parere del Consiglio di Stato, 8 ottobre 1881, Comune di Sandrigo).

CONTRATTI COMUNALI

Valore.

259. *Il valore di un appalto decennale dovendosi calcolare complessivamente, se eccede le lire otto mila, debbe a pena di nullità essere pubblicato l'avviso d'asta nella* Gazzetta ufficiale *della Provincia* (Parere del Consiglio di Stato, 3 giugno 1881).

COMUNI

Inondazione — Sovrimposta.

260. *La facoltà dal Governo concessa ai Comuni in conformità della Legge* 28 *giugno* 1879, *motivata dal disastro della rotta del Po, di sospendere la riscossione della sovrimposta, non può esercitarsi che nei limiti e modi segnati nella stessa Legge per la sospensione della riscossione delle imposte dirette* (Parere del Consiglio di Stato, 23 maggio 1881).

COMUNE

Spese obbligatorie — Teatro.

261. *La spesa per il ristauro del teatro comunale diventato inetto alla sua destinazione è da annoverarsi fra le spese obbligatorie, salvo a ridurre la spesa stessa, quando risulti eccedente lo scopo di conservazione* (Parere del Consiglio di Stato, 8 aprile 1881, sul ricorso del Comune di Montefano).

ESATTORE

Competenza.

262. *Le questioni coll' esattore sul servizio di cassa non cadono sotto la competenza speciale del Prefetto e del Ministro di Finanze stabilita dall'articolo* 100 *della Legge* 20 *aprile* 1871 *sulla riscossione delle imposte dirette. — La gratuità del servizio prestato dall' esattore in qualità di tesoriere del Comune ammette tuttavia il rimborso di spese per viaggi e permanenze fuori del Comune, quando questi viaggi si mostrino necessari nell'interesse dell'Amministrazione comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1881, causa Esattore di Vernio contro Prefetto di Firenze).

GUARDIE CAMPESTRI

Nomina.

263. *Le guardie campestri sono da annoverarsi fra gli inservienti municipali, la cui nomina come il licenziamento sono di competenza esclusiva della Giunta comunale* (Parere del Consiglio di Stato, 23 luglio 1881, Comune di Pigna).

ELEZIONI

Lista.

264. *Le elezioni fatte sulla lista dell'anno anteriore, quando la lista dell' anno corrente era stata approvata in tempo utile dalla Deputazione provinciale, sebbene non fosse stata spedita in tempo utile al Comune, sono nulle* (Parere del Consiglio di Stato, 9 agosto 1881, Comune di Piteglio).

BILANCIO COMUNALE

Deputazione provinciale.

265. *Non spetta alla Deputazione provinciale di giudicare intorno alle spese di culto assunte da un Comune in forza di una transazione, quando non sia il caso dell'autorizzazione da accordarsi al Comune per l'eccedenza nella sovrimposta* (Parere del Consiglio di Stato, 25 agosto 1881, Comune di Albinasego).

BILANCIO COMUNALE

Sovrimposta.

266. *È conforme alla Legge* 11 *agosto* 1870 *la deliberazione della Deputazione provinciale, che nel limitare sul richiamo di contribuenti l'eccedenza della sovrimposta domandata dal Comune prescrive, che si ottenga*

il pareggio con una maggiore riscossione sul dazio consumo spettante al Comune (Parere del Consiglio di Stato, 9 settembre 1881, Comune di Santa Margherita Ligure).

BILANCIO COMUNALE

Sovrimposta.

267. *Quando si tratta di eccedere il limite della sovrimposta la spesa d'aumento dello stipendio del segretario comunale debbe essere eliminata dal bilancio, come facoltativa, e la Deputazione provinciale giustamente obbliga il Comune, prima d'accordargli l'autorizzazione, a regolarizzare la tassa sul bestiame in guisa che colpisca tutti gli animali indicati nel regolamento provinciale* (Parere del Consiglio di Stato, 1 ottobre 1881, Comune di Morondo).

COMUNE

Mutuo — Opposizione.

268. *Il ricorso di contribuenti paganti il vigesimo delle imposte dirette contro di un prestito deliberato dal Consiglio comunale con approvazione della Deputazione provinciale per estinguere debiti e per opere di pubblica utilità non può essere preso in considerazione dal Governo, quando, senza contrastare nè l'esistenza dei debiti, nè l'utilità pubblica delle opere proposte, si limiti a discutere il valore delle perizie fatte eseguire dal Comune e le cautele per i pagamenti* (Parere del Consiglio di Stato, 24 settembre 1881, Comune di Anagni).

COMUNE

Deliberazioni — Farmacista.

269. *Non possono seguire per appello nominale le deliberazioni del Consiglio comunale, quando concernono all'interesse personale di qualcheduno. — Una gratificazione al farmacista di lire 200 annue per cinque anni, che abbia lo scopo di fargli tener di notte aperta la farmacia, è una spesa facoltativa per cui debbe farsi luogo all'appalto* (Parere del Consiglio di Stato, 25 aprile 1881, Comune di Fragagnano).

CONTRATTI COMUNALI

Avviso d'Asta.

270. *L'irregolarità dell'avviso d'asta per non contenere il termine degli aumenti non produce nullità se vi si è supplito con notificare posteriormente il seguito incanto e il termine per le offerte di aumento* (Parere del Consiglio di Stato, 9 settembre 1881, Comune di Rotzo (Vicenza).

MONTE DELLE PENSIONI

Contributo comunale.

271. *Il Comune è tenuto a dare il suo contributo per il Monte delle pensioni in ragione del numero dei maestri che deve mantenere, e non in ragione soltanto di quelli che effettivamente mantiene. Epperciò l'essere sgravato di una scuola per il concorso della Congregazione di carità non lo esime dal contribuire al Monte delle pensioni per il relativo insegnante* (Parere del Consiglio di Stato, 23 luglio 1881, Comune di Celle Ligure).

La Sezione,

Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data del 27 giugno ultimo Divisione IV, Sezione 1ª, nº 15728-9-105997, relativa al ricorso del Comune di Celle Ligure contro il provvedimento della Deputazione provinciale di Genova,

che iscriveva di ufficio sul bilancio comunale il contributo dovuto dal Comune al Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari;

Sentito il Relatore e ritenuto in fatto:

Che per vincere le resistenze del Comune di Celle a stanziare in bilancio la somma da esso dovuta come contributo al Monte delle pensioni, stanziò di ufficio lire 161,32 per gli anni 1879 e 1880

Che il Comune impugna la legalità della somma stanziata adducendo che una scuola femminile elementare, che gli farebbe carico, è mantenuta a spese della Congregazione di carità, ed il Comune come è sgravato dal mantenimento della scuola, così deve essere sgravato dal contributo per la pensione della maestra, giacchè la legge sul Monte delle pensioni agli insegnanti non obbliga i Comuni se non in ragione dei maestri da loro stipendiati;

Che il Ministero della Pubblica Istruzione al quale venne rimesso l' affare, opina per il rigetto del ricorso;

Ha considerato:

Che tenuto fermo il principio adottato nel parere del 1° aprile dell' anno corrente, che il numero delle scuole elementari obbligatorie per un Comune sia da desumere dalla Legge 13 novembre 1859, poichè il Comune di Celle non contesta il numero delle scuole obbligatorie ad esso attribuite, ma soltanto nega che per una scuola femminile mantenuta a spese della Congregazione di carità locale, egli sia obbligato al contributo, questa è la sola questione da risolvere;

Che su questo argomento è da osservare, che è verissimo che la Legge del 1859 discarica il Comune dal mantenere scuole obbligatorie quando vi provvedano istituzioni locali, ma ciò non importa che questo sgravio si estenda anche al contributo per le pensioni assicurate ai maestri;

Che il contributo non si misura dal numero delle scuole, ma bensì dal numero dei maestri comunali, e siccome anche la maestra che insegna nella scuola mantenuta dalla Congregazione di carità di Celle è sicuramente maestra comunale, perchè se la Congregazione non la stipendiasse dovrebbe stipendiarla il Comune, così non pare dubbio che il Comune stesso debba contribuire al Monte delle pensioni anche per lei;

Che la Congregazione di carità come provvede alla scuola, potrà provvedere anche al contributo per la pensione della maestra, ma questi sono accordi da prendersi tra la Congregazione ed il Comune; il quale come obbligato in proprio deve versare alla Cassa delle pensioni un contributo proporzionale al numero degli insegnanti elementari;

Che perciò trattandosi per il Comune di spesa obbligatoria, la Deputazione provinciale potè a buon diritto iscriverla di ufficio sul bilancio comunale;

E per questi motivi avvisa che il ricorso del Comune di Celle Ligure non possa essere accolto.

CONSORZI

Deliberazioni.

272. *Non solamente quando la Provincia o lo Stato concorrono nelle spese del Consorzio per opere idrauliche il bilancio preventivo di esso è*

soggetto all'approvazione della Deputazione provinciale o del Prefetto, ma anche in ogni altro caso le deliberazioni del Consorzio, e così eziandio quelle del bilancio sono soggette alla medesima approvazione prescritta per le deliberazioni comunali, eccetto che si provveda altrimenti dagli statuti e regolamenti speciali (Parere del Consiglio di Stato, 18 maggio, della Sezione di Grazia e Giustizia, approvato a Sezioni unite il 4 giugno 1881, sul ricorso del Prefetto di Rovigo).

La Sezione, ecc. *Omissis.*

Deferendo però alla nuova richiesta, e riassumendo l'esame dell'argomento, ha considerato:

Che la legge nel riguardare al carattere dei Consorzi idraulici, i quali si costituiscono società private, spoglie d'autorità, col precipuo scopo della difesa e dell'utile privato, cooperano ad un tempo a pubblico vantaggio ed abbracciano ben sovente interessi estesi, mentre lasciò liberi gl'interessati sotto la sanzione del Governo di provvedere alla costituzione ed all'andamento di codeste associazioni, e non circoscrisse entro determinati confini le attribuzioni delle loro rappresentanze, volle però che, nel silenzio dei loro statuti e regolamenti, osservassero per le deliberazioni le prescrizioni stesse introdotte per le deliberazioni municipali;

Che il concetto della Legge è chiaro dall'articolo 118, nel quale sottraendo i bilanci all'approvazione dell'Autorità, tranne nei casi enumerati, sancì la regola che tutte le deliberazioni delle Rappresentanze consortili siano soggette alle norme delle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali in quanto da speciali statuti o regolamenti non si provveda altrimenti;

Che cosiffatta disposizione non consente che si distingua tra le norme sulla forma e quelle per la tutela, o per l'ingerenza dell'Autorità, poichè tutte tendono a procurare guarentigie opportune, e di conseguenza, sia per i Consorzi idraulici, come per gli altri, anche l'obbligo della pubblicazione prescritta dall'articolo 90, quella della trasmissione di cui agli articoli 130, 132, 133 e 134, anche dei bilanci, come sta l'intervento dell'Autorità nei casi degli articoli 137, 138, 141, 142 e 213 della Legge comunale;

Richiamando i precedenti e specialmente il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza 15 maggio 1875;

Ripete, che le deliberazioni dei Consorzi idraulici sono tutte soggette senza distinzione alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni municipali, quando non sia altrimenti disposto nei loro statuti e regolamenti.

ERRATA-CORRIGE

Pag. 174, linea 41, in luogo di *commerciali* leggi *provinciali*.

INDICE ANALITICO

DELLA PARTE TERZA

Pareri del Consiglio di Stato.

A

B

C

D

E

L

M

O

P

R

S

T

U

INDICE SINTETICO

DELLA PARTE TERZA

Pareri del Consiglio di Stato

PARTE PRIMA

Amministrazione comunale e provinciale propriamente detta, che abbraccia ciò che attiene strettamente all'azienda dei Comuni e delle Provincie.

SEZIONE 1ª
Costituzione e rappresentanza del Comune e della Provincia.

SEZIONE 2ª
Elettorato amministrativo.

SEZIONE 3ª
Adunanze e deliberazioni.

SEZIONE 4ª
Bilanci preventivi e consuntivi, e contabilità relativa.

SEZIONE 5ª
Contratti ed appalti di cose ed opere.

SEZIONE 6ª
Segreteria ed archivio.

PARTE SECONDA

Amministrazione comunale e provinciale in quanto ha rapporto coll'azienda generale dello Stato, che abbraccia ciò che attiene all'Amministrazione comunale, provinciale e centrale cumulativamente.

SEZIONE 1ª
Stato Civile e statistica.

SEZIONE 2ª
Sanità e sicurezza pubblica.

§ 1° — **Sanità pubblica.**

§ 2° — **Sicurezza pubblica.**

SEZIONE 3ª
Leva militare e milizia.

SEZIONE 4ª

Imposte, tasse e diritti diversi.

SEZIONE 5ª

Acque e strade; Boschi e foreste; Ferrovie e tramways; Miniere, cave ed usine; Porti e spiaggie; Espropriazione per pubblica utilità.

SEZIONE 6ª

Istruzione e beneficenza.

§ 1º — **Istruzione.**

§ 2º — **Beneficenza.**

PARTE TERZA

Materie che sono estranee alle precedenti, perchè rientrano esclusivamente nell' Amministrazione dello Stato, o perchè sono governate da leggi generali o da codici.

PARTE QUARTA

DECISIONI

DELLA CORTE DEI CONTI

Sentenze di Tribunali

Note e Risoluzioni ministeriali, Leggi, Decreti, Circolari, Istruzioni, ecc.

BENI

appartenenti alle corporazioni religiose soppresse — Liquidazione del quarto di rendita spettante ai Comuni a senso dell'articolo 35 della Legge 7 luglio 1866.

1. La Corte di Cassazione di Roma, con sentenza pubblicata il giorno 7 luglio 1880 nella causa contro il Comune di Petralia Soprana, ha deciso alcune questioni relative alla liquidazione del quarto della rendita dei beni appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, spettanti ai Comuni a senso dell'articolo 35 della Legge 7 Luglio 1866. — Sopra tale sentenza credo opportuno richiamare specialmente l'attenzione delle SS. LL. perchè quel giudicato, portato a conoscenza dei Comuni interessati, se li indurrà probabilmente a desistere dai giudizi iniziati in proposito, sarà di ostacolo onde abbiano per l'avvenire a promuoversene di nuovi.

La Corte Suprema, riconfermando la massima in precedenza stabilita, che il quarto potrà pretendersi dai Comuni allora soltanto che si verifichi un avanzo nella rendita destinata al pagamento delle pensioni ai religiosi appartenenti, non solamente alle case soppresse nel Comune, ma a quelle di tutto il Regno, ha specialmente dichiarato, in rapporto ai Comuni della Sicilia, che nella liquidazione del quarto della rendita loro spettante, debba detrarsi l'ammontare del quarto dèlle pensioni pagate non soltanto ai religiosi delle case soppresse nel Comune al quale la liquidazione si riferisce, ma bensì ai religiosi di tutta l'isola. (*) — Altra non meno importante decisione di massima venne proferita per quanto riguarda la deduzione del cinque per cento a titolo di spese di amministrazione che la Corte d'Appello di Palermo, nella sentenza denunciata in cassazione, aveva dichiarato non essere dovuta, perchè era una duplicazione di quella praticata dal Demanio a senso dell'articolo 11 della Legge citata del 7 Luglio 1866. — Ma la Corte Suprema, accogliendo il mezzo di cassazione proposto dal Fondo per il culto, lamentava che la Corte d'Appello, ammessa nella denunciata sentenza la deduzione del cinque per cento per spese di amministrazione delle rendite iscritte in corrispettivo degli immobili degli enti soppressi nel Comune di Petralia Soprana e delle annue prestazioni dovute agli enti medesimi, le quali

---

(*) Vedasi la sentenza della detta Corte, 14 giugno 1880, a Sezioni riunite.

dall'articolo 2 della Legge 15 agosto 1867 furono assegnate al Fondo per il culto e ritenute per di lui conto in amministrazione dagli agenti demaniali, non avesse esaminato, in fatto, se la deduzione del cinque per cento pretesa dal Fondo per il culto fosse quella che per legge avesse dovuto subire e non avesse subito la rendita iscritta o quella delle annue prestazioni, nel qual caso la deduzione di quel cinque per cento del quarto della rendita da rilasciarsi al Comune doveva essere ammessa o se invece la deduzione di quel cinque per cento fosse una nuova detrazione eseguita dal Fondo per il culto a titolo di spese di una gestione distinta da quella del Demanio, nel quale ultimo caso soltanto la domanda sarebbe stata giustamente respinta.

E posta la questione in questi termini, fu veramente decisa favorevolmente al Fondo per il culto, imperocchè questo nelle liquidazioni del quarto calcola la rendita iscritta in corrispettivo degli immobili al netto della ritenuta del cinque per cento eseguita dal Demanio a senso dell' articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, e su tale rendita iscritta non pratica alcuna ulteriore deduzione a titolo di spese di amministrazione, per contro fa la deduzione sulle rendite mobiliari soltanto, in corrispondenza a quella consentita dal citato articolo di legge. Ond' è che in fatto, non si ha, come mai non cadde in mente di farla, la addotta duplicazione di ritenuta del cinque per cento per ispese di amministrazione. — Con questa sentenza e colle altre precedenti sulla materia, per le quali veniva deciso doversi nella liquidazione dedurre le tasse del tre per cento, di ricchezza mobile e di manomorta, tutte le eccezioni sollevate dai Comuni contro la liquidazione del quarto, vennero rigettate. E perciò io mi lusingo che i Comuni medesimi, non soltanto accetteranno per l'avvenire le liquidazioni eseguite a tenor di legge, ma vorranno, a scanso di inutili spese, desistere dai giudizi iniziati, imputare nei pagamenti del quarto, che loro verranno fatti le somme maggiori che potessero aver riscosso a titolo di provvisionale, e soddisfare le spese di lite.

E prego le SS. LL. a voler di ciò porgere speciale contezza ai Comuni interessati e ad informarmi delle risposte ricevute *(Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia agli Intendenti di Finanza, 4 agosto 1880).*

BOSCHI E FORESTE

Verbali per gli accertamenti locali.

2. I verbali per gli accertamenti locali in materia forestale debbono redigersi distintamente per ciascun fondo, eccetto che si tratti di fondi attigui appartenenti ad uno stesso proprietario, mentre non si potrebbero comprendere in un solo verbale fondi di spettanza di diversi individui; e siccome nei rapporti del bollo tali verbali sono da considerarsi quali lavori di periti, perciò vanno soggetti al bollo in ragione della dimensione della carta, giusta l'articolo 20, n° 39, delle vigenti Leggi 14 luglio 1866 (*) *(Estratto di risoluzione del Ministero di Agricoltura e Commercio,* n° 375, *dal* Bollettino ufficiale *del detto Ministero, del* 30 *giugno* 1880, n° 2*).*

(*) Vedasi il presente *Annuario,* 1880, n° 165, vol. II, parte 4ª.

ELEZIONI POLITICHE

Schede scritte anteriormente alla votazione — Surrogazione di scrutatore — Lettera anonima minatoria.

3. La presunzione che alcune schede sieno state scritte anteriormente alla votazione e non dagli elettori votanti, desunta esclusivamente da che un elettore credette di scorgervi uniformità di carattere, non può giustificare la istanza inoltrata a scrutinio finito, di suggellamento di tutte le schede della sezione, massime quando codesta presunzione è affievolita da contrarie dichiarazioni del seggio (*). Quando nessun inconveniente sia derivato dalla irregolare surrogazione di uno scrutatore nel ballottaggio, tale irregolarità non è tale per sè da infirmare la votazione della sezione in cui avvenne il fatto. Una lettera anonima con minaccie diretta ad un elettore perchè si astenga dal votare non è sufficiente motivo di nullità, quando rimanga un fatto isolato e le conseguenze sieno limitate ad un solo individuo (*Camera dei Deputati*, *seduta* 25 *giugno* 1880).

ELEZIONI POLITICHE

Corruzione e pressione — Falsità in uno dei verbali.

4. L'addebito di corruzioni e di pressioni e di falsità in uno dei verbali è attendibile quando i testimoni, a far la prova di tali colpe, sono accennati in massa, senza precisione di fatti e senza alcuna di quelle particolarità di tempo, di luogo, e di circostanza che pur sono necessarie ad intraprendere qualunque utile e seria ricerca (*Camera dei Deputati*, *seduta* 25 *giugno* 1880).

ESATTORE

Entrate comunali — Conto consuntivo — Competenza della Corte dei Conti.

5. *La riscossione delle entrate patrimoniali del Comune s'intende compresa nel contratto d'esattoria quando ad esso siasi obbligato l'esattore, e non può farsi distinzione tra entrate correnti ed arretrate, scadute o da scadere* (**). — *In conseguenza, nè l'esattore, nè il di lui fideiussore possono pretendere che sieno escluse dal carico del conto consuntivo tali entrate tanto più poi quando l'esattore abbia assunto anche l'ufficio di tesoriere.* — *La compilazione di ruoli per le sovrimposte comunali separati e distinti dai ruoli per la imposta principale erariale e per la sovrimposta provinciale non dà diritto allo esattore ad alcun compenso* (***). — *L'esattore comunale sulla eccedenza dei fondi esistenti in cassa non è obbligato a pagare alcun interesse quando non vi sia tenuto per patto esplicito del contratto.* — *Offerto dall'esattore un interesse sulla eccedenza dei fondi comunali esistenti in cassa per tenerli a disposizione della esattoria e consentitosi ciò dal Comune a patto che se ne stipulasse contratto scritto e si prestasse cauzione, se a queste condizioni non adempia*

(*) Vedasi la relazione sulle elezioni del Collegio di Sannazzaro, 17 maggio 1870, e di Afragola, 18 dicembre 1870, (PUCCIONI, *Giurisprudenza delle elezioni politiche*, pag. 23 e 72).

(**) È però facoltativo ai Comuni l'affidare o no all'esattore anche la riscossione delle entrate comunali o rendite patrimoniali, ossia di tutti i proventi di natura diversa da quella delle *tasse comunali* propriamente dette (Parere del Consiglio di Stato, 18 gennaio 1873).

(***) Vedasi la decisione della Corte dei Conti, 21 febbraio 1880.

l'esattore, i diritti del Comune debbono farsi valere davanti i Tribunali ordinari e non può questionarsene davanti la Corte dei Conti (Decisione della Corte dei Conti, 7 febbraio 1880).

IMPIEGATI

del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale — Promozioni.

6. Riportiamo il Regio Decreto 15 ottobre 1880, n° 5693, col quale sono modificati alcuni articoli del Regio Decreto 20 giugno 1871 sulle promozioni degli impiegati del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale.

Veduti i Reali Decreti 20 giugno 1871, n° 323, e 25 giugno 1877, n° 3925, riguardanti l'ordinamento del personale del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale; Veduti i nostri Decreti 11 settembre 1879, n° 5139, e 1° febbraio 1880, n° 5277;

Sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli articoli 12, 13 e 14 del Regio Decreto 20 giugno 1871, n° 323 (serie 2ª), sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 12. § 1. Le promozioni ai gradi di consigliere, di ragioniere e di archivista nell'Amministrazione provinciale, ed ai gradi assimilati nel Ministero dell'Interno sono conferite mediante esame da prestarsi in conformità del Regio Decreto 20 giugno 1871, n° 324 (serie 2ª).

§ 2. Le nomine al grado di consigliere delegato nell'Amministrazione provinciale sono fatte per merito.

§ 3. Le promozioni di classe dei Direttori capi divisione e degli Ispettori del Ministero dell'Interno, e dei consiglieri delegati dell'Amministrazione provinciale sono fatte per anzianità.

§ 4. Le nomine al grado di capo sezione al Ministero dell'Interno sono fatte per merito: e le promozioni di classe nello stesso grado sono fatte per anzianità.

§ 5. Le promozioni di classe dei Sotto-Prefetti e dei consiglieri dell'Amministrazione provinciale sono fatte per anzianità in ragione d'un terzo, e per merito in ragione di due terzi.

§ 6. Tutte le altre promozioni di classe nel personale di prima, seconda e terza categoria del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale sono fatte metà per anzianità e metà per merito, fermo rimanendo il disposto dell'articolo 2 del Regio Decreto 25 giugno 1877, n° 3925 (serie 2ª).

Art. 13. La Commissione centrale costituita col nostro Decreto 1° febbraio 1880, n° 5277 (serie 2ª), designerà gli impiegati che dovranno essere promossi per merito man mano che si renderanno vacanti dei posti nelle classi e nei gradi superiori.

Art. 14. Tale disposizione non è applicabile alle promozioni ai gradi di Direttore capo di divisione e di Ispettore centrale al Ministero dell'Interno, per le quali rimane in vigore il nostro Decreto 11 settembre 1879, n° 5137 (serie 2ª).

LEVA MILITARE

Atti pel passaggio dei militari alla terza categoria — Tassa di bollo.

7. *Gli atti occorrenti pel passaggio dei militari alla terza categoria sono esenti da tassa di bollo in virtù dell' articolo* 21, *n°* 27, *della Legge relativa perchè il passaggio alla terza categoria stabilito dalla Legge* 26 *luglio* 1876 *equivale in sostanza alla esenzione del servizio militare accordata dall'abrogata Legge* 20 *marzo* 1854 *sul reclutamento dell' esercito* (Decisione del Ministero delle Finanze, 24 agosto 1880).

A proposito di leva militare crediamo opportuno di riportare anche i seguenti pareri del Ministero di Grazia e Giustizia e dell'Avvocato Generale presso il Tribunale Supremo di guerra e marina, l' uno emanato il 12 settembre 1875 relativamente alla proroga della facoltà accordata all'articolo 9 della Legge 7 giugno dello stesso anno e l' altro emanato l' 11 dicembre 1878 relativamente all'arruolamento volontario.

I candidati che intendono presentarsi all'esame di laurea nelle scienze giuridiche, è necessario che abbiano compiuto l' intero corso universitario, prescritto per gli studenti di giurisprudenza, e superati gli esami relativi.

Il conseguimento quindi del diploma nella detta facoltà, come, nelle altre, prova indubbiamente che colui che l' ottenne abbia espletato l'intero corso legale, e che sia per conseguenza cessata quanto al medesimo la condizione di studente di cui fa parola l' articolo 9 della Legge 6 giugno 1875, n° 2532.

Epperò relativamente al quesito proposto da codesto Ministero con la nota segnata al margine sembra allo scrivente che il favore accordato dalla Legge sul reclutamento agli studenti universitari debba intendersi, per quelli appartenenti alle facoltà legali, limitato al tempo in cui essi avranno conseguito il relativo diploma di laurea, giacchè, come si è detto, il conseguimento del diploma segna il termine degli studi universitari.

Egli è vero che i laureati in legge, volendo essere inscritti nell' albo degli avvocati ed esercitare la professione debbono a norma della Legge 8 giugno 1874, n° 1938, fare una pratica forense di due anni e sostenere con esito favorevole un esame pratico, ma cotesto requisito richiesto per l'esercizio della professione di avvocato, non altrimenti che il tirocinio imposto dalle vigenti leggi agli aspiranti alla magistratura, non può considerarsi come un complemento degli studi universitari, ma bensì come condizione per esercitare un pubblico ufficio od una professione, e come guarentigia richiesta dalla legge, di avere colui che vi aspira e l'istruzione e l'attitudine che è per essi necessaria.

Giova in ultimo notare che il testo esplicito dell'articolo 9 della Legge succitata non consente una larga interpretazione, essendo con esso letteralmente e tassativamente espresso il concetto di accordare una specie di proroga alla prestazione del servizio militare agli *studenti delle Università*.

Epperò la disposizione in esso contenuta non può applicarsi anche a quelli che hanno espletato i corsi universitari, quantunque si trovino poi in condizione di sostenere altri studi ed altro tirocinio per l'esercizio effettivo della professione a cui aspirano, perchè essi non potrebbero certamente comprendersi fra gli studenti.

Restituisco all' E. V. l'incartamento relativo al gravame proposto dall'inscritto L. G. studente universitario contro l'atto del suo arruolamento al servizio militare di prima categoria con ritardo della sua chiamata sotto le armi fino al compimento del 26° anno di età.

Dai documenti prodotti a corredo del gravame rimangono assodate le seguenti circostanze di fatto.

L'inscritto L. G. della leva del 1878, sotta la data del 12 agosto anno stesso porgeva istanza al Pretore di Sant'Antimo per ottenere che fosse costituito il proprio consiglio di famiglia e provveduto alla nomina del di lui tutore e del protutore. L'istanza era diretta al magistrato competente essendo il richiedente nato e domiciliato nel Comune di Sant' Antimo e il magistrato con pienezza di potere procedè alla composizione del consiglio nelle persone di Giovanni e di Gennaro i germani del minore, e A. F. e S. P., parenti materni. Con lo stesso atto il Pretore e consiglio elessero G. L. all'ufficio di tutore ed A. F. a quello di protutore.

L'inscritto L. nella sua istanza aveva dichiarato essersi esso determinato a chiedere la formazione dell'assemblea familiare allo scopo di ottenere la regolare autorizzazione per contrarre l'arruolamento volontario a termine dell'articolo 120 della Legge sulla leva militare.

Proposta quindi la domanda al consiglio, questo ad unanimità di voti ha autorizzato il tutore a porgere il suo consenso al divisato arruolamento.

All'appoggio di questa autorizzazione emanata regolarmente dal consisiglio di famiglia sotto l' autorità e presidenza del Pretore competente l' inscritto L. presentava al Sotto-Prefetto di Casoria, sotto la data del 15 agosto la sua domanda per lo arruolamento volontario, corredata dall' assenso del tutore e dell' autorizzazione del consiglio di famiglia.

In questo stato di cose il giovane L. fu accettato volontario ascritto alla prima categoria con ritardo alla chiamata sotto le armi fino al 26° anno di sua età; e così acquietato fu assoggettato al sorteggio.

Il sorteggio essendo riescito favorevole all'inscritto, sono comparsi un fratello ed una sorella del medesimo non compresi nel consiglio di famiglia ed hanno eccepito contro la composizione del consiglio stesso, chiedendone il rinnovamento, onde poi la eccezione di nullità dell' arruolamento.

Io non farò giudizio del procedere dello inscritto L. e dei suoi fratelli e congiunti; io non farò giudizio della parte che vi ha rappresentata il Pretore di Sant'Antimo.

A me basta constatare che l'arruolamento di G. L. si è compiuto sotto

l'autorità di atti giudiziari emanati dal magistrato competente e da un consiglio di famiglia composto di persone idonee, e con inaccessibile apparenza di regolarità di forme. Che se un occulto vizio scoperto posteriormente ha dato causa all'annullamento e del consiglio di famiglia e dei suoi atti, io domando se lo annullamento può essere opposto ai terzi che hanno regolarmente pattuito sulla fede che avevano, non il diritto, ma l'obbligo di riporre nei provvedimenti compiuti sotto l'autorità intera di competente magistrato.

Mi conforta nella negativa l'articolo 256 del Codice Civile così concepito:

« Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del consiglio di famiglia non si potranno più impugnare per ragione *d'incompetenza o d'irregolare* sua costituzione. Anche durante i sei mesi non si potranno *tali* atti annullare a pregiudizio dei terzi in buona fede ».

Perciò io porto avviso che la deliberazione del Consiglio di leva, contro la quale fu sporto gravame, sia fondata in diritto.

MILIZIA TERRITORIALE

Ordinamento provvisorio.

8. Il Ministero della Guerra ha diramato a tutte le Autorità militari territoriali la circolare, che qui acchiusa trasmetto alla S. V. contenente le necessarie istruzioni per riuscire senza indugio ad un ordinamento provvisorio della Milizia territoriale, nello scopo che questa in caso di mobilitazione dell'esercito possa essere tosto chiamata sotto le armi.

A rendere più facile il compito dell'Autorità militare in siffatto importantissimo servizio è d'uopo che la S. V. provveda affinchè i signori Sindaci dipendenti si prestino volenterosi alle domande che sul proposito fossero fatte dai Comandanti di Distretto, ed abbiano a tenere sempre in pronto e perfettamente in ordine i *ruolini* che saranno loro trasmessi.

Delle disposizioni che ella sarà per emettere sull'argomento, desidererei rendere consapevole il Ministero della Guerra, epperciò la prego di farmene un cenno nella risposta alla presente lettera (*Circolare del Ministero dell'Interno, 21 ottobre* 1880, *ai Prefetti*).

MONTE DELLE PENSIONI

degli insegnanti pubblici nelle scuole elementari — Riscossione dei contributi arretrati.

9. Mercè l'efficace cooperazione degli onorevoli signori Prefetti e Intendenti di finanza nonchè degli uffici da essi dipendenti, questa Cassa centrale, cui a forma della Legge 16 dicembre 1878, n° 4646, è affidata l'amministrazione del Monte delle pensioni per gli Insegnanti pubblici nelle scuole elementari ha potuto superare molte e non lievi difficoltà che si sono incontrate nella pratica applicazione della Legge suddetta; ed ora può dirsi che nella massima parte il servizio procede abbastanza regolarmente.

Tuttavia, trattandosi di un'istituzione affatto nuova, che importa, quantunque in modeste proporzioni, anche un certo onere ai Comuni e loro insegnanti mentre il benefizio che a questi ultimi ne deriva non è d'*immediata* realizza-

sione, così non può fare meraviglia che in taluni Comuni proceda ancora con qualche difficoltà la esazione dei contributi.

È vero che la legge istitutiva del Monte, volendo che ne fosse assicurata la puntuale riscossione, ha dato il mezzo di riparare alla morosità dei contribuenti, disponendo coll'articolo 10 che quando l'Amministrazione del Comune non abbia soddisfatto al pagamento di una rata bimestrale dei contributi, l'esattore ne debba ritenere l'ammontare corrispondente nel versamento della prima rata successiva di sovrimposta comunale, ma nella pratica questa disposizione è rimasta sovente inefficace, rifiutandosi vari esattori di corrispondere agl'inviti che vengono loro fatti nel senso dell'articolo succitato. Essi obbiettano di non potere eseguire pagamenti nell'interesse dei Comuni dai quali dipendono, senza un mandato del Comune o altro mandato che ne tenga le veci, e che costituisca il documento giustificativo dell'eseguito pagamento, da prodursi, insieme cogli altri recapiti, a discarico della propria gestione.

Sebbene tale obbiezione non abbia alcun valore di fronte alle chiare e tassative disposizioni della legge, tuttavia per evitare contestazioni e togliere agli esattori ogni pretesto di ritardo nei versamenti, fu stimato opportuno di procurare loro il reclamato documento di scarico.

Promuovere di volta in volta la emissione di ufficio dei relativi mandati di pagamento da parte delle Deputazioni provinciali, richiederebbe evidentemente troppo tempo, specialmente quando trattasi di più Comuni, essendo nota la procedura piuttosto lunga che occorre in simili casi. Si è pertanto pensato di supplirvi con ordini delle Intendenze di finanza muniti del *visto* dei signori Prefetti delle rispettive Provincie, i quali ordini stante le disposizioni speciali del ripetuto articolo 10 della Legge 16 dicembre 1878, acquistano la medesima efficacia dei mandati coattivi delle Deputazioni provinciali, mentre la loro spedizione è assai più pronta.

Appena rimesse dai tesorieri provinciali alle rispettive Intendenze di finanza le note dei debitori morosi esistenti il quattordicesimo giorno dopo la scadenza di ciascun bimestre, le Intendenze compileranno tosto gli ordini predetti servendosi dell'apposito stampato, Modello *H*, di cui si unisce alla presente un competente numero di esemplari e li presenteranno, muniti della firma del signor Intendente, al *visto* del signor Prefetto della Provincia, dopo di che ne faranno l'invio agli esattori dei Comuni debitori per la voluta esecuzione.

Il Ministero dell'Interno, stato all'uopo interessato da questa centrale Amministrazione, ha dichiarato di prestarle ben volentieri il proprio concorso per dare valida efficacia al più volte ripetuto articolo 10 della Legge 16 dicembre 1878, ed inviterà egli stesso gli onorevoli signori Prefetti delle varie Provincie affinchè prestino anche, per quanto sopra è detto, la loro cooperazione pel conseguimento dell'intento che si ha di mira.

Con questo mezzo il sottoscritto si lusinga di avvantaggiare sensibilmente il regolare andamento del servizio, assicurandone meglio l'incasso dei contributi, ma affinchè i provvedimenti presi riescano veramente efficaci è necessario che l'opera delle Intendenze sia pronta, onde far sì che gli arretrati di

ogni bimestre siano pareggiati prima della scadenza del bimestre successivo.

L'interessamento dimostrato dai signori Intendenti alla buona riuscita della istituzione di cui è parola, fa certo il sottoscritto che vorranno dare ordini precisi ai loro dipendenti affinchè sia puntualmente adempiuto a quanto è disposto colla presente circolare, della quale sarà intanto gradito un cenno di ricevimento colla restituzione dell'unito elenco debitamente firmato (*Circolare dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti*, 5 *agosto* 1880, *alle Intendenze di finanza).*

MONTE DELLE PENSIONI

per gl'insegnanti nelle scuole elementari. — Esazione dei contributi comunali.

10. Dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti viene lamentata la resistenza e la trascuranza di talune rappresentanze municipali nello adempimento dell'obbligo, che loro incombe, di versare nelle tesorerie dello Stato i contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari a termini della Legge 10 dicembre 1878, n° 4646.

Il caso del ritardo dei Municipi ad eseguire il versamento è contemplato nella citata Legge, la quale nell'articolo 10 dispone che quando l'Amministrazione del Comune non soddisfa al pagamento di una rata bimestrale l'esattore ne deve ritenere l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale.

Ma la maggior parte degli esattori ha creduto di non dover secondare gli eccitamenti, che vennero loro fatti in conformità della detta disposizione di legge, per la ragione, che essi non possono eseguire pagamenti senza un regolare mandato che serva di documento giustificativo. Laonde quella disposizione di legge è rimasta senza effetto.

Intanto grave pregiudizio ridonda al Monte delle pensioni dalla ritardata riscossione dei contributi perchè, non potendosi collocarne l'ammontare ad impiego fruttifero, il capitale del Monte non si aumenta, come dovrebbe, donde il pericolo che al 1° gennaio 1889, quando deve incominciare la liquidazione ed il pagamento delle pensioni, manchino i fondi occorrenti al bisogno.

Per riparare a sì grave inconveniente l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ha stabilito che per la riscossione dei detti contributi vengano spediti ordini speciali dalle Intendenze di finanza, muniti del *visto* dei signori Prefetti, da intimarsi agli esattori per la necessaria esecuzione.

Questo provvedimento è pienamente conforme alla disposizione dell'articolo 10 della citata Legge; perocchè essendo ivi stabilito che la riscossione dei contributi è fatta dalla tesoreria dello Stato in base ad un ruolo generale, e che l'esattore deve ritenere sul prodotto della sovrimposta l'ammontare della quota dei Comuni, i quali non soddisfano al loro obbligo, con ciò si volle manifestamente adottare un modo di esazione più facile e più spedito che non sia quello ordinario che si usa per lo stanziamento e pagamento delle spese obbligatorie.

Io prego perciò i signori Prefetti a voler coadiuvare in quest'opera l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, sicchè la provvida istituzione del Monte delle pensioni per gl'insegnanti possa recare i benefici effetti ai

quali essa è ordinata secondo gli intendimenti del legislatore (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 21 *ottobre* 1880, *ai Prefetti*).

MUSICHE BORGHESI

Uniformi.

11. Il Ministero della Guerra ha richiamato l'attenzione dello scrivente sul fatto che da parecchi anni si va sempre più estendendo, non solo presso i Municipi, ma ancora presso società private, il mal vezzo di vestire, specialmente per quanto riguarda i corpi di musica, con divise uniformi a somiglianza delle militari, imitando soverchiamente le foggie ed i colori usati dall'esercito, il che è cagione di non lievi inconvenienti.

Il Ministero della Guerra ha inoltre significato che i Comandanti di Divisione con tutto il buon volere di far rispettare le disposizioni in vigore su questa materia, non hanno sempre i mezzi per impedire tali abusi, avvenendo di frequente che le bande musicali od altre associazioni si permettano di variare le loro divise, senza che le Autorità locali si adoperino efficacemente a far cessare simile inconveniente.

Per aderire quindi al giusto desiderio del predetto Ministero, prego vivamente la S. V. d'impartire sollecite e precise istruzioni ai signori Sotto-Prefetti ed ai Sindaci, perchè, ove alcuno dei corpi o delle associazioni alle quali è stato concesso l'uso della divisa uniforme, abbia imitato foggie o colori adottati dall'esercito od abbia variato le divise senza averne ottenuta la regolare autorizzazione, venga richiamato alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti sulla materia, avvertendo che appena siffatti abusi saranno accertati, sieno essi opera di singoli individui, di corpi municipali o di associazioni private, sarà tolta la facoltà di vestire per l'avvenire qualsiasi divisa uniforme, ed i contravventori saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai termini dell'articolo 290 del Codice Penale.

Intanto la S. V. si compiacerà di richiedere dai Municipi e dalle società private della Provincia i figurini ora in uso, affinchè, riveduti dall'Autorità militare, sieno al bisogno, debitamente modificati (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 4 *ottobre* 1880, *ai Prefetti*).

OPERE PIE

Situazione dei loro conti.

12. Affinchè la Commissione incaricata di studiare le attuali condizioni delle Opere pie e di proporre le modificazioni che stimasse necessarie alla legge che le governa, possa adempiere con piena conoscenza di cose il suo mandato, sarebbe necessario che avesse notizia esatta dello stato in cui si trova l'amministrazione delle singole istituzioni.

È noto che non poche Opere pie, contrariamente alle prescrizioni della legge mancano dello inventario patrimoniale; che di altre parecchie non sono in regola i conti consuntivi; ma non è egualmente noto a quali cause debbono attribuirsi tali irregolarità.

Occorre eziandio poter stabilire se procedano più ordinate e spedite quelle amministrazioni che riuniscono molte fondazioni (quali sono d'ordinario le

Congregazioni di carità) ovvero invece le amministrazioni speciali; se siano le più ricche e cospicue istituzioni, o le più modeste e scarse di mezzi che maggiormente lasciano a desiderare.

A tale intento sono rivolte le domande contenute nel modello qui unito.

Le notizie richieste con detto modello debbono essere date per tutte le Opere pie esistenti nella Provincia, e separatamente per ciascuna.

Non occorre perciò che i signori Prefetti facciano nuove indagini sulle singole fondazioni. Essi potranno valersi dell'elenco nominativo già formato per la statistica sommaria del 1° gennaio 1878; del quale elenco non dubito che avranno conservato copia. Gli altri dati richiesti possono agevolmente raccogliersi presso le Deputazioni provinciali.

La prego di darmi queste notizie nel più breve tempo possibile, e di accennarmi subito ricevuta della presente (*Circolare del Ministero dell'Interno, 4 novembre* 1880, *ai Prefetti*).

PESCA

Applicazione dei regolamenti relativi.

13. Nel dar opera a mettere in atto i nuovi ordinamenti sulla pesca, talune fra le Autorità cui spetta questo còmpito, hanno proposto al Ministero alcuni quesiti, tanto sull'interpretazione delle nuove disposizioni legislative o regolamentari, quanto sulle norme dettate dalla circolare del 22 giugno ultimo, n° 20. — Ora, affinchè l'applicazione delle nuove discipline sia fatta uniformemente in tutto il Regno, io reputo opportuno di prendere occasione dai detti quesiti per fornire alcune ulteriori istruzioni. — Rispetto alla determinazione dei limiti fra la pesca fluviale e lacuale e la pesca marittima, occorrono le seguenti avvertenze: 1° Giusta l'articolo 2 di entrambi i Regolamenti, le lagune, gli stagni e i laghi d'acqua salsa comunicanti liberamente col mare sono sempre soggetti al regime della pesca marittima. Da cui risulta che erroneamente si è creduto in alcune Provincie di dover tracciare i limiti fra la pesca marittima e la pesca fluviale e lacuale alle foci degli emissari o canali per mezzo dei quali le lagune, gli stagni ed i laghi anzidetti sono in comunicazione col mare; e ne consegue pure che la delimitazione sopra indicata debba invece essere eseguita allo sbocco dei fiumi, torrenti, fosse e canali d'acqua dolce che mettono eventualmente nei bacini d'acqua salsa sovraccennati; nella guisa stessa che deve farsi pei corsi d'acqua dolce che vanno direttamente al mare. — 2° La determinazione dei limiti dovrà essere eseguita dovunque esistono corsi d'acqua dolce in comunicazione colle acque salse nel senso sopraindicato, e formerà sempre argomento di apposito processo verbale, corredato, ove ne sia ravvisata la necessità da mappe, in cui siano segnati i punti di separazione fra le due pesche. Quanto all'apposizione dei segnali, siccome essa richiede qualche dispendio, il Ministero, tenuto conto dello scopo cui è rivolta ha stabilito che sia eseguita soltanto dove la pesca di fatto si esercita. Se accadesse più tardi che la pesca venisse anche in altri luoghi ad esercitarsi, sarà allora provveduto perchè ivi ancora i segnali sieno collocati. — 3° La spesa richiesta per l'apposizione dei segnali dev'essere sostenuta dalla Provincia, poichè

si tratta di opera d'interesse essenzialmente locale; tale è stato ed è l'intendimento del Ministero, il quale non ha quindi inscritto alcun fondo nel suo bilancio per l'esecuzione di questa parte della legge. — 4° Tanto le disposizioni dei regolamenti, quanto le norme tracciate nella circolare, prescrivono che, intorno alla determinazione dei limiti, debba essere udito il Capitano del porto. In alcune Provincie i signori Prefetti hanno invece richiesto per questa operazione il concorso diretto del personale delle capitanerie. Questo procedimento non è conforme alle norme sovra enunciate, e reca danno al servizio delle capitanerie, distogliendo da esse una parte del loro personale. Prego pertanto i signori Prefetti di far eseguire la delimitazione ed il collocamento dei segnali, coi mezzi stessi onde si valgono per le altre opere pubbliche, limitandosi ad inviare ai Capitani di porto per il loro parere, come è prescritto dal Regolamento anzidetto, le proposte concrete intorno alla delimitazione. — A proposito degli articoli 3 e 90 del Regolamento per la pesca marittima e dall'articolo 4 del Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, furono elevati alcuni dubbi sulle conseguenze della omessa presentazione, nei termini prescritti, dei titoli su cui si fondano i diritti esclusivi di pesca, e quelli dei proprietari e concessionari di tonnare e mugginare; fu precisamente domandato se tale omissione porti la decadenza dei detti diritti. — Ora niuna disposizione dei Regolamenti per l'esecuzione della Legge sulla pesca stabilisce l'accennata decadenza, nè essi avrebbero potuto stabilirla, senza invadere il campo legislativo. — Solo còmpito dei regolamenti di pesca era quello di prescrivere all'esercizio di cotesti diritti in base all'articolo 2, n° 5, della Legge sulla pesca, le norme consigliate dall'interesse generale, con le sanzioni penali che la Legge stessa all'articolo 18 ha consentito ai regolamenti di stabilire. Nelle nostre acque demaniali esiste un gran numero di diritti privati di pesca; ma della maggior parte di essi è nota appena, quasi per tradizione, la reale consistenza, e ne sono affatto ignorati i titoli ed i confini. Le nuove discipline sulla pesca rispettano questi diritti; ma vogliono che i loro titoli siano sottoposti ad esame, affinchè si sappia quali parti delle acque pubbliche sono legalmente sottratte alla libertà della pesca, così meglio per tutelare i diritti privati, come per garantire da possibili abusi la generalità dei pescatori, e ad ogni modo per evitare deplorevoli controversie. Sono questi i concetti cui s'informano le disposizioni in discorso; e conseguentemente la sola sanzione penale applicabile ai trasgressori di esse è quella stabilita dall'articolo 81 del Regolamento per la pesca di mare e dall'articolo 32 di quello per la pesca fluviale e lacuale, cioè la pena pecuniaria da lire 2 a lire 50. S'intende però che i possessori dei diritti di cui discorro, ove omettessero di presentare i loro titoli, si vedrebbero inoltre esposti a grave danno, giacchè tornerebbe loro difficile di ottenere la condanna di coloro che turbassero in buona fede i loro diritti ignorandone l'esistenza o i confini. — Qui debbo aggiungere, come per conseguire lo scopo delle accennate disposizioni sia mestieri che l'esame dei titoli presentati da coloro che pretendono avere diritti esclusivi di pesca o concessioni di tonnare o mugginare nelle acque di pubblico Demanio, venga eseguito nel modo più cauto colla massima cura. A tal uopo, in conformità ad accordi presi col Ministero delle Finanze,

invito i signori Prefetti a compiere il detto esame col concoso degli Intendenti di finanza, quali rappresentanti del Demanio, e, in caso di dubbio, a sentire eziandio l'avviso delle Avvocature Erariali. — Rispetto alle disposizioni concernenti la pesca del corallo, debbo avvertire che, quando vengano fatte opposizioni alla denunzia dello scopritore di un banco di corallo, a senso degli articoli 32 e 33 del Regolamento i signori Capitani di porto debbono assumere d'ufficio le informazioni più acconce a chiarire la verità, e raccogliere gli elementi di prova, sia generica, sia specifica, che siano additati dalle parti; avvertendo che, siccome il privilegio accordato allo scopritore di un banco di corallo costituisce una eccezione al principio della libertà di pesca che informa la legge, esso deve essere interpretato nel senso più ristretto; laonde quando la scoperta sia contestata e si affermi che il banco era già precedentemente conosciuto, incombe allo scopritore l' obbligo di fornire la dimostrazione del suo diritto, provando la realtà della scoperta. Perciò, ove occorra di procedere a perizie, ovvero di porre in essere altre prove che importino spesa, lo scopritore deve anticiparne l'ammontare. S'intende che la sagacia dei Capitani di porto dovrà temperare equamente queste disposizioni; e però quando le opposizioni siano manifestamente infondate e muovano soltanto da un sentimento d'invidia e dall'avidità di un illegittimo guadagno, essi presenteranno senz'altro le loro proposte al Ministero. — Entrambi i Regolamenti hanno dato facoltà alle Provincie ed ai Comuni di nominare gli ufficiali od agenti speciali che stimassero necessario a meglio assicurare l'osservanza della Legge e del Regolamento sulla pesca. Io non posso dispensarmi dall'eccitare i Corpi locali a portare la loro attenzione su questa parte dei nuovi ordinamenti, poichè è soltanto per mezzo di una seria vigilanza che i fini della legge potranno essere raggiunti. Nella Provincia di Como esistono, già da molto tempo, parecchi ispettori onorari per la sorveglianza della pesca; questi uffici sono conferiti dalla Deputazione provinciale a persone rispettabili ed influenti anche per censo ed elevata posizione sociale, le quali prestano l'opera loro gratuitamente e con grande zelo ed efficacia, mosse soltanto dalla nobile ambizione di far cessare abusi e di accrescere la ricchezza della pesca in quelle acque. Veggano le altre Provincie se torni loro opportuno accogliere anche esse l'accennata istituzione. — È intendimento del Ministero di consacrare un' apposita pubblicazione ai provvedimenti, riguardanti l'esecuzione delle nuove disposizioni sulla pesca, che sono stati demandati alle Autorità locali; desidero perciò che mi sieno al più presto trasmesse: 1° una tabella dei limiti stabiliti in ciascuna Provincia fra la pesca marittima e quella fluviale e lacuale, con l' indicazione della natura dei segnali o dei luoghi in cui furono apposti, là dove il loro collocamento non venga omesso ai termini della presente circolare; 2° una tabella dei diritti esclusivi di pesca, e delle concessioni di tonnare e di mugginare, accertati a senso dei nuovi Regolamenti, con le maggiori indicazioni intorno alla situazione ed ai confini rispettivi; oltre alla designazione del nome, cognome e domicilio dei rispettivi proprietari; 3° una tabella delle reti a strascico vietate in ciascuna Provincia, in conformità all'articolo 10 del Regolamento sulla pesca fluviale e lacuale. — Prego i signori Prefetti di inviarmi al più presto le ta-

belle indicate coi numeri 1 e 3, e un mese dopo la scadenza del termine, cioè entro la prima metà di gennaio 1881, quella di che al n° 2. — Prego ancora i signori Prefetti di non indugiare le proposte per la formazione delle Commissioni, di cui tratta l'articolo 15 del Regolamento sulla pesca di mare, sentiti preventivamente in proposito i Capitani di porto, e raccomando agli uni ed agli altri, il pronto invio della relazione domandata dalla circolare del 22 giugno intorno alla applicazione dei nuovi regolamenti. — Esprimo da ultimo il desiderio che anche la presente circolare sia pubblicata nel bollettino delle Prefetture, e che sieno subito spedite le unite copie di essa dai Prefetti e Sotto-Prefetti e dai Capitani di porto agli uffici che da essi dipendono (*Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, **11** *agosto* **1880**, *ai Prefetti, Capitani di porto e Presidenti delle Camere di Commercio*).

SEGRETARI COMUNALI

Diritti di conciliazione e di segreteria — Se il Comune possa incamerarli.

14. I diritti di cancelleria presso le conciliazioni sono dalla legge assegnati al Cancelliere del Conciliatore, il quale può essere il Segretario comunale, il suo sostituto, od infine qualunque persona all'uopo adibita dal Conciliatore. — Non potrebbe il Comune incamerare i diritti spettanti al Segretario comunale, quale Cancelliere del Conciliatore, essendo che tali diritti gli vengono assegnati nella sua qualità di funzionario di giustizia ed in virtù delle leggi organiche giudiziarie. — Spettano pure al Segretario comunale e non al Municipio i diritti sugli atti notori e certificati diversi indicati nella tabella n° 3 annessa al Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale. — Deve perciò annullarsi la deliberazione del Consiglio comunale colla quale si avocano al Comune i diritti di conciliazione e segreteria dovuti al Segretario comunale (*Decreto del Prefetto di Napoli*, 15 *marzo* 1880).

STATO CIVILE

Figli illegittimi — Riconoscimento nell'atto di matrimonio — Annotazioni in margine dell'atto di nascita.

15. *Il Ministero di Grazia e Giustizia, al quale venne sottoposto il dubbio, se, ai termini dell'articolo* 53, *n°* 6, *del Regio Decreto sull'ordinamento dello Stato Civile, gli atti di matrimonio contenenti legittimazione di figli naturali debbono essere trascritti nei registri di nascita, lo ha risoluto in senso negativo, dichiarando essere sufficiente la semplice annotazione in margine dell'atto di nascita con la indicazione della data e del registro in cui l'atto di matrimonio fu inscritto. — Ha osservato il Ministero che, sebbene i termini generali ed assoluti dell'articolo* 53 *sopra citato possano per avventura indurre ad una contraria opinione, ove tuttavia si rifletta che avvenendo il riconoscimento del figlio naturale nell'atto stesso del matrimonio, la prova di un tal fatto emerge dall'atto che è già stato ricevuto dall'ufficiale, e che la dichiarazione di riconoscimento forma coll'atto stesso del matrimonio un solo tutto, si può ritenere che il disposto della legge si riferisca soltanto ai casi in cui il riconoscimento ha luogo per atto autentico separato* (Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia, emanata nel 1880).

TASSA DI REGISTRO

Domanda giudiziale di rimborso — Prescrizione biennale.

16. *La domanda per rimborso di tassa di registro in via amministra-*

tiva, perchè abbia efficacia d'interrompere la prescrizione biennale deve essere presentata con ricorso in doppio originale, — La presentazione del ricorso in doppio originale è una formalità sostanziale, siccome diretta ad accertare la data di un atto che vuolsi interruttivo di una prescrizione specialissima ed a breve termine, nè si potrebbe supplire alla di lei omissione per via di equipollenti. Di conseguenza neanche la data della decisione amministrativa che rigettò il ricorso nel merito potrebbe essere presa come punto di partenza per interrompere il biennio della prescrizione e rendere ricevibile la domanda giudiziale (*). (Sentenza del Tribunale civile e correzionale di Como, 30 giugno 1880).

TRAMWAYS

Giuramento degli agenti di sorveglianza.

17. Questo Ministero d'accordo con quello di Grazia e Giustizia ha determinato che tutti gli agenti addetti all'esercizio dei tramways, sia a trazione meccanica, sia a cavalli, prestino giuramento nelle forme stabilite dalla legge, davanti al Regio Pretore competente affinchè i verbali compilati da essi sulle contravvenzioni ai regolamenti ed alle disposizioni delle Autorità abbiano i requisiti voluti dallo articolo 340 del Codice di Procedura Penale, e possano quindi fare piena prova delle contravvenzioni medesime.

In tal guisa si ovvierà agli inconvenienti ed agli abusi che non di rado si verificano contro la sicurezza dell'esercizio dei tramways.

La massima adottata è una conseguenza anche dei principî di tutela pubblica sanzionati cogli articoli 6 della Legge di pubblica sicurezza, 377 della Legge sui lavori pubblici, 72 del Regolamento di polizia stradale approvato con Regio Decreto 15 novembre 1868, n° 4697, e 3 del Regolamento sull'esercizio delle strade ferrate, approvato con Regio Decreto 3 ottobre 1873, n° 1867.

In conseguenza di ciò anche ai tramways si ritengono applicabili le disposizioni degli articoli 314, 315, 316 della Legge sui lavori pubblici per l'accertamento delle contravvenzioni.

Questo Ministero esorta la S. V. a curare la esatta osservanza della presente determinazione, la quale mira ad ottenere che l'esercizio dei tramways sia fatto con regolarità e sicurezza (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici*, 21 *settembre* 1880, *ai Procuratori del Re*).

BOSCHI E FORESTE

Rimboschimento dei terreni incolti.

18. Al Consiglio forestale furono dal Ministero presentati i seguenti quesiti:

1° « Se, ed in quali proporzioni deve il Ministero concorrere pel rimboschimento dei terreni incolti dei Comuni soggetti alla Legge 4 luglio 1874 »;

2° « Se e quale forma deve assumere il concorso del Ministero nei rimboschimenti dei terreni dei privati »;

3° « Se e quale forma deve assumere il concorso del Ministero nei rimboschimenti dei terreni dei Corpi morali (inclusi i Comuni) ».

Il Consiglio;

Visto l'articolo 1 della Legge 4 luglio 1874, n° 2011, pei beni patrimoniali in-

(*) Vedasi la decisione della Corte Suprema di Roma, 7 novembre 1877 (*La Legge*, 1878).

colti dei Comuni; Visto l'articolo 18 della Legge forestale 20 giugno 1877, n° 3917; Vista la circolare 26 ottobre 1878, n° 229, e l'articolo 331 del *Bollettino ufficiale*, volume IV (1879);

Considerando che il rimboschimento deve in esecuzione delle disposizioni suaccennate, limitarsi ai soli terreni per loro natura incolti, o che fossero cespugliati, o scarsamente popolati di piante boschive in causa d'inconsulti tagli, coltura agraria ed abusivo pascolo, i quali si trovassero sottoposti a vincolo forestale.

Considerando che sebbene i Comuni per l'articolo 1 della sopra mentovata Legge 4 luglio 1874 sieno essi obbligati di ridurre a bosco ovvero di alienare con tale condizione i terreni incolti di loro proprietà patrimoniale, pure è opportuno che il Governo cooperi per conseguire lo scopo che la legge stessa si è proposto nell'interesse generale dello Stato.

Ha opinato all'unanimità:

1° Che trattandosi di terreni incolti di proprietà patrimoniale dei Comuni o di altro qualsiasi Corpo morale, i quali trovansi sottoposti al vincolo forestale, il concorso pecuniario del Ministero per il rimboschimento possa essere portato fino ai due quinti della spesa, bene inteso però che in caso di vendita del terreno a privato proprietario abbia a cessare il concorso pecuniario del Ministero;

2° Che trattandosi di terreni incolti di proprietà privata, il concorso del Ministero abbia a limitarsi alla somministrazione gratuita di semi e piante occorrenti a norma del progetto, ed all'opera gratuita degli ufficiali forestali per la compilazione del progetto da farsi possibilmente in occasione delle girate annuali e nella direzione dei lavori anche gratuitamente, semprechè non abbiano a trasferirsi a distanze maggiori di due chilometri ed a pernottare fuori di residenza;

3° Che in caso di semplice richiesta di semi e piante, senza preventivo progetto e stima dei lavori, sia opportuno di chiedere prima, con apposito modulo a stampa da trasmettersi al richiedente, le necessarie notizie della località da seminare od impiantire;

4° Che per ottenere il concorso del Ministero in danaro oppure mediante la somministrazione dei semi e piante, nei casi di cui ai n. 1 e 2 abbiasi a sottoporre all'approvazione del Ministero il progetto dei lavori di rimboschimento che vogliònsi intraprendere e sia in facoltà del Ministero stesso di stabilire di accordo col proprietario, il governo del nuovo bosco, secondo le esigenze della località, ad alto fusto, a ceduo, oppure a ceduo composto, e ciò mediante atto di sottomissione da stipularsi innanzi la Prefettura od altro uffizio per maggior comodo dell'interessato, in originale e copia, quest'ultima su carta semplice, il quale atto verrà pure registrato a spese del proprietario;

5° Che di quanto precede si dia comunicazione a tutti i Comitati forestali delle Provincie, affinchè serva loro di regola, facendo notare specialmente a quelli delle Provincie in cui preesistevano Comitati speciali pei rimboschimenti, che mentre si raccomanda loro di adottare d'ora innanzi le norme che il Ministero ha stabilito, deve rimanere inalterata la misura del concorso fis-

sato in addietro per quei rimboschimenti che sono già stati e che debbono condurre a termine.

Il Ministero ha accolto e rende esecutive le anzidette proposte del Consiglio forestale (*Risoluzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, 30 *settembre* 1880).

LOTTERIE E TOMBOLE

Necessità di autorizzazione.

19. In qualche Provincia sono state non ha guari estratte delle lotterie che non avevano i requisiti contemplati dalla eccezione fatta alla generale proibizione coll'articolo 1 del Regio Decreto 27 settembre 1863, n° 1484.

Altre lotterie e alcune tombole sono state eseguite senza l'autorizzazione stabilita dall'articolo 3 del suddetto Decreto, e senza che fossero osservate le prescrizioni contenute nei Regolamenti approvati coi Regi Decreti 19 giugno 1865, n° 2400, e 17 settembre 1871, n° 483, le quali tendono non solo ad assicurare che il prodotto sia destinato effettivamente agli scopi previsti dalla legge, ma eziandio a garentire la riscossione della tassa di 5 centesimi, stabilita dalla Legge sul bollo del 13 settembre 1874.

Il sottoscritto pertanto, mentre lascia alla S. V. Ill. di conoscere se le lotterie e le tombole che si volessero effettuare abbiano le prescritte condizioni per essere autorizzate, la prega di curare onde non si prescinda dalla disposizione, giusta la quale l'autorizzazione deve essere concessa con decreto del signor Prefetto e si osservino poi tutte le prescrizioni dei Regolamenti approvati coi detti Reali Decreti 29 giugno 1865 e 17 settembre 1871, e le istruzioni impartite da questo Ministero (Direzione Generale del demanio e delle tasse) con la circolare del 31 maggio 1867, n° 40 (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 7 *novembre* 1880, *ai Prefetti*).

TELEGRAMMI

Cautele da seguirsi nella loro compilazione.

20. Accade talvolta che dalle Amministrazioni governative siano segnalati a questa Direzione Generale i telegrammi ufficiali dei quali l'alterazione, oppure l'ommissione di qualche parola avvenuta per colpa del servizio telegrafico ha più o meno profondamente mutato il significato.

Questa Direzione Generale non manca mai di raccomandare la più grande attenzione nella trasmissione della corrispondenza, e di punire anche severamente gli autori degli errori e delle ommissioni, ma nello stesso tempo non deve tacere che le condizioni speciali del servizio telegrafico sono tali, che è assai difficile per non dire impossibile di evitare in modo assoluto gli errori; e che talvolta errori gravissimi per le loro conseguenze, possono essere molto leggieri se considerati dal punto di vista della imputabilità di chi ne è risponsabile.

Per spiegar meglio il concetto, si addurrà qualche esempio:

Suppongasi che in un telegramma si debba dire *parta*. È chiaro che nelle successive trasmissioni del telegramma l'*a* finale della parola *parta* può essere interpretata per un *o* ed il destinatario riceve *parto;* ciò che non avver-

rebbe se si dicesse *prego partire*, giacchè un'alterazione in una di queste due parole difficilmente varierebbe il senso del telegramma. Così l'espressione *non si consente*, supposta l'ommissione della parola *non*, si convertirebbe in quella di significato affatto opposto, *si consente*, ciò che sarebbe impossibile se si fosse detto invece *si nega*. Quindi i compilatori dei telegrammi dovrebbero tener presente sempre quelle facilità di errori, cercando di porvi rimedio coll'evitare sempre le frasi ed i segni di interpunzione che anche lievemente alterati possono oscurare o cambiare il significato del telegramma.

Una raccomandazione di questo genere è stampata a cura dell'Amministrazione appiè degli stampati che essa mette a disposizione del pubblico per scrivervi i telegrammi in partenza. Ma questa Direzione Generale crede che sarebbe utile che nell'interesse del loro rispettivo servizio, l'attenzione dei funzionari mittenti di telegrammi di Stato fosse specialmente chiamata sulla cosa, e ne fa la proposta a cotesto Ministero (*Circolare della Direzione Generale dei telegrafi*, 1° *novembre* 1880, *ai Ministeri*).

ALLOGGI MILITARI

Provincie venete e mantovane.

21. *Nelle Provincie venete e mantovane ha forza di legge l' Ordinanza Imperiale* 15 *maggio* 1851 *in virtù della quale i Comuni di dette Provincie sono obbligati di fornire l'alloggio completo ai militari di passaggio, nonchè le scuderie con paglia, e più la paglia pei militari in marcia, quando non possono avere l'alloggio completo. — Il Regio Decreto* 28 *gennaio* 1872 *non ha derogato ad alcuna disposizione della predetta Ordinanza, non potendo distruggere le prescrizioni di una legge; ed avendo solo lo scopo di semplicizzare la contabilità fra corpi e Comuni* (Nota del Ministero della Guerra, 31 luglio 1880, al Comando della Divisione militare di Verona).

BOLLETTINI SANITARI DEL BESTIAME

Loro compilazione uniforme.

22. Il Ministero non sempre può procedere con esattezza alla compilazione del bollettino settimanale comprovante le condizioni sanitarie del bestiame nel Regno, attesochè molte volte non pervengono complete le notizie che riceve dalle Prefetture.

Interessando di riparare a tale inconveniente, devonsi pregare i signori Prefetti a voler disporre che nei bollettini delle malattie del bestiame, oltre alle notizie relative alla natura della malattia, al numero delle mandre e delle stalle infette, al numero degli animali colpiti e morti, non sia mai omessa la indicazione della specie del bestiame in cui si è manifestata.

Intanto essendosi riconosciuto che non tutte le Prefetture si attengono ad un sistema uniforme nel computare il periodo ebdomadario dei bollettini, conviene di avvertire che il periodo stesso deve ritenersi stabilito dal calendario con decorrenza da ogni lunedì inclusivamente sino alla domenica successiva.

La pubblicazione del bollettino nel giornale ufficiale deve essere fatta con tutta esattezza anche per adempiere ad un obbligo contratto nella convenzione sanitaria stipulata col Governo austro-ungarico come alla S. V. è ben noto. Egli è perciò che si rinnova in quest' occasione la preghiera altre volte già

fatta che sia provveduto con sollecitudine e regolarità all'invio delle notizie alle quali deve farsi capo per compiere tale lavoro (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 2 *ottobre* 1880, *ai Prefetti*).

CATASTO

Volture di beni espropriati per costruzioni di strade provinciali di prima e seconda serie.

23. Riferisce il Ministero dei Lavori Pubblici che, dietro richiesta della Prefettura di Napoli, l'agenzia delle imposte di Castellamare si rifiutava di procedere alla voltura catastale, siccome prescrive l'articolo 53 della Legge 25 giugno 1865, n° 2559, di alcuni fondi caduti in espropriazione del tronco dai Conti di Geremenna al rivo Carcarone, della strada provinciale di seconda serie da Amalfi per Positano, sulla linea Castellamare-Sorrento.

L'agenzia predetta baserebbe il di lei rifiuto sulla circostanza che vigendo tuttavia nel Compartimento napolitano la disposizione ministeriale del 29 marzo 1859, non si può dare corso alle volture catastali se prima non sia stata fatta discaricare a cura dell'Amministrazione richiedente la parte occupata dai fondi, per mezzo di apposito reclamo fondiario.

Su di che, considerato che l'articolo 53 della citata Legge 25 giugno 1865 pone *a cura ed a spese dell'espropriante* l'obbligo di eseguire nel catasto e nei libri censuari la trascrizione e la voltura dei beni espropriati per causa di utilità pubblica.

Vista la Legge 27 giugno 1869, n° 5147, che nelle Provincie meridionali continentali pone a carico dello Stato l'obbligo di espropriare e costruire le strade provinciali di prima e di seconda serie, e a cura e spese delle Provincie le strade soltanto di terza serie.

Ritenuto che la strada di cui si tratta da Amalfi per Positano a Meta è di seconda serie, e che perciò essendo lo Stato quello che costituisce ed espropria, è allo Stato medesimo che spetta di provvedere a sue spese alle volture dei beni espropriati per la detta strada.

Per siffatte considerazioni, questa Direzione Generale riconosce che le volture in questione debbono essere domandate ed eseguite in esenzione dei diritti catastali.

Riguardo poi alla necessità della misurazione delle zone espropriate, resta inteso in massima che saranno accettati i dati che sugli atti di espropriazione sulle domande di volture risulteranno specificati secondo gli articoli 15 e 19 del Regolamento catastale in data 24 dicembre 1870 e che alla misurazione si farà luogo soltanto quando per la mancanza dei dati sopra indicati non riesca possibile la voltura e il discarico successivo della parte di classe, coltura e rendita delle zone espropriate.

Cotesta Intendenza voglia dare le occorrenti disposizioni all'agenzia di Castellamare, e tenere per massima le premesse disposizioni (*Nota del Ministero delle Finanze*, 20 *ottobre* 1880, *all'Intendenza di Napoli*).

CENSIMENTO GENERALE

degli animali asinini, bovini, ovini, ecc.

24. Riportiamo il Regio Decreto in data 6 ottobre 1880, n° 5681, che or-

dina il censimento generale degli animali asinini, bovini, ovini, caprini e suini.

Visto il parere emesso dalla Giunta centrale di statistica nell'adunanza del 22 giugno 1880; sulla proposta del Ministero d'Agricoltura e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Il censimento degli animali asinini, bovini, ovini, caprini e suini sarà eseguito simultaneamente in tutte le Provincie del Regno alla mezzanotte del 13 al 14 febbraio 1881, secondo le norme tracciate in apposito Regolamento da approvarsi dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio avrà la direzione del censimento ed eserciterà la sua vigilanza su tutte le operazioni che vi si riferiscono.

IMPOSTE SUI TERRENI E FABBRICATI

Modificazione agli stampati dei ruoli relativi per farvi figurare distintamente le tangenti delle sovrimposte delegate alla Cassa dei depositi.

25. Per assicurare il puntuale pagamento delle annualità di ammortizzazione dei mutui che dalla Cassa dei depositi e prestiti dello Stato vengono concessi alle Provincie, ai Comuni e ai loro Consorzi, la Legge 27 maggio 1875, n° 2779, ha coll'articolo 17 prescritto che tali mutui debbono concedersi soltanto sopra delegazione dei Corpi morali mutuatari sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte dei terreni e fabbricati. In ordine a tale prescrizione il Regolamento della Cassa dei depositi e prestiti, approvato col Regio Decreto 9 dicembre 1875, n° 2802, ha sancite le disposizioni di cui nel capo II, titolo 3°, articoli 73 a 90; fra le quali disposizioni importa qui notare specialmente quelle degli articoli 79 e 90. A forma dell'articolo 79 l'Amministrazione della Cassa dei depositi comunica, per mezzo delle Prefetture, alle Provincie ed ai Comuni mutuatari il Decreto Reale di concessione, invitandoli a deliberare con atto consiliare l' accettazione del prestito alle condizioni stabilite e a deliberare l' imposizione, e l' applicazione delle sovrimposte per tutti gli anni fissati per il suo ammortamento colla emissione di altrettante delegazioni. L'articolo 90 dichiara che ai versamenti delle sovrimposte destinate ad estinguere le delegazioni sono applicabili le disposizioni del titolo V della Legge 20 aprile 1871, n° 192.

Per la pratica applicazione di queste disposizioni legislative e regolamentari l'Amministrazione della Cassa dei depositi, con circolare 2 ottobre 1876, n° 27, diramò alle Prefetture ed Intendenze di finanza apposita istruzione concordata coi Ministeri interessati delle Finanze, dell'Interno e dei Lavori Pubblici. Fra le norme dettate in tali istruzioni sono da segnarsi, per l' oggetto di cui si tratta, quelle del paragrafo 7 e del paragrafo 13.

A termini del paragrafo 7 le Deputazioni provinciali e le Prefetture, nell'esame dei bilanci annuali delle Provincie e dei Comuni che tengono prestiti dalla Cassa dei depositi curano:

1° Che nella parte attiva siano stanziate le somme da riscuotersi colle sovrimposte per far fronte alle delegazioni, e nella passiva, fra le spese obbligatorie, siano stanziate le annualità di ammortamento dovute alla Cassa mutuante;

2° Che le tangenti di sovrimposte sui terreni e fabbricati destinate a far fronte al pagamento delle delegazioni vengano comprese nelle tabelle di reparto che servono alla formazione dei ruoli di riscossione delle imposte sui terreni e fabbricati.

Affinchè le Prefetture abbiano gli elementi per poter adempiere a tali incarichi, l'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi, ai termini anche del succitato paragrafo 7, trasmette loro nell' agosto di ogni anno l'elenco delle annualità di ammortamento dovute nell'anno successivo dalle Provincie e dai Comuni della rispettiva giurisdizione territoriale.

Ai termini poi del paragrafo 13 gl'Intendenti di finanza hanno l'obbligo di invigilare che gli agenti incaricati di riscuotere le sovrimposte versino alla Cassa depositi alle scadenze bimestrali stabilite dalla Legge 20 aprile 1871, le tangenti di sovrimposte delegate per il rimborso di prestiti; al quale effetto appena emanato il Decreto Reale di concessione di prestiti, l'Amministrazione centrale della Cassa trasmette alle Intendenze gli elenchi descrittivi delle delegazioni emesse dalle Provincie e dai Comuni concessionari; le Intendenze annotano le risultanze di questi elenchi in un registro-prontuario delle scadenze delle delegazioni e in base a questo registro curano che gli agenti della riscossione facciano ad ogni bimestre i dovuti versamenti nella tesoreria provinciale, verso rilascio di vaglia del tesoro a favore del cassiere centrale della Cassa depositi.

Questo complesso di discipline assicura alla Cassa depositi la regolare riscossione delle annualità dovutele per rimborso di prestiti. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che le discipline stesse acquisterebbero maggiore efficacia qualora le quote annue di sovrimposte sui terreni e fabbricati, cedute *pro solvendo* alla Cassa depositi, figurassero distintamente non soltanto nei bilanci annuali dei Corpi morali debitori, ma anche nei ruoli di riscossione.

Perchè figurino distintamente nei bilanci non occorre alcun nuovo provvedimento essendo già prescritto, come si è dinanzi accennato, dal paragrafo 7 dell'istruzione 2 ottobre 1876, che le Provincie e i Comuni concessionari di prestiti della Cassa depositi devono nei loro bilanci annuali, ed in sede distinta, stanziare nell' attivo l'importo dei centesimi addizionali sulle imposte terreni e fabbricati, dai Consigli provinciali e comunali votati e delegati alla Cassa depositi per tutti gli anni del periodo di ammortizzazione dei prestiti onde far fronte alle corrispondenti delegazioni; nella parte passiva l'importo delle annualità dovute alla Cassa per il rimborso dei prestiti. Anche nella deliberazione colla quale, a forma del sopramenzionato articolo 79 del Regolamento 9 dicembre 1865, i Consigli provinciali e comunali accettano i prestiti e votano i centesimi addizionali per il loro rimborso e il rilascio delle delegazioni, dispongono che ne sia fatto figurare distintamente l'importo nei bilanci annuali. Non occorre dunque, come si è detto, alcun nuovo provvedimento a questo riguardo, ma ad ottenere lo scopo basta l' azione delle Prefetture. — Importa cioè che prima di apporre il *visto* ai bilanci, i prelodati uffizi accertino che la tangente di sovrimposta delegata alla Cassa depositi sia inscritta in distinta sede nell'attivo e figuri nel passivo l'annualità

dovuta alla Cassa stessa e che le due somme siano eguali, e importa che se in qualche bilancio mancasse tale specializzazione, provvedano per farla mettere.

In quanto poi al tenere i centesimi addizionali ovvero le tangenti delle sovrimposte, delegate alla Cassa depositi, distinte nei ruoli dal resto delle sovrimposte destinate ad altri scopi, non essendovi alcuna disposizione che lo prescriva, l'Amministrazione della Cassa depositi interessò a questo oggetto il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle imposte dirette).

Ritenuto il carattere speciale delle tangenti di sovrimposta di cui si tratta che li distingue dalle altre sovrimposte in quanto sono state, in forza di apposita legge votate e delegate irrevocabilmente alla Cassa depositi per un determinato corso d'anni e devono venire stanziate nei bilanci annuali senza bisogno di ulteriore votazione, mentre le altre sovrimposte devono essere votate anno per anno, il Ministero ha riconosciuta utile ed opportuna la invocata disposizione ed ha quindi determinato di farvi luogo coll'introdurre nei modelli delle stampe per la tabella di riparto delle sovrimposte, pel frontespizio e foglio finale dei ruoli e pel riassunto dei ruoli stessi, le opportune modificazioni onde si abbia la richiesta distinzione a cominciare dal prossimo anno 1881.

Sebbene le poche modificazioni recate ai detti modelli indichino per se stesse il da farsi dalle Prefetture e dalle Intendenze di finanza, tuttavia, mentre si chiama l'attenzione dei prelodati uffici sulle modificazioni medesime, l'Amministrazione della Cassa depositi, presi gli opportuni concerti col Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle imposte dirette) stima utile di aggiungere qualche schiarimento per la più precisa esecuzione dell'adottato provvedimento.

Anzi tutto si avverte che le sovrimposte provinciali essendo messe in evidenza in un modo diverso dalle sovrimposte comunali, così necessariamente le modificazioni fatte agli stampati in ordine alle quote cedute alla Cassa depositi dai Comuni sono differenti da quelle per le quote cedute dalle Provincie

Per quanto riguarda i prestiti concessi ai Comuni, siccome tutti i Comuni di una Provincia sono nominativamente descritti nella tabella di riparto (Mod. 91) coll'indicazione del rispettivo importo della propria sovrimposta comunale, così dopo la colonna 7ª nella quale viene inscritto l'importo totale della sovrimposta di ogni Comune, furono aggiunte due altre colonne 8ª e 9ª le quali servono per mettere in evidenza la tangente che sull'importo della sovrimposta inscritto nella colonna 7ª spetta alla Cassa dei depositi e la tangente residuale; e siccome l'importo della sovrimposta dei Comuni, inscritto nella colonna 7ª, viene ripartito in proporzione sui terreni e sui fabbricati nelle colonne 13ª e 16ª, così furono aggiunte due altre colonne dopo la 13ª e due dopo la 16ª affinchè risulti in quale proporzione la tangente di sovrimposta comunale ceduta alla Cassa va ripartita sulle imposte terreni (Col. 14ª) e sulle imposte fabbricati (Col. 17ª) onde le Intendenze possano fare figurare le distinte quote nei frontespizi dei rispettivi ruoli di riscossione.

Invece per i prestiti concessi alle Provincie, siccome le colonne della tabella di riparto non indicano l'importo totale della sovrimposta spettante alla Provincia, ma indicano invece le quote che ogni Comune deve contribuire

per formare la sovrimposta provinciale, così per le Provincie che hanno emesse delegazioni a favore della Cassa depositi si farà ciò resultare mediante annotazione nella colonna 25ª, *Osservazioni*, coll' inscrivervi l' ammontare della tangente della sovrimposta provinciale ceduta alla Cassa mutuante, segnando la quota applicata alla sovrimposta terreni e la quota applicata alla sovrimposta fabbricati, giusta l'avvertenza che venne aggiunta nella intestazione della stessa colonna 25ª.

Ricevute dalle Intendenze le tabelle di riparto le Prefetture le riscontrano previamente coll'elenco che nell'agosto d'ogni anno loro trasmette l' Amministrazione centrale della Cassa depositi, nel quale elenco sono indicati i Comuni che hanno prestiti garantiti colle delegazioni e nel fissare le quote di sovrimposta tanto pei terreni quanto pei fabbricati di detti Comuni operano la divisione richiesta dalle colonne 8ª, 9ª, 14ª, 15ª, 17ª e 18ª, cosicchè nelle colonne 14ª e 17ª restano inscritte le tangenti di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati cedute alla Cassa depositi. In quanto alle Provincie che dall'elenco sopradetto risultassero avere prestiti garantiti con delegazioni, l'accennata distinzione si fa figurare nella colonna *Osservazioni* della tabella.

Le Intendenze di finanza appena loro viene dalle Prefetture restituita la tabella, verificano colla scorta del registro-prontuario sopramenzionato se per tutti i Corpi morali mutuatari che hanno emesse delegazioni figurino nelle tabella le tangenti di sovrimposta cedute alla Cassa dei depositi, le quali devono essere di una somma eguale all'ammontare delle delegazioni. — E qualora non ne figurasse qualcuna, le Intendenze prendono gli opportuni concerti colle Prefetture onde riparare alla occorsa omessione. Ben inteso che questo lavoro di controllo, e ove occorra di rettificazione, si deve eseguire con la massima prontezza, onde non ritardare il corso delle operazioni per la formazione dei ruoli delle imposte nel termine stabilito dalle normali in vigore.

Ciò eseguito, la tabella di riparto (Mod. 91) deve immancabilmente contenere i dati per dare modo di far figurare distintamente nei ruoli terreni e fabbricati di ogni Comune le quote di sovrimposta assegnate per far fronte al pagamento delle delegazioni in iscadenza nell'anno cui la tabella si riferisce ed a questo scopo vennero fatte le seguenti modificazioni al foglio di frontespizio o al foglio finale del modello dei ruoli stessi.

Nel frontespizio del ruolo terreni fu modificato il nº 12 della liquidazione *Sovraimposta comunale*, dividendolo in due linee *a* e *b* per iscrivere sopra la prima la tangente ceduta alla Cassa depositi e sopra la seconda la sovrimposta residuale; la stessa modificazione venne fatta al nº 9 della liquidazione del frontespizio del ruolo fabbricati.

Nel formare i frontespizi dei ruoli terreni e fabbricati di ciascun Comune in base alla tabella di riparto restituita dagli uffizi di Prefettura e controllata come sopra si è detto, le Intendenze non hanno che ad iscrivere nella colonna 3ª della liquidazione le due tangenti della sovrimposta desumendole dalla tabella, colonne 14ª e 15ª per i terreni, e colonne 17ª e 18ª per i fabbricati; il complessivo da portarsi nella colonna 4ª, della liquidazione corrisponderà per i terreni alla somma inscritta nella colonna 13ª della tabella, e per i fabbricati

alla somma inscritta nella colonna 16ª; queste somme riunite saranno eguali al totale della sovrimposta di cui nella colonna 7ª della tabella. La quota di sovrimposta inscritta al nº 12, lettera *a*, del frontespizio del ruolo terreni di un dato Comune, sommata colla quota inscritta al nº 9, lettera *a*, del frontespizio del ruolo fabbricati dello stesso Comune, dovrà dare il totale inscritto nella colonna 8ª della tabella di riparto, ossia la tangente di sovrimposta delegata da quel Comune per far fronte al pagamento della delegazione in iscadenza nell'annata cui i ruoli si riferiscono.

Al decreto stampato nel foglio finale dei ruoli venne fatta analoga modificazione per distinguere la somma che l'esattore deve versare alla Cassa depositi dalla somma che deve versare al Comune.

Le Prefetture nell'emettere i decreti per rendere esecutori i ruoli, inscrivono al nº 3 la somma che l'esattore deve versare per la Cassa depositi, desumendola dalla colonna 3ª, lettera *a*, del nº 12 frontespizio terreni, e del nº 9 frontespizio fabbricati.

In quanto alle quote di sovrimposta delegate dalle Provincie per i prestiti ad esse concessi, non potendo tali quote, come sopra si è detto, figurare nei ruoli di riscossione perchè necessariamente ogni singolo ruolo contiene soltanto le aliquote della sovrimposta provinciale a carico di ciascun Comune, si è dovuto provvedere all'uopo col mezzo del riassunto dei ruoli che presenta il totale della sovrimposta spettante alla Provincia; fu quindi modificato lo stampato del riassunto dei ruoli terreni (Mod. 79) dei ruoli fabbricati (Mod. 78) aggiungendovi nella quarta facciata, tanto nel certificato dell'Intendente quanto nella dichiarazione del ricevitore provinciale, l'avvertenza che indica la tangente della sovrimposta provinciale ceduta alla Cassa depositi e prestiti.

Le Intendenze formando il riassunto dei ruoli devono dall'annotazione esistente nella colonna 25ª, *Osservazioni*, della tabella di riparto, desumere l'ammontare della tangente di sovrimposta ceduta dalla Provincia per iscriverla nell'avvertenza esistente nella quarta facciata dello stesso riassunto dei ruoli.

Le norme fin qui tracciate sono informate alla regola che si faccia un solo ruolo per le imposte erariali e per le sovrimposte provinciali e comunali giusta il prescritto della Legge 23 giugno 1873, nº 1445.

Questa prescrizione di legge essendo generalmente osservata dalle Amministrazioni delle Provincie, non occorre altra osservazione per quanto riguarda le tangenti delle sovrimposte provinciali cedute dalle Provincie alla Cassa depositi.

Eguale osservanza della Legge 23 giugno 1873 si dovrebbe pure trovare presso le Amministrazioni comunali, al quale effetto vennero ripetutamente fatte vive raccomandazioni dai Ministeri delle Finanze e dell'Interno. In fatto però vi sono sempre dei Comuni in ritardo a comunicare alle Prefetture le aliquote delle sovrimposte, per cui non potendo queste essere comprese nei ruoli dell'imposta erariale, vi si deve provvedere separatamente con ruoli speciali.

In questi casi fa d'uopo che le Prefetture e le Intendenze di finanza abbiano cura che, nelle tabelle di riparto, nei frontespizi e nei decreti esecutivi

dei ruoli speciali, le tangenti delle sovrimposte delegate alla Cassa depositi siano inscritte distintamente nello stesso modo che si pratica quando le sovrimposte sono comprese nel ruolo assieme all'imposta erariale.

I ruoli parziali delle sovrimposte si devono fare, rendere esecutorî, e pubblicare in tempo debito per poter essere consegnati agli esattori non più tardi del 16 gennaio, giusta il prescritto dalla Legge di riscossione 20 aprile 1871 e dal relativo Regolamento. L'Amministrazione della Cassa depositi interessa le Prefetture e le Intendenze di finanza a procurare nella rispettiva competenza che tale prescrizione venga sempre osservata per i Comuni concessionari di prestiti onde evitare alla Cassa il danno che ne avrebbe se per la ritardata consegna dei ruoli speciali gli esattori non potessero versare l'importo delle rate bimestrali delle delegazioni alla loro scadenza.

Se per qualche Comune concessionario di prestito con delegazioni le cui sovrimposte non sieno state comprese nel ruolo principale, avvenga che non sia neppure stata fatta, entro il termine legale, la consegna del ruolo speciale all'esattore, le Intendenze vorranno prima del finir di gennaio d'ogni anno renderne avvertita questa Amministrazione ad opportuna sua norma.

Queste disposizioni aggiunte alla costante osservanza di quelle già in vigore devono far sì che il congegno delle delegazioni funzioni sempre con tutta la sua efficacia secondo il concetto della legge che lo applicò ai prestiti, assicurando il regolare andamento di un servizio che rappresenta per la Cassa dei depositi dello Stato un ingente interesse, imperocchè il valore delle delegazioni in portafoglio già ascende a 232 milioni e va sempre aumentando.

L'esecuzione delle nuove disposizioni spettando in gran parte agli impiegati che presso le Prefetture e presso le Intendenze si occupano dei ruoli delle imposte, la Direzione Generale delle imposte dirette ha disposto che questa circolare venga inserita in un prossimo numero del suo *Bollettino ufficiale*.

Si prega di segnare ricevimento della presente mediante il rinvio dell'unito elenco munito di firma (*Circolare dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico*, 25 *agosto* 1880, *alle Prefetture ed alle Intendenze di finanza*).

SINDACI

Procedimenti penali contro di essi.

26. Accade sovente, secondo le norme presentemente in vigore, che quando un Sindaco è sottoposto a procedimento penale il Ministero dell'Interno non ne sia ufficialmente informato se non dopo che gli atti sono stati trasmessi a questo Ministero (che glie ne dà comunicazione), affine di provocare il Regio Decreto per lo scioglimento della garanzia amministrativa, giusta gli articoli 8 e 10 della Legge comunale e provinciale. È invece a considerarsi che il reato per cui si procede è talvolta di tale natura che, tanto per il regolare corso delle indagini giudiziarie, quanto per l'ordine degli affari amministrativi può esservi la necessità di qualche urgente provvedimento di competenza del Ministero dell'Interno. Per la qual cosa stimo conveniente di invitare i signori Procuratori del Re, che iniziandosi un procedimento penale a carico di un

Sindaco del rispettivo Circondario, ne diano immediatamente avviso al signor Prefetto della Provincia.

Le altre istruzioni date colle circolari 4 luglio 1868 e 24 agosto 1874 restano in pieno vigore (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia*, 29 *ottobre* 1880, *ai Procuratori Generali ed ai Procuratori del Re*).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE
Ruolo delle prestazioni d'opera — Esenzioni.

27. La Giunta municipale non ha facoltà di ridurre il ruolo delle prestazioni d'opera, sia col concedere esenzioni, sia col diminuire il numero delle giornate di lavoro, se prima il Consiglio comunale, non abbia fatte le speciali dichiarazioni ai termini della Legge 30 agosto 1868, articolo 5. — Questa prescrizione è sostanziale, e quindi non possono essere esentati quegli individui che versano in infelici condizioni economiche, se non previo maturo esame, e con dichiarazione regolare del Consiglio suddetto. In conformità agli articoli 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tassa sulle prestazioni in natura, l'elenco degli esentati deve essere pubblicato. Con un mutuo non si può sostituire l'impiego delle prestazioni d'opera, perchè il prestito è una risorsa straordinaria, cui è dato ricorrere solo in casi estremi, e nell'unico scopo di accelerare i lavori. — Deve perciò respingersi il ricorso contro il decreto prefettizio che negava di sanzionare il ruolo delle prestazioni d'opera (*) (*Decreto Reale* 14 *agosto* 1880).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE
Classificazione.

28. L'articolo 16 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche non è stato derogato dalla Legge 30 agosto 1868, la quale non sottrae i Comuni dall'obbligo di mantenere le strade classificate a senso del detto articolo 16. Per cui giustamente la Deputazione provinciale rifiuta la sua approvazione ad una deliberazione del Consiglio comunale che esclude dall'elenco delle strade comunali quelle che ne hanno il carattere, giusta il ripetuto articolo 16 classificandole invece fra le vicinali (**) (*Decreto Reale* 10 *settembre* 1880).

TASSA DI REGISTRO
Sentenze incidentali e definitive.

29. Per opportuna norma dei funzionari giudiziari comunico ai medesimi le seguenti risoluzioni adottate dalla Direzione Generale del demanio e delle tasse, d'accordo con questo Ministero, intorno a dubbi insorti nell'applicazione della tassa di registro, per le sentenze incidentali e per le definitive e per le incidentali od interlocutorie contenenti più disposizioni:

1° È stato chiesto come debbano regolarsi i Cancellieri in relazione alla Legge 11 gennaio 1880, per la quale le sentenze *incidentali* debbono essere redatte su carta con bollo ordinario e speciale, quando siano in dubbio se

(*) Parere conforme del Consiglio di Stato.
(**) Parere conforme del Consiglio di Stato.

trattasi effettivamente di sentenza *incidentale* od *interlocutoria*, ovvero di sentenza *definitiva* da registrarsi formalmente.

Per le disposizioni della Legge **11** luglio **1866** riprodotte nel testo unico **13** settembre **1874**, n° **2076**, pare che non possa frequentemente presentarsi dubbia la distinzione fra sentenza *definitiva* ed *interlocutoria* od *incidentale*, dovendo intendersi per sentenza definitiva quella soltanto che decide sul merito della causa.

Ad ogni modo quando si verifichi il caso che una sentenza da registrarsi formalmente, perchè *definitiva*, sia stata redatta su carta munita di bollo speciale, purchè sia presentata per la detta registrazione formale nel termine di venti giorni fissato dalla legge, si ammette che nella percezione della tassa di registro venga già computato quanto fu già corrisposto col relativo bollo speciale.

2° È stato chiesto se una sentenza incidentale che contenga più capi di provvedimenti, debba andar soggetta ad una od a più tasse di registro.

L'articolo 7 della Legge di registro ammette la molteplicità delle tasse semprechè si tratti di disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre; ma non potendo ammettersi che questa condizione concorra quando il magistrato pronunzia sulle varie domande ed eccezioni o proposte di mezzi probatorî dedotti in causa, i quali sono sempre diretti ad unico e comune scopo, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia è stato ritenuto che queste sentenze incidentali od interlocutorie, benchè contenenti più capi di provvedimenti vanno soggette ad un'unica tassa di registro (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia*, 29 *ottobre* 1880, *ai Funzionari giudiziari*).

CENSIMENTO GENERALE
degli animali asinini, bovini, ovini, ecc.

30. Riportiamo il Regolamento in data 10 ottobre 1880, per la esecuzione del censimento generale del bestiame asinino, bovino, ovino, caprino e suino, stabilito con Decreto Reale in data 6 ottobre 1880 (*).

Art. **1**. Il censimento del bestiame asinino, bovino, ovino, caprino e suino, dovrà compiersi simultaneamente in tutti i Comuni del Regno alla mezzanotte dal **13** al **14** febbraio **1881**.

Art. 2. Tutto il bestiame di cui allo articolo precedente, esistente in quella notte, sarà censito nel Comune o nella frazione in cui trovasi.

Art. 3. Il censimento si fa mediante scheda conforme al modello *A* unito al presente Regolamento.

La somministrazione delle schede e dei riepiloghi delle stesse viene fatta per mezzo delle Prefetture, dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, al quale perciò le Prefetture stesse od anche i Comuni, potranno rivolgersi direttamente qualora quelle inviate fossero insufficienti.

Art. 4. Alla Giunta di statistica di ogni Comune è demandato l'incarico di compiere il censimento di cui è parola. Sono aggregati per questo lavoro,

(*) Vedasi il presente *Annuario*, 1881, n° 24, vol. II, parte 4ª.

alla Giunta stessa il presidente del Comizio agrario ed il veterinario locale ove esistano. Il Sindaco-presidente ha pure facoltà di chiamare a farne parte quelle persone perite della materia, che crederà possano prestare opera utile.

Art. 5. Le operazioni censuarie si eseguono sotto la immediata direzione del presidente della Giunta comunale di statistica, il quale è responsabile verso il Governo del regolare andamento delle operazioni stesse.

Art. 6. La Giunta procede, innanzi altro, alla compilazione di un elenco dei proprietari del bestiame esistenti nel Comune ed indi iscrive, sulle schede che debbono essere distribuite, il nome dei proprietari degli animali, ai quali debbono essere consegnate. Le schede hanno un numero progressivo. La distribuzione ne sarà fatta a cura della Giunta di statistica, la quale a tale uopo, munirà la persona o le persone incaricate della distribuzione stessa di una copia dello elenco dei proprietari o loro rappresentanti, ai quali le schede stesse devono essere consegnate, disponendo che sull' elenco medesimo sia possibilmente accertata la consegna colla firma del consegnatario. La Giunta cura l'esatta applicazione del presente Regolamento e delle istruzioni che venissero in seguito comunicate, e risolve inoltre le difficoltà che potranno presentarsi nel corso delle operazioni e durante la compilazione dei lavori di spoglio.

Art. 7. Dal 1° al 10 di febbraio 1881 sarà fatta la consegna delle schede a tutti i proprietari o loro rappresentanti, di bestiame esistente nel Comune, sia che il bestiame stesso v'abbia stabile dimora, sia che vi si trovi a svernare o per altre ragioni. Ai proprietari stessi od ai loro rappresentanti, le Giunte di statistica danno gli schiarimenti che potessero loro occorrere.

Art. 8. La scheda deve essere riempita esattamente e sottoscritta dal proprietario o dal suo rappresentante; e qualora dessi fossero illetterati, da persone di loro fiducia. Il rappresentante del proprietario, anche quando sia costretto a valersi di persona che sottoscriva per lui, deve sempre indicare il nome del proprietario che rappresenta.

Art. 9. La dichiarazione fatta da un proprietario o dal suo incaricato, deve contenere la indicazione numerica di tutto il bestiame che il proprietario stesso suole mantenere nei fondi rurali compresi nel territorio del Comune, da cui gli perviene la scheda. Nella stessa perciò va compreso non solo il bestiame che alla mezzanotte dal 13 al 14 febbraio 1881 trovasi presente nel Comune stesso, ma quello pure, che per una causa qualsiasi, trovasi temporariamente assente. A scanso però di duplicazioni il proprietario, o chi per esso, avrà cura di distinguere nella scheda il bestiame presente da quello assente, segnando quest'ultimo in un rigo a parte, ed indicando le ragioni dell'assenza e la località dove trovasi.

Art. 10. Le schede devono, per cura dei proprietari o dei loro rappresentanti, essere consegnate alle Giunte di statistica non più tardi del giorno 20 febbraio 1881. Verificandosi un ritardo per parte di qualche proprietario, la Giunta procurerà la restituzione delle schede mancanti.

Art. 11. Raccolte le schede, la Giunta sottopone le stesse ed i risultati finali ad accurato esame e si accerta della regolarità delle denunzie, confron-

tandole a tal uopo coi ruoli dei proprietari di bestiame esistenti nei Comuni ove il bestiame è soggetto ad imposta, ovvero con altri dati di fatto che sarà sua cura di procurarsi. La Giunta fa lo spoglio sul modello comunitativo *B* unito al presente Regolamento, di quelle schede che si riferiscono al bestiame dei proprietari del Comune, e trasmette ai Comuni competenti, dandone contemporaneo avviso alle Giunte di statistica delle Provincie a cui i Comuni stessi appartengono, quelle che riflettono il bestiame che trovasi temporariamente sul loro territorio o per svernare o per altre ragioni. Queste schede sono dalle Giunte di statistica, che le ricevono, attentamente esaminate, e qualora non corrispondano alle denunzie fatte dai rispettivi proprietari, siccome prescrive l'articolo 9, provvedono alle opportune rettifiche, chiedendo ragione ai proprietari o a chi per essi ed alle Giunte di statistica trasmittenti, dei motivi della differenza.

Art. 12. Lo spoglio comunitativo, unitamente alle schede, deve essere trasmesso, non più tardi del giorno 30 aprile, alla Prefettura da cui il Comune dipende, accompagnato da una relazione da compilarsi dalla relativa Giunta di statistica la quale oltre a contenere tutte le indicazioni che si riferissero alle condizioni sanitarie del bestiame, deve precisare quale di esso abbia conseguito un grado di miglioramento; se furono eseguiti incrociamenti e con qual profitto; se il bestiame, e quale, è oggetto di esportazione, oppure è appena sufficiente ai bisogni agricoli ed al consumo del Comune; quale attitudine spiega a preferenza; se nel lavoro dei campi si fa soltanto uso dei bovini oppure vengono a questi associati come ausiliari cavalli, asini e muli; e finalmente trattandosi di bovini, fino a quale età vengono impiegati al lavoro, e se subiscono in genere qualche processo d'ingrasso prima di essere macellati.

Art. 13. La Giunta di statistica, esistente presso ogni Prefettura, riassume e controlla il lavoro delle Giunte locali. Della prima e pel lavoro in discorso, sono chiamati a far parte il veterinario provinciale e i presidenti del Comizio agrario e Camera di Commercio ove esistano e quelle persone perite della materia di cui il Prefetto reputerà utile la cooperazione. La Giunta provinciale esamina i lavori di spoglio eseguiti dalle Giunte di statistica comunali, li confronta colle schede, si accerta se fra le stesse vi si trovano quelle inviate dai Comuni di altre Provincie o della Provincia stessa nei quali il bestiame trovavasi temporariamente, e riscontrando differenze o denunzie che non paiono conformi al vero, provvede alle rettificazioni che occorressero, chiedendo a tal uopo alle Giunte di statistica comunali, ed all'occorrenza anche ai proprietari, gli opportuni schiarimenti.

Art. 14. Compiuti gli spogli comunali, la Giunta di statistica provinciale li riassume per Circondari e dispone i Comuni di ogni Circondario per ordine alfabetico, nel modello *C* unito al presente Regolamento; il qual modello deve essere trasmesso al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del 30 giugno 1881, accompagnato da una relazione che riassuma particolareggiatamente quelle compilate dalle Giunte di statistica comunali, salvo le aggiunte e le rettificazioni che si chiarissero opportune di presentare.

LOTTERIE, TOMBOLE
ed altre operazioni aleatorie.

31. Riportiamo il Regio Decreto in data 21 novembre 1880, n° 5744, relativo alle lotterie, tombole ed altre operazioni aleatorie.

Capo I. — *Delle lotterie, delle tombole ed altre operazioni aleatorie.*

Art. 1. In eccezione alla generale proibizione delle pubbliche lotterie, sono permesse:

1) Le lotterie promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti, purchè i premi consistano in oggetti mobili, esclusi il danaro, i valori bancari, le carte di credito, i titoli e le cedole di imprestiti di qualsiasi genere; e purchè il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di pubblica beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti;

2) Le tombole promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti, purchè il prodotto netto di esse sia destinato esclusivamente a scopo di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti.

Le tombole sono soggette alla tassa del 20 per cento sul prezzo delle cartelle vendute, depurato solo dalla tassa di bollo.

Non sono compresi nella proibizione delle lotterie i prestiti a premi dei Comuni e delle Provincie autorizzati, giusta la Legge 19 giugno 1870, n° 5764.

Art. 2. Le lotterie indicate all'articolo precedente e le tombole i di cui premi non superano il valore di lire 3000 non possono essere eseguite senza il permesso del Prefetto, il quale non è valido che nella rispettiva Provincia.

Per le tombole i di cui premi superano il valore di lire 3000 e per tutte le lotterie che si estendono a più di una Provincia, la facoltà di concedere il permesso è riservata al Ministero.

Art. 3. Sono assimilate alle lotterie proibite:

a) Qualsiasi operazione sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in denaro od in beni mobili od immobili, da una estrazione a sorte, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente, come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

b) Qualunque speculazione od operazione che abbia per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel Regno ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

La proibizione colpisce tanto la cessione fatta mediante emissioni di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti. Colpisce eziandio le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsivoglia natura e provenienza;

c) Le riffe offerte al pubblico apertamente o clandestinamente, sia che si facciano mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Art. 4. È proibita nel Regno la vendita o la distribuzione di biglietti di

lotterie aperte all'estero o di titoli d'imprestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamenti d'interessi.

È proibita egualmente la raccolta di sottoscrizioni per quelle lotterie o quegli imprestiti.

Capo II. — *Del lotto clandestino.*

Art. 5. Sono proibiti come violazioni alla privativa dello Stato i lotti clandestini da chiunque siano esercitati sotto qualsiasi titolo di *giuoco di numeretto*, *gallina*, *giuoco piccolo* e simili.

La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in danaro, e mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinate in modo eguale o simile al lotto erariale.

Capo III. — *Dell'indebita ingerenza nell'esercizio del lotto erariale.*

Art. 6. Nessuno sotto qualsiasi titolo può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico od esercitare l'ufficio di ricevitore o di collettore del lotto, senza essere autorizzato dalla Amministrazione.

Art. 7. È proibito a chiunque di vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati all'esercizio del lotto erariale.

Capo IV. — *Delle pene.*

Art. 8. Gli autori, intrapreditori ed agenti principali delle operazioni contemplate sotto le lettere *a* e *b* dell'articolo 3, e i venditori, distributori o raccoglitori di biglietti e soscrizioni di cui all'articolo 4 sono puniti con multa dalla metà al totale importo delle somme offerte in premio, o del valore di estimo dei mobili od immobili costituenti l'oggetto della lotteria.

In nessun caso la multa può essere inferiore a lire 1000, nè maggiore di lire 5000. Se però il valore dei premi eccede le lire 10000, i trasgressori sono puniti, oltre al massimo della multa, con la pena del carcere da uno a sei mesi.

Art. 9. Sono puniti con multa da lire 300 a lire 1000 gli agenti secondari, quali sono i distributori o venditori dei titoli o biglietti emessi nelle operazioni di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo 3, e coloro che per le medesime ricevono poste o sottoscrizioni, o in qualsiasi modo le annunziano al pubblico anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendano i titoli e i biglietti.

Sono soggetti alla stessa sanzione i gerenti e gli stampatori dei giornali, gli stampatori di fogli volanti, e coloro che pubblicano e fanno pubblicare programmi ed avvisi di lotterie o di prestiti a premi contemplati nell'articolo 4, o fanno conoscere il luogo, ove ne sono aperte le sottoscrizioni.

Art. 10. Per le riffe contemplate dall'articolo 3, lettera *c*, quando l'oggetto assegnato in premio non superi il valore di lire 300, gli imprenditori od agenti della riffa sono puniti con una multa da lire 51 a lire 300.

Quando il valore del premio superi le lire 300 sono applicabili ai trasgressori le pene stabilite nei precedenti articoli 8 e 9.

Art. 11. Gli intraprenditori ed i raccoglitori delle lotterie clandestine con-

template dall'articolo 5 e coloro che in qualsiasi modo concorrono nelle operazioni degli intraprenditori o di raccoglitori, oltre alla perdita del denaro ricevuto per il giuoco, sono soggetti ad una multa che non sarà minore di lire 1000, nè maggiore di lire 5000, ed al carcere da uno a sei mesi.

Art. 12. L'inosservanza di taluna delle condizioni imposte nel decreto di autorizzazione della lotteria o tombola, la vendita delle cartelle in Comuni non compresi nell'autorizzazione di cui all'articolo 2, sono contravvenzioni soggette alle pene stabilite da questa Legge per le lotterie pubbliche non autorizzate.

Art. 13. La trasgressione al divieto di cui all'articolo 6 è punita con una multa da lire 100 a lire 300.

Art. 14. La violazione del divieto di cui all'articolo 7 è punita con una ammenda da lire 20 a lire 50.

Art. 15. Gli esercenti di caffè, alberghi, osterie o d'altri stabilimenti e negozi compresi nell'articolo 35 della Legge sulla sicurezza pubblica, nei cui locali siano commessi i reati designati negli articoli precedenti, oltre la pena corrispondente, incorrono nella sospensione dell'esercizio da quindici giorni a tre mesi.

Art. 16. Pei recidivi saranno applicate le disposizioni del Codice Penale, libro I, titolo II, capo V, sezione II, e libro III, titolo unico, capo IV.

Art. 17. I ricevitori del lotto ed i loro commessi trasgredendo alle disposizioni della presente Legge saranno puniti col massimo della pena.

I ricevitori saranno inoltre destituiti.

Art. 18. Le pene pecuniarie nel caso di non effettuato pagamento sono commutate in pene corporali col ragguaglio stabilito dal Codice Penale; con che però il carcere in nessun caso ecceda il termine di due anni.

Sarà sempre in facoltà del condannato di fare cessare la pena sussidiaria del carcere o dell'arresto col pagamento della pena pecuniaria corrispondente al carcere o all'arresto che gli rimarrebbe da scontare.

Art. 19. Il prodotto delle ammende o delle multe per le contravvenzioni previste dal presente Decreto, prelevato il dieci per cento per le spese, va attribuito per una metà a chi ha denunziata la contravvenzione, sia egli un privato o funzionario od agente pubblico, e per l'altra metà si riparte fra gli agenti che sorpresero i contravventori o raccolsero le prove della contravvenzione, dando doppia parte a chi li diresse.

A questi agenti spetta l'intero prodotto delle ammende o multe allorchè non vi ha denunziatore.

Art. 20. Sono sequestrati e cadono in confisca i registri, i biglietti, il danaro incassato, i titoli di prestito ed altri valori mobiliari appartenenti al condannato, in quanto costituiscano materia del reato o abbiano servito o siano stati destinati a commetterlo.

Gli oggetti costituenti i premi, siano essi mobili o immobili, sono messi sotto sequestro a garanzia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali.

I giuocatori non possono concorrere sugli oggetti confiscati e sequestrati per la restituzione delle loro poste.

Art. 21. Tutte le volte che il fatto per cui si procede implichi gli estremi di un reato, colpito dalle leggi penali generali con pene maggiori di quelle stabilite dal presente Decreto, si applicheranno quelle anzichè queste.

Del pari, quando concorrono più reati a carico dello stesso imputato, si applicheranno le norme stabilite per tali casi dalle leggi penali generali.

Art. 22. Pei reati punibili con sola pena pecuniaria l'imputato può prima che sia emessa sentenza definitiva dal Giudice competente, con domanda da lui sottoscritta, che sarà riguardata come irrevocabile, chiedere che l'applicazione della ammenda o multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall' Amministrazione.

STATO CIVILE

Accertamenti da farsi dai Pretori in occasione della verifica dei relativi registri.

32. La Legge 11 gennaio 1880, n° 5430, che modifica la precedente del 13 settembre 1874, n° 2077, sulle tasse di bollo, coll'articolo 8 dispone che pei registri dello Stato Civile la tassa debba corrispondersi senza la materiale apposizione del bollo e liquidarsi *ad anno compiuto* in ragione del numero dei fogli effettivamente impiegati, da accertarsi a cura dei Pretori in occasione della ispezione da eseguirsi nel gennaio di ciascun anno, giusta l'articolo 126 del Regio Decreto sull'ordinamento dello Stato Civile.

L'articolo 6 del Regolamento 13 maggio 1880, n° 5431, che provvede all'esecuzione della anzidetta Legge 11 gennaio 1880, prescrive che tale accertamento dovrà risultare da apposito processo verbale che, munito della firma del Pretore sarà trasmesso all'Intendenza di finanza per gli ulteriori incumbenti.

Siccome la legge modificativa andò in vigore ad anno in corso, cioè col 1° giugno 1880, e con disposizione transitoria (Art. 12) fu ammesso che i registri i quali a quella data si trovavano già muniti del bollo prescritto, potevano essere adoperati e portati a compimento senz'altra formalità rispetto alla tassa, così alla fine del corrente anno vi potranno essere registri bollati avanti il 1° giugno u. s. con fogli rimasti in bianco, pei quali sarà da restituire la tassa riscossa come pure vi potranno essere registri supplementari non bollati perchè posti in uso posteriormente al termine indicato, rispetto ai quali sarà invece da esigersi la tassa di bollo sul numero dei fogli scritti.

Due distinti e diversi accertamenti sarà pertanto necessario che vengano fatti dai Pretori in occasione delle loro verifiche: uno dei fogli rimasti interamente in bianco sui registri *già muniti di bollo* da eseguirsi come negli anni passati colle norme di che all'articolo 22 del Regolamento 25 settembre 1874, n° 2128; l'altro, dei fogli effettivamente impiegati nei registri supplementari *privi di bollo*, giusta la disposizione dell'articolo 6 del Regolamento 13 maggio u. s., n° 5431.

Ad assicurare quindi la regolare ispezione di cui si tratta e l'esatto accertamento di tali riscontri, come pure ad evitare qualsiasi errore od omissione, stimo opportuno, d'accordo col Ministro delle finanze, di richiamare l'attenzione dei signori Pretori sulle di sopra accennate innovazioni, e di fare loro le seguenti avvertenze:

1. I verbali dovranno portare per ciascun registro la indicazione del numero preciso dei fogli rimasti in bianco, quanto ai registri già bollati anteriormente al 1° giugno 1880, o del numero preciso dei fogli impiegati, quanto ai registri supplementari posti in uso dopo il 31 maggio 1880;

2. Quando in uno stesso Comune vi fossero registri, alcuni dei quali muniti di bollo con fogli rimasti in bianco ed altri invece privi di bollo e scritti dopo il 31 maggio 1880, occorrerà, stante il diverso uso amministrativo da doversene fare, che si rediga separato verbale per ciascuno dei due accertamenti;

3. I verbali d'accertamento, a cura del Pretore, dovranno prontamente trasmettersi all'Intendenza di finanza della Provincia;

4. La tassa di bollo essendo dovuta per ciascun foglio, ancorchè scritto soltanto in parte, ne segue che nell'accertamento da farsi sui registri già bollati al 1° giugno 1880 debbono calcolarsi soltanto i fogli rimasti in bianco interamente;

5. Per la stessa ragione nell'accertamento dei fogli impiegati sui registri non bollati, e posti come supplemento in uso dopo il 31 maggio 1880, i fogli anche solo in parte scritti debbono considerarsi come interamente adoperati, ed essere quindi conteggiati.

I signori Pretori vorranno adunque in occasione della prossima verifica dei registri attenersi strettamente alle norme qui sopra tracciate (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia*, 17 *dicembre* 1880, *ai Procuratori del Re ed ai Pretori*).

UFFICI TELEGRAFICI GOVERNATIVI
di terza categoria — Condizioni di concorso dei Comuni e dei privati per la loro attivazione.

33. A richiesta dei Municipi o dei privati il Governo può aprire uffici telegrafici proprî, di terza categoria, mediante il rimborso di ogni spesa occorrente per parte dei richiedenti.

Quando l'Amministrazione ne ha i mezzi, può concedere ai Comuni che ne facciano domanda, le facilitazioni di cui all' articolo 50 del Regolamento approvato con Decreto Reale, dell'11 aprile 1875, n° 2442 (serie 2ª).

Gli oneri da assumersi dai Comuni si riducono in tal caso ai seguenti:

1. Pagamento anticipato di lire 300, per una sola volta, per concorso nelle spese di primo impianto dell'ufficio;

2. Somministrazione del locale mobiliato, nel caso in cui non sia possibile, o non convenga porre l'ufficio nella casa, ufficio o negozio dell'incaricato.

I suddescritti oneri si riferiscono a quei Comuni che si trovano già sul percorso d'una linea telegrafica governativa esistente e non è perciò necessario di costruire alcun tratto di linea per allacciarli al resto della rete telegrafica governativa.

Quando occorra di costruire un tratto di linea nuova, o di collocare nuovi fili su linee governative esistenti, i Comuni, oltre gli oneri suddetti, dovranno ancora assumersi i seguenti:

a) Concorso nella spesa in ragione di lire 100 per ogni chilometro di linea, per la provvista dei pali, oppure somministrazione dei pali occorrenti a piè d'opera;

3. Concorso di lire 30 per ogni chilometro di filo da collocarsi, per le spese di mano d'opera e di costruzione.

Spese per la sorveglianza e manutenzione delle linee.

La sorveglianza e manutenzione delle linee da costruirsi è esercitata da agenti dell'Amministrazione. I Comuni dovranno pagare un canone annuo di lire 40 per ogni chilometro di linea costrutta per l'ufficio, oppure lire 30, coll'obbligo di somministrare annualmente in natura i pali occorrenti per la manutenzione, sopra richiesta dell'Ispettore della sezione telegrafica, al luogo di deposito che sarà da questo indicato lungo la linea.

Allorquando il nuovo ufficio da impiantarsi trovasi lungo una linea già sorvegliata e mantenuta dall'Amministrazione, nessun canone sarà chiesto per tale oggetto al Comune; ma quando la linea telegrafica lungo la quale trovasi il Comune stesso, è sorvegliata e mantenuta da altro Comune, o col concorso pecuniario del medesimo, deve restare a carico di quest'ultimo soltanto il tratto di linea che corre tra esso e l'ufficio di nuova apertura, rimanendo l'altro tratto a carico del Comune che ha richiesto il nuovo ufficio, e ciò dalla data dell'apertura di questo.

Esercenti degli uffici governativi di terza categoria.

Gli uffici governativi di terza categoria sono retti da incaricati, i quali devono avere altri mezzi di sussistenza.

Essi sono retribuiti con 60 centesimi per ogni telegramma privato in partenza dall'ufficio, finchè raggiungano l'annuo compenso di lire 600, e con centesimi 20 per ogni altro telegramma privato spedito, dopo che abbiano raggiunto tal somma, restando a loro carico la spesa di recapito dei telegrammi e quelle di riscaldamento, d'illuminazione e di scrittoio.

Possono tenere l'ufficio in casa propria, o nel locale di loro abituale permanenza, purchè sia garantito il segreto della corrispondenza, ed il regolare andamento del servizio.

Le donne possono occupare i posti di incaricato.

Ogni incaricato deve designare all'approvazione dell'Amministrazione un supplente che lo surroghi in caso di assenza o di impedimento senza che perciò l'Amministrazione debba sottostare ad alcun aumento di spesa.

L'Amministrazione può richiedere la designazione dell'esercente, ed accordare al Municipio od al privato, che si assume di dare al medesimo una retribuzione fissa, il compenso per ogni telegramma privato spedito, indicato più sopra. In ogni caso, la scelta dell'esercente spetta all'Amministrazione ed egli dipende da essa.

I Comuni che desiderano l'attivazione di un ufficio telegrafico governativo di terza categoria, debbono farne domanda in via d'ufficio per mezzo del Sindaco alla Direzione compartimentale dei telegrafi dello Stato, nella cui circoscrizione territoriale si trovano compresi, corredandola di una deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla rispettiva Deputazione provinciale, nella quale sia esplicitamente espressa l'accettazione degli oneri suddescritti, o del modo di collegamento alle altre linee telegrafiche governative che l'Amministrazione re-

puterà più conveniente *(Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici*, **6** *novembre* 1880, *ai Prefetti*).

BILANCI COMUNALI

Mandati d'ufficio — Spese per i sorveglianti alle strade obbligatorie.

34. L'articolo 142 della Legge comunale e provinciale non fa obbligo alla Deputazione provinciale di sentire il Consiglio comunale quando si tratta di mandati d' ufficio spediti sui fondi già esistenti in bilancio. — L' invio di un commissario rimane giustificato dalla negligenza del Municipio di adempiere alle prescrizioni dell' Autorità tutoria. — Il Comune soggetto all' esecuzione di ufficio è obbligato al pagamento della sorveglianza alla costruzione d'ufficio delle strade obbligatorie. — Quando risulti che la liquidazione delle quote dovute per questa causa da un Comune fu redatta regolarmente dal Genio civile sulla base dei corrispondenti consuntivi approvati anno per anno della Deputazione provinciale, opera legittimamente la Deputazione stessa, se in seguito al rifiuto del Comune ordina il pagamento d'ufficio delle somme a carico di esso (*Decreto Reale* 14 *agosto* 1880) (*).

CACCIA

Tassa sulle concessioni governative.

35. Talune Prefetture hanno chiesto schiarimenti circa la tassa da applicarsi per le seguenti varie specie di caccia, che non vi troverebbero precisa sede nei n[i] 50 e 51 della tabella annessa alla Legge 19 luglio 1880, n° 5536, allegato *F*, sulle concessioni governative:

1° *Nocette*, che sono caccie fisse in capanni per la uccisione dei fringuelli ed altri uccelli con fucile o a richiami.

2° *Poste* per palombi con fucile in uno o più capanni in boschi d'alto fusto;

3° *Topacchiare* egualmente per palombi in capanni, ma in terreno nudo;

4° *Roccoli* con boschetti a lacci e senza lacci.

Si sono pure chiesti schiarimenti sulla distinzione che intercede fra i roccoli con passate e senza passate, di cui al n° 51, lettera *a*, della detta tabella.

Ora il Ministero delle Finanze, d'accordo con quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, ha risoluto le dette questioni dichiarando:

Che le caccie denominate *nocette*, *poste*, *topacchiare*, facendosi col fucile, possono esercitarsi col solo permesso di porto d'armi soggetto alla tassa di lire 10, a termine del n° 50, lettera *b*, della tabella annessa alla succitata Legge.

In ordine poi alla caccia con roccoli e boschetti a lacci, e senza lacci, ha osservato che il boschetto teso con lacci o con pania, sebbene unito al roccolo, non può considerarsi come una varietà od un' appendice di questo, ma come un modo di caccia affatto distinto, che è chiaramente indicato al n° 51, lettera *h*, della citata tabella.

Pertanto agli effetti finanziari due sono le categorie di caccia da imporsi: la prima, dei roccoli senza passate, contemplata per lire 20 alla lettera *a* del

(*) Parere conforme del Consiglio di Stato.

nº 51; la seconda dei boschetti soggetta pure a lire 20 in ordine alla lettera *h* dello stesso nº 51.

Siccome però, giusta le norme speciali per la liquidazione contrapposte al nº 51 della tabella, nel caso di licenze che comprendano diverse categorie di caccia, deve pagarsi la tassa intera per quel genere di caccia che importa una tassa maggiore, e la metà della tassa per le altre categorie, così la licenza per la caccia con roccoli e con boschetti, a lacci e senza lacci, deve ritenersi soggetta alla tassa di lire 30 da portarsi colla sovrimposta dei due decimi a lire 36.

Relativamente alla distinzione che fa la tabella alla lettera *a* del nº 51, circa i roccoli *con passate comuni* e *senza passate*, il sullodato Ministero ha dichiarato che le passate altro non sono se non reti longitudinali, propriamente *ragne*, che si tendono sui fianchi e spesso intorno alle bressanelle ed ai roccoli per prendere quegli uccelli che si aggirano nelle vicinanze.

Queste reti si dicono *passate* appunto perchè quegli uccelli vi incappano dentro da sè passando da un sito all'altro, senza essere cacciati dal fischio o da spauracchi. Le passate comuni quindi non sono propriamente un modo distinto di cacciare, ma un accessorio, un complemento delle bressanelle e dei roccoli e vanno distinte dalle passate con fischio al volo, contemplate nella lettera *f* del nº 51 della rammentata tabella.

Mi pregio partecipare ai signori Prefetti le sovracitate dichiarazioni, con preghiera di notificarle ai dipendenti uffici di pubblica sicurezza per norma nel rilascio delle licenze di caccia (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 6 *ottobre* 1880, *ai Prefetti*).

CONSIGLIERI PROVINCIALI

Surrogazioni straordinarie.

36. L'articolo 159 della Legge comunale e provinciale, il quale dispone che alle elezioni dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme stabilite per le elezioni dei Consiglieri comunali, ha fatto sorgere il dubbio se nel caso che in un Mandamento venga a mancare il Consigliere provinciale in conseguenza della costui opzione per un altro Mandamento nel quale era stato contemporaneamente eletto, sia applicabile oppur no l'articolo 72 della Legge stessa, e se per conseguenza debba proclamarsi eletto in luogo dell'optante colui che dopo di esso riportò maggior numero di voti, o debba piuttosto procedersi ad una nuova elezione.

Questo Ministero opina che sia da provvedersi nell' ultimo di questi due modi.

E veramente è principio incontestabile che nelle elezioni il voto della maggioranza degli elettori dev'essere rispettato, eccettuato il caso in cui esso abbia designato una persona che dalla legge sia dichiarata incapace nel qual caso la legge (Art. 69) ne considera il nome come non scritto.

Ora ammettendo che nel suaccennato caso di opzione si dovesse intendere chiamato a sostituire l'optante colui che dopo di questo ottenne maggior numero di voti, si correrebbe il rischio di falsare il criterio elettorale, in quantochè potrebbe avvenire che i suffragi raccolti dal secondo designato rappre-

sentassero una debolissima minoranza, la quale per tal modo verrebbe a prevalere alla maggioranza.

D'altra parte la disposizione dell'ultimo capoverso dall'articolo 72 di detta Legge, secondo la quale avvenuta l'opzione del Consigliere comunale eletto in più frazioni, lo surroga nella frazione rimasta vacante colui che dopo l'optante ottenne il maggior numero di voti, costituisce evidentemente una eccezione al principio generale, e per conseguenza non deve estendersi fuori del caso affatto speciale che essa è intesa a regolare, e che d'altronde non ha con quello, del quale si tratta, una vera analogia.

Dato il caso che un Consigliere eletto in un solo Mandamento non accettasse, niuno penserebbe a proclamare quello che dopo di lui ottenne maggior numero di voti. — Ora l'opzione altro non è che la rinuncia ad una elezione per accettarne un'altra, e questa rinuncia non potrebbe avere conseguenze giuridiche diverse da quelle di ogni altra rinuncia, perciò che il rinunziante fu eletto anche in un altro Mandamento; nè può addursi alcuna seria ragione per la quale nell' un caso debbasi procedere ad una nuova elezione e nell'altro alla surrogazione di colui che dopo il rinunciante raccolse maggior numero di voti.

Ritenuto pertanto che nel caso di opzione di un Consigliere provinciale non è applicabile il disposto dell'articolo 72 della citata Legge e che tra il caso delle ordinarie rinuncie e di quelle che tacitamente avvengono in forza della opzione non esista alcuna differenza, è ovvio inferirne come anche per le elezioni rese necessarie dalle seguite opzioni debba applicarsi il disposto dell'articolo 204 della Legge stessa, secondo il quale non si fa luogo ad elezioni straordinarie nel corso dell'anno, eccetto il caso che il numero dei Consiglieri si trovi ridotto a meno di due terzi.

In conseguenza come non potrebbesi nel corso dell'anno provvedere alla surrogazione di Consiglieri non accettanti, morti dopo l'elezione, od altrimenti decaduti dall'ufficio, ma dovrebbesi attendere (salva la notata eccezione) il tempo delle ordinarie elezioni; così non potrebbesi prima di esso provvedere alle elezioni divenute necessarie in seguito alle opzioni.

È superfluo accennare che quanto si è detto relativamente a tali opzioni è applicabile anche a quelle degli eletti in Mandamenti di diverse Provincie.

Questa interpretazione degli articoli 72, 158 e 159 della Legge comunale e provinciale, testè avvalorata da autorevole avviso del Consiglio di Stato, sembra al Ministero la più retta e conforme ai principî che governano la materia delle elezioni amministrative (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 26 *agosto* 1880, *ai Prefetti*).

CONTI ANNUALI

del ricevitore provinciale per le sovrimposte provinciali e pel servizio di cassa.

37. È stato domandato a questo Ministero se il ricevitore provinciale debba rendere alla Deputazione provinciale il conto annuale per le sovrimposte provinciali, così come lo rende all'Amministrazione finanziaria per le imposte erariali.

Previ concerti col Ministero dell'Interno, il sottoscritto ha dato al proposto

quesito la soluzione seguente, che si reca a notizia dei signori Prefetti ed Intendenti per loro governo.

Ecco la soluzione:

Due sono i casi nei quali il ricevitore provinciale può essere tenuto a rendere il conto annuale per la gestione avuta delle sovrimposte provinciali, cioè: 1° quando cumuli anche le funzioni di cassiere della Provincia; 2° quando non abbia la gestione della cassa provinciale.

Nel primo caso egli deve certamente presentare il suo conto alla Deputazione provinciale per l'esplicito disposto dagli articoli 197 della Legge comunale e 79 del Regolamento 25 agosto 1876 sulla riscossione, ed in esso conto resta necessariamente compenetrato quello delle sovrimposte provinciali, che costituiscono parte del suo carico come cassiere della Provincia.

Nel caso il ricevitore è egualmente obbligato a rendere alla Deputazione provinciale entro il termine fissato dall'articolo 79 del Regolamento sulla riscossione, il conto delle sovrimposte provinciali, onde potere ottenere a suo tempo dalla stessa Deputazione la declaratoria di liberazione della relativa gestione e la dichiarazione di nulla-osta allo svincolo della sua cauzione, ai sensi dell'articolo 81 del suddetto Regolamento (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 26 *ottobre* 1880, *ai Prefetti*).

GUARDIE CARCERARIE

Riduzione della durata della ferma.

38. Con Decreto Reale in data 23 agosto, n° 5627, inserito nel n° 225 della *Gazzetta ufficiale* del 20 settembre, è stata ridotta ad anni sei la durata della prima ferma delle guardie carcerarie, e ad anni quattro le ferme successive, modificando così l'articolo 5 del Regolamento approvato con Decreto Reale 27 luglio 1873, n° 1511.

Con questo temperamento il Ministero dell' Interno intende di ottenere che il corpo delle guardie carcerarie, costituito sempre di buoni elementi, si accresca anche di numero, affinchè il servizio si renda meno faticoso e difficile.

Ma poichè a raggiungere questo scopo occorre la particolare cooperazione delle SS. LL. e specialmente quella dei signori Sindaci, il predetto Ministero mi ha invitato di pregarli a far conoscere ai loro amministrati, soprattutto ai militari in congedo, i vantaggi materiali e l'importanza della missione che possono compiere prestando l'opera loro nell'amministrazione delle carceri.

I signori Sotto-Prefetti poi vorranno curare la regolare applicazione delle disposizioni del Decreto Reale succitato negli arruolamenti che d'ora innanzi si compiranno presso la Prefettura e le Sotto-Prefetture.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente (*Circolare del Prefetto di Torino*, 5 *ottobre* 1880, *ai Sotto-Prefetti, Direttori delle carceri, e Sindaci della Provincia*).

IMPIEGATI GOVERNATIVI

Aumento sessennale di stipendio.

39. *La differenza dell'aumento sessennale di stipendio assegnato agli impiegati non dà ad essi alcun diritto per avere, in caso di missione, una*

maggiore indennità in base ai Regi Decreti 14 *settembre* 1862, *e* 25 *agosto* 1863 (Nota del Ministero dell'Interno, 16 novembre 1880) (*)

IMPOSTE

Controversie relative — Risoluzione in via amministrativa.

40. Riportiamo il Regio Decreto in data 21 novembre 1880, nº 5726, sulle facoltà attribuite alle Intendenze di finanza per la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative alle imposte.

Art. 1. Il limite delle facoltà attribuite alle Intendenze di finanza per la risoluzione in via amministrativa delle controversie concernenti l'applicazione delle tasse sugli affari e delle relative sopratasse e pene pecuniarie, è portato a lire 2000.

Art. 2. È estesa fino a 2000 lire la facoltà delle Intendenze di finanza di ordinare la restituzione di somme indebitamente percette, sia per le tasse sugli affari che per i proventi demaniali.

LAVORI APPALTATI

Processi verbali di consegna.

41. Il ritardo col quale pervengono talvolta al Ministero le copie dei processi verbali di consegna dei lavori appaltati è causa che il Ministero non è informato abbastanza in tempo del cominciamento del lavoro e delle disposizioni date nell'atto stesso della consegna all'impresa esecutrice.

Ciò essendo di sovente causa di inconvenienti che importa evitare, il sottoscritto fa obbligo ai signori Ingegneri capi e prega i signori Prefetti, di provvedere a che d'ora innanzi la copia del processo verbale di cui all'articolo 9 del Regolamento approvato col Regio Decreto 19 dicembre 1875, nº 2854, sia trasmessa al Ministero per mezzo della Prefettura immediatamente dopo la consegna (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici*, 16 *ottobre* 1880, *ai Prefetti*).

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto degli uffizi.

42. Riportiamo il Decreto ministeriale in data 30 dicembre 1880 sul riparto degli uffizi del Ministero dell'Interno.

Art. 1. La prima Divisione del Ministero dell'Interno sarà ripartita in tre Sezioni, la prima per gli affari del personale; la seconda per gli archivi e gli affari generali; la terza per la matricola generale e la statistica del personale.

Art. 2. La Direzione Generale delle carceri si comporrà di tre Divisioni, di cui l'una pel mantenimento e pel lavoro dei detenuti, l'altra per la costruzione e la manutenzione dei fabbricati carcerari, la terza pel personale di amministrazione e di custodia, e pel movimento dei detenuti.

La prima di dette Divisioni avrà due Sezioni, di cui una tratterà gli affari relativi al mantenimento, e l'altra quelli relativi al lavoro dei detenuti; la seconda avrà una Sezione per la parte amministrativa ed un ufficio speciale per la parte tecnica degli edifici carcerari; la terza finalmente avrà le tre Sezioni stabilite dal precitato Decreto 31 luglio 1877.

(*) Conforme a decisione della Corte dei Conti.

Art. 3. Le Divisioni del Ministero prenderanno l'ordine seguente.

1ª Divisione — Personale, archivi, affari generali.
2ª id. — Polizia giudiziaria ed amministrativa.
3ª id. — Personale di pubblica sicurezza.
4ª id. — Amministrazione comunale e provinciale.
5ª id. — Opere pie e sanità pubblica.
6ª id. — Mantenimento e lavoro dei detenuti.
7ª id. — Edifizi carcerari.
8ª id. — Personale d'amministrazione e di custodia, e movimento dei detenuti.

Il presente Decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1881.

Il Direttore capo della prima Divisione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

PESCA

Commissione consultiva.

43. Riportiamo il Regio Decreto 23 ottobre 1880, che istituisce presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva per la pesca.

Art. 1. È istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva per la pesca.

Essa darà il suo voto:

1° Sulle questioni più importanti relative all'interpretazione ed all'applicazione della Legge e dei Regolamenti sulla pesca;

2° Sulle modificazioni che l'esperienza chiarisce necessarie rispetto ai Regolamenti anzidetti;

3° Sulle proposte indirizzate al Governo dalle Commissioni distrettuali e compartimentali di pesca;

4° Sui provvedimenti intesi a promuovere le industrie della pesca e della piscicoltura;

5° Sovra ogni altro affare riguardante in modo diretto od indiretto la pesca, che sia deferito al suo esame dal Ministro, o che essa deliberi di trattare per propria iniziativa.

Art. 2. Fanno parte di diritto della Commissione:

Il Direttore Generale della Marina mercantile;

Il Direttore dell'Agricoltura;

Il Direttore del Commercio e dell'Industria, i quali potranno farsi rappresentare da uffiziali da essi dipendenti.

Ne faranno parte altresì otto componenti, nominati per Decreto Reale, i quali dureranno in ufficio un biennio, e si rinnoveranno per metà ogni anno, secondo la ragione dell'anzianità, salvo pel primo anno, alla fine del quale scadrà una metà di detti componenti designata dalla sorte.

Un impiegato della Direzione del Commercio e dell'Industria, designato per Decreto ministeriale, avrà l'ufficio di segretario.

Art. 3. La Commissione eleggerà nel suo seno il presidente.

Essa si dividerà in due sezioni: una per la pesca di mare, l'altra per la

pesca fluviale e lacuale, e stabilirà la ripartizione dei suoi componenti fra le due sezioni.

Ciascuna sezione eleggerà nel proprio seno il suo presidente.

Art. 4. Con Decreto ministeriale saranno fissate le indennità da pagarsi ai componenti la Commissione.

PORTO D'ARMI E CACCIA

Nuovi moduli da usarsi per le licenze relative.

44. Per l'esatta applicazione della Legge in data 19 luglio 1880, nº 5536, allegato *F*, sulle concessioni governative, questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, ha riconosciuto necessario di adottare tre distinti moduli: il primo in carta bianca per le licenze di porto d'armi e di caccia, delle quali è cenno al nº 50 della tabella annessa alla succitata Legge; il secondo in carta rossa per permessi di caccia senza armi da fuoco contemplati nel nº 51 della stessa tabella; ed il terzo in carta bleu per le licenze di porto d'armi non valevoli per uso di caccia, da rilasciarsi alle guardie forestali o campestri, municipali o private, mediante il pagamento della tassa minima di lire 5 a tenore dell'ultimo alinea del succitato nº 50.

Le predette guardie, se intendono esercitare anche la caccia, quando ciò non sia loro vietato da regolamenti o disposizioni speciali, devono pagare l'intiera tassa di lire 10 come ogni altro cittadino.

Però le guardie forestali governative sono intieramente esentate da qualsiasi pagamento di tassa per porto d'armi a difesa personale, stantechè la summenzionata Legge 19 luglio 1880 parla esplicitamente delle sole guardie forestali o campestri, municipali o private, escludendone le governative e quelle provinciali dipendenti da Comitati forestali creati per effetto della Legge 20 giugno 1877, nº 3907, le quali prestano un servizio governativo.

I nuovi moduli contengono tutte le necessarie avvertenze in armonia alla legge, per cui riescirà molto facile il disimpegno di questo ramo di servizio.

Gli uffici di pubblica sicurezza dovranno incominciare a rilasciare le licenze con i nuovi stampati, appena esauriti quelli presentemente in uso.

Converrà poi che i predetti uffici sulle richieste da farsi al ricevitore del registro per il pagamento della tassa di bollo e di concessione, facciano risultare chiaramente l'oggetto preciso delle licenze, e, secondo i casi, la natura ed il numero delle armi, le categorie di caccia, le località di esercizio, il numero degli ettari di terreno, e tutte quelle indicazioni insomma che dovranno specificarsi sulle madri e figlie delle licenze (*Circolare del Ministero dell'Interno, 5 novembre 1880, ai Prefetti*).

PORTO D'ARMI

Dichiarazioni di nulla-osta — Diritti relativi.

45. *Siccome le dichiarazioni di* nulla-osta *che i Sindaci appongano a pie' delle domande per ottenere il porto d'armi, equivalgono ai certificati per ottenere il rilascio del passaporto, dei quali fa menzione la tabella 3ª, nº 6, annessa al Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale, così sono devoluti al Segretario comunale i 20 centesimi di cui è cenno nella tabella sopraddetta. E ciò tanto più in quanto che la licenza per il porto*

d'armi, e quindi tutti gli atti preparatorî, fra cui è da annoverarsi il nulla-osta, *sono fatti nell'interesse del privato, e non del pubblico servizio* (*) (Nota del Ministero dell'Interno, 25 ottobre 1880).

PORTO D'ARMI

Agenti forestali governativi e provinciali — Tassa di concessione.

46. *La Legge* 19 *luglio* 1880, *n°* 5536, *allegato* F, *stabilisce al n°* 59, *lettera* b, *alinea, della relativa tabella che pel permesso di porto d'armi le guardie forestali o campestri, private o comunali abbiano a pagare una tassa minima di lire* 5 *qualora siano giurate. — Secondo tale disposizione e le apposite dichiarazioni fatte dal signor Ministro dell'Interno, gli agenti forestali governativi sono esentati da qualsiasi pagamento di tasse per porto d'armi, e del pari sono esentati da tale pagamento gli agenti forestali provinciali dipendenti dai Comitati forestali creati per effetto della Legge* 20 *giugno* 1877, *n°* 3917, *i quali fanno un servizio governativo. — Conseguentemente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di accordo con quello dell'Interno ha dato le occorrenti istruzioni, sia agli Ispettori forestali che alle Prefetture, onde i detti agenti forestali governativi e provinciali, possano continuare a portare le armi nello esercizio delle loro funzioni senza obbligo di munirsi di uno speciale permesso e senza pagare alcuna tassa. — Tanto si porta a conoscenza delle Intendenze di finanza ed uffici dipendenti per opportuna notizia, con autorizzazione di ordinare, dietro regolare dimanda, il rimborso di quelle somme che già fossero state indebitamente corrisposte per l'accennato titolo* (Risoluzione del Ministero delle Finanze, 10 novembre 1880).

SCUOLE NORMALI ED ESAMI DI PATENTE

dei maestri e delle maestre delle scuole primarie.

47. Riportiamo il Regio Decreto 30 settembre 1880, n° 5666, che approva il Regolamento col quale si modificano alcuni articoli dei Regolamenti 24 giugno 1860 e 9 novembre 1861 per le scuole normali e per gli esami di patente dei maestri e delle maestre delle scuole primarie.

Art. 1. È approvato il Regolamento annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro di Stato per l'Istruzione Pubblica, col quale si modificano alcuni articoli dei Regolamenti approvati con Regi Decreti 24 giugno 1860 e 9 novembre 1861, per le scuole normali e per gli esami di patente dei maestri e delle maestre delle scuole primarie, e i programmi e l'orario per le scuole normali approvati con Regio Decreto 10 ottobre 1867.

Art. 2. I Regolamenti 24 giugno 1860, n° 4151, e 9 novembre 1861, n° 315, sono tuttora in vigore per quella parte che non è stata modificata dal presente Regolamento.

Art. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Modificazioni ai Regolamenti* 24 *giugno* 1860 *e* 9 *novembre* 1861 *per le scuole normali e per gli esami di patente dei maestri elementari.

Art. 1. Gli esami di ammissione si danno presso ciascuna scuola normale

(*) Anche il Ministero delle Finanze decise in senso conforme, colla nota 17 ottobre 1880.

ogni anno nella seconda metà di ottobre, per cura del Consiglio provinciale sopra le scuole, da una Giunta presieduta dal Direttore.

Art. 2. Per l'ammessione al primo corso l'esame scritto consta delle seguenti prove:

a) Componimento italiano di genere narrativo o descrittivo.

E sarà giudicato così per la invenzione e l'ordine delle idee, come per la lingua e la grammatica;

b) Quesiti sul sistema metrico decimale;

c) Saggio di calligrafia;

d) Saggio di disegno a contorno.

Art. 3. L'esame orale dura non meno di un'ora, e consta delle seguenti prove:

a) Lettura, spiegazione ed analisi di un tratto di un prosatore e di un poeta piuttosto moderno;

b) Prove di calcolo spedito intorno ai numeri intieri ed alle frazioni;

c) Elementi di geografia generale e descrizione dell'Italia in particolare esposta col metodo oggettivo;

d) Per le donne si aggiungerà un saggio di lavori: punti e maglie.

Art. 4. Per l'ammessione al secondo ed al terzo corso l'esame consta delle prove scritte ed orali stabilite per la promozione dal primo al secondo corso e dal secondo al terzo.

Art. 5. È dispensato dall'esame di ammessione al terzo corso chi ha il diploma di patente di grado inferiore.

Art. 6. La Giunta di esame di ammessione al primo corso si compone dei tre professori titolari della scuola normale, compresovi il presidente.

La Giunta di esame di ammessione agli altri corsi superiori si compone dei professori del corso al quale aspira il candidato.

Art. 7. Sono aboliti gli esami prescritti nella metà dell'anno scolastico. In ogni mese ciascun insegnante farà agli alunni eseguire in iscuola, sotto i suoi occhi, un esperimento in iscritto per accertarsi del loro profitto negli studi.

Art. 8. Gli insegnanti alla fine di ogni bimestre notano in uno specchio speciale la media dei punti meritati dagli alunni e per la condotta e per lo studio, e per le prove scritte fatte in iscuola.

Art. 9. La media dei voti meritati dagli alunni in ciascuna materia sarà pubblicata nelle classi e notata dal Direttore nel registro annuale.

Art. 10. Le prove scritte ordinate nell'esame di promozione si stenderanno soltanto sull'italiano, sull'aritmetica e sulla geometria, sulla calligrafia e sul disegno.

Art. 11. Per essere ammessi alle prove orali, così negli esami di ammessione come di promozione, i candidati debbono avere ottenuto almeno i sei decimi nel componimento italiano e i cinque decimi nella prova scritta di aritmetica e di geometria.

Art. 12. Gli alunni del secondo e terzo corso, per lo scrutinio degli insegnanti giudicati degni di essere ammessi agli esami, quando dichiarino di voler sostenere gli esami di patente magistrale, saranno dispensati dagli esami

di promozione. E varranno i voti ottenuti nell'esame di patente per giudicare se gli alunni del secondo corso meritino di essere promossi al terzo.

Art. 13. Il collegio dei professori può dichiarare promossi senza esame gli alunni che in tutto l'anno abbiano meritato non meno di sette decimi nello studio di ciascuna materia e nove decimi nella condotta.

Art. 14. Ai sussidi stanziati nel bilancio dello Stato, a termine dell'articolo 365 della Legge 13 novembre 1859, possono concorrere tutti i regnicoli, in qualunque città sieno nati, i quali dimostrino speciale attitudine ad insegnare e sieno privi di mezzi a sostenere le spese della loro educazione magistrale. A questo effetto, tra gli altri requisiti indicati nell'articolo 44 del Regolamento 24 giugno 1860, sarà anche un particolare attestato dei professori o maestri presso i quali i candidati ebbero fatto i loro studi.

Art. 15. I sussidi possono venire assegnati agli aspiranti all'uno dei tre corsi della scuola normale. Nella istanza i candidati indicheranno la classe alla quale aspirano per sostenere l'esame di concorso corrispondente all'esame prescritto all'ammessione.

Art. 16. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni i quali, oltre il disposto dell'articolo 368 della Legge 13 novembre 1859, non avranno ottenuto in ogni anno scolastico nove decimi nella condotta e sette decimi nell'esame di promozione, tenendo però conto dei voti riportati negli esami di agosto e di ottobre.

Art. 17. In ogni scuola normale il collegio degl'insegnanti, presieduto dal Direttore, procura l'osservanza dei Regolamenti, ed a norma di questi provvede al progresso degli studi e alla buona disciplina.

Art. 18. Al convitto annesso alla scuola normale sopraintende un Consiglio direttivo, il quale unicamente curerà la disciplina, l'igiene e il conveniente mantenimento degli alunni convittori.

Art. 19. Le attribuzioni che giusta i Regolamenti 24 giugno 1860 e 9 novembre 1861 il Consiglio direttivo esercitava sulla scuola, sono deferite al collegio degli insegnanti.

Art. 20. Le adunanze del Consiglio degli insegnanti sono altre ordinarie ed altre straordinarie; quelle si tengono ogni due mesi, a cominciare dal mese di ottobre, queste quando il Direttore lo stimi necessario, ovvero quando tre insegnanti, per ragioni didattiche e disciplinari, lo dimandino per iscritto al Direttore.

Art. 21. Il più giovane di età tra gli insegnanti adempirà le parti del segretario del Consiglio e redigerà i processi verbali delle tornate.

Art. 22. Nell'adunanza di ottobre, innanzi che si dia principio alle lezioni, il collegio degli insegnanti discute, approva e coordina i programmi didattici particolari di ciascun insegnamento, delibera sui libri di testo da accettarsi in ogni materia d'insegnamento, propone l'orario delle classi, stabilisce l'ordine da tenere nei diversi esercizi, determina tutto ciò che crede utile al profitto negli studi ed a mantenere la disciplina.

Nelle adunanze bimestrali ciascun professore riferisce sull'andamento della classe, sui risultati ottenuti e sulla condotta degli alunni, le cui qualità mo-

rali e intellettuali saranno diligentemente osservate. Il Direttore rende conto delle visite fatte in ciascuna classe, e propone quello che stima conveniente al miglioramento didattico e disciplinare della scuola. Tutti insieme prendono i dovuti accordi sulla parte del programma da insegnare nel bimestre avvenire, sulla natura dei temi e l'ordine dei vari esercizi.

Prima di cominciare gli esami finali fa a voti palesi lo scrutinio degli alunni per indicare quali di essi non sieno degni di essere ammessi agli esami, e quali meritevoli di venirne dispensati, giusta l'articolo 13 di questo Regolamento.

Finiti gli esami, discute ed approva le relazioni che ogni insegnante ha l'obbligo di fare intorno alle materie da esso insegnate nell'anno, e designa gli alunni meritevoli di premio.

I processi verbali di queste adunanze, con la maggiore esattezza redatti, saranno volta per volta trasmessi con i documenti relativi al Regio Provveditore, il quale con le proprie osservazioni li verrà inviando al Ministero.

Art. 23. Le maestre della scuola preparatoria, la maestra assistente e dei lavori donneschi fanno parte del collegio degli insegnanti.

SOTTO-PREFETTI

Alloggi.

48. Il Ministero ha rilevato che in parecchi capiluoghi di Circondario i Sotto-Prefetti non sono provveduti delle abitazioni com'è prescritto dal Regolamento annesso alla Legge comunale e provinciale, ma che invece essi hanno un'annua indennità destinata a compensare le spese che sono obbligati a sostenere per procurarsi l'alloggio ammobiliato o per ammobiliare quello che le Provincie assegnano senza mobilia.

Interessando di conoscere quali Circondari si trovano nelle indicate condizioni, massime quando si tratta di tramutare funzionari con famiglia, il Ministero prega la S. V. di far compilare un prospetto analogo a quello che si riporta in fine della presente per le Sotto-Prefetture di cotesta Provincia.

Qualora tutti i Circondari siano provveduti delle abitazioni nel modo prescritto dal citato Regolamento, basterà che, accusando ricevuta della circolare, la S. V. ne faccia semplice cenno.

La S. V. favorirà informare il Ministero ogniqualvolta avvenga variazione nel modo di provvedere all'alloggio dei Sotto-Prefetti di cotesta Provincia. (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 3 *gennaio* 1881, *ai Prefetti*).

Provincia	Circondario		Assegno annuo corrisposto al Sotto-Prefetto		Osservazioni
	in cui manca l'alloggio	in cui vi è l'alloggio ma manca la mobilia	per l'alloggio e la mobilia	per la sola mobilia	
1	2	3	4	5	6

NB. La colonna 4ª corrisponde alla 2ª: la colonna 5ª alla 3ª.

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

Norme relative.

49. Riportiamo su questo argomento il Regio Decreto in data 18 novembre 1880, nº 5793, e la relativa circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 20 novembre 1880, ai Sindaci.

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1881, per ogni denuncia di morte fatta all'ufficio di Stato Civile sarà compilata una scheda necrologica individuale.

Questa scheda conterrà, oltre le notizie concernenti lo stato personale del defunto, l'indicazione della causa di morte, in conformità al modello unito al presente Decreto.

Art. 2. La scheda necrologica dovrà farsi per qualunque persona abbia cessato di vivere nel territorio del Comune, quand'anche non vi avesse avuta la sua abituale residenza e vi si fosse invece trovata di passaggio, o per dimora temporanea, o perchè ricoverata all'ospedale, in carcere, ecc. Non si farà per le persone le quali, benchè risiedessero abitualmente nel Comune, morirono fuori del territorio di esso.

La scheda dovrà compilarsi anche per ciascun bambino che nacque vivo e che morì nel lasso di tempo trascorso fra la nascita e la presentazione all'ufficio di Stato Civile. Pei veri nati-morti, ossia per i morti prima o durante il parto, non si compilerà la scheda della causa di morte, ma si continuerà a tenerne conto per il movimento dello Stato Civile.

Art. 3. La dichiarazione della causa di morte sarà fatta per iscritto dal medico o chirurgo esercente che ebbe in cura il defunto durante l'ultima malattia. Qualora la persona fosse morta senza aver avuta assistenza medica, la dichiarazione della causa di morte verrà stesa dal medico necroscopo, e pei neonati dalla levatrice.

In tutti i casi di morte improvvisa, violenta o sospetta, nei quali ha luogo inchiesta dell'Autorità giudiziaria, la causa della morte sarà notata provvisoriamente in base alle circostanze apparenti, salvo a rettificarla più tardi in conformità della sentenza o ordinanza dell'Autorità medesima, e secondo le norme indicate nell'articolo 9 del presente Decreto.

Art. 4. Nella designazione delle cause di morte i medici curanti o i necroscopi si atterranno, per quanto è possibile, allo elenco nosologico stampato sulla scheda, ripetendo, nel dichiarare la causa, il numero d'ordine che questa porta nel detto elenco.

Qualora credessero di dover designare una malattia con un nome diverso dagli adottati nell'elenco, avranno cura di scrivere tra parentesi la denominazione dell'elenco medesimo che più si accosta a quella da essi adoperata.

Art. 5. L'ufficio di Stato Civile distribuirà a tutti i medici e chirurghi esercenti, medici necroscopi, levatrici, direttori di stabilimenti, ecc., le schede in bianco per la dichiarazione delle cause di morte. Le schede saranno fornite gratuitamente dal Governo ai Comuni.

Ogni scheda è stampata in doppio foglio; il dichiarante terrà presso di sè

il primo e consegnerà il secondo a persona della famiglia del defunto, o, se questi trovasi all' ospedale, in carcere, o in altro stabilimento, al rispettivo direttore, che dovrà rimetterlo all'ufficiale di Stato Civile nell'atto della notificazione del decesso. Ove lo credesse opportuno, il medico potrà trasmettere il certificato della causa della morte direttamente all'ufficio di Stato Civile.

Quando l'ufficiale di Stato Civile non riceve, prima o contemporaneamente alla notificazione del decesso, il detto certificato, dovrà farne espressa richiesta.

Art. 6. Ricevuto il certificato medico, l'ufficiale di Stato Civile vi aggiunge a tergo le notizie relative all' età, allo stato civile, alla professione del defunto, al luogo della morte ed alla qualità della dimora nel Comune, e si accerta della esattezza di tali notizie, se già furono iscritte nella scheda mediante il raffronto con quelle indicate nell' atto di morte. Quando l' ufficiale di Stato Civile sia nell'impossibilità di rispondere in tempo opportuno a tutti i quesiti, dovrà seguare un punto interrogativo per dimostrare che la lacuna non dipende da dimenticanza.

Art. 7. Le schede originali delle cause di morte saranno trasmesse mensilmente alla Direzione della statistica generale del Regno per il tramite della Prefettura, insieme col prospetto del movimento della popolazione. I Comuni potranno però tener copia delle dichiarazioni mediche per compilare sopra di esse i loro speciali bollettini demografici.

Art. 8. Prima di spedire le schede alla Prefettura, sarà staccata da ognuna di esse la parte in cui è indicato il cognome e il nome del defunto; e ciò per limitare all' ufficio comunale la notorietà individuale delle cause di morte e garantire le famiglie che le notizie sono raccolte per iscopo puramente statistico, e che non potrà mai attribuirsi alle schede stesse alcun valore legale.

Tuttavia a facilitare i raffronti, e perchè una sola numerazione renda più semplice il tenere in ordine i documenti relativi alle morti, il numero d' ordine da scriversi sulla scheda, nel posto a ciò designato, sarà quello stesso sotto il quale è segnato il corrispondente atto di morte, nell'apposito registro di Stato Civile.

Art. 9. Se al tempo in cui si devono trasmettere alla Direzione di statistica le schede individuali si trovi che manca tuttora per qualche defunto la notizia della causa di morte, come, per esempio, nei casi di morte violenta in cui l'Autorità non abbia ancora pronunciato sentenza, l'ufficiale segnerà nondimeno nella scheda corrispondente le condizioni note, e circa la *causa della morte* indicherà le ragioni per le quali non fu ancora accertata. Ma, appena sia possibile, notificherà con lettera speciale alla Direzione di statistica le cause riconosciute di queste morti, ripetendo i numeri d'ordine delle schede alle quali si riferiscono.

Art. 10. Il fatto che un Comune pubblichi già attualmente un suo particolare bollettino necrologico, non lo dispensa dall' inviare le schede originali delle cause di morte al Ministero.

Art. 11. La classificazione delle morti accidentali e dei suicidi adottata per lo spoglio delle cause di morte in tutto il Regno essendo quella fin qui

seguita nella compilazione del movimento della popolazione, restano abrogate le disposizioni antecedenti circa la statistica delle morti violente.

Art. 12. Fino a nuova disposizione il presente Decreto avrà effetto soltanto nei Comuni capoluoghi di Provincia, e in quelli di Circondario o Distretto.

Il Governo, persuaso di fare cosa utile alle popolazioni ed alla scienza, ha deliberato di cominciare col 1° gennaio 1881, una serie d'indagini dirette a determinare le cause delle singole morti. Questa ricerca mira a stabilire quasi un'inchiesta permanente sulle condizioni sanitarie della popolazione, col fine di accertare se e quanto esse siano conformi ai dettami dell'igiene. Con questi elementi di studio, la scienza potrà poi indicare alle Autorità locali ed al Governo i mezzi migliori per combattere quelle influenze morbose, che potrebbero essere vinte dall'opera del legislatore, dalla previdenza o dalle cure dell'Amministrazione.

Lo scopo non si raggiungerebbe per altro, ove, nel raccogliere i dati elementari, non si procedesse sempre con uguali metodi e avvedimenti. Ond'è che il sottoscritto, seguendo il consiglio di uomini competenti nella materia, ha tracciato alcune norme ed istruzioni, da servire per gli ufficiali di Stato Civile e per gli esercenti l'arte sanitaria.

I provvedimenti che dovranno prendersi dai Comuni per attuare la statistica in discorso non sono molti, nè dispendiosi. Le informazioni richieste si trovano indicate nel modello allegato alla presente. Il Ministero fornirà gratuitamente ai Comuni gli stampati per questo lavoro.

Gli ufficiali di Stato Civile sono incaricati di distribuire ai medici curanti il numero di certificati che può loro occorrere per tutto l'anno; di verificare se ogni denunzia di morte sia accompagnata dal certificato medico che ne indica la causa e in caso contrario di fare istanza perchè questo venga presentato: di aggiungere alla dichiarazione della causa di morte le altre notizie richieste e di spedire a questo Ministero, insieme al prospetto mensile del movimento della popolazione, i certificati medici originali delle morti avvenute nel mese precedente.

La classificazione e il riepilogo delle notizie individuali saranno fatti presso la Direzione della statistica generale.

Il lavoro non potrebbe essere più semplice; e se non farà difetto la cooperazione dei medici, su cui del resto è da far pieno assegnamento, esso potrà sino dal principio dare buoni frutti.

Pertanto si trasmette ai signori Sindaci il Regio Decreto che stabilisce le norme per questa statistica, unitamente alle circolari ed istruzioni relative, con preghiera di distribuirne copia ai medici chirurghi e levatrici esercenti nel Comune, nonchè ai direttori di istituti ospedalieri, di beneficenza, d'istruzione e delle carceri.

Il sottoscritto non dubita punto che gli egregi uomini, i quali dal voto dei proprî concittadini e dalla fiducia del Governo sono chiamati a capo delle Amministrazioni comunali, comprenderanno di quant'importanza pei loro amministrati specialmente, sia la stastistica di cui s'intende promuovere l'attua-

zione. Spera quindi che essi daranno opera intelligente e solerte, affinchè l'utile istituzione pienamente si compia.

STRADE COMUNALI

Mantenimento loro.

30. La Legge 30 agosto 1868, n° 4613, applicando il principio della obbligatorietà alla costruzione delle principali vie comunali, assegnando alle finanze dei Municipi mezzi appositi per far fronte alle spese delle nuove costruzioni, ed incoraggiando l'operosità dei Comuni con rilevanti sussidi per parte dello Stato, iniziò un nuovo periodo di progresso per la nostra viabilità comunale.

L'azione persistente del Governo nell'applicare quella legge, il buon volere delle Autorità locali e gli sforzi delle popolazioni, sono riusciti, in un tempo relativamente breve, ad estendere di molto la rete delle vie secondarie.

Ma mentre Comuni, affatto isolati negli anni trascorsi, trasportano ora su veicoli i loro prodotti; mentre altri vedono nelle progredite costruzioni avvicinarsi l'ora di godere uguali benefizi, è doloroso osservare come taluni Municipi, poco curanti del bene dei loro amministrati, e dimentichi delle fatiche recentemente durate, trascurino o lascino in abbandono le strade già costruite.

Questo fatto preoccupa grandemente il Ministero, il quale nel deperimento delle vie obbligatorie vede con rammarico frustrate tutte le sue cure e le ingenti spese sostenute dallo Stato per creare al paese un potente fattore di ricchezza.

La Legge 30 agosto 1868 non istabilì nuove sanzioni per la conservazione delle strade obbligatorie per l'unica ragione che essendo esse vie comunali, esistevano all' uopo disposizioni tassative e complete nelle leggi generali. Infatti gli articoli 28, 39 e 40 della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici impongono ai Comuni l'obbligo di conservare e mantenere le loro strade; la Legge comunale e provinciale (Art. 116, n° 8) pone fra le obbligatorie le spese pel mantenimento di esse; gli articoli 141, 142 e 143 della Legge stessa provvedono al modo di costringere i Comuni negligenti allo adempimento del loro obbligo. È evidente pertanto che se le strade comunali deteriorano, ciò avviene perchè la legge non è eseguita.

Prego i signori Prefetti di richiamare i Comuni all' adempimento dei loro doveri, e le Deputazioni provinciali alla rigorosa osservanza delle accennate disposizioni di legge.

E perchè i prelodati funzionari possano procedere in base a precise nozioni di fatto, converrà anzitutto che gli uffizi del Genio civile formino e presentino loro al più presto un elenco di tutte le strade comunali, sia ordinarie che obbligatorie, già costruite. In questo elenco saranno distintamente indicate le strade comunali ordinarie, le obbligatorie, la lunghezza di ciascuna strada, lo stato di conservazione del piano viabile, quello dei manufatti, il sistema di mantenimento adottato, i risarcimenti che occorrono per rimettere la strada in istato normale, la spesa di tali risarcimenti, quella di un anno di manutenzione.

Raccomando agli Ingegneri capi due cose essenzialissime: la massima esattezza nel calcolare le spese per la rimessione e il mantenimento delle strade; la massima sollecitudine nel compilare l'elenco. Pria che si chiuda la sessione di autunno e che i bilanci comunali siano approvati, è necessario

che i Comuni e le Deputazioni provinciali sappiano a quanto ammontino le dette spese.

Alla compilazione degli elenchi, oltre ai delegati ed agli aiutanti di sezioni e delegazioni stradali, sarà anche addetto il personale ordinario del Genio civile.

Avuti gli elenchi, i signori Prefetti inviteranno i Comuni ad eseguire in un termine perentorio la rimessione delle strade deteriorate o guaste, e a provvedere pel mantenimento delle medesime durante il prossimo anno. Qualora il termine assegnato trascorresse senza effetto, essi comunicheranno gli elenchi dei Comuni inadempienti alle Deputazioni provinciali, indicando la spesa per per la sistemazione, e quella pel mantenimento delle singole strade, affinchè le Deputazioni, a termini degli articoli **141** e **142** della Legge provinciale e comunale, inscrivano d'ufficio le due spese nei bilanci di tali Comuni, e procedano quindi alla esecuzione dei relativi lavori.

Attenendosi alle istruzioni che precedono ed agendo colla sollecitudine che l' importanza della cosa richiede, i signori Prefetti renderanno presto al carreggio le strade comunali che furono fin qui trascurate. Ma ad evitare che i danni or deplorati tornino fra breve a rinnovarsi, bisogna ch' essi attendano fin d'ora, e con ogni studio, ad assicurare stabilmente per l'avvenire il buon andamento di questo servizio.

In diverse Provincie sono in vigore regolamenti stradali, che darebbero ottimi risultati se fossero eseguiti. In altre, i regolamenti sono incompleti; in talune poi non esistono affatto. Nel primo caso basterà insistere presso le Deputazioni provinciali perchè le disposizioni regolamentari sieno osservate; negli altri due casi converrà promuovere la correzione o la compilazione del regolamento, affrettarne l'approvazione ed applicarlo immediatamente.

L'esperienza ha dimostrato che i mezzi migliori di ben mantenere e conservare le strade comunali sono l'opera giornaliera dei cantonieri, e le ispezioni locali a non lunghi intervalli. Se dentro l' anno prossimo verranno attuati in tutte le Provincie del Regno regolamenti stradali basati su tali criteri, e se le Autorità provinciali ne cureranno costantemente l'osservanza, adoprando, ove occorra, i mezzi coercitivi consentiti dalla legge, è fuori di dubbio che gli inconvenienti ora lamentati non si ripeteranno mai più.

Il Ministero ha fiducia che le Deputazioni provinciali vorranno fare il possibile per conservare opere che tanto interessano e costano agli enti affidati alla lora tutela. Spera poi che i signori Prefetti e gli Ingegneri capi del Genio civile, come lo hanno coadiuvato nel difficile compito della costruzione delle vie comunali, vorranno prestargli intiera la loro assistenza nell' opera meno difficile al certo, ma non meno importante, di conservare ai Comuni quelle vie, le quali, oltre all'essere frutto d'immensi sacrifici, sono il fondamento della loro prosperità futura.

Sarò grato ai signori Prefetti se vorranno accusarmi ricevuta della presente, e tenermi sempre informato dei provvedimenti che faranno, e dei risultati che avverrà loro di ottenere (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici*, **15** *ottobre* **1880**, *ai Prefetti*).

TASSA DI CONCESSIONE

Enti morali.

51. *Per accordi passati col Ministero dell'Interno, i Decreti di costituzione o creazione in ente morale o di autorizzazione di Corpi morali già costituiti ad accettare eredità, legati e donazioni, indicheranno sempre la entità precisa del valore che in seguito ad esatti accertamenti viene attribuita alla attività che forma oggetto della concessione.*

Conseguentemente la tassa di cui al n° 48 *della tabella contenuta nella Legge* 19 *luglio* 1880, *n°* 5536, *sarà liquidata senza ulteriore accertamento sull'imponibile indicato dallo stesso Decreto di concessione* (Risoluzione del Ministero delle Finanze, 17 ottobre 1880).

TASSA DI REGISTRO

Registrazione da eseguirsi sulla presentazione degli originali degli atti — Confronto di essi con le copie destinate a rimanere negli uffizi di registro.

52. *In varie occasioni è occorso al Ministero di rilevare che da taluni ricevitori viene eseguita la liquidazione delle tasse dovute per la registrazione degli atti pubblici e privati in base alle risultanze delle copie destinate a rimanere in ufficio, a forma del disposto dell'articolo* 65 *della vigente Legge di registro, limitandosi poi a riportare sugli originali la relazione di eseguita registrazione, senza neppure accertarsi se le dette copie corrispondano esattamente agli originali.*

È manifesto che la legge di registro, al ricordato articolo 65, *prescrive che la registrazione debba eseguirsi sulla presentazione degli originali degli atti pubblici e privati; ed è sulla scorta di questi che i ricevitori debbono liquidare le tasse dovute per le disposizioni che si convengono; assicurandosi in pari tempo che le copie da ritenersi in ufficio siano esattamente conformi agli originali.*

Ognuno comprende come la inosservanza di queste disposizioni può esser causa che per errori od inesattezze incorse nelle copie rilasciate all'ufficio, vengano ad essere percette tasse inferiori a quelle effettivamente dovute, e siccome del danno che da ciò venisse a risentire l'Erario si dovrebbero necessariamente tener responsabili i ricevitori che non siansi conformati alle succitate disposizioni, deve raccomandarsi ai ricevitori stessi la rigorosa osservanza delle disposizioni medesime (Risoluzione del Ministero delle Finanze, 20 ottobre 1880).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Cessazione di reddito colla prova delle fedi di credito del Banco di Napoli.

53. È stato chiesto al Ministero delle Finanze se le fedi di credito del Banco di Napoli sono sufficienti, di fronte nell'articolo 66 della Legge, a dar la prova della cessazione di un reddito di categoria *A*. E il Ministero (Direzione Generale delle imposte dirette) con nota del 20 ottobre 1880, ha dichiarato di adottare la giurisprudenza della Commissione centrale, che non riconosce nei detti documenti i caratteri probatorî richiesti nell' articolo 66 della Legge, testo unico, corrispondente all' articolo 6 della Legge 14 giugno 1874.

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Stabilimenti industriali posti in più Comuni — Luogo in cui deve pagarsi l'imposta.

54. *Nei casi di due o più stabilimenti industriali, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, poste in Comuni diversi, il luogo in cui*

deve pagarsi l'imposta di ricchezza mobile per tutti gli stabilimenti o le sedi, ai termini dell' articolo 13 *del testo unico della Legge* 24 *agosto* 1877, *è quello ove il reddito si produce* (*) (Decisione della Commissione centrale, 20 febbraio 1880).

TRAMWAYS

Provvedimenti per la sicurezza del loro esercizio.

55. Gli infortuni che con frequenza si verificano sui *tramways* esercitati con macchine a vapore, hanno richiamato l'attenzione del Governo il quale se ha potuto, entro i limiti consentiti dalla legge, secondare lo sviluppo di questo nuovo mezzo di locomozione, svincolandolo da molteplici formalità, non deve però tollerare che la sicurezza del transito ordinario sulle vie e specialmente su quelle di grande traffico, ove sono stabiliti i *tramways* venga menomamente compromessa per difetto di sorveglianza o per inadempimento, da parte degli esercenti, delle misure di cautela prescritte dai veglianti regolamenti e dai decreti di autorizzazione dell'esercizio.

Le vie ordinarie sulle quali sono stabiliti i *tramways*, presentano in molti casi condizioni altimetriche e planimetriche difficili, con forti pendenze e con curve di raggio minimo; per cui il trasgredire le condizioni imposte per il *maximum* di velocità e per il numero delle carrozze che le locomotive devono rimorchiare, può esser causa di gravi disastri.

Condizione poi essenzialissima di sicurezza è quella, che il personale addetto allo esercizio dei *tramways* e specialmente i macchinisti abbiano le cognizioni ed i titoli che si richiedono allo esercizio delle loro funzioni.

Su questi punti io richiamo l'attenzione dei signori Prefetti e dei Regi Commissari tecnici per lo esercizio delle ferrovie onde non siano tollerati abusi o negligenze nell' eseguimento delle prescritte condizioni, trovando essi nelle leggi e nei regolamenti sulla materia, facoltà sufficienti per richiamare i trasgressori alla osservanza dei lori doveri o per assoggettarli ove occorra, alle penalità sancite dalla legge,

Un pericolo immediato nelle attuali condizioni di esercizio dei *tramways*, deriva specialmente dai treni notturni, avendo la esperienza dimostrato che ad evitare pericoli di contatto e di urto improvviso coi veicoli ordinari e coi pedoni non bastano di nottetempo le ordinarie precauzioni.

È per ciò, che alcune Prefetture, preoccupandosi della necessità di porre un riparo a questo stato di cose, non hanno esitato pei *tramways* ad inibire con apposite ordinanze i treni notturni.

Senza entrare in altre considerazioni, io lascio ai signori Prefetti di giudicare della opportunità di adottare o meno uguale misura per i *tramways* a vapore in esercizio nelle Provincie rispettive, punto non dubitando che tanto per questa quanto per tutte le altre cautele dirette e tutelare la vita delle persone, essi non prenderanno norma che dal pubblico interesse (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici*, 15 *novembre* 1880, *ai Prefetti ed ai Regi Commissari tecnici per la sorveglianza delle strade ferrate*).

(*) Importante e giovevole agl'interessi dei piccoli Comuni ove esistono stabilimenti industriali, è il principio affermato da questa decisione.

GUARDIA NAZIONALE

Armamento.

56. Avvicinandosi il termine dell'esercizio 1880, credesi opportuno di rivolgere preghiera agli onorevoli signori Prefetti del Regno, perchè nei primi dieci giorni del prossimo gennaio, trasmettano alla Ragioneria centrale di questo Ministero il prospetto relativo alla consistenza delle armi della disciolta Guardia Nazionale, secondo il modello annesso alla circolare del 22 settembre 1878, n° 6464, richiamata con la successiva del 24 settembre 1879, n° 4786, modello che qui appresso si riproduce.

Sebbene le istruzioni impartite colla prima delle ricordate circolari venissero ritenute sufficienti a non lasciar dubbi di sorta intorno alla compilazione dell'accennato prospetto, pur tuttavia da quelli fin qui ricevuti si è dovuto riconoscere che le istruzioni medesime non furono sempre ugualmente seguite in tutte le Prefetture inquantochè si ebbero ad osservare irregolarità nei riporti dei residui costituenti il carico sanzionato nell'anno precedente, diminuzioni di debito non giustificate, ed altre diverse.

Se si pon mente al fatto, che della consistenza di dette armi e delle variazioni che ne avvengono, è data da questo Ministero annualmente ragione a quello del Tesoro ed al Parlamento Nazionale, facilmente si comprenderà l'importanza ch'è attribuita a questo ramo di servizio e quanto sia necessaria la diligente cooperazione degli uffici di Prefettura, perchè esso proceda con la dovuta regolarità e speditezza.

Nell'intento adunque di conseguire siffatto scopo, il Ministero, in esplicazione alle norme contenute nella rammentata circolare 22 settembre 1878, si propone con la presente di dare alcuni schiarimenti che l'esperienza suggerisce opportuni i quali varranno, ne ho fiducia, a rimuovere quelle dubbiezze che per avventura potessero ancora sussistere.

Ciò che principalmente ha richiamato la sua attenzione è il procedimento adottato da alcune Prefetture, le quali confondono in una sola trattazione la parte amministrativa con la dimostrazione contabile del numero dei fucili, locchè genera ritardi ed altri inconvenienti nella risoluzione degli affari. È bene quindi avvertire che per tutto quanto riguarda condono o discarico di fucili da chiedersi a questo Ministero, in conformità della circolare 17 aprile 1878, n° 16871, le pratiche debbono essere dirette alla Divisione 3ª, la quale provvede in via amministrativa dopo avere preso le occorrenti intelligenze col Ministero del Tesoro; ciò che concerne poi il resoconto della consistenza e del movimento delle armi secondo l'altra circolare del 22 settembre 1878, n° 6464, è di competenza della Ragioneria centrale, alla quale devesi far capo; e tale distinzione vuol essere rigorosamente osservata fino ad affare compiuto.

Inoltre si è pure notato che nei prospetti non è sempre esattamente riportato il carico riconosciuto al 31 dicembre dell'anno precedente, ritenendosi dalle Prefetture giustificata la differenza in meno o da pratiche in corso per condono o discarico non ancora concesso, o dall'essersi appurata la differenza di debito posteriormente al conto dato, o infine da altre cause.

E qui giova notare, che una volta stabilito il carico, qualunque siano i dati

ai quali i Comuni e le Prefetture si siano attenuti nel dichiararlo, esso non può venire diminuito nei prospetti annuali se non per uno dei tre casi esplicitamente determinati dalla circolare 22 settembre 1878, cioè di versamento di fucili all'Autorità militare, di condono o di discarico di fucili riconosciuto e dichiarato con apposita nota della Divisione 3ª di questo Ministero, ovvero di pagamento dell'importo dei fucili mancanti a ragione di lire 10 ciascuno da essere comprovato mediante la produzione della relativa quietanza di tesoreria.

Così, se in seguito all'esposto carico venisse a risultare maggiore del vero il numero dei fucili addebitato ad un Comune, la Prefettura, accertati i fatti inizierà con questo Ministero, Divisione 3ª, le pratiche nel senso della circolare 17 aprile 1878, per averne l'autorizzazione amministrativa di proporre lo scarico nella dimostrazione contabile. Lo stesso dicasi quando si trattasse di fucili pei quali debba chiedersi all'ufficio medesimo il condono per giustificato smarrimento od altro; ma fino a quando lo scarico od il condono non sarà stato autorizzato, la iscrizione del debito non potrà subire variazione, ed in conseguenza dovrà, tal quale risultava al 31 dicembre dell'anno precedente, essere riportata alle colonne 2ª e 3ª del prospetto per l'anno successivo.

Quando si verificasse il caso di dover accrescere il debito di qualche Comune per nuova denuncia di fucili o per essersi riconosciuto per qualunque altro motivo non rispondenti al vero le segnalazioni anteriori, sul prospetto dell'anno in cui avviene il nuovo accertamento, questo figurerà nella colonna 3ª, e nella 4ª sara inscritta la differenza in più mentre alla 2ª dovrà soltanto riportarsi il debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella ipotesi di ammessa diminuzione di fucili stati antecedentemente versati all'Autorità militare, sul prospetto dell'anno nel quale viene conosciuta l'ommissione sarà regolarizzato il conto del Comune interessato riportando alla colonna 2ª intatto il debito al 31 dicembre dell'anno precedente, ed alla colonna 5ª il numero dei fucili versati, con annotazione, alla colonna 6ª, indicante la Direzione d'artiglieria alla quale furono spediti, e la data della relativa ricevuta o verbale di consegna.

Se due Comuni debitori si fossero riuniti in un solo Comune, nel prospetto che si presenta i due Comuni saranno distintamente discaricati alla colonna 5ª, dopo inscrittosi regolarmente alla colonna 2ª il rispettivo loro debito al 31 dicembre precedente, poscia aggiungendosi alla colonna 1ª il Comune sotto la nuova denominazione, s'inscriverà per esso alla colonna 3ª e 4ª il carico complessivo.

Nei casi di pagamento di fucili, la diminuzione dovrà figurare alla colonna 5ª con annotazione alla 6ª, che i fucili furono pagati a ragione di lire 10 cadauno, secondo gli ultimi accordi passati col Ministero della Guerra e con quello del Tesoro, e che l'importo risulta dalla quitanza di tesoreria che dovrà essere unita a corredo del prospetto.

Finalmente devesi notare, che, riguardando il prospetto la gestione di un anno, esso deve contenere e riprodurre soltanto i fatti che si sono verificati ed accertati dal 1° gennaio al 31 dicembre, ed in conseguenza qualora vi fossero trattazioni in corso coi Comuni, e questi alla chiusura della gestione non

avessero ancora risposto, le Prefetture dovranno ritenere i Comuni stessi come debitori, salvo a fare le variazioni occorrenti nel prospetto dell'anno successivo a trattazione esaurita. In tal guisa riuscirà agevole alle Prefetture medesime di compilare e spedire al Ministero entro i primi dieci giorni di gennaio come sopra si è detto, la dimostrazione per l'anno scaduto, e si eviterà che il Ministero sia costretto ad inscrivere d'ufficio nella dimostrazione generale la consistenza delle armi per quelle Prefetture che non avessero in tempo inviato i prospetti relativi.

Dopo i premessi schiarimenti, il Ministero è persuaso che d'ora in avanti, mediante la diligente loro osservanza, non si rinnoveranno le irregolarità verificatesi negli anni decorsi, e prega gli onorevoli signori Prefetti di volergli intanto accusare ricevuta della presente (*Circolare del Ministero dell'Interno, 7 dicembre* **1880**, *ai Prefetti*).

PORTO D'ARMI

Permessi relativi.

57. È generalmente riconosciuto che l'aumento dei reati di sangue deriva in gran parte dall'abuso delle armi e dal difetto di una corrispondente repressione per parte degli ufficiali ed agenti chiamati a far rispettare le leggi che colpiscono di gravi pene, non solo la detenzione e il porto d'armi insidiose o altrimenti vietate, ma anche il porto delle armi lecite senza averne ottenuta la prescritta autorizzazione.

Nella recente discussione del bilancio del Ministero dell'Interno si fecero severe censure alla soverchia facilità con cui si rilasciano da talune Autorità le licenze di porto d'armi, senza prima assicurarsi se le persone che le richiedono ne siano meritevoli, oppure non sia a temersi che pei loro precedenti o pel carattere facile alle risse ed all'offesa ne abusino a danno della sicurezza dei cittadini.

Si è pure lamentata la poca diligenza e premura che mettono gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica per far cessare il porto abusivo delle armi, non ostante le vive e replicate insistenze del Ministero che stabilì persino un apposito premio pel sequestro delle armi stesse.

È indispensabile che questo importantissimo servizio sia definitivamente sistemato, e che i signori Prefetti provvedano risolutamente ed energicamente a proscrivere tutti gli abusi che si verificano, applicando ai funzionari negligenti senza alcuna distinzione, le misure disciplinari che sono dalle leggi acconsentite, e richiamando un' altra volta gli uffici dipendenti alla rigorosa osservanza delle disposizioni che regolano questa materia.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni non devono e non possono considerarsi che gli esecutori imparziali della legge, per cui è loro vietata qualsiasi indebita compiacenza, come è colpa per essi qualunque mancanza di circospezione e di diligenza.

E siccome importa che questo servizio proceda con norme ovunque uniformi, prego la S. V. a voler dare ai Sotto-Prefetti, questori ed altri ufficiali di pubblica sicurezza, le seguenti istruzioni:

1° Tutte le licenze di porto d'armi devono essere firmate esclusivamente

dai Prefetti, Sotto-Prefetti o Questori, come già prescriveva la circolare ministeriale 24 maggio 1876, n° 10190, e solo nei casi di loro assenza od impedimento lo possono essere dal funzionario superiore che li rappresenta;

2° Chiunque voglia ottenere il permesso di porto d'armi deve farne domanda in carta da bollo da centesimi 50 e unirvi il certificato di buona condotta prescritto dall'articolo 29 del Regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della Legge di pubblica sicurezza;

Queste formalità devonsi osservare anche quando si tratti della rinnovazione del permesso scaduto; e le Autorità di pubblica sicurezza non hanno facoltà di esonerare chicchessia dall'adempimento di tali incombenti come veniva ricordato anche colle circolari 22 marzo 1870 e 18 luglio 1876, n° 10100;

3° Le Autorità di pubblica sicurezza non possono imporre ai richiedenti la presentazione di altri documenti, oltre quelli sovraccennati dalla legge tassativamente prescritti, giusta le dichiarazioni ministeriali 22 giugno e 29 novembre 1865, 4 aprile 1867 e 23 aprile 1868, a meno che si tratti di guardie particolari che dovranno comprovare colla fede di nascita, coll'estratto del casellario giudiziale o con atti di notorietà, di avere i requisiti richiesti dall'articolo 12 del Regolamento 18 maggio 1865;

4° La presentazione da parte dell'istante della domanda e dell'atto di notorietà prescritto dall'articolo 29 del Regolamento di pubblica sicurezza per ottenere la licenza di porto d'armi, non obbliga l'Autorità a concederla, quando abbia sufficienti e valide ragioni per rifiutarla, come giustamente veniva dichiarato dalle istruzioni ministeriali 4 aprile 1867, giacchè essa sola è responsabile delle concessioni che avesse fatte ad individui immeritevoli, i quali certamente il Sindaco non è sempre in grado di conoscere personalmente;

Per conseguenza ogniqualvolta non si tratti di persone che all'Autorità di pubblica sicurezza risultano superiori ad ogni sospetto e ad ogni eccezione, oppure quando non possa essere pienamente rassicurata sullo scopo, pel quale si richiede il porto d'armi ed abbia motivo a ritenere che se ne possa abusare a danno altrui, essa è non solo nel diritto, ma nell'obbligo di assumere le più esatte informazioni sui precedenti, sulla moralità e sul carattere dei richiedenti, come prescrivono le circolari 31 luglio 1865, 29 dicembre 1866 e 3 giugno 1879 concedendo o rifiutando secondo le risultanze, il chiesto permesso; salvo alla parte, che si credesse lesa dal provvedimento, di ricorrere all'Autorità superiore;

5° Non può conseguentemente rilasciarsi licenza di porto d'armi ai condannati per crimini o per delitti contro le persone o le proprietà, nè agli individui che si trovano sottoposti alla giudiziale ammonizione o nel novero delle persone sospette, contemplate dall'articolo 447 del Codice Penale, o che per altri motivi non sono da ritenersi di buona condotta;

6° In niun caso può accordarsi la licenza di porto d'armi ai minori di anni sedici;

A quelli che abbiano superato questa età, ma che siano tuttora soggetti alla patria potestà, non può rilasciarsi tale licenza se non alla condizione che risultino di buona condotta, che producano il consenso scritto del padre o del

tutore, e che non vi sia pericolo che ne abusino, senza di che l'Autorità sarebbe responsabile dell'improvvida concessione;

7° Non può concedersi la licenza di porto d'armi alle persone che appartengono ad altri Stati, fatta eccezione per i membri del Corpo diplomatico, pei quali vigono speciali disposizioni, pei Consoli e per quelle altre persone che per la loro posizione sociale offrono le più sicure garanzie;

8° La licenza del porto d'armi deve accordarsi dall'Autorità di pubblica sicurezza del Circondario in cui il richiedente ha il suo domicilio o la sua residenza di fatto, come è prescritto dalle circolari ministeriali 3 giugno 1869 e 23 settembre 1872;

9° Se un individuo munito di licenza di porto d'armi ne abusa a danno dei cittadini, o commette un crimine o un delitto contro le persone o le proprietà, o è ammonito dal Pretore, o entra nella categoria delle persone sospette, di cui all'articolo 447 del Codice Penale, il Prefetto provvederà secondo il disposto dall'ultimo alinea dell'articolo 30 del Regolamento;

10° È inibito, sotto pena della sospensione dall'ufficio e di altri rigorosi provvedimenti, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza e al personale di basso servizio di ricevere denaro dalle parti, di stendere domande o procurare documenti nell'interesse delle medesime (*Circolare* 26 *maggio* 1876);

La tassa all'ufficio di registro dovrà essere soddisfatta o personalmente dagli interessati, o per mezzo di un loro incaricato o col mezzo di vaglia postale, intestato al ricevitore del registro (*Circolare* 20 *dicembre* 1876);

11° Qualunque ufficiale od agente di pubblica sicurezza che avesse cercato di favorire o di impedire la concessione di una licenza di porto d'armi con informazioni che sapeva non conformi a verità e giustizia sarà passibile delle pene comminate dall'ultimo alinea dell'articolo 20 della Legge di pubblica sicurezza;

12° Le domande per licenze di porto d'armi, coi documenti prodotti, dovranno portare, oltre il numero di protocollo, anche un numero subalterno progressivo, corrispondente a quello della matrice, dalla quale vengono staccate le richieste dirette al ricevitore del registro pel pagamento della tassa, e distinte per mese e per anno saranno custodite in archivio, onde si possa in ogni tempo verificare la regolarità e l'esattezza di questo servizio, come prescrivono le circolari 30 aprile e 18 luglio 1876.

Prego la S. V. di accusarmi ricevuta della presente (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 10 *dicembre* 1880, *ai Prefetti*).

TASSA SUI TERRENI E FABBRICATI

Provvedimenti intorno alle quote minime.

58. S. E. il Ministro delle Finanze nella tornata del 15 novembre p. p. ha presentato alla Camera dei Deputati il seguente progetto di legge relativo alle quote minime di imposta sui terreni e sui fabbricati.

Art. 1. L'esattore non può procedere alla *esecuzione immobiliare* contro il possessore di un fondo urbano la cui imposta erariale non ecceda lire 3,25 (corrispondente al reddito imponibile di lire 20), nè contro il possessore di un ndo rustico la cui imposta erariale non ecceda lire 2.

Art. 2. Il disposto dal precedente articolo non è applicabile:

1° A coloro che sono possessori ad un tempo di terreni e fabbricati nello stesso Distretto di agenzia quando la somma delle relative quote d'imposta sia maggiore di lire 3,25;

2° A coloro che parimenti nel Distretto di agenzia sono possessori di redditi mobiliari comunque non tassabili per gli effetti delle speciali concessioni fatte coll'articolo 55 del testo unico di Legge approvato con Regio Decreto del 24 agosto 1877, n° 4021 (serie 2ª).

Ora S. E. il Ministro delle Finanze mi ha incaricato di fare uffici presso i signori esattori affinchè in attesa dell'approvazione di questo progetto di legge si inducano a sospendere le *esecuzioni immobiliari* contro i contribuenti debitori delle quote minime indicate nell'articolo 1 che non trovansi nelle condizioni prevedute dall'articolo 2.

Converrà quindi che prima di iniziare la *esecuzione immobiliare* per quote minime, i signori esattori domandino ai signori agenti delle tasse un certificato dal quale risulti che i contribuenti debitori non si trovino nelle condizioni prevedute dall'articolo 2.

Appena promulgata la legge i signori esattori potranno domandare il rimborso per inesigibilità delle quote non riscosse presentando gli atti richiesti dall'articolo 60 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 agosto 1876, n° 3303, per provare di avere infruttuosamente proceduto alla *esecuzione sui mobili*, ai quali atti dovranno unire il certificato ora detto.

Nel fare queste comunicazioni ai signori esattori ho fiducia che vorranno secondare le intenzioni di S. E. il Ministro delle Finanze, limitandosi a procedere alla *esecuzione mobiliare* contro i contribuenti debitori di quote che non si trovino nelle condizioni suaccennate.

Gradirò intanto che mi accusino la ricevuta della presente (*Circolare del Prefetto di Torino, 14 dicembre 1880, agli esattori delle imposte dirette della Provincia*).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Esami di promozione nel personale di seconda categoria.

59. Con Decreto ministeriale in data 8 gennaio corrente, del quale rimetto qui unito alla S. V. Ill^ma^ un esemplare, è stato aperto il concorso agli esami di promozione nel personale di seconda categoria della Amministrazione provinciale.

La S. V. Ill^ma^ favorirà di darne immediata comunicazione ai computisti di prima classe ed a quelli che appartengono, non *ad honorem*, ma effettivamente alla seconda classe, addetti a codesta Prefettura o alle Sotto - Prefetture dipendenti.

Non più tardi del 20 marzo prossimo venturo, ella rimetterà a questo Ministero l'elenco di coloro, che avranno fatto domanda di essere ammessi al concorso.

Se poi nessuno, entro il termine prefisso del 15 marzo, avrà fatto istanza, la S. V. trasmetterà una dichiarazione negativa (*Circolare del Ministero dell'Interno, 11 gennaio 1881, ai Prefetti*).

Ecco il Decreto in parola.

È aperto il concorso *per esami* ai posti di segretario di ragioneria di seconda classe nel Ministero dell'Interno e di ragioniere di terza classe nell'Amministrazione provinciale secondo le norme stabilite dai Reali Decreti 20 giugno 1871 n[i] 323 e 324, successivamente modificati da altri Reali Decreti in data 4 dicembre 1873, 14 maggio 1876 e 2 gennaio 1881.

I detti esami verranno dati sul programma stabilito il 22 luglio 1876 nei giorni e nelle Prefetture da indicarsi con altro avviso.

Hanno facoltà di concorrervi i vice-segretari di ragioneria di prima e seconda classe nel Ministero ed i computisti di prima e seconda classe nell'Amministrazione provinciale.

Questi dovranno entro il 15 marzo consegnare ai signori Prefetti le loro dichiarazioni di presentazione al concorso.

I signori Prefetti poi trasmetteranno al Ministero un elenco dei concorrenti non più tardi del successivo giorno 20.

BOSCHI E FORESTE

Terreni nei quali era stata prima della nuova legge permessa la cultura. — Divieto.

60. È stato mosso dubbio se nell'applicare la nuova Legge forestale, si possa, senza cadere nel vizio di retroattività, inibire la cultura anche in quei terreni, nei quali sotto l'impero delle antiche leggi forestali era stata temporaneamente od anche illimitatamente permessa.

Sottoposto il dubbio al Consiglio forestale, ha desso osservato che i precedenti permessi se servono a giustificare il proprietario da ogni accusa di contravvenzione, non impediscono però che per l'avvenire il fondo possa essere sottoposto a vincolo forestale e vietata la continuazione della cultura.

Occorre però notare che trattandosi di fondo già legittimamente coltivato, ad impedire la continuazione della cultura non basta che quel fondo venga compreso negli elenchi di vincolo computati e pubblicati dall'Amministrazione forestale a forma dell'articolo 8 della Legge. Infatti, sebbene la Legge all'articolo 1 sottoponga indistintamente al vincolo forestale tutte le terre, anche ridotte a cultura agraria, che si trovano nelle condizioni da essa contemplate eccettuato soltanto il caso che si tratti di terreni coltivati a viti, olivi od altre piante domestiche, arboree o fruttuose, pure soggiunge allo articolo 37, che per le terre già ridotte a cultura agraria, la continuazione di detta cultura, anche nella zona superiore alla vegetazione del castagno, non può essere vietata se prima non si procede all'applicazione di quanto dispone l'articolo 7 della stessa Legge, ossia fino a tanto che il fondo non sia con speciale provvedimento del Comitato forestale sottoposto a vincolo, previo accertamento fatto nelle forme legali delle condizioni previste dalla legge in ordine al corso delle acque ed alla consistenza del suolo (*Risoluzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, 31 *dicembre* 1880).

CASERMAGGIO

delle guardie di pubblica sicurezza — Legna pel riscaldamento delle caserme.

61. *I Comuni nei quali risiedono guardie di pubblica sicurezza*, *sono*

obbligati a provvederle dello intero casermaggio e quindi anche della legna necessaria pel riscaldamento delle caserme e dei posti distaccati. In caso di rifiuto deve essere richiesta la Deputazione provinciale a provvedervi nei modi fissati dalla legge (Nota del Ministero dell' Interno, 13 dicembre 1880).

CONTABILI DELLO STATO

Cauzioni ipotecarie da essi dovute e fornite dalle loro mogli.

62. Il fatto che le cauzioni dovute dai contabili governativi a garanzia delle rispettive gestioni vengono non raramente fornite per essi dalle loro mogli mediante ipoteca sui proprî beni dotali e parafernali senza che all'uopo siano osservate con uniforme procedura ed interpretazione le norme stabilite dal Codice Civile sui diritti e sui doveri dei coniugi, ha dato argomento alla Corte dei Conti di richiamare su tale importante circostanza l'attenzione di questo Ministero onde opportunamente provvedesse.

Ed invero, nel caso di cui si tratta, qualche volta si ritenne sufficiente il semplice consenso maritale per l'obbligazione della moglie senza l'autorizzazione del Tribunale; ed è pure avvenuto più di frequente che sui titoli di Debito Pubblico vincolati a cauzione dalle mogli pei loro mariti siasi omessa l'indicazione del decreto giudiziario di autorizzazione.

Per eliminare ogni pericolo di controversia sulla validità ed efficacia delle malleverie che venissero prestate nella guisa sovra espressa, tanto riguardo alla sostanza, come rapporto al metodo, occorre siano con ogni precisione eseguite le prescrizioni dettate sulla materia in genere dal menzionato Codice. Si dovrà, cioè, sempre richiedere che il vincolo d'ipoteca sui beni della moglie per cauzione del marito debba essere previamente autorizzato dal Tribunale civile, essendo ciò stato ritenuto opportuno e prudente anche dalla Regia Avvocatura Generale erariale, ed essendo prevalsa nei nostri Tribunali la massima che, *quando la moglie dà sicurtà pel marito, vi è opposizione d'interesse fra loro, perchè chi garantisce un debito altrui non contrae in suo vantaggio, ma sibbene in quello del garantito.*

Dal che devesi argomentare che, contemplando appunto tale conflitto l'articolo 136 del ricordato Codice, debba all'uopo applicarsi il disposto con l'articolo stesso con cui si attribuisce al Tribunale civile, e non a diversa Autorità, il potere di concedere o di rifiutare l'autorizzazione indispensabile alla moglie per potersi obbligare a favore del marito.

Si interessano pertanto le singole Amministrazioni dello Stato affinchè ciascuna per la parte che la concerne favorisca rigorosamente curare che per tutte le malleverie dei dipendenti gestori, che fossero da oggi in poi prestate mediante ipoteca o vincolo cauzionale sopra beni dotali o parafernali di proprietà delle loro mogli, sia richiesta la unione agli atti cauzionali del decreto di autorizzazione a fornirle emesso nei modi di legge, senza di che siffatte sicurtà non devono accettarsi.

Rispetto poi alle malleverie medesime prestate con rendita consolidata o con valori versati nella Cassa dei depositi e prestiti, deve curarsi eziandio che la detta autorizzazione risulti dai titoli, certificati d'iscrizione o polizze che le rappresentano, e sopra i quali è mestieri che ne sia fatta esplicita menzione;

epperò sarà necessario che il decreto o l'ordinanza della competente Autorità giudiziaria, con cui la ripetuta autorizzazione fu accordata, sia comunicata a seconda dei casi alla Direzione Generale del Debito Pubblico od alla Cassa dei depositi e prestiti unitamente alla dichiarazione di vincolo o consenso d'ipoteca da riportarsi sui titoli stessi a norma delle vigenti discipline.

Nella fiducia che le sullodate Amministrazioni facciano eseguire colla massima esattezza l'indicato procedimento, diretto a meglio salvaguardare le ragioni dell'Erario ed a risparmiare in date contingenze opposizioni e contestazioni che rendessero litigiose le garanzie in discorso, il sottoscritto gradirà intanto un cenno di ricevuta della presente (*Circolare del Ministero del Tesoro*, 11 *gennaio* 1881, *ai Prefetti*).

DAZI COMUNALI

Comuni aperti ove i dazi governativi sono ceduti ad appalto.

63. La Suprema Corte di Cassazione di Roma, ha già più volte deciso fin dall'anno 1878, che gli appaltatori governativi dei dazi di consumo hanno bensì l'obbligo, ma non il diritto di assumere la riscossione anche dei dazi puramente comunali nei Comuni aperti, e che in tal senso vuol essere interpretato l'articolo 77 del Regolamento 25 agosto 1870, n° 5840, in relazione all'articolo 15 della Legge 3 luglio 1864, n° 1827.

Tale giurisprudenza essendo poi già stata accolta anche dalla Corte di Appello di Roma in sede di rinvio e seguita da parecchi altri Tribunali e Corti d'Appello, la si deve omai ritenere come bastantemente assodata.

Uniformandosi pertanto a questa massima anche il Ministero ha modificato di conformità l'articolo 1 dei capitoli d'onere per gli appalti dei dazi pel nuovo quinquennio 1881-1885. E sebbene le Intendenze lo avranno già rilevato dal confronto di questi nuovi capitoli con quelli precedenti, si crede tuttavia opportuno di richiamarvi sopra ad ogni buon fine la loro attenzione.

Resta perciò inteso che oltre ai dazi governativi gli appaltatori hanno il diritto di riscuotere gli addizionali nei Comuni aperti; ma che quanto ai dazi puramente comunali essi appaltatori avranno l'obbligo di assumerne la riscossione, se lo vuole il Comune, senza poterla pretendere di diritto essendo per converso facoltativo o non obbligatorio ai Comuni aperti di cedere tale riscossione agli appaltatori governativi.

Al contrario nei Comuni chiusi l'appaltatore non ha soltanto l'obbligo, ma anche il diritto di riscuotere i dazi comunali, com'è esplicitamente dichiarato dal precitato articolo 15 della Legge 3 luglio 1864, essendo essi Comuni obbligati a cedergliela (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 15 *gennaio* 1881, *ai Prefetti*).

DAZIO DI CONSUMO

Approvazione delle tariffe e dei regolamenti comunali.

64. Ogni anno gran numero di Comuni suol ritoccare nelle sedute autunnali le proprie tariffe e regolamenti daziari; ma sullo scorcio del 1880, a seguito della rinnovazione dei contratti di abbonamento e di appalto conchiusi dal Governo per la riscossione dei dazi pel nuovo quinquennio 1881-1885, il numero delle tariffe e dei regolamenti rimaneggiati si è di gran lunga accresciuto.

Essi hanno quindi affluito e continuano ad affluire in gran copia a questo Ministero per la sua revisione a senso dell'articolo 158 della Legge comunale 20 marzo 1865, e si fanno generalmente vive premure per la omologazione ministeriale tanto più che molti Comuni abbonati hanno statuito di cedere in sub-appalto la riscossione dei dazi in base alle nuove tariffe e regolamenti a cominciare dal 1° del corrente gennaio.

D'altro canto però, attesa la grande affluenza delle tariffe e la lungaggine e complicazione dei regolamenti locali, non è stato affatto possibile a questo Ministero, intento a molte altre non meno urgenti incombenze, di compierne di tutti l'esame prima dello scadere dell'anno testè decorso, così che ne rimane tuttora buon numero da esaminare.

In questo stato di cose lo scrivente rammenta ai signori Prefetti che, sebbene spetti a questo Ministero di promuovere l'annullamento integrale e parziale delle tariffe e dei regolamenti daziari contrari alla legge, pure esse tariffe e regolamenti locali divengono esecutori in virtù dell'approvazione della Deputazione provinciale, giusta il precitato articolo anche prima della revisione ministeriale.

Non vi è che una sola eccezione, pel caso cioè che qualche Comune voglia imporre un dazio su alcuni generi non contemplati dall'articolo 13 della Legge 3 luglio 1864, nè dell'articolo 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, perchè per questi dazi speciali è indispensabile di attendere l'approvazione sovrana prescritta dall'articolo 11 della Legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato *L*.

E per conseguenza, ad ovviare al grave danno che ne risentirebbero i Comuni dal tenere sospesi i sub-appalti da essi divisati, i signori Prefetti (salvi i pochi casi per cui occorre promuovere un Decreto Reale) potranno approvare i relativi contratti o capitolati in base alle tariffe e regolamenti approvati dalla Deputazione provinciale, fermo tuttavia l'obbligo agli stessi Comuni di modificarli, se occorrerà in appresso, secondo le osservazioni che vi si facessero da questo Ministero (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 15 *gennaio* 1881, *ai Prefetti*).

ESATTORI

Cause tra essi ed i contribuenti.

65. L'articolo 11 dei capitoli normali per lo esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette, approvati con Regio Decreto del 25 agosto 1876, regola i doveri degli esattori verso le Amministrazioni pubbliche ad occasione dei giudizi che si impegnano tra essi esattori e i contribuenti. Quando la lite riguarda la *sussistenza* o la *misura* della tassa, l'articolo nega all'esattore la rappresentanza dell'Amministrazione e l'obbliga di avvertirla immediatamente sotto pena di rispondere dei danni che all'Amministrazione potesser derivare. Il capoverso poi di quell'articolo interdice all'esattore di chiamare la Amministrazione ad intervenire nella causa nella quale sia contestata, non la regolarità della iscrizione in ruolo, ma la validità o regolarità degli atti esecutivi.

Evidentemente l'articolo, ove si intenda a dovere, vuole che l'Amministrazione cui sostanzialmente appartiene la tassa e sulla quale ricade il danno per

la via del rimborso, ove i Tribunali la giudichino non dovuta, sappia della controversia mossa dal contribuente perchè la sia nel caso d'intervenire a difendere il fatto suo e il proprio interesse. Non v'è fatto ed interesse dell'Amministrazione in tutti quei giudizi nei quali si controverte sulla regolarità e validità degli atti esecutivi, perchè questi si compiono dall'esattore, in suo nome e per suo conto; sono cosa tutta sua; con essere ormai giurisprudenza pacifica che l'Amministrazione non v'entra.

È invece il fatto e l'interesse dell'Amministrazione nelle cause dove, non dagli atti esecutivi, ma sibbene dal contribuente si muove questione di *regolarità* del *ruolo*, di *sussistenza*, o di *misura* della tassa. E quindi l'Amministrazione deve conoscere della lite per provvedere alla sua difesa con la difesa della tassa.

Questa norma non si osserva dai signori esattori con tutto lo scrupolo che bisogna. È avvenuto di recente che cause importantissime in cui si questionava del privilegio, concesso al tributo fondiario dall'articolo 1959 del Codice Civile, privilegio che sostanzialmente attiene alla tassa e ne ha la stessa natura e quiddità; o nelle quali si questionava dello estendersi dell'imposta sul dominio diretto del fondo, sono state trattate in tutti gli stadi senza che l'Amministrazione sia intervenuta coi suoi difensori a tutelare il proprio interesse.

Ora il Ministero intende che questi inconvenienti non si rinnovino. Sarà dunque necessario che le Intendenze richiamino su tale argomento l'attenzione dei signori esattori e li avvertano della grave responsabilità di danni e di spese cui possono senza dubbio andare incontro, quante volte, trasgredendo all'esplicito disposto dall'articolo 11 dei capitoli normali approvati col Regio Decreto del 25 agosto 1876, non avvertano immediatamente l'Amministrazione interessata in tutte le cause per le quali vengono citati, ove la lite riguardi, non gli atti esecutivi, ma la sussistenza e la misura della tassa (*Risoluzione del Ministero delle Finanze*, 17 *dicembre* 1880).

EPIZOOZIE

Obblighi dei veterinari e dei Sindaci.

66. L'articolo 124 del vigente Regolamento sanitario obbliga i veterinari curanti ed i proprietari o ritentori, sotto qualsiasi titolo, di uno o più animali affetti da malattia d'indole epizootica o sospetti d'esserlo, a darne tosto avviso al Sindaco del Comune. E l'articolo successivo obbliga il Sindaco a darne immediatamente avviso al Prefetto ove dalla prima ispezione risultasse l'esistenza della epizoozia. Non è mestieri che io mi diffonda a dimostrare di quale e quanta importanza e necessità sia l'osservanza rigorosa di queste disposizioni. Imperocchè è ben chiaro che una epizoozia scoperta e segnalata in sul nascere è facilmente circoscritta e repressa, mentre non avvertita e non denunziata tempestivamente si afferma ed estende con gravissimo danno dell'economia pubblica e con grande pericolo della salute delle popolazioni.

Ciò non pertanto quelle due disposizioni non sono osservate come è imposto dalla legge e come si dovrebbero osservare anche in adempimento della convenzione che si è stipulata coll'Austria nell'anno 1879, per ciò che riguarda

la pubblicazione dei bollettini sanitari del bestiame. I proprietari per non esporsi a molestie ed alla perdita degli animali che sperano di poter salvare e talvolta le Autorità preposte alla sorveglianza per indulgenza verso i proprietari, dissimulano la comparsa del morbo finchè esso abbia preso tali proporzioni da non potersi più tenere nascosto. E così avviene che l'Autorità sanitaria ne sia avvertita quando è già compromessa la incolumità pubblica e non si può provvedere alla repressione del morbo se non con gravi sacrifizi.

Bisogna ricordare ai Sindaci quanto sieno gravi le conseguenze che possono derivare così nell'interesse dell'agricoltura come in quello della salute pubblica dal non uniformarsi al disposto dell'articolo 123 del Regolamento sanitario; bisogna inculcar loro di vigilare non interrottamente affinchè i veterinari curanti ed i proprietari di bestiame segnalino immediatamente la comparsa della epizoozia ed in caso di contravvenzione denunziare i primi per i provvedimenti disciplinari a termini dell'articolo 25 della Legge sanitaria e dell'articolo 131 del relativo Regolamento, e così i primi come i secondi pel procedimento penale a sensi dell'articolo 141 del Regolamento stesso.

Nè pare difficile il còmpito dei Prefetti di vigilare all'osservanza della legge. Imperocchè quando è loro segnalata la comparsa di una epizoozia, il consigliere veterinario che dovrà mandarsi sul luogo può facilmente scoprire dove e quando la epizoozia abbia avuto principio, e se così da parte del veterinario e dei proprietari del bestiame come da parte del Sindaco sia stato adempito in tempo agli obblighi della denunzia loro imposta dal Regolamento.

Dallo zelo dei Prefetti e dei Sindaci mi attendo che questi miei eccitamenti non siano per restare infruttuosi (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 20 *gennaio* 1881, *ai Prefetti*).

ISCRIZIONI IPOTECARIE

Durata loro.

67. Il n° 3749 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno contiene il Regio Decreto 12 dicembre 1880, sulla durata delle iscrizioni ipotecarie, che attesa la sua speciale importanza, crediamo utile riportare nel nostro *Annuario*.

Art. 1. Le nuove inscrizioni dei privilegi e delle ipoteche che siano state effettuate in relazione alle disposizioni transitorie contenute nei due capoversi dell'articolo 38 del Decreto legislativo 30 novembre 1865, n° 2606, esteso anche alla Provincia romana col Regio Decreto 27 novembre 1870, n° 6030, e nell'articolo 34 del Regio Decreto 25 giugno 1871, n° 284 (serie 2ª), per le Provincie della Venezia e di Mantova, conservano il privilegio e l'ipoteca per trent'anni dalla loro data e non hanno bisogno di essere rinnovate prima della scadenza di questo termine.

Per essere però conservate anche dopo il trentennio bisogna rinnovarle prima che scorra l'intero termine di trent' anni a senso dell'articolo 2001 del Codice Civile.

Art. 2. Il termine stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 41 del De-

creto legislativo dal 30 novembre 1865, n° 2606, è prorogato a tutto dicembre 1881.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEVA MILITARE

Assegnazione alla terza categoria — Rinuncia della madre — Dichiarazione — Dilazione a deliberare sul diritto dell'iscritto.

68. *L'iscritto di leva che nel giorno del suo assento dichiara innanzi al Consiglio di aver diritto all'assegnazione alla terza categoria, perchè unico figlio maschio di madre tuttora vedova, ma non può comprorarlo per essersi la madre rifiutata a sottoscrivere la domanda (Mod. 25 del Regolamento sul reclutamento dell'esercito) deve essere sens'altro arruolato per la categoria che gli spetta, ma occorre dilazionare la decisione sul diritto d' esenzione per lasciar campo alla madre di manifestare al proposito i proprî definitivi intendimenti* (*) (Decisione del Ministero della Guerra, 24 dicembre 1880).

LEVA MARITTIMA

Chiamata della classe dei nati nel 1860.

69. Riportiamo su questo argomento la Legge 23 dicembre 1880.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1881 sulla classe dei nati nel 1860.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Art. 2. La somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1881 il passeggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della Legge fondamentale sulla leva marittima in data 18 agosto 1871, n° 427 (serie 2ª), sarà di lire 2000.

MESSI ESATTORIALI

Nomina — Approvazione.

70. L'articolo 59 della Legge del 20 aprile 1871 dispone che l'esattore per l'esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla Rappresentanza consorziale, e autorizzati dal Procuratore del Re.

Gli articoli 27 e 28 del Regolamento del 25 agosto 1876, dando le norme per la esecuzione di quella disposizione di legge, prescrivono prima di tutto che l'esattore nomina uno o più messi, ecc. (il numero di questi può essere previamente stabilito nei capitoli speciali); e che i messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o Rappresentanza consorziale e si autorizzano dal Procuratore del Re.

Quando si verifichi il caso che un esattore faccia luogo alla nomina del messo o dei messi ma la Giunta comunale o la Rappresentanza consorziale si

(*) Il Ministero ha considerato che l'iscritto in questione espose in tempo debito il proprio diritto all'assegnazione alla terza categoria e che la dichiarazione di rinuncia all'esenzione fatta davanti al Sindaco di Casaluce per parte della vedova non venne da essa ripetuta davanti al Consiglio di leva nel giorno dell'arruolamento.

rifiuti a concedere l'approvazione, può il Prefetto sostituirsi, ai termini dell'articolo 98 della citata Legge di riscossione ove si dice che in tutti i casi nei quali il Comune trascura di esercitare o esercita incompletamente gli atti cui è chiamato dalla legge, supplisce il Prefetto sentita la Deputazione provinciale?

Il Consiglio di Stato che ebbe a pronunziarsi circa una vertenza della specie ha con parere del 27 ottobre ultimo scorso risoluta affermativamente, salva qualche riserva, una tale questione.

Quell'alto Consesso ha ritenuto: che sarebbe, al certo, eccessivo l'ammettere per massima che le deliberazioni con le quali una Giunta comunale o Rappresentanza consorziale ricusi di approvare nomine di messi, importino di per sè che essa abbia trascurato di esercitare o esercitato incompletamente l'attribuzione sua; che, per altro, ciò che non sarebbe ammessibile generalmente parlando; può esser vero in casi speciali avuto riguardo alle circostanze speciali dei casi stessi: e lo apprezzare queste circostanze e l'argomentarne praticamente gli effetti, non può non essere lasciato al Prefetto cui incombe di assicurare la pronta e piena esecuzione della legge.

La conseguenza di questo parere, stato pienamente accettato dal Ministero, è quella stessa in cui è venuto il Consiglio di Stato esaminando la controversia su cui ebbe a pronunziarsi; che cioè ove il Prefetto abbia creduto nell'interesse del servizio di dover sostituirsi alla Rappresentanza e, ai termini dell'articolo 98 della Legge, abbia approvata la nomina dei messi scelti dall'esattore ed abbia sentita previamente come di rito la Deputazione provinciale, in tal caso avrebbe esercitato un atto in forza del potere discrezionale che essa Legge gli accorda; epperò dal provvedimento di lui non sarebbe ammesso ricorso al Ministero delle Finanze (*Risoluzione del Ministero delle Finanze*, 16 *dicembre* 1880).

OLII

Miscele ed adulterazioni.

71. Da qualche tempo sono sorti nel commercio degli olii, vivi lamenti per le miscele ed adulterazioni degli olii di semi con gli olii d'oliva. Sebbene il Consiglio Superiore di sanità abbia dichiarato che l'olio di seme adoperato per condimento non reca danno all'organismo umano, pure è innegabile che da tali miscele ed adulterazioni ne deriva non lieve discredito all'olio di oliva nazionale che costituisce una delle primarie nostre produzioni.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si è grandemente preoccupato di questo fatto ed ha insistito presso le Camere di Commercio ed i Comizi agrari perchè si eserciti un vigilante sindacato a tutela della riputazione di questo ramo di produzione e di commercio.

Anche il Ministero delle Finanze se ne è preoccupato, ed ha presentato al Parlamento un progetto di legge per l'imposizione di una tassa di fabbricazione sugli olii di seme di cotone con corrispondente sopratassa al dazio di confine.

Volendo concorrere per quanto rientra nella competenza di questo Ministero a rendere meno facili i gravi inconvenienti sopra indicati, sono d'avviso che

tornerebbe molto proficuo l'introdurre nei regolamenti di polizia urbana speciali disposizioni, colle quali si faccia obbligo agli esercenti e venditori d'olio di iscrivere sui recipienti esposti al pubblico e che servono allo smercio quotidiano, la qualità dell'olio, se di semi o di oliva, o se mescolato, coll'indicazione dei prezzi correlativi (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 28 *gennaio* 1881, *ai Prefetti*).

OPERE DELL'INGEGNO

Diritti spettanti agli autori.

72. Riportiamo il Regio Decreto in data 19 dicembre 1880, n° 5826, che approva il Regolamento sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno.

Art. 1. È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione delle Leggi 25 giugno 1865, n° 2337, e 10 agosto 1875, n° 2652, sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno.

Art. 2. Il Regolamento approvato col nostro Decreto 10 agosto 1875, n° 2680, è abrogato.

Ecco il testo del Regolamento in parola.

Art. 1. Chi intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla Prefettura della Provincia una dichiarazione in duplice originale, firmata da lui o da un suo speciale procuratore per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione dev'essere formulata secondo il modulo *A*.

Un'enciclopedia, un'antologia, uno studio graduato, ovvero un altro lavoro letterario, teatrale o musicale, composto di più parti, può essere oggetto di una sola dichiarazione allora soltanto che le parti, e pel loro contenuto, e pel loro coordinamento, sono tali da costituire manifestamente un'opera unica.

Ciò dovrà risultare, ove trattisi di opera stampata, anche rispetto alla numerazione progressiva dei volumi, delle parti, dei capitoli e delle pagine, e, in generale, rispetto alla forma tipografica.

Art. 2. Per sopperire alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni, deve essere pagato per ciascuna dichiarazione il diritto fisso di lire 2.

Questo diritto dev'essere versato al ricevitore del registro del luogo ove s'intende presentare la dichiarazione, od a quello del luogo di dimora del dichiarante.

Art. 3. Alla dichiarazione indicata nello articolo 1 andrà unito un esemplare dell'opera a cui si riferiscono i diritti d'autore, o una copia fatta con la fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possono essere depositate; salvo il disposto dell'articolo 4 della Legge 10 agosto 1875, n° 2652, per le opere teatrali inedite, rispetto alle quali si vuole riservare il diritto di rappresentazione.

Il *visto* da apporsi sul manoscritto originale di queste ultime opere sarà conforme al modulo *B*.

Sarà in ogni caso annessa alla dichiarazione la ricevuta del diritto fisso pa-

gato a norma dell'articolo 2, e quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dello interessato, vi sarà pure unita la procura fatta nelle debite forme.

Art 4. L'ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni pei diritti d'autore, ne fa constare mediante certificato scritto sopra ambedue gli originali. Questo certificato sarà redatto secondo il modulo *C*, e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura di cui all'articolo seguente.

Art. 5. Il certificato di cui all'articolo precedente sarà contemporaneamente trascritto sopra apposito registro.

Art. 6. Nei tre giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione, munito del certificato e corredato dalla copia dell'opera presentata, e del diritto fisso pagato a norma dell'articolo 2, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito sarà consegnato al dichiarante.

Art. 7. Qualora un'opera, sulla quale voglionsi riservare i diritti d'autore, sia pubblicata in più riprese ed in tempi diversi, il diritto di lire 2 dovrà essere pagato allorchè si presenta la dichiarazione rispetto alla prima parte dell'opera; le parti successive dovranno formare oggetto di speciale deposito, e le Prefetture ne attesteranno l'esecuzione mediante annotazioni sulle parti d'opera presentate in conformità al modulo *D*.

Per le opere periodiche e per le raccolte indicate nella seconda parte dell'articolo 22 della Legge 25 giugno 1865, n° 2337, oltre il diritto di lire 2 all'atto in cui viene presentata la dichiarazione, sarà pagato lo stesso diritto in ciascuno degli anni successivi all'atto del deposito della parte pubblicata nel corso dell'anno, sino a che il diritto pagato per ogni opera abbia raggiunto la somma di lire 10.

Il pagamento di tale diritto avrà luogo nei modi stabiliti dallo articolo 2.

Per l'invio delle parti d'opera al Ministero, la Prefettura si uniformerà alle prescrizioni dell'articolo 6.

Art. 8. Chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di quello cui appartiene il diritto d'autore, un'opera, riguardo alla quale sia cominciato il secondo periodo, a termini dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1865, n° 2337, deve pagare un diritto fisso di lire 2, in conformità all'articolo 2 del presente Regolamento, e presentare alla Prefettura una dichiarazione in doppio originalé conforme al modulo *E*, allegando la ricevuta del diritto pagato.

Questa dichiarazione deve essere, a cura e spese del richiedente, inserita per due volte, alla distanza di quindici giorni, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'interessato dovrà dar prova di queste inserzioni presentando alla Prefettura un esemplare dei giornali che le contengono e dovrà inoltre, non appena abbia avuto luogo la riproduzione dell'opera, depositarne parimenti alla Prefettura un esemplare.

Art. 9. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono applicate alle dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, salvo che la trasmissione entro tre

giorni al Ministero dell'esemplare dell'opera stessa avrà luogo allora che esso sia depositato dall'interessato.

La Prefettura dovrà poi trasmettere entro tre giorni al Ministero i giornali presentati a termine dell'articolo precedente.

Art. 10. Chi, a tenore dell'articolo 7 della Legge 10 agosto 1875, n° 2652, intende che sia data pubblica notizia di mutazioni relative ai diritti d'autore dovrà presentare alla Prefettura apposita istanza, allegandovi, se trattasi di mutazioni ordinate dall'Autorità giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il documento che dimostra come essa sia passata in giudicato; se trattasi di mutazioni consentite dalle parti, un contratto le cui firme sieno regolarmente autenticate, e se si tratta di mutazioni avvenute per successione, un atto di notorietà da cui risulti il trasferimento; come pure, se la successione è *testata*, copia autentica.

A titolo di rifusione delle spese di pubblicazione dovrà essere pagato, per ciascuna di queste istanze, un diritto eguale a quello indicato dall'articolo 2, e dovrà all'istanza stessa essere allegata la relativa quietanza del ricevitore del registro.

Delle istanze indicate nel presente articolo dovrà esser fatta menzione nel registro di cui all'articolo 6; l'invio di esse al Ministero dovrà aver luogo nel termine di tre giorni dalla presentazione.

Art. 11. Chi desidera aver copie, estratti, o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti d'autore, deve, a titolo di rifusione di spesa, pagare al ricevitore del registro un diritto di lire 2, e allegare alla sua domanda la ricevuta del diritto pagato e il foglio, o i fogli di carta bollata da una lira, necessari per la trascrizione delle copie degli estratti e dei ragguagli richiesti.

Art. 12. Trattandosi di presentazione da eseguirsi all'estero tutte le attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai Regi Consoli e agenti consolari i quali esigeranno in danaro il pagamento dei diritti stabiliti dal presente Regolamento e ne trasmetteranno poi l'ammontare all'Amministrazione del demanio e delle tasse.

PATROCINIO GRATUITO

Istruzioni sull'applicazione della Legge 19 luglio 1880, allegato D.

73. In ordine alla nuova Legge sul gratuito patrocinio furono da taluni uffici proposti alcuni quesiti sui quali questa Direzione Generale, di concerto con quella delle imposte dirette e col Ministero di Grazia e Giustizia, si è pronunziata come segue (*):

(*) Raccomandiamo agli agenti di distinguere gli attestati rilasciati prima di essere stati i richiedenti ammessi al gratuito patrocinio dagli estratti e certificati che si rilasciano dopo l'ammissione, e dei quali è proposito a pagina 196 del *Bollettino ufficiale* 1874: in quanto ai primi non occorrono altre formalità che quelle indicate nelle istruzioni che pubblichiamo; nel mentre, relativamente ai secondi, l'agente prima di consegnarli ai richiedenti dovrà provvedere che siano registrati a debito presso gli uffici del registro giusta l'articolo 136 della Legge 13 settembre 1874.

1. Si è domandato se le disposizioni della nuova Legge sul gratuito patrocinio siano applicabili rispetto alle cause già iniziate prima della sua attuazione.

La Legge 19 luglio 1880 non deve essere retroattiva, epperò non può offendere il diritto acquisito di coloro che già ottennero il beneficio dei poveri. Ma poichè la nuova legge e l'antica ammettono la revocabilità del beneficio quando si modifichino le condizioni economiche della persona che l'ottenne così non v'ha dubbio che l'Amministrazione, nel valersi di questa facoltà, debba adottare le norme della legge ora vigente.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese anticipate dall'Erario allorchè il povero non abbia conseguito un valore eccedente il sestuplo delle tasse dovute, la disposizione dell'articolo 5 della nuova Legge non è applicabile se non che alle somme anticipate posteriormente all'attuazione della legge medesima.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 si intenderanno applicabili soltanto nel caso che l'opposizione all'azione di ricupero, la perenzione, l'abbandono per espressa rinuncia, la transazione e la sentenza siano avvenute dopo l'attuazione della nuova legge.

2. Si è chiesto quali siano i documenti che, pel disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della nuova Legge, debbano essere comunicati alle Intendenze di finanza.

Le Commissioni pel gratuito patrocinio devono comunicare alle Intendenze oltre alla copia del decreto di ammissione, il certificato di povertà del Sindaco e quello di nullatenenza col parere dell'agente, nonchè il ricorso ed i documenti che la parte avversaria avesse presentati a senso dell'articolo 4 della Legge per contestare la povertà del richiedente l'ammissione.

3. Si è domandato infine a quali uffici e come debba effettuarsi la richiesta e l'emissione dei certificati delle agenzie delle imposte dirette. Ai diversi dubbi sollevati in proposito si è dichiarato:

a) Che la domanda del certificato di che all'articolo 2 della Legge deve essere fatta all'agenzia delle imposte del luogo o Distretto ove è domiciliato il richiedente; e nella città ove hanno sede due uffici di agenzia la domanda dovrà rivolgersi all'agenzia per l'imposta fondiaria e pel catasto.

La domanda può farsi anche verbalmente; venendo fatta in iscritto deve essere stesa in carta da bollo da centesimi 50, a senso della vigente legge. Non occorre poi che nella domanda anche scritta sia indicata la causa per la quale si chiede il gratuito patrocinio.

b) Il certificato verrà emesso in base alle risultanze dei registri, delle tavole catastali ed alfabetiche, e d'ogni altro elemento dell'ufficio, e l'agente dovrà sempre aggiungervi in iscritto il suo parere sullo stato di povertà del richiedente, conformandolo alle risultanze dei predetti elementi ed alle proprie informazioni particolari.

Pel disposto del citato articolo 2 il certificato va esente dal bollo, ma occorre vi sia fatta esplicita menzione che viene rilasciato esclusivamente allo scopo di ottenere il gratuito patrocinio.

c) L'agente delle imposte dirette deve rilasciare il certificato al richiedente od a chi per esso nel più breve termine possibile.

In caso di rifiuto del certificato o del parere in iscritto, provvederanno le Intendenze sovra ricorso delle parti. Spetta invece alle Commissioni pel gratuito patrocinio il provvedere ove il richiedente credesse erroneo il parere emesso dall'agente (*Circolare della Direzione Generale del demanio*, 31 *dicembre* 1880).

PORTO D'ARMI

Guardie municipali, campestri e daziarie — Esenzione dalla tassa.

74. *La Legge del* 19 *luglio* 1880, *n°* 5536, *allegato* F, *sulle concessioni governative nulla ha rinnovato per quanto riguarda quelle categorie di agenti i quali per speciali condizioni sono stati sempre autorizzati a portare le armi senza la espressa e speciale licenza delle Autorità politiche, e per conseguenza senza il pagamento di qualsiasi tassa. — L'alinea del n°* 50 *della tabella annessa alla succitata Legge è applicabile esclusivamente alle guardie forestali e campestri dipendenti dai Comuni o dai privati, stabilite cioè a difesa delle proprietà rurali dei Comuni o dei privati. — Quindi le guardie municipali od urbane, regolarmente nominate dai singoli Comuni e le guardie daziarie continuano come in passato ad essere interamente esentate dal pagamento di qualunque tassa per porto d'arma in quanto che la facoltà di andare armate deriva alle prime dalle loro qualità di agenti di pubblica sicurezza ed alle altre dall'essere equiparate nelle loro attribuzioni alle guardie doganali secondo il disposto degli articoli* 15 *e* 17 *della Legge del* 3 *luglio* 1864, *n°* 1817 (*) (Nota del Ministero dell'Interno, 7 dicembre 1880).

PORTO ABUSIVO D'ARMI

Premi agli agenti di pubblica sicurezza.

75. Col 1° dicembre venturo andando in vigore il nuovo regolamento per le guardie di pubblica sicurezza approvato con Decreto Reale 27 ottobre p. p., n° 5705, il sottoscritto stima necessario di richiamare l'attenzione dei signori Prefetti sulle disposizioni contenute negli articoli 152, 153, 154 e 155 che modificano le prescrizioni stabilite ai n[i] 1, 2 e 3 della circolare 2 dicembre 1879, n° 13,000, sezione 2ª.

I signori Prefetti perciò avvertiranno che a datare dal 1° dicembre prossimo i premi per l'arresto dei possessori di armi vietate e pel sequestro di armi lecite a persone non munite di regolare permesso saranno concessi e liquidati secondo le norme portate nei citati articoli del Regolamento per le guardie di pubblica sicurezza, norme che si applicheranno per analogia oltre che alle guardie di pubblica sicurezza, ai reali carabinieri, alle guardie municipali, campestri, doganali, forestali, e a tutte le altre che sono dall'articolo 6 della Legge di pubblica sicurezza annoverate fra gli agenti di pubblica sicurezza.

Nel mentre il Ministero va a fare le occorrenti comunicazioni ai Comandi di legione dei reali carabinieri, i signori Prefetti vorranno dare conformi istruzioni ai loro dipendenti per l'osservanza delle accennate disposizioni, e favoriranno intanto un cenno di ricevuta della presente (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 25 *novembre* 1880, *ai Prefetti*).

(*) Identica circolare fu diramata dal Ministero delle Finanze, in data 10 novembre 1880 (*Annuario*, 1881, n° 46, vol. II, parte 4ª).

PREFETTURE

Esami per gli impieghi di seconda categoria.

76. Riportiamo il Regio Decreto in data 2 gennaio 1881, n° 11, che modifica l'articolo 7 del Decreto Reale 20 giugno 1871 sulla composizione della Commissione di esami per gli impieghi della seconda categoria nelle Prefetture.

Articolo unico. Al 1° capoverso dell'articolo 7 del Regio Decreto 20 giugno 1871, n° 324, è sostituito il seguente:

« Per gli impieghi della seconda categoria la Commissione centrale sarà composta di un Direttore Generale del Ministero dell'Interno, presidente, di un Direttore capo di Divisione o di un Ispettore nel Ministero stesso, di un Ragioniere della Corte dei Conti, del Direttore capo della ragioneria del Ministero dell'Interno, e di un professore di lettere.

« La Commissione medesima sceglierà nel suo seno il proprio segretario ».

PREFETTURE

Esami di promozione.

77. Riportiamo il Regio Decreto in data 2 gennaio 1881, n° 12, sugli esami di promozione della seconda categoria di impieghi nel Ministero dell'Interno e nelle Prefetture.

Art. 1. Agli esami che saranno dati nel 1881 per la promozione al grado di segretario di ragioneria e di ragioniere sono ammessi i vice-segretari di ragioneria nell' Amministrazione centrale ed i computisti di prima e seconda classe nell'Amministrazione provinciale.

Art. 2. Fra gli approvati di entrambe le classi, le promozioni saranno conferite per turno di classe; e fra gli approvati dell'istessa classe per ordine di punti.

Art. 3. Finchè gli approvati della seconda classe non abbiano ottenuto la promozione al grado superiore non avranno diritto di precedenza sui loro colleghi della stessa classe per la promozione alla prima classe, fermo rimanendo per ciò il disposto del paragrafo 6, articolo 12, del nostro Decreto 15 ottobre 1880, n° 5693.

RENDITA PUBBLICA 5 E 3 PER CENTO

Corso medio nel secondo semestre 1880.

78. Per l' applicazione del disposto dell' articolo 2 del Regio Decreto 8 giugno 1873, n° 1447 (serie 2ª), si notifica che la media dei corsi della rendita pubblica nel secondo semestre 1880, computata secondo le norme stabilite coll'altro Regio Decreto della stessa data, n° 1392, risulta di italiane lire 91,24 pel consolidato 5 per cento con godimento dal 1° gennaio 1881, e di italiane lire 54,94 per il consolidato 3 per cento con godimento dal 1° aprile stesso anno.

Tenuto conto quindi della prescritta deduzione del decimo la rendita che dovesse esser data in cauzione da contabili od impiegati nominati o traslocati nel primo semestre del corrente anno, dovrà computarsi in ragione di italiane lire 82,12, per ogni 5 lire di rendita del consolidato 5 per cento e di italiane

lire 49,45 per ogni 3 lire di rendita del consolidato 3 per cento (*Circolare del Ministero delle Finanze, 11 gennaio 1881, ai Prefetti*).

STATO CIVILE

Tassa di bollo — Atti nell'interesse di persone povere.

79. *È pienamente conforme alla lettera ed allo spirito della vigente Legge di bollo, che gli atti indicati dall'articolo* 21, *n°* 25, *vadano esenti dalle tasse ancorquando occorra di presentarli all'ufficio dello Stato Civile per la celebrazione di matrimonio fra persone povere, attesochè la produzione degli atti a questo scopo non costituisca un uso contemplato dall'articolo* 2, *e tale da rendere gli atti medesimi soggetti alla bollazione a senso dell'articolo* 22 *della stessa Legge* (Nota del Ministero delle Finanze, 15 novembre 1880).

TASSA DI BOLLO

Documenti per la riammissione in servizio di militari in congedo illimitato.

80. Questo Ministero dichiara per norma delle Autorità militari che, in analogia a quanto è prescritto dal paragrafo 640 del Regolamento sul reclutamento per gli arruolamenti volontari, i documenti da prodursi dai militari in congedo illimitato che domandano la riammessione in servizio sono soggetti alla Legge sul bollo (*Circolare del Ministero della Guerra, 30 novembre 1880, ai Comandanti militari*).

TASSA DI REGISTRO

Atti portanti deliberamento di tagli di piante o affitto di beni comunali.

81. In occasione di verifiche agli uffici di registro e nelle segreterie comunali, qualche Ispettore ebbe a rilevare, che atti portanti deliberamento di tagli di piante o affitto di beni dei Comuni, erano stati sottoposti alla registrazione non pochi anni dopo il loro compimento, ed alcuna volta quando la durata del contratto stava per iscadere, facendosi decorrere il tempo utile della formalità dalla data del *visto* della Prefettura o Sotto-Prefettura, alla quale erano stati dai Segretari comunali trasmessi molto tardi.

Il superiore dicastero, su conforme avviso dell'Intendenza, ritenuto che quando anche gli atti di che si tratta non siano ancora stati approvati dall'Autorità superiore, come è prescritto dalle leggi e regolamenti in vigore, trattandosi di pubbliche Amministrazioni, dal momento che per l'articolo 73, n° 4, della Legge il termine per la registrazione degli atti soggetti ad approvazione può anche decorrere dal giorno in cui *gli atti siano divenuti altrimenti eseguibili*, ha stabilito che in questo caso, anche senza l'omologazione dell'Autorità tutoria, i contratti stipulati debbano essere registrati entro i venti giorni da quello in cui i medesimi ebbero effettivamente esecuzione.

Nel portare a conoscenza dei signori agenti demaniali questa decisione ministeriale prego i signori ricevitori a renderne tosto partecipi i Segretari comunali del loro Distretto ad opportuna norma (*Circolare dell'Intendenza di finanza di Torino, 25 novembre 1880, ai Ricevitori del registro*).

TASSA DI REGISTRO

Denunzie di successione — Computo del termine.

82. Pubblichiamo la seguente risoluzione per norma degli agenti delle imposte nell'applicazione dell'articolo 9 del Regolamento 24 dicembre 1870 sulla conservazione dei catasti (*).

In varie occasioni sono stati sollevati dei dubbi rapporto al modo di computare il termine per la presentazione delle denunzie di successione specialmente quando siasi verificato il decesso nell'ultimo giorno del mese. Siccome il calendario gregoriano segna i mesi con diversa durata, si presentava un duplice modo di computare il termine, l'uno, cioè, di considerare il mese come è nel calendario, e così ritenere utile per la presentazione della denunzia l'ultimo giorno del mese quand' anche l'apertura della successione siasi verificata in un mese che ha soli 30 giorni e la denunzia sia stata fatta il 31 del quarto, sesto, o diciottesimo mese; l' altro di attenersi strettamente al computo da data a data che pure vedesi ammesso da alcuni giudicati nei rapporti commerciali, secondo il quale la scadenza avrebbesi nel giorno 30, quantunque non sia l' ultimo del mese.

Nell' intento di stabilire una regola uniforme nel computo dei termini per la presentazione delle dette denunzie, il Ministero avvisò opportuno di interpellare in proposito la Regia Avvocatura Generale ed il Consiglio di Stato, e sul parere avutone ha riconosciuto conveniente che sia seguito il criterio di valutare costantemente i mesi come sono nel calendario, essendo ritenuto tale sistema più facile ed abituale, e, perchè essendo più favorevole ai contribuenti, riesce ad ovviare a qualsiasi questione in proposito.

Secondo il concetto sopra espresso pertanto rimane stabilito che il computo del termine a mesi si fa di regola da data a data, di guisa che apertasi la successione il 1°, 2, 3 o 4, ecc. di un determinato mese, la denunzia deve essere fatta non più tardi del corrispondente giorno 1°, 2, 3, 4, ecc. del quarto, sesto o diciottesimo mese successivo, a seconda dei vari casi previsti dall' articolo 79 della Legge.

Qualora tra il *dies a quo* e il *dies ad quem* (**) non possa aversi corrispondenza numerica, perchè il mese di scadenza del termine abbia meno di 30 giorni, si dovrà ritenere che il termine si compia col giorno che nel quarto, sesto o diciottesimo mese di scadenza corrisponde più prossimamente al giorno dell'apertura della successione. Così, ad esempio, per una successione apertasi il 29 o 30 ottobre, il termine di quattro mesi utile alla denunzia scade il 28 o 29 febbraio.

Se poi il *dies a quo* è l'ultimo giorno del mese, sarà a ritenersi che il termine per la denunzia scada parimente coll' ultimo giorno del quarto, sesto o

---

(*) Legge 13 settembre 1874, n° 2076, art. 81.

(**) Varie sono le specie del *dies: dies a quo*, inizio di un' obbligazione, di un diritto (Codice Civile art. 1172), *dies ad quem*, quello che segna la fine del diritto; l'uno può dirsi termine sospensivo, l'altro risolutivo (Codice Civile art. 515, 2° al.; art. 1591, ecc). — Vedasi BUFALINI, *Questioni amministrative, Introduzione*, pag. 22, nota 10.

diciottesimo mese, senza riguardo che questo si componga di 28, 29, 30 o 31 giorni. Così per una successione apertasi nell'ultimo giorno di febbraio da denunziarsi nel termine ordinario di quattro mesi, l'ultimo giorno utile alla denunzia deve intendersi il 30 giugno, e viceversa per successione apertasi il 31 luglio o il 31 ottobre, il termine utile scade rispettivamente col 30 novembre e col 28 o 29 febbraio (*Risoluzione dellla Direzione Generale del demanio e delle tasse*, 31 *ottobre* 1880).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Originali e copie dei provvedimenti di liquidazione delle spese di lite.

83. È stato domandato se gli originali e le copie dei provvedimenti di liquidazione delle spese di lite in materia civile e commerciale nei casi previsti nell'ultima parte dell'articolo 375 del Codice di Procedura Civile vadano soggetti alla tassa di registro.

La Direzione Generale del demanio e delle tasse, di accordo con questo Ministero, ha risposto affermativamente, imperocchè i provvedimenti predetti sono fra quelli contemplati negli articoli 132 e 133 della tariffa per la tassa di registro, la quale tassa per le disposizioni della Legge 11 gennaio 1880, nº 5430, deve essere corrisposta mediante l'uso della carta filigranata munita del competente bollo ordinario e speciale, a seconda dell'Autorità che emanò il provvedimento.

Ne informo i signori Cancellieri per loro opportuna norma (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia,* 27 *novembre* 1880, *ai Cancellieri giudiziari*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Deposito dei verbali di pignoramento relativi a sentenze di Conciliatori.

84. L'Intendenza delle finanze di Roma, rispondendo a quesito presentatole dal Cancelliere della Pretura del quarto mandamento di quella città, dichiarò che: « I verbali di deposito nelle cancellerie delle Preture dei verbali di pignoramento a seguito di sentenza del Conciliatore eseguiti dai messi e dagli uscieri di Pretura, vanno scritti su carta da centesimi 10, e per conseguenza sono anche esenti da registro, giusta la normale nº 25 del *Bollettino ufciale* della Direzione del demanio e delle tasse » (*Nota* nº 82238, *sezione* A-11).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Bandi e verbali di vendita giudiziale.

85. Nella applicazione della Legge 11 gennaio 1880, nº 5430, è sorto qualche dubbio relativamente alla carta da usarsi per la redazione dei bandi di vendita di mobili quando sullo stesso atto debba scriversi la relazione dell'usciere comprovante la seguita notificazione, e sono sorti pure dubbi e difficoltà per la registrazione dei verbali di vendita di beni mobili od immobili.

Esaminati questi dubbi d'accordo colla Direzione Generale del demanio delle tasse, si è considerato anzitutto che il bando non è da per sè soggetto a tassa di registro, ma le copie da inserirsi nel foglio degli annunzi giudiziari devono essere scritte sopra carta filigranata da una lira, e quelle che devono essere affisse al pubblico sono soggette alla tassa di bollo da centesimi 50 senza riguardo alla dimensione della carta.

Ciò premesso, per determinare su quale carta filigranata con bollo ordinario o con bollo speciale debbano redigersi i bandi di vendita di mobili, quando sull'atto stesso l'usciere deve scrivere la relazione della seguita notificazione, occorre distinguere in conformità delle massime fissate dalla Corte di Cassazione di Roma, se alla vendita dei mobili si procede per effetto:

a) Di una sentenza di Conciliatore;

b) Di una sentenza di Pretore o di un provvedimento di volontaria giurisdizione di competenza del Pretore;

c) Di una sentenza del Tribunale civile, o di un procedimento di volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale, o di un contratto in forma esecutiva.

Nel primo caso la copia del bando sulla quale l'usciere deve scrivere la relazione come atto di esecuzione *de plano* di una sentenza del Conciliatore, deve essere scritta sulla carta da centesimi 10 e la relazione dell'usciere è esente da tassa di registro.

Nel secondo caso occorre la carta filigranata col bollo ordinario da centesimi 50 e con quello speciale da centesimi 50 per la relazione dell'usciere.

Finalmente nel terzo caso deve essere fatto uso della carta filigranata col bollo ordinario da lire una e col bollo speciale pure da lire una.

Le copie da rilasciarsi dall'usciere alle parti devono essere scritte sopra carta da centesimi 10, centesimi 50 o lire una, secondo che si tratti di uno o dell'altro dei tre casi suesposti, senza bisogno di bollo speciale per tassa di registro.

Venendo a parlare dell'applicazione della tassa di registro ai verbali di vendita di immobili, o di mobili od ai verbali di diserzione d'incanto, è d'uopo anzitutto avvertire che nelle Preture si può procedere ad esecuzione forzata sugli immobili soltanto contro i debitori morosi di imposte in applicazione della Legge 20 aprile 1871; ma a riguardo dei verbali relativi non possono sorgere difficoltà, imperocchè il Ministero delle Finanze, con sua circolare 7 gennaio 1872, nº 652, dichiarò che il verbale che fa constare della deserzione dell'incanto è esente tanto dalla tassa di bollo che da quella di registro, in applicazione dell'articolo 99 della citata Legge 20 aprile 1871. Se invece fa constare della seguita aggiudicazione è tuttavia da redigersi in carta libera, ma dev'essere presentato all'ufficio del registro pel pagamento della tassa proporzionale sul trasferimento.

In qualunque caso dunque l'originale del detto verbale è esente da bollo, nè va soggetto alla tassa di registro rappresentata da bollo speciale.

Relativamente ai verbali d'incanto tenuti avanti le Preture per vendita di mobili si è presentata una difficoltà nella applicazione della nuova Legge di registro, perchè se l'incanto riesce deserto, il verbale deve esser redatto sopra carta munita del bollo ordinario e del bollo speciale per la tassa di registro: se invece la vendita si effettua, il verbale sarà redatto sopra carta munita del solo bollo ordinario, dovendosi poi presentare il verbale alla registrazione formale. Ora si domanda come il Cancelliere deve regolarsi per usare piuttosto

l'una che l'altra qualità di carta, quando all'aprirsi dell'incanto non sa se andrà deserto o seguirà la vendita.

Ad ovviare a qualsiasi difficoltà il Ministero delle Finanze consente che il verbale, dovendo essere aperto quando principia l'incanto, sia sempre scritto sopra carta munita del bollo ordinario e del bollo speciale per la tassa di registro, salvo a computare l'importo di questo bollo speciale nella percezione della tassa proporzionale, quando per la seguìta aggiudicazione debba farsi luogo alla registrazione formale.

Ed anche qui torna necessario ricordare la distinzione emergente dai principî fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, imperocchè dovranno essere scritti:

Sopra carta filigranata col bollo ordinario da centesimi 10 e senza tassa di registro i verbali di diserzione di incanto fatti in dipendenza di una sentenza di Conciliatore;

Sopra carta col bollo ordinario da centesimi 50 e col bollo speciale da centesimi 50 i verbali della stessa specie, ma dipendenti da una sentenza o provvedimento di competenza del Pretore;

Finalmente in carta da una lira e col bollo speciale da lire una in tutti gli altri casi.

Verificandosi poi l'aggiudicazione in qualunque dei procedimenti sopra indicati deve sottoporsi il verbale alla registrazione formale ed al pagamento della tassa proporzionale, ed in questa occasione sarà da imputarsi l'importo del bollo speciale usato per la redazione del verbale predetto.

Queste risoluzioni, prese d'accordo col Ministero delle Finanze, comunico ai Cancellieri per loro norma e prego i funzionari del Pubblico Ministero ed i Pretori di curarne l'esatta osservanza (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia*, 30 *dicembre* 1880, *ai funzionari del Pubblico Ministero ed ai Pretori*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Bandi.

86. È stato richiesto in quale carta filigranata con bollo ordinario, e con bollo speciale debbano redigersi i bandi di vendita di mobili destinati a ricevere la relazione di eseguita notificazione alle parti.

Premesso che il *bando* non è di per sè soggetto a tassa di registro, ed avuto presente quanto venne deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza inserta a pagina 119, n° 25, del *Bollettino demaniale* dell'anno 1879, occorre distinguere se alla vendita dei mobili si procede per effetto:

a) Di una sentenza del Conciliatore;

b) Di una sentenza pretoriale o di un procedimento di volontaria giurisdizione di competenza pretoriale;

c) Di una sentenza del Tribunale civile, di un procedimento di volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale, o di contratto in forma esecutiva.

Nel primo caso il bando destinato a ricevere la relazione della notificazione, con atto di esecuzione *de plano* di una sentenza del Conciliatore deve essere

scritto su carta da centesimi 10 e la relazione dell'usciere resta esente da registro.

Nel caso contemplato alla lettera *b* occorre la carta filigranata col bollo ordinario da centesimi 50 e con quello speciale da centesimi 50 per la relazione dell'usciere.

Finalmente nei casi contemplati alla lettera *c*, deve essere fatto uso per questi bandi della carta filigranata col bollo ordinario di lire una e con quello speciale di lire una.

Notiamo poi che nella ristampa delle risoluzioni date dal Ministero di Grazia e Giustizia sui dubbi elevati nell'applicazione della Legge 12 gennaio 1880, fu aggiunto quanto segue relativamente alle copie dei verbali di esecuzione (*Annuario*, 1880, nº 64, § 22, vol. II, parte 4ª):

Questa massima non si riferisce agli atti di esecuzione in dipendenza a sentenza di Pretore ed alle loro copie, pei quali resta fermo il principio che possono essere fatti su carta da centesimi 50 e colla tassa di registro da centesimi 50, come ha dichiarato la Direzione Generale del demanio e delle tasse colla normale 5 febbraio 1879, inserita nel suo *Bollettino ufficiale*, pagina 119, anno 1879 (*Bollettino ufficiale*, 1880).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Pareri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori.

87. I pareri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e di quello di disciplina dei procuratori per la liquidazione delle specifiche degli onorari debbono essere scritti in carta bollata, e non possono essere presentati al Presidente o al Giudice delegato in forma di lettera ufficiale della presidenza del Consiglio, scritta sopra carta libera.

Il Presidente od il Giudice delegato per la liquidazione dovranno comunicare il ricorso dell'avvocato o del procuratore che domanda la liquidazione degli onorari, al competente Consiglio scrivendo di seguito al ricorso stesso la formola, « Al Consiglio di ... per parere », od altra consimile, ed il parere del Consiglio potrà essere scritto di seguito, ai termini del nº 4 dell'articolo 32 della Legge 13 settembre 1874; aggiungendosi però, ove occorra, uno o più fogli di carta bollata.

Il Consiglio potrà conservare nel suo archivio la minuta o bozza del parere scritta sopra carta libera, siccome riservata per l'uso esclusivo del servizio pubblico, ma qualora ne venisse rilasciata copia alla parte, sarà scritta in carta da una lira, giusta la disciplina dell'articolo 19, nº 15, della Legge suddetta (*Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, 1881).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Giudizi di fallimento — Produzione di documenti per verificazione di crediti.

88. Parecchi Ispettori demaniali nelle verifiche fatte nelle cancellerie hanno avuto occasione di constatare che quando i titoli ed i documenti occorrenti nei giudizi di fallimento vengono prodotti direttamente ai sindaci, ai termini dell'articolo 601 del Codice di Commercio, i Giudici delegati ed i Cancellieri si

limitano a far risultare questo fatto nel verbale di verificazione dei crediti, senza assicurarsi se detti titoli e documenti sono bollati e registrati, ritenendosi così prosciolti dalle conseguenze derivanti dagli articoli 104 e 108 della Legge sulle tasse di registro, 24 del relativo Regolamento e 45, nº 2, della Legge sulle tasse di bollo.

Giova avvertire che pel combinato disposto degli articoli 184 e 185 della tariffa civile, in relazione agli articoli 600 e 606 del Codice di Commercio, anche i documenti rimessi dai creditori direttamente ai sindaci debbono, durante il giudizio, rimanere in cancelleria, quando siano ammessi al passivo del fallimento, e quindi anche ai giudizi della specie come quelli di graduazione, è applicabile il disposto dell'articolo 24 del Regolamento 25 settembre 1874 nº 2127, salvo quanto si dirà in appresso per gli effetti cambiari.

Pertanto, ad assicurare l'esatta osservanza delle leggi di bollo e registro nell'interesse dell'Erario, il Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello delle Finanze, prescrive:

1º Nei processi verbali di verificazione dei crediti devono essere indicati con tutta precisione i titoli dei singoli crediti che vengono insinuati, facendo constare della loro natura e data e della qualità e del valore della carta bollata su cui sono scritti o delle marche onde sono muniti, e facendo cenno della registrazione se del caso;

2º I titoli suddetti dovranno essere prodotti dai creditori o dai sindaci (se furono ad essi rimessi) al Giudice delegato, riuniti in fascicolo debitamente munito di indice;

3º Gli stessi titoli saranno vistati dai sindaci e dal Giudice delegato, ai termini dell'articolo 606 del Codice di Commercio e quindi depositati nella cancelleria, la quale li comunicherà al ricevitore del registro per gli effetti di cui all'articolo 24 del Regolamento 25 settembre 1874, esigendone la restituzione entro ventiquattr'ore. Nei casi d'urgenza sarà trasmesso al ricevitore soltanto l'indice, di cui sopra al nº 2, ai termini del successivo articolo 25 del citato Regolamento;

4º Gli effetti cambiari potranno essere restituiti al producente anche prima che sia ultimato il giudizio e appena ne sarà stata data comunicazione al ricevitore del registro.

5º Chiunque si presenti in nome d'altri per la presentazione dei documenti e verificazione dei titoli dovrà essere munito di regolare mandato (*Bollettino*, 1881).

TASSA SUI TERRENI E FABBRICATI

(Quote minime.

89. È stato domandato al Ministero;

1º « Se le agenzie, nel compilare gli elenchi delle quote minime, debbano considerare come articoli indivisibili gli articoli collettivi della matricola che comprendono due o più possessori »;

2º « Se, nella negativa del primo quesito, le agenzie debbano sciogliere gli articoli collettivi in tanti articoli quanti sono i possessori ivi compresi, e trat-

tare le quote d'imposta che ne risultano, come quote individuali separate per tener conto di quelle superiori al minimo ».

Al primo quesito si risponde affermativamente. Gli articoli collettivi debbono considerarsi come indivisibili ossia come composti di un solo contribuente, per modo che dato il caso di un articolo di ruolo intestato collettivamente a Tizio, Caio e Sempronio per lire 5 d'imposta erariale, il detto articolo non va compreso fra le quote minime.

Dalla risposta affermativa data al primo quesito, discende la risposta negativa al secondo.

Però è da considerare che se l'articolo collettivo deve ritenersi come *indivisibile*, ossia come costituito da un solo contribuente per stabilire se debba o non essere compreso nell'elenco delle quote minime, è dall'altra parte da ritenersi come *divisibile* agli effetti del cumulo di cui parla l'articolo 2 del disegno di legge.

Così se Tizio figura, ad esempio, nella matricola dei fabbricati con un articolo unico a lui intestato per lire 2,44 d'imposta erariale, il quale articolo preso isolatamente dovrebbe essere considerato come una quota minima, e poi figura in un altro articolo alla ditta Tizio, Caio e Sempronio per un' imposta erariale di lire 5, in tal caso si dovrà considerare come sciolto questo articolo, per ottenere la quota individuale che spetta a Tizio.

Essendo tre gli interessati, si suppone che a ciascuno spetti un terzo della proprietà cui si riferisce l'articolo collettivo, e perciò si farà:

$\frac{5}{3} = 1,67 + 2,44 = 4,11$; dal che segue che l'imposta di lire 2,44 che figura unitamente in capo a Tizio non va più compresa fra le quote minime, perchè mediante il coacervo con la perfezione d'imposta relativa all'articolo collettivo, viene a superare il minimo di lire 3,25.

Nel caso di ditte collettive, agli effetti del cumulo di cui parla l'articolo 2 del disegno di legge senza designazione di quote, giova appena avvertire che si ritiene che ciascun cointestato sia proprietario a parti uguali (*Nota della Direzione Generale delle imposte dirette*, 7 *gennaio* 1881).

TASSA SUI TERRENI E FABBRICATI

Quote minime.

90. È stato domandato al Ministero se in ordine alla formazione degli elenchi delle quote minime, l'agente delle imposte debba tener conto dei redditi che sono stati accertati ai termini di legge tuttochè in cifra non imponibile, o se invece debba aver riguardo anche al reddito di ricchezza mobile di qualunque natura che un contribuente di quote minime sui terreni o fabbricati possa produrre con l'opera sua, *quantunque non abbia fatto oggetto di accertamento*.

Si risponde che coll'articolo 2 del disegno di legge è stabilito che si debbano cumulare, all'effetto di determinare se le quote minime fondiarie siano effettivamente da ritenersi come tali, anche i redditi di ricchezza mobile comunque stabiliti in una misura non tassabile; ma egli è certo che la esistenza

di siffatti redditi deve risultare da un regolare accertamento, perchè del resto si cadrebbe nell'arbitrio che ogni agente potrebbe immaginare dei redditi mobiliari che non sussistano, mentre è noto che la legge non può lasciare adito ad interpretazioni arbitrarie.

Conchiudesi adunque col dichiarare che agli effetti del cumulo, deve tenersi conto soltanto dei redditi comunque non tassabili mediante ruolo che abbiano fatto oggetto di accertamento (*Nota della Direzione Generale delle imposte dirette*, 21 *gennaio* 1881).

CONSIGLI DI PREFETTURA

Competenza — Liste elettorali — Revisione dei ruoli.

91. *La competenza dei Consigli di Prefettura, e quella della Corte dei Conti in appello per quanto riguarda i Conti comunali deve ritenersi estesa oltrechè sul contabile anche sugli Amministratori del Comune, quali ufficiali ordinatori. Non spetta ai Consigli di Prefettura nell'approvazione dei conti consuntivi sindacare deliberazioni dei Consigli e delle Giunte municipali legalmente prese e divenute esecutorie, nè ad essi spetta indagare se una spesa legalmente ordinata ed eseguita, dovesse o no ordinarsi ed eseguirsi per addossarne quindi il carico agli ordinatori. È in facoltà della Giunta comunale l'autorizzare la spesa per revisione dei ruoli per uso delle liste elettorali, quando i ruoli dati dallo esattore siano insufficienti allo scopo* (*) (Decisione della Corte dei Conti, 24 gennaio 1881).

CORTE DEI CONTI

Competenza — Incidente di falso civile.

92. *La Corte dei Conti non ha competenza a dare alcun provvedimento sopra un incidente di falso civile innanzi ad essa sollevato. In conseguenza se una parte intende di accusare di falsità documenti presentati nel processo pendente avanti alla Corte dei Conti, deve presentare la querela al Giudice ordinario, e data la prova della prodotta querela, spetta alla Corte dei Conti il vedere se ed in quanto essa influisca sul giudizio pendente dinanzi ad essa, e quindi se debba o no sospendersi il giudizio stesso, finchè dal Giudice competente non siasi pronunciato sul falso. Anche ammesso che la Corte dei Conti possa aver riguardo alla querela di falso, incompetentemente iniziata innanzi ad essa, tale riguardo non può avere altro effetto che quello di esaminare se i documenti presentati ed accusati di falso, siano essenziali per la decisione della causa, e se le falsità siano tali da togliere loro ogni forza probante. Il verbale di verifica di cassa contenente riserve da parte del contabile costituisce perfetta prova e si ha per confermato nella sua integrità anche quando porti la firma di esso contabile solo appiedi alle riserve e non anche appiedi alla ricapitolazione delle entrate e delle spese* (Decisione della Corte dei Conti, 7 dicembre 1880).

ELEZIONI POLITICHE

Contestazione di schede — Appello fatto dal presidente — Proteste.

93. *La contestazione di schede in blocco non impone all'ufficio di conservarle, tanto più quando non si è dimostrato che dalla verifica delle medesime si sarebbe ottenuto un altro risultato. Non è violata la legge*

(*) Legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865, art. 96, 125 a 127, 130 a 134, 136, 140, 143, 144.

se nella votazione è il presidente che annota in margine di ciascuno iscritto il voto dato, invece del Segretario o di uno scrutatore e se sul tavolo dell'ufficio si trovava una lista sola invece di due. Chi deduce un fatto come mezzo di nullità contraddetto dal verbale dell'ufficio, deve attaccare di falso il verbale medesimo. Protestandosi quindi contro la regolarità dell'elezione perchè mancava l'affissione della lista elettorale nella sala della riunione e perchè molti elettori scrissero le schede in modo da farsi conoscere, non è attendibile la protesta se il verbale asserisce il contrario. La Giunta e la Camera hanno la facoltà di esaminare i documenti presentati anche dopo il termine segnato dall' articolo 7 del Regolamento della Giunta, cioè due giorni prima dell' udienza, specialmente quando sono tali da togliere ogni dubbio sul giudizio da emettersi. Presentandosi protesta per corruzione e pressione è assolutamente inattendibile se i fatti allegati vengono in parte smentiti da altri documenti e se i firmatari della protesta e i testimoni addotti abbiano dei cattivi precedenti di fronte al Codice Penale (Giunta per le elezioni, seduta 25 giugno 1880).

ELEZIONI POLITICHE

Categorie dei deputati impiegati — Concetto della legge — Categoria dei professori — Elezioni nulle.

94. *Per la lettera e per lo spirito della Legge* 3 *maggio* 1877, *ciascuna delle categorie d'impiegati istituita dall'articolo* 6 *sta da sè, è distinta e indipendente dalle altre. Eppercið se si lascia un posto vacante in una delle tre categorie, esso non può essere occupato che da un deputato il quale appartenga a quelli che la legge ha assegnati alla categoria stessa. In specie: ove fosse vacante un posto nella categoria dei professori, se anche siano stati eletti contemporaneamente degli impiegati appartenenti alle altre due categorie, il posto spetta di diritto a un professore; e le altre elezioni devono essere annullate* (*) (Giunta per le elezioni, seduta 8 febbraio 1881).

ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE

Estratti e certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte da servire per l'esercizio dei diritti elettorali.

95. Un Prefetto del Regno sollevò il dubbio se gli esattori delle imposte dirette abbiano facoltà di rilasciare, quando ne siano richiesti dallo avente interesse, estratti o certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette da servire per l'esercizio dei diritti elettorali.

Un tale dubbio era sorto dalla duplice considerazione che la Legge del 20 aprile 1871 riguarda gli esattori non come pubblici impiegati dello Stato, ma come appaltatori privati; e che per effetto della Legge dell' 11 agosto 1870,

(*) Come si vede la Camera ha solennemente ed esplicitamente riconosciuto che ciascuna delle categorie di Deputati impiegati (agli effetti dell'art. 6 della Legge 13 maggio 1877) è separata dalle altre come da tanti cancelli che non sono aperti se non a quel Deputato che appartenga rispettivamente a qualcheduna di esse; che la legge istituendo una categoria speciale per i Deputati professori, e per i Deputati magistrati ha voluto stabilire per essi un *jus singulare*, di cui non può giovarsi un impiegato della categoria generale, come era nella specie un ufficiale del regio esercito.

Così la giurisprudenza viene a confermare le conclusioni cui è giunto ai paragrafi XIV, XVI e XVII lo studio pubblicato nella *Legge* dal prof. Saredo sulla *Interpretazione dell'articolo* 6 *della Legge* 3 *maggio* 1877.

allegato *G*, non che dell'annessa tariffa, spetta soltanto agli agenti delle imposte di rilasciare estratti di ruolo, certificati di iscrizione nei catasti e nei ruoli, attestati di possidenza e non possidenza desunti dai registri censuari, quando questi e quelli atti debbono servire agli interessati per transazioni civili, ovvero nei giudizi penali.

Il quesito per altro, d'accordo fra il Ministero dell'Interno e quello delle Finanze, fu sul conforme parere del Consiglio di Stato, risoluto nel senso che, quando trattasi di estratti e certificati di ruolo da essere prodotti unicamente per l'esercizio dei diritti elettorali politici e amministrativi, non sia d'impedimento il fatto che gli esattori delle imposte sono oggi riguardati come appaltatori, nè tampoco siano d'impedimento le citate disposizioni della Legge 11 agosto 1870, allegato *G*, ma che invece debbano ritenersi come pienamente in vigore tanto l'articolo 59 della Legge elettorale politica del 17 dicembre 1860, quanto l'articolo 44 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, allegato *A*.

Secondo cotesti articoli dunque gli esattori delle imposte possono sempre rilasciare in carta libera, quando ne siano richiesti, gli estratti e certificati di ruolo da servire per l'esercizio dei diritti elettorali politici e amministrativi, senza però pretendere altro pagamento che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

La risoluzione data in questo modo al quesito di cui si tratta non solamente non contraddice, ma anzi è consona alle disposizioni date dal Ministero delle Finanze colla normale del 5 maggio 1874, disposizioni che rimangono così meglio spiegate e completate. E perchè sia tenuto conto di tutte quante le norme che si collegano a tale materia, giova anche ricordare la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 16 dei capitoli normali del 25 agosto 1876, colla quale si prescrive che l'esattore deve dare gratuitamente al Comune la copia dei ruoli per la revisione delle liste elettorali (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 9 *febbraio* 1881, *ai Prefetti*).

ENTE MORALE

Soppressione.

96. *Un ente morale onde possa aver vita ed esistenza occorre che sia riconosciuto per sovrana concessione: e cessa siffatta giuridica esistenza qualora per ordine della stessa Sovranità viene cancellato dagli enti riconosciuti. — La forma usata dalle leggi eversive sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico di non riconoscere più certi enti, consuona alla voce comune di soppressione. — Non hanno quindi personalità giuridica quelle corporazioni religiose, le quali, sebbene di fatto continuino a funzionare come pel passato, peraltro furono colpite dalle summentovate leggi* (Sentenza del Tribunale civile di Bologna, 14 maggio 1880).

ESATTORI

Quote inesigibili — Rimborso.

97. *L'esattore che vuole adire la Corte dei Conti per ragioni dipendenti dal conto, in specie per ottenere il rimborso di quote inesigibili richieste in base alla Legge* 20 *aprile* 1871, *debbe farlo, anzichè con un giudizio speciale, colla presentazione diretta del conto stesso, e con seguire la*

procedura tracciata dal Regio Decreto del 6 ottobre 1862 (*) (Decisione della Corte dei Conti, 14 dicembre 1880).

La Corte, ecc.

Considerando che la Corte di Cassazione di Roma ha bensì con vari suoi giudicati in risoluzione di conflitti consacrata la massima che il pronunciare sul rimborso di quote inesigibili richieste dagli esattori in base alla suddetta Legge 20 aprile 1871, sia di esclusiva competenza della Corte dei Conti, ma, come più specialmente rilevasi dalla decisione a Sezioni riunite, del 2 febbraio 1878, in causa Frezza, non altrimenti venne in questa sentenza quel Supremo Consesso, se non perchè l'esattore che ebbe l'appalto della riscossione in base a quella Legge, siccome agente incaricato della riscossione ed avente maneggio qualsiasi di pubblico danaro, è giusta l'articolo 58 della Legge sulla contabilità generale dello Stato, 22 aprile 1869, n° 5026, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti, e come tale deve presso di questa conteggiare il suo esercizio; d'onde conchiude la Corte prelodata, che la giustificazione della irreperibilità del debitore (di cui in quella causa si trattava) o della inesigibilità della partita, ed il conseguente discarico del contabile debbano formar parte di quel giudicio di rendiconto che chiunque maneggia pubblico danaro è tenuto sostenere innanzi la Corte dei Conti;

Che posto questo principio coerente all'altro stabilito dagli articoli 10, 34, e 35 della Legge organica 14 agosto 1862, n° 800, che cioè la giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti sugli agenti e maneggiatori di pubblico denaro si esplica colla presentazione del conto la quale costituisce l'agente in giudizio, ne segue che non è già con un giudizio speciale che un agente, un contabile, o un esattore può presentarsi alla Corte dei Conti con particolare istanze e domande di condanna, ma unicamente colla presentazione del suo rendiconto, il quale, quando pure presenti il pareggio per causa degli integrali versamenti da lui operati, conterrà pur necessariamente nel carico tutte quelle partite di cui egli vuole ottenere un discarico, ovvero il rimborso, quando le ha versate;

Nè osta che d'ordinario gli esattori non presentino direttamente il conto alla Corte dei Conti. Ciò avviene perchè il loro conto è reso al ricevitore provinciale, nel cui conto poi presentato alla Corte dei Conti ai termini dell'arcolo 94 di detta Legge si compenetra quello dell'esattore da lui dipendente, sicchè la Corte giudicando questo giudica anche quello dell'esattore;

Ma ciò non fa sì che quando l'esattore voglia adire la Corte per sue particolari ragioni dipendenti dal conto, non debba farlo anzichè con un giudizio speciale, colla presentazione diretta del conto stesso, sopra il quale debba seguirsi la procedura tracciata dal Regio Decreto 3 ottobre 1862, n° 882.

Per questi motivi, ecc.

(*) Legge 22 aprile 1869, art. 58; Legge organica 14 agosto 1862, art. 10, 34 e 35. — Non sono però tenuti gli esattori comunali a rendere il conto giudiziale alla Corte dei Conti, ma è in occasione del conto del ricevitore provinciale che anche gli esattori comunali possono provocare il giudizio della Corte dei Conti sulle quistioni contabili che li riguardano (*Decisione della Corte dei Conti, 6 luglio* 1880).

FERROVIE

Impiegati — Cessione dello stipendio — Inapplicabilità della Legge del 1864.

98. *La Legge* 8 *luglio* 1878 *non ha conferito agli impiegati addetti al servizio ordinario delle ferrovie dell' Alta Italia qualità e carattere di impiegati civili dello Stato. — Perciò ad essi non sono applicabili le disposizioni degli articoli* 36 *e* 45 *della Legge* 14 *aprile* 1864, *contenenti il divieto delle cessioni e dei sequestri degli stipendi e pensioni degli impiegati civili. Le dette disposizioni non sarebbero applicabili a quegli impiegati quand'anche avessero acquistata la qualità di impiegati civili; non concorrendo in loro i requisiti che ai termini dell'articolo* 6 *della citata Legge* 14 *aprile* 1864, *qualificano per gli effetti di essa gli impiegati civili* (Sentenza del Tribunale civile di Torino, 30 ottobre 1879).

FERROVIE

Consegna di merci — Responsabilità.

99. *La ferrovia non ha altro obbligo che di consegnare la merce al destinatario apparente dalla lettera di porto. — Gli errori di consegna dipendenti da errori od imprecisione nella designazione del destinatario vanno equiparati ai casi fortuiti o di forza maggiore, e quindi non impegnano la responsabilità dell'Amministrazione. — Il riscontro di consegna non è titolo che trasmette la proprietà della merce spedita, oppure della ricognizione del destinatario; si bene cautela e titolo per lo speditore* (Sentenza del Tribunale civile di Bari, 2 dicembre 1879).

FERROVIE

Merci — Perdita — Indennità.

100. *In caso di smarrimento della merce le Amministrazioni ferroviarie sono tenute al risarcimento del danno nella sola misura di quanto era preveduto e prevedibile al tempo del contratto di trasporto. — Così, fattasi una spedizione colla sola indicazione che il collo a trasportarsi conteneva oggetti di maglierie, non vi è diritto a pretendere un risarcimento maggiore per ciò che le maglierie costituissero campioni destinati a servire al proprietario per assumere commissioni. — L'articolo* 93 *delle tariffe della Società delle ferrovie meridionali non ha l'effetto di limitare l'indennità in ragione del peso, della qualità e modo di spedizione della merce, ma può il proprietario della medesima far valere presso i Tribunali il diritto che potesse competergli ad una indennità maggiore* (*) (Sentenza del Tribunale civile di Bari, 4 maggio 1879).

FURTO CAMPESTRE

Recidiva oltre l'anno.

101. *La recidività nei furti campestri non si verifica se non quando il nuovo reato siasi commesso entro l'anno della anteriore condanna subita* (**) (Sentenza del Tribunale correzionale d'Aquila, 3 aprile 1880).

(*) Vedasi la sentenza conforme della Corte d'Appello di Trani, 16 agosto dello stesso anno.

(**) Codice Penale, art. 127, 625, n° 3, e 688. — In senso contrario vedansi le sentenze della Corte di Cassazione di Milano, 18 aprile 1865 e della Corte di Cassazione di Torino, 24 agosto 1870, 15 luglio 1876 e 16 luglio 1879. Con questa ultima si ritenne che onde possa esservi recidività, non basta che l'imputato sia stato condannato per altri furti campestri, ma è necessario che sia già stato condannato anche per altri reati.

IMPOSTA SUI FABBRICATI

Reclamo — Termine.

102. *La tassabilità di un fabbricato rientra nella competenza dell'Autorità giudiziaria, qualora glie se ne presenti reclamo* (*). *Questo reclamo però è inammissibile se viene prodotto decorsi sei mesi dal giorno della notificazione della deliberazione della Commissione provinciale, ancorchè nel frattempo sia stato avanzato alla Commissione centrale ricorso in materia di fatto* (**) (Sentenza del Tribunale civile di Catanzaro, 23 giugno 1880)

IMPOSTE DIRETTE

Commissioni pel biennio 1882-83.

103. Per l'applicazione delle imposte dirette pel biennio 1882-83 è necessario procedere alla ricostituzione delle Commissioni. Perciò i Consigli dei Comuni che compongono un Mandamento e dei Comuni isolati componenti uno o più Mandamenti devono, in esecuzione degli articoli 6 e seguenti del Regolamento approvato con Regio Decreto 24 agosto 1877, n° 4032 (serie 2ª), procedere alla nomina, i primi dei membri delle Rappresentanze mandamentali, i secondi dei membri effettivi e supplenti della Commissione comunale.

I signori Prefetti sono perciò interessati a curare che tali nomine vengano messe all'ordine del giorno della prima adunanza nella prossima tornata di primavera, e che le nomine dei Rappresentanti mandamentali siano loro comunicate colla massima sollecitudine affinchè entro il termine di quindici giorni fissato nell'articolo 7 del Regolamento stesso possa farsi la convocazione delle Rappresentanze medesime per la nomina dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni mandamentali.

Pei Comuni isolati e per i Mandamenti con una popolazione superiore a 12000 abitanti, pei quali sia dimostrato il bisogno di aumentare il numero dei componenti la Commissione, i signori Prefetti potranno autorizzare preventivamente l'aumento del numero dei membri, onde anche le nomine di questi possano aver luogo nelle adunanze di cui negli articoli 6 e 7 del Regolamento precitato.

Appena seguite le nomine dei commissari, i Sindaci ed i presidenti delle Rappresentanze mandamentali dovranno trasmettere i verbali delle elezioni ai signori Prefetti, ai quali compete la nomina dei presidenti delle Commissioni e quella del delegato o delegati governativi nel caso in cui le Commissioni siano aumentate di numero.

Tutte queste operazioni devono essere compiute entro il mese di giugno, onde al 1° agosto successivo possano le nuove Commissioni essere installate e funzionate.

(*) In senso conforme pronunciò la Corte d'Appello di Napoli, colla sentenza 2 marzo 1868 e la Corte d'Appello di Milano, colla sentenza 13 febbnaio dello stesso anno.

(**) Non sospende la decorrenza del termine di cui è parola all'articolo 16 della Legge 26 gennaio 1865, nemmeno la pendenza delle pratiche amministrative per ottenere la esenzione dall'imposta. Così giudicò la Corte d'Appello di Torino, colla sentenza 30 settembre 1867.

Le Commissioni provinciali devono essere costituite entro il mese di luglio, perchè anch'esse possano nei primi giorni del successivo settembre intraprendere i loro lavori.

Per quelle Commissioni di appello per le quali fu aumentato il numero dei membri nei bienni del 1878-79, 1880-81, il Ministero mantiene lo stesso aumento per il biennio 1882-83. Ciò sia di norma ai signori Prefetti per la elezione da farsi dai Consigli provinciali ed ai signori Intendenti di finanza per le proposte dei commissari governativi.

I Consigli provinciali, nei casi in cui il numero dei membri della Commissione provinciale non sia stato aumentato, devono nominare, a termini dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sulla ricchezza mobile, approvato con Regio Decreto 24 agosto 1877, un delegato effettivo ed un delegato supplente, e devono inoltre nominare a termine dell'articolo 7 della Legge 7 giugno 1877, n° 3684, (serie 2ª), e dell'articolo 31 del relativo Regolamento, un ingegnere effettivo ed uno supplente da aggiungersi alla Commissione quando deve pronunziare sopra reclami relativi alla imposta sui fabbricati.

I signori Prefetti stabiliranno il giorno in cui dovrà aver luogo la convocazione dei Consigli provinciali, e prenderanno gli opportuni concerti coi presidenti delle Camere di Commercio per la convocazione di queste e per la designazione dei rispettivi commissari.

Le elezioni dovranno esser fatte entro il 31 maggio al più tardi anche se fosse in qualche caso eccezionale necessario ricorrere all'applicazione degli articoli 11 e 28 del Regolamento.

La nomina dei commissari governativi nelle Commissioni provinciali sarà fatta dalla Direzione Generale delle imposte dirette, che ne darà comunicazione al Prefetto perchè completi la Commissione colla nomina del Presidente.

I signori Prefetti parteciperanno agli eletti le nomine e faranno pubblicare in ciascun Comune l'elenco dei componenti le Commissioni nel quale elenco dovrà indicarsi per ciascun commissario soltanto il nome e cognome con la qualità di presidente o vice-presidente o di commissario effettivo o supplente.

Trasmetteranno inoltre al Ministero gli elenchi medesimi riuniti in fascicoli secondo il modello che sarà loro trasmesso.

Dalla scelta di commissari intelligenti, zelanti e coscienziosi dipende in modo principale la giusta applicazione delle imposte dirette. Il sottoscritto quindi confida che i Consigli comunali, le Rappresentanze mandamentali, i Consigli provinciali, le Camere di Commercio e i signori Prefetti nelle nomine dei presidenti, dei vice-presidenti, e i signori Intendenti di finanza, nelle proposte dei delegati governativi per le Commissioni di appello, penetrati dell'importanza che hanno le Commissioni nell'assetto regolare delle imposte, sapranno scegliere persone che riuniscano gl'indispensabili requisiti di onestà, di capacità e di attività.

Una raccomandazione occorre fare ai signori Prefetti ed Intendenti, ed è di interessare i presidenti delle attuali Commissioni locali e provinciali a voler disporre le cose in modo, prima della installazione delle nuove Commissioni, che queste possano senz'altro intraprendere i lavori pel biennio 1882-1883 (*Cir-*

colare del Ministero delle Finanze, 17 febbraio 1881, ai Prefetti ed agli Intendenti di finanza).

IMPOSTE DIRETTE

Quote inesigibili — Pignoramento.

104. *L'esattore deve dar luogo al pignoramento prescritto nell'articolo 4 della Legge 14 giugno 1874 (Art. 62 del testo unico 24 agosto 1877), anche quando trovi il contribuente in un locale di esercizio differente da quello indicatogli nel ruolo, e quando un terzo con una* bancale *d'affitto, debitamente registrata, dice essere quel locale a lui affittato, reclamando la proprietà dei mobili ivi esistenti. — L'omissione di questa formalità fa perdere all'esattore il diritto al rimborso della corrispondente imposta non riscossa* (Decisione della Corte dei Conti, 16 dicembre 1879).

IMPOSTE DIRETTE

Quote inesigibili — Contribuente non iscritto nei libri catastali.

105. *Quando l'agenzia delle imposte ha additato all'esattore con indicazioni precise e concrete, altri stabili da pignorarsi nel circolo di esazione, e questi non ha fatto le corrispondenti procedure sol perchè nel duplicato della domanda collettiva vi era il certificato negativo dell'agente catastale di nulla possedere il contribuente, contro cui si procedeva, non ha diritto al rimborso per inesigibilità di tale quota* (Decisione della Corte dei Conti, 6 dicembre 1879).

IMPOSTE DIRETTE

Reclami di proprietà — Competenza del Pretore — Oggetti lavorati — Somministrazione di materia prima.

106. *Le disposizioni di legge che sottraggono alla competenza del Pretore le controversie sulle imposte dirette, non vogliono essere estese ai reclami di proprietà dei terzi. Il privilegio concesso allo Stato, e per esso all'esattore, dall'articolo 62 della Legge 24 agosto 1877 (Art. 4 della Legge 14 giugno 1874) per la riscossione della imposta di ricchezza mobile sui beni mobili che servono all'esercizio e sulle mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio o nell'abitazione del contribuente, non ostante che i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore della imposta, non soffre eccezione nel caso in cui il terzo reclamante abbia somministrato la materia prima onde fu costruito l'oggetto reclamato* (*) (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, emanata nel marzo 1880).

INSEGNANTI ELEMENTARI

Pagamento dello stipendio.

107. Giungono a questo Ministero da qualche tempo e da varie Provincie del Regno assai spiacevoli notizie sulla inosservanza della legge nel pagamento degli stipendi agl'insegnanti elementari e sulle deplorevoli conseguenze che da questa inosservanza derivano.

A non pochi dei maestri vien pagato l'onorario anco qualche mese al di là della scadenza legalmente stabilita, sia perchè i Sindaci non abbiano spiccati i relativi mandati, sia perchè manchi lo stanziamento dei fondi necessari nel bilancio, sia perchè questi fondi manchino all'esattore municipale.

Quali conseguenze apportino tali inconvenienti è facile il figurarselo quando pongasi mente alla ristretta condizione economica degli insegnanti, i quali,

(*) Questa questione non trova precedenti negli annali della giurisprudenza tributaria.

mancata la riscossione dello stipendio, sono costretti talvolta fino a vendere con scapito il loro mandato o convertirlo con inadeguata somministrazione di commestibili, onde poter sopperire alle incalzanti necessità della vita. E vi è qualche Comune ove l'esattore stesso sconta siffatti mandati di pagamento.

Questo Ministero deve richiamare in particolar modo l'attenzione della S. V. Ill^ma e del Consiglio scolastico su tali fatti, i quali mentre offendono i modesti interessi del maestro e la di lui dignità, menomano pure quella della scuola e danno poi cagione a riprovevoli speculazioni. Importa dunque assolutamente che ai fatti stessi si ponga rimedio efficace. Ond'è che la S. V. Ill^ma è pregata di vigilare anzi tutto a che le somme destinate agli stipendi pei maestri sieno in tempo opportuno e regolarmente inscritte sui bilanci comunali; ed ove ciò non fosse, che il Consiglio scolastico senza indugio faccia le opportune istanze acciò vi provveda d'ufficio la Deputazione provinciale, come appunto prescrive l'articolo 127 del Regolamento 15 settembre 1860. La S. V. Ill^ma è pregata altresì d'accertarsi che, giusta l'articolo 127 del Regolamento citato, i mandati di pagamento degli stipendi mentovati, siano per cura dei Sindaci spediti in tempo, sicchè gl'insegnanti possano riscuoterli appena scaduto il mese; ordinando Ella l'immediato riscontro di cassa all'esattore comunale allorquando questi ne ritardi il pagamento adducendo la mancanza di fondi.

Voglia procurare la esatta osservanza di queste prescrizioni (*Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione*, 1° *febbraio* 1881, *ai Prefetti*).

ORINATOI PUBBLICI

Diritto comune — Diritto speciale.

108. *Il fatto del Municipio che nello interesse pubblico fa collocare orinatoi lungo il muro di una casa, non può essere censurato, e meno distrutto. A così fatti orinatoi non sono applicabili le disposizioni relative a distanza, di cui negli articoli* 573 *e seguenti del Codice Civile* (Sentenza del Tribunale civile di Taranto, 20 agosto 1879).

PENSIONE

Prescrizione — Funzionari e loro famiglie.

109. *La prescrizione di cui all'articolo* 31 *della Legge* 14 *aprile* 1864 *è applicabile indistintamente a tutte le pensioni, sia dei funzionari, sia delle loro famiglie, spettanti cioè alle vedove ed agli orfani minorenni* (Decisione della Corte dei Conti, 28 maggio 1880).

La Corte, ecc.

Attesochè la ricorrente non avanzò alcuna domanda di pensione nè produsse alcun documento ad essa relativo prima della sua istanza presentata a questa Corte nel 20 agosto 1877;

Attesochè per l'articolo 31 della Legge 14 aprile 1864 chiunque pretende aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento senza farne domanda non è ammesso a goderne che dal 1° del mese successivo a quello della fattane domanda;

Attesochè la suddetta prescrizione che si trova fra le disposizioni generali della Legge del 1864, non solo per la lettera della Legge stessa, ma altresì per lo

spirito e per la ragione che la informano, è applicabile indistintamente a tutte le pensioni, sia dei funzionari, sia delle loro famiglie;

Attesochè la stessa eccezione contenuta nel precitato articolo 31 della Legge del 1864 a favore dei minori dimostra come la regola in esso articolo proclamata non sia limitata alle sole pensioni di riposo degli impiegati, ma si estenda altresì a quelle spettanti alle loro famiglie, e cioè alla vedova ed agli orfani minori.

Per questi motivi, ecc.

PENSIONE

Determinazione dello stato degli impiegati — Decorrenza della pensione — Decreto che ne revoca od annulla altro precedente.

110. *Spetta al Potere esecutivo determinare lo stato degli impiegati, in base al quale la pensione deve essere loro liquidata dalla Corte dei Conti, cui ne spetta fissare pur anche la decorrenza* (*). *Il Decreto con cui ne vien revocato altro precedente di dimissione, non può produrre effetto retroattivo sullo stato dello impiegato, il quale fino al giorno della revoca deve considerarsi come dimesso. Invece il Decreto d'annullamento di altro precedente retrotrae le sue conseguenze alla data della disposizione annullata. Deve quindi ritenersi quale Decreto* d'annullamento *e non* di semplice revoca *quello per cui usandosi l'espressione* di revoca *si annulla in sostanza con effetto retroattivo la disposizione anteriore* (Decisione della Corte dei Conti, a Sezioni riunite, 19 novembre 1880).

La Corte, ecc.

Attesochè il Regio Decreto 1° novembre 1869 con cui il signor Ulisse Santoni fu dichiarato dimissionario dall'impiego per non essersi recato nella destinatagli residenza fu revocato coll'altro Regio Decreto 4 gennaio 1880 con cui fu invece dispensato dal servizio retroattivamente al 1° novembre 1869, e quindi con successivo Regio Decreto 29 gennaio 1880 fu lo stesso Santoni collocato a riposo pure con decorrenza retroattiva al 1° novembre 1869;

Attesochè, mentre spetta indubbiamente alla Corte dei Conti nella liquidazione delle pensioni fissare pur anche la decorrenza, spetta invece al Potere esecutivo determinare lo stato degli impiegati, in base al quale la pensione deve essere loro liquidata;

Attesochè, se un semplice Decreto di revoca di uno precedente di dimissione non può produrre effetto retroattivo sullo stato dell'impiegato, il quale fino al giorno della revoca deve considerarsi come dimesso, il Decreto invece di annullamento retrotrae le sue conseguenze alla data della disposizione annullata e quindi l'annullamento di un Decreto di dimissione ripristina l'impiegato nei suoi diritti fino dal giorno della pronunciata dimissione, come se questa non fosse avvenuta;

Attesochè, quantunque nel Decreto Reale 4 gennaio 1880 siasi usata l'espressione *di revoca* del precedente 31 ottobre 1869, tuttavolta è evidente come fosse intenzione del Potere esecutivo di annullare quest'ultimo Decreto, una volta

(*) Non può però la Corte dei Conti nel liquidare ed assegnare la pensione ad un impiegato, fissarne la decorrenza da un tempo anteriore al giorno in cui è cessato il suo stipendio (Decisione della Corte dei Conti, 3 maggio 1867; *La Legge*, 1867 e 1881.

che in quello di revoca soggiungevasi che « detto funzionario (il Santoni) viene invece dispensato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1869 »;

Attesochè non compete alla Corte il sindacato sulle disposizioni del Potere esecutivo nel limite delle sue attribuzioni, nelle quali sta il revocare od annullare una propria disposizione precedente;

Attesochè pertanto, annullato il Decreto di dimissione del 1869, e sostituitosi un Decreto di dispensa dal servizio, il Santoni deve essere considerato come un impiegato dispensato fino dal 1° novembre 1869;

Attesochè il Decreto Reale 21 maggio 1871 con cui Ulisse Santoni veniva nuovamente nominato delegato di pubblica sicurezza fu revocato puramente e semplicemente coll'altro Decreto Reale 25 gennaio 1871, e quindi non può esercitare alcuna influenza sui diritti di esso Santoni, dovendo considerarsi come non avvenuto;

Attesochè non è applicabile al caso l'articolo 31 della Legge 14 aprile 1864, poichè il Santoni finchè non otteneva il Decreto di dispensa non era in caso di far valere i suoi diritti alla pensione, ed inoltre è comprovato che fino dal 1869 cominciò e quindi incessantemente proseguì a chiedere la revoca della pronunciata dimissione mediante istanze e certificati medici sulla impossibilità in cui trovavasi di raggiungere la datagli destinazione.

Per questi motivi, ecc.

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Istituti di credito fondiario — Diritto di commissione.

111. *Il reddito derivante agl'istituti di credito fondiario per diritto di commissione per le operazioni di credito, si produce senza concorso o impiego di capitali; e conseguentemente va classificato nella categoria* C (Decisione della Commissione centrale, 31 marzo 1878).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Capitale collocato in parte nel giudizio di graduazione — Interessi.

112. *Pei crediti non collocati che in parte nel giudizio di graduazione non è dovuta tassa di ricchezza mobile, nulla potendo influire ai riguardi della tassa medesima la regola della legge comune, secondo cui il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi, se non è integrale, s'imputa prima agli interessi; imperocchè la legge d'imposta scorge redditi imponibili soltanto laddove sia integro il capitale* (Decisione della Commissione centrale, 30 ottobre 1879).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Credito dotale — Dotata che concorre alla successione del dotante.

113. *Non si estingue il credito dotale per confusione di diritto, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, pel fatto che la dotata ha concorso alla successione del dotante; perocchè la dote conserva la sua natura finchè perduri il matrimonio, e solo perde le qualità che le sono proprie con lo scioglimento di questo* (Decisione della Commissione centrale, 31 luglio 1880).

La Commissione centrale, ecc.

Udita la relazione sul ricorso dell'agente superiore delle imposte di Napoli (1° ufficio) contro la decisione di quella Commissione provinciale del 20 aprile 1880 e sul controricorso di Flaminio Minervini;

Ritenuto che con la citata decisione fu confermata quella di primo grado con cui è stato dichiarato cessato il diritto della dote costituita a favore di Lucrezia Venato Dentice sposa di Flaminio Minervini dal di lei padre Fabrizio Venato Duca d'Amadia dal giorno della morte del dotante, e ciò perchè la dotata concorse nella successione del dotante, restò così estinto ogni credito dotale, per confusione coi dritti ereditari;

Ritenuto che l'agente di Napoli ricorre alla Commissione centrale e chiede che siano revocate le decisioni di primo e secondo grado, sostenendo che i frutti della dote spettano al marito il quale ne ha l'usufrutto durante il matrimonio, e che perciò non è il caso che colla morte del suocero del Minervini e per essere la di lui figlia, sua moglie, concorsa nella eredità, la dote costituitale in antecedenza abbia cessato di esistere per confusione coi diritti ereditari sulla successione del padre della dotata;

Ritenuto che Flaminio Minervini controricorre e chiede che sia rigettato il ricorso dell'agente, e siano confermate le decisioni di primo e secondo grado che riconobbero cessato il reddito dotale, di cui si tratta;

Considerato che lo stesso Minervini ammette la costituzione di una dote fattagli dal padre della sposa, sebbene per contratto fosse stato imposto alla dotata di imputare quell'assegnamento nella quota ereditaria, che alla morte del dotante avesse potuto spettarle;

Ora sostenere come si fa dal Minervini, che non è più luogo a parlare di frutti dotali solo, perchè la dotata ha concorso all'eredità paterna quasichè lo assegnamento dotale si fosse confuso coi beni ereditari, è dimenticare che la dote conserva la sua natura finchè perduri il matrimonio, e solo perde le qualità che le sono proprie collo scioglimento di quest'ultimo.

Per questi motivi, ecc.

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Interessi di mora — Ritenuta diretta.

114. *La ritenuta diretta per tassa di ricchezza mobile sulle somme pagate dallo Stato, non si opera che per le annualità e per gli interessi che scadono a tempo determinato. In conseguenza non è essa ritenuta applicabile per le somme pagate dalla Finanza, in seguito di condanna, a titolo d'interessi sulle somme indebitamente percette* (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, 17 dicembre 1880).

TRAMWAYS

Costruzione loro — Espropriazione per pubblica utilità — Invalidità del Decreto ministeriale.

115. *Dichiarata una ferrovia di pubblica utilità, la conseguente espropriazione può aver luogo o per decreto prefettizio o per convenzioni risultanti da atto scritto. — Epperò se, dopo costrutta una tramvia a cavalli, si domandò ed ottenne un Decreto ministeriale per la sostituzione della trazione a vapore a quella a cavalli, questo non può tener luogo del Decreto prefettizio per l'espropriazione. Anzi, mancando quest'ultima formalità essenziale, e la proprietà degli stabili continuando negli interessati, costoro hanno diritto di rivendicare i loro beni. — Tuttavia trattandosi nel concreto d'opera compiuta, il cui uso sarebbe passato nel dominio del pubblico ente morale, e rendendosi in conseguenza pericolosa la rivendicazione, la quale non può mai aver luogo, se per parte dell'espropriato non siansi fatte*

le osservazioni nei termini dalla legge di espropriazione indicati, i diritti dell'espropriato si ridurranno ad instare per l'accertamento del prezzo e della indennità, e ciò non ostante qualsiasi convenzione anteriore seguita al riguardo (Sentenza del Tribunale civile di Torino, emanata nel gennaio 1880).

CATASTO

Certificati di povertà — Studenti che domandano la esenzione da tasse universitarie.

116. A questo Ministero venivano proposti i seguenti quesiti:

« 1° Se i certificati di impossidenza o di miserabilità presentati alla vidimazione degli agenti delle imposte, riguardanti gli studenti che domandano esenzione da tasse universitarie, debbano essere stesi in carta bollata con l'applicazione dei diritti catastali »;

« 2° Se tali certificati debbano chiedersi e spedirsi al nome degli studenti medesimi, anzichè a quello dei genitori ».

Al primo quesito si risponde che l'articolo 21, n° 23, della Legge sul bollo dichiara esplicitamente che i certificati di povertà, e quindi anche quelli di impossidenza, che è tutt'uno, sono esenti da tassa. Da ciò segue che se i detti certificati sono esenti dalle tasse di bollo, debbono eziandio essere ritenuti esenti dai diritti catastali.

Sul secondo quesito si dichiara che l'articolo 33 del Regolamento generale universitario, in data 6 ottobre 1876, stabilisce espressamente che i certificati sulle condizioni di fortuna debbono riferirsi alle famiglie e non già alle persone degli studenti, e che in prova delle condizioni medesime debbono esibirsi due certificati, l'uno della Giunta municipale, l'altro dell'agente delle imposte (*Nota del Ministero delle Finanze, 4 marzo* 1881).

DOMICILIO COATTO

Commissione centrale consultiva.

117. Riportiamo in argomento il Regio Decreto 17 febbraio 1881.

Art. 1. Gli uffici del Pubblico Ministero presso i Tribunali e le Corti d'Appello trasmetteranno al Prefetto della rispettiva Provincia un estratto di tutte le sentenze emanate in materia di contravvenzione all'ammonizione in ordine al disposto degli articoli 71, 106 e 114 della Legge 6 luglio 1871.

L'estratto della sentenza dovrà contenere:

1° Il nome, cognome, soprannome, la figliazione, l'età, la patria, la professione che sia in grado di esercitare, la situazione di famiglia, quando abbia moglie e figli, ed i mezzi di sussistenza del condannato;

2° La pena, sia principale che accessoria, pronunciata, la decorrenza della medesima, l'epoca in cui sarà compiuta e il carcere in cui si trovi ad espiarla se detenuto.

Art. 2. Il Prefetto della Provincia, quando ritenga sia il caso di dover provocare, per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico, l'assegnazione di un domicilio obbligatorio al condannato in applicazione del 2° capoverso dell'articolo 76 della Legge 6 luglio 1871, sottoporrà al Ministero dell'Interno la relativa proposta, motivata e corredata dello estratto delle sentenze e degli altri documenti necessari.

Art. 3. È costituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione consultiva per l'applicazione del provvedimento del domicilio obbligatorio.

Questa Commissione sarà composta:

Del Segretario Generale del Ministero dell'Interno, presidente;

Di due membri del Parlamento;

Di un Consigliere di Stato;

Di un Consigliere di Corte d'Appello;

Di un sostituto Procuratore Generale,

Del Direttore dei servizi di pubblica sicurezza;

Del Direttore Generale delle carceri;

Del Direttore capo della Divisione di polizia giudiziaria ed amministrativa, colle funzioni di relatore.

Un impiegato della Direzione dei servizi di pubblica sicurezza, nominato dal presidente, eserciterà le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 4. Quando non intervenga alle adunanze il presidente, la Commissione sarà presieduta da altro dei suoi membri, secondo l'ordine di precedenza stabilito col Regio Decreto 18 aprile 1868, nº 4349.

Art. 5. La Commissione, udita la relazione ed esaminate le proposte di rassegnazione a domicilio obbligatorio coi documenti presentati in appoggio delle medesime, delibera se concorrano gli estremi richiesti dall'articolo 76 della Legge per l'applicazione dell'invocato provvedimento.

In caso affermativo, visti i precedenti dell'individuo proposto pel domicilio coatto, le condanne subite e le altre risultanze emergenti a suo carico, dichiara se sia il caso di inviare il condannato in un Comune di terraferma, ovvero in una delle isole a ciò designate.

Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non vi interviene la metà più uno dei membri che la compongono.

I verbali delle medesime saranno firmati dal presidente e dal segretario, e approvati dal Ministero.

Art. 6. La Commissione non prefigge la durata del domicilio obbligatorio, la quale potrà essere abbreviata secondo le prove di ravvedimento che sarà per dare il condannato nel luogo assegnatogli.

In niun caso però potrà estendersi al di là del termine stabilito dal 2° capoverso dell'articolo 76 della Legge per gli oziosi e vagabondi condannati o per gli oziosi e vagabondi recidivi.

Art. 7. L'assegnazione dei condannati alle varie località pel domicilio coatto sarà fatta coll'approvazione del Ministro dell'Interno, dal Direttore dei servizi di pubblica sicurezza, sentito il Direttore Generale delle carceri e avuto riguardo all'età, alla condotta, ai mestieri ed alle professioni dei condannati stessi.

Art. 8. La Direzione dei servizi di pubblica sicurezza provvederà a mezzo del Prefetto della Provincia, cui appartiene il condannato, per la sua traduzione al luogo assegnatogli e per l'invio delle carte e documenti che le riguardano all'Autorità di pubblica sicurezza locale.

Art. 9. L'Autorità di pubblica sicurezza locale farà comparire alla sua pre-

senza il condannato, lo avvertirà degli obblighi che gli sono imposti, lo diffiderà a non allontanarsi dal luogo assegnatogli e gli prefiggerà il termine entro il quale dovrà far constare di essersi dato al lavoro, sotto la comminatoria delle pene stabilite dalla legge pei contravventori alla ammonizione.

Redigerà processo verbale delle fattegli ingiunzioni e provvederà per la sorveglianza del condannato.

Art. 10. In caso di bisogno la stessa Autorità di pubblica sicurezza provvederà temporaneamente all'alloggio ed al vitto del condannato, in conformità delle disposizioni vigenti per i carcerati in traduzione.

Art. 11. La pena del carcere, nella quale incorresse il domiciliato coatto per le trasgressioni all'articolo 71 o all'articolo 76, 2° capoverso, della Legge 6 luglio 1871, o per qualunque altro reato sarà, possibilmente, espiata nel carcere locale o nel carcere più vicino.

Art. 12. Il condannato per prima contravvenzione alla ammonizione, dopo un anno, e il condannato recidivo, dopo due anni, se colla buona condotta e colla applicazione al lavoro avrà dato prova di emendamento, sulla proposta del Direttore dei servizi di pubblica sicurezza, approvata dal Ministro dell'Interno, potrà essere, secondo i casi, o trasferito dalla colonia insulare in un Comune di terraferma o liberato condizionatamente o anche definitivamente prosciolto, prima della intera decorrenza del tempo indicato dalla legge.

Art. 13. Il condannato trasferito dalla colonia insulare in un Comune di terraferma, ed il liberato condizionatamente finchè non sia definitivamente prosciolto o per disposizione del Ministro dell'Interno o per la scadenza del termine stabilito dalla legge, sarà sottoposto alla sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza, ed in caso di nuova trasgressione, senza pregiudizio delle pene nelle quali fosse incorso, potrà essere nuovamente tradotto nel domicilio che gli era stato dapprima assegnato e sottoposto al regime più rigoroso, fino al termine stabilito dalla legge.

Art. 14. Spirato il termine del domicilio obbligatorio, la Direzione dei servizi di pubblica sicurezza ordinerà la liberazione del condannato, e provvederà perchè con foglio di via obbligatorio sia rinviato in patria, ed avviso ne sia dato al Prefetto della Provincia.

Art. 15. Ogni ufficio di pubblica sicurezza deve tenere registro di tutti gli individui, di cui è parola nei precedenti articoli, dal quale risulti:

1° Di tutte le indicazioni accennate nell'articolo 1;

2° Della data del decreto del Ministero dell'Interno che designa il luogo in cui il condannato debba stabilire il suo domicilio e il luogo designato;

3° Della data dell'ordinata traduzione al luogo del domicilio obbligatorio;

4° Della data del ritorno in patria del condannato liberato.

Art. 16. Un regolamento approvato dal Ministro dell'Interno stabilirà le norme di amministrazione e di disciplina e darà le istruzioni necessarie per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 17. Sono abrogati gli articoli 87 a 92 del Regolamento per la esecuzione della Legge sulla pubblica sicurezza, approvato col Regio Decreto 18 maggio 1865, n° 2336.

IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA

del Ministero dell'Interno e delle Prefetture — Promozioni loro.

118. Riportiamo il Regio Decreto in data 3 marzo 1881, n° 75, col quale è stabilito che possano essere promossi senza esame gli impiegati di prima categoria del Ministero dell'Interno e delle Prefetture che superarono l'esame di ammissione prescritto dall'articolo 26 del Regio Decreto 20 giugno 1871.

Art. 1. Potranno ottenere la promozione senza l'obbligo dello esame, di cui agli articoli 12 del Regio Decreto 20 giugno 1871, n° 323, e 2 del Regio Decreto 25 giugno 1877, n° 3925, sempre che a giudizio della Commissione costituita col nostro Decreto 1° febbraio 1880, n° 5277, ne siano riconosciuti meritevoli, gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale che, oltre allo esame stabilito dal Regio Decreto 29 agosto 1869, n° 3254, hanno superato quello di ammissione agli impieghi di prima categoria, prescritto dall'articolo 26 del citato Regio Decreto 20 giugno 1871.

Art. 2. Il giudizio della Commissione predetta sarà irrevocabile. Coloro che dalla medesima non saranno dichiarati meritevoli della promozione dovranno per progredire nella carriera assoggettarsi all'esame prescritto dagli articoli 12 e 2 dei citati Regi Decreti 20 giugno 1871 e 25 giugno 1877.

IMPOSTA FONDIARIA

Quote minime.

119. Come è noto al signor Prefetto, è stato da tempo sottoposto al Parlamento, e sarà quanto prima discusso, il progetto di legge sulle quote minime delle imposte fondiarie, che trovasi inserito al n° 128 degli Atti della Camera dei Deputati, 1880.

Con tal progetto vien fatto divieto agli esattori di procedere ad esecuzioni immobiliari contro i debitori di quote minime fondiarie cioè di lire 3,25 o meno di tassa sui fabbricati e di lire 2 di tassa sui beni rurali, quando non cumulino altri redditi fondiari o mobiliari.

In conseguenza gli esattori dovranno quindi innanzi, per la esazione delle dette quote, limitarsi ad escutere i beni mobili dei rispettivi debitori, e quando l'esecuzione resulti infruttuosa od insufficiente saranno ammessi a domandare il rimborso per inesigibilità delle quote stesse, colla semplice produzione de verbali e documenti prescritti dall'articolo 60 del Regolamento 25 agosto 1876.

In pendenza dell'approvazione di quella legge sembra a questo Ministero che sarebbe poco conveniente ed impolitico di lasciar proseguire dagli esattori atti odiosi ed inutili per le subaste contro i debitori di quote minime, le qual dovranno poi essere rimborsate agli esattori, tostochè sia promulgata la legge.

Prego pertanto il sig. Prefetto di interporre i suoi autorevoli uffici presso gli esattori della Provincia affinchè s'inducano a sospendere le esecuzioni immobiliari contro i debitori di quote minime d'imposta fondiaria sui beni rurali e sui fabbricati, sia che riguardino l'annata corrente sia che si riferiscano agli anni anteriori.

Laddove alcun esattore si mostri ricalcitrante, il signor Prefetto potrà valersi della facoltà fattagli dall'articolo 72 della Legge sulla riscossione, per or-

dinare la sospensione delle esecuzioni immobiliari, sull'istanza dei singoli debitori di quote minime. Ma giovami credere che non sarà necessario di ricorrere a questo provvedimento, quando gli esattori siano fatti persuasi che colla spontanea sospensione non pregiudicano menomamente le loro ragioni, sì perchè, approvata la legge, otterranno senz'altro il rimborso delle quote in discorso, sì perchè in ogni evento, le esecuzioni sugli immobili potranno esser riprese e compiute entro il termine fissato dalla legge in ordine a quei debitori che in appresso risultassero in condizioni tali, da non poter fruire del beneficio della legge in discorso.

Intanto ad evitare che la sospensione sia estesa a debitori che non debbano profittarne, il signor Prefetto prenderà tosto col signor Intendente gli opportuni concerti per ordinare agli agenti delle imposte la immediata formazione degli elenchi dei possessori di fondi urbani e rustici che sono tassati per quote minime e che non trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 2 dello schema di legge.

Per la formazione di tali elenchi potranno assai utilmente giovare i lavori statistici eseguiti dagli stessi agenti in relazione alle circolari ministeriali 2 settembre 1878, n° 14797, e 29 marzo 1879, n° 4237, dirette alle Intendenze.

Gradirò di esser informato con sollecitudine intorno ai provvedimenti che il signor Prefetto avrà disposti per l'eseguimento della presente circolare; della quale attenderò frattanto un cenno di ricevimento (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 8 *dicembre* 1880, *ai Prefetti*).

IMPOSTE DIRETTE

Atti esecutivi — Competenza del Pretore — Diritti dei creditori ipotecari — Mancanza di notificazione del bando.

120. *Colla Legge* 20 *aprile* 1871 *in ordine alla procedura immobiliare contro debitori delle imposte si stabilirono norme affatto speciali, indipendenti dalla legge comune: salve le disposizioni di questa espressamente richiamate. — Le incombenze in proposito attribuite al Pretore locale sono fisse e limitate; sicchè non può la di lui autorità estendersi oltre quanto è nella legge medesima tassativamente stabilito: ogni altro reclamo all'infuori del caso di cui all'articolo* 63 *della citata Legge deve conseguentemente rivolgersi non già al Pretore ma all'Autorità amministrativa. — Coll'articolo* 64 *della stessa Legge prescrivendosi che i creditori anche privilegiati non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita senza sospenderla, non possono a meno che ravvisarsi in tale dicitura compresi eziandio i creditori ipotecari; per lo che non può il Pretore locale invocando l'articolo* 63 *della citata Legge attribuirsi la facoltà di far luogo alla sospensione e quindi all'annullamento della fissazione dell'incanto sopra opposizione di un creditore ipotecario. — Il creditore ipotecario cui non siasi notificato il bando a termini dell'articolo* 48 *perchè non appariva dall'elenco di cui nell'articolo* 47, *mentre non può muovere appunto all'operato dell'esattore il quale si attenne a quanto la legge speciale prescrive, non vedendosi in questa accennato per tal fatto a quella nullità che pure è espressamente sancita dall'articolo* 707 *del Codice di Procedura Civile; ne consegue che a procedimento anche compito non si potrebbe dal creditore provocarne per tale ommissione lo annullamento, salvo ad agire per il risarcimento dei danni verso chi si abbia a ravvisare in colpa della medesima* (Sentenza del Tribunale civile di Torino, 31 gennaio 1881).

IMPOSTE DIRETTE

Solve et repete — Ruoli suppletivi — Opposizione circa la sussistenza o misura della tassa — Successione di esercizio.

121. *Non è applicabile la regola del* solve et repete *nelle quistioni in cui si tratta della sussistenza della tassa e si attacca quindi direttamente il titolo del credito. Non è nemmeno applicabile per la riscossione della imposta inscritta nei ruoli suppletivi. Nelle opposizioni che investono non la forma degli atti esecutivi ma la sussistenza o la misura della tassa, l'esattore vuol essere messo fuori giudizio, e la controversia deve risolversi fra la Finanza e l'opponente. — Rientra nella categoria delle opposizioni relative alla sussistenza della tassa, quella dell'esercente industriale o commerciante che si vuole dalla Finanza successore del precedente a nome di cui è inscritta nel ruolo la tassa per la quale si procede all'esecuzione, semprechè non attacchi nè direttamente nè indirettamente la forma degli atti esecutivi. — La responsabilità solidale del nuovo esercente della imposta dovuta dai precedenti, per l'anno in corso o per l'anno anteriore, è applicabile, nell'industria di mugnaio, anche quando il nuovo esercente non abbia a sè intestata la licenza di esercizio prescritta dalla legge sulla tassa del macinato* (Sentenza del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, 7 dicembre 1880).

RIVENDITE

Conferimento di esse al personale subalterno del macinato.

122. È stato fatto il quesito se i computisti magazzinieri ed agenti subalterni del macinato, licenziati dal servizio per riduzione di personale, possano a termini del Regio Decreto del 18 novembre 1880, nº 5735, aspirare al conferimento di tutte le rivendite di generi di privativa, tanto di prima che di seconda categoria.

A togliere ogni dubbio, si dichiara che le rivendite contemplate dal Regio Decreto debbono intendersi per tutte le Provincie del Regno, meno quella di Roma, unicamente le rivendite di seconda categoria, delle quali solo può essere fatta la concessione gratuita giusta il Regio Decreto del 7 gennaio 1875, nº 2336 (serie 2ª), in armonia dell'articolo 3 della convenzione colla Regia cointeressata, approvata colla Legge 24 agosto 1868, nº 4564 (*Circolare del Ministero delle Finanze,* 20 *gennaio* 1881, *alle Prefetture ed Intendenze di finanza*).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Ritenute sugli assegni del personale addetto alla compilazione dei progetti ed alla costruzione delle strade comunali obbligatorie.

123. In seguito a nuovi accordi intervenuti fra questo Ministero e quello delle Finanze resta stabilito:

1º Che l'importo delle ritenute che si fanno per tassa di ricchezza mobile sugli assegni del personale addetto tanto *alla compilazione dei progetti* quanto *alla costruzione* delle strade comunali obbligatorie verrà da ora innanzi versato direttamente dalle Prefetture alle tesorerie provinciali in rate bimestrali. Le Tesorerie sono state autorizzate a ricevere tale versamento;

2º Le disposizioni dell'articolo 92 delle istruzioni 10 novembre 1877 restano quindi abrogate;

3° Le ritenute operate nel 1880 per quanto riguarda le costruzioni sono state già regolate dalla circolare 4 gennaio p. p., n° 62-1, del Ministero del Tesoro. A commutare in quietanza d'entrata quelle ritenute riflettenti l'esercizio del 1880 che alla data della detta circolare si trovavano gia convertite in vaglia del Tesoro provvederà direttamente il Ministero del Tesoro;

4° Al versamento di quelle che riguardano il servizio *progetti* durante lo stesso esercizio 1880 provvede questo Ministero;

5° Alla fine del corrente mese e successivamente ad ogni bimestre i signori Prefetti trasmetteranno a quest'Amministrarione centrale uno specchietto dei versamenti fatti direttamente alle tesorerie provinciali tanto sul fondo speciale, quanto sul fondo progetti; da cui si vegga la quota di ritenuta relativa a ciascun impiegato;

6° Pel servizio *progetti* le ricevute dei versamenti bimestrali vanno unite ai rendiconti relativi al mese in cui si fa il versamento (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici*, 5 *febbraio* 1881, *ai Prefetti*).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Affitto di una macchina litografica — Decisione della Commissione provinciale — Mancanza di motivazione sopra questione di Diritto.

124. *È soggetto a tassa di ricchezza mobile il proprietario di una macchina litografica pel prezzo di affitto che ritrae locandola. — La mancanza per parte della Commissione provinciale della indicazione dei motivi delle decisioni sopra quistioni di diritto, non è causa di nullità delle decisioni stesse, potendo tale omissione essere riparata dalla Commissione centrale.* (Decisione della Commissione centrale, 19 marzo 1880).

La Commissione centrale, ecc.

Udita la relazione sul ricorso di Troisi Francesco contro la decisione della Cmmissione provinciale di Napoli, in data 13 dicembre 1879;

Ritenuto in fatto: Che per l'anno 1878 e retro l'agente di Napoli accertò d'ufficio a carico di Francesco Troisi un reddito di lire 4200 (Cat. *A*) prezzo d'affitto di una macchina litografica locata al signor Lo Santo Gennaro. Reclamò il Troisi, sostenendo non essere il reddito tassabile, comecchè non compreso in alcuna delle categorie stabilite dalla legge, ed in ogni caso essere l'accertamento improduttivo di effetti, per essersi dopo pochi mesi risoluto il contratto d'affitto. La Commissione di primo grado, specialmente per quest'ultimo motivo, accolse il reclamo, ma la Commissione provinciale cui appellò l'agente dichiarò tassabile il reddito, limitatamente però alla durata dell'affitto vale a dire dal 15 ottobre 1877 al 31 maggio 1878;

Ricorre ora il Troisi denunciando anzitutto la violazione dell'articolo 96 del Regolamento 24 agosto 1877 per non avere la Commissione provinciale motivata la sua decisione, ed insistendo in secondo luogo per l'intassabilità del reddito;

Attesochè l'articolo 3 lettera *F* della Legge 24 agosto 1877 (Testo unico) assoggetta in genere all'imposta mobiliare ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato, onde non è dubbia la tassabilità del reddito proveniente al Troisi dall'affitto di una macchina litografica;

Attesochè, ciò posto, torna inutile l'arrestarsi all'eccezione di rito sollevata dal Troisi, giacchè pur ammessa la irregolarità del pronunciato della Commissione provinciale per motivazione, non è tolto, trattandosi di quistione di dritto, a questa Commissione centrale di fare quello che la Commissione inferiore non ha fatto, risolvendo senza altro la quistione medesima.

Per questi motivi, rigetta il ricorso di Troisi Francesco.

TASSA SUI FABBRICATI

Affitti in corso all'epoca dell'accertamento — Diminuzione di fitto — Perizia giudiziaria.

125. *Quando il reddito di un fabbricato sia stato accertato in base alle risultanze dei contratti di locazione in corso nell'atto della denunzia, non si deve dall'Autorità giudiziaria accogliere la domanda del contribuente per una perizia onde determinare il vero reddito da assoggettarsi alla imposta, ancorchè si provi che con contratti di data posteriore gli affitti abbiano diminuito* (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, 13 dicembre 1880).

Il Tribunale, ecc.

Attesochè Giuseppe D'Avanzo mercè libello del 20 ottobre prossimo passato, citando l'Intendenza di finanza, adiva questo Collegio perchè venisse ridotto alla somma di lire 916 il reddito di lire 1680 relativo ai due quartini di proprietà di esso D'Avanzo alla via Tribunali, n° 36, e fosse quindi la nominata Intendenza condannata alla restituzione delle somme indebitamente all'uopo esatte, una agli interessi ed alle spese;

Che ciò posto, l'attore pone a base della sua domanda tre bancali, l'una del 28 ottobre 1876, contenente locazione dal 4 maggio 1877 al 4 maggio 1878, l'altra del 28 novembre 1877, dal 4 maggio 1878 al 4 maggio 1880, e l'ultima del 10 novembre detto, dal 4 maggio 1878 al 4 maggio 1879. Senonchè tali bancali (meno la prima, che, rispondendo perfettamente ad uno degli affitti sui quali dalla convenuta si poggia l'aumento del reddito, mostra come mal non si apponga nella specie la detta convenuta) non possono formare il sostrato giuridico della domanda del D'Avanzo, come quelli che riflettono affitti posteriori al tempo della denunzia, mentre dall'articolo 6 della Legge 26 gennaio 1865 è sanzionato che il reddito effettivo da denunziarsi deve esser quello nascente dal contratto di locazione in corso nell'atto della denunzia;

Ora il Gubitosi, precedente proprietario dei detti quartini, quando a base della Legge 6 giugno 1877, nel 28 febbraio 1878 denunziava il relativo reddito, in lire 916, veniva pienamente a contraddire il contenuto dei contratti che avevano vigore in quel momento, cioè quelli appunto oggi esibiti dalla convenuta del 10 febbraio 1877 e 28 ottobre 1876, uno dei quali esibito dallo stesso attore, donde si rileva che la pigione pattuita dal 4 maggio 1877 al 4 maggio 1878, per ambo i quartini, era della somma complessiva non di lire 916, come venne dichiarato, ma appunto di lire 1680;

È da rigettare quindi la proposta domanda;

Che non vale obbiettare che col suddetto articolo 6 della Legge 26 gennaio 1865 si vengono solo a stabilire le norme da tenersi dal contribuente nel denunziare i redditi, senza che in tale guisa venga il magistrato vincolato a disporre analoghi

mezzi d'istruzione, giacchè al Tribunale non è dato oggi aderire alla domanda di perizia, non perchè osti il summentovato articolo, ma perchè i contratti summentovati, che partono dallo stesso attore, o dal suo dante causa, muovano il magistrato a respingere quella domanda.

Per questi motivi, ecc.

VAIUOLO
Norme igieniche.

126. Da qualche tempo il vaiuolo serpeggia con insolita frequenza in non pochi Comuni del Regno. Però la malattia si è mantenuta in proporzioni non allarmanti per essersi le competenti Autorità adoperate a combatterla; ma pertutto si è dovuto riconoscere che le cause predisponenti si avevano nella trascuranza della polizia locale e di ogni regola igienica nelle abitazioni delle classi meno agiate.

Non evvi da dubitare che uguali risultati si otterrebbero anche in tutte le altre località nelle quali il morbo comparisse in avvenire; ma non pare questo il sistema preferibile a seguirsi nel mentre che si ha tutta la ragione per credere, che se meglio venissero osservate le norme igieniche e se al manifestarsi dei primi casi di vaiuolo in un Comune, ivi e nei Comuni finitimi, fossero aperte le vaccinazioni e le rivaccinazioni sarebbero in parte eliminate le cause dalle quali il morbo si alimenta, o per lo meno verrebbero mitigati di assai i suoi effetti.

Per questa considerazione il Ministero sente il bisogno di interessare i signori Prefetti a rivolgere energiche raccomandazioni a tutte le Autorità comunali affinchè procurino di migliorare quanto sia possibile le condizioni igieniche locali e sorveglino che in occasione dello sviluppo di malattie contagiose, come il vaiuolo, abbiano una esatta osservanza le disposizioni previste dagli articoli 72 e seguenti del vigente Regolamento sanitario non esclusa quella che riguarda la denuncia dei primi casi, ed assicurano l'esecuzione di tutte le misure preservative valevoli ad arrestarne la diffusione.

Avuta notizia della manifestazione del morbo in un Comune i Signori Prefetti avranno cura di avvertirne i Sindaci dei Comuni contermini, onde ne piglino norma per attivare subito nel proprio territorio le vaccinazioni e rivaccinazioni, per favorire le quali non dubitasi troveranno sempre volonteroso concorso nelle Autorità preposte alla conservazione del vaccino.

In taluni Comuni situati in prossimità dei grandi centri essendo poi stato adottato il riprovevole sistema di inviare i vaiuolosi negli ospedali della città, servendosi pel trasporto sia di vetture comuni, sia delle ferrovie, il che indubbiamente serve a diffondere non poco la malattie, i Signori Prefetti devono ricordare ai Sindaci che una delle prime regole sanitarie per provvedere alla cura dei vaiuolosi in modo da non compromettere la salute delle popolazioni, si è di assicurare l'isolamento dei malati e delle persone addette alla loro assistenza e la disinfezione delle loro dimore ed effetti di uso.

Perciò le Autorità comunali non solo dovranno astenersi possibimente dall'inviare i detti malati fuori del paese, ma impedire ancora che nessuno dei medesimi abbia ad allontanarsene, anche volontariamente, provvedendo invece

al loro sequestro non sì tosto abbiano ricevuta la denuncia della manifestazione della malattia.

Ugualmente dovranno sorvegliare che il seppellimento dei cadaveri dei vaiuolosi sia eseguito con tutto rigore nei modi stabiliti dall'articolo 69 del Regolamento sanitario predetto, di modo che rimangano impedite pericolose comunicazioni.

Il Ministero, trattandosi di argomento che tanto interessa il ben essere delle rispettive popolazioni, è sicuro di ottenere che tutte le Autorità comunali e governative concorrano volonterosi nel dare attuazione ai suespressi suggerimenti (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 6 *marzo* 1881, *ai Prefetti*).

VENEFICIO

Norme generali per le prove in genere.

127. La Commissione costituita con Decreto Reale in data dell'11 aprile 1880, allo scopo di studiare le gravissime questioni che si riferiscono alla prova nei reati di veneficio ed ai caratteri speciali dei veleni cadaverici, ha, dietro mia richiesta, indicate alcune norme generali alle quali debbono i Giudici istruttori ed i periti conformarsi, perchè non vadano perduti i più importanti elementi di fatto dai quali emergono le prove del reato.

Mi affretto ora a riassumerle e ad invocare sopra di esse l'attenzione dei Procuratori del Re e dei Giudici istruttori.

La Commissione avvisò opportuno di ricordare primieramente esser cosa della massima importanza che non appena sorgono i primi sospetti di avvelenamento siano raccolti con la maggior possibile sollecitudine e diligenza tutte le più particolari notizie circa l'andamento e la fenomenologia del morbo che precedette la morte. Finchè n'è fresca la memoria non è difficile riuscire nello intento, quale più tardi non può d'ordinario conseguirsi se non incompletamente o per ambigue deposizioni, lo che priva il Giudice di un criterio assai più rilevante pel giudizio.

Ritenne poi suo debito di raccomandare con la più viva insistenza l'adozione di disposizioni che assicurino la migliore scelta dei periti cui sono affidate le prime operazioni, esigendo in essi tali garanzie di capacità al disimpegno dello speciale ufficio, quali non si possono avere e non si hanno indistintamente in tutti coloro che sono forniti della laurea dottorale in medicina e chirurgia. Un errore, un'omissione in quelle prime ricerche può trarre alla irrimediabile perdita della prova del corpo di reato, e può aprire l'adito alle più ingiuste conclusioni.

Ciò premesso, ecco le più importanti raccomandazioni che, a parere della Commissione, avrebbero a farsi ai magistrati istruttori ed ai periti settori: salvo ben inteso, quelle ulteriori che il progresso degli studi sulla prova generica del veneficio, e massime sul fatto della formazione dei veleni cadaverici, potrà mostrare necessarie e salvo pure le altre che ai detti periti potrà suggerire la specialità dei casi.

1. La ispezione e la sezione del cadavere dovranno essere fatte dopo il più breve tempo possibile dalla morte. Non solo dovranno aprirsi le cavità

del *torace*, *addome* e *cranio*, ma anche lo *speco vertebrale*. Si dovranno esaminare diligentemente, valendosi anche, quando ne sia il caso, dell'aiuto del microscopio, le condizioni di ciascun viscere, dei tessuti e dello stesso sangue;

2. Per la conservazione dei visceri ed altre materie da sottoporsi alle ricerche chimiche dovranno adoperarsi vasi di vetro ben chiusi, con tappo a smeriglio, nuovi, cioè non adoperati precedentemente per qualsivoglia altro uso, e lavati con acqua mista ad alcool.

3 Ai visceri ed alle altre materie riposte nei detti vasi dovrà contemporaneamente aggiungersi tanta quantità di alcool, che ricopra in eccesso le sostanze solide. Per le liquide potrà bastare un volume e mezzo di alcool eguale a quello delle medesime, se tale alcool sia da 95 a 98 per cento; ma se di grado inferiore occorrerà impiegarne circa un quarto di più.

4. Non si adoperi che alcool *chimicamente* puro, vale a dire in precedenza distillato e privo di ogni sostanza estranea;

5. In ogni caso una porzione, non minore di mezzo litro, dell'alcool di cui si è fatto uso, sia conservata per le ricerche chimiche di controllo, separatamente in *uno* dei vasi di vetro suddetti;

6. In *altro* degli indicati vasi si conservino l'intera massa cerebrale, ed il midollo spinale;

7. In un *terzo* ambedue i polmoni, il cuore, tutta la milza, i reni, la vescica urinaria (dopo vuotata dall'urina che vi si trovi) e quella maggiore quantità possibile di sangue che riesca di raccogliere dalla cavità del cuore e dai grossi vasi;

In questo medesimo recipiente potranno conservarsi le materie che si trovassero versate nelle cavità toraciche;

8. L'urina sarà conservata separatamente in un *quarto* vaso;

9. Dopo eseguite le debite legature, si asportino lo stomaco e le intestina tenui, si aprano successivamente e si versino le materie contenute in un *quinto* vaso, nel quale si dovranno pure riporre lo stomaco e le intestina medesime, non prima però di avere istituito sull'uno o sulle altre un diligentissimo esame, per rilevare se vi siano alterazioni anatomo-patologiche: quale avvertenza è del resto applicabile ad ogni altro viscere od organo;

In questo recipiente stesso saranno conservate, quando ve ne siano, le materie raccolte nel cavo addominale;

10. Altrettanto si pratichi per le intestina crasse e per il loro contenuto da conservarsi in un *sesto* vaso, nel quale, nei casi di desumazione, si aggiungerà la feccia o deposito, che possa trovarsi nel piano inferiore interno dalla cassa;

11. In un *settimo* vaso sarà conservato l'intero fegato;

12. Una buona porzione di muscoli, distaccata per modo dal cadavere da evitare per quanto è possibile, di comprendervi il pannicolo adiposo della pelle, sarà riposta e conservata in un *ottavo* vaso;

Appena occorre avvertire che se non siavi disponibile alcun vaso della necessaria grandezza, possono adoperarsene due, invece di uno solo. Lo stesso è a dire per la conservazione delle sostanze di cui all'articolo 7;

13. Nei casi speciali di esistenza di traccie di applicazione di vessicatori, di piaghe, di seni fistolosi, di ferite, possibili vie d'introduzioni di veleni, dovrà asportarsi una porzione di tessuti della località e conservarla in *altro* vaso;

La natura del sospettato veleno e le particolari offese rinvenute nella cavità boccale e faringea indicheranno quando ne sia il caso di praticare altrettanto pei relativi tessuti;

14. Così pure in *altro* vaso dovrà conservarsi nel caso di desumazione, un saggio della terra che circondava la cassa, quando consigli di raccoglierlo la natura del sospettato veleno;

15. Deve da ultimo raccomandarsi al perito settore la cautela di praticare profonde e ripetute incisioni nei visceri parenchimatosi e nei muscoli, prima di riporli nei vasi; cosicchè l'alcool possa agevolmente penetrare fino nelle più intime parti.

Raccomando alle Autorità giudiziarie il grave argomento e sono sicuro che esse non mancheranno di uniformarsi alle raccomandazioni ed alle cautele sopra indicate (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia*, 20 *febbraio* 1881, *ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, ai Procuratori del Re, ai Giudici istruttori e Pretori*).

CARCERI GIUDIZIARIE

Statistica relativa.

128. Come è noto alle SS. VV., nella parte terza del prospetto annuale del movimento dei detenuti la categoria dei detenuti minorenni imputati, accusati, in appello, condannati definitivamente e ricoverati per correzione paterna, è divisa in due classi, cioè: maggiori, e minori di 16 anni.

Questa classificazione non corrisponde alle disposizioni del Codice Penale che distingue i minorenni in tre classi, cioè; minori di 14 anni, minori di 18, e minori di 21 (Art. 87 e segg. del Codice Penale).

Nell'intento di porre in armonia la situazione dei minorenni rimasti in carcere alla fine dell'anno colle disposizioni del Codice Penale, il Ministero dell'Interno ha ordinato che, alle attuali indicazioni sui minorenni detenuti siano sostituite delle altre in conformità dello statino unito alla presente. Prego quindi le SS. VV. di voler provvedere affinchè nel citato prospetto per l'anno 1880 i detenuti minorenni sieno classificati per età nel modo indicato nel detto statino, avvertendo che questa classificazione dovrà per l'avvenire essere addottata per tutti i *Prospetti* e *Registri*, sui quali si tiene conto dell'età dei detenuti (*Circolare del Prefetto di Torino*, 21 *gennaio* 1881, *alle Autorità dirigenti le carceri giudiziarie della Provincia*).

CATASTO

Obblighi derivanti ai notai, Cancellieri ed uscieri dagli articoli 46 e 48 del Regolamento 24 dicembre 1870.

129. Conforme al parere espresso dalla S. V. con la nota cui rispondo, il Ministero ha già adottata la massima di non ritenere passibile di multa il notaio, che in luogo di denunziare l'atto in cui intervenne, presenta egli stesso infra sessanta giorni, la relativa e regolare domanda di voltura all'ufficio di conservazione del catasto nell'interesse del suo cliente e nuovo possessore.

In questo caso è ovvio il considerare che non solo resta raggiunto il voto della legge sulle volture, ma viene in certo modo ad essere adempiuto sostanzialmente, se non nella forma, all' obbligo derivante dal combinato disposto dagli articoli 46 e 48 del Regolamento 24 dicembre 1870.

È superfluo il dichiarare che tale disposizione riguarda eziandio i Cancellieri ed uscieri, dei quali è cenno nell'articolo 46 sopracitato (*Risoluzione della Direzione Generale delle imposte dirette*, 27 *febbraio* 1881, *diretta all'Intendenza di Finanza di Napoli*).

CIMITERI

Sistemazione loro.

130. Colla circolare del 18 settembre 1874, n° 21100-5 si invitarono i signori Prefetti a ricercare diligentemente ed a riferire in appositi quadri statistici le condizioni dei cimiteri comunali delle rispettive Provincie. Le indagini istituite per l'esecuzione delle istruzioni di quella circolare fecero palese quanto fosse manchevole e viziosa in moltissimi Comuni la polizia mortuaria.

Da quell'epoca si è fatto molto per metterla in armonia colle vigenti leggi, colle esigenze della igiene e della civiltà.

I signori Prefetti, è giustizia riconoscerlo, si sono adoperati vigorosamente per regolizzare questo ramo importantissimo dei servizi comunali.

Ma il lavoro non può dirsi del tutto compiuto. Dai rapporti dei signori Prefetti e da altri atti occorre sempre di rilevare che tali Comuni ancor mancano di cimitero; che i cimiteri d' altri non sono conformi alle prescrizioni della legge e che in qualche luogo si seguono nelle sepolture procedimenti riprovevoli e pieni di pericoli per la pubblica incolumità.

Il Ministero non può disconoscere le difficoltà di varia indole che si oppongono in vari Comuni alla regolarizzazione del servizio dei seppellimenti, ma quando pensa ai gravi pericoli che racchiude in sè un cattivo sistema di polizia mortuaria, non può a meno d'insistere affinchè non si risparmi sacrificio alcuno per vincere tutte le difficoltà.

Interessa però di conoscere esattamente ciò che si è fatto nel passato sessenio in materia dei cimiteri e ciò che resta ancora a farsi.

Il Regolamento sanitario del 6 settembre 1874 dispone: 1° che ogni Comune o Consorzio di Comuni abbia almeno un cimitero (Art. 53); 2° che l'area del cimitero sia dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero presunto dei morti di ciascun anno (Art. 58); 3° che il cimitero sia collocato alla distanza di almeno 200 metri da ogni aggregato di abitazioni contenente più di 200 abitanti ed in modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi sull'abitato (Art. 60); 4° che in ogni cimitero sia una camera mortuaria (Art. 61); 5° che siano soppresse le così dette fosse carnarie; 6° che non si possano seppellire cadaveri in luoghi diversi dal cimitero o nelle chiese (Art. 66 e 67).

I signori Prefetti richiameranno le indagine eseguite nell' anno 1874, coll'aiuto del proprio archivio, e ad un bisogno interpellando le Autorità dipendenti, passeranno in rassegna tutti i Comuni della Provincia per indicare in una succinta relazione quelli che nell'ultimo sessennio si sono uniformati alla legge, quelli nei quali non sono osservate le prescrizioni sovraenumerate,

enunciando quella o quelle di esse rimaste ineseguite; i provvedimenti che fossero stati adottati in passato contro i detti Comuni; se siano in corso i lavori per la sistemazione del cimitero, non che le cause per le quali i Comuni non hanno provveduto in addietro o cercano di esimersi di provvedere al presente.

Il Ministero non fissa ai signori Prefetti un termine per la trasmissione di questo lavoro; ma fa assegnamento sulla loro sollecitudine ed intanto gradirà un cenno di ricevimento della presente circolare (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 5 *aprile* 1881, *ai Prefetti*).

CORSO FORZOSO

dei biglietti di banca consorziali — Abolizione.

131. Il n° 133 (serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno contiene la seguente Legge in data 7 aprile 1881:

Art. 1. Il Consorzio degli istituti di emissione istituito dalla Legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2ª), sarà sciolto col 30 giugno 1881.

A partire dal 1° luglio 1881 i biglietti consorziali che si troveranno in circolazione costituiranno un debito diretto dello Stato.

Cesserà, dalla stessa data, l'assegnazione annua sul bilancio dello Stato a favore del Consorzio, e sarà ritirata la rendita dello Stato data dal Governo a garanzia dei biglietti consorziali in virtù delle Leggi 19 aprile 1872, n° 759 (serie 2ª), e 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2ª).

Art. 2. Il Consorzio consegnerà all'Amministrazione del Tesoro dello Stato entro il 30 giugno 1881, l'officina in cui si fabbricano i biglietti consorziali con tutte le dotazioni di macchine, utensili, mobili e materie prime o ausiliarie, di cui sarà allora fornita; e le consegnerà inoltre nello stesso termine i biglietti consorziali di nuova fabbricazione, destinati a servire di scorta pel cambio dei biglietti logori.

Il Tesoro dello Stato pagherà al Consorzio l'indennità che gli fosse dovuta pel valore di costo delle dotazioni onde l'anzidetta officina è fornita, dedotta la parte già ammortizzata, e pel prezzo di stima dei biglietti di nuova fabbricazione consegnati in virtù del presente articolo, e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.

Tre arbitri, designati uno dal Governo, l'altro dal Consorzio e il terzo dai due primi, stabiliranno in modo inappellabile se ed in quale misura l'indennità anzidetta sarà dovuta.

Art. 3. I biglietti già consorziali godranno del corso legale in tutto il territorio dello Stato in ogni sorta di pagamento, ma saranno convertibili al portatore ed a vista in moneta legale d'oro e di argento, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Cesserà ogni disposizione restrittiva delle contrattazioni in determinate valute metalliche.

Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in circolazione la moneta divisionaria di argento e le altre monete decimali d'oro e di argento appartenenti allo Stato.

Art. 5. Con Reali Decreti saranno stabiliti i giorni a partire dai quali i biglietti da centesimi 50 e da lire una e 2 entrati nelle casse del Tesoro non

potranno più essere messi in circolazione, ed i giorni a partire dai quali i biglietti già consorziali dei vari tagli saranno cambiati per gli effetti dell'articolo 3 nella tesoreria centrale e nelle tesorerie provinciali di Bari, Bologna Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Con altri Decreti potrà essere autorizzato il cambio anche in altre tesorerie dello Stato.

Art. 6. Saranno annullati i biglietti da lire 2, una e da centesimi 50 ritirati dalla circolazione. Parimenti saranno annullati biglietti da lire 5 sino all'ammontare della somma di lire 105400180, ed inoltre tutti gli altri biglietti consorziali di taglio superiore a lire 10.

Art. 7. A partire dal 1° luglio 1881 il cambio dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali col Decreto 14 giugno 1874, n° 1942 (serie 2ª), con biglietti consorziali definitivi, sarà fatto presso la tesoreria centrale del Regno.

Decorsi cinque anni dal termine suddetto i biglietti non presentati al cambio s'intenderanno prescritti a favore dello Stato.

Art. 8. Nel termine di cinque anni a datare dal giorno in cui comincierà il ritiro e l'annullamento dei biglietti già consorziali, tutti i biglietti da lire 5 e 10 portanti l'impronta del Consorzio, che continueranno ad essere in circolazione per conto dello Stato, saranno cambiati in biglietti di nuova forma, secondo le indicazioni e le norme che verranno stabilite col Regolamento.

I biglietti da lire 5 e 10 che non si fossero presentati per essere cambiati nei nuovi biglietti, elasso il termine di cui sopra, si intenderanno fuori corso, ma saranno convertibili in moneta metallica.

Tutti gli altri biglietti già consorziali che non fossero stati annullati nel periodo di tempo suddetto, giusta le prescrizioni degli articoli 5 e 6, si intenderanno fuori corso, e dopo altri cinque anni verranno prescritti a favore dello Stato, se nel secondo quinquennio non saranno stati presentati per essere convertiti in moneta metallica.

Art. 9. Il Governo rimborserà in oro il mutuo di lire 44334975,22 alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, secondo la convenzione 1° giugno 1875.

Il rimborso sarà fatto tre mesi prima che cominci il cambio dei biglietti già consorziali, di cui all'articolo 5, e in ogni caso tre mesi prima che sia stato intieramente eseguito il disposto dell'articolo 6.

Nello stesso termine sarà fatto il cambio in oro dei biglietti consorziali rappresentanti il credito di 50 milioni di lire degli istituti di emissione, ai termini dell'articolo 5 della Legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2ª).

Art. 10. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto l'anno 1882 a procurarsi col mezzo di prestiti ed altre operazioni di credito, esclusa l'emissione di titoli speciali, la somma di 644 milioni di lire, di cui almeno 400 milioni in oro, la quale sarà adoperata solamente per l'esecuzione degli articoli 5, 6 e 9 della presente Legge.

La misura dell'interesse annuo non potrà in nessun caso oltrepassare il cinque per cento netto di ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile.

Pel trasporto dei fondi e per qualunque altra spesa non si potrà oltrepassare il limite dell'uno per cento per una sol volta.

Della rendita dello Stato ritirata dal Consorzio degli istituti di emissione potrà essere alienata tanta parte quanta sarà necessaria a procurare la somma suddetta.

Art. 11. Sarà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per esservi conservata a garanzia di 340 milioni di biglietti, tanta parte della rendita residuale quanta al suo valore nominale corrisponde al capitale di 340 milioni.

Sarà annullata la parte eccedente il bisogno.

Art. 12. Il Governo è pure autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 24, a procurarsi coll'uso dei mezzi e risorse di tesoreria, e mediante anticipazione sulla rendita depositata, le somme che eventualmente potranno occorrergli per il cambio al portatore ed a vista dei biglietti già consorziali che rimarranno in circolazione.

Art. 13. Gli avanzi dei bilanci annuali, disponibili per l'estinzione dei debiti di tesoreria, saranno destinati alla diminuzione del debito dello Stato rappresentato dai biglietti in circolazione, di cui all'articolo 8, e di conformità sarà ritirata ed annullata altrettanta rendita depositata a garanzia come all'articolo 11.

Art. 14. Sino a nuova disposizione, dal giorno in cui comincierà il cambio dei biglietti consorziali in moneta metallica, ed in ogni caso da quello in cui sarà interamente eseguito il disposto dell'articolo 6, i dazi doganali di importazione saranno pagati in biglietti consorziali o in valuta metallica, esclusa la moneta divisionaria al di là di lire 1000 per ogni pagamento.

Art. 15. Il divieto fatto agli istituti di emissione di variare senza autorizzazione del Governo il saggio dello sconto, cesserà il giorno in cui comincierà il cambio dei biglietti consorziali di che all'articolo 5, o in cui sarà compiutamente eseguito il disposto dell'articolo 6.

Art. 16. Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione è prorogato a tutto l'anno 1883 con le norme stabilite dall'articolo 15 della Legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2ª).

Durante il corso legale il Governo avrà facoltà di determinare con Decreto Reale la riscontrata fra i sei istituti di emissione, e fra essi ed il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dall'articolo 15 della Legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2ª).

Art. 17. Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti dei sei istituti di emissione anche quando non avranno più corso legale.

Art. 18. La riserva delle Banche di emissione sarà esclusivamente composta di valute metalliche aventi corso legale nel Regno.

I biglietti fiduciari delle Banche dovranno essere cambiati in valuta metallica o in biglietti già consorziali.

Il Governo del Re vigilerà finchè siano alienate o convèrtite in argento le riserve d'oro delle Banche di emissione.

Art. 19. Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente Legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, e 31 della Legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2ª), nonchè l'articolo 2 della Legge 30 giugno 1878, n° 4430.

È data facoltà al Governo del Re di consentire con Decreto Reale alle Banche di emissione la circolazione di biglietti da lire 20, ovvero da lire 25.

Art. 20. Gli assegni bancari al portatore ed all' ordine, e pagabili a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione, emessi dagli istituti legalmente costituiti, o tratti sopra di essi, saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 5 quando siano emessi e pagabili nello Stato.

I buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 30.

I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, nominativi od al portatore saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 15 per ogni foglio, salvo il disposto dell'articolo 25, n° 29, della Legge 15 settembre 1874, n° 2077, per gli istituti ivi indicati.

Le tasse suddette di 30 e 15 centesimi saranno aumentate del doppio decimo.

Art. 21. Nelle tasse di cui nel precedente articolo sarà compresa anche quella per le relative quietanze.

Per l'applicazione delle tasse e per le cautele e le discipline sull'emissione dei titoli contemplati nel precedente articolo sarà provveduto con Decreto Reale.

Art. 22. Nelle principali città, che saranno indicate per Decreto Reale, il Governo promuoverà la istituzione di Stanze di compensazione, alle quali saranno annessi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali delle Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari, e dei principali banchieri per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per la compensazione degli altri titoli di credito.

Le norme di questa istituzione saranno determinate per Decreto Reale.

Art. 23. La facoltà di emettere titoli a vista pagabili al portatore cesserà il 31 dicembre 1889 per tutti gli istituti che ne sono investiti.

Entro il 1882 sarà presentato un disegno di legge inteso a stabilire le norme colle quali potrà essere consentita e regolata l'emissione dei titoli bancari a vista pagabili al portatore.

Art. 24. È istituita una Commissione permanente presso il Ministero del Tesoro, presieduta dal Ministro e composta di quattro Senatori e quattro Deputati eletti dalle rispettive Camere, nonchè di quattro funzionari dello Stato designati dal Consiglio dei Ministri.

I Deputati rimarranno in ufficio anche nel caso di scioglimento della Camera sino a nuove nomine.

La Commissione sarà sentita su tutti i provvedimenti di qualunque natura che potranno occorrere per il ritiro e il cambio dei biglietti, per la sostituzione dei biglietti nuovi ai già consorziali, e per l'esame dei Regolamenti da emanarsi nelle forme prescritte dall'articolo 26.

Detta Commissione vigilerà l'andamento delle relative operazioni, e per mezzo del Ministro del Tesoro ne presenterà al Parlamento, alle fine di ogni anno, una particolareggiata e documentata relazione.

Art. 25. Gli atti e i provvedimenti di cui allo articolo precedente dovranno

essere presi dal Ministro del Tesoro, d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 26. Sentiti il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ed infine la Commissione permanente di cui all'articolo 24, saranno determinati con Decreti Reali i modi e le garanzie:

a) Per le operazioni di cambio, ritiro e annullamento dei biglietti consorziali, non che di sostituzione dei biglietti di nuova forma, le quali dovranno essere sindacate dalla Corte dei Conti;

b) Per la custodia dei biglietti destinati a servire di scorta;

c) Pel ricevimento dei biglietti degli istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno più corso legale;

d) Per facilitare le operazioni da farsi presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, anche con esenzione di tasse per quelle concernenti le iscrizioni del consolidato.

Parimente mediante Decreti Reali, e previo parere della anzidetta Commissione permanente, saranno date tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente Legge.

IMPOSTE DIRETTE

Atti per espropriazione d'immobili fatti avanti le Preture — Diritti dovuti ai Cancellieri ed agli uscieri.

132. Venne proposto il quesito, se per le espropriazioni promosse avanti le Preture ai termini della Legge 20 aprile 1871 contro debitori morosi d'imposte possa essere redatto l'avviso d'asta cumulativo contro più debitori, e possa del pari essere redatto un verbale cumulativo pel deposito di documenti, ed un'unica sentenza, quantunque più siano gli espropriati.

Il Ministero, senza disconoscere che sarebbe vantaggioso ai contribuenti e più spedito il sistema di cumulare in un solo atto più esecuzioni immobiliari contro debitori d'imposte, ritiene però che sia contrario alle norme di procedura civile vigenti e lesivo degl'interessi dei Cancellieri ad essi guarentiti per legge.

Il solo fatto, che più persone sono debitrici verso una terza per titolo d'imposte, non costituisce connessione di causa, e non ha alcun motivo legale che autorizzi l'esattore a promuovere contro tutte queste persone con un unico atto una sola sentenza di vendita, imperocchè la esecuzione contro ciascun debitore moroso costituisce una causa a sè, la quale deve svolgersi in un giudizio separato. Questa massima, che risponde ai rigorosi principî di procedura, dev'essere tanto più mantenuta dopo che col Regio Decreto 13 maggio 1880, nº 5431, fu prescritto, sotto comminatoria di sanzioni penali, ai Cancellieri di formare un fascicolo per ciascuna causa introdotta.

Può ammettersi che l'avviso d'asta sia cumulativo. L'avviso d'asta, a differenza del bando nei giudizi ordinari, non è atto di cancelleria, imperocchè la Legge del 20 aprile 1871 ne commette la formazione all'esattore, mentre invece nei procedimenti comuni il Tribunale deve ordinare al Cancelliere di formare il bando per la vendita (Art. 666 del Codice di Procedura Civile) e la tariffa speciale approvata con Decreto 31 marzo 1877 del Ministero delle Finanze assegna all'esattore un compenso per la redazione dell'avviso d'asta. Nulla osta

dunque che questo atto, nel quale non v'ha ingerenza di Cancelliere, sia fatto cumulativamente contro più debitori, tanto più che venendo notificato a ciascuno di essi (Art. 48 della Legge), è per ognuno che ha interesse come se fosse speciale, anzichè cumulativo.

Dopo la notificazione e trascrizione dell'avviso d'asta e prima dell'incanto, l'esattore deve depositare nella cancelleria i documenti di cui all'articolo 50 della Legge ed il Pretore presiede l'asta, assistito dal Cancelliere ai termini dell'articolo 51. E qui incomincia l'ingerenza dell'Autorità giudiziaria, tanto è vero che il Pretore può sospendere l'asta, se i documenti depositati non sono regolari (Art. 41 del Regolamento 25 agosto 1876). Pertanto da questo punto in poi debbono osservarsi le norme ordinarie di procedura, e per ciascuno debitore esecutato dovrà farsi un verbale di deposito dei documenti, un verbale d'incanto, una sentenza di vendita, od il decreto pel secondo esperimento, secondo che sarà del caso; ma non può emettersi che questi atti sian cumulativi per i debitori.

Per ciascuno di questi atti saranno dovuti ai Cancellieri i diritti fissati dagli articoli 115, 132, 135 della tariffa civile, ed agli uscieri quelli indicati agli articoli 264, 265 e 266, e ridotti, tanto per gli uni quanto per gli altri, alla metà, ai termini dell'articolo 70 della Legge 20 aprile 1871 *(Nota del Ministero di Grazia e Giustizia,* 28 *febbraio* 1881).

MILIZIA TERRITORIALE

Trasferimento da un Distretto all'altro dei militari che cambiano domicilio.

133. I militari appartenenti alla Milizia territoriale quando cambiano domicilio devono, a senso delle disposizioni contenute nei paragrafi 793, 828 e 868 del Regolamento sul reclutamento, essere trasferiti alla Milizia territoriale del Distretto nella cui circoscrizione trovasi il Comune del nuovo domicilio eletto, semprechè però, soggiunge il primo dei citati paragrafi, il cambiamento di domicilio sia seguito in modo legale e sia stata rilasciata dai Distretti interessati l'autorizzazione ai Sindaci rispettivi di operare le relative variazioni ai ruoli matricolari.

Per la retta ed uniforme applicazione della sindacata disposizione questo Ministero crede opportuno di dichiarare:

1° Che il trasferimento da un Distretto all'altro per causa di cambiamento di domicilio dei militari della Milizia territoriale non dovrà aver luogo se non quando tale cambiamento di domicilio sia stato eseguito mediante la doppia dichiarazione fatta a senso e nei modi prescritti dal capoverso dell'articolo 17 del Codice Civile;

2° Che in massima per gli effetti di cui sopra è cenno, questa doppia dichiarazione dev'essere fatta dal militare stesso, che però sarà ritenuta egualmente efficace qualora egli convivendo col padre fosse fatta da costui per conto proprio ed a nome e parte anche di esso militare;

3° Che le formalità prescritte dal citato paragrafo 868 nel caso ivi previsto che il cambiamento di domicilio si effettui tra due Comuni dipendenti da due diversi Distretti militari, devono egualmente essere osservate nel caso che tale

cambiamento di domicilio abbia luogo tra due Comuni appartenenti allo stesso Distretto militare, fatta eccezione beninteso di quella parte che riguarda le comunicazioni da farsi tra i due Comandanti di Distretto, la quale in questo caso manca di base.

I signori Prefetti e Sotto-Prefetti sono pregati di dare comunicazione ai Sindaci delle suaccennate dichiarazioni per opportuna loro norma e di segnare subito ricevuta della presente (*Circolare del Ministero della Guerra*, 14 *marzo* 1881, *ai Prefetti e Comandanti dei Distretti militari*).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli organici del personale.

134. Riportiamo il Regio Decreto in data 6 marzo 1881, n° 89, col quale sono approvati i nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'Interno, della Segreteria del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione provinciale, degli archivi di Stato, dell'Amministrazione delle carceri e dell'Amministrazione dei sifilicomi.

Art. 1. I ruoli organici del personale del Ministero dell'Interno;
Della Segreteria del Consiglio di Stato;
Dell'Amministrazione provinciale;
Degli archivi di Stato;
Dell'Amministrazione delle carceri, e
Dell'Amministrazione dei sifilicomi
sono stabiliti in conformità delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, viste d'ordine nostro dal Ministro predetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1881.

Art. 2. È approvata la tabella *G*, vista d'ordine nostro dal Ministro predetto, di pareggiamento dei gradi e degli stipendi degli impiegati del Ministero e dell'Amministrazione provinciale.

Art. 3. Le promozioni di classe e di grado, del pari che gli aumenti di stipendio, per l'applicazione dei ruoli organici predetti saranno conferite per ordine di anzianità, eccettuate quelle per le quali è richiesta la prova dell'esame a norma delle disposizioni vigenti.

Sono pure eccettuate le promozioni ai gradi di Direttore capo-divisione, di Ispettore generale, e di capo-sezione al Ministero dell'Interno, di Consigliere delegato di Prefettura, di capo archivista negli archivi dello Stato, di direttore nell'Amministrazione dei sifilicomi, per le quali sono mantenute le disposizioni vigenti.

Gli Ispettori di circolo dell'Amministrazione carceraria sono nominati fra i direttori delle carceri, previa proposta della Commissione istituita col nostro decreto del 1° febbraio 1880, n° 5277.

Art. 4. L'anzianità è determinata dalla data del Decreto di nomina ad un grado o ad una classe, o da quella stabilita dallo stesso Decreto di nomina, o da speciale Decreto di rettifica della posizione di anzianità.

Art. 5. La designazione degli impiegati, i quali per riduzione di ruolo dovranno essere collocati in disponibilità, sarà fatta dalla Commissione centrale istituita col Regio Decreto del 1° febbraio 1880, n° 5277.

Art. 6. Dalla Commissione medesima saranno altresì proposti gli impiegati, i quali all'attuazione dei nuovi ruoli *comandati* in servizio presso il Ministero dell'Interno dovranno entrare a far parte del ruolo del Ministero stesso in quella categoria, grado e classe a cui potranno appartenere secondo i titoli da essi posseduti.

Art. 7. Qualora per sistemare e completare i ruoli del personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale occorresse il passaggio di qualche impiegato dall'una all'altra e viceversa, questo passaggio potrà essere eseguito anche con promozione, purchè i promuovendi siano previamente designati dalla Commissione centrale predetta.

In questo caso, il semplice aumento di stipendio è considerato come promozione.

Art. 8. Gli impiegati che coll'applicazione dei nuovi ruoli dovessero venire assegnati ad una classe per la quale sia fissato uno stipendio minore di quello, di cui ora godono, avranno diritto ad un assegno eguale alla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio fino a che non ne abbiano ottenuto uno pari o superiore al vecchio.

Quelli poi che dovessero essere in una classe inferiore saranno mantenuti onorificamente nella classe a cui appartengono all'attuazione dei nuovi ruoli e conserveranno i diritti acquistati riguardo alla carriera.

Art. 9. Per l'attuazione del nuovo organico e senza tratto successivo;

1. Gli uffiziali degli archivi di Stato potranno essere traslocati fuori della propria sovrintendenza;

2. I sotto archivisti che già si trovano o che fosse necessario chiamare alla direzione di un archivio di Stato potranno essere nominati archivisti di terza classe senza la prova dell'esame;

3. I collaboratori straordinari potranno essere chiamati a coprire i posti di sotto archivista di terza classe o di copista, che all'attuazione dell'organico risultassero vacanti.

Tanto le traslocazioni come le nomine, di cui nel presente articolo, saranno previamente deliberate e proposte dal Consiglio per gli archivi.

OPERE PUBBLICHE

Disposizioni pei depositi richiesti dai concorrenti alle aste.

135. Prego la S. V. di disporre che d'ora innanzi in tutti gli avvisi d'asta per appalti di opere pubbliche di conto di questo Ministero sia inserita la seguente clausola:

« Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo ».

La stessa disposizione sarà inserita, a cura dei signori Ingegneri capi del Genio civile e dei signori direttori delle costruzioni ferroviarie, nei capitoli speciali d'appalto.

Un esemplare dell'avviso d'asta sarà inviato d'ora innanzi a tutte le Intendenze di finanza a cura dell'ufficio dal quale verrà emesso (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 12 marzo 1881, ai Prefetti).*

PENSIONI CIVILI E MILITARI
Istituzione di una Cassa relativa.

136. Il n° 34 (serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno contiene la seguente Legge in data 7 aprile 1881.

Art. 1. Presso l'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti è instituita la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico 27153240 lire di rendita consolidata 5 per cento a favore della Cassa delle pensioni.

L'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato, eccettuate le ritenute per la imposta della ricchezza mobile, sarà versato nella Cassa delle pensioni.

Alla Cassa stessa sarà pagata al principio di ogni anno, una somma annualmente assegnata nel bilancio del Ministero del Tesoro che unita all'ammontare delle ritenute da percepirsi nell'anno raggiunga la cifra di 18 milioni.

Art. 3. La Cassa delle pensioni fornirà al Tesoro dello Stato i fondi necessari al pagamento delle pensioni che si comprendono sotto la denominazione di *debito vitalizio* e di *pensioni straordinarie*, e che si trovano già iscritte a carico del Tesoro. Fornirà inoltre i fondi per il pagamento delle nuove pensioni, che saranno d'anno in anno regolarmente assegnate ed inscritte.

Art. 4. L'ammontare complessivo delle nuove pensioni da assegnarsi in ciascun anno non dovrà eccedere la somma di lire 3170000, che sarà ripartita fra i diversi Ministeri con la Legge del bilancio. Nessun Ministero potrà proporre di autorità collocamenti a riposo di funzionari da esso dipendenti, se non nei limiti delle somme disponibili.

Art. 5. La Cassa delle pensioni sarà amministrata dal Direttore Generale del Debito Pubblico, amministratore della Cassa dei depositi e prestiti, assistito dal Consiglio permanente di cui all'articolo 3 della Legge 17 maggio 1863, n° 1270.

Soprintenderà alla Cassa la Commissione di vigilanza istituita dall'articolo 6 della Legge precitata.

Art. 6. L'Amministratore della Cassa potrà, sentito il parere del Consiglio permanente, alienare in ogni anno, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro, quella parte di rendita dei 27153240 lire, che occorrerà al pagamento delle pensioni inscritte prima della attuazione della presente Legge.

Al pagamento delle nuove pensioni la Cassa provvederà:

a) Col fondo resultante dalle assegnazioni annuali sul bilancio e dalle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato;

b) Cogli avanzi annuali del fondo stesso e cogli interessi ricavati dall'impiego che di detti avanzi sarà fatto nei modi e forme da stabilirsi dal Ministro del Tesoro sentita la Commissione di vigilanza.

Art. 7. Per le operazioni relative alla Cassa delle pensioni la Cassa dei depositi e prestiti terrà una scrittura distinta.

Art. 8. Il Consiglio permanente presenterà in ogni bimestre alla Commissione di vigilanza la situazione contabile della Cassa e dopo chiuso ogni esercizio le presenterà il conto annuale accompagnato da apposito rapporto sulle operazioni eseguite.

Art. 9. La Commissione di vigilanza si riunirà, di regola, salvo i casi di straordinaria convocazione, in ogni trimestre per esaminare le situazioni trimestrali e per deliberare sul conto annuale.

Essa presenterà ogni anno una relazione documentata al Parlamento per mezzo del Ministro del Tesoro.

Art. 10. Unitamente alla deliberazione della Commissione di vigilanza sarà presentato alla Corte dei Conti, per l'approvazione e per il giudizio definitivo, il conto annuale di amministrazione e di cassa.

Art. 11. Entro il corrente anno sarà presentato al Parlamento un disegno di legge intorno alla riforma del sistema vigente sulle pensioni, alla misura delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli imgiepati, e alla quota di concorso a carico del bilancio dello Stato per la dotazione definitiva e permanente della Cassa instituita con la presente Legge.

Art. 12. Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, saranno date le disposizioni necessarie alla esecuzione della presente Legge, la quale andrà in vigore nel giorno che sarà pure stabilito per Regio Decreto.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Rendiconto dell'amministrazione del fondo speciale per la loro costruzione.

137. Eseguendo le prescrizioni del Ministero dei Lavori Pubblici, comunico ai signori Sindaci dei Comuni, nei quali si eseguiscono d'ufficio le strade obbligatorie, il seguente prospetto che contiene i risultati della gestione del fondo speciale destinato alla costruzione delle strade stesse, tenuta dalla Prefettura dal 1° gennaio 1878 a tutto il 31 dicembre 1880.

Colgo questa occasione per raccomandare vivamente ai signori Sindaci dei Comuni tuttora debitori dei proventi di qualcuno dei cespiti indicati nell'articolo 2 della Legge 30 agosto 1868 di disporne il pronto versamento nella cassa della Prefettura, giusta le istruzioni date prima d'ora e più volte ricordate (*Circolare del Prefetto di Torino*, 24 *gennaio* 1881, *ai Sindaci della Provincia*).

TASSA SUI FABBRICATI

Sopratasse per omessa od inesatta denuncia di redditi.

138. Riportiamo la Legge in data 20 febbraio 1881, relativa alle sopratasse incorse dai possessori di fabbricati per omessa od inesatta denuncia di redditi, in occasione della revisione generale.

Articolo unico. Non verranno applicate le sopratasse comminate dalla Legge 23 giugno 1873, n° 1444 (serie 2ª), ai possessori di fabbricati che nella revisione generale, ordinata dalla Legge 6 giugno 1877, n° 3864 (serie 2ª), vi sono incorsi per omessa od inesatta denuncia di redditi.

BOSCHI E FORESTE

Accertamenti che si eseguiscono d'ufficio dai Comitati forestali — Verbali.

139. Per gli accertamenti che si eseguono d'ufficio dai Comitati forestali, per deliberare sulle proposte di vincolo che si fanno dalla Amministrazione forestale ai termini dell'articolo 7 della Legge, non occorre che i verbali siano redatti su carta bollata, poichè si tratta in tal caso dell'esecuzione della legge nell'interesse generale dello Stato.

L'uso della carta bollata, di cui si fa paròla al n° 375 del *Bollettino ufficiale*, è richiesto quando gli accertamenti si compiono in seguito di istanza degli interessati, sia per reclami contro il vincolo, sia per dimande di riduzione a cultura agraria, poichè in questi casi le spese vanno a carico dei richiedenti (*Risoluzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Bollettino ufficiale,* 31 *marzo* 1881).

BOSCHI E FORESTE

Compilazione dei progetti d'imboschimento — Indennità.

140. Inteso l'avviso del Consiglio forestale, si determina che per la compilazione dei progetti di imboschimento non sono dovute indennità agli ufficiali forestali quando essi si redigono per propria iniziativa in conseguenza della circolare 26 ottobre 1878, n° 229, nel qual caso rimane fermo che essi sono tenuti a raccogliere le necessarie notizie in occasione dei loro giri ordinari e straordinari.

Quando però gli ufficiali forestali, per speciali richieste di Comitati forestàli, di interessati o di funzionari amministrativi, debbono trasferirsi in una determinata località per riconoscere la necessità del rimboschimento e per compilarne il relativo progetto, sono loro dovute le indennità prescritte dai regolamenti (*Risoluzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Bollettino ufficiale,* 31 *marzo* 1881).

BOSCHI E FORESTE

Ufficiali forestali distrettuali — Indennità.

141. Agli ufficiali forestali distrettuali competono le stabilite indennità di trasferimento anche pel loro intervento in contradditorio nei casi di accertamento a seguito di dimande di svincolo.

Lo avere l'articolo 15 del Regolamento reso necessario l'intervento dell'ufficiale forestale per dar ragione del vincolo alla Commissione delegata dal Comitato, non potrebbe produrre l'effetto di farne sopportare ad essi le spese, imperciocchè il trasferimento è una conseguenza della instanza degli interessati, a di cui carico è posta la spesa degli accertamenti dalla legge stessa (*Risoluzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Bollettino ufficiale,* 31 *marzo* 1881).

CITTADINANZA ITALIANA

Istruzione per le domande di concessione di essa per Decreto Reale.

142. Nell'intendimento di evitare lunghe corrispondenze e replicati rinvii

di atti, cui di frequente conviene ricorrere per completare debitamente la i-struzione delle dimande che si presentano da stranieri per conseguire la naturalizzazione italiana per Decreto Reale a mente dell'articolo 10 del Codice Civile, il Ministero reputa conveniente di fare le seguenti avvertenze:

Ogni domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da lire 1,20, e avere a corredo:

1. Atto di nascita;
2. Certificato di immunità penale del paese d'origine;
3. Situazione di famiglia rilasciata dal Municipio di attuale dimora;
4. Estratto del casellario centrale per gli stranieri istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Se il chiedente è suddito austriaco o ottomano, dovrà presentare inoltre il certificato di svincolo della sua cittadinanza di origine.

Questi documenti, se compilati nel Regno, saranno scritti su carta da bollo da centesimi 60, e debitamente legalizzati dalle competenti Autorità amministrative o giudiziarie. Qualora invece fossero compilati all'estero, verranno muniti di corrispondente marca da bollo da centesimi 60, autenticati dalle Autorità estere e consolari, e legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri.

Nel caso poi che i documenti siano in lingua straniera (eccetto la francese), al documento originale dovrà essere unita la traduzione italiana, o autenticata dal Regio Console, oppure fatta da un traduttore ufficiale e confermata con giuramento, a termini di quanto è disposto dall'articolo 43 del Regio Decreto 15 novembre 1865, nº 2602, sull'ordinamento dello Stato Civile.

Finalmente nel caso che lo straniero, il quale domanda la cittadinanza italiana, sia nato nel Regno, sarà necessario che ai documenti suaccennati venga unito il certificato (bollato e autenticato) comprovante l'esito da lui riportato nella leva militare.

Il Ministero invita i signori Prefetti a voler attenersi in avvenire alle norme succitate nello istruire tali domande, e di curarne la esatta osservanza prima di trasmetterne le istanze loro presentate. Le medesime saranno poi accompagnate dalle maggiori informazioni che ai signori Prefetti sarà dato di assumere sulla condotta morale e politica del chiedente, sui motivi pei quali ha domandato la naturalizzazione italiana, e dal parere sulla convenienza di accogliere la fatta domanda (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 31 *marzo* 1881, *ai Prefetti*).

DEBITO PUBBLICO

Secondo cambio decennale delle cartelle al portatore.

143. Fra il Ministero del Tesoro e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia è stata conchiusa una convenzione, in forza della quale è commesso alla Banca medesima l'incarico di effettuare nel Regno il cambio semplice delle cartelle al portatore dei Consolidati 5 e 3 per cento che deve aver principio nel secondo semestre 1881, in esecuzione del disposto dell'articolo 37 del Regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col Regio Decreto dell'8 ottobre 1870, nº 5942.

Il cambio nel Regno si effettuerà a cominciare dal giorno 4 del prossimo

venturo mese di maggio in tutti i capiluoghi di Provincia e nelle altre località dove esistono stabilimenti della Banca Nazionale suddetta, ed in Arezzo, Pisa, Siena e Pistoia dagli stabilimenti della Banca Nazionale toscana.

A norma dell'accennata convenzione, dovendo il trasporto dei titoli di rendita di cui si tratta essere fatto a rischio e spese dello Stato, i pieghi contenenti le cartelle nuove per i cambi nelle Provincie saranno spediti dall'Amministrazione del Debito Pubblico alle Intendenze di finanza per la consegna ai rispettivi stabilimenti della Banca, e così le cartelle vecchie ritirate per il cambio dai detti stabilimenti, e le cartelle nuove che, cessato il còmpito della Banca, saranno rimaste in sopravanzo presso gli stessi stabilimenti, dovranno essere dalle Intendenze spedite alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

L'ingerenza delle Intendenze di finanza in siffatto movimento dei titoli nuovi e vecchi, è determinata dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 19 della citata convenzione, i quali testualmente si riportano in calce della presente.

Per Castellamare di Stabia, Lodi, Pistoia, Savona e Vercelli le incumbenze assegnate alle Intendenze di finanza saranno disimpegnate dalle rispettive Sotto-Prefetture, e per Vigevano da quel ricevitore del registro.

Per il ritiro e la consegna dei titoli alla succursale della Banca Nazionale di Carrara provvederà l'Intendenza di finanza in Massa per mezzo dei suoi funzionari con le necessarie cautele come di pratica.

Codesto ufficio vorrà accusare il ricevimento della presente, e curarne la più diligente esecuzione, prendendo i necessari concerti col signor direttore dello stabilimento della Banca, al fine che le operazioni relative seguano con la dovuta regolarità e prontezza.

Si avverte che quanto prima saranno portate a cognizione del pubblico e degli uffici le modalità da osservarsi pel cambio, e ciò mediante avviso della Direzione Generale del Debito Pubblico, che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e diffuso nei modi consueti (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 10 *aprile* 1881, *alle Intendenze di finanza*).

EMIGRAZIONE

Provvedimenti relativi.

144. Risulta da notizie recentemente pervenute al Ministero degli Affari Esteri che in questi ultimi mesi è andato aumentando il numero degli italiani, delle Provincie napoletane specialmente, che emigrano agli Stati Uniti d'America.

A Nuova York ne sarebbero giunti 750 al 15 dicembre p. p. col vapore *Italia* della Compagnia *Anchor Line*, e 350 il 1° di gennaio col piroscafo *Vincenzo Florio*.

Questi numerosi emigrati appena giunti in estero territorio, in parte già malaticci per le sofferenze di un lungo viaggio fatto in non buone condizioni e privi di qualsiasi risorsa, si rivolsero al Regio Consolato perchè procurasse loro del lavoro, e per aver soccorsi, e protestavano contro gli agenti di emigrazione che con larghe promesse di prospero avvenire li avevano indotti a partire.

Per altro lato questa affluenza all'estero di italiani in condizioni tanto miserevoli, genera negli stranieri disgusto e diffidenza, perchè si teme con qualche fondamento che parte di essi nell'impossibilità di procurarsi il vitto con onesto lavoro, abbia a procacciarsene con mezzi illeciti o delittuosi.

Non isfuggirà alla S. V. il danno che da tutto ciò può venire al nostro paese. E però io sono tratto ad insistere nelle raccomandazioni già precedentemente fatte di rendere avvertiti i nazionali delle dolorose conseguenze a cui vanno incontro emigrando in cerca di lavoro.

Occorre richiamare seriamente i signori Sindaci all' obbligo che essi hanno di provvedere alla tutela dei proprî amministrati, col far loro conoscere il vero stato delle cose, evitando così che i medesimi siano spinti ad abbandonare il suolo nativo per le malevoli insinuazioni di agenti clandestini che speculano sulle altrui miserie.

Ed io sono certo che se i signori Sindaci attribuissero a questa parte del loro ufficio la dovuta importanza, verrebbero con vantaggio di tanti nostri agricoltori, a diminuire molti degli inconvenienti che si lamentano.

Io non dubito, che mercè i di Lei uffici, le Autorità municipali vorranno rendersi di ciò persuase, ed è perciò che la prego a voler fare all'uopo vivissime premure.

Per quanto concerne gli agenti clandestini di emigrazione, mi occorre richiamare le disposizioni più volte ripetute, affinchè siano sorvegliati colla massima attenzione e denunciati immediatamente all'Autorità giudiziaria appena si abbiano elementi di prova a loro carico. Ed in proposito non posso dispensarmi dal rivolgere ancora una parola di raccomandazione alla S. V.

Debbo poi osservare che informazioni pervenute a questo Ministero fanno ritenere che si rilascino con soverchia facilità passaporti per l'estero a persone che intendono emigrare, le quali non solo sono sfornite di qualsiasi mezzo di sussistenza, ma si trovano per di più nella impossibilità di procurarsene col lavoro perchè o ammalate, o vecchie, o altrimenti disadatte a dure fatiche.

Si è citato il caso, fra gli altri, di un vecchio settantenne, che appena giunto a Nuova York si è presentato al Regio Consolato per avere soccorsi, esibendo un passaporto rilasciatogli dalla Prefettura della Provincia d'origine.

A tanto dannosa condiscendenza, che è in opposizione colle istruzioni già date, le Autorità politiche non debbono prestarsi. Conseguentemente io debbo richiamarle alla più esatta osservanza della istruzione stessa.

Accade talora che persone, poste per sè stesse in condizioni poco felici per emigrare, chiedano di essere provviste di passaporti perchè chiamate da congiunti che del loro sostentamento assumono l'impegno. Occorrendo il caso, sarà opportuno che, dopo le necessarie constatazioni, si faccia cenno di tale circostanza nel concesso passaporto per norma dell'Autorità consolare, cui il medesimo fosse presentato.

Prego la S. V. di accusarmi ricevuta della presente (*Circolare del Ministero dell'Interno*, *24 marzo* **1881**, *ai Prefetti*).

IMPOSTE DIRETTE

pel biennio 1882-83.

Ricostituzione delle Commissioni relative.

145. Il Ministero delle Finanze con circolare 17 febbraio, nº 9303, ha disposto che si provveda, ai termini degli articoli 6 e seguenti del Regolamento 24 agosto 1877, nº 4032, alla ricostituzione delle Commissioni mandamentali e comunali per l'applicazione delle imposte dirette pel biennio 1882-83.

In adempimento di questa disposizione occorre anzitutto che i Consigli comunali nella prossima sessione ordinaria di primavera eleggano la rappresentanza, che dovrà poi nominare i membri della Commissione mandamentale.

Devo quindi invitare i signori Sindaci a procurare che non più tardi del giorno 20 del prossimo marzo i Consigli comunali eleggano i rispettivi rappresentanti, mediante schede segrete, sciegliendoli fra coloro che sono eleggibili alla carica di Consigliere comunale, e nella proporzione di uno per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, senza però oltrepassare il numero di nove per ogni Comune.

Compiuta questa operazione i signori Sindaci del Circondario di Torino si compiaceranno di mandare alla Prefettura per il giorno 10 del mese di aprile i relativi verbali di elezione, e quelli degli altri Circondari li manderanno nello stesso termine alla rispettiva Sotto-Prefettura. I signori Sotto-Prefetti poi saranno compiacenti di trasmettermi non più tardi del giorno 15 di detto mese un elenco nominativo dei rappresentanti comunali eletti nel rispettivo Circondario, ordinandoli per Mandamento e per Comune.

Mi riservo di comunicare con altra circolare ai signori Sotto-Prefetti e ai Sindaci ulteriori istruzioni intorno alla nomina dei membri delle Commissioni mandamentali e di quelle comunali pei Comuni componenti uno o più Mandamenti (*Circolare del Prefetto di Torino*, 28 *febbraio* 1881, *ai Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia*).

ISTRUZIONE PUBBLICA

Attestato onorifico agli insegnanti elementari benemeriti.

146. Per dimostrare in quanto pregio io tengo l'opera così altamente civilizzatrice, e per contrapposto così poco retribuita, degli educatori del popolo, mentre sto attendendo l'opportunità per migliorare, per quanto è in potere del Governo, la loro condizione economica, sono venuto nella determinazione di riconoscere, almeno moralmente, i migliori insegnanti elementari del Regno, concedendo ad essi un attestato onorifico di benemerenza che serva ad un tempo e di premio ai più zelanti e più intelligenti lavoratori nel campo della istruzione popolare, e a tutti gli altri di sprone ad emularli per l'avvenire.

La S. V. Ill^ma^ è quindi pregata di farmi pervenire più sollecitamente che sia possibile un elenco di tre maestri e di tre maestre di codesta Provincia in ordine progressivo di merito sulla base di sei insegnanti in complesso per ogni duecento scuole, onde io possa alla mia volta trasmettere ad essi questa novella prova di stima in che li tiene il Governo.

La S. V. mi farà cosa grata se per ogni individuo inserito in detto elenco

vorrà aggiungere tutte quelle osservazioni che valgono ad un tempo e a rendere ragione della proposta, e a fornirmi tutti quegli indizi coi quali io possa decretare ad ognuno quella onorifica distinzione che sia proporzionata al suo merito (*Circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica*, 17 *aprile* 1881, *ai Prefetti*).

ISTRUZIONE PUBBLICA

Licenze d'onore ginnasiali e liceali.

147. Riportiamo sull'argomento il Regio Decreto 1° aprile 1881.

Art. 1. Sono istituite, così pei ginnasi come per i licei dello Stato, le *licenze d'onore* con esenzione dall'esame.

Art. 2. Conseguiranno la licenza d'onore gli studenti ginnasiali e liceali, che al chiudersi del rispettivo corso quinquennale e triennale avranno ottenuto in ciascun anno e per ciascuna materia non meno di sette decimi di merito nella segnalazione scolastica.

Conseguiranno pure la detta licenza quegli studenti, i quali compensassero la deficienza in talune prove, eccettuate le lingue classiche, con la eccellenza in talune altre, purchè la media della segnalazione complessiva risulti non inferiore a nove decimi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione emanava in proposito la seguente circolare, comunicando alle Autorità scolastiche il surriferito Decreto.

Nelle disposizioni del Decreto 30 gennaio 1881 (rispetto alla promozione senza esame per gli alunni delle scuole secondarie segnalati con la media di sette decimi) è il germe del provvedimento che si reca in atto coll'unito Decreto, testè onorato della firma del Re.

È lo stesso principio riconosciuto dalla Legge 13 novembre 1859 e sancito dal Regolamento 23 settembre 1876 sulle scuole secondarie classiche; il principio del merito segnalato a surrogare l'esperimento degli esami, con questo di differenza, che l'applicazione del presente Decreto comprende l'intero corso degli studi, esigendo la segnalazione in ciascun anno di corso e in ciascuna materia, ed è inteso al conseguimento, senza esame, del sommo grado nei corsi così ginnasiali come liceali: intendo la licenza d'onore.

Ad avvalorare questa applicazione sintetica del preaccennato principio concorrono più largamente le ragioni stesse che consigliarono la prima, limitata alle promozioni annuali, come a dire l'emulazione che meglio si accende quanto più è rimeritato il profitto singolare e costante; e diminuire il peso degli esami, non solamente senza offesa agli studi, ma con onore di essi. Ho limitato a sette decimi, però in ciascun anno e in ciascuna materia, la segnalazione del merito; sembrandomi che, alzandone più oltre il livello, si correva rischio di scemare possibilità al beneficio. Avrei voluto anche attribuire al diploma della licenza d'onore un titolo di preferenza, a parità di tutte le altre condizioni nei concorsi agli impieghi governativi; ma, oltrecchè una tale disposizione poteva invadere il campo d'altre Amministrazioni e trovarsi in conflitto con diversi provvedimenti da esse emanati, mi parve non degno abbassare il decoro della scuola e il merito del discente ad argomento di lucro.

Intesi pure a tener conto della compensazione fra la deficienza di talune prove e l'eccellenza di talune altre; ma da questo temperamento volli escludere le lingue classiche, siccome quelle che nei ginnasi e licei (pei quali soltanto è istituita la licenza d'onore) non ammettono manchevolezza veruna di nozione; e volli elevare il merito per questa compensazione alla media di nove decimi.

Le licenze d'onore avranno un diploma speciale, e il nome dei premiati sarà scritto nell'albo di tutti gl'istituti classici del Regno.

Recando alla conoscenza della S. V. le disposizioni contenute in questo Decreto, da avere effetto sino dalla prossima sessione d'esami, ho fede non solamente nella piena e schietta esecuzione di esse, ma sì ancora nel largo frutto che ne raccoglieranno gli studiosi classici di questa Italia nostra.

LEVA MILITARE

Sessione completiva e discarico finale della classe 1860.

148. Visto il disposto dal paragrafo 491 del Regolamento sul reclutamento, ho determinato che il giorno 27 del corrente mese venga da tutti i Consigli di leva aperta la sessione completiva della leva sulla classe 1860: che la detta sessione venga chiusa il giorno 31 del prossimo venturo maggio, e che il seguente giorno 1° giugno sia pubblicata la dichiarazione del discarico finale.

Nel raccomandare ai Consigli di leva, ed alle altre Autorità, alle quali spetta l'osservanza delle prescrizioni contenute nel capo XVII del Regolamento suaccennato, di attenervisi strettamente, stimo opportuno di aggiungervi le seguenti norme e spiegazioni:

1. Gli uffiziali delegati e gli uffiziali medici devono essere trattenuti presso i Consigli di leva il minor tempo possibile, ond'è che i presidenti regoleranno le cose in modo che le sedute abbiano luogo, senza interruzione alcuna, subito dopo quella dell'apertura, e nei giorni più prossimi a quelli della chiusura affinchè nell'intervallo, salvo casi eccezionali, gli uffiziali possano rientrare al loro corpo. A tal fine nelle richieste ai Comandanti delle Divisioni saranno precisati i giorni in cui gli uffiziali dovranno prendere parte alle sedute.

2. I Consigli di leva riceveranno quanto prima dal Ministero gli elenchi degli inscritti stati riformati e mandati rivedibili nelle rassegne speciali, perchè possano provvedere al loro rimpiazzo nel contingente. Riceveranno pure gli elenchi degli inscritti che dalla seconda o terza categoria fecero passaggio alla prima per libera elezione, dopo la chiusura della sessione ordinaria, e che a tenore del paragrafo 502 del Regolamento sul reclutamento, debbono essere computati nel contingente.

Delle successive riforme e rivedibilità determinate in seguito a rassegne speciali, non che degli altri passaggi per libera elezione in prima categoria, che avranno luogo dopo l'invio dei predetti elenchi, i Consigli di leva saranno informati dal Ministero con avvisi a parte, affinchè possano tenerne conto prima della chiusura della sessione completiva.

3. Ricevendo i Consigli di leva dai Distretti od altre Autorità militari avvisi di riforme o di rivedibilità d'inscritti, non compresi negli elenchi del Ministero, ne informeranno subito il Ministero stesso e si asterranno dal prov-

vedere fino a che questo non abbia loro comunicate le sue decisioni in proposito.

4. Gli inscritti i quali, sebbene abbiano invocato prima del loro arruolamento l'assegnazione alla terza categoria, non poterono ottenerla perchè non presentarono tutti i documenti giustificativi, e furono a tal uopo rimandati ad altra seduta, ancorchè in quest'ultima, non avendoli presentati, siano stati assegnati alla prima o alla seconda categoria senza che sia stata rimandata la decisione alla sessione completiva, come era in facoltà del Consiglio, a senso dell'articolo 58 della Legge, potranno tuttavia in questa sessione essere ammessi a comprovare il già invocato loro titolo.

5. I Consigli di leva, nel risolvere le domande di assegnazione alla terza categoria rimaste sospese per mancanza di documenti, non dovranno preoccuparsi delle dichiarazioni di diserzione che possano essere state eventualmente pronunziate perchè lo inscritto arruolato non ha poi risposto alla chiamata sotto le armi.

In questo caso i Consigli debbono egualmente accordare l'esenzione dal servizio di prima e seconda categoria quando i richiedenti vi abbiano diritto, lasciando ai Comandanti di Distretto, dopo che avranno ricevuti gli elenchi di cui al paragrafo 179 del Regolamento, di provvedere secondo le disposizioni già date in proposito con l'atto n° 58 del 7 aprile 1879 inserito a pagina 256 del *Giornale militare*.

6. Anche nella presente leva saranno lasciati in congedo illimitato gl'inscritti che nella sessione ordinaria furono assegnati alla seconda categoria, e che in dipendenza delle operazioni della sessione completiva verranno per qualsiasi motivo trasferiti alla prima categoria.

In questo numero s'intendono pure compresi coloro che, se fossero stati arruolati nella sessione ordinaria, sarebbero stati, per il loro numero di estrazione, ascritti alla seconda categoria.

Tanto gli uni che gli altri saranno avvertiti che, salvo speciali circostanze, la loro chiamata sotto le armi non avrà luogo che quando vi verranno chiamati gl'inscritti della leva successiva sulla classe 1861.

7. A quelli degli anzidetti inscritti che fecero passaggio dalla seconda alla prima categoria, i Comandanti dei Distretti militari, per mezzo dei Sindaci, ritireranno il foglio di congedo illimitato di seconda categoria rilasciato dagli uffiziali delegati, e faranno invece consegnare l'altro di prima categoria (Mod. n° 13), da essi Comandanti sottoscritto.

8. Tutti gli altri inscritti arruolati nella prima categoria durante la sessione completiva non compresi nel precedente n° 6 dovranno raggiungere le insegne pel giorno 1° giugno e gli uffiziali delegati presso i Consigli di leva avranno cura di avvertirli, uno per uno, di tale obbligo senza bisogno di altri ordini in iscritto, prevenendoli che se non si presenteranno pel giorno stabilito incorreranno nella dichiarazione di diserzione.

9. Nel procedere all'assegnazione ai corpi di tali inscritti, i Comandanti dei Distretti militari si atterranno alle norme e alle tabelle pubblicate con la circolare n° 96 del 1° dicembre ultimo, completando a preferenza il contin-

gente stabilito per i reggimenti di artiglieria da campagna, da fortezza, del genio, bersaglieri e fanteria di linea.

10. I Distretti di reclutamento delle compagnie alpine che non abbiano potuto dare l'intero contingente per essi stabilito, cercheranno di assegnarvi il maggior numero possibile d'inscritti che ne abbiano l'attitudine.

11. Tutti gl'inscritti aventi la statura di metri 1,75 o più, che non hanno attitudine o non trovano posto nelle armi speciali, saranno assegnati al reggimento granatieri che si recluta nel Distretto, senza bisogno per questa volta di trattenerne alcuno presso il Distretto a disposizione del Ministero.

12. Non verrà destinato alcun inscritto alle compagnie di sanità, a quelle di operai d'artiglieria, ai reggimenti d'artiglieria in qualità di operai ed alle sezioni panattieri, avendo il Ministero già provvisto al loro completamento.

13. Potranno essere assegnati all'arma dei carabinieri reali quegl' inscritti che ne facciano domanda e posseggano i voluti requisiti fisici e morali.

14. Si rammenta per ultimo che gl'inscritti che dalla prima debbono essere trasferiti alla seconda categoria, in dipendenza delle operazioni della sessione completiva, possono essere licenziati dai corpi solo quando abbiano prestato tre mesi di servizio, giusta il disposto del paragrafo 506 del Regolamento.

I presidenti dei Consigli di leva ed i Comandanti dei Distretti militari sono pregati di accusare ricevimento della presente circolare (*Circolare del Ministero della Guerra*, 11 *aprile* 1881, *ai Consigli di leva*).

MANDATI ORIGINALI DEI COMUNI

trasmessi alla Corte dei Conti per giustificazione delle spese pei fucili dell'ex-Guardia nazionale — Non possono restituirsi.

149. Ho fatto reiterati uffici presso la Corte dei Conti per ottenere la restituzione dei mandati originali, rilasciati dai Comuni e trasmessi a giustificazione delle spese erogate per fucili dell'ex-Guardia nazionale, ma detta Corte confermando le precedenti sue risoluzioni, dichiarò che i documenti originali devono da essa custodirsi.

Pregiomi manifestare ciò a V. S. onde sia di norma a codesto uffizio ed ai Comuni interessati (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 15 *marzo* 1881, *ai Prefetti*).

MILIZIA TERRITORIALE

Indennità agli ufficiali.

150. Riportiamo il Regio Decreto 24 febbraio 1881 relativo alle indennità agli ufficiali della Milizia territoriale eventualmente chiamati sotto le armi in tempo di pace.

Art. 1. Agli ufficiali della Milizia territoriale eventualmente chiamati sotto le armi *in tempo di pace* spettano, qualunque sia la loro provenienza e l'arma a cui appartengano, le indennità stabilite nell'annessa tabella, firmata d'ordine nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 2. Gli assegni e le indennità da corrispondersi agli ufficiali della Milizia territoriale chiamati sotto le armi *in caso di guerra* saranno determinati con appositi Decreti.

Art. 3. Il nostro Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

PESI E MISURE

Oblazioni fatte dai contravventori — Premi dovuti agli scopritori delle contravvenzioni.

151. Colla circolare ministeriale del 25 maggio 1878, n° 14, disponevasi che, per la migliore applicazione dell'articolo 138 del Regolamento sul servizio metrico, approvato col Regio Decreto 29 ottobre 1874 (serie 2ª), i signori Prefetti e Sotto-Prefetti dovessero dar notizia delle oblazioni fatte dai contravventori di pesi e misure agli uffici demaniali incaricati di esigere le relative somme.

Siccome però gli agenti che scoprirono e accertarono le contravvenzioni (esclusione fatta a norma dell'articolo 3 della Legge 26 gennaio 1866, n° 2134, degli agenti governativi direttamente incaricati dell' applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio) hanno titolo a compartecipare al riparto di dette somme, nella stessa guisa e per la medesima quota di premio stabilita per le pene pecuniarie, fa mestieri ancora, che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti indichino nella nota di partecipazione il nome, il cognome, e la qualità degli stessi agenti scopritori.

Così potrà esser riconosciuto e soddisfatto il loro credito.

Equità e convenienza vogliono che sia scrupolosamente eseguita questa formalità, affinchè gli agenti anzidetti vedendosi privati, come accade soventi, del premio loro accordato dalla legge, non siano scoraggiati dall'adempiere con zelo e puntualità le incombenze ad essi demandate.

Il Ministero delle Finanze, col quale ho preso analoghe intelligenze, darà dal canto suo agli uffici demaniali le necessarie istruzioni, per guisa che il pagamento dei premi, onde si tratta, proceda colla dovuta regolarità (*Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 27 gennaio* 1881, *ai Prefetti e Sotto-Prefetti*).

PREFETTURE

Promozione al grado di Consigliere.

152. Riportiamo il Regio Decreto in data 31 marzo 1881, n° 144, sulla promozione al grado di Consigliere di Prefettura o a quello assimilato del Ministero dell'Interno.

Art. 1. Potranno ottenere la promozione senza l'obbligo dell'esame di cui agli articoli 12 del Regio Decreto 20 giugno 1871, n° 323, e 2 del Regio Decreto 25 giugno 1877, n° 3925, sempre che a giudizio della Commissione costituita col nostro Decreto 1° febbraio 1880, n° 5277, ne siano riconosciuti meritevoli, gli impiegati che per effetto del Regio Decreto 12 marzo 1876, n° 3012, hanno ottenuto la nomina al grado di Consigliere nell'Amministrazione provinciale o a quello assimilato del Ministero.

Art. 2. Il giudizio della Commissione predetta sarà irrevocabile. Coloro che dalla medesima non saranno dichiarati meritevoli della promozione do-

vranno, per progredire nella carriera, assoggettarsi all'esame prescritto dagli articoli 12 e 2 dei citati Regi Decreti 29 giugno 1871 e 5 giugno 1877.

SEGRETARI COMUNALI

Esami d'idoneità.

153. Riportiamo il Regio Decreto 21 aprile 1881, col quale è modificato il n° 3 dell'articolo 18 del Regolamento comunale 8 giugno 1865.

Articolo unico. Il n° 3 dell'articolo 18 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 giugno 1865, n° 2321, è modificato come segue:

« § 3. Di aver riportato la patente di idoneità dal Prefetto della Provincia in seguito ad esame subìto innanzi ad apposita Commissione, oppure di essere stato dichiarato idoneo agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero dell'Interno a termini del Regio Decreto 20 giugno 1871, n° 324.

« La Commissione suddetta sarà composta:

a) Del Prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un Consigliere da lui delegato;

b) Di un Segretario della Prefettura e di un Segretario comunale amendue a scelta del Prefetto (*) ».

SICUREZZA PUBBLICA

Trasporti degli agenti sulle vie ordinarie.

154. Se finora questo Ministero ha liquidate le spese di trasporto sulle vie ordinarie di agenti di pubblica sicurezza sulla presentazione di conti corredati da ricevute rilasciate dai vetturali che somministrarono i mezzi di tra-

---

(*) Ecco la relazione fatta al Re per la sanzione del surriferito Decreto:

SIRE,

Venne più volte fatto a questo Ministero il quesito se per l'idoneità all'ufficio di Segretario comunale possano ammettersi altri titoli oltre la patente prescritta dall'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento 8 giugno 1865, n° 2321, per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale; e questo Ministero dovette sempre rispondere negativamente giacchè detta disposizione regolarmente è tassativa e non ammette equipollenti.

Sembra però al riferente che pur mantenendosi nello spirito sì della legge che del Regolamento sopracitati, sarebbe equo e razionale il fare un'eccezione per una categoria speciale di persone che per gli studi fatti, le prove subite, e la pratica acquistata nella trattazione degli affari che più interessano l'amministrazione comunale e provinciale offrono ampia garanzia di poter all'uopo disimpegnare lodevolmente l'ufficio di Segretario municipale. Sono questi i funzionari di prima categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale di questo Ministero. I requisiti che si esigono per l'ammissione a detta categoria di impieghi sono di gran lunga superiori a quelli richiesti per il conferimento delle patenti di Segretario comunale. Le materie scientifiche e letterarie sulle quali sì per gli uni che per gli altri vertono gli esami sono pressochè identiche: ma come facilmente può dedursi dalla lettura dei rispettivi programmi, molto maggiore è la coltura generale molto più svariate e profonde sono le cognizioni amministrative delle quali deve essere fornito chi intende presentarsi candidato agli impieghi della prima categoria di questo Ministero. E che questi funzionari, sia per gli studi fatti, che per la pratica acquistata nella trattazione degli affari abbiano tutti i requisiti necessari per

sporto, d'ora innanzi occorre che cessi un tale sistema, non conforme alle disposizioni del nuovo Regolamento, il quale negli articoli 162 e 164 accorda in tali emergenze agli agenti di pubblica sicurezza la indennità di centesimi 20 ai celibi per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie e di 35 centesimi agli ammogliati o vedovi con prole (Art. 105).

A tal fine i signori Prefetti si compiaceranno dare le necessarie istruzioni ai singoli uffici dipendenti autorizzati a concedere simili trasporti, perchè invece di trasmettere pel rimborso la nota delle spese effettive incontrate dagli agenti di pubblica sicurezza, corrispondano ai medesimi le indennità chilometriche più sopra indicate, le quali poi dovranno essere comprese nei rendiconti trimestrali delle trasferte, come è prescritto dall'articolo 16 della circolare 31 gennaio 1877, n° 12573 (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 18 *febbraio* 1881, *ai Prefetti*).

TASSE DI BOLLO

Quietanze sui mandati inferiori a lire 30.

155. Quantunque qualche giudicato siasi pronunciato in contrario senso (*) tuttavia è intenzione del Ministero che sia mantenuto il concetto dell'applicazione della tassa di bollo di centesimi 5 alle quietanze ordinarie rilasciate sui mandati delle Amministrazioni pubbliche e dei Corpi amministrati, emessi per somme non superiori a lire 30 nè inferiori a lire 10.

Come agli effetti civili così a quelli d'imposta, il mandato e la quietanza sono due atti distinti che la Legge sul bollo, testo unico, 13 settembre 1874, n° 2077, contempla per applicarvi tasse diverse e diverse esenzioni; laonde non si può ammettere che la esenzione stabilita dall'articolo 21, n° 20, possa estendersi alle quietanze per le quali la estensione è sanzionata nei limiti dell'arti-

---

occupare degnamente la carica di Segretario di un Municipio, lo riconosce implicitamente lo stesso succitato articolo 18 del Regolamento, quando chiama un Segretario di Prefettura a far parte della Commissione esaminatrice degli aspiranti alla patente richiesta per detti impieghi.

Sembra pertanto al riferente, che pur mantenendo ferma l'esclusione di qualsiasi altro equipollente alla patente di Segretario comunale, sarebbe ragionevole ed equo l'ammettere l'idoneità di questi funzionari a cuoprire questa carica il che tornerebbe utile alle Amministrazioni municipali che potrebbero trovare fra essi un personale pratico e colto da impiegare nei propri uffici. — A ciò potrebbe agevolmente provvedersi col riformare analogamente il paragrafo 3 dell'articolo 18 del più volte citato Regolamento.

Il Consiglio di Stato in assemblea generale del 2 corrente mese espresse avviso interamente conforme a quello esternato più sopra, per cui ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di V. M. l'unito schema di Decreto col quale viene attuata la suesposta riforma dell'articolo 18 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 giugno 1865, n° 2321.

(*) Le sentenze contrarie a cui allude la circolare ministeriale sono quelle della Corte Suprema di Roma, 22 marzo 1880 (*Annuario*, 1880, n° 34, vol. II, parte 1ª) e 22 maggio dello stesso anno.

Ci pare strano che il Ministero voglia persistere a pensarla diversamente dinanzi a due sentenze dottissime di una Corte Suprema. Ci pare poi inopportuna la circolare surriferita dal momento che i Comuni e i loro esattori e tesorieri hanno in loro favore due sentenze di un Supremo Consesso. Il contegno del Ministero quindi farebbe intravvedere una certa tal qual pressione sul costante e concorde avvisi di una Corte Suprema il che è sommamente impolitico, massime quando non se hanno solide e forti ragioni da opporre.

colo 20, n° 7. L'articolo 4 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile conforta questa massima, la quale si manifesta poi chiaramente nelle modificazioni legislative apportate allo articolo 21, n° 21, della Legge 14 luglio 1866, n° 2132, dalla Legge 19 luglio 1868, n° 4480, articolo 20 addivenuto poi l'articolo 20, n° 7, succitato.

Gli uffizi finanziari pertanto dovranno attenersi al sistema fin qui costantemente seguito di ammettere all'esenzione della tassa di bollo le quitanze apposte ai mandati quando sono rilasciate per somme inferiori a lire 10 salve le altre eccezioni che in ordine alle quitanze sono stabilite dall'articolo 21 ai n[i] 3, 11, 13, 16, 21 e 29 e consimili (*Circolare del Ministero delle Finanze 10 marzo 1881, alle Intendenze di finanza*).

BAGNI PUBBLICI

Contravvenzioni relative.

156. *Le contravvenzioni alle disposizioni che regolano i bagni non sono conciliabili a termini dell'articolo* 148 *della Legge comunale e provinciale, ma debbono invece essere denunciate all'Autorità giudiziaria perchè passibili di pene di polizia pel combinato disposto degli articoli* 87 *e* 117 *della Legge di pubblica sicurezza,* 20 *marzo* 1865 (*) (Nota del Ministero di Grazia e Giustizia, 30 settembre 1880, al Ministero dell'Interno).

(*) Il Ministero si parte erroneamente, come osserva il *Manuale degli Amministratori*, 1881, dal principio che le disposizioni che regolano i bagni debbano considerarsi senza eccezione come comprese nella Legge di pubblica sicurezza, e che di conseguenza debba applicarsi ai contravventori delle medesime l'articolo 117 della Legge stessa.

L'articolo 87 della Legge sulla sicurezza pubblica è così concepito: « L'Autorità locale fisserà nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune ».

Coll'articolo stesso non si stabilisce adunque alcuna prescrizione per regolare il servizio dei bagni, ma si determina invece che sono le Autorità locali che debbono dare in proposito quelle disposizioni che secondo le speciali circostanze del luogo possono essere necessarie.

Queste disposizioni possono esse costituire una legge d'ordine superiore come si vorrebbe e venire di conseguenza considerate come virtualmente emanate dal legislatore, per dedurne l'applicazione dell'articolo 117 della Legge di pubblica sicurezza a carico dei contravventori?

Prescindendo dal testo della legge, se da quelle dipendesse realmente il provvedere alla sicurezza delle persone ed alla tutela dei buoni costumi, si potrebbe ammettere. Ma così non è. All'una ed all'altra ha provveduto direttamente il legislatore con esplicite prescrizioni contenute nella Legge di pubblica sicurezza e nel Codice Penale, essendo naturale che non si delegasse ad altri la facoltà di emettere leggi d'ordine generale. Alle Autorità comunali fu lasciato soltanto lo stabilire *i tempi ed i luoghi* che a seconda delle circostanze locali potevano essere riconosciuti come più opportuni per l'esercizio dei bagni.

La maggiore o minore profondità delle acque, l'ubicazione delle spiaggie in rapporto colle abitazioni, le condizioni climateriche del luogo, sono cose tutte che in relazione coi bagni possono interessare la sicurezza delle persone ed i buoni costumi, e però la necessità di disposizioni che avranno importanza locale, ma niente di più, e che di conseguenza mancando di qualsiasi principio d'ordine generale, non potevano formare oggetto di speciali prescrizioni di una legge di pubblica sicurezza, ma dovevano invece (come avvenne) essere lasciate al prudente arbitrio delle Autorità locali.

Quindi sia per il tenore dell'articolo 87 della Legge di pubblica sicurezza come anche per le considerazioni ora fatte, noi crediamo che le disposizioni emanate

CARABINIERI

pernottanti nelle frazioni di Comune sprovvisto di caserma — Diritto di alloggio.

157. *Hanno diritto all'alloggio militare i carabinieri pernottanti anche nelle frazioni dei Comuni in cui hanno stazione* (Nota del Ministero dell'Interno, 7 gennaio 1881, ai Prefetti).

CONSIGLI DI PREFETTURA

Decreto — Cosa giudicata.

158. *Non può ammettersi reclamo alla Corte dei Conti contro un decreto del Consiglio di Prefettura passato in giudicato, nè contro i precedenti decreti relativi ai conti consuntivi comunali degli anni anteriori, sebbene non notificati, se le risultanze di questi conti furono nell'ultimo decreto riportate* (Decisione della Corte dei Conti, 1° luglio 1880).

CONSIGLI DI PREFETTURA

Revoca dei loro decreti — Conti comunali.

159. *I Consigli di Prefettura esercitando la facoltà di revocare i precedenti loro decreti sui conti consuntivi comunali debbono attenersi alle disposizioni degli articoli* 44 *e* 45 *della Legge* 14 *aprile* 1862, *n°* 800, *e del capitolo* IV *del Regio Decreto* 5 *ottobre* 1862, *n°* 884, *in quanto siano compatibili col procedimento amministrativo dei Consigli stessi per l'approvazione dei conti comunali. Non può il Consiglio di Prefettura revo-*

---

dalle Autorità locali per determinare *i tempi ed i luoghi* dei bagni, non possano considerarsi come prescrizioni della Legge di pubblica sicurezza, ma debbono invece ritenersi come appendice ai regolamenti di polizia municipale e di conseguenza debbano essere regolate le relative contravvenzioni dall'articolo 148 della Legge comunale, e non dall'articolo 117 della Legge di pubblica sicurezza.

L'ordine generale, lo ripetiamo, a nostro avviso non ha che fare colle disposizioni sui bagni. E nel fatto ci parrebbe assurdo che non potesse sfuggire alle pene di polizia chi si bagna in uno anzichè in altro luogo mentre invece fosse ammesso al beneficio della conciliazione chi è contravventore di altre disposizioni aventi la stessa emanazione ed il medesimo carattere di ordine locale.

E per conchiudere diremo:

Che per il disposto dell'articolo 87 della Legge di sicurezza pubblica (in armonia coll'art 104 della Legge comunale) il Sindaco può prescrivere norme nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi e fissare i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque, che trovansi nel territorio comunale;

Che i contravventori alle ordinanze dei Sindaci sono soggetti alle pene sancite dall'articolo 146 della detta Legge comunale colla procedura tracciata dai susseguenti articoli:

Che non si può quindi dubitare essere le contravvenzioni ai provvedimenti ed ordini dei Sindaci sui bagni, come su qualunque altra materia della polizia locale, conciliabili a senso dell'articolo 148 della Legge comunale;

Che ove qualche disposizione relativa ai bagni sia inserita nei regolamenti di polizia urbana dai Consigli comunali, come i medesimi hanno facoltà di fare dalla anzidetta Legge di pubblica sicurezza (Art. 87), e come molti effettivamente praticano, è ovvio che i contravventori a tali disposizioni possono essere ammessi a conciliazione:

E finalmente che l'articolo 117 della Legge di pubblica sicurezza è soltanto applicabile ai contravventori delle disposizioni in essa Legge contenute e non ai contravventori di quelle, che possono al bisogno emettere i Municipi in base all'articolo 87 della Legge comunale il quale articolo della Legge di pubblica sicurezza va inteso in armonia colle disposizioni della Legge comunale riguardanti la polizia locale.

care un proprio decreto approvativo di un conto comunale, senza che il Consiglio comunale sia previamente sentito (Decisione della Corte dei Conti, 1° marzo 1881).

CONSIGLI DI PREFETTURA

Decreti emessi in via di rivocazione — Ricorsi — Regiudicata — Esattore.

160. *Nei ricorsi contro i decreti dei Consigli di Prefettura emessi in via di rivocazione dei precedenti, con cui furono approvati i conti consuntivi comunali non è ammessibile la pregiudiziale di regiudicata desunta dagli stessi decreti revocati. Per addebitare l'esattore di una entrata straordinaria del Comune non contemplata dal bilancio, nè datagli ad esigere con ruoli, deve esser data la prova che fu dall'esattore incassata. Per conseguenza quando risulta che simili entrate siano state pagate direttamente dal debitore al Sindaco, l'esattore non è responsabile, se non quando le corrispondenti somme siano state versate nella cassa dell'esattoria. Nella suddetta ipotesi è necessaria la chiamata in causa del Sindaco che fece la riscossione all'effetto della di lui responsabilità* (Decisione della Corte dei Conti, 22 marzo 1881).

CONTI COMUNALI

Controversie — Competenza dell'Autorità amministrativa.

161. *La facoltà data ai Consigli di Prefettura dall'articolo* 125 *della Legge comunale implica necessariamente quella di esaminare e risolvere in via amministrativa le controversie nascenti dalla gestione del contabile, e che hanno diretta attinenza coi conti da lui presentati. L'assuntore dell'esazione degli arretrati delle tasse e rendite comunali è un vero gestore e contabile di denaro comunale, e come tale, pei conti che deve rendere, soggetto alla competenza amministrativa, non potendo ammettersi a termine di legge alcuna distinzione in tale punto tra gli esattori delle imposte correnti, e coloro che assunsero l'esazione degli arretrati in base al Regio Decreto* 15 *novembre* 1872. *La controversia insorta per alcuni sgravi concessi dal Comune per partite ritenute inesigibili implica l'apprezzamento delle facoltà del Comune, sia in rapporto alla constatazione della condizione dei suoi debitori d'imposta, sia in rapporto agli interessi del contabile, ed è quindi tutta materia strettamente contabile, attinente al conto dal quale non può essere separata* (Decisione della Corte dei Conti, 27 aprile 1880).

CONTI COMUNALI

Decreti del Consiglio di Prefettura — Fideiussore del contabile — Ricorso.

162. *Il fideiussore del contabile comunale può ricorrere contro i decreti del Consiglio di Prefettura che ne approvano i conti. Però sul suo ricorso deve ordinarsi l'intervento in causa del contabile* (Decisione della Corte dei Conti, 15 marzo 1881).

CONTI COMUNALI

compilati d'ufficio — Decreto del Consiglio di Prefettura — Se può essere impugnato dall'esattore.

163. *Il decreto emanato dal Consiglio di Prefettura sopra un conto comunale compilato d'ufficio non può essere impugnato dall'esattore, per ciò solo che egli aveva già prodotto altro conto da lui firmato, una volta che questo conto gli fu restituito essendo irregolare, e che fra i due conti non vi sono differenze che per una partita, sulla quale pende il ricorso in merito* (Decisione della Corte dei Conti, 15 marzo 1881).

CORTE DEI CONTI

Comitato di sanità militare — Pensione di riposo.

164. *La Corte dei Conti non è vincolata dal suo giudizio dal Comitato di sanità militare circa la classificazione delle ferite agli effetti della pensione di riposo* (*) (Decisione della Corte dei Conti, 15 settembre 1880).

CORTE DEI CONTI

Competenza — Comune — Delegazioni verso l'esattore.

165. *Quando un Comune abbia rilasciato delegazioni sul proprio esattore a favore di un terzo suo creditore, le questioni che possono insorgere fra questo terzo e l'esattore in ordine al pagamento delle dette delegazioni sono di competenza della Corte dei Conti, in quanto derivano dai rapporti giuridici nascenti dalla gestione esattoriale. Se non che cotale competenza non può di regola spiegarsi che mediante la produzione del conto della gestione esattoriale e nel giudizio sul conto medesimo: nel quale giudizio occorre l'intervento del Comune che rilasciò le delegazioni come principale interessato* (Decisione della Corte dei Conti, 18 gennaio 1881).

DAZIO DI CONSUMO

Esattore — Aggio.

166. *Gl'incassi dipendenti dal dazio di consumo non danno diritto ad aggio in favore dell'esattore, limitandosi questi a ricevere in cassa i versamenti dell'appaltatore. — Le somme pagate dall'esattore al Sindaco, a titolo di grazioso imprestito e senza mandato dell'Amministrazione comunale, costituiscono un credito dell'esattore stesso verso il Sindaco, non mai verso il Comune* (Decisione della Corte dei Conti, 1° luglio 1880).

DAZIO DI CONSUMO

Porchetta cotta in forno.

167. *Sono diversi i caratteri pei quali la carne salata si distingue dalla fresca, ma il carattere capitale che segna una manifesta e decisa demarcazione e che deve prendersi per base nell'applicazione della tariffa daziaria consiste in ciò che la carne salata è preparata in modo che può conservarsi a lungo, mentre la carne fresca può conservarsi solo pochi giorni. Ora pel modo con cui è preparata la* porchetta al forno *essendo manifesto ch'essa va soggetta a guastarsi dopo pochi giorni dalla cottura se ne deve dedurre che essa porchetta ha da qualificarsi come carne fresca per la applicazione del dazio* (Nota del Ministero delle Finanze, 24 novembre 1880).

ELEZIONI POLITICHE

Intangibilità delle liste approvate dal Prefetto — Diritti degli elettori inscritti — Accesso di pubblici funzionari nelle sale delle elezioni.

168. In tema d'iscrizione d'ufficio nella lista elettorale politica e di domanda proposta da terzi alla Corte d'Appello per la cancellazione di quelli indebitamente iscritti, è indispensabile che sia notificata agl'interessati a norma di legge la ci-

(*) Con questo decreto la Corte, confermando ed applicando i principi già svolti nel precedente sulla domanda Haug, ha accordato pensione al Branale ferito nel 1848-1849, quantunque il Ministero non gli avesse rilasciato Decreto di collocamento a riposo ed il voto del Comitato di sanità militare fosse per la sua abilità al servizio dei veterani.

tazione e la sentenza che ordina la cancellazione dei medesimi dalla lista (*). — Approvata dal Prefetto la lista elettorale diventa questa intangibile fino alla nuova revisione annua fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, cioè di decesso, perdita dei diritti civili e politici e di sentenza divenuta eseguibile. — In materia elettorale, a differenza della civile, non è eseguibile la sentenza che ordina la cancellazione dalla lista di un cittadino, finchè contro la medesima si può ricorrere in cassazione. — Fra la votazione prima e quella di ballottaggio non si può portare variazioni alla lista elettorale. — Turba la libertà del voto l'accesso di un pubblico funzionario, in tale sua qualità, nelle sale dell'elezione. — Costituisce quindi un fatto gravissimo quello di avere permesso ad un usciere di entrare nelle sale delle elezioni per notificare ai rispettivi presidenti una sentenza colla quale si ordina la cancellazione di alcuni elettori dalla lista; tanto più quando ciò assuma carattere di pompa per la conseguita vittoria (*Deliberazione della Giunta delle elezioni, approvata dalla Camera dei Deputati nella tornata* 25 *giugno* 1880).

ELEZIONI POLITICHE

Schede — Omissione di qualche qualità del candidato — Omonimi ineleggibili.

169. Per costante giurisprudenza della Camera quantunque nelle schede non vi siano specificate tutte le qualità della persona eletta, se però nel Circondario non si conoscano altri individui *eleggibili* di quel nome, deve l'ufficio tenerle per valide (**) (*Deliberazione della Giunta delle elezioni, approvata dalla Camera dei Deputati nella tornata* 25 *giugno* 1880).

(*) Vedasi la sentenza della Corte d'Appello di Genova, 21 maggio 1880.

(**) Ecco i precedenti della Camera che togliamo dal *Foro Italiano*, 1881:

Quantunque nei bollettini non si siano specificate tutte le qualità della persona eletta, se però nel Circondario non si conoscono altri individui *eleggibili* di quel nome, deve l'ufficio tenerli per validi (*Elezioni Melana e Demarchi*, 28 *dicembre* 1849; *Elezione Saracco*, 16 *gennaio* 1854; *Elezione Geymet*, 1° *febbraio* 1854).

Non osta che nel collegio sianvi altri elettori i quali abbiano lo stesso nome o cognome, tosto che per le circostanze sopraccennate (essere conosciuto nel collegio per le funzioni amministrative che esercita), non può essere dubbia la volontà degli elettori (*Acerenza*, 20 *dicembre* 1870, *Puccioni, relatore*).

Massime quando non possono le schede essere attribuite ad altro candidato *ineleggibile* (*Tropea*, 21 *dicembre* 1870, *Bonfadini, relatore; Chiaravalle*, 22 *dicembre* 1870, *Puccioni, relatore*).

Quando in un collegio vi è una candidatura notoriamente posta, sostenuta e diffusa, ragion vuole che a quel candidato si attribuiscano tutte le schede anche portanti il suo nome e casato e che non si debba andare speculando se non vi siano suoi omonimi per dubitare che a questi omonimi, non candidati, si debbano attribuire alcune schede (*Fossano, elezione Borelli; Montecorvino, elezione Giudice*, 12 *dicembre* 1876).

Vi ha designazione sufficiente quando si tratta di candidatura annunziata dai giornali e dai proclami (*Elezione Giudice*, come sopra).

Si debbono attribuire all'uno od all'altro candidato i nomi che portano sufficiente indicazione della persona eletta (*Elezione Valenza*, 7 *dicembre* 1874).

L'avvocato Federico Genin fu candidato nel 1874, e nel 1876: suo fratello Augusto, impiegato fin dal 1862, era *ineleggibile*. La candidatura del primo era appoggiata dal Comitato centrale di Roma, dalla associazione progressista di Torino, dai giornali liberali. Nessun dubbio poteva dunque sorgere tanto più trattandosi di persona nota nel Circondario, come avvocato patrocinante e come Sindaco.

ELEZIONI POLITICHE

Contestazione di schede — Appello fatto dal presidente — Facoltà della Giunta per le elezioni — Corruzione e pressione.

170. La contestazione di schede in blocco non impone all'ufficio di conservarle, tanto più quando non si è dimostrato che dalla verifica delle medesime si sarebbe ottenuto un altro risultato. — Non è violata la legge se nella votazione è il presidente che annota in margine di ciascuno iscritto il voto dato, invece del segretario o di uno scrutatore e se sul tavolo dell'ufficio si trovava una lista sola invece di due. — Chi deduce un fatto come mezzo di nullità contraddetto del verbale dell'ufficio, deve attaccare di falso il verbale medesimo. Protestandosi quindi contro la regolarità dell'elezione perchè mancava l'affissione della lista elettorale nella sala della riunione e perchè molti elettori scrissero le schede in modo da farsi conoscere, non è attendibile la protesta se il verbale asserisce il contrario. — La Giunta e la Camera hanno la facoltà di esaminare i documenti presentati anche dopo il termine segnato dall'articolo 7 del Regolamento della Giunta, cioè due giorni prima dell'udienza, specialmente quando sono tali da togliere ogni dubbio sul giudizio da emettersi. — Presentandosi protesta per corruzione e pressione è assolutamente inattendibile se i fatti allegati vengono in parte smentiti da altri documenti e se i firmatari della protesta e i testimoni addotti abbiano dei cattivi precedenti di fronte al Codice Penale (*Deliberazione della Giunta delle elezioni, approvata dalla Camera dei Deputati nella tornata* 25 *giugno* 1880).

ELEZIONI POLITICHE

Schede che si presume essere state scritte avanti la votazione — Surrogazione di uno scrutatore nel ballottaggio — Minaccie con lettere anonime.

171. La presunzione che alcune schede sieno state scritte anteriormente alla votazione e non dagli elettori votanti, desunta esclusivamente da che un elettore credette di scorgervi uniformità di carattere, non può giustificare la istanza inoltrata a scrutinio finito, di suggellamento di tutte le schede della sezione, massime quando codesta presunzione è affievolita da contrarie dichiarazioni del seggio. — Quando nessun inconveniente sia derivato dall'irregolare surrogazione di uno scrutatore nel ballottaggio, tale irregolarità non è tale per sè da infirmare la votazione della sezione in cui avvenne il fatto. — Una lettera anonima con minacce diretta ad un elettore perchè si astenga dal votare, non è sufficiente motivo di nullità, quando rimanga un fatto isolato e le conseguenze sieno limitate ad un solo individuo (*Deliberazione della Giunta delle elezioni, approvata dalla Camera dei Deputati nella tornata* 25 *giugno* 1880).

A questo punto crediamo opportuno di riassumere sull'argomento delle elezioni politiche alcune massime stabilite dalle Corti del Regno.

La brevità e transitorietà dell'ufficio non influisce sulla materia e sulla qualità delle funzioni contemplate dall'articolo 362 del Codice Penale; e la parola *ordine* adoperata dal legislatore significa non tanto una classe di persone dalla legge disposte in gerarchia di funzioni, quanto un com-

plesso di attribuzioni, o di uffici. — Il presidente di una sezione di collegio elettorale esercita funzioni pubbliche amministrative non solo quando *consegna* il verbale della votazione al presidente della sezione centrale, ma anche quando lo *porta* al medesimo (*Sentenza della Corte di Cassazione di Torino*, 22 *maggio* 1872).

I membri componenti un seggio elettorale debbono considerarsi come pubblici funzionari, e perciò le ingiurie inferite contro i medesimi, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono considerarsi come ingiurie qualificate, a tenore dell'articolo 165 del Codice Penale toscano (*Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze*, 31 *dicembre* 1873).

Il verbale delle elezioni politiche ed amministrative, quando anche l'elezione non sia seguìta, e ciò attesti indicando cagioni contrarie alla verità, è sempre atto pubblico. — Perciò, le imputazioni della natura di quelle enunciate dall'articolo 570 del Codice Penale italiano, che vi si contengono a carico di terzi, costituiscono il reato di libello famoso, di cui tratta il successivo articolo 571 (*Sentenza della Corte di Cassazione di Torino*, 4 *febbraio* 1874).

Il reato di seduzione e di deflorazione di una fanciulla minore di anni 16 sotto promessa di matrimonio non adempiuta, costituisce un attentato al costume nel senso e per l'effetto contemplato dall'articolo 104 della vigente Legge elettorale. — Conseguentemente chi è stato condannato per tale reato non può essere nè elettore, nè eleggibile. — Codesta incapacità si verifica pel solo fatto della condanna indipendentemente dal tempo in cui sia avvenuta e dalla legge secondo la quale sia stata pronunciata. — L'applicazione del citato articolo 104 della Legge elettorale ad uno che pel reato suddetto sia stato condannato prima di essa Legge, non importa che le si dia effetto retroattivo, mentre non si tratta d'infliggere una pena, ma solo di riconoscere se sussistano le condizioni dalla legge volute per l'esercizio dei diritti politici (*Sentenza della Corte di Cassazione di Milano*, 19 *febbraio* 1862).

Per applicare la disposizione dell'articolo 17, alinea, della Legge comunale e provinciale che concede il diritto elettorale ai cittadini delle altre Provincie d'Italia ancorchè manchino della naturalità, bisogna tener come criterio il confine geografico dell'Italia. — Il Canton Ticino essendo compreso nel confine geografico dell'Italia, gli originari di esso godono la capacità elettorale amministrativa (*Sentenza del Tribunale d'Appello di Venezia*, 3 *settembre* 1869).

L'elettorato politico, riflettendo gli interessi politici e generali dello Stato, è unico, come unico è lo Stato cui si riferisce (*Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli*, 24 *novembre* 1870).

I cittadini del Canton Ticino sono essi pure equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto elettorale ancorchè manchino della naturalità. — Per conseguenza, ove possedano le condizioni stabilite dalla legge per gli elettori che sono cittadini del Regno, devono ammettersi essi pure al godimento e all'esercizio del diritto elettorale (*Sentenza della Corte d'Appello di Casale*, 18 *agosto* 1870).

I cittadini del Canton Ticino, sebbene residenti nel Regno d'Italia, non sono compresi nella disposizione eccezionale sancita dall'articolo 17 della Legge comunale e provinciale a favore dei cittadini italiani di altre Provincie d'Italia (*Sentenza della Corte d'Appello di Torino*, 19 *settembre* 1870).

La Legge elettorale del 1848 e quella del 1860 escludendo dal diritto di votare gli stranieri non naturalizzati, sono dirette contro colui che, al momento in cui si tratta di esercitare questo diritto, rimane ancora straniero, e non già contro colui che, sebbene straniero d'origine, pure, in virtù delle leggi precedenti, avesse già acquistato il diritto di cittadinanza (*Sentenza della Corte di Cassazione di Milano*, 21 *giugno* 1865).

L'obbligo stabilito dall'articolo 16 della Legge elettorale politica, 17 dicembre 1860, di fare la dichiarazione sei mesi prima della revisione delle liste avanti al Sindaco tanto del luogo di attuale domicilio politico, quanto al Sindaco del luogo ove uno intende trasferirsi, si rapporta « soltanto a coloro che intendono separare il loro domicilio politico dal domicilio civile ». — Il cittadino che ha trasportato da uno ad altro Comune il suo domicilio civile prima che nell'ultimo Comune siasi riveduta la lista politica, è venuto ad acquistare nel luogo stesso anche il domicilio politico e quindi, cessando da quel momento di essere elettore politico nell'antico Comune, acquista il diritto di iscrizione nella lista politica del Comune nuovo, senza che gli si possa eccepire il difetto dell'anzidetta dichiarazione. — Se il ricorso di un cittadino per cancellazione dalla lista politica di un elettore fu presentato decorsi i termini prefissi all'impugnazione della lista, e non si è fatto constatare che al ricorso fosse unito il certificato della seguita notificazione all'interessato, è fondato il decreto del Prefetto (Art. 45, 48 e 49 della citata Legge) col quale ha rigettato pregiudizialmente tale ricorso. — Non può la Corte d'Appello rilevare alcuna violazione dell'articolo 44 della citata Legge se il Prefetto non ha approfittato della facoltà datagli col detto articolo di cancellare i nomi indebitamente inscritti sulla lista, l'iscrizione dei quali non sia stata impugnata (*Sentenza della Corte d'Appello di Lucca*, 5 *agosto* 1872).

La revisione della lista elettorale politica appartiene al Consiglio comunale e viola la legge la Giunta municipale che vi procede essa come potrebbe fare per la lista elettorale amministrativa. — La Giunta municipale può solamente procedere agli atti preparatori della revisione (*Parere del Consiglio di Stato*, 10 *settembre* 1869).

Si può essere elettore amministrativo in un Comune ed elettore politico in un altro, onde essere stato inscritto nelle liste politiche del Comune di nuova residenza non trae seco la perdita dei diritti amministrativi nel Comune d'origine (*Sentenza della Corte d'Appello di Casale*, 24 *agosto* 1864).

Chi è rivestito della qualità di ingegnere e geometra può esercitare il diritto elettorale-amministrativo nel Comune del suo domicilio di origine, ed il politico nel Comune in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili, salvo il caso di cambiamento del domicilio originario, nel quale caso si può esercitare nel Comune di nuova residenza a condizione però che se ne faccia dichiarazione espressa tanto avanti il Sindaco del luogo dell'attuale domicilio, quanto avanti il Sindaco del luogo dove si vorrà trasferire, e che inoltre, trattandosi di domicilio politico, sia trasferito dove si paghi una contribuzione diretta (*Sentenza della Corte di Appello di Torino*, 5 *settembre* 1870).

L'ingresso nella sala delle elezioni e l'intenzione spiegata innanzi al seggio di depositare le scheda da chi non è elettore, sono atti involventi pericolo di violazione della legge penale, e quindi atti esecutivi per recare ad effetto l'esercizio del diritto elettorale che si consuma col getto della scheda nell'urna (*Sentenze della Corte di Cassazione di Firenze*, 10 *giugno* e 2 *settembre* 1865).

ENTRATE COMUNALI

Riscossione — Esattore negligente — Quote inesigibili — Rimborso.

172. *L'esattore comunale che trascura di esigere i crediti del Comune datigli in esazione è obbligato a risponderne, quantunque non tenuto all'obbligo del non scosso per scosso. Da tale responsabilità egli non può esimersi a pretesto della inesigibilità di quei crediti quando questa risulti da atti tardivamente intrapresi. Potrebbe però andarne assolto provando che, quando anche avesse proceduto senza ritardo contro i debitori, questi sarebbero egualmente risultati insolventi ed irreperibili. Il termine accordato dalla legge allo esattore per l'esercizio dei privilegi fiscali, legittima la tardiva sua procedura* (*purchè intrapresa entro quel termine*), *in confronto dei debitori, ma non basta ad esonerarlo da responsabilità verso il Comune* (Decisione della Corte dei Conti, 20 gennaio 1881).

ENTRATE COMUNALI

Ricevuta rilasciata dal collettore — Esattore — Discarico — Produzione dei mandati.

173. *La ricevuta di una entrata comunale qualunque rilasciata dal collettore, staccata dal bollettario della esattoria impegna la responsabilità dell'esattore. L'esattore non può ottenere il discarico dei pagamenti fatti per conto del Comune, se non produce i corrispondenti mandati regolarmente quitanzati. Non è ammessibile l'intervento o la chiamata in causa del collettore* (*pendente tra l'esattore o il suo fideiussore ed il Comune*). *sotto pretesto che il collettore stesso emise arbitrariamente mandati di pagamento quitanzati e si rifiutò di consegnarli all'esattore ed al Comune* (Decisione della Corte dei Conti, 15 marzo 1881).

ESATTORI
Mandato di riscuotere dato al Sindaco — Nullità.

174. *Il mandato di riscuotere le somme dovute al Comune, dato dal l'esattore al Sindaco, è di niun effetto come che avente causa illecita contraria alla legge. Il Sindaco quindi il quale per mandato ricevuto dall'esattore eseguisce riscossioni di entrate appartenenti al Comune non si sottrae alla responsabilità ed all'obbligo della resa di conto e la responsabilità di esso non libera l'esattore che ha rilasciato il mandato* (*) (Decisione della Corte dei Conti, 20 luglio 1880).

ESATTORI
Sorveglianti — Accettazione delle risultanze della gestione — Responsabilità — Commissario spedito dal Prefetto.

175. *Se un sorvegliante imposto all'esattore estende arbitrariamente le sue funzioni alla effettiva gestione della esattoria, l'esattore che accetta le risultanze di questa gestione arbitraria non può esimersi dal risponderne La rinuncia al ricorso per una qualche partita è implicita quando il ricorrente riconosce che essa è compenetrata in altra partita che forma pure soggetto del reclamo. L'esattore deve pagare le spese pel commissario spedito dal Prefetto una volta che dalla verifica da questo commissario eseguita risulta la irregolarità della sua gestione. L'accettazione da parte dell'esattore delle risultanze di una gestione tenuta dal sorvegliante non pregiudica l'azione del Comune contro il sorvegliante stesso qualora questi fosse tenuto a rispondere di risultanze diverse da quelle accettate dall'esattore* (Decisione della Corte dei Conti, 16 novembre 1880).

IMPIEGATI GOVERNATIVI
Pensioni — Dimissioni — Revoca.

176. *Spetta al Potere esecutivo determinare lo stato degli impiegati, in base al quale la pensione deve essere loro liquidata dalla Corte dei Conti, cui ne spetta fissare pur anche la decorrenza* (**). *Il Decreto con cui ne viene revocato altro precedente di dimissione non può produrre effetto retroattivo sullo stato dello impiegato, il quale fino al giorno della revoca deve considerarsi come dimesso. Invece il Decreto d'annullamento di altro precedente retrotrae le sue conseguenze alla data della disposizione annullata. Deve quindi ritenersi quale Decreto di* annullamento *e non di* semplice revoca *quello per cui pur usandosi l'espressione di* revoca *si annulla in sostanza con effetto retroattivo la disposizione anteriore* (Decisione della Corte dei Conti, 19 novembre 1880).

IMPIEGATI GOVERNATIVI
Riammissione in servizio nel caso di aspettativa.

177. *Nell'occasione di richiamo in servizio dall'aspettativa di un impiegato dello Stato, è indispensabile l'emissione del corrispondente Decreto, non potendosi ritenere ammessibile la pratica fin qui costantemente osservata, che l'impiegato in aspettativa rientri* ipso jure *in servizio allo scadere della medesima, senza che preceda alcun atto del Potere esecutivo.*

(*) Non può però la Corte dei Conti nel liquidare ed assegnare la pensione ad un impiegato, fissarne la decorrenza da un tempo anteriore al giorno in cui è cessato il suo stipendio (*Decisione della Corte dei Conti*, 3 *maggio* 1867).

(**) Codice Civile, art. 1119 e 1121; Legge comunale, art. 126.

— *Quindi gl'impiegati che si trovano in aspettativa per qualunque motivo, volendo allo scadere della medesima rientrare in servizio, dovranno rimettere preventivamente ed in tempo la loro domanda al Ministero da cui dipendono* (Decisione della Corte dei Conti, 31 gennaio 1881).

IMPOSTE DIRETTE

Restituzione per disastri — Aggio all'esattore.

178. *È dovuto agli esattori, dal Comune o Consorzio, l'aggio sulle somme d'imposta restituita ai contribuenti per causa dei danni cagionati da disastri* (Sentenza del Tribunale Civile di Napoli, 13 febbraio 1880).

IMPOSTE DIRETTE

Atti di espropriazione fatti avanti le Preture — Diritti di originale dovuti all'Erario.

179. *Per le espropriazioni promosse avanti le Preture ai termini della Legge* 20 *aprile* 1881 *contro i debitori morosi d'imposte non può essere redatto un verbale cumulativo pel deposito di documenti, ed un'unica sentenza, quantunque più siano gli espropriati, essendochè ciò sarebbe contrario alle norme di procedura civile vigenti, e lesivo degli interessi dei Cancellieri ad essi guarentiti per legge. Infatti la esecuzione contro ciascun debitore moroso costituisce una causa a sè, la quale deve svolgersi in giudizio separato, e questa massima che risponde ai rigorosi principî di procedura, deve tanto più essere mantenuta dopo che col Regolamento approvato col Regio Decreto* 13 *maggio* 1880, *n°* 5431, *fu prescritto sotto comminatoria di sanzioni penali ai Cancellieri, di formare un fascicolo per ciascuna causa introdotta. Soltanto può ammettersi che l'avviso d'asta sia cumulativo essendochè non è un atto di cancelleria, ma invece un atto del quale la Legge* 20 *aprile* 1871 *commette la formazione all'esattore. Per gli atti poi spettanti all'Autorità giudiziaria sono dovuti ai Cancellieri i diritti fissati dagli articoli* 115, 132 *e* 135 *della tariffa civile, ed agli uscieri quelli indicati dagli articoli* 264, 265 *e* 266, *ridotti tanto per gli uni quanto per gli altri alla metà ai termini dell'articolo* 70 *della Legge* 20 *aprile* 1871 (Nota del Ministero di Grazia e Giustizia, 28 febbraio 1881).

PELLAGRA

Provvedimenti intesi a diminuirne le cause.

180. Questo Ministero ha rivolto la sua attenzione, come alla S. V. è già noto, alle condizioni delle classi agrarie colpite dalla pellagra ed ha reso di pubblica ragione i risultati di una inchiesta fatta su questo grave argomento.

Ha sottoposto poi al Consiglio d'agricoltura una serie di provvedimenti intesi a diminuire le cause di questo male. Ed il Consiglio votò i provvedimenti stessi, secondo che leggonsi ai piedi della presente circolare.

Non è d'uopo spender parole per giustificare codeste iniziative che trovarono grande favore presso il Consiglio anzidetto.

Alcune avvertenze conviene però che sieno fatte.

Non è a ritenere che il male che deploriamo possa essere di un tratto eliminato e che ciò possa conseguirsi per l'impiego di uno o di pochi provvedimenti; è necessario un lungo, paziente e costante lavoro; non conviene sprezzare tutti quei mezzi che presi isolatamente possono ritenersi impari allo scopo, ma che uniti formano quello insieme, che ci può guidare alla desiderata meta.

Nè i mezzi applauditi dal Consiglio di agricoltura debbono essere considerati come gli unici ai quali convenga appigliarsi; lo studio accurato di questo problema e la esperienza ci diranno, come è pur ricordato nei provvedimenti stessi, se e quali modificazioni ed aggiunte converrà fare.

Nulla o ben poco potrebbe ottenere l'Amministrazione senza il premuroso concorso e la iniziativa delle rappresentanze locali il perchè una delle proposte anzidette si compendia nelle raccomandazioni ai Comizi ed alle associazioni agrarie di costituire nel proprio seno una speciale Commissione per concorrere alla attuazione dei provvedimenti che si raccomandano, ed allo studio di quelli altri, che la esperienza chiarisse più adatti. E come è naturale, insisto che queste Commissioni facciano speciale assegnamento sui medici condotti.

Ai signori Sindaci raccomando di curare i provvedimenti che si riferiscono al commercio del *mais* guasto, alle condizioni igieniche delle case coloniche e delle acque delle quali si fa uso. Ma ciò non toglie che i Comizi e le Commissioni da essi nominate non prendano cura anche di questi argomenti, richiamando caso per caso, l'attenzione della Autorità competente sui bisogni onde è parola.

Ai signori Prefetti rivolgo preghiera di far pratiche presso le Opere pie nei sensi indicati dall'articolo 7 dei provvedimenti in esame.

Il Ministero concorrerà per parte sua, entro i limiti che il bilancio consente, nelle spese a cui daranno luogo le iniziative stesse, e raccomanda quindi ai Comizi, alle associazioni agrarie, ai Municipi di intraprendere subito lo studio di questo grave argomento e di presentare al Ministero quelle particolareggiate proposte in armonia però a quelle votate dal Consiglio di agricoltura, che fossero meglio rispondenti alle condizioni locali.

Il Ministero ha già dato qualche provvedimento per diffondere mercè conferenze, le notizie intorno all'utile che si può trarre dalla associazione intesa a promuovere l'uso dei forni sociali, e prosegue su questa via, ma accoglierà ben volentieri proposte volte a dare completa applicazione a quanto è contenuto nell'articolo 9 dei provvedimenti più volte ricordati.

Prego le associazioni e le Autorità alle quali è rivolta la presente di darmene ricezione; prego i Prefetti di farla inserire nel bollettino degli atti della Prefettura ed attendo con fiducia una serie di proposte le quali dimostrino che opportunamente il Ministero ha affidato alle rappresentanze dell'agricoltura gli interessi della nostra benemerita classe agraria (*Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, 4 *gennaio* 1881, *ai Prefetti, Sotto-Prefetti, Sindaci e Comizi agrari.*

POLIZIA URBANA

Procedura contravvenzionale.

181. *Le procedure per le contravvenzioni di polizia urbana sono considerate di azione pubblica, e l'Erario dello Stato è quindi tenuto al disborso delle spese occorrenti* (Massima del Ministero di Grazia e Giustizia, adottata in seguito a sentenza della Corte di Cassazione di Roma).

SCUOLE ELEMENTARI DI LOMBARDIA

Assistente gratuito — Pensione.

182. *Il servizio dell'assistente gratuito nelle scuole elementari di Lombardia anche sotto il Governo austriaco deve considerarsi come un principio di carriera equivalente all'alunnato. Per conseguenza il suddetto servizio quantunque non valutabile per le direttive austriache, è utile per la pensione liquidata colla Legge* 14 *aprile* 1864 (*) (Decisione della Corte dei Conti, 18 marzo 1881).

La Corte, ecc.

Considerando che se per le direttive austriache il servizio di assistente gratuito nelle scuole elementari non era produttivo di pensione, comechè non giurato, ciò non basta perchè debba senz'altro concludersi al rigetto del reclamo, una volta che la ricorrente chiede la pensione, non già in base a quelle direttive, ma bensì in applicazione della Legge italiana 14 aprile 1864;

Considerando che per i combinati articoli 7 e 41 di detta Legge nell'applicazione della medesima il servizio in qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario *od altro equivalente* è valutabile in pensione, se anche dalle precedenti leggi, sotto le quali venne prestato non fosse pensionabile, per cui tutta la questione si riduce a vedere se il servizio di assistente gratuito in una regia scuola elementare durante il dominio austriaco nelle Provincie lombarde, sia equivalente a quello di alunno, volontario, o soprannumero, non essendovi questione che il titolo in base al quale quel servizio fu assunto, e cioè il Decreto 4 febbraio 1846 del già Governo di Lombardia era pienamente regolare e conforme alle disposizioni del tempo;

(*) Questa decisione, osserva l'avvocato Enrico Pasini (*La Legge*, 1881), ha speciale importanza in quanto è in diretta ed assoluta opposizione con quella del 3 marzo 1876 sul ricorso Dall'Acqua (*Il Foro italiano*, 1876), nella quale fu negata al ricorrente la valutazione di un lungo servizio di assistente gratuito nella scuola elementare di Brescia che fu ritenuto non equivalente al servizio di alunno o volontario, principalmente in base ad una determinazione del già I. R. Governo di Venezia del 30 dicembre 1837, per la quale gli assistenti gratuiti nelle scuole elementari non erano assoggettati al giuramento: « Gli assistenti gratuiti non appartengono al personale insegnante e nemmeno alla pianta sistematizzata di pubblica istruzione, sono riguardati come scolari del direttore-maestro di metodica, il quale di quando in quando si compiacerà di dar loro qualche quesito o tema da lavorarsi a casa, e quindi lo correggerà loro e lo svilupperà chiaramente eccitandoli di continuo a non tralasciare le teorie nel mentre che attendono alla pratica, e così pure faranno di concerto col maestro di metodica, il catechista per rispetto alla religione ed il maestro di calligrafia per rispetto al bello scrivere ». Quindi si dichiarava che: « Non occorreva assoggettare a giuramento i detti assistenti gratuiti ».

La decisione che ora pubblichiamo tende a dimostrare e sembra vittoriosamente, che il suddetto servizio era un *principio di carriera* e che quindi prestato, con o senza giuramento, deve valutarsi nella pensione da liquidarsi colla Legge 14 aprile 1864, in base agli articoli 7 e 41, senza che vi faccia obbietto la succitata determinazione del Governo di Venezia.

È però ben inteso che trattasi di un assistente gratuito, nominato senza determinazione di tempo, perchè quando invece si tratta di assistenti nominati per un tempo determinato più o meno lungo, quali sono quelli presso le Università, la Corte non declinò mai dalla massima che tali assistenti ebbero non una nomina a servizio, ma un semplice incarico non valutabile in pensione. — Vedi la decisione 21 dicembre 1877, su ricorso Panceri Cottrau (*La Legge,* 1878).

Considerando che la nomina di assistente gratuito fu ottenuta dalla Busseghin, non già per un tempo determinato, più o meno lungo, per cui potesse considerarsi come un incarico, o una facoltà provvisoria, ma bensì senza determinazione di tempo, e fu da lei senza interruzione prestato per il lungo periodo di quasi dodici anni, e fino a tanto che ottenne la nomina di maestra effettiva;

Considerando che nelle generali espressioni degli articoli 7 e 41 della Legge del 1864 si ravvisa chiara ed evidente la volontà del legislatore di rendere utili in pensione quei qualunque gratuiti servigi prestati sotto le leggi anteriori che, quantunque per queste non fossero pensionabili, pure potevano considerarsi come un principio di carriera sotto qualunque nome e forma fossero prestati, purchè coperti da un titolo regolare di nomina;

Considerato che l'assistente gratuito in una scuola presta evidentemente un servizio allo scopo di poter conseguire un posto di maestro retribuito, e se fosse nei primordi di quel servizio egli può considerarsi come un praticante, che assiste alla scuola per rendersi atto a divenire maestro, non è nè più nè meno di quello che sia in altri uffici l'uditore, l'alunno, il volontario, i quali pure, almeno nel primo tempo, non possono dare opera utile attendendo ad impratichirsi nella trattazione degli affari per rendersi atti a disimpegnare i posti retribuiti a cui aspirano;

Considerando che se con determinazione del già I. R. Governo in Venezia del 30 dicembre 1837 fu dichiarato che i *praticanti* accordati alle scuole elementari come assistenti gratuiti, non occorre vengano assoggettati al giuramento, ciò non influisce sulla valutabilità del servizio di questi assistenti gratuiti, una volta che, come già fu osservato, si tratta di applicare, non le direttive austriache, ma la legge italiana, la quale non esige la prestazione del giuramento per rendere utili in pensione i prestati servizi;

Considerando che in quella determinazione governativa inoltre si considerano i praticanti assistenti gratuiti *momentaneamente* assunti presso la classe, e non gli assistenti gratuiti assunti senza limite di tempo, e rimasti sempre in servizio fino alla nomina a maestri retribuiti; e che inoltre se con la determinazione stessa non vengono assoggettati all'obbligo del giuramento, non viene però escluso che il loro servizio fosse un vero e proprio principio di carriera, dichiarandovisi anzi che non peraltro vengono ammessi se non per lo scopo che possano assumere cognizioni pratiche onde aspirare con profitto all'insegnamento scolastico ed essendo in fatto che appunto fra gli assistenti gratuiti in servizio si sceglievano i maestri, non essendovi altro principio di carriera gratuita nel pubblico insegnamento oltre quello di assistente;

Considerando che se gli assistenti gratuiti non erano contemplati nell'organico delle scuole elementari di Lombardia, non è questo un motivo per escludere il loro servizio dal calcolo del tempo valutabile in pensione colla Legge del 1864, tanto più che in altri uffici di sistema austriaco, non erano contemplati in organico gli alunni, eppure venivano assunti in servizio gratuito volontari senza giuramento che prestavano l'opera loro fino a nomina a posto retribuito, il quale servizio

di volontari fu da questa Corte ritenuto utile in pensione liquidato colla suddetta Legge del 1864.

Per questi motivi, ecc.

SOTTRAZIONE DI DANARO

da cassa erariale — Sentenza penale — Sua efficacia nel giudizio di responsabilità civile.

183. *La sentenza penale di condanna per un fatto di sottrazione di denaro da una cassa erariale fa stato col successivo giudizio di responsabilità civile. Pel Regolamento* 29 *marzo* 1842 *sull'amministrazione e contabilità pei corpi della Regia Marina, e successivo Regio Decreto* 27 *maggio* 1869, *il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di un ospedale della Regia Marina sono responsabili in solido fra loro delle malversazioni commesse dal contabile del Consiglio medesimo. La solidarietà dell'obbligo non cessa pel fatto che il Ministero, in via amministrativa, abbia ripartito il denaro fra i vari corresponsabili. Però la responsabilità del presidente e dei membri è limitata alle malversazioni commesse dal contabile nel tempo durante il quale ciascuno di essi formi rispettivamente parte del Consiglio. La stessa responsabilità è pure limitata alla malversazione commessa nella cassa principale, mentre per quelle commesse nella cassa succursale è responsabile soltanto, in unione al contabile, il relatore del Consiglio. La mancanza del relatore attenua la responsabilità del presidente e dei membri del Consiglio agli effetti dell'apprezzamento equitativo, di cui può fare uso la Corte dei Conti in applicazione dell'articolo* 61 *della Legge* 22 *aprile* 1869, *n°* 5026, *sulla contabilità generale dello Stato* (Decisione della Corte dei Conti, 28 dicembre 1880).

STATO CIVILE

Tassa di bollo — Atti all'interesse di persone povere — Esenzione.

184. *È pienamente conforme alla lettera ed allo spirito della vigente Legge di bollo, che gli atti indicati dall'articolo* 21, *n°* 25, *vadano esenti dalle tasse ancor quando occorra di presentarli all'ufficio dello Stato Civile per la celebrazione di matrimonio fra persone povere attesochè la produzione degli atti a questo scopo non costituisca un uso contemplato dall'articolo* 2, *e tale da rendere gli atti medesimi soggetti alla bollazione a senso dell'articolo* 22 *della stessa Legge* (Nota del Ministero delle Finanze, 15 novembre 1880).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Società in accomandita — Interessi percepiti dal socio accomandante — Utili sociali.

185. *Gl'interessi percepiti da soci capitalisti di una società in accomandita sulle quote versate, devono considerarsi come parte del reddito sociale, tutte le volte che per patto stipulato la percezione degli interessi medesimi sia stata subordinata alla esistenza di utili nella speculazione della società. In conseguenza, ammessa la tassazione della società pel reddito sociale, a tenore dell'articolo* 30 *del testo unico di Legge del* 24 *agosto* 1877, *di nessun altra imposizione possono esser gravati i singoli soci accomodanti relativamente agl'interessi predetti* (Decisione della Commissione centrale, 29 maggio 1880).

La Commissione, ecc.

Ritenuto, *in fatto*, che Francesco Crippa, Giovanni Bergonzi, e Felice Fossati come soci capitalisti o accomandanti nella società Mariani, Bergonzi, Crippa e Fossati costituita con atto 6 febbraio 1874, conferirono in società lire 7000

ciascuno. A favore dei soci capitalisti fu stabilito l'interesse del sei per cento sulle quote versate pagabili a semestri, *se ed in quanto* si verificassero degli utili;

L'agente iscrisse a carico di Crippa, di Bergonzi e di Fossati in categoria *A* il reddito di lire 420 per ciascuno come se fossero creditori estranei alla società. Essi reclamarono dicendo che il capitale fruttava per la società e che essendo essa iscritta pei suoi redditi commerciali, mantenendo le contestate iscrizioni si avrebbe una duplicazione di tassa sullo stesso cespite di reddito;

Le Commissioni di primo e secondo grado dettero loro ragione;

Ricorre l'agente per erronea qualifica della natura del reddito, inquantochè ritiene che nel caso di soci capitalisti il reddito sociale sia quello soltanto che risulta dopo pagati gli interessi sulle somme da essi versate in società.

In diritto: Attesochè se l'atto di costituzione di società contenesse il patto che i somministratori di fondi od i soci capitalisti non dovessero partecipare, nè ai benefici, nè alle perdite, e che il solo socio gerente fosse tenuto a pagare loro ad epoche fisse un interesse determinato sulle quote versate, ed a rimborsare egualmente in un termine stabilito il capitale, certamente avremmo un contratto di prestito e non un atto di società in accomandita, comunque gli si fosse dato questo nome (Decisione della Corte di Cassazione di Parigi, 20 aprile 1842). Ma nel caso concreto abbiamo invece un atto di vera società in accomandita che non può cambiar natura per la convenzione relativa al pagamento degli interessi subordinata allo evento della verificazione degli utili; convenzione del resto prevista e contemplata dal Codice di Commercio italiano all'articolo 121. Ciò ritenuto consegue che l'interesse come sopra pattuito si risolve in una partecipazione agli utili della società, che non può essere tassato a carico dei suoi capitalisti, una volta che gli utili sociali sono tassati in nome della società che altrimenti lo sarebbero doppiamente.

Per questi motivi, ecc.

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Reddito — Giudizio di graduazione — Domanda di sospensione.

186. *La sospensione della inscrizione della imposta di ricchezza mobile a ruolo, nel caso di concorso in graduazione, non può essere concessa se non dietro la esibizione, prima della formazione del ruolo medesimo, del certificato prescritto nell'articolo* 116 *del Regolamento del* 24 *agosto* 1877 (Decisione della Commissione centrale, 31 luglio 1880).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Reddito derivante dall'affitto di oggetti mobili — Classificazione — Detrazione di spese di manutenzione.

187. *Il reddito derivante dall'affitto di cose mobili inservienti all'esercizio di un'industria va classificato in categoria* B. *E detraibile dal reddito predetto la spesa di manutenzione dei mobili affittati, ovvero la quota di ammortamento per il deterioramento degli stessi* (Decisione della Commissione centrale, 19 dicembre 1880).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Produzione del reddito — Cessazione — Sgravio per donazione, rinunzia o transazione.

188. *L'obbligo del pagamento della imposta di ricchezza mobile nasce*

nel contribuente al momento in cui la produzione del reddito siasi accertata, presumendo la nostra legge che alla produzione segua la percezione del reddito medesimo. Lo sgravio d'imposta che la legge, testo unico, nell'articolo 66 *accorda per le cessazioni di reddito che si verifichino durante l'anno, non si estende a quei redditi, che effettivamente prodottisi, non siano percepiti per volontà del contribuente, che abbia tali redditi donati o rinunciati, ovvero non gli abbia riscossi per effetto di transazione conchiusa col debitore* (*) (Decisione della Commissione centrale, 16 marzo 1881).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Usufrutti di stabili — Coniuge superstite — Assegno vitalizio.

189. *L'usufrutto di beni stabili, colpiti dal tributo prediale, è esente dall'imposta di ricchezza mobile. Quando il diritto di usufrutto del coniuge superstite, viene al medesimo soddisfatto mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, a norma dell'articolo* 819 *del Codice Civile, non perde il diritto medesimo la sua sostanza di usufrutto di stabili, e quindi non è passibile d'imposta di ricchezza mobile* (**) (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, 14 febbraio 1881).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Imprenditore d'opere — Secondo anno del biennio — Accertamento per nuovo appalto.

190. *A carico dell'imprenditore d'opere, già inscritto per un reddito di ricchezza mobile derivante dall'esercizio della sua industria, non si può nel corso del biennio, di cui all'articolo* 22 *della Legge* 24 *agosto* 1877, *procedere ad un novello accertamento per altra opera posteriormente intrapresa, oltre quelle che servirono di base allo accertamento del reddito già inscritto* (***) (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, 2 marzo 1881).

TESORERIA COMUNALE

Gratuità del servizio — Deroga — Approvazione fatta dal Prefetto — Esattore — Aggio.

191. *Si può derogare al principio della gratuità del servizio di tesoreria comunale affidato all'esattore delle imposte e sovrimposte comunali? (Non risolta). Nella ipotesi affermativa tale patto sarebbe soggetto alla approvazione del Prefetto sentita la Deputazione provinciale. L'esattore delle imposte dirette presta in tale qualità doppio servizio al Comune, uno necessario, che è la riscossione delle imposte e sovrimposte comunali, il secondo facoltativo pel Comune, che è la riscossione delle altre entrate comunali. La riscossione di somme versate dallo Stato e dalla Provincia al Comune forma parte del servizio gratuito di tesoreria. Se anche per incassi relativi al semplice servizio di tesoreria venne pagato all'esattore un aggio, tale* indebito pagamento *non costituisce per questo un diritto alla sua ripetizione per simili partite. L'annuenza del Consiglio comunale alla pretesa dell'esattore per simili aggi non può mai obbligare il Comune. Il Consiglio di Prefettura nell'approvazione dei conti comunali esercita anche un sindacato amministra-*

(*) Vedasi la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 21 maggio 1880.

(**) In senso contrario decise la Corte d'Appello di Palermo colla sentenza 20 febbraio 1878. La Corte di Cassazione di Roma colla sentenza pubblicata il 24 giugno 1878 ritenne tassabile l'annua rendita costituita in surrogazione dell'usufrutto di un fondo.

(***) Giudicò in senso conforme la Corte di Appello di Napoli con sentenza 7 febbraio 1881.

tivo simile a quello della Corte dei Conti nei giudizi fra lo Stato e i suoi contabili (*) (Decisione della Corte dei Conti, 17 dicembre 1880).

POLIZIA STRADALE

Regolamento.

192. Riportiamo il Regio Decreto in data 10 marzo 1881, n° 124, che approva un nuovo Regolamento di polizia stradale in sostituzione di quello del 15 novembre 1868.

Articolo unico. Al regolamento per la polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade, approvato col Regio Decreto 15 novembre 1868, è sostituito quello che, firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, va unito al presente Decreto.

Ecco ora il detto Regolamento:

TITOLO I. — Disposizioni relative alla conservazione delle strade.

Capo I. — *Atti vietati.*

Sezione I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 1. È vietato a chiunque di:

1. Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma od invaderne il suolo (Art. 55 e 22 della Legge);

2. Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada e stabilirvi maceratoi da canape o lino (Art. 56 della Legge);

3. Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi (Art. 56 della Legge);

4. Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali (Art. 62 della Legge);

5. Far scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione sotto le norme da prescriversi dall'Autorità competente (Art. 63 della Legge);

6. Condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte siano sostenuti da ruote (Art. 64 della Legge);

7. Usare delle treggie, salvo in quanto servono al solo trasporto degli istrumenti aratorî (Art. 64 della Legge);

8. Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o neve (Art. 64 della Legge);

9. Aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato (Art. 68 della Legge);

Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;

(*) Legge 20 aprile 1871, art. 4.

Per le strade di montagna l'apertura dei canali sarà tollerata fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della Legge);

10. Costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade, fuori degli abitati a distanza minore di 3 metri dal ciglio stradale (Art. 66 della Legge);

Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale o sulla scarpa del rilevato, ed i muri di cinta saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della Legge);

11. Costruire fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di 50 metri dal ciglio stradale;

12. Piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanza minore delle seguenti (Art. 69 della Legge);

a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio stradale;

b) Per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato;

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri, misurati dal ciglio della strada;

Per le strade di montagna i piantamenti di alberi e siepi saranno tollerati sino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della Legge);

13. Piantare terreni a bosco a distanza minore di 100 metri dal ciglio della strada;

Per le strade di montagna i piantamenti saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale. Nondimeno le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti al fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giungendo a maturità o deperimento non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite (Art. 73 della Legge);

Per i piantamenti presso le Città o Comuni ad uso di pubblico passeggio le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall'Autorità competente (Art. 70 della Legge).

Sezione II. — Strade comunali.

Art. 2. Nelle strade comunali sono egualmente vietati i fatti indicati ai n[i] 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dell'articolo precedente (Art. 80 della Legge).

È vietato altresì di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste (Art. 81 della Legge).

I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada

comunale salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dei tetti non venga diretto fuori del suolo stradale (Art. 82 della Legge).

È vietato inoltre di condurre sulle strade comunali a strascico legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote, salvo sulle strade di montagna, per le quali sarà provveduto secondo le circostanze locali con appositi regolamenti, proposti dai Consigli comunali ed approvati dalla Deputazione provinciale (Art. 80 e 64 della Legge).

Capo II. — *Atti pei quali occorre una preventiva licenza od una concessione dell'Autorità.*

Sezione I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 3. Nessuno può senza mandato o licenza dell'Autorità competente fare opere o depositi anche temporanei sulle strade (Art. 55 della Legge).

Oltre all'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa sarà sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali, e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione, e sicuro il passaggio, e particolarmente dovrà, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi, che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, e dei materiali, palchi o steccati che comunque occupassero qualche porzione della pubblica via (Art. 76, al.).

Art. 4. È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati, e salve le regolari concessioni della competente Autorità (Art. 58 della Legge).

Art. 5. Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali senza averne previamente riportata licenza dalla competente Autorità (Art. 57 della Legge).

Chi avrà ottenuta la predetta licenza dovrà uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed in ogni caso sarà sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni dovranno, per un tratto di almeno 30 metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

Art. 6. Per procedere allo sradicamento dei boschi laterali alle strade di montagna, si deve, in previsione, farne denuncia trenta giorni prima di mettere mano all'opera, al Prefetto, il quale ha facoltà d'impedirlo qualora ne possa essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane, oppure di prescrivere le opportune cautele, salva sempre l'osservanza delle leggi e dei regolamenti forestali (Art. 74 della Legge).

Sezione II. — Strade comunali.

Art. 7. Sono appplicabili anche alle strade comunali le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

Sezione III. — Delle licenze e concessioni e delle Autorità cui spetta lo accordarle.

Art. 8. La licenza per gli atti indicati nel presente capo sarà data dal Prefetto se si tratta di strade nazionali; dalla Deputazione provinciale per le

strade provinciali, e dalla Giunta municipale per le strade comunali e per le traverse nell'abitato delle strade nazionali e provinciali.

Potrà non di meno il Sindaco, nei casi d'urgenza, permettere occupazioni che non durino oltre i quindici giorni, di porzioni delle strade nazionali o provinciali purchè non si rechi pregiudizio alla circolazione.

Tanto la Giunta municipale rispetto alle traverse, quanto il Sindaco, dovranno immediatamente informare delle licenze date l'Autorità competente, la quale potrà modificarle o revocarle.

Art. 9. le concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade nazionali, per attraversare le strade medesime con corsi di acqua, o per la costruzione di abbeveratoi, sono di competenza del Ministero.

Le suddette concessioni per le strade provinciali sono di competenza del Consiglio provinciale, salva l'approvazione del Prefetto o del Ministero, secondo i casi indicati negli articoli 192 e 195 della Legge comunale e provinciale.

Le stesse concessioni per le strade comunali e per le traverse nell' abitato di strade nazionali o provinciali sono di competenza del Consiglio comunale, salva l'approvazione nei diversi casi del Ministero, del Consiglio provinciale o della Deputazione provinciale.

Art. 10. Le domande per la licenza, qualunque sia la classe della strada, possono essere presentate al Sindaco, il quale vi provvederà se di sua competenza, o le trasmetterà al Prefetto con quelle osservazioni che crederà del caso.

Le domande saranno corredate dei disegni necessari e conterranno la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa verrà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

La domanda e documenti relativi devono essere muniti del bollo competente.

Art. 11. L'Autorità competente, a termini degli articoli 8 e 9, provvederà sulle domande, sentito il proprio ufficio tecnico.

Se si tratta di opere, depositi o lavori sui tronchi delle strade nazionali o provinciali compresi nell'abitato, sarà anche inteso il Consiglio comunale, o la Giunta municipale, secondo i casi.

Art. 12. Nelle licenze e nelle concessioni saranno stabilite le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettate, tenendo anche conto dei regolamenti di polizia locale e dei regolamenti preveduti negli articoli 23 e 24 della Legge sui lavori pubblici, come altresì, secondo i casi, sarà stabilito il prezzo dell'occupazione o dell'uso concesso o l'annuo canone.

S'intendono in tutti i casi accordate:

a) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) Coll'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi;

c) Colla facoltà all'Amministrazione competente di revocarle o modificarle o imporvi altre condizioni;

d) Coll'obbligo di osservare tutte le prescrizioni della legge, non che quelle del presente Regolamento.

Art. 13. Le licenze saranno date per decreto dell'Autorità competente.

Nelle concessioni indicate nell'articolo 9 e per le diramazioni di cui all'articolo 5 si potrà richiedere che risultino da atto pubblico e venga garantito con cauzione l'adempimento delle condizioni impostevi.

Le concessioni per attraversare le strade nazionali con corsi di acqua o per condurre le acque nei fossi delle strade medesime, se per un tempo indeterminato, saranno date per Decreto Reale, provocato dal Ministro del Tesoro, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, al quale sarà trasmesso per la esecuzione; se vi sia un prezzo od annuo canone, o si abbia richiesto l'atto pubblico di che al precedente capoverso, saranno osservate per la spedizione e l' esecuzione le norme segnate negli articoli 20 a 26 del Regolamento per la concessione di derivazione delle acque pubbliche, dell'8 settembre 1867, n° 3952. Le altre concessioni per le strade nazionali riservate al Governo saranno date con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dallo attendere gli ordini o decreti dell'Amministrazione centrale; in questi casi il Prefetto potrà, in via provvisionale e col parere dell'ufficio tecnico del Genio civile, permettere le occupazioni od uso richiesto, previo obbligo, con atto di sottomissione da parte degli interessati, di osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.

Art. 14. Il Prefetto, la Deputazione provinciale o il Sindaco comunicheranno al proprio ufficio tecnico copia dei decreti o licenze accordate.

Art. 15. Colui che ha ottenuto la licenza o concessione dovrà presentarla sul luogo del lavoro o del deposito, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della esecuzione del presente Regolamento.

Capo III. — *Doveri dei possessori di fondi laterali alle strade e di corsi d'acqua attraversanti le strade.*

Art. 16. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze (Art. 59 della Legge).

Art. 17. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno od ingombro del fosso o del piano viabile (Art. 61 della Legge).

Art. 18. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso (Art. 61 della Legge).

Art. 19. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale (Art. 75 della Legge).

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del Sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 20. I fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le

strade devono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica (Art. 76 della Legge).

Se il proprietario a ciò non provveda ed i fabbricati minaccino rovina, il Prefetto, sentito l'ufficio tecnico, può provocare dal Giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza.

Art. 21. Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, o per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada (Art. 32 della Legge).

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del Genio civile.

Art. 22. I ponti ed altri edifizi esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e utenti di questi, purchè non ne provino la preesistenza alle strade, od abbiano titolo o possesso in contrario (Art. 34 della Legge).

I ponti ed edifizi in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano una strada dovranno, nel caso di ricostruzione, venire rifatti o di tutto muro o di muro misto con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militare, per le quali in forza di concerti presi o da prendere col Ministro della Guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello Stato (Art. 53 della Legge).

Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari possessori od utenti delle acque la costruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei ponti od altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a carico dello Stato, della Provincia o del Comune, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque (Art. 35 della Legge).

Art. 23. La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato, della Provincia o del Comune, secondo la classe della strada medesima.

La spesa si divide in ragione d'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo (Art. 36 della Legge).

Art. 24. Il Prefetto, sulla proposta dell'Ingegnere capo se si tratta di strade nazionali, della Deputazione provinciale per le strade provinciali, del Sindaco per le strade comunali, sentiti gli interessati, ed avuto il parere del Consiglio di Prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione delle opere prevedute agli articoli 21, 22 e 23 ad esclusivo carico dei possessori, come può rendere esecutivo il riparto delle spese per quelle di interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine stabilito nel decreto del Prefetto, le opere si compiono d'ufficio, e le spese si ripetono con le forme

privilegiate delle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto (Art. 36 della Legge).

TITOLO II. — Disposizioni relative alla libertà della circolazione e alla materiale sicurezza del passaggio.

Capo I. — *Disposizioni diverse.*

Sezione I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 25. Nelle traverse degli abitati, il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venir ingombrato, nè di giorno, nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso o comodo pubblico. dietro permesso dell'Autorità competente a termini dell'articolo 8.

Art. 26. Quando per impeto di venti o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Art. 27. Pei tiri al bersaglio, stabilimenti od opifizi che interessano la sicurezza e la salubrità pubblica, ne sarà fissata la distanza dalle strade caso per caso dal Prefetto, sulla dichiarazione della Deputazione provinciale per quanto riguarda la salubrità, il pericolo o l'incomodo degli stabilimenti ed opifizi.

Sarà provveduto altresì secondo le disposizioni degli articoli 88, 89 e 90 della Legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza e dei relativi regolamenti, pei depositi in vicinanza delle strade nazionali o provinciali di materie insalubri o pericolose e di polvere da fuoco ed altre materie esplodibili, e pei fatti indicati nell'articolo 90 suddetto.

Art. 28. Le mandre di animali di qualunque specie circolanti sulle strade dovranno essere guidate da un numero sufficiente di conduttori, e regolate per modo che non occupino più della metà della larghezza stradale e che non si arrestino sulle strade medesime, sia di giorno che di notte.

Art. 29. Salvo quanto è disposto nel Codice Penale e nella Legge e Regolamenti di sicurezza pubblica per gli animali malefici, feroci e pericolosi, è vietato altresì di lasciare liberamente vagare per le strade qualsiasi animale incomodo al pubblico transito, e di lasciarvi abbandonate a sè stesse le bestie da tiro, da soma o da sella senza essere in circostanza di condurle o guidarle.

Gli animali indomiti, compromettenti la sicurezza dei viandanti, non potranno essere condotti lungo le strade se non isolatamente ed a condizione che siano bene assicurati e che ciascun di essi abbia uno o più conduttori, secondo la forza e la selvatichezza degli animali.

Art. 30. I veicoli a ruote, i cavalli ed altri animali nelle loro fermate dovranno collocarsi in modo da lasciar libera al passaggio la metà almeno della larghezza stradale.

Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita ogni fermata, anche breve, quando non sia assolutamente necessaria per riparare sul posto a qualche sconcerto.

SEZIONE II. — Strade comunali.

Art. 31. Sono applicabili alle strade comunali le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27.

Per tutte le altre materie provvederanno i regolamenti di polizia stradale locale a termini degli articoli 87 e 138 della Legge comunale.

CAPO II. — *Disposizioni relative ai veicoli.*

SEZIONE I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 32. Nessuno potrà per fatto proprio, sia colla disposizione del carico sopra il veicolo, sia collo stanziamento del veicolo stesso sul suolo stradale, recare impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del passaggio.

Trattandosi del trasporto di pesi o massi straordinari, o di mezzi eccezionali di locomozione, potrà l'Autorità competente prescrivere le condizioni o cautele che possono essere necessarie nell'interesse della sicurezza pubblica e della conservazione delle opere stradali.

Potrà pure ordinare che sopra certi ponti che versino in condizioni eccezionali vengano osservate particolari cautele circa il peso dei veicoli od altro.

Queste prescrizioni dovranno stare costantemente affisse alle estremità delle strade e dei ponti ai quali si riferiscono.

Art. 33. È proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni suddetti dovrà essere regolarmente cilindrica, senza artificiali smussi di spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

Art. 34. È vietato di applicare ai veicoli o per uso di freno o per altro motivo, aste od oggetto qualunque che per larghezza o posizione sporgano lateralmente più del mozzo delle ruote.

Art. 35. I veicoli non possono essere messi in corso lungo le strade senza aver affissa sulla parte anteriore esterna del loro fianco sinistro una lastra metallica che porti in caratteri apparenti, facilmente leggibili e di altezza non minore di un centimetro, il nome e cognome del proprietario, e la indicazione del Comune e della Provincia in cui è stabilito il suo domicilio.

Da questa prescrizione sono eccettuate:

1. Le carrozze private non servienti ad uso pubblico;

2. Le vetture di piazza numerate per ordine dell'Autorità municipale;

3. I carri e le carrozze appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, quando abbiano contrassegni distintivi;

4. I carri ad uso dell'agricoltura, quando essi passano dalle case coloniche ai campi, e da questi a quelle, oppure servono al trasporto dei prodotti dai luoghi ove furono raccolti a quelli in cui per conservarli o manipolarli il coltivatore li deposita o li raduna;

5. I veicoli appartenenti ad una ditta sociale od agenzia che, oltre al numero prescritto dall'Autorità municipale, portano visibilmente scritto in qualsiasi parte del veicolo la rispettiva ditta, società od agenzia.

Art. 36. Le vetture pubbliche da viaggiatori ed i grandi carri per trasporti di merci dovranno essere muniti di un meccanismo ad uso di freno che eserciti la sua azione sulle ruote posteriori e che sia disposto in modo da poter essere facilmente manovrato.

Le vetture pubbliche dovranno inoltre essere provviste di una scarpa da frenare.

Sono per altro dispensate dall'obbligo del freno e della scarpa quelle vetture che percorrono soltanto strade di pianura.

Art. 37. Nessun carro potrà circolare in tempo di notte senza essere provvisto di un lume acceso.

Le vetture pubbliche o private dovranno essere illuminate mediante almeno un fanale o lanterna.

Art. 38. Ogni carro dovrà essere guidato da un carrettiere.

Se una vettura pubblica da viaggiatori sarà tirata da non più di quattro bestie, potrà essere condotta da un solo postiglione, o cocchiere; ma quando le bestie da tiro saranno più di quattro, dovrà essere condotta almeno da due postiglioni o da un postiglione ed un cocchiere.

Occorrendo bestie da tiro di rinforzo, queste dovranno essere guidate da un conducente almeno per ogni tre bestie.

Art. 39. I postiglioni, o cocchieri, debbono condurre le bestie stando sulla sella o sedile, salvo che nelle forti salite; ma in questo caso non devono abbandonare le redini.

Essi sono obbligati ad osservare nelle traversate degli abitati i regolamenti di polizia concernenti la circolazione nell'interno dei medesimi.

Nelle fermate le bestie attaccate alla vettura non dovranno mai restare senza un cocchiere od un postiglione che le custodisca.

Art. 40. Nei luoghi di partenza o di cambio delle bestie da tiro delle vetture pubbliche, gli imprenditori od i loro agenti devono assicurarsi personalmente che la vettura si trovi sotto ogni rapporto in condizione da potere intraprendere o seguitare il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori.

Art. 41. Ai punti d'incontro di due strade i veicoli devono essere condotti o collocati in modo che rimanga libero il transito su ambedue le strade; e quando essi procedano in convogli si fermeranno prima del punto d'incontro, o si interromperà il convoglio per dar pronto passaggio ai veicoli provenienti dall'altra strada.

Art. 42. È proibito ai conduttori di bestie da tiro o da soma di spingerli a corsa troppo rapida.

Essi dovranno anzi rallentare la velocità ordinaria ed anche fermarsi quando riesca difficile l' incrociamento con altre vetture o bestie da soma, ovvero la strada sia ingombrata da pedoni che difficilmente possano scansarsi.

Art. 43. Nel passare sui ponti sospesi le bestie da tiro o da soma saranno guidate al passo.

I vetturali e carrettieri non li abbandoneranno mai; i postiglioni ed i cocchieri resteranno al loro posto.

È proibito di staccare alcuna delle bestie da tiro da un veicolo nel traversare i ponti anzidetti.

Non dovrà mai trovarsi sulla medesima campata di un ponte sospeso un numero di veicoli che abbia in complesso più di sei bestie da tiro.

In aggiunta a queste prescrizioni generali, il Prefetto potrà ordinare quelle altre speciali disposizioni e cautele che, sentito l' Ingegnere capo governativo, giudicherà opportune per viemmeglio tutelare la sicurezza del transito su quei ponti sospesi che non presentassero tutte le guarentigie di una conveniente stabilità pel passaggio dei pesanti veicoli.

Art. 44. Le prescrizioni generali e speciali di cui nel precedente articolo 43 potranno essere estese dal Prefetto ai ponti e viadotti fissi a travate di ferro o di legno, di sistema tubolare o semitubolare, a travi reticolate ed altre simili, ed ai ponti di chiatte ogniqualvolta tali prescrizioni si rendano necessarie per la sicurezza del passaggio.

Art. 45. In ogni caso le disposizioni generali e speciali di cui ai precedenti articoli 43 e 44, dovranno essere tenute continuamente alla vista del pubblico, col mezzo di avvisi o cartelli affissi alle due estremità dei ponti.

Sezione II. — Strade comunali.

Art. 46. Sono da osservare per le strade comunali le prescrizioni degli articoli 32, 35, 56 e 37.

Art. 47. Saranno pure osservate le disposizioni dei locali regolamenti municipali di polizia urbana e rurale, in quanto riguardano la circolazione e la sicurezza del passaggio, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente Regolamento.

Art. 48. Per tutto quanto riguarda la circolazione di locomotive mosse dal vapore o da altra forza fisica sulle strade ordinarie sarà provveduto con regolamento speciale.

TITOLO III. — Delle contravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale.

CAPO I. — *Delle pene.*

Art. 49. Le contravvenzioni alle disposizioni del titolo I, capo I, e degli articoli 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27 e 28 del titolo II, saranno punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, a termini dell'articolo 374 della Legge sui lavori pubblici (Art. 374 della Legge).

Art. 50. Le pene per le altre contravvenzioni saranno le seguenti (Art. 375 della Legge):

a) Per non aver fatta la denuncia e chiesta la licenza nei casi indicati all'articolo 6, o per non avere obbedito alle condizioni impostevi, od allo impedimento ingiunto dall'Autorità, la pena è da lire 10 a 50;

b) Per la contravvenzione ad una qualsiasi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 15, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, la pena sarà di lire 2, estensibile, secondo le circostanze, fino a lire 100;

c) Per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia, o condotta con custodia insufficiente, in contravvenzione dell'articolo 29, la pena

sarà da lire una a lire 5. Qualora la bestia sia riconosciuta come pericolosa, la multa sarà dalle lire 10 alle lire 50;

Qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale della pena non potrà eccedere le lire 300;

d) Il carrettiere, o il vetturale, o il conduttore qualunque, che non obbedisca alle intimazioni di arrestarsi o di sottomettersi alle occorrenti verificazioni degli agenti incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni al presente Regolamento, incorrerà nella pena da lire 5 a 50;

e) Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, agli ordini o diffide delle Autorità competenti e non comprese in quest'articolo, si applicheranno le pene di polizia.

Art. 51. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella licenza o nella concessione rende applicabile al contravventore la pena in cui sarebbe incorso se non avesse la licenza o concessione.

Art. 52. Oltre le pene di polizia e le multe predette s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni, a termini della legge comune.

Art. 53. Il proprietario dei veicoli o delle bestie da tiro, da sella o da soma è responsabile delle ammende, multe, risarcimento dei danni e spese di riparazione alle quali, in forza della legge e del presente Regolamento, fosse condannata qualsiasi persona cui egli avesse commessa la condotta di un veicolo o di bestie di sua proprietà.

Se il veicolo o le bestie non fossero condotte per ordine o per conto del loro proprietario, incorrerà nell'anzidetta responsabilità colui che avrà delegato il conduttore o cocchiere.

Art. 54. Le pene per le contravvenzioni alla polizia delle strade saranno sempre inflitte indipendentemente dalle maggiori pene nelle quali i trasgressori fossero incorsi a termini delle leggi.

Capo II. — *Dell'accertamento delle contravvenzioni e della relativa procedura.*

Art. 55. Gli ufficiali del Genio civile, gli ufficiali tecnici delle Provincie o dei Comuni hanno speciale incarico di rilevare nelle visite alle strade tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti per l'esecuzione delle disposizioni della legge e di questo Regolamento e di farne relazione all'Autorità amministrativa da cui immediatamente dipendono.

Qualora questi fatti possano aver carattere di contravvenzione, la relazione dovrà essere fatta colla forma di un verbale di accertamento, secondo le norme qui di seguito tracciate.

Art. 56. Gli stessi ufficiali, tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei Comuni, i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, i capi-cantonieri e cantonieri hanno l'obbligo di accertare le contravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale.

Per codesto fine i capi-cantonieri e cantonieri dovranno prestare tutti il giuramento innanzi al capo dell'ufficio tecnico dal quale dipendono, o dinnanzi al

Sindaco: di tale prestazione si rilascierà dall'Autorità che ha ricevuto il giuramento, dichiarazione, stendendola in calce all'atto di nomina.

Art. 57. Nell'atto di accertare la contravvenzione fatta, gli agenti anzidetti potranno procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, nonchè di quelli che hanno servito a commetterla (Art. 376 della Legge).

Trattandosi di contravvenzione alle disposizioni contenute nei capi I e II del titolo I, e negli articoli 25 e 27 del titolo II, intimeranno contemporaneamente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; in caso di ostinata persistenza, o di atti fatti, depositi od ingombri che impediscono il libero transito, sono autorizzati ad impedirli colla forza o rimuoverli.

Art. 58. I verbali di accertamento delle contravvenzioni saranno scritti su carta libera ed enumereranno:

1. Il giorno ed il luogo in cui sono stesi;

2. Il nome, cognome, qualità e residenza di chi lo stende;

3. Il luogo e giorno in cui la contravvenzione è stata commessa, e le circostanze tutte atte a qualificarla, nonchè le prove ed indizi esistenti a carico del contravventore;

Quando non sarà possibile indicare precisamente il giorno in cui fu commessa la contravvenzione, basterà accennare l'epoca in cui presumibilmente la medesima sarà seguita;

4. Il nome, cognome, patria, professione e domicilio del contravventore, e le dichiarazioni che avrà fatte;

5. La indicazione e descrizione degli oggetti colti in contravvenzione, e sequestrati ove occorra;

6. Le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini dell'articolo precedente, ultimo alinea.

Il verbale sarà firmato da chi avrà accertato la contravvenzione, e se questo non sapesse scrivere sarà, sopra sua relazione, steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal Segretario del Comune nel cui territorio fu commessa.

Art. 59. I verbali entro ventiquattr'ore dalla loro data saranno rimessi, cogli oggetti sequestrati, al Sindaco del Comune in cui venne accertata la contravvenzione.

Se non vi sieno oggetti sequestrati potranno essere rimessi o consegnati direttamente all'ufficio tecnico.

Art. 60. Il Sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento delle pene, danni e spese alle quali potrebbe essere tenuto, o li affiderà alla custodia del Segretario comunale, e se trattasi di animali ordinerà che siano altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità e spese a termini della Legge di procedura penale.

Se si tratta di strade nazionali o provinciali, salvi i procedimenti contingibili ed urgenti di sua competenza, il Sindaco trasmetterà gli atti senza ritardo al Prefetto.

Art. 61. Il capo dell'uffizio tecnico trasmetterà parimenti al Prefetto o

al Sindaco, secondo la natura della strada, i verbali da lui o dai suoi agenti redatti o quelli consegnati allo stesso ufficio.

Presenterà inoltre, secondo i casi, le proposte dei procedimenti necessari per la riduzione delle cose al pristino stato; e per riparare od impedire i danni o per rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere, depositi od altri fatti, o dalla inosservanza delle prescrizioni della legge e del presente Regolamento, o dallo inadempimento delle condizioni imposte alla licenza, aggiungerà un calcolo della spesa occorrrente e del valore delle cose esportate o distrutte.

Art. 62. Il Prefetto, sentito il Genio civile, e se lo crede opportuno, il contravventore, ordinerà la riduzione delle cose allo stato che precedeva le contravvenzioni, e disporrà tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi (Art. 378 della Legge).

Nello stesso decreto sarà fissato il termine entro il quale, dalla fattagli intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni coll'avvertenza che in mancanza si darà luogo all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

La esecuzione d'ufficio potrà essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore nei casi di urgenza, o se il contravventore non sia conosciuto.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Art. 63. Il Prefetto, sentito il trasgressore per mezzo del Sindaco del suo domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti, e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte (Art. 378 della Legge).

Art. 64. Le attribuzioni indicate nei due articoli precedenti sono esercitate dai Sindaci quando si tratta di strade comunali (Art. 378 della Legge).

Art. 65. La intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto o dal Sindaco, sarà fatta dagli agenti del Comune o della pubblica Amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

Sarà rilasciata copia del decreto od altro atto al contravventore personalmente o alla sua dimora o a chi per lui è incaricato delle opere, lavori, o depositi in contravvenzione; se si tratta di intimazione a proprietari o possessori di fondi laterali alle strade, in mancanza della persona del contravventore o della sua dimora nel Comune, la copia sarà rilasciata ai fattori o custodi, od agli affittuari, coloni o coltivatori dei fondi medesimi.

L'agente farà relazione della seguita intimazione, indicando la persona cui fu rilasciata la copia od il motivo che non ha permesso di eseguire la intimazione.

Art. 66. L'ufficio tecnico sorveglierà per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorchè si facciano dal contravventore, o dal possessore dei fondi, canali, ecc.

La esecuzione d'ufficio sarà fatta dall'ufficio competente, secondo i regola-

menti in vigore, e per tutti gli effetti di legge sarà intimata al contravventore copia del verbale della fatta esecuzione e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato avanti intimato.

L'agente incaricato dell'esecuzione del decreto in caso di resistenza potrà richiedere l'aiuto della pubblica forza.

Art. 67. Per le contravvenzioni finchè non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, potrà venire ammessa la oblazione da parte del contravventore, di una somma, la quale avrà la stessa destinazione che il montare delle pene pecuniarie.

Non s'intenderanno mai comprese le spese degli atti del procedimento e quelle incorse od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'Autorità competente.

Appartiene al Prefetto od al Sindaco, secondo la natura delle strade, l'accettare o il rifiutare l'oblazione, col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione sarà obbligato il contravventore a pagare contemporaneamente le spese liquide, e farà atto di obbligo nel pagamento di quelle da liquidarsi, mediante nota resa esecutoria dal Prefetto o dal Sindaco.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore di procedura.

TITOLO IV. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 68. Contro i decreti del Prefetto del Sindaco è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità delle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.

Art. 69. Sono abrogati i regolamenti generali in vigore nelle diverse Provincie sulle materie alle quali è provveduto col presente Regolamento, che avrà pieno effetto dal giorno della sua pubblicazione.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Esami di promozione agli impieghi.

193. Con decreto ministeriale del giorno d'oggi sono stati indetti gli esami di promozione al grado di primo Segretario nel personale di questo Ministero, di Consigliere nelle Prefetture e di Commissario distrettuale per i Segretari di prima classe nell'Amministrazione centrale e provinciale, giusta la denominazione dei gradi stabiliti dal nuovo organico approvato con Regio Decreto 6 marzo prossimo passato.

I detti esami seguiranno in Roma, entro il mese di luglio, nei giorni da stabilirsi e davanti la Commissione centrale da nominarsi con successivi decreti, sul programma 24 agosto 1871, allegato alla circolare di pari data, Divisione 1ª, Sezione 3ª, e sotto l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nei Decreti 20 giugno 1871, nⁱ 323 e 324, con le modificazioni di cui nel Decreto 4 dicembre 1873 in ordine alla durata degli esami (*).

(*) Ecco il programma degli esami, approvato col Decreto ministeriale 24 agosto 1871, tenuto conto delle modificazioni introdottevi con le disposizioni ministeriali richiamate nella circolare medesima.

Storia. — Cause della caduta della Repubblica Romana. — Fondazione dell'im-

In quanto alla esenzione dall'obbligo della traduzione dall'inglese o dal tedesco, e alla limitazione delle materie relative alla storia, rimane in vigore il disposto delle circolari 20 dicembre 1872, n° 5058, e 11 aprile 1876, n° 5019-1-5473.

La S. V. è pregata di dare conforme partecipazione agli interessati così in codesto come negli uffici dipendenti, invitando coloro che intendono di presentarsi agli esami ad inviare la loro dichiarazione entro il mese di giugno prossimo venturo.

Si avverte poi che potrà concorrere ai detti esami ognuno che otterrà la promozione al grado di Segretario di prima classe nel Ministero o nella Amministrazione provinciale prima del tempo fissato per gli esami stessi (*Circolare del Ministero dell'Interno*, **16** *aprile* **1881**, *ai Prefetti*).

CONTABILITÀ COMUNALI

Notificazione di decreti di Consigli di Prefettura.

194. Nel giudicare i ricorsi di appello avverso i decreti dei Consigli di Prefettura emessi sui consuntivi dei Comuni, la Regia Corte dei Conti ebbe ad osservare come spesse volte le Amministrazioni comunali non curino di notificarli con sollecitudine agli esattori arrecando con tale procedimento danno ora alle Amministrazioni stesse, ora ai contabili dipendenti.

---

pero. — Sua estensione. — Costituzione dello Stato. — Come venisse modificata. — Augusto. — Gl'imperatori della famiglia di Cesare. — Galba. — Ottone. — Vitellio. — Gl'imperatori della famiglia Flavia. — Età aurea dell'impero. — Nerva. — Trajano. — Adriano. — Gli Antonini. — Principî della decadenza. — Contese per l'impero dalla morte di Commodo e Diocleziano.— Nuovo ordinamento dell'impero per opera di Diocleziano. — Cristianesimo durante l'impero fino all'Editto promulgato in Milano da Costantino. — Costantino. — I Costantiniani. — Teodosio. — Divisione definitiva dell'impero orientale ed occidentale. — I barbari. — Caduta dell'impero d'occidente. — Assetto politico d'Italia dopo la pace di Chateau-Cambresis. — Emanuele Filiberto rinnovatore della Monarchia di Savoia. — Duchi di Savoia da Emanuele Filiberto. — Vittorio Amedeo II. — Venezia e Genova. — Stato della Chiesa. — Provincie italiane soggette alla dominazione spagnuola dalla pace di Chateau-Cambresis alla morte di Carlo II di Spagna. — Guerra per la successione spagnuola. — Pace d'Utrecht. — Assetto d'Italia dopo questa pace. — Guerra per la successione di Polonia. — Guerra per la successione d'Austria. — Trattato di Acquisgrana. — Assetto d'Italia dopo il trattato di Acquisgrana. — Principali avvenimenti e riforme nei cinquant'anni che precedettero la rivoluzione francese.

Storia della letteratura italiana.

Geografia d'Europa e segnatamente d'Italia.

Diritto costituzionale.

Diritto internazionale nelle sue attinenze col diritto pubblico interno.

Diritto civile.

Diritto penale.

Diritto commerciale.

Diritto amministrativo.

Ordinamento giudiziario, amministrativo, finanziario, militare e marittimo del Regno, nelle sue norme fondamentali e nelle sue applicazioni.

Economia politica e statistica, e loro applicazioni alle speciali condizioni del Regno.

Giurisprudenza costituzionale e amministrativa, e giurisprudenza civile e penale nelle sue attinenze con la pubblica Amministrazione.

Lingua francese — Traduzione dall'italiano in francese.

Si è avverato alcuna volta che più decreti sopra conti di diversi esercizi sono stati notificati unitamente a quello emesso sul conto ultimo della gestione, ed anche che fu notificata la deliberazione sopra un conto, mentre si è trascurata la notificazione de' decreti per gli anni precedenti, per cui accade che il contabile appellando, si grava in un tempo di una serie di decreti, ingenerando intrigate e molteplici questioni o per partite che si allacciano di anno in anno, o pel fondo di cassa che resta indeterminato per più esercizi, o per l'ammontare di residui attivi e passivi. A tale inconveniente si ovvierebbe col semplice mezzo di notificare immediatamente le deliberazioni dei Consigli di Prefettura date per ciascun conto, perchè ove il contabile non ricorresse in appello, l'Amministrazione poggerebbe la sua contabilità su base incontestata, e potrebbe procedere per gli anni seguenti in modo più regolare e spedito; ove in contrario l'esattore appellasse, il Comune potrebbe ottenere subito sulle questioni il giudizio della Corte.

Anche nello interesse del contabile conviene che l'anzidetta notificazione si esegua con sollecitudine dai Comuni, ai quali unicamente sono comunicati i decreti dei Consigli di Prefettura. È di giustizia che gli esattori siano sottratti all'arbitrio delle mutabili Amministrazioni comunali, le quali col trascurare il sollecito adempimento di tali formalità, lasciano nella incertezza i contabili circa l'acclaramento dei conti resi, non conoscendosi se vogliasi fare omaggio ai decreti del Consiglio, ovvero opporvisi.

In vista di ciò prego i signori Prefetti di dare alle dipendenti Amministrazioni comunali le opportune disposizioni, acciò la notificazione agli esattori dei decreti dei Consigli di Prefettura venga eseguita nei modi di legge e con sollecitudine poichè pel disposto dell'articolo 45 del Codice di Procedura Civile, dal giorno di detta notificazione incomincia a decorrere il termine legale per l'appello sì per l'Amministrazione comunale che pel contabile (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 16 *aprile* 1881, *ai Prefetti*).

CONTABILITÀ SPECIALI

Fondi a disposizione dei Prefetti.

195. È a cognizione del sottoscritto che, malgrado le precise disposizioni impartite con la circolare 29 dicembre 1875, assai frequenti sono i casi in cui i signori Prefetti debbono prendere ancora ingerenza nell'incasso e nella custodia di somme, specialmente di quelle riguardanti il servizio delle strade obbligatorie, mentre sarebbero da passarsi nelle rispettive tesorerie provinciali.

Tenuto altresì conto di altri valori di non lieve importanza che pervengono alle Prefetture per depositi vari che sono quotidianamente eseguiti per servizi governativi da parte di Corpi morali e dei privati è manifesto che troppo grave responsabilità ne deriva pei signori Prefetti; responsabilità che difficilmente poi si concilia colla veste di quei funzionari e colle cure ad essi imposte da molteplici doveri che sono inerenti al loro alto ufficio.

Allorchè con la circolare anzidetta fu autorizzata la istituzione di apposita contabilità speciale pei fondi versati dai signori Prefetti, furono stabilite norme

opportune per assicurare nel miglior modo la custodia e la regolare gestione di una buona parte dei valori di cui è parola.

Ma per quanto risulta a questo Ministero, non dovunque nè sempre fu raggiunto lo scopo che si aveva di mira, ed in specie per quanto concerne i depositi eseguiti pel servizio speciale delle strade obbligatorie questi non vengono ovunque versati nelle tesorerie provinciali in conto corrente, a mente del disposto della circolare surricordata, inquantochè sarebbesi adottato finora da alcune Prefetture il sistema di mettere invece a frutto questi depositi presso qualche istituto di credito.

Nello intendimento pertanto di stabilire un procedimento regolare ed uniforme, atto il più che sia possibile ad allontanare ogni pericolo di deplorevoli abusi, pur troppo verificatisi, che, oltre al danno materiale della Finanza, portano il discredito nella pubblica amministrazione, questo Ministero di concerto con quelli dell'Interno e dei Lavori Pubblici, trova opportuno di disporre quanto appresso:

1. Da ora in avanti tutte indistintamente le somme, i valori ed i depositi i quali dovrebbero riceversi per le vigenti discipline dalle Prefetture saranno fatti dalle parti interessate direttamente nelle tesorerie provinciali del Regno;

2. Le somme tutte, che saranno da mettersi a disposizione dei signori Prefetti per qualsiasi titolo e servizio, verranno versate direttamente nelle tesorerie provinciali a cura degli esattori dei Comuni o dei Corpi morali e dei privati;

3. Coloro cui incombe di fare il versamento, prima di recarsi in tesoreria notificheranno alle Prefetture la relativa richiesta firmata dal Prefetto o dal Consigliere delegato, esclusa qualsiasi altra delegazione;

4. Gli interessati cureranno di far munire tali richieste del *visto* dell'Intendente di finanza o di un suo incaricato, e poscia le presenteranno, col corredo della prescritta fattura di versamento al tesoriere provinciale il quale si addebiterà del relativo importo nella apposita contabilità speciale, passando ad un tempo i valori ricevuti nella cassa di riserva e lasciando a favore del signor Prefetto una regolare quietanza da staccarsi dal bollettario (Mod. 172) stabilito dall'articolo 623 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

5. Per i mandati emessi dai Ministeri in capo ai signori Prefetti sarà da praticarsi quanto è stabilito con gli articoli 1, 2 e 3 della circolare 1875 sopra ricordata;

6. Restano egualmente ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 a 9 della stessa circolare, che stabilirono il procedimento da seguire per i prelevamenti e le riscossioni da farsi dai signori Prefetti sulle somme messe a loro disposizione, e l'obbligo pei tesorieri di tenere al corrente ed in regolare assetto le scritture corrispondenti, come pure quelle di compilare e trasmettere mensilmente lo specchio delle riscossioni e dei pagamenti fatti in conto corrente;

7. A scanso sempre di difficoltà, si avverte che riguardo agli ordinativi, allo appoggio dei quali seguono le operazioni di pagamento in conto di detta contabilità speciale, i tesorieri cureranno che i detti ordinativi siano regolari, cioè intestati ai veri creditori e firmati di proprio pugno dai signori Prefetti o dai Consiglieri delegati;

8. Scopo principale della presente circolare essendo l'estensione dell'obbligo del versamento diretto nelle tesorerie provinciali di tutte indistintamente le somme e valori che vengono messi a disposizione dei signori Prefetti, si intende che a questo stesso obbligo restano implicitamente soggetti anche i depositi che si fanno dai concorrenti alle aste, e per conseguenza l'articolo 10 della più volte ricordata circolare del 1875 resta colla presente abrogato.

I signori Intendenti cureranno che sia data piena e regolare esecuzione alle disposizioni contenute nella presente circolare (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 2 *maggio* 1881, *ai Prefetti ed agli Intendenti di finanza*).

ISTRUZIONE PUBBLICA

Anno scolastico — Promozioni degli alunni.

196. Riportiamo il Regio Decreto 17 marzo 1881, n° 139, portante disposizioni relative all'anno scolastico ed alla promozione degli alunni.

Art. 1. L'anno scolastico pei ginnasi e pei licei, per gli istituti tecnici e nautici; per le scuole normali e magistrali incomincia il 1° di ottobre e si chiude col mese di luglio.

Le lezioni incominciano il 16 di ottobre e finiscono il 30 di giugno. Gli esami di licenza, di promozione e di ammessione nella sessione ordinaria hanno luogo nel mese di luglio; gli stessi esami nella sessione straordinaria o di riparazione hanno luogo nella prima metà di ottobre.

Art. 2. Gli alunni delle scuole suindicate sono dispensati dall'obbligo dell'esame di promozione su quelle materie nelle quali hanno riportata la media annuale di sette decimi.

La dispensa totale o parziale dall'esame è però subordinata a prove costanti di buona condotta e diligenza date dall'alunno durante l'anno scolastico.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle presenti (*).

(*) Ecco ora la relativa circolare del Ministero della Pubblica Istruzione ai Prefetti, in data 7 febbraio 1881 :

Uno degli argomenti tra i vari che riguardano l'insegnamento secondario, che mi preoccupò più volte come Deputato, fu la disposizione che determina l'anno scolastico in modo che gli esami vengono fissati nella stagione più calda.

Già altre volte aveva additato alla Camera dei Deputati come gravissima offesa alle più elementari leggi dell'igiene gli esami ordinati e sostenuti nelle stagioni più calde e meno salubri, e quindi il massimo peso del lavoro nel tempo meno acconcio a sostenersi.

Appena adunque assunsi la direzione del Ministero dell'Istruzione Pubblica volsi il mio primo pensiero a far cessare questo inconveniente e sottoposi alla firma di S. M. il Decreto unito a questa lettera circolare, col quale sono mutati i confini dell'anno scolastico, stabilendo il termine delle lezioni al 30 giugno e l'incominciamento al 16 ottobre, e lasciando per gli esami i primi quindici giorni dei mesi di luglio e di ottobre.

Con questa disposizione se viene accorciato di poco il tempo destinato all'insegnamento vivo, io spero che la maggiore intensità di lavoro negl'insegnamenti e la buona volontà e diligenza degli scolari saprà riparare al difetto,

E però evidente che in questa innovazione è della massima importanza che sieno rispettati scrupolosamente i termini riguardo al ripigliare delle scuole, e che il 16 ottobre deve inesorabilmente fissare il cominciamento delle lezioni.

Dell'esecuzione di questo provvedimento rendo perciò in particolar modo responsali i presidi e direttori dei vari istituti, in cui esso viene applicato, e confido nel concorso volonteroso di tutti gl'insegnanti.

PREFETTURE

Esami di promozione.

197. Il Regio Decreto 3 marzo 1881, n° 75, attribuisce a due esami, e precisamente a quelli sostenuti sul programma stabilito dal Regio Decreto 29 agosto 1869, n° 3254, ed a quello di ammissione agli impieghi di prima categoria, l'equipollenza degli esami di promozione richiesti dal Regio Decreto 20 giugno 1871, n° 323.

Coloro che non hanno tali requisiti o che pur avendoli, non hanno ancora ricevuta la nomina al grado di Consigliere debbono ritenersi non contemplati dal provvedimento suddetto, perchè esclusi irrevocabilmente dalla Commissione istituita col Regio Decreto 1° febbraio 1880, n° 5277.

Altrettanto devesi ripetere per gli impiegati che avevano titoli per la carriera superiore e che non furono giudicati meritevoli della promozione dalla predetta Commissione.

Prego la S. V. di far noto quanto sopra ai Segretari per loro norma (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 1° *aprile* 1881, *ai Prefetti*).

PREFETTURE

Collocamento in disponibilità di Consiglieri.

198. Con Decreti Reali 24 marzo prossimo passato sono stati collocati in disponibilità trenta e più funzionari in correlazione alla riduzione del ruolo dei

---

Un'altra disposizione credei bene comprendere nel Decreto firmato testè dal Sovrano, cioè una più larga applicazione di un principio, che, sancito nel Regolamento 22 settembre 1876 sulle scuole secondarie classiche, aveva suscitato di molto l'alacrità nello studio dei giovani e destata una salutare emulazione, come lo provò la buona esperienza di questi anni.

Intendo parlare della prescrizione per la quale « gli alunni che durante l'anno scolastico diedero prove costanti di buona volontà e diligenza, e in ciascuna materia ottennero una media annuale non inferiore ai sette decimi, possono senz'altro essere dichiarati promossi ».

Io ho creduto che questa prescrizione potesse benissimo, e senza recar offesa agli studi, applicarsi alle singole materie d'insegnamento, così da un lato dare un maggior eccitamento all'amor proprio dei giovani, e diminuire dall'altro il grave peso degli esami agli insegnanti, i quali pei propri alunni devono fare un giudizio esatto e in tutto il corso dell'anno scolastico.

Questa innovazione sarà certamente accolta con favore dai docenti e dai discenti e varrà, io spero, a ridestare ed a rinforzare tra gli uni e gli altri quelle maggiori relazioni morali di benevolenza, e di rispetto che sono tanta parte della vita scolastica.

Recando a notizia degli ufficiali preposti alle nostre scuole secondarie le disposizioni contenute in questo Decreto, mi tengo certo che ne cureranno la esatta e sincera esecuzione, e le volgeranno a migliorare gli studi e la disciplina dei nostri istituti.

A codesta circolare fa seguito la seguente emanata dallo stesso Ministero in data 20 aprile 1881 e indirizzata ai Prefetti:

Così a seguito e schiarimento della circolare 7 febbraio prossimo passato, come a risolvere i dubbi mossi da più parti al Ministero rispetto al tempo dal quale abbiano a tenersi veglianti le disposizioni relative al cominciamento ed al chiudersi dell'anno scolastico, mi pregio dare avviso alla S. V., che tali disposizioni sono in vigore sin d'ora, e dovranno applicarsi sin da questo scorcio d'anno scolastico 1880-81.

Piaccia a V. S. rimanere intesa di questa comunicazione e farne parte a cui è destinata.

Consiglieri fatta all'attuazione dei nuovi organici approvati col Regio Decreto 6 marzo prossimo passato, nº 89 (serie 3ª).

Ai termini dell'articolo 5 del citato Regio Decreto la designazione dei funzionari collocati in disponibilità è stata fatta dalla Commissione centrale istituita col Regio Decreto 1º febbraio 1880, nº 5277, ond'e che al Ministero ora non resta che comunicare copia dei provvedimenti presi in esecuzione di tali proposte.

Siccome il collocamento in disponibilità riesce più grave per coloro che hanno un assegno inferiore alla pensione cui potrebbero aver diritto, così il Ministero non avrebbe difficoltà di prendere in considerazione le domande di collocamento a riposo e coglierebbe anzi l'occasione per promuovere in favore di coloro che intendessero di lasciare definitivamente il servizio quell'attestazione onorifica, colla quale il Governo suole ricompensare chi chiude una lunga ed onorata carriera.

La S. V. voglia compiacersi di fare coi dovuti riguardi analoghe dichiarazioni all'atto della consegna del Regio Decreto in disponibilità al funzionario cui è diretto, partecipando le determinazioni del medesimo ed accusando in ogni modo ricevuta della presente *(Circolare del Ministero dell'Interno*, 16 *aprile* 1881, *ai Prefetti)*.

REQUISIZIONE DI QUADRUPEDI
per l'esercito in caso di mobilizzazione — Riparto del contingente che le Provincie devono somministrare.

199. Il Ministero della Guerra si è lagnato vivamente che non tutte le Prefetture del Regno corrispondono colla voluta e necessaria sollecitudine allo invito che annualmente è loro fatto di trasmettere il riparto fra i Comuni del contingente quadrupedi da somministrarsi all'esercito in caso di mobilitazione, il quale contingente come alla S. V. è noto, viene ogni anno fissato per ciascuna Provincia con Decreto Reale.

Il non inviare in tempo debito al Ministero della Guerra detto riparto, arresta la pubblicazione delle varianti al riparto generale del contingente stesso fra tutti i Comuni del Regno ed in date eventualità potrebbe anche avere gravissime conseguenze.

Debbo quindi richiamare tutta l'attenzione della S. V. sull'inconveniente segnalato ed invitarla, in pari tempo, a dare precise disposizioni perchè esso non abbia a ripetersi in avvenire (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 4 *aprile* 1881, *ai Prefetti*).

SCUOLE ELEMENTARI
Anno scolastico.

200. Le numerose domande che pervennero da ogni parte del Regno a questo Ministero, perchè le disposizioni emanate col Regio Decreto del 30 gennaio ultimo scorso, riguardanti il tempo in cui debbono aver luogo gli esami annuali nelle scuole secondarie, siano estese anche alle scuole elementari, mi inducono a credere che sia poco conosciuto, o per lo meno poco applicato dai Comuni l'articolo 7 della Legge 15 luglio 1877, col quale viene data facoltà alle Giunte municipali di determinare, col consenso del Consiglio

provinciale scolastico, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari.

Le disposizioni contenute nel predetto articolo oltrechè da ragioni igieniche, evidentemente furono dettate dal desiderio di giovare economicamente alle famiglie agricole le quali in certe stagioni determinate dalle circostanze locali, sogliono trarre profitto anche dal tenue lavoro dei loro figliuoletti; nè io raccomanderò mai abbastanza alla S. V. Ill^ma^ perchè sia larga nel concedere questi piccoli benefizi alle povere famiglie campagnuole. Ma io vorrei in special modo che tutte le Autorità provinciali preposte alla pubblica istruzione, inspirandosi al concetto espresso nella mia circolare del 7 febbraio ultimo scorso, n° 619, ne estendessero l'applicazione nelle forme e nei limiti voluti dalle leggi a tutte le scuole della loro rispettiva Provincia. In altri termini, è mio desiderio che in qualunque argomento scolastico la S. V. sia chiamata a deliberare, od anche solo a consigliare, le considerazioni igieniche abbiano la precedenza su tutte le altre.

La S. V. pertanto farà opera non meno utile agli studi che alla salute dei discenti, se fin da quest'anno, vorrà cogli autorevoli suoi consigli indurre i Municipi di codesta Provincia e specialmente quelli che sono forniti di istituti d'istruzione secondaria, a voler dare le opportune disposizioni perchè l'anno scolastico abbia il suo termine nello stesso tempo tanto per le scuole secondarie quanto per le primarie (*Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione*, 17 *aprile* 1881, *ai Prefetti*).

CONSORZIO STRADALE

Quota a carico del Comune — Provvedimenti d'ufficio.

201. *Allorchè un Consorzio stradale è legalmente e definitivamente costituito spetta all'Amministrazione consortile il provvedere alla costruzione dell'opera e quindi alla riscossione di ciascuna quota consortile che deve costituire la somma occorrente per l'opera. L'Amministrazione consortile deve fare il suo preventivo in modo che il tempo da stabilire per l'ultimazione dei lavori corrisponda presumibilmente col pagamento delle quote consortili. I Comuni obbligati a concorrere alle spese consortili possono sempre essere costretti al pagamento della loro quota col mezzo della procedura stabilita dagli articoli* 141 *e* 142 *della Legge comunale e provinciale* (Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 7 gennaio 1881).

CONTABILITÀ SPECIALI

Fondi a disposizione dei Prefetti.

202. Essendo incorsa una ommissione nella stampa della circolare n° 122, serie 4ª, del 2 maggio corrente (*) e precisamente nella dizione dell'articolo 3, il medesimo deve leggersi come appresso, cioè:

« Coloro cui incombe di fare il versamento prima di recarsi in tesoreria, notificheranno alle Prefetture *le somme da versare e ritireranno* la relativa richiesta firmata dal Prefetto o dal Consigliere delegato, esclusa qualsiasi altra delegazione » (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 13 *maggio* 1881, *ai Prefetti*).

(*) Vedi *Annuario*, 1881, n° 195, vol. II, parte 4ª.

CONTRATTI D'APPALTO

per lavori idraulici — Copie autentiche.

203. Il modo meno regolare con cui da taluna Prefettura vengono presentate le copie autentiche dei contratti d'appalto, estese in carta da bollo da lire una che debbono porsi a corredo del mandato di primo acconto, fa sì che non poche volte convenga rimandarle perchè sieno completate ed intanto succedono ritardi così gravi nei pagamenti che danno motivo all'impresa d'avanzare speciali reclami pel pregiudizio che loro deriva.

Essendo intenzione del Ministero che tale inconveniente cessi dovunque, il sottoscritto crede opportuno avvertire che le dette copie debbano sempre essere una fedele riproduzione dell'atto originale *con tutti gli inserti*, nessuno escluso, ed in ogni ipotesi debbono contenere *il capitolato generale a stampa ed il verbale della definitiva aggiudicazione*, trascritti di seguito al contratto, od uniti al medesimo con un cordoncino fermato nei suoi estremi a cera lacca col sigillo prefettizio, per evitare la dispersione di una parte qualsiasi; e sull'ultima pagina scritta o stampata deve esservi apposta l'autenticazione con marca da bollo da lire una, giusta l'articolo 6 del Regio Decreto 15 ottobre 1868, n° 4650.

Nel pregare la S. V. a voler curare l'esatto adempimento di questa disposizione, come pure a far sì che le copie in discorso sieno presentate al Ministero con la massima sollecitudine appena le pervenga il Decreto che rese esecutivo il contratto, lo scrivente resta in attesa di un breve cenno di riscontro della presente (*) (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici,* 1° *aprile* 1874, *ai Prefetti*).

DEBITO PUBBLICO

Secondo cambio decennale delle cartelle al portatore.

204. Di conformità alla convenzione stata conchiusa addì 2 aprile 1881 tra il Ministero del Tesoro e la Banca Nazionale del Regno d'Italia, in forza della quale alla Banca medesima è commesso l'incarico di effettuare il cambio semplice delle cartelle al portatore dei Consolidati 5 e 3 per cento, a norma del disposto dall'articolo 37 del Regolamento del Debito Pubblico, approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1870, n° 5942, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1. Il cambio decennale delle cartelle del Consolidato 5 per cento avrà principio col giorno 4 maggio 1881.

2° Il cambio si effettuerà:

a) In Roma dalla sede della Banca Nazionale nel Regno d'Italia;

b) Fuori di Roma, dagli stabilimenti della Banca Nazionale suddetta in tutti i capoluoghi di Provincia e nelle altre località dove esistono gli stabilimenti medesimi, ed in Arezzo, Pisa, Siena e Pistoia dalle succursali della Banca Nazionale toscana.

(*) Abbiamo tratto dal *Manuale degli Amministratori* la presente circolare, quantunque di data non recente, essendo essa di non lieve importanza.

3. Il cambio semplice è immune da spesa per le parti, eccettuati centesimi 60 per la spesa di bollo per ognuna delle cartelle nuove che verranno ad esse rilasciate in sostituzione di altrettante cartelle vecchie di eguale rendita presentate al cambio.

4. Ove coll'operazione di cambio si chiedessero anche altre operazioni di Debito Pubblico, cioè riunioni, divisioni o tramutamenti, in questo caso le domande con le relative cartelle dovranno dalle parti essere presentate direttamente alla Direzione Generale del Debito Pubblico o fatte ad essa pervenire col mezzo delle Intendenze di Finanza con le formalità prescritte dal succitato Regolamento, rimanendo fermo in questo caso il pagamento di tutti i diritti stabiliti dalle vigenti direttive oltre i bolli inerenti alla speciale operazione del cambio decennale.

5. I vecchi titoli da cambiarsi saranno presentati agli stabilimenti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia e di quella toscana accennati al n° 2 col corredo di una specifica a *madre e figlia* conforme al modello, e sui medesimi titoli, all'atto della presentazione, dovrà l'esibitore apporre la propria firma datata coll'indicazione del domicilio.

6. A garanzia dell'eseguita consegna dei titoli vecchi verrà alle parti rilasciata come ricevuta esente da bollo la specifica *figlia* firmata da un rappresentante lo stabilimento che avrà ritirati i titoli suddetti.

7. La consegna dei corrispondenti nuovi titoli verrà eseguita a chi avrà depositate le vecchie cartelle, dietro restituzione della specifica sulla quale dovrà essere apposta analoga dichiarazione di ricevimento.

8. Le premesse disposizioni sono operative anche rispetto alle cartelle al portatore del Consolidato 3 per cento, la cui ultima cedola scade il 1° ottobre 1881. Il giorno in cui avrà principio il cambio di tali cartelle verrà determinato con apposito avviso.

9. L'obbligo nella Banca Nazionale di eseguire il cambio delle vecchie cartelle, ai termini dell'articolo 3 della convenzione, va a cessare con tutto gennaio 1882, e perciò, scorsa la detta epoca, i possessori dei vecchi titoli dovranno per l'effetto rivolgersi alla Direzione Generale del Debito Pubblico direttamente o pel tramite delle Intendenze di finanza (*Avviso della Direzione Generale del Tesoro*, 16 *aprile* 1881).

ESATTORE

Rimborso delle quote d'imposta inscritte nei ruoli.

205. *L'esattore non può chiedere il rimborso delle quote d'imposta inscritte nei ruoli, quando non provi di avere esperito contro il contribuente gli atti esecutivi di legge. Quindi non può chiedere ed ottenere il suddetto rimborso a pretesto che trattisi di quote indebite di duplicazione di imposta sullo stesso reddito. La stessa dichiarazione dell'agente delle imposte che una quota iscritta nei ruoli sia indebita o duplicata, non giova all'esattore per ottenere il rimborso e discarico* (Decisione della Corte dei Conti, 24 marzo 1881).

La Corte, ecc.

Considerando che un gruppo di tredici quote in lire 856,46 è rifiutato dal Ministero perchè l'esattore non ha proceduto contro i debitori, e d'altra parte

i ricorrenti sostengono che trattasi di quote indebite, delle quali ad ogni modo l'Amministrazione doveva e deve accordare il discarico. Ma questa difesa non può loro giovare. È principio inconcusso scritto a chiare note nell'articolo **24** della Legge **20** aprile **1871**, n° **192**, che la pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore iscrittovi legalmente obbligato al pagamento, salvo il suo diritto ad ottenere lo sgravio o rimborso giusta gli articoli 48 a 55 del Regolamento 1° ottobre 1871, ai quali corrispondono gli articoli 54 a 59 del successivo Regolamento 25 agosto 1876. Insomma la massima *Solve et repete* è applicabile in tutta la sua estensione ai contribuenti inscritti nei ruoli delle imposte dirette. Per conseguenza egli è indubitato che l'esattore non può farsi giudice se il contribuente inscritto nel ruolo debba o non debba essere sgravato, ma sin tanto che lo sgravio non sia da chi di diritto promosso o giudicato, egli deve rispondere delle relative imposte, nè può esserne discaricato se non provandone la inesigibilità, provando cioè di avere esperito inutilmente contro il debitore nei termini dalla legge prescritti tutti gli atti esecutivi che era in sua facoltà di promuovere. Le dichiarazioni fatte dall'agente delle imposte sull'indebito non giovano all'esattore, perchè nemmeno l'agente delle imposte è il giudice delle quote dovute o non dovute una volta che nei ruoli vennero inscritte;

Accordare all'esattore il discarico delle quote inscritte nei ruoli pubblicati, senza che ne dimostri la inesigibilità, quando anche egli potesse provare che tali quote non erano dovute, sarebbe sconvolgere uno dei cardinali principî su cui riposa il sapiente edificio eretto colla Legge 20 aprile 1871, ed è perciò che non può nemmeno accordarsi il discarico delle due quote a debito della Real Casa, poichè ammesso anche per vero che quelle quote fossero pur comprese nelle partite inscritte a carico della Real Casa nel ruolo di Torino, di che però non vi è prova legale, una volta che lo erano pure nel ruolo di Casale dal quale non furono mai con regolare procedura di sgravio cancellate, l'esattore non poteva esimersi dall'obbligo di esigerle e non esigendole, non può pretendere di esserne discaricato. Di questo gruppo formano parte due quote a debito di Del Vecchio Emanuele (N° 46 della domanda pel 1872 e 139 della domanda pel 1871) le quali, dicesi, furono dichiarate non dovute per sentenza del Tribunale civile di Casale del 23 giugno 1873 passata in cosa giudicata. Ma questa sentenza non trovasi fra gli atti in processo, e quindi allo stato degli atti non puossi nemmeno di quelle due quote accordare il discarico.

Per tali motivi, ecc.

MAESTRI COMUNALI

Deliberazione di congedo — Affissione all'albo pretorio — Stipendio — Riduzione.

206. *Le deliberazioni di congedo ai maestri non possono produrre effetto se non dal giorno in cui vennero ad essi partecipate. Non basta la semplice pubblicazione all'albo pretorio. Il termine per il congedo, che si dà sei mesi prima della scadenza si calcola a mesi effettivi, non a mesi di trenta giorni. Ai maestri, cui fu partecipata la licenza intempestivamente spetta il diritto di essere considerati ancora in carica, od almeno*

di percepirne lo stipendio a norma di legge. Lo stipendio dei maestri non si può ridurre oltre il minimum *legale, e deve rimborsarsi al maestro il di più che gli spetta sugli stipendi arretrati corrisposti in somma inferiore a detto* minimum (Sentenza del Tribunale civile di Voghera, 11 dicembre 1880).

MANDATI

di anticipazione sul capitolo 80 dell'esercizio 1880 — Rendiconti.

207. Siccome fu avvertito dal Ministero con circolare 4 giugno 1880, interessa di sistemare definitivamente la contabilità relativa ai mandati di anticipazione stati emessi sul capitolo 80 dell'esercizio 1880, spese 1879, per sussidiare i Comuni e Consorzi secondo la Legge 24 dicembre 1879.

A tale effetto sono pregati i signori Prefetti ad affrettare la trasmissione dei relativi rendiconti con le quetanze ed i certificati del Genio civile governativo, e dell'uffizio tecnico provinciale comprovanti la erogazione dei suddetti sussidi nelle spese per cui furono concessi.

Per facilitare il compimento di questo servizio si fa noto ai signori Prefetti che quei Comuni che per circostanze speciali non avessero potuto altrimenti eseguire l'opera per la quale fu loro concesso il sussidio, potranno, mediante storno a norma dell'articolo 87, n° 10, della Legge 20 marzo 1865, invertire il sussidio medesimo per altre opere pubbliche di più facile e pronta esecuzione, bene inteso però che a giudizio dei signori Prefetti, sia riconosciuto che tali opere siano di quelle che sarebbero state sussidiabili secondo lo spirito della Legge 24 dicembre 1879 (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 17 *maggio* 1881, *ai Prefetti*).

SCUOLE TECNICHE

Sussidi.

208. Mentre volentieri annunzio alla S. V. Ill^ma^ come questo Ministero abbia recentemente compiuta per le scuole tecniche mantenute da Comuni e da altri Corpi morali, la ripartizione delle lire 400000 a loro destinate, mi giova avvertirla che alcune di esse non saranno più chiamate a godere di un tale benefizio per l'avvenire. Anzi, già sin d'ora sarebbero state messe in disparte, se si fossero potute preavvisare in tempo delle condizioni che alla concessione del sussidio pone e porrà d'ora in poi risolutamente l'Amministrazione centrale. La ragione di siffatto provvedimento sta in ciò che le scuole dianzi accennate, ovvero per scarsissimo numero di alunni, ovvero per incompiuto o cattivo ordinamento, o per pochezza d'insegnanti od anche per tutte queste ed altre ragioni insieme, mostrarono e mostrano di non corrispondere agli intendimenti ed allo scopo di chi istituiva un tale insegnamento. Imperocchè quanto è lodevole ed opportuna l'istruzione tecnica se valga a fornire le classi popolari di quelle speciali cognizioni onde abbisogna chi non può nè vuole proseguire maggiori studi, ma solamente prepararsi all'illuminato e serio esercizio di un mestiere o di un arte, altrettanto riesce intempestiva e da biasimarsi se non raggiunga altro fine che di evitare a giovanetti, distratti od inerti, esagerate maggiori fatiche della istruzione classica. In siffatte scuole tu noti l'apparenza più che la realtà dell'insegnamento; e quasi diresti che, pur di vivere non badano se la loro vita sia tisica e stentata, se i giovani vi col-

gano veramente il frutto di una istruzione nel suo genere e ne' suoi termini completa; o piuttosto non vi libino appena una coltura leggiera, e nozioni vaghe ed incerte con idee in embrione che serviranno nel progredire degli anni, non a fare artefici ed artisti pregevoli, ma uomini spostati e senza fede in sè stessi, nè coscienza dell'opera propria e del dovere che loro incombe verso la società. Onde molti mali derivano e molti pericoli che facilmente si eviterebbero, se non fosse monco e viziato uno insegnamento più particolarmente rivolto ai figli del popolo, dell'operaio, per rattemprarlo e rinvigorirlo, non già per immiserirne il cuore e l'intelletto, per cacciarlo in una via che potrebbe condurlo a materiale e morale rovina.

Perciò io venni nel pensiero di non sussidiare d'ora in poi altre scuole tecniche fuori di quelle che per sapienza di direzione, per zelo d'insegnanti e per bontà d'insegnamento impartito a ragguardevole numero di alunni studiosi ed attenti, promettano rispondere pienamente allo scopo pel quale furono istituite; rivolgendo e concentrando a favore di esse le sovvenzioni risparmiate sulle misere e inette, sostenute sino ad oggi piuttosto nella speranza di un migliore avvenire che per ricognizione di un bene presente. Ed a questo proposito mi riservo determinare più tardi e far conoscere alla S. V. Ill^{ma} le necessarie ed immutabili condizioni per le quali il sussidio di cui si tratta possa essere chiesto ed accordato.

Già è noto che, secondo il Regolamento 19 settembre 1860, articolo 131, il sussidio si dovrebbe concedere alle sole scuole tecniche pareggiate; come quelle che (non fosse altro per il loro ordinamento simile all'ordinamento delle scuole governative) ci danno garanzia di buona riuscita. Ma io non intendo ridurre il sussidio e le ragioni di esso in così ristretti termini; continuerò invece a sussidiare, quanto mi sia consentito, tutte le scuole pareggiate o no, che provino d'esserne davvero degne e meritevoli. Alle altre che non versino in queste condizioni di merito particolare, provveggano nel loro senno e nella loro coscienza i Comuni od i Corpi morali che amassero o credessero opportuno di tenerle in piedi. Se non che, parrebbe a me, che essi, massime i Comuni piccoli, invece di sprecare inutilmente alcune migliaia di lire insufficienti a dare anima e vita a scolette tecniche le quali non l'ebbero, non l'hanno e non l'avranno mai, dovessero rivolgere queste somme a rafforzare l'insegnamento elementare allargandolo anche con le materie facoltative e accrescendolo d'una classe complementare, e poco mancherà che non vi trovino dentro assai di più che l'abbandonata loro scuola tecnica non potesse somministrare. L'esempio non è nuovo in Italia; è vecchio presso altre nazioni.

Delle scuole da sussidiarsi informeranno il Ministero le proposte del Consiglio provinciale scolastico, le relazioni de' Provveditori e degli Ispettori locali e degli Ispettori centrali e, bisognando, di Commissari straordinari volta a volta inviati.

Le domande di sussidio per ciascheduna delle scuole tecniche, dovranno essere mandate al Ministero non più tardi del mese di settembre; non sarà tenuto conto di quelle che pervenissero successivamente dovendo procedere alla ripartizione dei sussidi entro l'anno medesimo cui si riferiscono (*Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione*, 26 *aprile* 1881, *ai Prefetti quali Presidenti dei Consigli provinciali scolastici*).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Tassa sui principali utenti.

209. *Il Comune che provvede alla costruzione di una strada obbligatoria per effetto della Legge* 30 *agosto* 1868, *non può imporre la tassa dei principali utenti sopra fondi i quali, tuttochè compresi nel raggio dalla legge previsto, sono situati però nel territorio di altri Comuni. Però è in sua facoltà di promuovere un Consorzio col Comune nel quale sono posti i fondi medesimi per obbligare questo a concorrere nella misura del contributo al quale quei terreni dovrebbero sottostare. Il secondo Comune potrà da sua parte rivalersi della predetta quota imponendo ai maggiori utenti della strada posti nel suo territorio, il pagamento della tassa a suo favore* (Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 7 gennaio 1881).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Prestazioni d'opera pagabili in danaro.

210. Il Consiglio di Stato con parere del 6 aprile 1881 ha ritenuto che: « Le quote esigibili in danaro delle prestazioni d'opera per le strade comunali obbligatorie possono sempre essere riscosse nel termine dalla legge prescritto per le tasse dirette, ed esser consumate anche in anni diversi da quelli in cui furono imputati ».

Questo Ministero avendo adottato tale parere, ne dà partecipazione alle SS. LL. acciò vi si uniformino nei singoli casi (*Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici,* 18 *aprile* 1881, *ai Prefetti*).

TASSA DI BOLLO

Quietanza — Chi deve pagare la tassa.

211. *Le spese della quietanza dell'atto con cui si accerta e si conserva la prova dell'eseguito pagamento, vanno necessariamente comprese fra quelle che l'articolo* 1250 *del Codice Civile pone a carico del debitore. Quindi se non può dubitarsi che la spesa della quietanza fatta per atto pubblico, che pur comprende il bollo, sia a carico del debitore, non saprebbesi concepire per quale sufficiente ragione costui non dovrebbe sopportare la tassa di bollo che forma forse l'unica spesa dell'atto privato. Non hanno a ciò derogato le Leggi speciali sul bollo del* 13 *settembre* 1874, *n°* 2077, *e* 11 *gennaio* 1880, *n°* 5430, *perocchè non vi si rinviene una espressa disposizione che osti al precetto della legge comune, e nemmeno è possibile dedurla a forza d'interpretazioni, le quali sono in perfetto contrasto colla parola di coteste leggi speciali e coll'espresso precetto dell'articolo* 1250 *del Codice Civile. Conseguentemente, in applicazione del detto articolo* 1250 *del Codice Civile, deve ritenersi dovuto dai debitori il bollo di* 5 *centesimi della ricevuta che viene loro dal creditore rilasciata* (Sentenza del Tribunale civile di Roma, 11 aprile 1881).

TASSA DI FABBRICAZIONE

Olio di semi di cotone.

212. Dalla Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno riportiamo in argomento la seguente Legge in data 7 aprile 1881.

Articolo unico. È stabilita una tassa di fabbricazione di 14 lire per quintale sull'olio di semi di cotone prodotti in paese. Tale tassa sarà riscossa col metodo della vigilanza permanente degli agenti finanziari nel modo che sarà determinato dal Regolamento.

Alla importazione dall'estero dell'olio di semi di cotone, sia puro, sia mescolato con olio d'oliva, o con altri olii, sarà riscossa la sovratassa di fabbricazione nella stessa misura di lire **14** per quintale.

Con lo stesso Regolamento saranno determinate le pene da applicarsi nei limiti della Legge 3 luglio **1864**, n° **1827**, e del Decreto legislativo **28** giugno **1866**, n° **3018**.

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Redditi fondiari — Affitto dell'acqua di una sorgente.

213. *I redditi di natura fondiaria possono essere colpiti dalla imposta di ricchezza mobile solo quando non sia possibile assoggettarli al tributo prediale. Le sorgenti in Sicilia potendo, per le leggi catastali imperanti in quel Compartimento, essere censite in catasto e quindi assoggettate al tributo fondiario, non può il reddito dell'affitto delle acque delle medesime sottoporsi all'imposta di ricchezza mobile* (*) (Decisione della Commissione centrale, 30 gennaio 1881).

TASSA FONDIARIA

Fondi affittati danneggiati da disastri.

214. Codesto Ministero propone il quesito se di fronte agli articoli **1617** e **1618** del vigente Codice Civile, imperi tuttavia la disposizione dell'articolo **56** del Decreto **10** giugno **1817**, pel quale non può accordarsi rilascio o moderazione d'imposta a causa di disastro, se il proprietario del fondo danneggiato non dimostri, nel modo dettato da tale articolo che fu obbligato accordare al fittuario un escomputo eguale alla metà del fitto annuale. E l'Avvocatura opina per l'affermativa (**).

(*) Ecco la decisione della Commissione provinciale di Catania in data 19 agosto 1880, confermata dalla centrale. Estensore di essa fu l'egregio Avv. BELLINI, Direttore del pregiato periodico *La Giurisprudenza* di Catania.

L'Agenzia di Linguaglossa ha ritenuto dover sottoporre a tassa di ricchezza mobile il reddito proveniente dal fitto dell'acqua della sorgente posseduta dai signori Pennisi Mauro e consorti in Fiumefreddo, sul criterio che non sia stato colpito dal tributo fondiario.

Dietro reclamo degl'interessati la Commissione di prima istanza ha respinto la tassazione; onde l'agente propone appello alla Commissione provinciale. Osservasi che il criterio assunto dall'Agente non è esatto. Nella imposizione devesi aver riguardo all'indole del reddito, per sottoporlo all'una o all'altra tassa, mobiliare o fondiaria.

Nella specie è indubitato essere la sorgente per legge riguardata come immobile, onde immobiliare il reddito che ne deriva. Dal fatto transitorio di non essere sottoposto a tributo fondiario non puossi dedurre l'applicazione della tassa di ricchezza mobile. Se così non fosse, tutti i terreni già catastati in tempo in cui non avevano ricevute le migliorie di cui oggi si arricchiscono dovrebbero essere soggetti a tassa di ricchezza mobile per quel maggior reddito proveniente dalle successive migliorie non soggette a tributo fondiario. Ciò darebbe diritto alla Finanza a tenerne calcolo in una futura perequazione, non però ad imporre nell'annualità una tassa contraria all'indole del reddito che si vuol colpire.

(**) Questo in quanto ai fondi dati in affitto. Per quelli non affittati poi, il Ministero delle Finanze con dispaccio 10 aprile 1880 dichiarò: Che quando i fondi non sono affittati, deve il reclamante produrre una dichiarazione fatta dal colono avanti il Pretore mandamentale dalla quale risulti che non esiste scrittura di affitto; che fra esso ed il locatore fu pattuito l'escomputo della metà del fitto, e che tale escomputo è stato ricevuto. Tale è il *documento legale* stabilito dalla nota ministeriale 23 giugno 1881, in mancanza del contratto di affitto (*Le Imposte dirette*, 1881).

Innanzi tutto è fuori dubbio che il Decreto del 10 giugno 1817 non fu sostanzialmente abrogato da posteriori disposizioni legislative, che anzi ricevette nuova conferma dall'articolo 82 del Regolamento 24 dicembre 1870 sulla conservazione dei catasti.

In secondo luogo gli articoli 1617 e 1618 del Codice Civile non hanno per nulla modificato le relative disposizioni contenute negli articoli 1769 e 1770 del Codice Napoleone, imperante in queste Provincie nel 1817 e negli articoli 1615 e 1616 delle Leggi Civili napoletane pubblicate nel 1819.

Ciò premesso non parrebbe dubbio che il suddetto articolo 56 dovesse applicarsi nel modo com'è scritto. Il principio su cui si adagia, è di pura equità, per tanto applicabile per quanto il proprietario del fondo locato abbia realmente sofferto la perdita della metà della rendita, accordando al fittuario l'escomputo della metà del fitto annuale. Egli quindi non pare che possa esimersi dalla prova accennata dall'articolo, perciocchè se manca il danno, vien meno la ragione della moderazione o rilascio; nè sarebbe giusto concederla perchè con la reimposizione si cagionerebbe illegittimamente il danno degli altri contribuenti.

Siffatta disposizione ebbe vita quando già preesistevano le disposizioni riprodotte negli articoli 1617 e 1618 del vigente Codice Civile, epperò parrebbe che non avesse potuto neanche virtualmente subire modificazione nella sua letterale applicabilità (*Parere dell'Avvocatura erariale di Napoli*, 10 *maggio* 1881).

CONSORZIO STRADALE

Contrattazione di un mutuo.

215. *Può l'Amministrazione consortile contrarre un mutuo nel proprio interesse, non già nello interesse esclusivo di un Comune* consorziato *pel pagamento della quota consortile*; *nel quale caso il Comune, non l'Amministrazione consortile deve fare la relativa domanda* (Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 17 gennaio 1881).

IMPOSTE DIRETTE

Espropriazione di fondi enfiteutici.

216. In ordine alle disposizioni della ministeriale 16 giugno 1880 furono promossi i seguenti quesiti:

1. « Nel caso di devoluzione al Demanio per la quale non trovasi espropriato il dominio diretto per inesattezza di dati catastali, la voltura di rettifica da eseguirsi in testa al direttario od utilista va o pur no soggetta alla tassa di bollo, come quella degli altri possessori? »

2. « È necessario un decreto dell'Intendenza, che disponga l'annullamento delle partite col rimborso dell'imposta a favore dell'esattore, o basta un semplice riferimento alle disposizioni ministeriali? »

3. « I ruoli suppletivi per la ditta verificata, vanno compilati nella serie di prossima pubblicazione, ovvero come caso speciale, debbono spedirsi contemporaneamente alle liquidazioni di rimborso? »

4. « Verificandosi il caso che la esistenza si rileva quando le liquidazioni presentate dallo esattore, a corredo degli atti processuali, sieno state già

spedite, deve o pur no l'agenzia procedere ad ulteriori liquidazioni per inesatta intestazione? »

5. « Se l'agenzia sia obbligata di rendere avvisati l'esattore e le parti di siffatti adempimenti. »

Sul conforme parere della Intendenza, il Ministero ha risoluto quanto appresso:

1. Che se l'ommissione in catasto è avvenuta per colpa dell'agenzia vi si deve riparare d'ufficio a norma del disposto dell'articolo 30 del Regolamento catastale: e se invece detta omissione è imputabile alla parte, questa deve essere invitata a presentare subito la domanda di voltura, la quale domanda andrà soggetta al bollo ed ai diritti catastali, come è prescritto per ogni altra domanda di voltura. Se poi la parte non aderisce a tale invito, l'agenzia deve provvedere di ufficio alla voltura medesima, a sensi del disposto dell'articolo 50 del Regolamento catastale.

2. Che le liquidazioni di sgravio o di rimborso di quote d'imposta riconosciute indebite perchè inscritte erroneamente nei ruoli devono essere eseguite in base ad apposito decreto dell'Intendenza.

3. Che la iscrizione dell'imposta a carico della ditta rettificata deve essere eseguita nei primi ruoli suppletivi che vengano a pubblicarsi nei termini prescritti dall'articolo 30 del Regolamento di riscossione, giacchè devesi ritenere che pel disposto dall'articolo stesso non abbia l'Amministrazione la facoltà di emettere in ogni tempo i ruoli predetti.

4. Che qualora l'esistenza del dominio diretto sul fondo devoluto al Demanio si rilevi quando siano già state eseguite e spedite le liquidazioni presentate dall'esattore, non occorre che l'agenzia proceda ad ulteriori liquidazioni per inesatta intestazione in catasto, poichè si è già provveduto allo sgravio o rimborso in favore dell'esattore colle prime liquidazioni.

5. Di tutti i suddetti adempimenti, deve esser dato avviso allo esattore ed alle parti in conformità del disposto del Regolamento per la conservazione dei catasti, e degli articoli 54 e seguenti del Regolamento sulla riscossione (*Nota della Direzione Generale delle Imposte dirette*, 21 *aprile* 1881).

ISTRUZIONE PUBBLICA

Abilitazione all'insegnamento liceale, ginnasiale, normale e tecnico.

217. **Riportiamo il Decreto ministeriale in data 13 maggio 1881 relativo agli esami pel conferimento dei diplomi di abilitazione allo insegnamento nei licei, nei ginnasi, e nelle scuole normali e tecniche.**

Il Ministero della Pubblica Istruzione;

Veduti gli articoli 1 e 12 del Regolamento, approvato col Regio Decreto 10 l'anno 1877; Veduta l'istruzione approvata col Decreto ministeriale 24 maggio 1877, decreta:

1. Per l'anno 1881 le sessioni straordinarie d'esame pel conferimento dei diplomi di abilitazione allo insegnamento liceale e ginnasiale e di alcune patenti relative all'insegnamento normale e tecnico del primo grado si terranno nelle Regie Università di Napoli, di Padova, di Palermo, di Pavia, di Pisa, di Roma, di Torino, nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, nello Istituto di studi

superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, nei limiti corrispondenti alle sezioni di magistero finora istituite.

2. Gli aspiranti, osservate le prescrizioni stabilite nel Regolamento, manderanno le loro istanze entro il mese di giugno alla Università o Istituto superiore, ove intendono di sostenere l'esame.

3. I rettori delle Università o i capi degli istituti sopramentovati faranno conoscere prima della fine di luglio agli aspiranti se siano ammessi agli esami. onde questi possano presentare il lavoro domestico, di cui è cenno nell'istruzione il quale dovrà essere mandato alla Commissione entro il mese di settembre. Quando non si possa concedere per difetto di alcune delle condizioni stabilite dal Regolamento l'ammissione all'esame, ne daranno notizia ai candidati nel più breve termine possibile.

4. La sessione per le prove che si tengono innanzi alla Commissione avrà luogo nei mesi di ottobre o di novembre, secondo che parrà più opportuno alla Commissione medesima.

5. Ai candidati che in seguito al giudizio favorevole sul lavoro fatto a casa, vi siano ammessi i rettori faranno noto in quali giorni ed ore e con quali discipline avran luogo i diversi esperimenti.

6. Si avrà cura che gli attestati da rilasciarsi ai candidati siano esattamente conformi alla disposizione contenuta nell'articolo 16 del citato Regolamento 10 maggio 1877.

LOTTO PUBBLICO

Riordinamento.

218. Dalla Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno riportiamo sull'argomento il seguente Decreto in data 10 aprile 1881.

Art. 1. Il lotto pubblico temporaneamente mantenuto a favore dello Stato, è riordinato in conformità del presente Decreto.

Art. 2. Il lotto si fa con novanta numeri, dall'uno al novanta inclusivamente: cinque dei quali estratti a sorte determinano le vincite.

Art. 3. Possono farsi giuocate sopra qualunque quantità di numeri sulle sorti di:

Estratto semplice;
Estratto determinato;
Ambo;
Terno;
Quaterno.

Le poste ed i premi dei giuochi sono stabiliti nell'annessa tariffa, vista d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 4. Il giuoco è libero sulle sorti di ambo, terno e quaterno.

Per la sorte dell'estratto semplice e determinato, le poste nel loro assieme non possono oltrepassare la somma fissata nell'appendice della suddetta tariffa.

Le poste che eccedessero questa somma devono essere dichiarate nulle prima della estrazione, e il relativo importo è restituito ai giuocatori.

Art. 5. Il lotto è amministrato dal Ministro delle Finanze, alla cui di-

pendenza stanno direzioni ed uffici succursali nel modo che sarà determinato dal Regolamento.

Art. 6. I giuochi si ricevono da agenti contabili (ricevitori) nominati dal Governo presso banchi appositamente stabiliti.

Non può essere aumentato l'attuale numero dei banchi, però il Ministro delle Finanze ha facoltà di variarne le sedi.

Art. 7. I ricevitori del lotto prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato in misura proporzionata all'entità dei rispettivi banchi, e nel modo determinato dal Regolamento.

Art. 8. I giuochi vengono scritti sopra registri a madre e figlia, formati con carta a filigrana e con cautele atte ad impedirne la contraffazione.

La forma di questi registri è determinata dal Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei Conti.

Art. 9. Le bollette devono contenere la data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce, la sede ed il numero del banco, il numero progressivo del registro, i numeri giuocati e le poste applicate a ciascuna combinazione delle sorti giuocate.

Art. 10. Il ricevitore deve scrivere il gioco nella matrice e nel biglietto alla presenza del giuocatore, staccare dalla matrice la bolletta, e munitala della propria firma, consegnarla al giuocatore.

Art. 11. Ove all'atto della registrazione del giuoco accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati, o delle poste non può il ricevitore in verun modo aggiustare nè l'una nè l'altra bolletta, ma deve annullarle e registrare il giuoco nelle bollette successive.

Art. 12. Il giuocatore deve assicurarsi che il suo giuoco venga esattamente scritto tanto sulla matrice, quanto sul biglietto, per gli effetti di cui nei susseguenti articoli.

Esso è in diritto di non accettare biglietti che contengano alterazione, o correzione, sia nei numeri giuocati, sia nelle poste.

Art. 13. Accadendo per qualsiasi causa che dopo compiuti i giuochi, e consegnati i biglietti ai giuocatori, vengano alterate una o più bollette madri nella scrittura dei numeri delle poste, il ricevitore, quando non sia in grado di riavere i biglietti per annullare le giuocate e rifarle a registrazioni susseguenti procura di rilevare se è possibile i giuochi così alterati, e gli accerta soprapponendo una copia esatta dei medesimi alle singole bollette madri.

Ove poi gli venga meno qualsiasi mezzo di riconoscere i giuochi, o sia tale l'alterazione da rendere impossibile il confronto materiale dei biglietti colle matrici in ogni loro parte, deve tosto presentare il bollettario al capo del Comune e dichiarare alla sua presenza le cause dell'avvenuta alterazione facendo ciò constare da processo verbale che deve essere firmato da entrambi ed inviato quindi alla Direzione.

Deve inoltre il ricevitore, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso della ricevitoria un avviso, che i giuochi predetti, distinti almeno coi numeri d'ordine del registro e delle bollette, rimangono annullati, affinchè i giuocatori possano, restituendo i biglietti, ritirarne il prezzo.

Art. 14. In ciascuna Direzione è un archivio destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco per lo spazio di novanta giorni, termine fissato per la prescrizione delle vincite. Simile archivio è pure stabilito negli uffizi succursali per custodirvi le matrici del giuoco raccolto dai ricevitori nelle Provincie indicate nel Regolamento.

Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito coll'intervento del Prefetto, del Sindaco e del Direttore del lotto.

Il Prefetto ed il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento, non possono farsi sostituire che dai funzionari che legalmente li rappresentano nei rispettivi uffici.

Negli archivi succursali le incombenze del Direttore del lotto sono disimpegnate dal preposto all'ufficio.

Art. 15. Il giuoco è valido e produttivo di effetti allorchè viene accettato dall'Amministrazione col deposito delle relativi matrici in archivio prima della estrazione.

Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano rinchiuse in archivio prima dell'estrazione, il giuoco in esse contenuto si ritiene nullo e come non avvenuto, e il giuocatore ha diritto di riavere il prezzo giuocato dietro consegna dei relativi biglietti.

La Direzione, o l'ufficio succursale, dà avviso al pubblico dello annullamento del giuoco mediante affissi alla porta d'ufficio, e nel Comune in cui ha sede il banco ove il giuoco stesso fu ricevuto.

Art. 16. I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli articoli 4, 13 e 15, devono essere reclamati entro novanta giorni dalla data dell' avviso di annullamento. Trascorso questo termine non si fa più luogo al rimborso.

Art. 17. Le estrazioni si fanno pubblicamente nelle citta di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, coll'intervento dei funzionari indicati nel precedente articolo 14.

Nella città di Milano assiste all'estrazione in luogo del Direttore del lotto il capo dell'ufficio succursale.

Art. 18. Le vincite sono pagate all'esibitore del biglietto, sempre che questo venga presentato entro novanta giorni dalla data dell'estrazione cui la vincita si riferisce, non presenti alcuna alterazione nei numeri vincitori o nelle poste giuocate, e corrisponda inoltre perfettamente colla matrice sia nei numeri vincitori, sia nei segni che valgono a stabilirne la identità.

Senza la presentazione del biglietto ed il concorso delle condizioni sopra indicate non si fa luogo al pagamento della vincita.

L'alterazione nei numeri vincitori, o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo, ma da semplice correzione, dà sempre luogo al rifiuto della vincita.

Art. 19. Il pagamento della vincita è sempre eseguito a norma della posta risultante uniforme nella matrice e nel biglietto.

Essendovi differenza tra l'una e l'altro si paga la vincita minore risultante dalla matrice o dal biglietto.

In ogni caso si farà luogo a vicendevoli compensi fra il giuocotore e il ricevitore in relazione al prezzo giuocato.

Art. 20. Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto

nella matrice imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo.

Art. 21. Le vincite sono pagabili presso i banchi ove furono ricevuti i giuochi, e occorrendo presso le tesorerie provinciali.

Però le vincite che oltrepassano la somma di lire 1000 al netto sono pagate dietro autorizzazione della Direzione, al quale effetto devono i giuocatori presentare alla Direzione stessa, personalmente o col mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Art. 22. Il vincitore di somme non superiori a lire 1000 nette che voglia convertire la somma vinta in deposito delle Casse postali di risparmio, ne fa dichiarazione verbale al ricevitore del lotto, o ad uno degli uffici postali del Regno, per ottenere il corrispondente libretto di risparmio, previo l'adempimento delle formalità prescritte dal Regolamento.

Gli interessi per tali depositi decorrono dal giorno stabilito dalla Legge 19 luglio 1880, nº 5536 (serie 2ª), allegato *E*, articolo 2.

Art. 23. Devono presentarsi alla Direzione, per gli opportuni provvedimenti, le bollette vincenti di un importo anche minore a lire 1000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarità sorga dubbio.

Tranne questi casi i ricevitori non possono sotto verun pretesto, ritardare il pagamento delle vincite.

Art. 24. Le bollette vincenti, le cui matrici si trovino depositate negli archivi degli uffici succursali, devonsi produrre per gli effetti delle disposizioni dei precedenti articoli 21 (2º comma) e 23 agli uffici medesimi.

Art. 25. Il presente Decreto andrà in attuazione col 1º giugno del corrente anno, e da quel giorno cesseranno d'aver vigore tutte le disposizioni concernenti l'amministrazione del lotto, emanate con precedenti Decreti Reali.

Però, finchè non siano attuati i registri di cui all'articolo 8 del presente Decreto, rimangano in vigore le disposizioni relative al pagamento delle vincite in base alle singole promesse, le quali continueranno ad essere indicate nei registri ora in uso.

TARIFFA DEL GIUOCO DEL LOTTO

SORTI DEL GIUOCO	Posta minima per ogni combinazione	PREMIO PER OGNI COMBINAZIONE
Estratto semplice .	0 07	Quattordici volte e due settimi la posta.
Estratto determinato	0 07	Settantuna volta e tre settimi la posta.
Ambo	0 02	Trecento volte la posta.
Terno	0 02	Cinque mila volte la posta.
Quaterno	0 02	Sessanta mila volte la posta.

Gli aumenti sulle singole combinazioni del giuoco non possono farsi che per quantità uguali o multiple delle poste sopra stabilite. Le frazioni di prezzo sono di niun effetto, salvo al giuocatore il diritto al rimborso della porzione irregolarmente giuocata.

Possono farsi giuocate sopra tutte le estrazioni del Regno.

Il prezzo minimo di ciascun biglietto è di centesimi 10 pei giuochi compartimentali, e di centesimi 20 pei giuochi extra-compartimentali.

Il prezzo minimo come sopra fissato può nell'interesse del servizio, essere elevato dalle Direzioni del lotto nei giorni prossimi alle estrazioni.

In un biglietto non si possono comprendere giuocate che nel complesso delle combinazioni importino una vincita superiore a 400000 lire.

Se le vincite per ciascuna delle estrazioni che si effettuano settimanalmente nel Regno eccedessero la somma di 6000000 di lire, le vincite saranno ridotte in guisa da non eccedere questa somma.

La somma entro cui dovranno contenersi le poste pei giuochi d'estratto sopra ciascuno dei novanta numeri è fissata come segue:

Per la Direzione	di Bari . . .	L.	2100
» »	di Firenze . .	»	3500
» »	di Napoli . . .	»	5600
» »	di Palermo . .	»	3150
» »	di Roma . . .	»	2800
» »	di Torino . . .	»	3500
» »	di Venezia . .	»	3150

Le somme sopra descritte segnano per ciascun compartimento il limite massimo entro cui può essere ricevuto il giuoco sopra ognuno dei novanta numeri, in qualsiasi forma giuocato, con designazione di sortita o senza, e per qualsiasi estrazione del Regno.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Riscatto delle prestazioni d'opera fatto dal Comune.

219. *Il riscatto delle prestazioni d'opera per le strade obbligatorie fatto dal Comune, rimpiazzando l'ammontare di questo cespite con somme prese a mutuo sia dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, sia da privati, è un'operazione che non può essere permessa essendo contraria alla legge. Per cui opera bene il Prefetto se annulla una deliberazione del Consiglio comunale preordinata allo scopo suddetto* (Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 1° settembre 1880).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Da chi si determina la obbligatorietà.

220. *È l'obbiettivo che ha la strada non il territorio che attraversa, ciò che determina la obbligatorietà di essa. Quando una strada obbligatoria per un Comune scorre per qualche tratto sopra il territorio di altri Comuni pei quali non è obbligatoria, essa dev'essere inscritta per intiero nell'elenco del primo Comune, avvertendo di notare nella colonna delle osservazioni che una parte di detta strada scorre sopra il territorio di altri Comuni* (Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 10 novembre 1880).

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Regolamento per le prestazioni d'opera — Sua scrupolosa osservanza.

221. *Il Regolamento* 16 *marzo* 1874 *che concerne le prestazioni d'opera per le strade comunali obbligatorie dev'essere scrupolosamente osservato in tutte le sue parti, anche quando si procede d'ufficio* (*) (Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 29 marzo 1881).

TASSA DI FABBRICAZIONE

Olio di semi di cotone.

222. Dalla Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno riportiamo sull'argomento il seguente Decreto in data 1° maggio 1881.

Articolo unico. È approvato l'unito Regolamento, veduto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione della Legge 7 aprile 1881, n° 145 (serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione dell'olio di semi di cotone.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Chiunque intende estrarre olio dai semi di cotone, puri o misti con altre materie oleose, è considerato come fabbricante di olio di cotone, ed è sottoposto al pagamento della tassa per tutta la quantità di olio estratto dalla fabbrica, ed in cui entri, in qualunque proporzione, l'olio di cotone. Il fabbricante deve farne dichiarazione scritta in doppio originale all'ufficio finanziario, che sarà designato dal Ministero delle Finanze, almeno un mese prima di incominciare la lavorazione.

La dichiarazione deve contenere:

1. Il casato ed il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

2. Il Comune, la via ed il numero dove si aprirà la fabbrica;

3. Il giorno in cui la fabbrica sarà aperta;

4. La descrizione o la destinazione di tutte le parti comprese nel recinto dell'opificio;

5. La dichiarazione se l'opificio si dedica all'estrazione dell'olio dai soli semi di cotone, o se lo estrae anche da altre materie oleose, e da quali, e il sistema che segue per la produzione.

6. Il numero e la qualità degli apparecchi di produzione e di epurazione, non che il numero, la quantità e la capacità dei recipienti di raccolta e di deposito del prodotto.

Art. 2. Qualunque variazione che venga introdotta nelle condizioni della fabbrica, quali risultano dalla dichiarazione prescritta dall'articolo precedente, deve essere preceduta da una dichiarazione supplementare da presentarsi, almeno dieci giorni prima, all'ufficio finanziario di cui nello stesso articolo.

Art. 3. Ricevuta la dichiarazione, l'ufficio finanziario delegato restituisce uno degli originali al fabbricante, con certificato di presentazione e trasmette l'altro all'ufficio tecnico di finanza perchè provveda, entro i termini indicati, ai

(*) È chiaro che in questo caso tutto ciò che dovrebbe fare la Rappresentanza comunale, sarà fatto dal Prefetto.

due articoli precedenti, ed in concorso del fabbricante stesso, alle corrispondenti verificazioni, compilandone processo verbale in due originali, uno dei quali rimane in potere del fabbricante, per essere esibito ad ogni richiesta degli agenti dell'Amministrazione.

Art. 4. Ogni comunicazione interna fra i locali di fabbrica e gli stabili contigui è vietata, e deve essere chiusa mediante muratura. Le finestre prospicienti l'esterno debbono essere munite di inferriate reticolate e l'accesso alla fabbrica deve essere limitato ad un'unica porta. Sulle opposizioni del fabbricante alle opere che a questo fine fossero reputate necessarie, decide l'Intendente di finanza.

Sulla porta d'ingresso deve essere collocata l'iscrizione: *Fabbrica di olio con semi di cotone.*

Art. 5. I fabbricanti devono mettere a disposizione degli agenti della Finanza, incaricati della vigilanza permanente, un locale presso la porta d'ingresso della fabbrica ed una stadera di conveniente portata.

Art. 6. Gli agenti addetti alla fabbrica devono verificare e pesare i semi di cotone che si introducono. Tali semi devono esser chiusi in apposito magazzino a due chiavi, nè si possono estrarre senza l'intervento di essi agenti. Questi agenti devono prender nota in apposito registro delle quantità introdotte nel magazzino e di quelle che giornalmente vengono impiegate nelle lavorazioni in modo che si possa, quando occorra, procedere agli opportuni riscontri.

Art. 7. Nella fabbrica inoltre deve essere destinato un altro apposito magazzino per depositarvi il prodotto, cioè l'olio in cui entri in qualunque proporzione l'olio di cotone. A tali depositi sono applicabili le disposizioni del Regolamento doganale per i depositi privati, compreso l'obbligo della cauzione prescritto dall'articolo 36 del Regolamento medesimo.

In questi depositi nessuna quantità di prodotto può essere introdotta, nè dai medesimi può essere estratta, senza che prima sia presentata analoga dichiarazione all'ufficio finanziario designato dall'Intendenza di finanza accompagnata dalla ricevuta della tassa versata nella cassa designata dalla stessa Intendenza. Gli agenti incaricati della vigilanza permanente verificheranno la dichiarazione, l'ammontare della tassa versata e l'estrazione della quantità d'olio corrispondente alla tassa medesima.

Art. 8. I residui della fabbricazione, cioè le feccie dense, i panelli, e le acque acide non possono essere asportati dalla fabbrica prima di essere stati verificati dagli agenti medesimi.

Art. 9. Sarà punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, senza pregiudizio delle maggiori pene che fossero stabilite dalle leggi, chi fabbrichi o tenti di fabbricare in qualsiasi modo olii con semi di cotone, tanto soli quanto commisti ad altre materie oleose sottraendoli al pagamento della tassa.

Nella stessa multa incorrerà il fabbricante che asporti o tenti di asportare dalla fabbrica olio prodotto con semi di cotone, tanto soli quanto commisti ad altre materie oleose, senza aver prima presentata la dichiarazione e pagata la tassa nei modi voluti dal precedente articolo 7.

L'applicazione di tali multe non dispensa dal pagamento della tassa dovuta secondo la legge.

Art. 10. Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente Regolamento sarà punita con una multa da lire 5 a lire 150.

Art. 11. L'azione per le frodi e per le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse.

Art. 12. Prima che il Giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera le lire 2000 decide l'Intendenza di finanza.

Se supera le lire 2000 e fino a lire 4000, decide il Prefetto della Provincia.

Se supera le lire 4000, è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 13. Il processo verbale per le frode e per le contravvenzioni si redige presso l'ufficio finanziario incaricato di ricevere le dichiarazioni di cui all'articolo 7 e seguendo le norme dell'articolo 90 del Regolamento doganale approvato con Regio Decreto 11 settembre 1862, nº 867.

Esso fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 14. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese saranno ripartite a termini dell'articolo 91 del preaccennato Regolamento doganale.

Art. 15. Alle contravvenzioni che concernono l'importazione dell'olio di semi di cotone dall'estero sono applicabili le sanzioni penali e la procedura stabilita dal Regolamento doganale.

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Cessazione dei redditi derivanti da capitali.

223. Il quesito proposto (*) è quello di vedere se mai all'articolo 66, testo unico, Legge 24 agosto 1877, possa darsi tale una intelligenza che quante volte per prova della cessazione di un reddito, nascente da mutuo od altro capitale fruttifero si presenti una quitanza in forma privata e debitamente registrata, possa ritenersi in diritto la pubblica Amministrazione di richiedere che la firma

(*) Chiamate le *Intendenze di finanza*, dall'articolo 110 del Regolamento 24 agosto 1877 sulla ricchezza mobile, a provvedere sulle domande di sgravio per cessazione di reddito, molte di esse avevano avvisato che, quando la prova della cessazione vien data con scrittura privata, dovesse la quitanza essere sottoscritta oltrechè dal creditore, anche dal debitore, e che le firme dovessero essere autenticate da notaio. L'Avvocatura erariale di Napoli, molto opportunamente interrogata dalla Intendenza di Salerno. ha dichiarato che entrambe le riferite pretese sono insostenibili, di fronte al dettato della legge comune e a quello della legge speciale. Questo parere dell'Avvocatura, notevole per l'esame schietto e profondo delle proposte questioni, è stato pienamente adottato dal Ministero. Noi lo pubblichiamo, insieme alle dichiarazioni ministeriali, nella fiducia che, dopo ciò cesserà l'erronea e gravosa interpretazione dell'articolo 66 della Legge sin qui con singolare tenacità seguita da alcune Intendenze (*Le Imposte dirette,* 1881).

del creditore che rilasciò la quitanza fosse autenticata dal notaio, e che la stessa quitanza fosse ancora sottoscritta dal debitore.

A me non sembra che all'Amministrazione possa competere il diritto di chiedere l'una e l'altra cosa e la ragione di questo mio modo di vedere si fonda nella legge.

Per potersi provare la estinzione dell'obbligazione, donde la liberazione del debitore, fa d'uopo secondo il citato articolo 66 che vi sia un atto che parta dal creditore, col quale dichiara di non aver più nulla a pretendere e di essere stato di tutto soddisfatto; e in tal caso all'effetto di ottenersi la dichiarazione di cessazione di reddito basta o l'esibizione dell'estratto autentico dell'atto pubblico, da cui si desume la liberazione del debitore ovvero la indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto pubblico o privato fu registrato.

Lo scopo unico di cotesta disposizione si è quello di accertare la soddisfazione del credito e d'impedire le frodi in pregiudizio dello Erario. Di qui procede che *indicationis* e non *taxationis causa* sono le norme prescritte per la prova della cessazione del reddito. Basta quindi che il creditore dia all'agenzia delle imposte la sola indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto privato fu registrato, perchè possa essere in diritto di ottenere la cessazione del reddito, sempre quando però dall'atto medesimo risultasse nella sostanza la liberazione del debitore. E di vero siffatta indicazione nei rapporti con la pubblica Amministrazione è sufficiente, perchè la medesima con la scorta della data e dell'ufficio in cui seguì la registrazione dell'atto privato ne prende riscontro, e dal contenuto di esso, che ben può essere una quitanza, è al caso di accertarsi se sia stato o no il debitore liberato.

E per tanto si abilitò il contribuente a poter fare la prova in siffatto modo, perchè dalla discussione parlamentare si ricava che non si volle *creare per lui alcun nuovo onere.*

Quando adunque il creditore libera il suo debitore e ciò faccia con atto pubblico o privato, pure essendo questa una semplice quitanza, ed adempia alla registrazione dell'uno o dell'altro atto, egli avrà sempre dimostrato all'Amministrazione la cessazione del reddito, sia con l'esibizione dell'estratto autentico dell'atto pubblico o con l'indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto medesimo fu registrato, sia nel caso di scrittura privata con l'indicazione della data e dell'ufficio in cui la stessa fu registrata. Sono così indicati due modi per la cessazione del reddito, quando è intervenuto l'atto pubblico; un sol modo invece allorchè la liberazione del debitore ha avuto luogo per scrittura privata.

L'Amministrazione può osservare in quanto al se la sostanza dell'atto contenga o no la liberazione del debitore: ma non sembra possa però pretendere che nella quitanza in forma privata, e sottoposta a registro, la firma del creditore avesse dovuto essere autenticata dal notaio e che avesse dovuto sottoscriverla anche il debitore.

Le ragioni della negativa sono le seguenti. In quanto all'autentica della firma del creditore nella quitanza, si osserva che l'originale della scrittura privata di cui si sono autenticate le firme, conservasi, come è noto, presso il notaio cer-

tificatore, il quale può sempre rilasciare di essa scrittura la copia a mente degli articoli 1333 e seguenti del Codice Civile. Ora se il legislatore avesse inteso pretendere nella scrittura privata di quitanza l'autentica notarile, avrebbe esteso alle scritture private la modalità di provare la cessazione del reddito al pari dell'atto autentico, cioè con l'*estratto* di esso o con l'indicazione della data e dell'ufficio in cui fu registrato; imperocchè, come si è detto, gli originali delle scritture private autenticate si conservano dai notai e certificatori. Ma quando si è limitato a prescrivere l'obbligo nel contribuente della sola indicazione della data e dell'ufficio in cui la scrittura privata fu registrata, non ha voluto minimamente gravare il contribuente di altri obblighi. In quanto poi all'altra pretesa di volere che il debitore sottoscriva la quitanza in forma privata, fa mestieri tener presente che versandosi in un contratto unilaterale, come quello che comprenda l'esistenza della obbligazione in un solo dei paciscenti, dacchè il solo creditore assume l'obbligo verso il debitore di non più molestarlo, mentre il debitore non ne assume alcuno, ma viene liberato dall'obbligo preesistente, la pretesa suddetta si eleverebbe al disopra della legge comune, che nelle quitanze non richiede punto l'intervento dei debitore.

Nè si obbietti, che dichiarandosi cessato il reddito in base di quitanza la forma privata debitamente sottoposta a registro, secondochè per altro è il voto della legge, potrebbe mancare la certezza dell'estinzione dell'obbligazione, mentre il creditore per ottenere l'esonero dell'imposta potrebbe foggiare la quitanza all'insaputa del debitore; imperocchè a parte che il creditore non sarebbe tanto facilmente disposto a formare un titolo che si rivolge contro di sè stesso, ed a parte che dove la legge è chiara, non è dato forzarne la sua interpretazione per tema di possibili e lontani inconvenienti, le agenzie in questi casi prima di dar luogo alla dichiarazione di cessazione del reddito potrebbero notificare al debitore all'esistenza dell'atto di liberazione, e così evitare di fronte al creditore il pericolo della simulazione che si teme, senza obbligare il contribuente a cose non prescritte, nè dal dritto singolare, nè dalla legge comune.

Da ultimo si è considerato che altro sono i rapporti pel riconoscimento della scrittura privata fra il creditore ed il debitore, ed altro sono quelli rispetto al terzo che è l'Amministrazione, la quale, si ripete, non potrebbe estendere la intelligenza del sopracitato articolo 66 senza creare un novello onere al contribuente, la qual cosa non fu negli intendimenti del legislatore (*Parere dell'Avvocatura erariale di Napoli*, 8 *aprile* 1881).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Cessazione dei redditi derivanti da capitale.

224. In merito al quesito che cotesta Intendenza ha proposto all'Avvocatura erariale di Napoli e poscia sottoposto a questo Ministero con analoga nota, e consistente nel vedere se agli effetti dello sgravio dell'imposta a causa di cessazione di reddito sia valida una quitanza in forma privata, firmata soltanto dal creditore, senza l'autentica del notaio, e debitamente registrata, lo scrivente dichiara se lo scrivente dichiara che divide pienamente

l'avviso dell'Avvocatura erariale preindicata, e ritiene che quella quietanza sia pienamente valida agli effetti dello sgravio dell'imposta.

La legge non esige che le firme apposte alle scritture private sieno dal notaio autenticate, come pure non esige e non poteva esigere che l'atto di quietanza sia firmato anche dal debitore, perchè trattasi di un atto unilaterale.

Per evitare qualsiasi pericolo di frode è opportuno, nei casi in cui viene prodotta l'originale quietanza in forma privata, che gli agenti delle imposte facciano conoscere al debitore l'atto di quietanza, e gliene rilascino anche copia, ove la richieda.

In questo modo le frodi sarebbero indubbiamente evitate, perchè è ben difficile che un creditore per liberarsi da poche lire d'imposta, metta in pericolo l'intero suo credito (*Nota della Direzione Generale delle imposte dirette*, 5 *maggio* 1881).

CARCERI

Esami di ammissione di volontari nell'Amministrazione di esse.

225. Nel prossimo settembre avranno luogo gli esami di idoneità per l'ammissione di volontari nell'Amministrazione delle carceri ai termini del Regio Decreto 10 marzo 1871, n° 113.

Gli aspiranti agli esami entro il mese di luglio p. v. dovranno presentare regolare domanda alla Prefettura della Provincia o alla Sotto-Prefettura del Circondario cui appartengono per domicilio.

Ai termini dell'articolo 7 del cennato Regio Decreto gli aspiranti al volontariato debbono:

1° Essere nazionali;

2° Presentare un attestato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune;

3° Esibire la prova di aver compiuto almeno il corso degli studi nei licei o negli istituti tecnici, e di avere superato gli esami finali;

4° Avere una statura conveniente ed essere sani ed esenti da difetti fisici visibili.

Questi requisiti dovranno risultare da documenti autentici da unirsi alla domanda.

Gli esami si daranno negli uffici di questo Ministero, e saranno scritti ed orali, sui programmi indicati dal Decreto ministeriale 20 maggio 1881.

L'argomento delle prove scritte consisterà:

1° In una composizione italiana;

2° Nella soluzione di due quesiti d'aritmetica;

3° In una versione libera dall'italiano al francese;

La prova orale verserà sulle materie seguenti:

1° Storia patria;

2° Geografia;

3° Geometria (*Avviso del Ministero dell'Interno*, 5 *maggio* 1881).

CERTIFICATO

rilasciato dagli uffici comunali a coloro che passano la frontiera col proprio bestiame — Rinnovazione esente da diritti di segreteria.

226. Riportiamo il Regio Decreto in data 19 aprile 1881, n° 257, col quale è esentata dal pagamento dei diritti di segreteria la rinnovazione del certificato a coloro che in conformità della vigente convenzione fra l'Italia e l'Impero austro-ungarico, passano la frontiera col proprio bestiame.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la convenzione 27 dicembre 1878 stipulata fra l'Italia e l'Impero austro-ungarico per regolare il commercio del bestiame fra i due paesi in tempo di epizoozia;

Veduto il Regolamento 8 giugno 1865, per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Per la rinnovazione che ogni dieci giorni, a norma dell'articolo 4 della suddetta convenzione, si fa dagli uffici comunali del certificato *b*) a coloro che passano la frontiera col proprio bestiame, non è dovuto il pagamento dei 20 centesimi stabiliti dalla tabella 3, n° 6, annessa al suaccennato Regolamento 8 giugno 1865.

DANNI

arrecati alle proprietà private dalle truppe in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari — Ricognizione, stima e liquidazione.

227. Riportiamo su questo argomento le istruzioni del Ministero della Guerra in data 1° aprile 1881.

Le istruzioni per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private, in occasione di campi, grandi manovre ed esercitazioni militari, pubblicate per osservarsi in via d'esperimento, coll'atto n° 38 (Nota n° 1), in data 6 marzo 1878, corrisposero in massima allo scopo; ed ho quindi determinato di renderle definitive, con talune poche modificazioni riconosciute necessarie, fra cui quella di ridurre a lire 200 la somma fino alla quale è data facoltà alle Commissioni liquidatrici di pagare direttamente ai danneggiati i dovuti indennizzi.

Ad agevolarne però l'esecuzione si ripubblicano per intero colle relative modificazioni.

Disposizioni preliminari.

§ 1. Nell'occasione di esercitazioni militari, sia per tiri al bersaglio, come per speciali istruzioni tattiche, campi d'istruzioni, o grandi manovre, le Prefetture delle Provincie nel cui territorio si dovranno eseguire le esercitazioni, ne saranno informate affinchè ne diano in tempo avviso ai singoli Municipi e questi ai rispettivi amministrati pel caso credessero di far raccogliere i frutti pendenti che sono a maturazione.

§ 2. All'arrivo delle truppe al campo od al sito in cui devono avere luogo le istruzioni tattiche, il tiro al bersaglio od altre esercitazioni, il Comandante dovrà prescrivere le misure più rigorose di pulizia, facendo anche allontanare, ove il creda, i rivenditori ambulanti e l'altra gente avventizia, che suole seguire le truppe, affinchè siano rispettate le proprietà private e siano evitati, per quanto possibile, i danni alle medesime.

Indicherà i principali casi in cui a vece di essere a carico dell'Erario, i danni saranno addebitati ai Corpi o agli individui, fra cui particolarmente si annovereranno:

a) I guasti e danni causati per mancanza di sorveglianza;

b) Le appropriazioni indebite di qualsiasi specie;

c) Tagli e guasti di piante prodotti sia dagli uomini, sia dai quadrupedi senza assoluta necessità;

d) Tagli o rotture di siepi, fossi. argini e rive per istabilire passaggi senza autorizzazione quando già ve ne siano altri;

e) L'occupazione non giustificata di stalle, scuderie, case, tettoie, ed il prelevamento di strame, paglia, legna od altro;

f) Il passaggio dei carri attraverso i seminati quando non sia ordinato da Autorità superiori o reso necessario dalle circostanze, fatta solo eccezione per l'artiglieria manovrante.

Di siffatte istruzioni e disposizioni, per la parte che reputerà utile di rendere di pubblica ragione, il predetto Comandante delle truppe ne darà partecipazione ai Sindaci o direttamente o per mezzo delle Prefetture, notificando loro possibilmente l'arrivo, il passaggio e la permanenza delle truppe, onde ne possano informare gli interessati per opportuna loro norma.

Mercuriale dei prezzi delle derrate.

§ 3. Sarà cura delle Direzioni territoriali del Genio, non appena abbiano notizia di esercitazioni da eseguirsi nel loro territorio, di procurarsi la mercuriale dei prezzi delle derrate mobili nei vari Circondari ove dovranno aver luogo le esercitazioni medesime, affinchè possano poi essere distribuite alle Commissioni e servire di norma uniforme nella liquidazione degli indennizzi.

Reclami.

§ 4. Chiunque avrà a fare reclami per danni sofferti in seguito alle esercitazioni militari di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, dovrà porgerli immediatamente per iscritto, su carta libera alle Commissioni liquidatrici, sia direttamente, sia per mezzo dei Sindaci.

Potranno pure essere fatti reclami verbali direttamente ai delegati militari, quando trattisi di analfabeti, od occorrano altre circostanze speciali.

Qualora per taluni reclami verbali venisse ommessa la relativa liquidazione, i danneggiati dovranno in tal caso rinnovare in iscritto la loro istanza.

Il Comandante delle truppe potrà stabilire un termine, dopo il quale le Commissioni non dovranno più ricevere reclami di sorta.

Composizione della Commissione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni.

§ 5. Per la ricognizione e liquidazione dei danni, il Comandante superiore delle truppe, o quello della Divisione, secondo i casi, nomina un'apposita Commissione, la quale potrà essere composta di soli ufficiali e ragionieri geometri del Genio, o di questi uniti ad ufficiali di altre armi.

§ 6. Tale Commissione sarà posta sotto la dipendenza del Comandante del Genio al campo o del Direttore del Genio, la cui giurisdizione si estende al territorio ove hanno luogo le esercitazioni, e verrà all' uopo divisa in più Sotto-Commissioni che opereranno contemporaneamente in diverse zone.

§ 7. Le Sotto-Commissioni saranno composte di due delegati almeno, i quali apparterranno di preferenza entrambi all'arma del Genio nel caso di grandi manovre; quando si tratti invece di esercitazioni, per cui le truppe occupino permanentemente la stessa località, sarà preferibile che uno dei delegati appartenga ai corpi e l'altro al personale del Genio.

Tuttavia anche nel caso di grandi manovre e specialmente quando vi siano danni di una certa entità da addebitarsi ai corpi o ad individui isolati, potrà il Comando superiore delle truppe o per propria iniziativa, od in seguito a richiesta dei corpi o delle Sotto-Commissioni, aggiungere a queste un delegato dei corpi interessati.

§ 8. Le Sotto-Commissioni per le grandi manovre saranno almeno in numero di una per ogni grosso riparto di truppe d'ambi i partiti, e i delegati agiranno uniti, valendosi per constatare i danni e per determinare a carico di chi debba caderne il rimborso, oltrechè dei dati di fatto, anche degli elementi che saranno stati desunti dalla ricognizione preventiva del terreno.

§ 9. Nei casi di campi d'istruzione, scuole di tiro e simili, in cui non si hanno giornalmente danni da liquidare, sarà utile comporre le Sotto-Commissioni di un Delegato dei vari corpi, ciascuno per la zona occupata dal proprio corpo, con un Delegato del Genio (che potrebbe anche essere unico) il quale successivamente formi Sotto-Commissione con ognuno dei Delegati dei corpi.

§ 10. Per essere sempre riconosciuti, i Delegati per la liquidazione dei danni porteranno una fascia azzurra allacciata al braccio sinistro.

Casi in cui le Commissioni possono farsi assistere da un perito civile o da un agente comunale.

§ 11. Nei casi eccezionali, vale a dire allorquando, per la specialità dei danni da liquidarsi, i Delegati non fossero in grado di pronunciare un conveniente giudizio, potranno, previo l'assenso del Comandante o del Direttore del Genio, farsi assistere da un perito civile.

Potranno pure, nei casi che sorga la necessità di avere maggiori informazioni sulla natura e coltura dei terreni, o sui reclami dei danneggiati, richiedere direttamente un agente (guardia campestre od altro) del Comune nel territorio in cui si trovano i terreni stessi.

Lavori della Commissione liquidatrice.

§ 12. Nelle località destinate pei campi d'istruzione e pei tiri al bersaglio le Sotto-Commissioni, ogni qualvolta ne abbiano il tempo, procederanno ad una ricognizione preventiva del terreno che si dovrà occupare nelle esercitazioni e manovre, affine di rendere più facile la liquidazione dei danni, e farà ciò constare in apposito verbale conforme all'annesso modello *A*, da redigersi possibilmente in contraddittorio del proprietario colono, affittuario o dei loro rappresentanti, e da firmarsi dai medesimi. In tali processi verbali si indicherà in modo chiaro e conciso la natura del fondo, la coltura, i frutti pendenti, ecc.

Per ogni interessato si compilerà un processo verbale in duplice esemplare, di cui uno verrà rimesso al Sindaco del Comune e l'altro sarà conservato dalla Sotto-Commissione.

Nelle località prescelte per le grandi manovre, si procederà pure ad una ricognizione preventiva dei terreni ove le medesime debbono svolgersi, mediante un' apposita Sotto-Commissione, la quale dovrà raccogliere tutte le nozioni relative alla natura e coltura dei terreni, ai prezzi delle derrate, ed in genere a quanto altro possa tornare utile per facilitare il compito della successiva liquidazione dei danni.

§ 13. Le Sotto-Commissioni liquidano i danni cagionati dalle truppe tanto agli alloggiamenti, quanto manovranti o in marcia; percorrono il terreno durante le esercitazioni, accolgono i reclami sia verbali come scritti, e li liquidano nel più breve tempo possibile, affinchè allontanandosi le truppe non rimangano più lagnanze.

§ 14. Mentre le Sotto-Commissioni avranno cura di liquidare nel più breve tempo possibile i danni che una volta prodotti non è più probabile si abbiano a ripetere, potranno e dovranno, ogni qualvolta le circostanze lo consigliano, ritardare la constatazione dei danni che sono continuativi, come nel caso di permanenza delle truppe in un dato sito, semprechè un tale ritardo non nuocia al loro giusto apprezzamento.

§ 15. La constatazione dei danni sarà fatta in presenza del proprietario, usufruttuario, enfiteuta od affittuario, o dei loro rappresentanti, i quali dovranno giustificare la loro qualità rispettiva al delegato liquidatore mediante la produzione di apposita dichiarazione del Sindaco del Comune in cui sono situati i fondi danneggiati.

Compilazione dei processi verbali.

§ 16. Della natura, entità e valutazione dei danni si farà constatare mediante apposito processo verbale conforme al modulo n° 625 del modellario generale. In ogni processo verbale si potranno comprendere le indennità dovute a più danneggiati, purchè l'ammontare di caduna di esse non ecceda le lire 4000.

Pel diverso corso che i processi verbali debbono avere si avvertirà di compilarne:

a) Uno o più per le indennità non eccedenti le lire 200 accettate dai danneggiati;

b) Uno o più per le indennità al disotto delle lire 200 non accettate dai proprietari;

c) Uno o più per le indennità parimenti accettate dai danneggiati eccedenti le lire 200, ma inferiori alle lire 4000;

d) Uno o più per le indennità non accettate dai danneggiati, eccedenti le lire 200, ma inferiori alle lire 4000;

e) Uno per ciascun danneggiato, la cui indennità ecceda le lire 4000, e questo verrà inoltre accompagnato con relazione spiegativa.

Si avvertirà di non accumulare in un solo verbale danni risarcibili dall'Erario e dai corpi, ma si faranno verbali distinti secondo che il risarcimento spetti a quello o a questi.

I danneggiati, in caso di adesione, sottoscriveranno il processo verbale per acquiescenza e con rinunzia ad ogni altra pretesa d'indennità per lo stesso titolo.

Quando invece non si possa convenire nell'indennità, s'inviterà il danneggiato a sottoscrivere il verbale per quanto concerne la natura e l'entità del danno, ed a sua richiesta gli si rilascierà copia del verbale perchè possa valersene avanti i Tribunali, non ammettendo l'Amministrazione della Guerra la domanda di altro provvedimento amministrativo.

Repertorio.

§ 17. Il delegato del Genio, ovvero uno dei delegati quando siano in più, dovrà tenere un repertorio di reclami verbali ed in iscritto e del loro esito secondo il modello *B* annesso alla presente istruzione.

Danno a carico dei corpi.

§ 18. Le Sotto-Commissioni liquideranno non solo i danni a carico dell'Erario, ma eziandio quelli a carico dei corpi, facendosi per questi rilasciare ricevuta a parte affine di poter richiedere ai medesimi il rimborso delle somme pagate per loro conto.

I verbali per danni addebitati ai corpi verranno compilati a parte e colle stesse norme indicate per quelli addebitati all'Erario.

§ 19. Potranno tuttavia i corpi liquidare essi stessi i danni cadenti a loro carico d'accordo col proprietario, ma dovranno astenersi dall'effettuarne il pagamento per evitare una duplicazione per parte della Commissione liquidatrice; epperciò rilascieranno al proprietario una dichiarazione in cui sia indicata la somma convenuta; sulla presentazione di questa, la Commissione compilerà il verbale e pagherà l'indennità.

Corrispondenza delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni liquidatrici.

§ 20. Per schiarimenti e partecipazioni le Commissioni e Sotto-Commissioni potranno corrispondere direttamente coi Sindaci e con tutti i corpi che sono al campo ed anche col Comandante superiore delle truppe, sempre quando alle esercitazioni non vi sia il Comandante del Genio.

Pagamento delle indennità.

Pagamento delle indennità non eccedenti lire 200.

§ 21. Il Ministero della Guerra, sulla proposta delle direzioni del Genio, nella cui giurisdizione si estende il territorio in cui hanno luogo le esercitazioni, ecc., somministrerà i fondi necessari pel pagamento delle indennità non eccedenti le lire 200 mediante mandati di anticipazione in capo ai Consigli amministrativi delle direzioni stesse, i quali man mano che se ne presenterà il bisogno provvederanno le Commissioni delle somme occorrenti.

Le Commissioni, colle somme che riceveranno dai Consigli di amministrazione delle Direzioni del Genio, pagheranno direttamente, o per mezzo delle Sotto-Commissioni, le indennità non eccedenti le lire 200 per ogni danneggiato.

§ 22. I pagamenti si faranno agli aventi diritto, di cui al paragrafo 15, od ai loro legali rappresentanti, e dovranno possibilmente eseguirsi nell'ufficio del Comune ed in presenza del Sindaco o di un Assessore comunale e di due testimoni.

§ 23. All'atto del pagamento il delegato liquidatore si farà rilasciare da ogni singolo interessato una ricevuta conforme al modulo n° 626 del modellario generale, la quale sarà pur anche firmata dai due testimoni che avranno presenziato al pagamento.

Le ricevute dei mezzaiuoli, dei massari o coloni, debbono pure portare la firma dei proprietari locatori vidimate dal Sindaco, oppure corredate da una dichiarazione del Sindaco del Comune da cui risulti che il mezzaiuolo o il colono è autorizzato dal proprietario a riscuotere l'indennità pattuita.

§ 24. Per questi pagamenti la qualità di rappresentante, di tutore o curatore e di eredi potrà essere provata o colla copia dell' atto di nomina, o mediante un apposito attestato del Sindaco del Comune.

Pagamento delle indennità superiori a lire 200.

§ 25. Per le indennità superiori a lire 200 le Commissioni liquidatrici trasmetteranno i relativi processi verbali al Ministero della Guerra, per mezzo della Direzione del Genio, nella cui giurisdizione trovansi gli stabili danneggiati, per la loro approvazione e per gli ulteriori provvedimenti di pagamento.

A corredo di tali verbali, se le singole indennità sono inferiori alle lire 4000, si allighera la dichiarazione del Sindaco del Comune di cui al precedente paragrafo 15; se invece esse superano le lire 4000, oltre la detta dichiarazione, vi si unirà la relazione di cui all'alinea *d*) del paragrafo 16.

Per tutte indistintamente le indennità che superano le lire 200 da pagarsi ai proprietari, usufruttuari od enfiteuti. oltre ai documenti avanti specificati, si dovrà produrre un certificato catastale comprovante, in colui che reclama la sua qualità; e per quelle da pagarsi agli affittuari, in luogo del certificato catastale, sarà prodotta copia autentica dell'atto relativo, od altro documento equipollente.

Qualora infine siffatte indennità dovessero essere pagate a rappresentanti, a tutori od agli eredi dei danneggiati, a corredo dei verbali in parola si dovranno

eziandio unire i documenti prescritti dall'articolo 334 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato (*).

Rendiconto delle somme pagate per indennità non eccedenti le lire 200.

§ 26. Le Commissioni, man mano che avranno effettuato pagamento d'indennità, oppure a seconda degli ordini che avranno ricevuti, rimetteranno alle Direzioni del Genio, da cui furono loro somministrati i fondi, i processi verbali debitamente corredate dei documenti avanti specificati e di un riepilogo delle somme pagate.

In base a siffatti verbali le Direzioni compilano i relativi rendiconti secondo le norme vigenti per le altre spese che si effettuano dai Consigli d'amministrazione, e li rassegnano al Ministero della Guerra per mezzo dell'ufficio di revisione del materiale del Genio, corredandoli di un riepilogo conforme al modello n° 582 del modellario generale, dei singoli processi verbali, delle dichiarazioni del Sindaco di cui al paragrafo 15 e degli altri documenti comprovanti la qualità dei rappresentanti, tutori, coloni, ecc., avanti specificati.

DAZIO DI CONSUMO

Generi contenuti nei pacchi postali.

228. Mediante due progetti di legge che già trovansi davanti al Parlamento il Governo ha proposto l'approvazione di una convenzione internazionale pel servizio dei piccoli pacchi postali non eccedenti il peso di 3 chilogrammi ed in genere il volume di 20 decimetri cubi, non che l'attivazione del servizio medesimo nell'interno del Regno.

Questo servizio, impiantato già in Germania, in Austria-Ungheria, ed in parecchi Stati secondari con esse confinanti, ha potuto con l'esperienza dimostrare luminosamente come riesca non solo utilissimo a svariati rapporti d'indole privata, ma eziandio sia un valido sussidio allo sviluppo degli scambi ed alla prosperità di molte speciali industrie, mentre è riuscito anche rimuneratore per le Amministrazioni postali di quei paesi.

Perchè però tale servizio possa apportare i vantaggi sopra accennati necessita trovare il modo di evitare gli ostacoli al suo regolare sviluppo. Epperò

(*) Art. 334. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1° Colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° Con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizione, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

3° Coll'atto di morte del creditore rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° Con un atto di notorietà ricevuto dal Pretore o dal notaio da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e l'indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° Coll'atto di morte come sopra.

il Governo si preoccupa degli incagli che derivar potrebbero, segnatamente per i pacchi che circolano nello interno del Regno, dall'applicazione della Legge sul dazio di consumo.

In considerazione per altro che limitatissima, per non dire insignificante, è la importanza della riscossione; ritenuto che gli articoli soggetti a detta tassa che potranno venire spediti per la posta potranno consistere in qualche scatola di confetti, di profumeria o di cartoleria, o tutto al più di carne salata, essendo limitato a soli 3 chilogrammi il peso dei pacchi ammessi, cosicchè tratterassi sempre di una riscossione di pochi centesimi di dazio, il Governo avrebbe ravvisato opportuno che venissero senz'altro incaricati gli uffizi postali di riscuotere il dazio di cui trattasi nell'atto della consegna del pacco al destinatario, rilasciando una bolletta staccata da apposito bollettario che verrebbe somministrato dalla Amministrazione daziaria.

Quanto alla contabilità di detti introiti, in considerazione che trattasi di somme di poca rilevanza, sembra che potrebbesi adottare il sistema che gli uffizi postali medesimi alla fine di ogni trimestre consegnino al Comune, all'appaltatore o all'ufficio daziario governativo (secondo che si tratti di Comune chiuso, abbonato, appaltato, od in riscossione economica) i bollettari occorrenti nel trimestre con la somma riscossa.

Per adottare tale sistema occorrerebbe che tanto i Comuni abbonati quanto gli appaltatori dessero il loro consenso, al che ritiensi non avranno difficoltà.

Il sottoscritto si rivolge pertanto alle Prefetture interessandole a voler far subito le pratiche opportune coi Municipi e con gli appaltatori, affinchè il provvedimento di cui trattasi possa essere adottato tosto che sarà pubblicata la legge relativa (*Circolare del Ministero delle Finanze*, **31** *maggio* **1881**, *ai Prefetti*).

FERROVIA

Costruzione.

229. Riportiamo la Legge in data 5 giugno 1881, n° 240, sulla costruzione delle linee complementari del Regno.

Art. 1. Per la costruzione delle linee complementari del Regno sono adottate le seguenti modificazioni alla Legge 29 luglio 1879, n° 5002 (serie 2ª).

Art. 2. Le rate di concorso degli enti morali interessati nella costruzione delle linee, di cui nella predetta Legge, potranno essere provvisoriamente fissate anche per tronchi di linee, sulla base dei progetti di massima della linea intera; salvo le rettificazioni occorrenti in base ai progetti definitivi ed alle liquidazioni finali.

Art. 3. È data facoltà al Governo di ricevere dagli enti morali interessati anticipazioni, sia per una linea intera, sia per uno o più tronchi della medesima, i quali si colleghino con linee già in esercizio, o la cui costruzione sia assicurata per legge; fermo restando il disposto dell'articolo 15 della Legge 29 luglio 1879.

Art. 4. Le sovvenzioni, cha il Governo ha facoltà di accordare con le concessioni di ferrovie pubbliche, ai termini dell'articolo 12 della Legge predetta,

saranno estese a qualsivoglia sistema di costruzione delle ferrovie stesse, qualunque sia la larghezza del binario.

Art. 5. La facoltà concessa al Governo dall'articolo 18 della ripetuta Legge è estesa alle linee da costruirsi con qualsiasi sistema economico, qualunque sia la larghezza del binario. Il concorso a carico dello Stato è sempre nelle proporzioni indicate nell'articolo 11 della Legge predetta. L'esercizio delle linee, di cui al detto articolo, s'intenderà fatto a rischio e pericolo dei concessionari, esclusa così ogni qualsiasi compartecipazione dello Stato tanto negli utili quanto nei rischi e nelle spese di esercizio delle linee medesime.

Art. 6. La facoltà concessa al Governo dall' articolo 17 della Legge 29 luglio 1879 è estesa alle linee contemplate nell' articolo 2 della Legge medesima; ferme rimanendo le condizioni dello stesso articolo e l' obbligo di sottoporre gli atti di concessione all'approvazione del Parlamento.

Art. 7. Le disposizioni della Legge del 29 giugno 1873, n° 1475 (serie 2ª), sono applicabili ai Consorzi che si costituiscono per le linee comprese nelle tabelle annesse alla Legge 29 luglio 1879.

Invece ai Consorzi che si costituiscono per le ferrovie, di cui all'articolo 10 della detta Legge, sono applicabili le norme degli articoli 43 e seguenti della Legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici. Per la costituzione di tali Consorzi occorre tuttavia il previo assenso degli enti interessati che complessivamente rappresentino almeno due terzi del contributo.

Art. 8. Per gli effetti degli articoli 26, 27 e 32 della Legge 29 luglio 1879, n° 5002 (serie 2ª), è approvata l'unita tabella *A*, pel riparto delle somme da assegnarsi annualmente a ciascuna delle linee della prima categoria.

Il Governo presenterà all'approvazione del Parlamento entro sei mesi dalla promulgazione della presente Legge, le tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle singole linee della seconda e terza categoria per tutto il tempo fissato dalla Legge predetta.

Il detto riparto non avrà però effetto per le linee concesse o delle qual potrà esser fatta la concessione, ai termini degli articoli 12, 17 e 18 della Legge predetta.

Art. 9. È data facoltà all'Amministrazione d'inserire nei contratti l'obbligo alle imprese di eseguire i lavori delle ferrovie comprese nella ripetuta Legge, senza pagamento d'interessi, entro un periodo di tempo minore di quello che corrisponde agli stanziamenti di bilancio, purchè l'anticipazione non ecceda il terzo del tempo fissato per gli stanziamenti medesimi.

Art. 10. Per la costruzione delle linee, di cui all'articolo 19 della Legge 29 luglio 1879, potranno essere adottate, previo il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quelle modalità tecniche che siano riconosciute opportune ad agevolarne l' esecuzione. Per la linea da Termoli a Campobasso potrà essere adottato un tipo economico, sempre però a sezione ordinaria, ed in tal caso il Governo, mediante convenzione da approvarsi per legge, stabilirà la misura della sovvenzione chilometrica da corrispondere alla società concessionaria.

In quella convenzione potrà il Governo comprendere nella rete concessa alla società delle ferrovie meridionali, il tronco da Rieti a Terni.

Art. 11. I contratti e i pagamenti per le forniture del materiale mobile contemplato dalla Legge del 29 luglio 1879, n° 5002, potranno farsi colle norme degli articoli 4, § 4, e 7 della Legge 22 aprile 1869, n° 5026, previa licitazione privata fra le ditte speciali che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione.

Art. 12. L'articolo 23 della Legge 29 luglio 1879, n° 5002, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 23. Alle ferrovie che saranno concesse in virtù della presente Legge, saranno applicate le esenzioni e disposizioni degli articoli 5 e 6 della Legge sopracitata 29 giugno 1873 ».

Art. 13. Restano ferme ed in pieno vigore tutte le disposizioni della Legge 29 luglio 1879 suddetta in quanto non siano modificate espressamente colla presente Legge.

FUNZIONARI

dipendenti dal Ministero dell'Interno — Responsabilità pel servizio di cassa nei loro uffici.

230. I signori Prefetti, Sotto-Prefetti e Commissari distrettuali avranno anch'essi già ricevuto una nuova nota circolare in data 2 maggio ultimo scorso del Ministero del Tesoro la quale tratta del servizio di cassa e delle relative contabilità negli uffici affidati alla loro direzione.

Ora mi consentano quei funzionari che da tale nota io prenda argomento per dare loro sul medesimo obbietto certe opportune spiegazioni ed istruzioni le quali tendono principalmente a far cessare alcune dubbiezze e difficoltà che, perdurando, sarebbero cagione d'inconvenienti assai gravi.

Per l'articolo 5 del Regio Decreto 5 ottobre 1869 e per la successiva circolare 6 dicembre 1870, la principale responsabilità derivante dal servizio di cassa, era attribuita nelle Prefetture ai Consiglieri delegati.

Però, in seguito, aumentando ognor più le attribuzioni degli uffici governativi provinciali, venne giorno in cui si riconobbe la somma convenienza di attenuare, per quanto fosse possibile, il peso di tanta responsabilità con nuovi provvedimenti.

A tale uopo questo Ministero e quello delle Finanze, dietro reciproco accordo, stabilivano e pubblicavano contemporaneamente le norme espresse nelle due circolari del 23 e 24 dicembre 1875, n[i] 7059 e 5027-1.

È noto che le dette circolari, cui si riferiscono pur quelle del 12 marzo 1876 e 27 febbraio 1880, imponevano il versamento di tutti i valori provenienti ai sopraindicati uffici nelle tesorerie provinciali, salvo poche e determinate eccezioni.

Senonchè, per varie cause, questi provvedimenti non riuscirono efficaci come e quanto sperava il Governo.

Egli è vero che, in quanto ai servizi pubblici governativi, quelle circolari provvedevano e provvedono ancora in modo che sembra sufficiente. Ma giova avvertire che per quei servizi è molto facile evitare il maneggio dei relativi

fondi nelle Prefetture, giacchè il Governo centrale ordinariamente vi provvede con *mandati di anticipazione*, che si rilasciano a favore dei signori Prefetti, o dei Consiglieri delegati, si depositano nelle tesorerie come denaro contante e non possono essere riscossi, nemmeno in parte, senza regolari *ordinativi di pagamento*, firmati dai suddetti funzionari.

Ora, se i funzionari stessi veglino e provveggano in modo che nessun pagamento possa mai su quei mandati effettuarsi senza gli *ordinativi* consueti e che questi sieno tutti intestati alle parti creditrici, o ai loro legali rappresentanti; valendosi dei vaglia del tesoro, quando si tratti di pagamenti da eguirsi fuori del Capoluogo della Provincia; egli è certo che con tali cautele l'amministrazione dei fondi destinati ai servizi, di cui sopra è cenno, dovrebbe sempre procedere regolarmente, senza pericolo alcuno.

V'ha però un'altra rilevante quantità di valori che dai Corpi morali e dai privati, secondo varie disposizioni e per molteplici negozi, veniva depositata nei medesimi uffici. Fra questi valori devono noverarsi pur quelli destinati all'importante servizio delle strade obbligatorie, i quali da alcune Prefetture nemmeno versavansi finora nelle tesorerie delle rispettive Provincie, perchè, col consenso del Ministero dei Lavori Pubblici, si era adottato il sistema di mettere quei fondi a frutto presso qualche istituto di credito.

Tutta questa non lieve massa di valori, in gran parte costituita da denaro effettivo, doveva finora, prima di arrivare alle tesorerie, secondo le circolari del 1875, passare per gli uffici dipendenti da questo Ministero.

E siccome i capi di quegli uffici non potevano, nè mai potrebbero, ricevere e versare *personalmente* nelle tesorerie, i numerosi e frequentissimi depositi di quei valori, così essi erano obbligati a rimettersi assolutamente e ciecamente alla onestà di questi o quelli dei loro dipendenti, lasciando ai medesimi, senza veruna cauzione, l'incarico delle riscossioni e versamenti suddetti e quindi il maneggio materiale di forti somme di denaro.

Ciò non poteva conciliarsi punto colla grande responsabilità imposta principalmente ai capi di ufficio dalle disposizioni sopracitate.

Onde pensai di richiamare sul grave argomento l'attenzione del Ministero dei Lavori Pubblici e di quello del Tesoro allo scopo di stabilire, di comune accordo, alcune nuove norme atte a colmare, per quanto fosse possibile, le lacune che gli accennati inconvenienti avevan fatto rilevare nelle disposizioni del 1875.

L'accordo fu pronto e completo e il risultato ne fu appunto la circolare del 2 maggio ultimo scorso, n° 21184-1866, colla quale si dispone che « *tutti indistintamente* i valori sopra indicati, devono d'ora innanzi, a cura delle *parti interessate*, essere rimessi *direttamente* alle tesorerie locali ».

È facile comprendere quale importanza abbiano siffatte nuove norme per l'Amministrazione pubblica, se si consideri com'esse opportunamente rimettano la custodia e il maneggio del denaro pubblico e privato alla cura di quegli impiegati finanziari, che hanno mezzi maggiori e più sicuri per poter preservarlo da eventuali pericoli e che, in ogni caso, per la loro speciale attitudine e per i vincoli loro imposti, sono meglio che altri in grado di rispondere efficacemente a chi di ragione del loro operato.

D'altra parte, poi, hanno quelle norme un' importanza suprema anche pei signori Prefetti e pei loro dipendenti; perchè nella esecuzione precisa delle medesime essi troveranno senza dubbio la mgliore loro garanzia contro il pericolo d'essere chiamati responsabili in sede civile di qualsiasi danno, come finora pur troppo accade a parecchi di essi. Laonde l'incorrere, o no, in tale pericolo, dipenderà ora esclusivamente dal volere dei signori Prefetti e loro Consiglieri delegati.

Fa d'uopo, adunque, dare subito la massima pubblicità a quelle norme. Per cura dei signori Prefetti e dei capi degli uffici circondariali e distrettuali, esse saranno comunicate esplicitamente a tutte le Amministrazioni della Provincia ed anche i privati ne saranno avvertiti con *opportuni manifesti* da pubblicarsi in tutti i Comuni e inoltre negli uffici dell'Amministrazione provinciale, in quella parte che all'uopo sembrerà più conveniente.

E siccome questa larga pubblicità dovrà costituire, d'ora in poi, la più valida garanzia della Finanza e il vero fondamento giuridico della sua difesa nei casi in cui si tentasse d'impegnarne la responsabilità civile per causa di sottrazioni, o dispersioni dei valori sopra indicati, così importa assai che della esecuzione di tale formalità si occupino *personalmente e colla massima energia* gli stessi capi degli uffici suddetti.

In conclusione: se si tenga conto che, per il nuovo Regolamento 16 ottobre 1877, la riscossione dei diritti di segreteria non spetta più alle Prefetture; che per la circolare del 29 agosto 1868 i depositi delle tasse per licenze rilasciate dalla pubblica sicurezza devono essere eseguiti nelle ricevitorie del registro; che con altre recenti circolari di questo Ministero e di quello di Grazia e Giustizia in data 7 e 21 maggio 1879, n[i] 25288-123706 e 805-822 si è provveduto così da assicurare sufficientemente la tutela dei valori che gli enti ecclesiastici e le Opere pie hanno da investire in rendita pubblica; che le due circolari del 1875, completate da quella del 2 maggio ultimo scorso, provvedono alla custodia e alla regolare gestione *di ogni altro valore* presso le tesorerie, tenuto conto di tutto ciò, parmi che l'importante servizio di cassa sia ora regolato in modo, da allontanare qualunque apprensione dall'animo dei signori Prefetti e loro dipendenti.

Alla regolare gestione e custodia dei *proventi sanitari*, finchè non sia approvato il promesso speciale regolamento, provvedono sufficientemente gli articoli 35 a 57 delle istruzioni 23 aprile 1880. I capi degli uffici devono anzitutto badare alle disposizioni contenute negli articoli 39 e 48 e relative al controllo e al versamento di quei fondi.

In quanto poi alle *piccolissime somme* di denaro che per molte valide ragioni di pubblico e privato interesse, non possono, come hanno già dimostrato alcuni Prefetti, essere sempre versate, o rimanere in deposito nelle tesorerie, sia perchè sono destinate a soddisfare a certe quotidiane esigenze di servizio, sia perchè, non appena pervenute alle Prefetture, devono essere rimesse ad altra destinazione, si deve assicurarne la vigilanza e custodia, mantenendo in vigore l'articolo 5 del Regio Decreto 5 ottobre 1869. Converrà però che i Consiglieri delegati *responsabili* prendano le necessarie precauzioni al fine di

assicurare la regolare consegna e il sollecito passaggio di questo denaro alla sua destinazione, ritirando a tempo le occorrenti ricevute, così che, del denaro stesso, non possa mai accumularsi nella cassa forte delle Prefetture se non la minor possibile quantità.

Debbo inoltre raccomandare un' altra volta e vivamente che i funzionari i quali assumono la direzione di un ufficio, o la lasciano ad altri, non trascurino mai di fare le consegne stabilite dell'ufficio e *dei valori* di cui debbono rispondere; indicando nei prospetti relativi, non solo i fondi che si riferiscono al bilancio dell'interno, ma la ***situazione generale di cassa***, perchè possa, al caso, essere misurata esattamente la responsabilità di ciascuno di fronte alle disposizioni impartite. La costante e scrupolosa osservanza anche di quest'altra formalità può evitare ad essi non poche molestie e danni.

Quanto sta scritto su questa mia nota credo che basti a far bene rilevare la somma convenienza e il modo più semplice e sicuro di tutelare, non solo l'interesse dell'Amministrazione, ma eziandio quello dei sopranominati funzionari, rimasti già, per non breve tempo, sotto la minaccia di una responsabilità molto più seria di quella che oggi devono sostenere.

Onde io stimo davvero superfluo l'aggiungere altre parole per ottenere da essi la più energica ed efficace cooperazione allo scopo che le nuove norme, di cui si tratta, sieno esattamente osservate; avvertendo che tutte le precedenti, le quali fossero contrarie a queste, sono abrogate in modo assoluto.

Attendo un cenno di ricevuta della presente, pregando i signori Prefetti di comunicarmi quelle osservazioni che su questo argomento credessero di fare nell'interesse proprio e in quello dell'Amministrazione pubblica (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 15 *giugno* 1881, *ai Prefetti e Sotto-Prefetti*).

IMPOSTE DIRETTE

Quote indebite — Rimborso — Atti esecutivi.

231. *L' esattore delle imposte ha il diritto ed il dovere di riscuotere anche quelle quote che fossero indebite per duplicazione o per altra causa. — In conseguenza non può egli ottenere dalla Finanza il rimborso di tali quote, se non provi di avere inutilmente esperito contro i rispettivi contribuenti tutti gli atti esecutivi prescritti dalla legge* (Decisione della Corte dei Conti, 24 marzo 1881).

IMPOSTE DIRETTE

Retrocessione agli espropriati dei beni devoluti al Demanio per debiti d'imposte — Ricostituzione delle ipoteche che vi erano inscritte a favore dello Stato.

232. Occorse non di rado che sui beni devoluti al Demanio per effetto dell'articolo 54 della Legge 20 aprile 1871, n° 192, sulla esazione delle imposte, si trovassero già iscritte delle ipoteche a favore dello Stato.

Si è quindi domandato se, come nel caso del riscatto previsto dall'articolo 57 della citata Legge, anche in quello della retrocessione acconsentita dall'articolo 8 della normale 7 ottobre 1876, n° 190, i beni già devoluti debbano intendersi rimessi nella condizione in cui erano dapprima, e quindi coi pesi e con le iscrizioni di cui erano gravati.

Le retrocessioni dei beni devoluti non risolvendosi in realtà che in un riscatto consentito dal Demanio, quando aveva diritto di negarlo per essere decorso il termine all'uopo segnato dalla legge, si è d'accordo colla Avvocatura Generale erariale ritenuto che anche da siffatte retrocessioni derivano gli stessi effetti e che per conseguenza i beni retrocessi, al pari dei riscatti, ritornano nella loro primitiva condizione rispetto alle ipoteche che vi erano precedentemente iscritte a favore dello Stato.

Per mettere però il Demanio maggiormente al coperto da ogni possibile pregiudizio, fu giudicato prudente consiglio di farne oggetto di apposita formale dichiarazione nei relativi atti di retrocessione.

Dovranno quindi le Intendenze aggiungere in simili casi alle condizioni speciali del capitolato un'apposita clausola del tenore seguente: « Per effetto del concordato riacquisto, si intendono ricostituite le ipoteche che nell'interesse dello Stato e per qualunque titolo erano scritte sullo stabile ».

Appena occorre avvertire che le Intendenze dovranno provvedere perchè nei singoli casi siano prese di nuovo le analoghe iscrizioni (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 18 *giugno* 1881, *agli agenti demaniali*).

ISTRUZIONE PUBBLICA

Norme pel conferimento dei posti d'Ispettore scolastico.

233. Riportiamo per comodo degli insegnanti il Regio Decreto 21 aprile 1881 che stabilisce le norme pel conferimento dei posti d'Ispettore scolastico.

Visto il Regio Decreto 28 marzo 1875, n° 2425; Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Ogni anno avranno luogo esami pel conferimento di uno speciale certificato di abilitazione all'ufficio d'Ispettore scolastico per l'istruzione primaria.

Art. 2. I titoli necessari per l'ammessione allo esame sono:

a) Certificato del Consiglio provinciale scolastico, da cui risulti che l'aspirante abbia insegnato lodevolmente nelle scuole elementari pubbliche, o debitamente autorizzate, per sei anni consecutivi, dei quali almeno tre nelle classi superiori;

b) Attestato di moralità rilasciato nei modi prescritti dall'articolo 330 della Legge 13 novembre 1859, dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni in cui l'aspirante ha insegnato;

c) Patente di grado superiore;

Art. 3. L'esame sarà pubblico, e verserà sulle seguenti materie:

a) Lettere italiane;

b) Elementi di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) Storia nazionale e cenni di storia generale moderna;

d) Pedagogia storica, teoretica ed applicata;

e) Legislazione ed amministrazione scolastica.

Per le lettere e per la pedagogia il saggio sarà scritto ed orale.

Per le altre materie avrà luogo il solo esame orale.

Farà pure parte dell'esame una visita ad una scuola elementare, alla presenza della Commissione esaminatrice, ed una relazione scritta della visita stessa.

Art. 4. I certificati di cui si tratta, saranno necessari per ottenere la nomina di Regio Ispettore scolastico.

Art. 5. Il Ministro designerà, anno per anno, l'epoca e le sedi degli esami, e nominerà le Commissioni.

Art. 6. Tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate.

Ecco ora le istruzioni relative agli esami pel conferimento del certificato di abilitazione all'Ispettorato scolastico.

Il carattere speciale dell'esame che fu istituito con Regio Decreto del 21 aprile 1881 e cui la S. V. Ill.ma è chiamata a presiedere nel prossimo ottobre, e le domande di parecchi aspiranti i quali chiedono che i programmi, appena indicati in detto Decreto, siano più ampiamente dichiarati, esigono che io le invii alcune norme da seguire in detto esame, e qualche schiarimento intorno allo svolgimento degli stessi programmi.

I signori Provveditori di Roma, di Bologna e di Bari d'accordo coi signori presidenti delle rispettive Commissioni daranno le opportune disposizioni perchè gli esami scritti abbiano luogo in una sala in cui i candidati non istiano a disagio, non siano disturbati da rumori e non possano avere alcuna comunicazione nè fra loro, nè con persone estranee.

Alle ore 9 antimeridiane dei giorni 5 e 6 ottobre tutta la Commissione si troverà presente alla dettatura dei temi che saranno inviati dal Ministero in pieghi suggellati.

Per ciascuna delle due prove scritte, i candidati avranno sei ore di tempo, e saranno sempre assistiti da uno almeno dei membri della Commissione.

I saggi scritti saranno raccolti dall'esaminatore assistente, suggellati e trasmessi al Presidente, il quale aprirà i due pieghi alla presenza di tutta la Commissione nei giorni e nelle ore che di comune accordo saranno stabiliti, per procedere alla disamina dei predetti saggi.

Per ciascuno di essi ogni esaminatore darà il suo giudizio con una espressione numerica progressiva da zero a dieci. Quel candidato che in una delle due prove scritte otterrà una media inferiore ai sei decimi, non sarà ammesso all'esame orale.

Terminata la correzione dei saggi scritti, il presidente farà pubblicare l'elenco dei candidati che furono ammessi agli esami orali.

Questi esami saranno pubblici e fatti da un candidato per volta davanti a tutta la Commissione. Ogni esaminatore interrogherà per dodici minuti sulla propria materia, ma per ogni materia voteranno i singoli membri della Commissione, disponendo ciascuno di dieci punti.

L'esperimento pratico che consiste in una visita ad una scuola elementare sarà fatto da un candidato per volta, presente tutta la Commissione, in una classe delle scuole elementari designata dal presidente, previo accordo coll'Autorità municipale da cui dipendono tali scuole.

Dopo questa visita, che avrà la durata di un'ora e mezzo, ciascun candidato si ritirerà in una sala vicina per istendere la propria relazione.

Se i candidati sono molti, il Presidente potrà procurare che la visita sia fatta ad una scuola di più classi e fisserà ad ogni candidato la classe da visitare, colla condizione però che, durante l'esperimento, ogni candidato sia assistito almeno da un membro della Commissione.

Anche su questo esperimento il voto sarà dato da ogni esaminatore ed espresso in decimi.

Terminati tutti gli esami, il Segretario redigerà un verbale che sarà firmato da tutti i membri della Commissione. Questo verbale verrà inviato, insieme coi saggi scritti dai candidati, al Ministero, il quale rilascerà a coloro che ottennero almeno sei decimi in ogni esperimento, il certificato che li dichiari idonei all'ufficio di Ispettore scolastico.

Negli esami orali i signori esaminatori si atterranno in generale ai programmi delle scuole normali annessi al Regio Decreto del 10 ottobre 1867, salvo alcune modificazioni che sono qui appresso indicate:

Nell'aritmetica è necessario che i candidati mostrino di conoscere anche le teorie delle progressioni aritmetiche e geometriche e l'uso dei logaritmi.

La storia nazionale non sarà una nuda esposizione di fatti senza legame fra loro, ma di ogni grande avvenimento si dovranno rintracciare le cagioni e le conseguenze. Che il candidato conosca tutte le contese, le rivalità, le guerre di conquista e di successione, le battaglie che decisero delle sorti di un popolo, di un Regno, di una Nazione, sta bene; ma in questo esame, quello che maggiormente preme, gli è che i candidati sappiano la storia delle istituzioni proprie di ciascuna epoca, la storia del pensiero quale si rivela nei grandi scienziati, filosofi, letterati ed artisti di ogni secolo, e finalmente la storia dell'umana attività da studiarsi nei progressi delle arti, dell'industria, del commercio e della navigazione.

E poichè venendo all'evo *moderno*, il programma si estende alla storia generale, il candidato dovrà dar prova di conoscere l'evoluzione del pensiero generata dal rinascimento, le origini della riforma religiosa e le fasi per cui passò collo estendersi mano mano a tutta l'Europa settentrionale, i tentativi fatti per introdurla in Italia e le cagioni che li fecero fallire. E finalmente dovrà avere una estesa conoscenza della rivoluzione francese, delle cause che la produssero e delle conseguenze che vennero agli ordinamenti politici e civili d'Europa.

Sotto il titolo di scienze naturali intendo di raggruppare le nozioni generali di astronomia, di geografia fisica di geologia, di paleontologia e di antropologia. Epperò oltre le cognizioni elementari di fisica e di storia naturale accennate nei programmi delle scuole normali, il candidato dovrà mostrare di avere almeno una cognizione sommaria e popolare della formazione del nostro sistema planetario, secondo le ipotesi più accettate dalla scienza, dello stato primitivo del nostro globo, della lenta e graduale formazione della crosta terrestre, della successione degli esseri viventi nelle varie epoche geologiche, e finalmente dell'uomo preistorico nelle tre età della pietra, del bronzo e del ferro.

Gli studi speciali che si presume siano stati fatti dai candidati nella loro qualità di maestri elementari, e l'ufficio cui aspirano, indicano abbastanza che la maggior attenzione degli esaminatori deve essere rivolta all'esame sulla pedagogia. Per questo motivo parvemi conveniente, in questa disciplina, esigere dagli esaminanti una coltura alquanto superiore a quella che si acquista nelle scuole normali; ma nello stesso tempo credetti pure necessario particolareggiarne il programma come segue:

Pedagogia storica. — Brevi cenni sull'educazione nelle antiche civiltà orientali, greca e romana desunti dalle loro istituzioni, dalle lore opere tramandateci e speciamente dalla *Ciropedia* di Senofonte, da alcuni dialoghi di Platone e dai libri morali di Cicerone e di Seneca. — L'educazione nei primi secoli del cristianesimo. — La scolastica nel medio evo. — Vittorino da Feltre. — Il rinascimento. — Le scuole, le accademie, le università italiane. — La riforma religiosa e sua influenza sull'educazione del popolo. — La scuola gesuitica. — Caratteri di questa scuola. — Bacone in Inghilterra e Galilei in Italia pongono le basi del metodo sperimentale. — L'idea di un'educazione più conforme alla natura comincia ad apparire in Erasmo, Montaigne e Rabelais. — Loke e i suoi *Pensieri sull'educazione.* — Rousseau e i suoi seguaci. — Pedagogisti della rivoluzione francese. — Kant e il suo saggio sulla pedagogia. — Basedow, Pestalozzi e Froebel. — La pedagogia in Italia nel secolo XIX. — Influenza della filosofia di Gioberti e di Rosmini sulle dottrine educative. — Rayneri, Aporti, Boncompagni, Berti Domenico, Tommasèo, Lambruschini. — La scuola di metodo in Piemonte. — Organizzazioue dell'istruzione primaria e popolare del Piemonte estesa a tutto il Regno d'Italia.

Pedagogia teoretica. — Dell'educazione. — Principî generali. — Basi di una pedagogia scientifica. — La missione della scienza nell'educazione. — Principio e durata dell'educazione. Potenza limitata di essa. — L'educazione nella famiglia, nella scuola, nella società. — Lo Stato e l'educazione del popolo.

Educazione fisica. — Igiene, ginnastica, educazione dei sensi.

Educazione intellettuale. — Nozioni elementari di fisiologia del sistema nervoso e di psicologia in relazione coll'educazione intellettuale. — Ordine con cui appariscono nel fanciullo le facoltà psichiche. — Parallelo tra l'educazione dell'individuo e quello dell'umanità. — La genesi del sapere nel fanciullo e nella razza. — L'empirico precede il razionale, il concreto va innanzi all'astratto, ecc. — Intuizione, osservazione, esperienza. — Leggi generali del metodo sperimentale.

Educazione morale. — L'educazione morale come fine massimo dell'educazione generale. — Le emozioni morali. — Educazione del sentimento. — La volontà. — La coscienza. — La responsabilità. — Le tendenze ereditarie. — Il dovere. — Formazioni delle abitudini. — Modificazioni dei caratteri.

Pedagogia applicata. — L'educazione come arte. — La pedagogia applicata è la teorica in atto. — La scuola. — L'educazione e l'istruzione in comune. — Gli asili e i giardini per l'infanzia. — Le scuole primarie e popolari. — Il metodo sperimentale applicato ai vari rami dell'insegnamento. — Metodo di moralizzare coi fanciulli. — Il governo di una scuola. — Mezzi disciplinari.

— Sistemi punitivi. — Uso dei premi. — Durata delle lezioni. — Igiene scolastica. — Edifizi ed arredi. — Ginnastica. — Passeggiate.

Legislazione scolastica. — Organizzazione degli studi in Italia secondo la Legge 13 novembre 1859. — Studio speciale del titolo V di detta Legge e del Regolamento 15 settembre 1860. — Leggi, decreti, regolamenti, istruzioni e programmi che riguardano le scuole normali, magistrali ed elementari — Leggi e regolamenti sull'obbligo dell'istruzione, sulla ginnastica, sul Monte delle pensioni. — Biblioteche scolastiche e popolari. — Musei pedagogici. — Casse scolastiche di risparmio. — Scuole ed istituti privati, asili e giardini per l'infanzia. — Educandati, conservatori. — Amministrazione scolastica. — Amministrazione centrale. — Amministrazione provinciale, — Attribuzioni del Consiglio scolastico, del Provveditore, dell'Ispettore scolastico, del Delegato scolastico, — Sussidi ai maestri e ai Comuni. — Istruzioni e norme che devono servire di guida agli Ispettori nel fare le loro ispezioni. — Decreti che regolano il passaggio dei maestri ad Ispettori scolastici, degli Ispettori a Provveditori, dei maestri e delle maestre ad insegnanti nelle scuole secondarie e normali.

LICENZA GINNASIALE E LICEALE

Dispensa dagli esami.

234. Già dalle disposizioni del Regio Decreto 30 gennaio prossimo passato (*) procedeve logicamente che la segnalazione scolastica, come dispensava dagli esami di promozione annuale, così prosciogliesse ancora dall' obbligo delle prove singole e corrispondenti per la licenza ginnasiale e liceale.

Ad ogni modo e a chiarire qualsiasi dubbiezza al proposito, il Ministro sottoscritto determina che ciascun candidato alla licenza ginnasiale o liceale sarà dispensato, nell'esame, dalla prova di quelle materie nelle quali avrà conseguito in tutti gli anni del corso la segnalazione non inferiore di sette decimi.

A V. S. piaccia tenersi consapevole di questa disposizione per pubblicarla, per eseguirla e farla eseguire (*Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 24 maggio* 1881, *alle Autorità scolastiche*).

MAESTRE ELEMENTARI

Esame per l'abilitazione agli insegnamenti nelle scuole normali.

235. Riportiamo su questo argomento il Regio Decreto 2 giugno 1881, n° 258.

Veduto il Regio Decreto 10 maggio 1877, n° 3855 (serie 2ª), riguardante gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie;

Veduto il Regolamento 10 maggio 1877, approvato col succitato Regio Decreto;

Volendo estendere alle maestre elementari la facoltà di conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole normali femminili;

(*) Col Regio Decreto 30 gennaio 1881, n° 59, è stato disposto che le disposizioni del Regio Decreto 7 giugno 1878, n° 4405, relative agli esami di licenza liceale, sono estese agli esami di licenza degli istituti tecnici e nautici e delle scuole nautiche.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le insegnanti elementari, che possiedono la patente normale di grado superiore e che abbiano sei anni di lodevole insegnamento nella quarta classe elementare di una pubblica scuola, potranno essere ammesse all'esame per l'abilitazione agli insegnamenti nelle scuole normali femminili per le materie seguenti:

Lettere italiane;
Storia e geografia;
Matematica;
Pedagogia e morale;

Elementi di fisico-chimica e di storia naturale.

Art. 2. Le insegnanti predette dovranno sostenere, per le materie di cui all'articolo precedente, le prove stabilite dalle istruzioni approvate con Decreto ministeriale 24 marzo 1877, eccettuata quella riguardante la versione dal latino.

Art. 3. Le disposizioni non contrarie a quelle del presente Decreto, e che sono contenute nel regolamento approvato con Regio Decreto 10 marzo 1877, saranno applicabili anche alle insegnanti di cui agli articoli precedenti.

MILIZIA TERRITORIALE
Disciplina degli ufficiali.

236. Dalla Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno riportiamo su questo argomento il Regio Decreto 12 giugno 1881.

Vista la Legge n° 1591 (serie 2ª), in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall' Amministrazione della Guerra;

Visto il Regio Decreto del 1° dicembre 1872, col quale fu approvato il Regolamento di disciplina militare;

Visto il Regio Decreto delli 7 agosto 1874 che determina le norme per la nomina e per la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della Milizia mobile;

Vista la Legge n° 3204 (serie 2ª), in data 30 giugno 1876, sulle Milizie territoriali e comunali;

Visti i nostri Decreti 8 aprile 1880 sull' ordinamento della Milizia territoriale, e del 2 maggio 1880 sui requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiali nella Milizia territoriale, sulla divisa e sulle dispense dal servizio di detta Milizia;

Sulla proposta del nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le disposizioni contenute nei paragrafi 23, 67, 68, 69, 70, 147, 148, 149, 560 e 561 del summentovato Regolamento di disciplina militare, e quelle contenute negli articoli 13, 14 e 15 del suaccennato Regio Decreto 7 agosto 1874, sono estese anche agli ufficiali della Milizia territoriale.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Ecco ora per l'intelligenza di questo Regio Decreto i paragrafi 23, 67, 68, 69, 70, 147, 148, 149, 560 e 561 del Regolamento di disciplina militare, e gli articoli 13, 14 e 15 del Regio Decreto 7 agosto 1874.

§ 23. Gli ufficiali della Milizia mobile, di complemento e di riserva, quando sono chiamati in servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari al pari degli ufficiali dell'esercito permanente.

§ 67. Gli ufficiali della Milizia mobile, di complemento e di riserva, i giubilati e riformati, e tutti quelli che, non appartenendo allo esercito, sono autorizzati a vestirne la divisa, non possono portarla che in luoghi ed in occasioni dove essa non possa essere che oggetto di decoro ed onoranza. È perciò vietato di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa siasi.

§ 68. Vestendo la divisa, gli ufficiali indicati nel paragrafo precedente sono obbligati ad adempiere tutte le prescrizioni relative imposte agli ufficiali dell'esercito permanente.

§ 69. L'ufficiale che contravvenisse alle prescrizioni dei due paragrafi precedenti, per la prima volta riceverà un severo rimprovero dal Comandante del presidio. In caso di recidiva ne verrà riferito al Ministero della Guerra per quei provvedimenti che crederà bene di prendere.

§ 70. Il Comandante del presidio è responsabile dell'osservanza di tutte le prescrizioni concernenti la divisa, tanto per parte degli ufficiali dell'esercito permanente, sia in effettivo servizio, sia in disponibilità od aspettativa, quanto di quelli della milizia mobile, di complemento e di riserva, e di tutti gli altri autorizzati a vestire la divisa militare.

§ 147. Gli ufficiali della Milizia mobile, di complemento e di riserva, quando sono chiamati sotto le armi acquistano diritto e dovere al saluto come gli ufficiali dell'esercito permanente.

§ 148. Gli ufficiali della Milizia mobile, di complemento e di riserva, non chiamati al servizio attivo, e coloro che sono autorizzati a portare la uniforme da ufficiale, quando vestono la divisa anche senza le stellette hanno diritto al saluto per parte dei militari di grado inferiore, e hanno perciò dovere di salutare gli ufficiali di grado superiore.

§ 149. Contravvenendo a questo dovere saranno per la prima volta ammoniti dal Comandante del presidio del luogo; recidivi ne sarà fatto rapporto al Ministero della Guerra per le disposizioni che crederà bene di prendere.

§ 560. Gli ufficiali superiori in aspettativa o disponibilità e quelli della Milizia mobile, di complemento e di riserva dipendono dal Comandante della Divisione e per mezzo di lui ricevono gli ordini che li riguardano, e porgono al Ministero le loro domande.

§ 561. Gli ufficiali inferiori in aspettativa, come quelli della Milizia mobile, di complemento e di riserva dipendono dal Comandante del Distretto militare ove risiedono, e per la via di esso ricevono gli ordini e porgono le loro domande all'Autorità superiore.

Art. 13. Le nomine degli ufficiali di riserva, di complemento e della Milizia mobile sono fatte con Regio Decreto; e sono altresì determinate per Regio

Decreto le cessazioni dal servizio dei medesimi, come pure le trascrizioni di cui agli articoli 8 e 12 del presente Decreto.

Art. 14. L'ufficiale di riserva, di complemento e della Milizia mobile, anche quando non sia in servizio effettivo, può essere sottoposto a Consiglio di disciplina divisionale per la rimozione dal grado per i motivi di cui ai n[i] 6 e 7 dall'articolo 2 ed ai n[i] 3 e 5 dell'articolo 27 della Legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Il Consiglio di disciplina per l'ufficiale di riserva, di complemento o della Milizia mobile è composto e procede giusta le prescrizioni del titolo IV della Legge ora citata. Sarà però chiamato a farne parte rispettivamente un ufficiale di riserva, di complemento, o della Milizia mobile dello stesso grado, ma più anziano di quello sottoposto a Consiglio, semprechè ve ne siano al capoluogo di Divisione; in caso contrario tutti i membri del Consiglio apparterranno all'esercito permanente.

Art. 15 L'ufficiale di riserva, di complemento o della Milizia mobile, che per avventura venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado, potrà essere tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva, di complemento o della Milizia mobile, dietro rapporto del Comandante Generale nella cui giurisdizione l'ufficiale è domiciliato, e previo il parere del Comitato dell'arma cui esso è ascritto.

SCUOLE ELEMENTARI URBANE

Esame di licenza della quarta classe.

237. Riportiamo su tale materia il Regio Decreto 12 giugno 1881, n° 272.

Veduta la Legge 13 novembre 1859;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'esame di licenza dalla quarta classe nelle pubbliche scuole elementari urbane sarà considerato come esame d'ammissione agli istituti d'istruzione secondaria governativi o pareggiati quando si faccia coll'intervento di due insegnanti ufficiali scelti dal Consiglio scolastico provinciale, uno fra i professori delle classi ginnasiali inferiori e l'altro fra i professori della scuola tecnica.

SEGRETARIATO COMUNALE

Esami degli aspiranti a tale ufficio.

238. La sessione ordinaria per gli esami degli aspiranti all'ufficio di Segretario comunale avrà luogo quest'anno nei giorni 26 e seguenti del prossimo venturo mese di settembre.

Prego la S. V. di dare a questa notizia la pubblicità voluta dall'articolo 18 del Regolamento 8 giugno 1865, n° 2321, accusando ricevuta della presente per mia norma (*Circolare del Ministero dell' Interno*, 20 *giugno* 1881 *ai Prefetti*).

TASSA DI BOLLO

Incanti — Certificato di non offerto aumento.

239. *I certificati di non seguito aumento di prezzo nelle aste pubbliche firmati dal solo Segretario incaricato della redazione degli atti di asta, possono essere scritti su carta da bollo da centesimi* 50 *a senso dell'articolo* 19, *n°* 5, *della Legge* 13 *settembre* 1874. — *Ove per altro tali certificati venissero firmati anche dal funzionario che presiede all'asta e dal primo offerente, dovrebbero essere considerati come equipollenti al verbale di definitiva aggiudicazione, ed in tal caso sarebbe obbligatorio l'uso della carta bollata da una lira, a senso dell'articolo* 19, *nⁱ* 8 *e* 9, *della stessa Legge* (Decisione del Ministero delle Finanze, emanata nel maggio 1881).

TASSA DI BOLLO

Mandati — Verbali di deliberazioni.

240. *Non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Intendenza di finanza per ammettere al bollo straordinario od al* visto *o bollo i mandati di pagamento ed i verbali di deliberazioni comunali, perchè secondo il capoverso dell'articolo* 7 *della Legge* 11 *gennaio* 1880, *n°* 5430 (*serie* 2ª), *gli atti suindicati vi sono ammessi di pieno diritto* (Declaratoria del Ministero delle Finanze, 2 giugno 1881.

TASSA DI BOLLO

Atti di delegazione per l'esercizio di diritti elettorali.

241. Venne proposta la questione se gli atti di delegazione per l'esercizio di diritti elettorali, che la legge esenta dalle tasse di bollo, siano da ritenersi soggetti alle tasse di registro.

Questa Direzione Generale ha risposto in senso negativo per la considerazione essenziale che essendo per loro natura revocabili, non possono considerarsi quali atti di liberalità; non operano trasmissioni di proprietà o di godimento di beni e non trovansi designati per una tassa dalla tariffa.

Un concetto diverso condurrebbe infatti a rendere illusoria la esenzione assoluta stabilita dalla Legge sul bollo coll'articolo 26, n° 1, poichè se i detti atti fossero realmente soggetti a registrazione, dovrebbero necessariamente assoggettarsi anche alla tassa di bollo, nel senso dell'articolo 2, n° 2, della Legge medesima (*Risoluzione del Ministero delle Finanze,* 20 *maggio* 1881).

TASSA DI BOLLO

Avvisi d'asta da inserirsi nei contratti delle Amministrazioni dello Stato.

242. Colla risoluzione inserta al n° 96, pagina 4, volume IX, della collezione demaniale vennero indicate le norme per l'applicazione delle tasse agli avvisi d'asta, capitolati d'oneri, appalti, perizie, descrizione delle opere, verbali di deserzione d'incanto e simili, che vengano inseriti nei contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato.

In seguito fu proposto il quesito se la tassa da applicarsi agli avvisi d'asta che vengono inseriti nei contratti stipulati dalle dette Amministrazioni debba essere di centesimi 50 o di una lira.

A questo proposito si è osservato che se gli accennati avvisi fossero già muniti del bollo di centesimi 50, giusta l'articolo 20, nº 12, della Legge, non occorrerebbe l'applicazione di altre tasse maggiori, quand'anche gli avvisi stessi venissero inserti nei contratti.

Quando poi l'avviso fosse stato fatto in origine in carta libera per godere dell'esenzione di che l'articolo 21, nº 2, e occorrendo che si debba inserirlo nei contratti, è d'uopo che venga previamente sottoposto al bollo di una lira a senso dell'articolo 22 della succitata Legge (*Risoluzione del Ministero delle Finanze*, 21 *maggio* 1881).

TASSA DI REGISTRO

Atti stipulati fra lo Stato ed i privati.

243. Essendo venuto a notizia del Ministero delle Finanze come non si riscuotano tasse di registro pei contratti stipulati dal Ministero della Pubblica Istruzione, per essere le medesime per sistema convenute a carico dello Stato lo stesso Ministero delle Finanze, Direzione Generale del demanio e delle tasse, ha ora richiamato in vigore le avvertenze e le considerazioni già fatte sul riguardo di queste tasse con la sua circolare del 28 febbraio 1870, nº 16932-1807 che è del seguente preciso tenore:

« L'articolo 39 del Regio Decreto 25 gennaio 1870, nº 5451, per la esecuzione della nuova Legge sulla contabilità dello Stato ha riprodotto l'alinea conforme dell'articolo 103 del Regolamento approvato col Decreto 25 novembre 1866, nº 3381, nel quale è detto che i contratti stipulati con le Amministrazioni dello Stato sono registrati anche gratuitamente a norma del particolare interesse dello Stato e dei carichi espressamente assunti dall'Amministrazione rispettiva.

« Nell'edizione ufficiale del Regolamento del 1866 questa dichiarazione era seguita da una nota colla quale veniva necessariamente a restringersene il significato in rapporto alla vigente Legge di registro, di cui si richiamavano espressamente gli articoli 86, nº 1, e 141.

« Sebbene questa avvertenza non sia stata ripetuta nel nuovo Regolamento, tuttavia non potendo esso derogare alle disposizioni della Legge di registro, non è da interpretarsi per modo che l'assunzione a carico dello Stato della spesa relativa alla tassa di registro possa nei contratti essere convenuta in una ragione diversa da quella determinata espressamente dall'articolo 86 del Decreto legislativo 14 luglio 1866, nº 3121.

« E quindi malgrado la esistenza di patti contrari al riparto della tassa, secondo le norme anzidette, l'Amministrazione finanziaria non potrebbe prescindere dal richiedere la registrazione degli atti col pagamento di quella quota di tassa, che secondo la distinzione della Legge di registro dovrebbe stare invariabilmente a carico del contraente non privilegiato ».

Nel rammentare a tutte le Amministrazioni dipendenti da questo Ministero le suaccennate avvertenze, le invito ad uniformarvisi nei singoli casi, tanto più che la Finanza liquiderà, malgrado qualunque patto in contrario, le tasse di registro nella misura dovuta a termini di legge per tutti i contratti come sopra

stipulati (*Circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica*, 15 *maggio* 1881, *alle Autorità provinciali scolastiche*).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Ricorso — Termine — Prestiti municipali — Ritenuta di rivalsa — Utile dei banchieri assuntori.

244. *Si prescrive il diritto di ricorso all'Autorità giudiziaria per qualsivoglia quistione, anche quando si tratti di restituzione d'imposta assolutamente non dovuta, nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo, ovvero dalla notificazione dell'ultima decisione amministrativa, a mente degli articoli* 53 *della Legge e* 112 *del Regolamento* 24 *agosto* 1877 (*). *—La tassa da corrispondersi sugl'interessi delle obbligazioni dei prestiti municipali deve andare a carico dei portatori di queste; ed il Municipio debitore n'è tenuto al pagamento salvo rivalsa, anche quando il prestito sia stato contratto con banchieri. Quindi questa tassa non forma duplicazione con quella pagata dai banchieri assuntori del prestito sugli utili delle loro operazioni bancarie* (Senteuza del Tribunale civile di Napoli, 4 aprile 1881).

UFFICIALI DI RISERVA

aspiranti a nomina nella Milizia territoriale — Gradi loro.

245. Dalla Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno riportiamo su questo argomento il Regio Decreto in data 8 maggio 1881.

Visto l'articolo 73 della Legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, in data 30 settembre 1873;

Visto l'articolo 4 della Legge sulle Milizie territoriali e comunali, in data 30 giugno 1876; Visto il nostro Decreto dell'8 aprile 1880 sull'ordinamento della Milizia territoriale; Sulla proposta del nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli ufficiali di riserva, aspiranti a nomina nella Milizia territoriale, possono ottenervi grado superiore al proprio, fino a quello di tenente colonnello inclusivamente.

Quelli però fra essi che sono ufficiali di riserva *d'obbligo*, giusta l'articolo 73 della sovra citata Legge 30 settembre 1873, cessando per qualsiasi causa di appartenere alla Milizia territoriale, riprenderanno nei ruoli degli ufficiali di riserva il grado che vi avevano precedentemente alla loro nomina nella Milizia territoriale.

Il nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

ATTI GIUDIZIARI

e rogatorie da spedirsi in paesi stranieri — Norme relative.

§ I. — *Rogatorie da eseguirsi in Russia.*

246. Nell'articolo 1 della dichiarazione del 3 luglio 1874 tra l'Italia e la Russia per la trasmissione degli atti giudiziari e per la esecuzione delle com-

---

(*) Vedansi le sentenze conformi della Corte di Cassazione di Roma, 19 maggio 1877 e 1° luglio 1878.

missioni rogatorie è stabilito, che a tali atti deve sempre unirsi la traduzione in lingua francese. Finora questo patto non è stato puntualmente eseguito; il che è stato cagione di gravi inconvenienti, perchè il Governo russo avendo restituiti gli atti e le rogatorie per procurarne la versione, ne fu indugiata la esecuzione, e talvolta accadde che, per far presto, la traduzione fu fatta negli uffici della Regia Ambasciata a Pietroburgo o da altri, i quali non ne hanno l'obbligo, nè hanno a ciò legale facoltà.

Pertanto ad evitare siffatti sconci, stimo opportuno di stabilire per norma che:

1° A tutti gli atti giudiziari indicati nel citato articolo della dichiarazione del 3 luglio 1871, i quali debbono spedirsi a' Magistrati russi, sia sempre unita la traduzione in lingua francese;

2° Che per tale traduzione provveda il Magistrato richiedente commettendola ai traduttori o periti legali;

3° Che quanto alle spese occorrenti si osservino le disposizioni delle tariffe penale e civile.

Infine gli atti e le versioni saranno spediti a questo Ministero per dare loro recapito.

§ II. — *Rogatorie da eseguirsi in Malta.*

A proposito di questo Ministero, il Governo inglese, non è guari, dette facoltà al Governatore in Malta, di ricevere e fare colà eseguire così le rogatorie penali come le civili, senza che dovessero essere, come prima, presentate al Governo della metropoli; il che era cagione di indugi e di altri inconvenienti. Quindi rimane fermo che le dette rogatorie debbono essere spedite a questo Ministero, il quale, giusta il nuovo accordo, ne procurerà la sollecita esecuzione.

§ III. — *Rogatorie da eseguirsi negli Stati Uniti d'America del Nord.*

Col n° 6 del paragrafo 2 della circolare di questo Ministero, del 22 agosto 1874, n° 497, fu raccomandato che per le dette rogatorie si seguissero le norme stabilite nella circolare del Dipartimento di Stato di Washington, del 15 aprile 1872, che è l'allegato *D.*

Di tali norme or nuovamente raccomando la esatta osservanza, perchè alcuni Magistrati continuano a dirigere le mentovate rogatorie al Governo degli Stati Uniti e non già come si dovrebbe, al Magistrato incaricato di promuoverne la esecuzione.

§ IV. — *Per le citazioni a testimoni in paese straniero.*

Su questo capo debbo fermare l' attenzione delle SS. LL. Ill.me, affine di impedire che si ripetano spesso i gravi sconci, che ho notato circa alla esecuzione delle rogatorie per citazione di testimoni dimoranti in paese straniero. Non di rado la discussione della causa per la quale costoro debbono comparire, fu fissata a breve termine, sicchè o non si ebbe il tempo sufficiente a far eseguire la notificazione, ovvero questa eseguita, i testimoni, volendo comparire, riuscì loro impossibile di giungere in tempo innanzi al Magistrato; e finalmente è anche accaduto, che trattandosi di più testimoni, la rogatoria per la

loro citazione non fu in una volta spedita a questo Ministero, ma in due o più volte.

Questi inconvenienti egli è necessario che cessino, e però rimane stabilito:

1° Sempre che occorre citare testimoni in paese straniero, la discussione della causa sarà fissata a lungo termine, ponendo mente alla distanza, più o meno lontana dal Regno, del luogo dove essi sono.

2° Data l'ordinanza di citazione, senza indugio e con una sola rogatoria saranno spediti a questo Ministero gli atti da notificarsi, usando in questo caso la corrispondenza diretta, per eccezione all'articolo 62 del Regolamento generale giudiziario.

A questo proposito, per evitare anche un altro sconcio, occorre che io raccomandi alle SS. LL. Ill.me, che i nomi, specialmente stranieri, di persone o di paesi, siano scritti esattamente e chiaramente, facendoli, quando è possibile indicare, ovvero dettare dagli stessi imputati o dai testimoni stranieri già sentiti.

Finalmente fo notare che negli atti di citazione di testimoni, che sono in paese straniero, deve sopprimersi o cancellarsi l'articolo in essi atti stampato, col quale sono comminate le pene contro i testimoni renitenti; perchè tali pene non possono riguardare i detti testimoni, ma soltanto quelli che dimorano nel territorio del Regno.

Raccomando la esatta osservanza delle norme qui rassegnate (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia*, 7 *giugno* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

BILANCIO PROVINCIALE

Modulo relativo.

247. Con circolare 18 gennaio scorso, ho proposto alle Provincie l'adozione di un nuovo modulo di bilancio simile a quello in uso per i Comuni.

In seguito alle osservazioni fatte da talune Deputazioni provinciali riguardo alla iscrizione delle partite di giro, ho introdotto di concerto col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, alcune variazioni al detto modulo.

Pregiomi ora trasmetterne a V. S. due esemplari modificati, affinchè si compiaccia rimetterli senza ritardo a cotesta Rappresentanza provinciale, onde possa disporre l'occorrente per la compilazione del bilancio provinciale 1882 (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 5 *luglio* 1881, *ai Prefetti*).

CATASTO

Domande di volture dipendenti da successioni.

248. In seguito ad interpellanze ricevute da qualche Intendenza di finanza, era stato dichiarato, d'accordo con la Direzione Generale del demanio e delle tasse, che non poteva pretendersi a corredo delle domande di volture il certificato di eseguita denuncia per le eredità apertesi da oltre un quinquennio per le quali la tassa di successione trovavasi caduta in prescrizione a termini dell'articolo 123, n° 4, della Legge di registro.

Oggidì peraltro, portatosi ulteriore esame sulla questione, si è dovuto riconoscere che l'obbligo imposto dall'articolo 16 del Regolamento 24 dicembre 1870 per la conservazione dei catasti, di presentare il certificato di denunciata

eredità a corredo delle domande di volture, mira in sostanza al medesimo fine al quale è preordinata la detta Legge di registro, a quello cioè, che le successioni siano sempre denunziate per l'effetto della tassa corrispondente. Laonde si è conchiuso che anche per le eredità denunziate dopo il quinquennio della loro apertura, qualunque sia il movente che indusse la parte interessata a presentare la denunzia di successione, è sempre dovuta la tassa di trasferimento per causa di morte, applicandosi a tali successioni *denunziate* l'articolo 123, n° 3, e non già il n° 4 dell'articolo stesso.

Sentito perciò il voto conforme dell'Avvocatura Generale erariale, e d'accordo colla Direzione Generale del demanio e delle tasse, si prevengono di ciò le agenzie delle imposte dirette, affinchè si astengano per l'avvenire dal dare eseguimento a volture richieste in forza di successioni apertesi dopo la unificazione delle leggi di registro, ossia dopo il 1° giugno 1862 quando non venga prodotto il certificato di eseguita denuncia, onde ottenere così che la Legge di registro ridetta abbia anche per questo riguardo a raggiungere lo scopo al quale è preordinata (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 23 *luglio* 1881, *alle Intendenze di finanza*).

CITAZIONE DIRETTISSIMA

Norme relative.

249. Il Ministero dell'Interno, assecondando le istanze che gli vennero rivolte da quello di Grazia e Giustizia colla circolare del 27 marzo 1880, n° 12980-10, Divisione 2ª, Sezione 2ª, dettava le norme che gli ufficiali di polizia giudiziaria devono osservare per l'attuazione della procedura per citazione diretta.

In oggi lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia viene ad officiare il sottoscritto perchè siano fatte conoscere agli stessi ufficiali della polizia giudiziaria le istruzioni che quel Dicastero ha diramate con circolare 8 maggio corrente all'Autorità giudiziaria per la sollecita attuazione della citazione direttissima.

Queste istruzioni, per quanto riguarda gli ufficiali della polizia giudiziaria, si risolvono nell'obbligo che ad essi incombe di presentare immediatamente all'ufficio del Procuratore del Re, per il procedimento istantaneo, gli individui che venissero arrestati in flagranza di un reato, il quale, a termini del Codice Penale, sia da qualificarsi come delitto.

In tali casi gli arrestati in flagranza di delitto non possono, di regola, essere deposti nelle carceri giudiziarie, nè in alcuna stanza di custodia, ma sibbene devono immediatamente, appena avvenuto l'arresto, essere presentati al Procuratore del Re coi relativi verbali.

Solo nei casi in cui tali arresti avvenissero nelle ore fuori d'ufficio, oppure nelle ore inoltrate della notte, dovranno gli arrestati depositarsi bensì tosto nelle carceri giudiziarie, ma contemporaneamente dovranno gli atti relativi inviarsi al signor Procuratore del Re a quell'indirizzo, che preventivamente dovrà essere col medesimo concertato.

Per raggiungere lo scopo che provvidamente si volle proporre S. E. il Guardasigilli nel dettare le istruzioni concernenti sia l'attuazione della procedura per citazione diretta sia per citazione direttissima, è indispensabile che gli

ufficiali della polizia giudiziaria si uniformino strettamente al disposto dagli articoli 98, 99, 100 e 108 del Codice di Procedura Penale, sul modo col quale devono essere assunte le denuncie e le querele, e che si osservino per la compilazione dei verbali gli articoli 57 e 69 dello stesso Codice.

Dovranno gli ufficiali di polizia giudiziaria registrare diligentemente nei verbali tutte quelle circostanze di fatto alle quali avessero assistito personalmente, e su cui potrebbero utilmente deporre. Dovranno pure assumere immediate informazioni circa i testimoni che risultassero in grado di somministrare, intorno al reato e al suo autore, indicazioni utili alla scoperta della verità, non dimenticando mai di enunciare le generalità di tali testimoni, di interrogarli quando sia possibile, di precisare nel verbale le circostanze di fatto che ognuno dei medesimi fosse in grado di attestare.

Un altro incombente importantissimo che gli ufficiali di polizia giudiziaria non devono mai dimenticare, si è quello di partecipare all'Autorità giudiziaria le informazioni sugli antecedenti delle persone arrestate, unendo al verbale un estratto delle risultanze che per avventura esistessero negli atti d'ufficio a riguardo dei medesimi, telegrafando, ove fossero sconosciuti, all'Autorità del luogo di loro dimora o domicilio, e facendo avvertenza di una tale circostanza al Procuratore del Re nello stesso rapporto col quale gli si trasmettono i verbali relativi.

Impegno vivamente lo zelo dei signori Prefetti e dei signori Colonnelli Comandanti le legioni dei reali carabinieri a voler insistere presso i loro dipendenti onde queste disposizioni siano con esattezza e diligenza osservate.

Attenderò intanto dalla loro cortesia un cenno di ricevuta della presente. (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 28 *maggio* 1881, *ai Prefetti e Colonnelli Comandanti le legioni dei Reali Carabinieri*).

DAZIO DI CONSUMO

Forniture carcerarie.

250. Sorte contestazioni in varie località fra gli appaltatori del dazio consumo e quelli delle forniture di generi in servizio degli stabilimenti carcerari, questo Ministero interpellò in merito alla vertenza quello competente delle Finanze, il quale venne alle seguenti conclusioni che si partecipano per norma.

Gli appaltatori di forniture di generi vittuari, che fanno le somministrazioni all'ingrosso alla Amministrazione (la quale poi se ne vale per distribuire *gratuitamente* il vitto ai detenuti) non devono andar soggetti a dazio nei Comuni aperti, poichè questa tassa colpisce soltanto la *vendita* al minuto.

Ciò non pertanto in caso di controversia fra gli appaltatori del dazio e i fornitori dei viveri, lo Stato deve mantenersi estraneo alla questione, considerandola vertente fra terzi.

Di tale esenzione non possono però fruire le forniture concernenti il vitto per le guardie, poichè queste ultime non lo ricevono a titolo gratuito, ma come complemento di retribuzione per la loro opera, e per ciò le somministrazioni che le riguardano vanno soggette al dazio consumo, il quale deve sostenersi dagli appaltatori delle forniture rispettive, giusta le disposizioni al-

l'uopo inserite nei capitoli d'onere per l'appalto delle forniture in più lotti (*Circolare del Ministero dell'Interno*, 31 *maggio* 1881, *alle Direzioni degli stabilimenti penali*).

ISTRUZIONE PUBBLICA

Dispensa dalle tasse pei giovani non agiati che ottengono la licenza d'onore.

251. Provvida e liberale disposizione è quella onde i nostri regolamenti scolastici esonerano dal pagamento delle tasse gli alunni forniti d'ingegno, lodevoli per condotta e di non agiata condizione; e giusta è, a mio credere, la misura fissata come prova del loro profitto in otto punti ottenuti nell'ultimo esame in tutte le materie, ed in un premio o in una menzione onorevole.

Ora però, istituita la licenza d'onore, non è chi non vegga che le segnalazioni scolastiche volute per cinque o per tre anni continuamente, secondo che gli alunni appartengono al ginnasio o al liceo, rendono non minore testimonianza, se pur la rendono maggiore, e di profitto e di buona condotta: di guisa che io mi risolvo che sia atto di giustizia il concedere, come per questa concedo, che i giovani i quali sono meritevoli della licenza di onore, quando le loro condizioni di famiglia corrispondano a quelle di sopra accennate, siano dispensati dalla tassa che è dovuta per essa licenza.

I Consigli scolastici, che sono deputati a giudicare sulle domande di dispensa dalle tasse, giudicheranno eziandio su quelle dei licenziati di cui tratta la presente; al quale effetto i presidi dei licei e i direttori dei ginnasi forniranno ad essi le notizie occorrenti (*Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione*, 9 *giugno* 1881, *ai Presidi dei licei e Direttori dei ginnasi*).

LEVA MILITARE

Giovani nati nel 1861.

252. Il Ministero della Guerra con circolare a stampa del 23 giugno ultimo scorso, nº 50, ha stabilito che pel giorno 18 del corrente mese siano convocati i Consigli di leva a fine di poclamare l'apertura della sessione ordinaria della leva militare sui giovani nati nell'anno 1861, e procedere alle operazioni stabilite dal Regolamento sul reclutamento dell'esercito. Ha pure disposto, che l'estrazione a sorte debba incominciare in tutti i Circondari nel dì 18 agosto prossimo veniente ad essere ultimata non più tardi del giorno 19 del successivo mese di settembre.

È quindi necessario che prima del 18 agosto, gli impiegati incaricati del servizio della leva militare siano al rispettivo posto per attendere allo adempimento delle loro attribuzioni.

I signori capi di Provincia e di Circondario procureranno possibilmente di presiedere in persona i Consigli di leva, secondo le raccomandazioni già fatte da questo Ministero nei decorsi anni, e veglieranno alla rigorosa ed esatta applicazione delle disposizioni concernenti l'importante e delicato servizio della leva militare, attendendo altresì al regolare andamento delle relative operazioni.

La fiducia che ripongo nell'intelligenza e nello zelo dei signori Prefetti e Sotto-

Prefetti mi dispensa dall'aggiungere altre raccomandazioni (*Circolare del Ministero dell'Interno, 2 luglio 1881, ai Prefetti*).

MILITARI

Licenze illimitate per motivi di famiglia.

253. Il Ministero della Guerra è venuto nella determinazione di inviare in licenza illimitata quei militari, sia di ferma temporanea che di ferma permanente, i quali per eventi sopraggiunti nelle loro famiglie posteriormente all'arruolamento siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio maschio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maschio maggiore di dodici anni o di padre entrato nel settantesimo anno di età;
3. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di età e che non ha figli maschi;
5. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;
6. Primogenito di orfani di padre e di madre;
7. Il maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai ni 1, 2, 3 dell'articolo 93;
8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente.

I Comandanti di Corpo informeranno di tale determinazione tutti i militari da essi dipendenti, onde se si trovino in uno dei casi sopraccennati possano far domanda della licenza illimitata, avvertendoli che dovranno comprovare la loro condizione di famiglia coi documenti indicati nella tabella, che fa seguito al capo XI del Regolamento sul reclutamento dell'esercito.

Le domande, da redigersi su carta bollata di lire una, ed i documenti, saranno dai Comandanti dei Corpi trasmessi a questo Ministero (Divisione Generale leve e truppa) insieme alla copia del foglio matricolare del richiedente.

Nulla per la presente è innovato circa le domande dei militari che vengono a trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati dall'articolo 96 della Legge per aver diritto al trasferimento alla terza categoria (*Circolare del Ministero della Guerra, 3 giugno 1881, ai Comandanti di Corpo*).

PACCHI POSTALI

Trasporto.

254. Riportiamo dalla Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno la seguente Legge in data 10 luglio 1881, n° 288 (serie 3a).

Art. 1. È affidato all'Amministrazione delle poste il servizio di trasporto e di distribuzione nell'interno del Regno di pacchi senza dichiarazione di valore fino al limite di 3 chilogrammi e non eccedenti il volume di 20 decimetri cubi.

I medesimi non possono contenere lettere o scritti che abbiano carattere di corrispondenza, *salvo le indicazioni che si riferiscono strettamente all'invio dei*

pacchi stessi, materie esplodenti od infiammabili, ed oggetti la cui spedizione non sia autorizzata da leggi o regolamenti doganali e di pubblica sicurezza.

Le altre condizioni affinchè i pacchi postali siano ammessi al trasporto, verranno determinate dal Regolamento per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 2. Il servizio dei pacchi postali sarà attuato negli uffizi di posta designati per Decreto ministeriale dopo la promulgazione della presente Legge, e verrà successivamente esteso di mano in mano a tutti gli uffizi del Regno.

Art. 3. La tassa di trasporto dei pacchi postali, da pagarsi anticipatamente, è fissata in centesimi 50 per ogni pacco, qualunque sia la distanza a percorrersi.

Questa tassa è aumentata di centesimi 25, da pagarsi pure anticipatamente, per quei pacchi di cui il mittente richiedesse la consegna a domicilio nei luoghi nei quali l'Amministrazione postale istituisce tale modo di consegna.

Art. 4. Mediante il pagamento anticipato di centesimi 20 il mittente di un pacco potrà richiedere una ricevuta dell'effettuata consegna al destinatario.

Art. 5. I diritti di dazio di qualunque specie saranno soddisfatti dal destinatario all'atto della consegna dei pacchi.

Art. 6. Saranno sottoposti a nuova tassa di centesimi 50 i pacchi da rispedirsi da una ad altra località del Regno a richiesta dei destinatari e quelli da rimandarsi ai mittenti in caso di rifiuto dei destinatari, salvo sempre il rimborso dei diritti di dazio di qualunque specie.

Art. 7. In caso di smarrimento di un pacco postale non cagionato da forza maggiore, l' Amministrazione delle poste corrisponderà allo speditore od a richiesta di questo al destinatario una indennità di lire 15.

In caso di guasto o di deficienza nel contenuto di un pacco postale, pure non cagionato da forza maggiore, la Amministrazione delle poste corrisponderà un risarcimento proporzionale al danno sofferto o alla deficienza del peso effettivo del pacco, senza che tale risarcimento possa eccedere la somma di lire 15.

Oltre gli accennati compensi l'Amministrazione postale non sarà obbligata ad altra indennità o risarcimento, nè sarà tenuta responsabile pei casi di ritardo nello arrivo o consegna dei pacchi.

Art. 8. Il diritto a reclamo per indennità è prescritto dopo sei mesi dal giorno in cui fu consegnato il pacco alla posta.

Art. 9. Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziaria:

a) I pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari si rifiutassero di pagare i diritti di dazio di cui all'articolo 5;

b) I pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente, e quelli che, rifiutati dal destinatario, non potessero essere restituiti al mittente perchè irreperibile.

La vendita di cui è parola nel paragrafo *a*) potrà farsi quando l'Amministrazione lo creda necessario; quella dei pacchi contemplati nel paragrafo *b*) dopo la giacenza di sei mesi dal giorno della loro spedizione.

Il prezzo ricavato da tali vendite resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni, trascorso il quale termine è devoluto all'Erario.

Art. 10. I pacchi postali contenenti lettere o scritti in contravvenzione al disposto coll'articolo 1 saranno gravati di una sovratassa pari al decuplo della tassa delle lettere o degli scritti non affrancati o indebitamente inclusi nei pacchi stessi, la quale sovratassa non potrà mai essere inferiore a lire 5.

La spedizione degli altri oggetti in contravvenzione al disposto dello stesso articolo 1, è punita con ammenda dalle lire 5 alle lire 50 senza pregiudizio, in caso di dolo, delle maggiori pene in cui il colpevole potrebbe essere incorso secondo il diritto comune.

Art. 11. Un regolamento approvato con Decreto Reale provvederà all' esecuzione della presente Legge, che andrà in vigore col 1° ottobre 1881.

Art. 12. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere ai singoli capitoli del bilancio di definitiva previsione di entrata e di uscita del corrente anno e a proporre nei bilanci successivi le somme relative alla istituzione del nuovo servizio.

PESI E MISURE

Oblazioni fatte dai contravventori — Ricupero di spese giudiziarie.

255. Dopo quanto ha disposto questo Ministero colla circolare 27 gennaio 1881 (*), riguardo al riparto dei premi dovuti agli scovritori delle contravvenzioni in materia di pesi e misure nelle contingenze che i contravvenuti facciano oblazione, il Ministero delle Finanze d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia ha pur veduta la necessità di regolar meglio il modo con cui debbano venire recuperate le spese giudiziali del procedimento penale iniziato.

Dietro un siffatto accordo il Ministero di Grazia e Giustizia, in applicazione dell'articolo 136 del Regolamento sul servizio metrico in data 29 ottobre 1874,

(*) Eccone il tenore:

Colla circolare ministeriale del 25 maggio 1878, n° 14, disponevasi che per la migliore applicazione dell'articolo 138 del Regolamento sul servizio metrico approvato col Regio Decreto 29 ottobre 1874, n° 2188 (serie 2ª), i signori Prefetti e Sotto-Prefetti dovessero dar notizia delle oblazioni fatte dai contravventori di pesi e misure agli uffici demaniali incaricati di esigere le relative somme.

Siccome però gli agenti che scoprirono e accertarono le contravvenzioni, esclusione fatta a norma dell'articolo 3 della Legge 26 gennaio 1865, n° 2134, degli agenti governativi direttamente incaricati dall'applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza, sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio, hanno titolo a compartecipare al riparto di dette somme, nella stessa guisa e per la medesima quota di premio stabilita per le pene pecuniarie, fa mestieri ancora che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti indichino nella nota di partecipazione il nome, il cognome e la qualità degli stessi agenti scopritori. Così potrà esser riconosciuto e soddisfatto il loro credito.

Equità e convenienza vogliono che sia scrupolosamente eseguita questa formalità affinchè gli agenti anzidetti, vedendosi privati, come accade soventi, del premio loro accordato dalla legge, non siano scoraggiati dall'adempiere con zelo e puntualità le incombenze ad essi demandate.

Il Ministero delle Finanze, col quale ha preso analoghe intelligenze, darà dal canto suo agli uffici demaniali le necessarie istruzioni per guisa che il pagamento dei premi onde si tratta proceda colla dovuta regolarità.

nº 2188 (serie 2ª), ha nel suo *Bollettino ufficiale* del 4 aprile ultimo scorso. nº 63, inserita l'avvertenza ai Cancellieri giudiziari perchè essi, inviando alla Prefettura o Sotto-Prefettura del rispettivo Circondario la domanda di oblazione presentata da ciascun contravventore, non trascurino mai di unirvi la nota delle avvenute spese per gli atti giudiziali che di già furono compiuti.

E come i Cancellieri devono avere una tale cura, i signori Prefetti e Sotto-Prefetti dovranno avere quella successiva di riassumere la stessa nota di spese nella partecipazione che, a tenore della surriferita circolare del 27 gennaio 1881, faranno agli ufficiali demaniali, onde costoro alla loro volta ed a compimento di ogni atto abbiano a recuperare dagli oblatori le spese di cui si tratta, obbligandoli al versamento quando si portano al loro ufficio a soddisfare la pena pecuniaria (*Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, 20 *giugno* 1881, *ai Prefetti*).

POPOLAZIONE

Censimento generale al 31 dicembre 1881.

256. Riportiamo su questo argomento la Legge in data 15 luglio 1881, nº 308 (serie 3ª).

Art. 1. In tutti i Comuni si farà il censimento generale che constati la popolazione del Regno alla mezzanotte del 31 dicembre 1881.

Art. 2. Il Governo fornirà ai Comuni gli stampati occorrenti per le operazioni del censimento.

Art. 3. I Sindaci, assistiti dalle Giunte comunali e dalle Giunte di statistica, divideranno il territorio comunale in frazioni, tenendo conto delle sue condizioni topografiche e del grado di agglomerazione delle case e delle famiglie; faranno recapitare le schede a domicilio degli abitanti e cureranno che queste siano debitamente riempite verificando l'esattezza delle dichiarazioni ottenute; infine provvederanno ad estrarre dalle schede medesime tutte quelle notizie, il cui spoglio non sia riservato dal Regolamento alla Direzione della statistica generale.

Art. 4. I capi di famiglia, i capi dei Corpi e stabilimenti che riuniscono in convivenza più persone, come pure gli individui che vivono soli, saranno tenuti ad iscrivere, o a fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio per il censimento della popolazione, le notizie richieste per sè e per le persone conviventi con loro, e saranno del pari tenuti a riconsegnare le schede così riempite ai commessi comunali che si recheranno a tal fine alle rispettive case.

Art. 5. Coloro che ricusassero di adempiere gli atti o di fornire le notizie domandate nella scheda, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in una ammenda estensibile a lire 50.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente saranno di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Art. 6. In ogni Comune dovrà essere riveduta e compiuta la numerazione delle case, come pure la nomenclatura delle frazioni e delle vie e piazze.

Questi lavori di revisione dovranno incominciare appena promulgata la presente Legge ed essere condotti a termine non più tardi del 31 ottobre 1881.

Art 7. Il nuovo censimento dovrà pure essere adoperato per correggere i registri comunali di anagrafe istituiti in virtù della Legge 20 giugno 1871, nº 297 (serie 2ª).

Art. 8. La popolazione *residente*, quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale cogli assenti, sarà considerata come popolazione legale del Comune fino al nuovo censimento.

Art. 9. La popolazione *residente*, quando risulti costante per un quinquennio dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, servirà di base alla rappresentanza amministrativa, purchè il censimento decennale non provi che la popolazione sia meno numerosa, restando ferma ogni altra disposizione vigente circa gli effetti del censimento per l'applicazione delle leggi amministrative e finanziarie.

Art. 10. Col mezzo delle Rappresentanze diplomatiche e dei Regi Consoli si faranno al termine del corrente anno il censimento degli italiani all'estero, e le opportune indagini intorno alle condizioni economiche delle nostre colonie.

Art. 11. Per la spesa del censimento, sì all'interno che all'estero è aperto nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un credito di lire 600000 da iscriversi, per 200000 lire nel bilancio del 1881, per lire 300000 nel bilancio 1882, e per lire 100000 nel bilancio 1883, in apposito capitolo della parte straordinaria sotto il titolo: *Censimento generale della popolazione italiana al* 31 *dicembre* 1881.

Art. 12. Il Governo provvederà all' esecuzione della presente Legge con apposito Regolamento.

REGOLAMENTI MUNICIPALI

Contravvenzioni — Spese di giustizia.

257. La Corte di Cassazione di Roma, con sentenza emessa a Sezioni riunite a termini dell'articolo 547 del Codice di Procedura Civile, e pubblicata nell'udienza del 1° giugno corrente, ha deciso che: « Nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti municipali i Comuni siano obbligati ad anticipare soltanto le spese che possono occorrere per la istruttoria, come per testimoni, accessi sul luogo, perizie e simili, ma non anche i diritti di cancelleria e degli uscieri ».

In seguito di tale giudicato il Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello delle Finanze, ha ordinato ai Cancellieri di astenersi dal domandare ai Comuni l'anticipazione per i diritti di cancelleria e degli uscieri, salvo a domandarne il pagamento dopo la condanna a chi di ragione.

Le Intendenze di Finanza, gl'Ispettori demaniali ed i ricevitori del bollo e registro provvederanno in quanto loro spetta, per la conforme applicazione del giudicato della Suprema Corte (*Circolare del Ministero delle Finanze*, 10 *giugno* 1881, *alle Intendenze di finanza*).

SCUOLE TECNICHE

Riparto di sussidi.

258. In relazione agli intendimenti manifestati nella circolare del 26 aprile ultimo scorso, n° 630, pregiomi far conoscere alla S. V. Ill.ma che quind'innanzi il Ministero non sussidierà alcuna scuola tecnica la quale non soddisfi alle condizioni seguenti:

1. Che la scuola abbia sede in locali igienici e adatti; ch'essa sia fornita di banchi convenienti e di tutta la necessaria suppellettile scientifica, nonchè della palestra ginnastica sufficientemente arredata;

2. Che il direttore e gli insegnanti sieno in possesso della legale abilitazione, o d'altro titolo riconosciuto equipollente dalle vigenti leggi;

3. Che il direttore e gli insegnanti non cumulino uffici al di là di quanto è consentito dalla Legge 19 giugno 1862, n° 722, e che in nessun caso poi due degli insegnamenti principali (italiano, matematica, francese, disegno) siano affidati alla stessa persona;

4. Che nell'ultimo triennio la scuola sia stata frequentata annualmente da non meno di 30 alunni regolari alla media;

5. Che il Comune abbia ottemperato alle prescrizioni tutte della Legge 15 luglio 1877, n° 3961, sull'obbligo della istruzione elementare, nonchè dell'articolo 321 della Legge 13 novembre 1859 e degli articoli 29, 30 e 31 del Regolamento 15 settembre 1860;

6. Che dalle relazioni delle Autorità scolastiche, nonchè dal prospetto dei promossi e licenziati il Ministero possa formarsi il concetto della reale utilità della scuola in rapporto così alla popolazione, come ai bisogni reali del Comune.

È pertanto necessario che le domande di sussidio vengano presentate al Consiglio scolastico entro il mese di agosto e trasmesse al Ministero entro il settembre, corredate dai documenti seguenti:

1. Relazione del Direttore sull'andamento della scuola e sui resultati ottenuti, con notizie particolareggiate sul locale, sulla suppellettile e sulla palestra ginnastica;

2. Prospetto del personale dirigente e insegnante con indicazione dei titoli legali d'abilitazione, nonchè degli stipendi per ciascun ufficio così nella scuola, come fuori di essa;

3. Prospetto degli alunni regolari inscritti a ciascun anno di corso nell'ultimo triennio, e prospetto analogo degli uditori con indicazione delle lezioni che frequentano;

4. Prospetto dei nuovi ammessi al principio dell'anno scolastico, nonchè dei promossi per esame o senza, con indicazione del voto medio ottenuto;

5. Prospetto con indicazione dei voti di coloro che si presentarono agli esami di licenza così nella sessione estiva come nella autunnale precedente, escludendo però da questi ultimi coloro che ripararono soltanto le prove non superate nella sessione antecedente;

6. Prospetto della spesa ordinaria e straordinaria sostenuta dal Comune per la pubblica istruzione, con indicazione dei vari titoli di spesa, nonchè

delle rendite provenienti da speciali fondazioni a beneficio della pubblica istruzione;

7. Stato della istruzione elementare nel Comune, dal quale risulti essere aperte tutte le classi elementari maschili e femminili volute dalla legge così nel capo-luogo, come nelle frazioni, ed avere le classi terza e quarta uno speciale insegnante per ciascuna.

Il Ministero è poi fermamente deciso a non ritardare la distribuzione dei sussidi oltre il termine dell'anno cui si riferiscono, epperò raccomanda che l'invio delle domande, accompagnate da particolareggiata relazione del Consiglio provinciale scolastico venga fatto entro il termine prescritto, avvertendo fin d'ora che quelle le quali pervenissero dopo il settembre, od anche entro tale mese non corredate dai voluti documenti, non potranno in alcuna guisa essere prese in considerazione.

Raccomando a V. S. Ill.^{ma} di dare la maggiore diffusione alla presente, e soprattutto di portarla tosto a cognizione dei signori Sindaci dei Comuni che tengono aperte scuole tecniche (*Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione*, 30 *giugno* 1881, *ai Prefetti*).

TASSA DI BOLLO

Sentenza arbitramentale — Copia in forma esecutiva.

259. Venne proposto il quesito se le copie delle sentenze arbitramentali spedite in forma esecutiva siano da comprendersi fra quelle indicate dal n° 19 dell'articolo 19 della vigente Legge sulle tasse di bollo, oppure ricadano sotto la sanzione del n° 24 dello stesso articolo.

D'accordo col Ministero delle Finanze si è riconosciuto che per determinare se dette copie debbano essere scritte sopra carta bollata da una lira oppure da lire 2 ai termini dei due numeri sopracitati, conviene aver riguardo al valore della domanda che formò oggetto della sentenza arbitramentale, secondo che si tratti di materia che sarebbe stata di competenza del Pretore, oppure del Tribunale, analogamente a quanto per l'appellazione dispone l'articolo 29 del Codice di Procedura Civile.

Pertanto se la sentenza degli arbitri cadde sopra una questione che sarebbe stata di competenza dal Pretore, la copia in forma esecutiva potrà farsi in carta da lire una ai termini del n° 19 dell'articolo 19 della Legge sul bollo; e dovrà farsi invece sopra carta da lire 2, giuste il successivo n° 24 in tutti gli altri casi (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia*, 10 *giugno* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSE DI BOLLO

Oblazioni per le contravvenzioni alla Legge sui pesi e misure.

260. Il Ministero ha avuto più volte occasione di dare istruzioni per la esatta applicazione della Legge sul bollo al riguardo delle oblazioni per componimento delle contravvenzioni alla Legge sui pesi e misure. Però seguendosi tuttora diversi sistemi nelle varie Provincie, in alcune delle quali gli atti suddetti si fanno sopra carta da lire una, in altre in carta da centesimi 50, ed in altre anche in carta libera, si avverte che d'accordo coi Ministeri delle Fi-

nanze e di Agricoltura, Industria e Commercio si è riconosciuto che l'oblazione del contravventore per pagare in via amministrativa la penalità per infrazione alla legge metrica evitando così il giudizio, deve essere scritta in carta bollata da lire una, ai termini del nº 18 dell'articolo 19 della vigente Legge sulle tasse di bollo (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia*, 2 *giugno* 1881, *ai Prefetti*).

TASSA DI REGISTRO

Cauzione data dal sequestrante.

261. Fu chiesto se l'atto col quale una persona dà per conto proprio o per altri la cauzione imposta dall'Autorità giudiziaria al sequestrante a termini dell'articolo 928 del Codice di Procedura Civile, sia soggetto a tassa di registro.

Il dubbio nacque dacchè nell'articolo 53 della tariffa annessa alla Legge di registro si parla di *atti di cauzione o di sottomissione imposti dalle leggi civili, dai regolamenti*, ecc., e taluni sostenevano non essere compresi in questa dizione gli atti quando la cauzione non è imposta assolutamente dalla legge, ma è lasciato all'arbitrio del Magistrato richiederla o meno.

D'accordo col Ministero delle Finanze si è riconosciuto che questa distinzione non regge, imperocchè le espressioni del citato articolo 43 della tariffa sono late, e comprendono tutte indistintamente le cauzioni, e d'altronde se anche per quella di cui all'articolo 928 del Codice di Procedura Civile è lasciato al prudente arbitrio del Magistrato imporla o meno, è però sempre sancita dalla legge.

Pertanto si è ritenuto che gli atti di cauzione prestata in applicazione del citato articolo 928 del Codice di Procedura Civile debbano essere registrati ormalmente ai termini degli articoli 116 e 53 della tariffa annessa alla Legge di registro, col pagamento della tassa fissa di lire 3, con avvertenza che la tassa è dovuta sempre in tale misura, tanto se la cauzione è prestata direttamente dal sequestrante, quanto se è data per lui da terza persona.

In quest'ultimo caso non è applicabile l'articolo 51 della tariffa sopra ricordata, perchè il successivo articolo 53 forma una eccezione per le cauzioni imposte dalle leggi civili e nelle generiche espressioni che usa comprende tutte indistintamente le cauzioni, fideiussioni o malleverie prestate sia con deposito di denaro o di rendita pubblica, o mediante la garanzia di terza persona (*Risoluzione del Ministro di Grazia e Giustizia*, 10 *giugno* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Atto di notificazione dei protesti cambiari.

262. Da alcune cancellerie è stato proposto il quesito: Se gli atti di notificazione dei protesti cambiari fatti per mezzo di usciere di Pretura possono essere registrati mediante l' uso di carta munita del bollo speciale da sentesimi 50.

Ritenuto che gli atti di protesto cambiario sono esenti da tassa di registro, a termini dell' articolo 143, nº 19, della Legge, ma quando vogliasi fare la notificazione dell'atto relativo, essa al pari di qualsiasi altro atto d'usciere, deve essere sottoposta a tassa di registro, il Ministero dichiara che questi atti,

i quali sono stragiudiziali, e possono essere eseguiti da qualsiasi usciere, sono soggetti indistintamente alla tassa di registro di lire una, giusta l'articolo **134**, ultimo alinea, della tariffa annessa alla Legge di registro, e come fu avvertito anche al n° 3 della circolare 7 giugno 1880, n° 905. La distinzione che si vorrebbe introdurre tra gli uscieri di Pretura e quelli di Corte o Tribunale, non regge, perchè le notificazioni di atti fuori causa si eseguono dagli uscieri di qualunque giurisdizione e vanno tutte soggette alla medesima tassa (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia,* 26 *gennaio* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Domande di restituzioni di documenti — Registro generale cronologico.

263. Fu chiesto se le istanze per restituzione di atti e di documenti inscritti nei fascicoli delle cause debbano essere iscritte nel registro generale cronologico.

Il Ministero ha dichiarato che tale iscrizione non deve farsi, imperocchè le dette istanze non possono considerarsi come veri atti in materia civile contenziosa o di volontaria giurisdizione. D'altronde il Regolamento 13 maggio 1880 vuole che per ottenere la restituzione dei documenti le parti non abbiano a sostenere spesa alcuna.

Quindi si andrebbe contro la disposione del Regolamento stesso, qualora si obbligassero le parti a pagare la tassa per l'iscrizione della domanda e del provvedimento del Pretore nel registro generale cronologico, tassa che non potrebbe condonarsi se l'iscrizione avesse luogo (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia,* 9 *febbraio* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Disdetta per finita locazione — Citazione a comparire.

264. Al Ministero venne proposto il quesito, se le disdette per finita locazione, quando nell'atto stesso è contenuta anche la citazione a comparire in giudizio perchè sia dichiarata sciolta la locazione e ordinato lo sfratto, possano essere scritte sopra carta bollata da 50 centesimi. col bollo speciale di registro pure da 50 per l'atto d'usciere.

Si osserva anzitutto che le disdette, quando non contengono citazione a comparire, sono atti fuori causa, e quindi devono essere scritte sopra carta bollata da lire una e colla tassa di registro da lire una, a termini dell'articolo 19, n° 2, della Legge sul bollo e dell'articolo 134, ultimo alinea, delle tariffa annessa alla Legge di registro.

Ma quando nell'atto stesso di disdetta si contiene la citazione a comparire avanti il Pretore, l'atto non può essere più considerato come stragiudiziale, essendo invece quello che inizia la causa; epperciò giusta l'articolo 19, n° 3, della Legge sul bollo e 134, penultimo alinea, della tariffa predetta, deve scriversi sopra carta bollata da centesimi 50, ed essere sottoposta alla tassa di registro di centesimi 50, mediante carta munita di bollo speciale (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia,* 9 *febbraio* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Atti di protesto cambiario.

265. Venne proposto il quesito, se nel caso di due o più titoli cambiari si debbano redigere tanti atti di protesto, quanti sono i titoli da protestarsi; ovvero se possa farsene un solo per tutti senza contravvenire alla Legge sulla tassa di bollo, 13 settembre 1874.

La detta Legge (Art. 31), proibisce di fare più atti distinti sul medesimo foglio, ma nella ipotesi suespressa non si avrebbe pluralità di atti, bensì un atto solo per più crediti. La pluralità degli atti non è costituita dalla sola pluralità dei crediti, ed è perciò che l'articolo 73 del Codice di Procedura Civile permette di cumulare in una citazione vari capi di domanda, quantunque dipendenti da titoli diversi.

Quindi questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, ha riconosciuto nulla ostare, nei rapporti colla Legge sul bollo, che in un atto di protesto si comprendano due o più titoli cambiari tratti fra le stesse persone (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia*, 5 *aprile* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Legalizzazione di firme — Atti da trasmettersi all'estero.

266. Venne riproposto il dubbio se per la legalizzazione fatta dalle Autorità giudiziarie delle firme apposte ad atti, che devono essere trasmessi all'estero, debbasi corrispondere la tassa fissata dal n° 43, oppure quella del n° 44, della tabella annessa alla Legge sulle concessioni governative.

La Legge modificativa del 19 luglio 1880, n° 5536, ha soltanto elevato da centesimi 50 a lire una la tassa di che al n° 44 sopra citato, ma nessun' altra innovazione ha recato circa le norme per l' applicazione di essa. Resta fermo pertanto che la tassa di lire 5 o di lire 3 stabilita dal n° 43 della tabella è dovuta una sola volta per ogni atto, e precisamente per quella legalizzazione che viene eseguita dal Ministero degli Affari Esteri, o dagli uffici da esso delegati, mentre tutte le altre legalizzazioni fatte sul medesimo atto nello Stato sono soggette alla tassa di lire una, ai termini del n° 450 della stessa tabella (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia*, 13 *maggio* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSA DI REGISTRO E BOLLO

Conciliazioni seguite avanti la Commissione del gratuito patrocinio.

267. Riuscendo la Commissione del gratuito patrocinio nello sperimento di conciliazione a termini dell'articolo 4 della Legge 19 luglio 1880, n° 5536, allegato *D*, si è fatta questione se il relativo verbale debba essere registrato.

Il Ministero ha dichiarato che la Commissione ha bensì il mandato di fare l'esperimento di conciliazione, ma non può redigere atti giudiziari, imperocchè la sua azione è puramente amministrativa. Perciò, qualora le pratiche conciliative non approdino a felice risultato, la Commissione provvede sul ricorso per l'ammissione al gratuito patrocinio senz' altro; se riescono deve limitarsi

a dare atto della conciliazione, lasciando alle parti di far redigere la convenzione o per mezzo di notaio o per mezzo di Conciliatore.

In ogni caso però, anche se la convenzione fosse redatta con intervento di un membro della Commissione o del Cancelliere, avrebbe sempre il carattere di una scrittura privata, soggetta alle norme ordinarie per l'applicazione della tassa di bollo e registro, non mai quella di atto giudiziario da registrarsi (*Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia*, 19 *maggio* 1881, *alle Autorità giudiziarie*).

TASSA DI BOLLO E REGISTRO

Citazione per biglietto — Relazione di pubblicazione.

268. L'articolo 132 del Codice di Procedura Civile dice che le citazioni si fanno col ministero d'usciere per *biglietto in carta libera* o per *atto formale*.

Il successivo articolo 133 stabilisce che la citazione per biglietto ha luogo soltanto nelle cause promosse davanti i Conciliatori ed in quelle promosse davanti i Pretori, il valore delle quali non ecceda 100 lire.

Altre disposizioni dello stesso Codice permettono di citare per biglietto i testimoni quando non consentono di presentarsi volontariamente, i membri dei consigli di famiglia ed altre persone negli affari di volontaria giurisdizione.

L'articolo 454 della tariffa giudiziaria 23 dicembre 1865 prescrive che per le citazioni a biglietto e per rimessione di avvisi gli uscieri *dovranno* quando ne siano richiesti, rilasciar *senza costo di spesa*, ad eccezione dei diritti di notificazione, una quitanza alle parti in cui siano indicati la natura dell'atto eseguito, il nome, e cognome dell' istante e della persona citata, il luogo, ecc., ecc. Codesta quitanza o relazione di notificazione era fatta in carta libera, come la citazione per biglietto a cui si riferisce.

Ora due recenti risoluzioni del Ministero di Grazia e Giustizia avvertono che gli originali delle citazioni per biglietto contenenti la relazione d'usciere della seguita notificazione, vanno scritti su carta bollata e registrati.

Ecco il tenore delle risoluzioni :

I.

Avviene frequentemente che gli uscieri siano richiesti di notificare atti di citazione a comparire avanti il Giudice per affari di volontaria giurisdizione come per intervenire a consigli di famiglia, per assistere alla formazione d'inventari ed altri, e considerando queste citazioni come fatte per biglietto, le redigono in carta libera.

D'accordo col Ministero delle Finanze si ravvisa opportuno avvertire che le citazioni per biglietto possono bensì essere fatte in carta libera, ma non del pari può essere fatta in carta libera la relazione di notificazione da consegnarsi all'istante, imperocchè di regola l'usciere non deve fare relazione per le citazioni per biglietto, ma consegna alla persona da citarsi l'atto colle indicazioni volute dall'articolo 133 del Codice di Procedura Civile, o quando si tratti di citare testimoni, a termini dell'articolo 238 dello stesso Codice, lascia ad essi un semplice avviso, e se la parte istante desidera avere un documento che attesti della seguita notificazione potrà farsi rilasciere dall'usciere la quitanza dei suoi diritti colle indicazioni di che all'articolo 454 della tariffa civile.

Lo stesso è a dirsi per le citazioni a comparire per gli affari di volontaria giurisdizione; l'usciere lascia al citato un avviso e non stende relazione di notificazione per il citante.

Qualora però la parte istante desideri una formale relazione di notificazione tanto nel caso di citazione per biglietto quanto per le citazioni dei testimoni o di altre persone negli affari civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, la relazione dell'usciere dovrà necessariamente essere scritta sopra carta bollata e munita del secondo bollo speciale per la tassa di registro (9 luglio 1881, nº 24649).

II.

A proposito della risoluzione 9 luglio p. p., nº 24649, pubblicata nel *Bollettino ufficiale*, nº 77, relativa alle tasse di bollo e registro dovute per le citazioni con biglietto, furono presentate osservazioni e domande di schiarimenti, sembrando a taluni che quella risoluzione importi una innovazione radicale nel sistema finora seguìto e rechi indebito aggravio alle parti.

È opportuno pertanto avvertire che in pratica finora si è sempre seguìto il sistema di non richiedere all'usciere formale relazione di notificazione delle citazioni per biglietto, appunto perchè non si poteva mettere in dubbio che, dando ad essa il carattere di atto formale giudiziario, non avrebbe potuto sfuggire alle disposizioni delle leggi di bollo e di registro.

Ma la mancanza della relazione dell'usciere non priva la parte istante della prova della esecuzione dell'atto, perchè essa ha diritto a termini dell'articolo 454 della tariffa civile, ricordato nella risoluzione sopra citata, di farsi *rilasciare dall'usciere senza costo di spesa, una quitanza, in cui sono indicati la natura dell' atto eseguito, il cognome e nome dell'istante, e della persona in odio alla quale si è proceduto o che fu citata, il numero di repertorio, e la somma riscossa colla data e firma del percipiente (usciere).*

Per tal modo adunque l'interessato possiede un documento che comprova l'esecuzione dell'atto, documento che, sebbene esteso in carta libera può presentare in giudizio; ma se egli, non pago di ciò, desidera di avere una relazione *in extensum*, è certo che essa cade sotto la regola comune per tutti gli atti di usciere, come erasi dichiarato fino dal 1866 e non da oggi soltanto, imperocchè si tratta di un titolo non necessario a raggiungere lo scopo della intimazione.

La necessità di questa relazione formale si sostiene verificarsi nelle citazioni a biglietto per introduzione di causa, dovendo servire di fondamento alla sentenza quando la controparte si rende contumace, ma ciò è inesatto, giacchè anche in tal caso la parte istante può giustificare la seguìta citazione colla produzione della quitanza dell' usciere estesa nelle forme prescritte dal sopramentovato articolo 454 della tariffa civile, la quale, se non è una vera e propria relazione, ne contiene però tutti gli elementi.

Fu anche osservato che la risoluzione ministeriale non ha parlato delle citazioni per comparire davanti il presidente, che possono farsi con la comparsa stessa che propone l'incidente, o per biglietto, in conformità di quanto dispone l' articolo 185 del Codice di Procedura Civile. L'osservazione non regge. La massima stabilita è applicabile a tutti indistintamente i casi di citazione per biglietto, e quindi anche a quello contemplato nel detto articolo, come a molti altri che non occorreva espressamente richiamare.

Ritenuto perciò che la relazione formale dell'usciere è sempre superflua per il fine diretto ed immediato della citazione con biglietto, il Ministero mantiene la sua risoluzione del 9 luglio; cioè che la relazione stessa ove sia dal citante volonta-

riamente richiesta, va soggetta alla tassa ordinaria di registro e bollo (6 agosto 1881, n° 28735).

Ed ora alcune brevissime considerazioni:

Nel sistema processuale odierno l'atto di citazione consta di una sola parte che è tutta opera dell'usciere, la quale deve contenere gli elementi indicati dagli articoli 133 e 134 del Codice di Procedura Civile.

Due specie di citazioni permette il nostro Codice: quella *per biglietto* e quella *per atto formale*, ma ambedue sono fatte, giusta l'articolo 132 del Codice di Procedura Civile, col ministero di usciere e *per atto scritto.*

Ora se la citazione è un atto di cui consta dalla scrittura, se essa è atto d'usciere, è troppo chiaro che la parte la quale ne fece istanza, ha diritto di avere la prova della avvenuta intimazione.

La relazione di notificazione non è cosa distinta dalla citazione, ma ne è una parte sostanziale, sebbene i vizi che concernono la notificazione non tolgano che il libello possa essere efficace ad impedir ogni decadenza di diritto e venir rinnovato (Art. 145, capov., del Codice di Procedura Civile). Perciò l'attore ha diritto di pretendere dall'usciere non già un semplice certificato della intimazione del libello, ma l'atto completo colla firma dell'ufficiale e coll'indicazione delle formalità che alla notificazione si riferiscono.

Se questi principî non possono essere disconosciuti nella citazione per atto formale, la cosa non muta nelle citazioni per biglietto, le quali non differenziano essenzialmente dalle citazioni formali, ma soltanto richiedono più sommarie indicazioni per la minor importanza della causa. Anche esse sono *atto d'usciere* e *atto scritto*, e perciò devono stendersi in due esemplari eguali: l'uno per l'attore l'altro pel convenuto.

Dall'atto di citazione tanto formale quanto per biglietto debbe risultare il modo con cui la citazione fu fatta, e la sua conformità colla legge, e se l'attore presentandosi in giudizio debbe giustificare che il convenuto fu regolarmento citato, qual mezzo ha di dare questa prova, se non la relazione della citazione?

Il Ministro vorrebbe che servisse a tal uopo la quitanza rilasciata dall'usciere a termini dell'articolo 454 della tariffa civile, allegando che se non è una vera e propria relazione, ne contiene però tutti gli elementi. Ma basta confrontare i requisiti della citazione per biglietto (Art. 133 del Codice di Procedura Civile) colle indicazioni della quitanza accennata nell'articolo 454 della tariffa per riconoscere subito che questa può essere un argomento non una prova di quella, non certamente mai un documento su cui il Giudice si possa fondare per ritenere valido il giudizio iniziato.

In sostanza la relazione della citazione non è altro che il vero originale dell'atto di citazione, sia questa formale o per biglietto, l'originale di cui copia è stata notificata alla parte avversaria. Dunque se la citazione per biglietto debb'essere in carta libera, come prescrivono gli articoli 132 e 133 del Codice di Procedura Civile, se i biglietti di citazione indicati nell'articolo 133 sono esenti da registrazione secondo il disposto dell'articolo 143, n° 30, della Legge sulla tassa di registro, 15 settembre 1874, come mai si può pretendere registro e

bollo per la relazione della citazione per biglietto, senza violare non solo lo spirito, ma il testo preciso della legge?

Appena giova poi soggiungere che ciò che si dice della citazione per biglietto iniziativo di lite va applicato alle altre di cui parla il Codice di Procedura Civile come agli articoli **188, 427, 712.**

Attendiamo che il Ministero riprenda in esame la questione e nutriamo fiducia che correggerà le sue risoluzioni.

TESORERIE PROVINCIALI

Pratiche necessarie a bene cautelare la restituzione dei depositi provvisori autorizzati.

269. In seguito al notevole sviluppo che ha preso il servizio dei depositi provvisori autorizzati per i molti concorsi ad appalti di opere pubblicbe che hanno luogo nelle diverse Provincie del Regno, si verifica assai di frequente che in una data tesoreria provinciale vengono versate somme considerevoli per concorrere ad aste state indette per appalti di lavori da eseguirsi in altra Provincia.

Ciò stante, è sorto il dubbio se in questi casi l'Amministrazione possa ritenersi sufficientemente garantita ordinando la restituzione dei depositi in parola sulla semplice produzione, da parte degli interessati, della quitanza di tesoreria munita del *nulla osta* alla restituzione stessa, sottoscritta dal funzionario che presiedette gli incanti, il quale certifica non essere il depositante rimasto deliberatario.

Considerato infatti, che le sottoscrizioni di che trattasi possono appartenere a funzionari di ogni ramo della pubblica Amministrazione spesso non conosciuti dalla Intendenza, che deve ordinare la restituzione del deposito, e considerato inoltre, che siffatte attestazioni sono firmate in modo non sempre intelligibile e che non hanno altra autenticazione che il timbro d'ufficio, talvolta anche questo non chiaro, questo Ministero si è determinato di interessare con la presente i signori Prefetti, acciò vogliano compiacersi di disporre che d'ora innanzi, nei casi sopraindicati, e massime quando si tratta della restituzione di depositi d'entità specialmente fatti per appalto di opere ferroviarie, sia adottato come sistema, tanto nell'interesse dello Stato quanto dei particolari, che della spedizione dei detti *nulla osta* rilasciati, e da valere in altra Provincia, il funzionario che li emette debba contemporaneamente darne avviso con lettera ufficiale alla Intendenza cui spetta di ordinare sulla dipendente tesoreria la relativa restituzione.

Nello accusare ricevuta della presente codesta Prefettura vorrà compiacersi di assicurare che provvederà per il puntuale adempimento di quanto sopra (*Circolare del Ministero delle Finanze, 4 luglio 1881, ai Prefetti*).

UFFIZIALI DELLA MILIZIA TERRITORIALE

Giuramento e determinazione dell' anzianità.

§ 1. *Giuramento.*

270. Gli ufficiali della Milizia territoriale, qualunque ne sia la provenienza, entro i primi trenta giorni dalla pubblicazione della loro nomina sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*, devono presentarsi al Comandante del Distretto, al quale appartiene il reparto, cui furono assegnati, per prestare giuramento.

Qualora i predetti ufficiali non possano, per qualsiasi motivo, adempiere a quest'obbligo entro il prescritto periodo di tempo, devono informarne il proprio Comandante di Distretto adducendo le ragioni dello impedimento.

Gli ufficiali ascritti ad un reparto dipendente da un Distretto diverso da quello, ove hanno la loro residenza, devono, entro i primi venti giorni dalla pubblicazione della loro nomina, far conoscere la loro dimora al Comandante del Distretto cui sono addetti, il quale incarica il Comandante del Distretto dove risiedono di riceverne il giuramento.

Il giuramento può essere prestato dagli ufficiali di Milizia territoriale in uniforme od in abito borghese.

§ 2. *Anzianità.*

a) Gli ufficiali, provenienti da quelli di riserva, conservano l'anzianità che avevano nei ruoli di riserva, a meno che abbiano conseguito un grado superiore all'atto dell'ammessione nella Milizia territoriale, nel qual caso la loro anzianità è determinata dal Decreto di nomina ad esso grado.

b) Gli ufficiali, provenienti dagli ex-ufficiali, riprendono l'anzianità di grado che avevano all'atto della loro cessazione dal servizio nel regio esercito, non computato il tempo trascorso tra la data della predetta cessazione del servizio e quella della loro nomina nella Milizia territoriale.

L'anzianità però di coloro, i quali ottennero un grado superiore a quello con cui cessarono dal servizio, è determinata dalla data del Decreto di nomina nella milizia suddetta.

c) L'anzianità degli ufficiali provenienti dai sott'ufficiali è determinata dalla data del Decreto di nomina a sottotenente; tra di essi poi è regolata secondo gli anni di grado di sott'ufficiale.

d) L'anzianità degli ufficiali, provenienti dai cittadini i quali concorsero al grado conseguito come aventi i requisiti stabiliti dal Regio Decreto 2 maggio 1880, è determinata dalla data del Decreto di nomina. A parità di data, questi ufficiali sono classificati fra loro secondo l'ordine di preferenza specificato nell'articolo 2 del succitato Regio Decreto ed a parità di condizione secondo l'età, dandosi la precedenza a quelli di età maggiore.

e) Nel caso di pari anzianità nello stesso grado di ufficiale, la precedenza è data agli ufficiali di riserva sugli ex-ufficiali ed a questi sugli altri cittadini. Inoltre su questi ultimi (pel grado di sottotenente) gli ex-sott'ufficiali hanno la precedenza (*Atto del Ministero della Guerra*, 3 *maggio* 1881).

VOLONTARI DI UN ANNO

Arruolamento.

271. Nel prossimo mese di luglio dovendo aver luogo, a senso del vigente Regolamento sul reclutamento, l'arruolamento dei volontari di un anno, questo Ministero ha fatto pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* l'avviso relativo, ed intanto stima opportuno di avvertire che debbono considerarsi tuttora in vigore le disposizioni fatte con la circolare nº 44, del 20 maggio 1879, inserita nella parte seconda del *Giornale militare*, e che le Autorità militari sono tenute ad osservarle, specialmente per quanto riguarda l'attitudine al servizio militare dei gio-

vani da sottoporsi allo arruolamento (*Circolare del Ministero della Guerra*, 13 *maggio* 1881, *alle Autorità militari*).

VOLONTARI DI UN ANNO

Arruolamento — Norme relative.

272. In conformità del disposto dal vigente Regolamento sul reclutamento, nel prossimo mese di luglio avrà luogo l'arruolamento dei volontari di un anno.

Si avvertono quindi gli aspiranti a tale arruolamento che:

1° Le domande coi documenti relativi debbono essere presentate nel venturo mese di giugno;

2° Per prendere servizio al 1° novembre di quest'anno le domande possono presentarsi:

a) Per la fanteria, ai soli reggimenti di linea e di bersaglieri stanziati nei capi-luoghi di Divisione militare ed al 52° reggimento fanteria di stanza in Cagliari;

b) Per la cavalleria, l'artiglieria ed il genio, a tutti i reggimenti, qualunque ne sia la sede;

c) Per le compagnie di sanità, a tutte le Direzioni di sanità militare;

3° Per ritardare il servizio al 26° anno di età le domande si possono presentare ad un Distretto militare qualsiasi, ma non possono esservi ammessi che i soli inscritti della leva sulla classe 1861.

4° La tassa per l'arruolamento è fissata per quest'anno a lire 1600 per la cavalleria, ed a lire 1200 per le altre armi, e deve essere pagata prima dell'arruolamento, e non più tardi del 31 luglio;

5° I giovani della classe 1861 che nella visita sanitaria fossero dichiarati inabili possono premunirsi contro la eventualità di essere poi dichiarati abili e conservarsi il diritto del volontariato di un anno, mediante il deposito di lire 1200;

Le pratiche all'uopo necessarie potranno essere fatte presso un Distretto militare qualsiasi, dal quale i giovani dovranno ritirare il certificato di ammissibilità non più tardi del 31 luglio.

6° I giovani che si sono così premuniti e che, nella ipotesi di essere trovati abili nella leva, intendono fare il servizio a cominciare dal 1° novembre prossimo, se per caso siano chiamati per l'esame definitivo alla presenza del Consiglio di leva dopo il 1° novembre, possono domandare al Consiglio stesso di essere visitati con anticipazione;

7° Per ogni ulteriore spiegazione e schiarimento gli aspiranti al volontariato di un anno potranno consultare le disposizioni del capo XXII del Regolamento sul reclutamento, approvato con Regio Decreto 30 dicembre 1877, n° 4252 (serie 2ª), ed i paragrafi dall'84 all'88 inclusivo dell'istruzione complementare al detto Regolamento, del 27 giugno 1878 (*Manifesto del Ministero della Guerra*, 17 *maggio* 1881).

DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Opposizione del contabile (Legge 14 agosto 1862, art. 41).

273. *L'opposizione contemplata dall'articolo* 41 *della Legge* 14 *agosto* 1862 *compete al contabile contro qualsivoglia decisione della Corte, e non*

si limita alle sole condanne (Decisione della Corte dei Conti, 26 luglio 1881, causa Albini contro Finanze, *Est.* Finali).

La Corte, ecc.

Considerando, che l'articolo 41 della Legge 14 agosto 1862 dà il diritto di opposizione all'agente contro qualsivoglia decisione dalla quale reputi offesi i proprî diritti ed interessi, senza limitare la opposizione alle sole decisioni di condanna, il quale limite offenderebbe la ragione e la giustizia, giacchè un agente dello Stato può riputarsi gravato non solamente da una decisione che accerti un debito a suo carico, come accade nel presente caso, ma da decisione non solo di discarico ed anche di addebitamento di una somma minore di quella da lui pretesa;

Che essendo già presentati i conti pel periodo della gestione Albini a tutto il 1872, ed essendo per ciò solo quel contabile costituito in giudizio, a termini dell'articolo 35 della citata Legge, è logico ed opportuno riordinare e riunire il giudizio sull'opposizione con quello dei conti suppletivi e complementari al conto, cui riguarda la impugnata decisione.

Per questi motivi, ecc.

COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI

Giudizio di rivocazione.

274. *La domanda di un ex-ricevitore generale delle Provincie meridionali per essere accreditato nei conti già liquidati e giudicati per premi a lui dovuti a termini dei Decreti Reali napoletani dell'*11 *ottobre* 1817, *e* 31 *agosto* 1818, *non può essere proposta che sotto la forma di un giudizio di rivocazione* (Decisione della Corte dei Conti, 31 marzo 1881, causa Di Maio contro Finanze, *Est.* Finali).

La Corte, ecc.

Considerando, che la competenza della Corte dei Conti a giudicare la controversia, già riconosciuta e stabilita dalla Corte di Cassazione di Roma in identità di caso, sul ricorso del Varola, dipende dalla giurisdizione che le è data dalle leggi sui conti resi da coloro che hanno gestione di pubblico danaro, e di materie appartenenti allo Stato, e sulle responsabilità incorse dai contabili ed altri uffiziali dello Stato, per cui fatto o colpa la pubblica Finanza abbia sofferto danno; onde non può regolarmente esplicarsi che in giudizio sui conti, o in un'azione diretta o contraria di responsabilità, e non può risolversi in un giudizio sopra un'azione di credito promossa dal contabile, indipendentemente dal suo conto;

Che se l'azione diretta, e indipendente dal conto, per aggi od altro titolo, è data agli esattori delle imposte, ciò accade per la ragione, che non sono obbligati dalla Legge del 20 aprile 1871 a rendere il conto, onde la loro domanda non può avere relazione con un conto giudicato;

Che secondo l'articolo 8 del Regio Decreto 11 ottobre 1817, la bonifica, ossia il premio promesso con quel Decreto, doveva essere liquidato ogni due mesi a favore dei rispettivi ricevitori generali, nell'officina del tesoriere generale, come si praticava per tutti gli altri loro averi; la quale disposizione si risolveva in questo, che anche quel premio si sommava cogli altri aggi e premi

dovuti ai ricevitori generali, in favore dei quali se ne rilasciava mandato di liquidazione, che poi figurava negli esiti del conto;

Che l'assunto degli attori è questo, come ritenne anche la Corte Suprema di Cassazione nei motivi della lodata sua decisione, essersi omesso d'accreditarli nei conti degli anni 1848 a 1858 degli esiti corrispondenti al premio dovuto ad essi pei versamenti in polizze e fedi di banco; e la conseguenza sarebbe, che le risultanze dei loro conti, già giudicati, dovessero essere modificate;

Che nella Legge organica napolitana del 29 maggio 1817 era l'istituto della revisione, analogo e quello della revocazione stabilito nella nostra Legge del 14 agosto 1862, pel quale la decisione sul conto, per omissioni o per altra legittima causa, poteva essere riformata o revocata;

Che la stessa dimanda degli attori, cioè sia ordinato « che le anzidette pubbliche Amministrazioni (di stralcio della tesoreria o della Intendenza delle finanze di Napoli), esibiscano e compiano la liquidazione del premio anzidetto sui borderò d'invio mandati alla tesoreria generale » importerebbe la revisione dei conti giudicati, in uno dei loro fondamentali elementi;

Che, per l'articolo 20 della Legge 29 maggio 1817, era dato ai contabili, contro le decisioni sui loro conti, il rimedio della revisione, che aveva, come ha l'odierno della revocazione, sue forme speciali, salvo alla Corte riconoscerne la ammessibilità; in relazione al quale riconoscimento o dopo, potrà e dovrà la Corte giudicare le questioni fatte sia dai contabili che dall'Amministrazione delle finanze, in via d'azione o di eccezione, sul diritto al premio, e sulla azione a conseguirlo.

Per questi motivi, ecc.

CONTI COMUNALI

Caricamento — Contabile.

275. *Il contabile che accetta il fondo di cassa determinato dal Consiglio di Prefettura sul conto di un esercizio precedente, s' intende assumere senz'altro il caricamento relativo anche quando il decreto di liquidazione del conto antecedente non risulti essere stato a lui notificato* (Decisione della Corte dei Conti, 24 maggio 1881, causa Guarini contro Comune di Dolceacqua, *Est.* Finali).

CONTABILE PUBBLICO

Scaricamento — Giudizio della Corte dei Conti — Intervento di terzo.

276. *Il contabile di regola non ha diritto a discarico sul suo fondo di cassa, che pei versamenti da lui fatti in tesoreria, o effettivi, o fittizi per mezzo di rimborsi convertiti in quitanze. — Egli non può invocare davanti alla Corte dei Conti carte di spesa che non siano già da lui state presentate all'Amministrazione. — Il titolare della cartella di rendita depositata in garanzia del contabile può bensì intervenire nel giudizio di liquidazione del conto, ma non spostarne, mutarne od estenderne i termini* (Decisione della Corte dei Conti, 21 giugno 1881, sul ricorso Ghirlanda, *Est.* Pasini).

CONSIGLI DI PREFETTURA

Procedimento contenzioso.

277. *Non sono prescritte forme di procedimento contenzioso per l'approvazione dei conti presso i Consigli di Prefettura. — Il procedimento contenzioso*

sui conti comunali comincia dal ricorso alla Corte dei Conti e si chiude col giudizio da questa pronunziato, dopo il quale quando la Corte rinviò le parti al Consiglio di Prefettura si apre un nuovo stadio di procedimento amministrativo presso il Consiglio (Decisione della Corte dei Conti, 28 giugno 1881, sul ricorso Farina, *Est.* Pasini).

PENSIONE MILITARE

Infermità — Giudizio delle Autorità militari — Applicazione del Regio Decreto 15 agosto 1852, e dell'articolo 3 della Legge 4 dicembre 1879.

278. *L'accertamento delle infermità che, a termini del Regio Decreto* 15 *agosto* 1852, *danno diritto alla pensione militare è pure applicabile ai feriti del* 1848-49 *e nel fatto d'armi per la liberazione di Roma, secondo l'articolo* 3 *della Legge* 4 *dicembre* 1879. — *Le Autorità militari sanitarie nel pronunziarsi sulle infermità suddette non possono vincolare la Corte dei Conti.* — *Le perizie sullo stato sanitario dei feriti debbono riportarsi al giorno del ferimento per giudicare della inabilità al servizio, e del diritto alla pensione.* — *Le leggi sulle pensioni militari contemplano l'inabilità al servizio ordinario, e perciò i servizi militari temporanei prestati dopo le riportate ferite non escludono le prove dell'inabilità, e il diritto conseguente alla pensione* (Decisione della Corte dei Conti, 10 giugno 1881, sul ricorso Haug, *Est.* Pasini).

ASSE ECCLESIASTICO

Rivendicazione — Benefizi canonicali — Cura d'anime.

279. *Il successore degli enti ecclesiastici soppressi è il Demanio, epperciò l' azione di rivendicazione dei beni dotalizi di prebende coadiutoriali debbe essere proposta contro il Demanio e non contro il Fondo per il culto.* — *Tanto il Decreto Valerio,* 3 *gennaio* 1861, *quanto la Legge* 15 *agosto* 1867 *non soppressero i benefizi canonicali a cui in virtù delle tavole di fondazione fu annesso l' obbligo di sussidiare il parroco permanentemente ed assiduamente nella cura d'anime.* — *Non osta all'azione di rivendicazione dei beneficiati la transazione sulla proprietà dei beni del benefizio, perchè sono essi usufruttuari e non proprietari* (Sentenza del Tribunale civile d' Ascoli Piceno , 20 maggio 1879, causa Gabrielli e Rosati contro Regio Demanio ed altri, *Est.* Roberti).

TASSA SUI FABBRICATI

Revisione generale e parziale.

280. *Vi ha una doppia revisione sul reddito degli edifizi, secondo la Legge* 26 *gennaio* 1865, *la generale fatta per iniziativa del Governo e la parziale, che possono domandare i privati provando, che il reddito lordo accertato nella revisione generale sia aumentato o diminuito d'un terzo almeno per causa avente effetto continuativo.* — *Per dare questa prova non serve l'allegare che vi sia stato errore nell'accertamento anteriormente seguìto come non giova del pari il trarre argomento da una revisione generale posteriormente avvenuta* (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, 25 maggio 1881, causa Finanze contro De-Tommaso, *Est.* Barali D'Arezzo).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Esazione capitale — Sgravamento.

281. *Lo sgravamento dell'imposta di ricchezza mobile, categoria* A, *per esazione di capitale, data dalla registrazione, non dalla quitanza.* — *Sono sottoposti alla tassa gli interessi legali dovuti per sentenza irrevocabile* (Decisioni della Commissione centrale, 21 novembre 1880 e 17 luglio 1881).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE

Domicilio.

282. *L' iscrizione della tassa per l'esercente, categoria* B, *deve farsi al suo domicilio reale non a quello eletto per l'esecuzione del suo contratto* (*Art.* 13 *della Legge* 24 *agosto* 1870) (Decisione della Commissione centrale, 17 luglio 1881, sul ricorso dell'Agenzia di Borgo San Dalmazzo).

TESORIERE COMUNALE

Esattore — Aggio.

283. *Il determinare l'aggio del tesoriere comunale è di competenza del Consiglio di Prefettura. Se un Comune usando della facoltà concessagli dalla legge ha nominato un tesoriere per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, fissando per retribuzione l'aggio percentuale, la liquidazione ha luogo secondo le norme generali della legge comune, eppertanto si fa su tutte le entrate di tesoreria, eccetto il fondo di cassa, quando non si componga di residui ad esigersi, e le partite di giro* (*) (Decisione della Corte de' Conti, 26 luglio 1881, Comune di Apricena).

IMPOSTA SUI FABBRICATI

Chiesa — Esenzione.

284. *I fabbricati annessi ad una chiesa parrocchiale sono bensì esenti dall'imposta, quando debbono essere considerati quali accessorî necessari all'esercizio del culto, non già quando servono esclusivamente all'abitazione del parroco e degli assistenti* (Decisione della Commissione centrale, 17 luglio 1881, causa Agenzia superiore di Napoli contro Parroco dell'Ospedaletto.

TESORIERE COMUNALE

Caricamento — Lite — Anticipazione.

285. *Il cassiere comunale non è obbligato ad intraprendere una lite sopra la validità di un atto che gli viene opposto nel procedere agli atti esecutivi da lui iniziati contro un debitore del Comune. Appartiene al cassiere di esaminare la regolarità del mandato, e l'iscrizione del fondo in bilancio per il pagamento; non gli spettano altre indagini rivolte a sindacato degli Amministratori comunali. — Si possono concedere in iscarico dell'esattore comunale gli interessi sulle somme anticipate a favore del Comune, quando non siano usurarî, e sia provata la deficienza dei fondi in cassa* (Decisione della Corte de' Conti, 28 giugno 1881, causa Cascinolo contro Comune di Sant'Eusanio, *Est.* Finali).

La Corte, ecc.

Considerando che non può essere chiamato in colpa il tesoriere Cascinolo se non proseguì gli atti sopra i mobili, che in atto pubblico avente data certa e molto anteriore diceva passati in proprietà d'altri; non ispettava a Cascinolo impugnare la validità e la sincerità di quel contratto, sibbene all'Amministra-

---

(*) Il caso è di un tesoriere, che non sia nello stesso tempo esattore comunale; se concorre la qualità di esattore vi sono dei dubbi riguardo all'aggio sulle entrate comunali riscosse per semplice servizio di cassa, cadendo questione sull'interpretazione dell'articolo 93 della Legge sulla riscossione delle imposte dirette, 20 aprile 1871, nº 192 (serie 2ª), il quale stabilisce che l' esattore adempie l'ufficio di tesoriere senza corrispettivo.

zione comunale; e il tesoriere, anzichè essere in dovere d'intraprendere la lite, avrebbe esorbitato promuovendola, onde in caso di non buon successo, egli avrebbe sopportato i danni e le spese, senza speranza di rivalersene sul Comune: seppoi il Consiglio comunale avesse deliberato di procedere contro Giacomo D'Ascenzo ed i suoi cessionari a titolo di simulazione di contratto, ad altri che al cassiere avrebbe dovuto commettere l'esercizio delle proprie azioni e ragioni;

Che per altro essendo stato il debito di Giacomo D'Ascenzo, malgrado le deliberazioni precedenti del Consiglio comunale, portato fra i residui attivi nel bilancio 1877, era il Cascinolo in obbligo di esperimentare nuovamente se l'azione personale e reale per riscuotere le lire 844,14 riuscisse fruttuosa;

Che il cassiere secondo la legge è obbligato a riconoscere, prima di pagare un mandato, se questo sia regolare nella forma, e se siavi in bilancio iscritto un fondo sul quale si possa soddisfare; ogni altra indagine va al di là del suo ufficio, che non può essere quello di sindacare l'azione degli Amministratori comunali, e di giudicare la bontà intrinseca dei loro atti e degli ordini di pagamento, che essi emettono: può l'Autorità tutoria chiamare responsabili gli Amministratori verso l'Erario comunale ed obbligarli a rifondere le somme malamente spese, ma il cassiere al quale furono presentati regolari mandati, e li soddisfece, o sul fondo proprio o su quello delle spese imprevedute, sul quale erano tratti, non fu in colpa, e non ispettava a lui indagare se il Consiglio comunale avesse deliberato o no d'intraprendere e sostenere la lite a cui i mandati si riferivano;

Che se la Giunta comunale riconobbe esservi un residuo passivo da pagare, non importa che questo si riferisse al 1873 per essere escluso dal discarico del cassiere, al quale non si contesta il fatto d'avere eseguito il pagamento, non di proprio arbitrio, ma in ossequio a regolare mandato spedito dalla legittima Autorità; come non si contesta che il debito esistesse, onde neppure la Giunta comunale dovrebbe soffrire censura d'indebito pagamento;

Che manca titolo al ricorrente Cascinolo per gravarsi d'una somma, che già gli fu messa a credito, e, secondo appare dall'impugnato decreto, messa a debito del Sindaco e della Giunta comunale fra i residui attivi;

Che il pagamento delle lire 200 fatto a lui stesso, per titolo d'interessi sopra somme anticipate, può essere ammesso solo quando egli abbia dimostrato la deficienza del danaro in cassa, onde egli abbia dovuto col proprio soddisfare i mandati che gli venivano presentati, ed abbia dimostrato altresì che quella somma di lire 200 non è usuraria, ma fu invece liquidata con giusto ed equo criterio in ragione di somma e di tempo.

Per questi motivi, ecc.

IMPOSTA FONDIARIA

Commissioni verificatrici.

286. L'articolo 51 del Regio Decreto 10 giugno 1817 nell'accordare la facoltà di eseguire le verifiche sopra luogo in seguito a reclami dei proprietari, dispone che le dette verifiche debbano eseguirsi alla presenza di una Commissione, di cui designa i componenti, soggiungendo che i proposti *non potranno ricusare quest'incarico.*

Da ciò l'assoluto volere della legge che ritiene indispensabile la presenza di tutti i membri della Commissione alle operazioni di perizia.

Non è il controllore, ora l'agente, quegli che segue la perizia, ma l'intera Commissione.

Se l'agente rappresenta l'Amministrazione dello Stato, i Consiglieri comunali, ed i proprietari non Consiglieri rappresentano gli interessi della massa di tutti i contribuenti all'imposta fondiaria.

A sostenere il contrario non vale il disposto dell'articolo 52 citato dall'agente, che cioè il non intervento della parte alla verifica, comunque avvisata, non tolga la validità al processo verbale della verifica stessa. Si comprende bene che il citato articolo 52 abbia data la facoltà al reclamante, non imposto l'obbligo, d'intervenire alla perizia, imperocchè se lo stesso crederà di non avvalersi di cotesta facoltà vorrà dire che si rimette al giudizio della Commissione, la quale nel modo com'è composta, offre bastanti guarantigie che l'interesse di lui non potrà venir manomesso.

Ma l'articolo 51 dello stesso Regio Decreto non si limita a dire che i componenti la Commissione abbiano *facoltà* di intervenire alla verifica, ma dispone invece in modo imperativo che alla verifica debbasi procedere in compagnia di tre Deputati membri del Decurionato, e di due proprietari non Decurioni, non sospetti al controllore.

Non può quindi presumersi nel silenzio assoluto della legge, che una verifica fondiaria sia inoppugnabile se eseguita dal solo controllore col concorso del perito fiscale; anzi il successivo articolo 54 citato dall'agente non sorregge, ma distrugge la tesi che vuol sostenere, quella cioè che se i Commissari Consiglieri e non Consiglieri possono rifiutare la loro firma al processo verbale della verifica, è segno evidente che non è obbligatorio il loro intervento alla verifica stessa. E per dimostrare come siffatto modo di opinare dell'agente non regga, basti osservare che gli agenti comunali per negare la loro sottoscrizione devono certamente trovarsi sopra luogo, perchè è sul fondo che si redige il verbale.

La legge del resto non dice *non possono firmare*, nel quale caso si potrebbe intendere: perchè non sono presenti; ma invece dice: *negandosi*.

L'obbligatorietà dell'intervento di tutti gli agenti comunali nelle verifiche fondiarie, è fatta maggiormente palese dal disposto dell'articolo 101 del ripetuto Regio Decreto, nonchè dalle ministeriali 16 ottobre 1824, 15 settembre 1827 e 31 dicembre 1834, le quali mirano tutte concordemente a dimostrare come non possa farsi a meno, nelle verifiche fondiarie, dei Commissari designati dall'articolo 51.

Nemmeno il Decreto Luogotenenziale del 1° settembre 1866, n° 3203, citato dall'agente, modifica per nulla il disposto del ripetuto articolo 51, imperocchè quel Decreto si è limitato a dare istruzioni d'ordine interno pel servizio dei reclami fondiari, in vista delle mutate condizioni degli uffici chiamati a dar corso ed a giudicare definitivamente i reclami stessi.

Non è a dirsi pertanto come il Ministero intenda che sia scrupolosamente osservato il disposto del mentovato articolo 51 del Regio Decreto 10 giugno

1817, benchè ammetta che se alcuno dei Commissari Consiglieri, o di quelli non Consiglieri, non potesse intervenire ad una verifica, questa possa egualmente aver luogo, ove il reclamante, avvisatone, dichiari di non muovere eccezioni e di questa sua dichiarazione si faccia constare nel processo verbale. (*Risoluzione ministeriale,* 5 *ottobre* 1881, *n*[i] 51414-10771, *Divis.* 3ª) (*).

CENSIMENTO GENERALE DEL 1881.

287. A pagina 219 del nostro *Annuario* abbiamo inserta la Legge 15 luglio 1881, nº 308 (serie 3ª), sul terzo censimento generale della popolazione del Regno e ora riportiamo il Regio Decreto 23 agosto 1881 che approva il Regolamento per l'esecuzione di detta Legge.

Veduta la Legge 15 luglio 1881, nº 308 (serie 3ª), intorno al censimento generale della popolazione del Regno; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione del censimento generale della popolazione del Regno, visto d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

I.
Norme generali pel censimento.

Art. 1. Il censimento si effettua iscrivendo le notizie richieste nelle schede di famiglia, conformi al modello unito al presente Regolamento.

Art. 2. Le schede devono essere riempite esattamente e sottoscritte dal capo di famiglia o da persona di sua fiducia, ed in difetto di esse, dai commessi del censimento, sulle informazioni debitamente accertate.

Art. 3. Tutte le persone presenti nel Regno alla mezzanotte del 31 dicembre 1881 sono censite nel luogo in cui si trovano alla detta ora. Coloro che alla mezzanotte si trovino fuori della propria casa, ma vi si restituiscano entro la notte stessa, sono censiti come presenti in casa presso la famiglia.

Le persone che in quell'ora si trovino in viaggio, sono censite nel luogo ove giungono la mattina del 1º gennaio 1882.

Art. 4. Coloro che nella notte del censimento si trovino lontani dall'abitazione ordinaria, come nelle miniere o cave, ovvero in capanne o sotto tettoie o tende, sono censiti mediante schede ordinarie di famiglia la mattina del 1º gennaio 1882, da appositi commessi.

Art. 5. Le sentinelle, le guardie di pubblica sicurezza, daziarie, doganali, e i vigili in servizio alla mezzanotte del 31 dicembre, fuori delle loro caserme

(*) Fattosi il quesito « Se quando i tre Consiglieri e i due proprietari non Consiglieri che fan parte della Commissione verificatrice dei reclami fondiari, di cui è proposito nell'articolo 31 del Regio Decreto 10 giugno 1817, in vigore nelle Provincie del mezzogiorno, si rifiutino d'intervenire alla disposta verifica, possa il relativo verbale essere redatto dal solo agente », il Ministero lo ha risoluto negativamente, con la declaratoria che, attesa la sua importanza, qui abbiamo riferita testualmente.

o corpi di guardia, sono censiti al loro ritorno, la mattina del 1° gennaio, nelle caserme o corpi di guardia a cui si restituiscono.

Art. 6. I barcaiuoli, navicellai, marinai della marineria nazionale od estera, militare o mercantile, che il 31 dicembre pernottino a bordo dei rispettivi legni nelle rade o porti del Regno o nei laghi, fiumi o canali, sono censiti nel luogo in cui si trovano.

Art 7. I proprietari o conduttori di alberghi, locande, ecc. raccolgono le notizie del censimento dalle persone che si trovano alloggiate presso di essi. Gli albergatori sono provvisti pure di un numero di schede sufficiente per distribuirle a quelle persone o famiglie da essi alloggiate, che desiderino avere una scheda a parte.

Tanto nel caso ora accennato, quanto nell'altro in cui siano annotati gli ospiti in una scheda comune, sarà fatta menzione dell'albergo o locanda (colla relativa denominazione) sul rovescio della scheda, accanto alla parola *abitazione*.

Art. 8. Le notizie pel censimento delle persone accolte negli istituti pubblici o appartenenti a Corpi collettivi, come Corpi armati alloggiati nelle caserme, convittori di collegi, educandati, seminari, ricoverati negli ospedali, ospizi, ecc., detenuti nelle carceri giudiziarie o nelle case di correzione o di pena, ecc., sono scritte nella scheda di censimento dai rispettivi Comandanti, direttori di istituti, ecc., i quali si considerano per ciò come capi di famiglia.

Art. 9. Le schede per il censimento marittimo sono distribuite ai capitani delle navi nazionali ed estere dagli uffici di porto.

Le Autorità comunali devono provvedere in tempo ai predetti uffici le necessarie schede.

Art. 10. I capitani dei bastimenti nazionali, che la notte del 31 dicembre si trovino in alto mare senza avere ricevuto la scheda di censimento, la ricevono nei porti di arrivo e devono riempirla secondo lo stato delle persone che erano a bordo in quella notte.

Qualora il bastimento abbia lasciato il porto prima che sia restituita la scheda del censimento, il capitano deve consegnarla all'Autorità marittima del Regno, od al Console italiano all'estero nel primo porto di arrivo, colle notizie relative alla notte suddetta.

II.

Operazioni preparatorie e raccolta delle notizie.

Art. 11. La divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni viene preparata dalla Commissione comunale di censimento e approvata dalla Giunta provinciale di statistica seguendo i criteri amministrativi e topografici indicati qui appresso.

a) Ogni centro di popolazione costituisce una frazione colle circostanti case sparse per la campagna. Queste vengono attribuite a quel centro con cui hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni.

Per ogni frazione, la popolazione delle case sparse deve formare una sezione a parte, affine di poter distinguere la popolazione agglomerata dalla sparsa.

b) Indipendentemente dalle ragioni topografiche, si considera come frazione quella parte di territorio di un Comune che sia stata costituita in frazione a termini dell'articolo 15 della Legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, ed anche il territorio di un Comune soppresso che abbia tenute separate le proprie rendite patrimoniali e le passività e le spese obbligatorie, a termini dell'articolo 13 della Legge stessa.

c) Un centro di popolazione può essere a sua volta suddiviso in più frazioni, oltrechè per il motivo accennato sotto la lettera *b*), per l'esistenza di una cinta daziaria che ne separi la parte interna dai sobborghi posti in continuazione immediata con essa.

I sobborghi, in tal caso, che rimangono fuori della cinta daziaria, si considerano come una sola frazione se hanno la conformazione di un anello intorno al nucleo interno, ovvero si ripartono in più frazioni se trovansi discosti l'uno dall'altro.

d) Quando non vi siano le ragioni sopraddette, della costituzione in frazione o della separazione delle rendite patrimoniali e delle passività, o della linea daziaria, che facciano dividere un centro di popolazione in più frazioni, il centro medesimo può essere distinto in sezioni di popolazione agglomerata per agevolare le operazioni del censimento.

e) Si fa quindi la riunione delle sezioni interne di ciascun centro, ovvero delle frazioni in cui fu eventualmente diviso il centro per ragioni amministrative, sottraendone le sezioni di popolazione sparsa, al fine di ricomporre la totale popolazione del centro medesimo.

Art. 12. La divisione del territorio in frazioni e sezioni, di cui all'articolo precedente, la numerazione delle case, la distribuzione delle schede, la raccolta e verificazione delle stesse, e ogni altra operazione preparatoria del censimento, si fanno a cura e spese del Comune, secondo speciali istruzioni ministeriali.

Art. 13. Dal 25 al 31 dicembre 1881 appositi commessi del censimento consegnano una scheda ad ogni capo di famiglia, e ad ogni persona che vive sola, scrivendone il nome a tergo della scheda medesima.

Art. 14. I commessi del censimento, nel consegnare la scheda, danno verbalmente, se è il caso, le istruzioni necessarie per riempirle.

Art. 15. Le schede riempite devono ritirarsi dai commessi entro i primi sette giorni del 1882.

Art. 16. I commessi del censimento, a misura che ritirano le schede, verificano se vi siano scritte in modo chiaro ed esatto tutte le notizie domandate, e quando le riconoscano incomplete o poco intelligibili od erronee, le correggono, possibilmente, col concorso del capo di famiglia o di chi ne fa le veci.

Art. 17. I dati contenuti nella scheda di famiglia dovranno essere trascritti in cartoline individuali a cura e spese dei Comuni.

Le schede di famiglia devono essere conservate presso l'ufficio comunale.

Art. 18. Lo spoglio dei risultati del censimento si fa in parte dalle Commissioni comunali e in parte dalla Direzione della statistica generale.

Le Commissioni fanno: 1° lo spoglio delle notizie relative alle case, alle abitazioni, agli ambienti abitabili ed al numero delle famiglie; 2° le somme

dei *presenti con dimora abituale*, dei *presenti con dimora occasionale* e degli *assenti* dal Comune, e riunendo la prima categoria colla terza, determinano la popolazione *residente* nel Comune; 3° lo specchio della popolazione di fatto presente nei singoli centri, frazioni, Mandamenti e parrocchie, distinguendo per ogni frazione la popolazione agglomerata dalla sparsa.

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate alla Direzione della statistica generale, la quale provvede pure alla pubblicazione dei risultamenti del censimento.

Art. 19. Nel pubblicare i risultati del censimento, il numero dei presenti sarà dato distintamente per ogni frazione in cui fu diviso il Comune, come pure per Mandamenti e parrocchie.

III.

Direzione e sorveglianza del censimento.

Art. 20. Il censimento si eseguisce in ogni Comune sotto la direzione del Sindaco, il quale è responsabile verso il Governo del regolare andamento delle operazioni.

Art. 21. Il Sindaco è assistito dalla Giunta comunale di statistica costituita in Commissione di censimento. Il Sindaco potrà aggregare alla Giunta altre persone che reputi specialmente competenti.

Art. 22. La Commissione coadiuva il Sindaco nei lavori preliminari, nel dare le istruzioni per la distribuzione e raccolta delle schede di famiglia, nel fare la revisione di queste, correggendole e completandole ove ne sia d'uopo, e nel sorvegliare l'esecuzione di quella parte dei lavori di spoglio che è affidata al Comune.

Art. 23. Sulla proposta della Commissione di censimento, il Sindaco nomina i commessi, le cui attribuzioni sono indicate nelle istruzioni ministeriali.

Art. 24. Nei centri di popolazione si nomina almeno un commesso ogni 300 famiglie; uno ogni 100 nei luoghi di popolazione sparsa.

Art. 25. I Prefetti vigilano sulle operazioni e fanno eseguire d'ufficio, a spese dei Comuni, giusta l'articolo 116 della Legge comunale e provinciale, quei lavori che siano stati omessi.

Art. 26. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha l'alta direzione ed esercita la sorveglianza su tutte le operazioni del censimento.

Egli emana le istruzioni necessarie, risolve i dubbi che sorgono nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, occorrendo anche coll'opera di speciali Ispettori.

Art. 27. Alle operazioni del censimento nell'intiera Provincia soprintende la Giunta provinciale di statistica.

Art. 28. Le schede di famiglia e le cartoline individuali di spoglio vengono stampate a cura e spese del Governo. I fogli di riassunto devono apparecchiarsi a mano dagli uffici comunali secondo i modelli annessi alle istruzioni ministeriali.

Art. 29. Il presente Regolamento e tutte le istruzioni ministeriali per il

censimento debbono a cura dei Prefetti essere comunicati alle Giunte provinciali di statistica e ai Sindaci dei Comuni.

A questo Regolamento tennero dietro le Istruzioni del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio in data 25 agosto 1881 (Protocollo nº 4654) concernenti le seguenti operazioni:

I. Divisione del Comune in frazioni e sezioni di censimento;
II. Denominazione delle vie o piazze e numerazione dei fabbricati;
III. Elenco delle case e delle abitazioni;
IV. Distribuzione delle schede di famiglia;
V. Numerazione della popolazione a bordo dei bastimenti ovvero nelle miniere, cave, capanne, ecc.;
VI. Ritiro delle schede riempite dai capi di famiglia;
VII. Operazioni di spoglio da eseguirsi per cura dei Comuni;
VIII. Trascrizione delle schede nelle cartoline individuali.

Tali Istruzioni sono riferite per esteso coi relarivi moduli negli *Annali di statistica* pubblicati dal Ministero suddetto

RETTORI

Consigli accademici e di Facoltà — Attribuzioni.

288. Riportiamo il Regio Decreto 25 ottobre 1881, nº 457 (serie 3ª) e il Decreto del Ministro dell'Istruzione Pubblica, 28 ottobre 1881, nº 458 (serie 3ª), per delegazione di attribuzioni ai Rettori d'Università, ai Capi degli istituti d'istruzione superiore, ai Consigli accademici, e Consigli di Facoltà.

Regio Decreto 25 ottobre 1881, nº 457 (serie 3ª).

Visto il Regio Decreto 26 febbraio 1865, nº 2185, col quale il Ministero della Pubblica Istruzione fu autorizzato a delegare con ispeciali istruzioni alcune delle attribuzioni che direttamente gli appartengono ai Rettori delle Università ed ai Capi degli stabilimenti d'istruzione superiore per quanto concerne gli studi degli istituti medesimi;

Visto il Regolamento generale per gli studi universitari del Regno, approvato col Regio Decreto 8 ottobre 1876, nº 3434 (serie 2ª), col quale fu implicitamente abrogato il Decreto 26 febbraio 1865, nella parte che si riferisce agli studi superiori;

Nell'intento di semplificare e accelerare l'amministrazione della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Ministro della Pubblica Istruzione è autorizzato a delegare con ispeciali istruzioni alcune delle attribuzioni che sono ora esercitate direttamente dalla Amministrazione centrale, ai Rettori delle Università, ai Capi degli istituti di istruzione superiore, ai Consigli accademici, ai Consigli di Facoltà e ai Consigli direttivi, per quanto concerne gli studi degli istituti medesimi.

Decreto 28 ottobre 1881, nº 458 (serie 3ª).

Il Ministro della Istruzione Pubblica; Veduto il Regio Decreto in data 25 corrente mese; Valendosi della facoltà dallo stesso Decreto conferitagli, decreta:

Art. 1. Le istanze degli studenti e uditori delle Università ed istituti di istruzione superiore per restituzione in tempo a inscriversi ai corsi, per abbreviazione di studi, per anticipazione di esami o ammissione a sessioni straordinarie, per dispensa da ripetizione di prove di esame già sostenuto, per riparazione di prove nella stessa sessione, per computo di studi nel passaggio da una Facoltà all'altra o da uno ad altro corso della stessa Facoltà, per dispensa da condizioni di età, di studi o di pratica, per riconoscimento di equipollenza di titoli, per valutazione di studi privati o convalidazione di studi irregolari, per determinazione di tasse nei casi dubbi;

Le istanze di coloro che esercitando l'avvocatura, la medicina, la chirurgia, l'ostetricia, la farmacia, l'ingegneria senza diploma chiedono di essere ammessi ad esame per regolare la loro posizione;

Le istanze di farmacisti per autorizzazione a ricevere nei loro laboratorî studenti del quarto corso per l'anno solare di pratica;

E in genere tutte le domande che gli studenti, gli uditori e gli aspiranti a diplomi universitari dirigono ora al Ministero della Istruzione Pubblica, per provvedere sulle quali la Legge o il Regolamento non esigano il parere del Consiglio Superiore, dovranno essere dirette ai Rettori delle Università.

Art. 2. Il Rettore le comunica al Consiglio di Facoltà o di Scuola, il quale le esamina e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Il Rettore provvede secondo la deliberazione del Consiglio di Facoltà o di Scuola e partecipa la risoluzione al ricorrente.

Il Rettore può, quando lo creda opportuno, sottoporre la deliberazione della Facoltà o Scuola al Consiglio accademico prima di darle esecuzione.

Art. 3. Il ricorrente può appellare dalla deliberazione del Consiglio di Facoltà o di Scuola al Consiglio accademico, e dalla deliberazione del Consiglio accademico al Ministro.

Art. 4. Le attribuzioni delegate col presente Decreto ai Rettori delle Università e ai Consigli di Facoltà o di Scuola sono estese:

Al direttore del Regio Istituto superiore tecnico di Milano;

Ai direttori delle Regie Scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Napoli, Roma e Torino;

Al soprintendente del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze;

Al preside della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano;

Ai direttori delle Scuole di medicina veterinaria superiore di Milano, Napoli e Torino;

Ai Consigli direttivi degli anzidetti Istituti, Accademia, e Scuole.

Art. 5. È derogato a qualunque disposizione contraria al presente Decreto, il quale andrà in vigore il 1° novembre di questo anno e sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Inabilità al servizio.

289. Riportiamo il Regio Decreto 21 ottobre 1881, n° 462 (serie 3ª), relativo alla inabilità al servizio degli ufficiali di complemento.

Vista la Legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dello esercito;

Visto l'articolo 1 della Legge 7 giugno 1875, nº 2533 (serie 2ª), con cui si determina che gli ufficiali di complemento sono considerati in congedo illimitato quando non sono sotto le armi;

Visto il paragrafo 727 del Regolamento per la esecuzione della Legge sul reclutamento, col quale sono istituite apposite rassegne semestrali di rimando per sottoporvi i militari sì di prima che di seconda categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla Milizia mobile, i quali siano divenuti inabili al servizio militare;

Ritenuta la convenienza di estendere, nell'interesse del militare servizio, quelle disposizioni agli ufficiali di complemento, in quanto siano ad essi applicabili;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli ufficiali di complemento, di cui agli articoli 66 e 67 della succitata Legge 30 settembre 1873, i quali prima del 40º anno di età divenissero in modo assoluto e permanente inabili al servizio militare per una delle imperfezioni fisiche descritte nell'elenco *C* annesso al suindicato Regolamento per l'esecuzione della Legge sul reclutamento, potranno chiedere in ogni tempo che si proceda alla ricognizione delle rispettive condizioni fisiche secondo le norme che verranno emesse dal predetto nostro Ministro della Guerra;

Art. 2. L'ufficiale di complemento, di cui fosse per tal modo accertata l'inabilità assoluta e permanente al servizio attivo, sarà trascritto nel ruolo degli ufficiali di riserva per rimanervi fino al compimento degli obblighi determinati dai succitati articoli 66 e 67 della Legge 30 settembre 1873.

ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO

**Regio Decreto 25 ottobre 1881 —
Modificazioni al Regio Decreto 23 aprile 1881.**

290. Riportiamo il Regio Decreto 25 ottobre 1881, nº 463 (serie 3ª), portante modificazioni ad alcuni articoli del Regio Decreto 23 aprile 1881, nº 168, relativo all'abolizione del corso forzoso. A tale Decreto facciamo precedere la relazione a S. M. del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, e del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio fatta in udienza del 25 ottobre 1881.

Relazione.

Sire,

Con Regio Decreto del 23 aprile 1881, nº 168, fu provveduto all'eseguimento degli articoli 20 e 21 della Legge del 7 dello stesso mese, nº 133, sull'abolizione del corso forzoso, emanando le opportune disposizioni per l'applicazione delle tasse di bollo, e per le cautele e le discipline sull'emissione degli assegni bancari, dei buoni fruttiferi, e dei libretti di conto corrente e di risparmio.

Nella pratica esecuzione di queste disposizioni, essendo sorte alcune incer-

tezze e difficoltà, noi abbiamo riconosciuto che, ad evitarle, è conveniente introdurre qualche modificazione agli articoli 2, 7 e 11 del sopracitato Decreto.

A ciò provvede l'unito schema di Decreto, che ci onoriamo di sottoporre alla sanzione della M. V.

E giacchè, sulle indicate modificazioni tanto il Consiglio di Stato quanto il Consiglio dei Ministri hanno espresso parere favorevole, noi confidiamo che V. M. accogliendo la nostra proposta, si vorrà degnare di apporre all'unito schema l'augusta sua firma.

Regio Decreto 28 ottobre 1881.

Veduti gli articoli 20 e 21 della Legge del 7 aprile 1881, nº 133 (serie 3ª);

Veduto il nostro Decreto del 23 aprile 1881, nº 168 (serie 3ª), col quale fu provveduto per l'esecuzione degli articoli di legge summentovati;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli articoli 2, 7 e 11 del Regio Decreto 23 aprile 1881, nº 168 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. Il possessore dell'assegno dovrà presentarlo all'istituto in un termine non maggiore di sei giorni da quello dell'emissione quando l'assegno è pagabile nel luogo nel quale è emesso, e di quindici giorni quando l'assegno è tratto da un luogo ad un altro.

« L'istituto farà fede della presentazione degli assegni pagabili a termine, apponendo sui medesimi apposita dichiarazione datata e sottoscritta.

« Art. 7. Sui libretti di conto corrente saranno registrati i versamenti, i rimborsi e la rimanenza a credito del depositante. Di fronte alle cifre rappresentanti i singoli versamenti, l'emittente o chi lo rappresenta apporrà la firma.

« I rimborsi potranno essere effettuati mediante presentazione di assegno che il depositante dovrà registrare sul proprio libretto all'atto dell'emissione.

« Art. 11. I versamenti ed i rimborsi saranno registrati nei libretti di risparmio con cifre e lettere, ed ogni registrazione dovrà essere firmata dall'emittente o da chi lo rappresenta. »

COMPETENZA

Corte dei Conti — Contabile.

291. *La nullità per difetto di giurisdizione non può essere sanata dal tempo, e perciò la decisione dell'Intendente di Finanza intorno al conto di un agente e alla sua responsabilità non toglie la cognizione spettante sull'argomento alla Corte dei Conti* (Decisione della Corte dei Conti, 28 giugno 1881, Finanze contro Cirino, *Est.* Finali).

CONTI COMUNALI

Consiglio di Prefettura — Cosa giudicata.

292. *Il decreto del Consiglio di Prefettura sul conto delle entrate e spese comunali non ha mestieri di essere notificato da usciere, quando risulti d'altronde che il Comune ne ebbe ufficiale notizia. Il detto decreto costituisce cosa giudicata, quando è conforme alla deliberazione comunale*

che approvò il conto del tesoriere, e vi fu inoltre data esecuzione col trasporto del fondo di cassa relativo a quel conto nell'esercizio susseguente (Decisione della Corte dei Conti, 29 maggio 1881, Comune di Montagna contro Rossi, *Est.* Finali).

TASSA DI BOLLO

293. Il Ministero delle Finanze ha pubblicato nel numero di luglio 1881 del suo *Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di finanza* le seguenti disposizioni di massima.

Esenzione dal bollo pei duplicati del foglio di congedo.

I duplicati del foglio di congedo del Corpo delle guardie di finanza godono dell' esenzione dal bollo come gli atti e loro copie riguardanti gli impiegati governativi, a senso dell'articolo 21, n° 2, della Legge sul bollo.

Esenzione dal bollo dei verbali di giuramento e di assunzione in servizio.

I verbali di giuramento e di assunzione in servizio sono esenti dalla tassa di bollo, a senso della circolare 22 gennaio 1864, n° 3751-767, inserita nel *Bollettino gabellario* di quell'anno.

CONTRAVVENZIONI

Amnistia.

294. Riferiamo qui appresso il Decreto 19 settembre 1881, n° 1102, (serie 3ª), contenente l'amnistia per vari reati e contravvenzioni.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno; Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, e delle Finanze; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunziate per i seguenti reati:

a) Per i reati di stampa di azione pubblica;

b) Per i reati politici soggetti a pene correzionali, purchè non sieno accompagnati o connessi a reati contro le persone, le proprietà o le leggi militari;

c) Per i reati commessi in contravvenzione alla Legge ed ai Regolamenti dell' imposta sul macinato, quando sieno soggetti a pena non maggiore del carcere per tre mesi, od a pena pecuniaria ragguagliata secondo la legge a non più di tre mesi di carcere, e non trattisi di recidivi;

d) Per le contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sul porto di armi non vietate;

e) Per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, purchè la pena pecuniaria applicabile o applicata non ecceda lire 300;

f) Per le contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco e sulle privative dello Stato riguardanti i sali e tabacchi, purchè la pena pecuniaria applicabile o applicata non ecceda lire 100, e non trattisi di recidivi.

Art. 2. Il presente Decreto non pregiudica alle azioni civili ed ai diritti dei terzi, derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

TASSA DI REGISTRO

Repertorio di notai.

295. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha emesso la seguente risoluzione, che venne pubblicata nel suo *Bollettino* 14 febbraio 1881, n° 56.

Venne proposto il dubbio se in seguito al disposto dell'articolo 4, alinea, della Legge 11 gennaio 1880, n° 5430, portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo, che ha esentato dall'iscrizione a repertorio gli atti scritti su carta munita di bollo speciale, sia cessato per i notari l'obbligo della tenuta del repertorio degli atti stabiliti dall'articolo 110 della Legge di registro, testo unico, e dall'articolo 64 del Regolamento notarile, potendo ora servire all'uopo l'altro repertorio degli atti tra vivi, prescritto dall'articolo 53 della Legge notarile.

Sul proposito il Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello delle Finanze, dichiara che la detta Legge modificativa nulla ha innovato di quanto era prima stabilito al riguardo, per cui resta fermo l'obbligo ai notari di tenere due repertori, non potendo quello prescritto dalla Legge di registro a puro scopo di controllo finanziario, e che è regolato da speciali disposizioni, essere confuso con quello che i notari devono tenere per effetto della Legge notarile.

TASSA DELLE PENSIONI

civili e militari a carico dello Stato.

296. Abbiamo riferito al n° 136, parte 4ª del nostro periodico la Legge 7 aprile 1881, n° 134 (serie 3ª), che instituisce la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato. In conseguenza riportiamo qui appresso il Regolamento per l'esecuzione di detta Legge, approvato col Regio Decreto, 16 settembre 1881, n° 416 (serie 3ª).

Regio Decreto 16 settembre 1881, n° 416 (serie 3ª).

Vista la Legge del 7 aprile ultimo scorso, n° 134 (serie 3ª), con cui venne istituita la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La Legge del 7 aprile 1881, n° 134 (serie 3ª), andrà in vigore il 1° di gennaio 1882, e dal detto giorno incomincierà le sue operazioni la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato istituita colla Legge medesima.

Art. 2. È approvato l'annesso Regolamento firmato d'ordine nostro dal Ministro del Tesoro per l'amministrazione della Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

Art. 3. Con decorrenza del godimento dal 1° gennaio 1882 sarà iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la rendita consolidata 5 per cento di lire 27,153,240, a favore della Cassa delle pensioni per gli effetti contemplati dalla Legge succitata.

Regolamento per l'esecuzione della Legge 7 aprile 1881, n° 134 (serie 3ª).

Art. 1. La Cassa delle pensioni civili e militari istituita colla Legge del 7 aprile 1881, nº 134 (serie 3ª), è rappresentata dall'amministratore della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2. Nell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti sarà istituito un apposito ufficio per il servizio della Cassa delle pensioni.

Il cassiere dell'Amministrazione e l'ufficio di controllo presso il medesimo estendono le loro attribuzioni anche al detto servizio.

Art. 3. La contabilità della Cassa delle pensioni, tenuta distintamente da quella della Cassa dei depositi e prestiti sarà divisa in due scritture separate, secondochè si riferisce alle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881 (*Pensioni vecchie*), o a quelle concesse posteriormente (*Pensioni nuove*).

Anche i registri d'entrata e d'uscita presso il cassiere o l'ufficio di controllo saranno tenuti distinti da quelli relativi al servizio dei depositi e prestiti.

Gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento che saranno emessi per il servizio della Cassa delle pensioni saranno sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti,

Art. 4. Nel mese di novembre di ogni anno l'amministratore della Cassa sottoporrà alle deliberazioni del Consiglio permanente il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo, e quindi, corredato della deliberazione del Consiglio, lo presenterà entro lo stesso mese alla Commissione di vigilanza. Dopo la deliberazione di questa il bilancio verrà sottoposto all'approvazione del Ministro del Tesoro.

Il decreto che approva il bilancio sarà da registrarsi alla Corte dei Conti.

Art. 5. Il bilancio preventivo per l'entrata comprenderà distintamente:

a) Per il ramo *Pensioni vecchie:*

1. Gli interessi semestrali di quella parte della rendita consolidata di lire 27,153,240, di cui all'articolo 2 della Legge che rimarrà ancora da alienare al principio ed alla metà di ogni anno;

2. Il frutto delle somme in conto corrente col Tesoro dello Stato, le quali si devono tenere disponibili mensilmente per somministrare i fondi necessari al pagamento delle pensioni;

3. Il prezzo di rendita presuntivo da ricavarsi dalle parziali alienazioni della rendita stessa;

b) Per il ramo *Pensioni nuove:*

1. La somma che al principio di ogni anno il Tesoro dello Stato deve pagare alla Cassa ai termini del citato articolo 2;

2. L'ammontare delle ritenute sulle pensioni e sugli stipendi per l'annata;

3. Il frutto degli impieghi degli avanzi degli anni precedenti, e di quelli presumibili dell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) Per entrambi i rami:

Tutte quelle entrate eventuali che potrebbero verificarsi.

Art. 6. Il bilancio preventivo della spesa comprenderà pure distintamente per il ramo *Pensioni vecchie* e per quello delle *Pensioni nuove* l'ammontare

delle somme che la Cassa dovrà nell' anno rispettivamente somministrare al Tesoro per il pagamento delle pensioni medesime.

Art. 7. Del riparto di cui all'articolo 4 della legge sarà data partecipazione alla Cassa delle pensioni contemporaneamente alla presentazione al Parlamento degli stati di prima previsione.

Art. 8. In principio dell' anno il Ministero del Tesoro comunicherà alla Cassa delle pensioni un quadro riassuntivo, distinto secondo le varie Amministrazioni, Uffizi e Corpi, e secondo i vari gradi del personale degli impiegati civili e militari, classificati per anni di età e per anni di servizio e dell' ammontare dei rispettivi stipendi, non che delle relative ritenute sanzionate dalla Legge 7 luglio 1876, n° 3212. Similmente sarà comunicato alla Cassa delle pensioni un quadro riassuntivo dell' ammontare di tutte le pensioni civili e militari in corso di pagamento e della relativa ritenuta come sopra.

Per le pensioni il notamento di cui si tratta sarà diviso in due parti di cui una comprenderà le pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881 e l' altra quelle concesse posteriormente.

Art. 9. Non più tardi del 15 di ogni mese il Ministero del Tesoro notificherà alla Cassa delle pensioni le variazioni avvenute nel mese precedente nell'ammontare degli stipendi, delle pensioni e delle rispettive ritenute.

Art. 10. Una copia dei quadri annuali degli stipendi, delle pensioni e delle ritenute, non meno che delle note mensili delle relative variazioni, sarà trasmessa alla Corte dei Conti a cura del Ministero del Tesoro.

Art. 11. La rendita consolidata 5 per cento di lire 27,153,240 da iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a termini dell'articolo 2 della Legge 7 aprile 1881, sarà intestata alla Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, con annotazione che essa è destinata al servizio delle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881.

Art. 12. Oltre le pensioni che risulteranno in corso di pagamento al 31 dicembre 1881, saranno poste a carico della rendita di cui all' articolo precedente.

a) Le pensioni che quantunque cancellate al 31 dicembre 1881 in causa di prescrizione o divieto di cumulo o di condanna, ecc., fosse necessario di ripristinare dal 1 gennaio 1881 in poi per essere cessate le cause che motivarono la chiusura delle relative partite;

b) Gli aumenti che dal 1° gennaio 1882 in poi occorresse d'introdurre nell'importo negli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1881 per correzione di errori di fatto avvenuti nella liquidazione delle pensioni e per erronea applicazione delle Leggi in base alle quali fu o doveva essere liquidata ed in generale tutti gli aumenti che non siano conseguenza di leggi o disposizioni nuove.

Art. 13. Gli aumenti che riflettono pensioni concesse anteriormente al 1° gennaio 1881, ma che derivano dalla applicazione di leggi o disposizioni nuove saranno posti a carico del fondo destinato al pagamento delle nuove pensioni, di cui all'articolo 4 della Legge 8 aprile 1881, n° 134.

Art. 14. Nella parte passiva del bilancio del Ministero del Tesoro saranno annualmente iscritte le somme necessarie:

a) Al pagamento delle pensioni assegnate prima della attuazione della Legge 7 aprile 1881;

b) A quelle delle pensioni nuove nei limiti fissati dall'articolo 4 della legge suddetta;

c) Al pagamento alla Cassa delle pensioni dell' intero assegno di lire 18,000,000, di cui nel secondo alinea dell'articolo 2.

Nella parte attiva dello stesso bilancio saranno iscritte:

d) La somma da fornirsi dalla cassa per pagamento delle pensioni di cui nella lettera *a*);

e) Quella dovuta dalla Cassa medesima per il pagamento delle pensioni di cui nella lettera *b*);

f) L'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 15. La parte dell'assegno dei 18 milioni, di cui alla lettera *c* dell'articolo precedente, del quale il Tesoro non ha rivalsa sull'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, sarà versata dal Tesoro alla Cassa in principio d'anno; l'altra parte lo sarà alle epoche in cui scadono i pagamenti degli stipendi e delle pensioni.

I versamenti al Tesoro dello Stato per somministrargli i fondi necessari al pagamento delle pensioni dovranno eseguirsi a rate mensili ed esser compiuti prima del giorno in cui scade il pagamento di ciascuna rata delle pensioni medesime.

Art. 16. Fra la Cassa delle pensioni e il Tesoro saranno aperti due conti correnti fruttiferi, uno per il ramo delle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881, e l'altro per quello delle pensioni nuove.

Nel primo il Tesoro riceverà credito, mese per mese, della rata mensile accertata delle pensioni dovute, e riceverà debito dei fondi che gli saranno versati dalla Cassa;

Gli accreditamenti riceveranno la valuta dal giorno con cui scade la rata mensile delle pensioni, e gli addebitamenti la valuta dai giorni in cui saranno fatti i versamenti;

Nel conto riguardante le pensioni nuove, il tesoro sarà addebitato dell' intiero assegno di lire 18 milioni, di cui al secondo alinea dell'articolo 2 della legge, con valuta dal 1 gennaio, e sarà accreditato, come nell'altro conto dell' ammontare delle pensioni mensilmente accertate e dei versamenti che farà alla Cassa;

Saranno inoltre abbuonati al tesoro gli interessi sull' ammontare delle ritenute di ciascun mese pei giorni dal 1 gennaio sino a quello della rispettiva scadenza delle rate mensili degli stipendi e delle pensioni;

Art. 17. Le somme delle pensioni che non saranno state riscosse aventi diritto entro l'anno successivo a quello in cui ne fu disposto il pagamento, saranno partecipate dal Ministero del Tesoro alla Cassa delle pensioni ed alla Corte dei Conti. Le somme stesse saranno accreditate alla Cassa nei rispettivi conti correnti, con valuta dal giorno in cui avranno cessato d'essere pagabili;

Art. 18. I due conti correnti di cui agli articoli precedenti saranno dal Ministero del tesoro comunicati per copia alla Corte dei Conti, alla quale infine

d'ogni mese verrà trasmessa la nota di tutte le variazioni che sui medesimi saranno state fatte.

Art. 19. Per essere autorizzato ad alienare tanta parte della rendita di lire 27153,240, quanta ne potrà occorrere per provvedere al pagamento delle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881, l'amministratore dovrà di volta in volta presentare al Consiglio permanente lo stato dei conti ed il preventivo delle somme che abbisognano.

Quanto all'impiego degli avanzi del fondo risultante dalle annuali assegnazioni sul bilancio dello Stato, nonchè degli interessi che saranno ricavati dall' impiego di capitali, l'amministratore dovrà interpellare la Commissione di vigilanza intorno al modo ed alle forme da stabilirsi per l' impiego medesimo;

La deliberazione della Commissione sarà rimessa dallo amministratore al Ministro per le sue determinazioni;

Art. 20. I decreti ministeriali con cui verranno autorizzati il tramutamento e l'alienazione della rendita assegnata alla Cassa e quelli con cui si stabiliranno i modi e le ferme dell'impiego dei capitali e degli interessi sopravanzati sulle somministrazioni di fondi da farsi al tesoro, saranno registrati alla Corte dei Conti.

Art. 21. L'impiego di capitali disponibili potrà essere fatto in conto corrente fruttifero col Tesoro e colla Cassa dei depositi e prestiti, od in rendita sul Debito Pubblico dello Stato.

Gli interessi sulle somme versate in conto corrente, tanto col tesoro, quanto colla Cassa dei depositi e prestiti decorreranno dal giorno stesso in cui esse saranno versate sino a quello in cui verranno ritirate, e saranno regolati alle scadenze semestrali dal 1 luglio e 1 gennaio, nella ragione che verrà determinata con decreto del Ministero del Tesoro sopra proposta dell' Amministrazione, e sentito il parere della Commissione di vigilanza;

I fondi che saranno versati in conto corrente colla Cassa depositi dovranno da questa essere rinvestiti, a preferenza, in mutui alle Provincie e ai Comuni e più particolarmente in quelli destinati alla costruzione di strade comunali obbligatorie ed alle costruzioni ferroviarie;

Art. 22. Gli acquisti di rendita saranno fatti mediante cessione dal fondo delle *Pensioni vecchie* al fondo delle *Pensioni nuove* sempre quando se ne presenti l' opportunità; in difetto saranno fatti presso il Ministero del tesoro, e quando questo non ne avesse a sua disposizione, per mezzo di istituti di credito, di case bancarie o di agenti di cambio accreditati presso l' Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 23. Nei casi di cessione fatta dal Ministero del tesoro o dal fondo delle pensioni vecchie a quello delle nuove, la rendita sarà valutata al prezzo legale della giornata nella media fra lettera e danaro senza spese accessorie.

Il pagamento della somma dovuta al tesoro sarà fatto con mandato a favore del tesoriere centrale del Regno, debitamente registrato alla Corte dei Conti;

Il costo della rendita acquistata per mezzo di istituti di credito, di case bancarie o di agenti di cambio sarà liquidato, colle relative spese, in apposita

nota, in base alla quale, se riconosciuta regolare, sarà spedito il mandato, subordinandone il pagamento alla consegna della rendita al cassiere con concorso del controllore;

Art. 24. Della rendita acquistata l'Amministrazione ordinerà al cassiere l'immediata consegna all'uffi cio del Debito Pubblico per essere iscritta a nome della Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, con annotazione che la rendita stessa è destinata al servizio delle pensioni concesse dal 1 gennaio 1882 in poi.

Art. 25. Quando la rendita sia ceduta dal fondo delle pensioni vecchie a quello delle nuove, sarà provveduto semplicemente sopra analoga deliberazione dell'amministratore, alle occorrenti operazioni di divisione e tramutamento sul Gran Libro del Debito Pubblico ed alle relative scritturazioni contabili.

Art. 26. Venendo autorizzata l'alienazione di rendita già iscritta a favore della Cassa delle pensioni, l' Amministrazione provvederà presso la Direzione Generale del Debito Pubblico per l' occorrente tramutamento e quindi per la consegna delle cartelle al cassiere.

In base alla nota di alienazione che, a somiglianza di quanto è prescritto per gli acquisti, deve presentare l'istituto di credito, la casa bancaria o l' agente di cambio incaricato della vendita, l'Amministrazione ordinerà al cassiere di riscuotere l'importare della rendita alienata, al netto delle spese, e di consegnare le cartelle relative all'acquirente;

Il cassiere rilascierà quitanza all'Amministrazione della somma ricevuta;

Art. 27. Entro i primi tre mesi di ogni anno l'amministratore presenterà al Consiglio permanente il rendiconto consuntivo dell' anno precedente collo stato patrimoniale della Cassa delle pensioni, distinto in due parti, l' una per il ramo delle *Pensioni vecchie* e l'altra per quella delle *Pensioni nuove*;

Colla relativa deliberazione della Commissione di vigilanza, sarà successivamente presentato il rendiconto predetto alla Corte dei Conti insieme al conto giudiziale del cassiere;

Art. 28. Nulla è innovato circa i modi con cui è ordinato ed eseguito il pagamento delle pensioni.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Appello.

297. Proseguiamo a raccogliere su quest'imposta le soluzioni delle autorità, che ci paiono atte a chiarire le difficoltà dell'applicazione.

La decisione della Commissione provinciale profferita allorchè i moduli d'appello sono stati ritirati dall' agente delle imposte è nulla, quando anche risulti, che questi moduli sono stati dall' agente rimandati per il loro corso, ma non comunicati agli interessati (*Decisione della Commissione Centrale*, 20 *novembre* 1880, *causa dell' agente delle imposte d' Ortanova contro Nardone*.

Richiamo.

La legge che prescrive il termine di venti giorni per il richiamo contro la rettifica del reddito preposta dall'agente, non vieta che il richiamo si

faccia anche prima che la rettifica sia al contribuente notificata (*Decisione della Commissione centrale*, 21 *novembre* 1880, *causa dell'agente di Gallipoli contro Romanello*).

Patto fra mutuante e mutuatario.

Quando il creditore pone a carico del debitore la tassa di ricchezza mobile sugli interessi del suo credito, l'ammontare della tassa non può iscriversi come maggior reddito per il creditore, non ingerendosi la Finanza nei patti speciali tra debitore e creditore intorno al pagamento della tassa (*Decisione della Commissione Centrale*, 4 *dicembre* 1880, *causa agente di Sestri Levante contro Callegari*).

Interessi — Sgravamento di tassa.

Lo sgravamento dall'imposta per interessi non percetti ha luogo ancorchè siano stati prescritti per negligenza del creditore. — L'inesigibilità d'un credito portato in graduazione data dal giorno della spedizione dei mandati, ovvero dall'accordo seguìto tra i creditori utilmente collocati per la ripartizione del prezzo. — Quand'anche si siano collocati insieme due cespiti per formare un solo reddito, si può sempre provare che l'uno dei due cespiti ha cessato di produrre per ottenere lo sgravio corrispondente dell'imposta (*Decisioni della Commissione Centrale*, 20 *dicembre* 1880, 13 *febbraio e* 5 *marzo* 1881).

Cave e miniere.

Il reddito delle cave e miniere non cade sotto l'imposta fondiaria, ed è perciò soggetto, distintamente dal terreno, alla imposta di ricchezza mobile. — La tassazione del fittuario della miniera o cava non toglie la tassazione del proprietario (*Decisione della Commissione Centrale*, 27 *marzo* 1881).

Legato alimentare.

Il trattamento che il figlio riceve in casa convivendo coi fratelli coeredi non può ascriversi alla pensione alimentare legatagli dal padre, finchè non si provi ch'egli abbia accettato il legato, e rinunciato alla sua legittima (*Decisione della Commissione Centrale*, 24 aprile 1881).

Conferma del reddito.

La riduzione del reddito a somma non imponibile produce gli effetti dell'annullamento dell'iscrizione, epperciò non è il caso, che il silenzio confermi l'iscrizione, e può quindi farsi sempre luogo a nuovo accertamento (*Decisione della Commissione Centrale*, 25 *aprile* 1881).

Sindaco.

Quando il Sindaco rappresenta il Comune o una Società nella qualità di contribuente non può in pari tempo rappresentare la sua funzione ufficiale, epperciò non può presentare il richiamo a sè medesimo, debbe presentarlo all'agente delle imposte (*Decisione della Commissione Centrale*, 11 *giugno* 1881).

Estinzione di capitale.

La prova rigorosa dell'estinzione del capitale è richiesta allorchè si allega cessato il reddito dopo il suo accertamento; ma se invece si tratta di un reddito cessato prima del giorno in cui si vuole sottoposto a tassa, basta la semplice dichiarazione del debitore e del creditore (*Decisione della Commissione Centrale*, 12 *giugno* 1881).

Estinzione di capitale.

Lo sgravio d'imposta per estinzione di capitale, quando questa estinzione risulta da scrittura privata, prende data dal giorno della registrazione, ancorchè avvenuta nei 20 giorni dalla data della scrittura (*Decisione della Commissione Centrale*, 17 *luglio* 1881).

Inesistenza del reddito.

L'inesistenza del reddito equivale alla sua cessazione. — Perciò se la mancanza di richiamo dentro il termine rende definitivo l'accertamento fatto dall'agente di Finanza, questo accertamento cessa di produrre effetto dal dì della domanda, quando si giustifichi che non vi sia reddito, o perchè cessato, o perchè non mai esistito (*Decisione della Commissione Centrale*, 17 *luglio* 1881).

CORTE DEI CONTI

Conti comunali.

298. *Il procedimento giudiziario contenzioso sui conti comunali si apre soltanto davanti alla Corte dei Conti, e il ricorrente debbe presentare e depositare i documenti a sua difesa entro il termine di giorni* 15, *o in quello fissatogli dal Presidente* (Sentenza della Corte dei Conti, 28 giugno 1881, sul ricorso Farina).

ESATTORI

Domande di rimborso.

299. *Gli esattori, per quel che riflette le tasse comunali, debbono presentare le domande di rimborso per le quote inesigibili direttamente al Consiglio comunale, salvo ricorso al Prefetto contro la decisione di esso Consiglio, nel caso che la ritengano lesiva dei loro interessi. Il Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, si pronuncia in prima istanza sul prodotto reclamo — Contro la decisione prefettizia poi potrà la parte, che se ne creda lesa, ricorrere in grado di appello alla Corte dei Conti. Questa è la procedura da seguirsi per l'esame e definizione delle domande di rimborso per quote di tasse comunali, in analogia del disposto dell'articolo* 125 *della Legge comunale e provinciale del* 20 *marzo* 1865 (Nota della Direzione generale delle imposte dirette, all'Intendenza di finanza di Napoli, del 3 novembre 1881, n° 54032-6304).

COMUNI

Diritti di segreteria — Tabella.

300. Pubblichiamo il Regio Decreto in data 25 ottobre 1881, n° 475, col quale è modificata l'intestazione della tabella n° 3, annessa al Regolamento comunale dell'8 giugno 1865, riguardante i diritti di segreteria.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 90 della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*, col quale è stabilito che ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale;

Veduto l'articolo 45 del Regolamento 8 giugno 1865, per la esecuzione di detta legge, con cui si stabilisce la tariffa di tali diritti che gli uffici comunali sono autorizzati a percepire;

Veduta la tabella n° 3 annessa al detto Regolamento nella cui intestazione è detto: « Tasse ed emolumenti che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto »;

Veduto l'articolo 3 del Regio Decreto 13 gennaio 1871, n° 22 (serie 2ª), che manda a pubblicare il Regolamento 8 giugno 1865 nella Provincia di Roma, nel quale articolo è invece detto che sono riservate ai Comuni tutte le tasse ed emolumenti che in ordine alla tabella n° 3 si esigono per la spedizione degli atti;

Ritenuta la convenienza di porre l'intestazione della suaccennata tabella in armonìa con gli articoli 90 della Legge e 45 del Regolamento;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. All'intestazione della tabella n° 3 annessa al Regolamento 8 giugno 1865, n° 2321, è sostituita la seguente:

« Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge ».

Art. 2. Sono fatti salvi i diritti di quei segretari comunali ai quali al presente o per convenzione speciale, o per consuetudine, sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa.

VERIFICAZIONE PESI E MISURE

301. Pubblichiamo l'estratto di circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 25 ottobre 1881.

A compendiare meglio le disposizioni riflettenti la verificazione periodica dei pesi e delle misure a cui possono andar soggetti gli uffici governativi, mentre oggi si trovano sparse in più circolari, e quindi non è infrequente il caso che taluna non venga osservata; ed a provvedere che da parte di tutti i titolari degli uffici metrici ne venga redatto un uniforme elenco da trasmettersi al Ministero, come è già stato prescritto appena prima dell' incominciamento del giro annuale di detta verificazione; come infine a riassumere le modificazioni che al presente rendonsi necessarie per nuove circostanze succedute e per recenti intelligenze passate coi vari dicasteri dell' Amministrazione centrale dai quali i diversi uffici governativi dipendono, si avverte, che: ritenute abrogate le precedenti prescrizioni in materia, per quanto siano contrarie alle norme nella presente tracciate, d'ora innanzi saranno queste da osservarsi:

Ministero dell'interno.

Uffici soggetti con pagamento di tassa.

Prefetture e Sotto-Prefetture per la misura della leva militare (a carico del rispettivo Prefetto o Sotto-Prefetto).

Stabilimenti penali condotti in appalto (a carico dei rispettivi appaltatori).

Uffici soggetti senza pagamento di tassa.

Stabilimenti penali condotti ad economia per conto del Governo.

Laddove il Municipio del capo-luogo sede del Consiglio circondariale di leva provvede per proprio conto e presenta annualmente alla verifica la misura per la leva militare, ne va esente l'ufficio di Prefettura o Sotto-Prefettura. Pei Municipî capi-luoghi di Mandamento è facoltativo il possedere ed il far uso della misura per la leva militare. Ma constatato il possesso e l'uso, debbono presentarla all'annuale verifica.

UFFICI DI PREFETTURA

Stampati e registri di pubblica sicurezza.

302. *L'articolo* 364 *del Regolamento* 27 *ottobre* 1880 *per le guardie di pubblica sicurezza pone a carico delle Prefetture tutti gli stampati, sciolti o a registri, che occorrono per l'Amministrazione, la contabilità ed il personale delle guardie di pubblica sicurezza. L'articolo* 549 *assegna invece agli uffici di pubblica sicurezza la spesa per i registri che riguardano il servizio e gli oggetti di cancelleria che sono agli agenti necessari nell'esercizio delle loro funzioni. — Tolti quindi i registri per gli ammoniti, pregiudicati e persone sospette, per gli esercenti arti e mestieri, e per gli individui da arrestarsi, che si formano cogli stampati corrispondenti ai moduli annessi al regolamento sotto i n*i 23, 24 *e* 25 *e che vengono somministrati dai rispettivi uffici di pubblica sicurezza, tutti gli altri stampati e registri devono essere provvisti dalle singole Prefetture col fondo delle spese di ufficio loro rispettivamente assegnato* (Nota del Ministero degli Interni, Div. 3a, Sez. 2a, n° 9603-4-58148, in data 7 giugno 1881).

CERTIFICATI D'ESISTENZA IN VITA

Atti dello Stato Civile — Tasse.

303. *La tariffa per gli atti dello Stato Civile non è applicabile ai certificati d'esistenza in vita che il Sindaco rilascia non come ufficiale dello Stato Civile, ma come capo dell'Amministrazione comunale. Questi certificati sono solamente soggetti alla tassa di* 20 *centesimi, di cui nella tabella n°* 3 *unita al Regolamento* 8 *giugno* 1865 (Nota del Ministero degli Interni, 25 ottobre 1881, n° 157000 *B* al Prefetto di Como).

TASSA DI BOLLO

Esenzione.

304. *Gli atti di delegazione alle funzioni di ufficiale dello Stato Civile sono esenti da tassa di bollo, come relativi al pubblico servizio* (*Legge* 13 *settembre* 1874, *n°* 2077, *Art.* 21, *n°* 2) (Circolare della Direzione Generale del Demanio e Tasse, 1° maggio 1881, n° 58345-9345).

TASSE DI BOLLO E DI REGISTRO

Girate — Fedi di credito.

305. *Le girate delle polizze o fedi di credito dei banchi di Napoli e di Sicilia sono esenti da bollo e da registro, quando servono alla sem-*

plice trasmissione della polizza, ed ancorchè contengano la causale del pagamento, quando questa si possa considerare come una ricevuta ordinaria. Sono invece soggette a tassa se servono ad estinguere obbligazioni risultanti da atto scritto o da sentenza, o per pagamento d'immobili, ovvero quando creano fra girante e giratario vincoli contrattuali (Istruzione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Demanio e Tasse, 18 giugno 1881).

UFFICI COMUNALI

Emolumenti.

306. Circolare del Ministero dell'Interno (Segreteria Generale) Divisione 4ª, Sezione 1ª, nº 15700-*B*, 12 dicembre 1881, ai Prefetti.

Con Regio Decreto 25 ottobre decorso pubblicato nel nº 278 della *Gazzetta ufficiale* è stata variata l'intestazione della tabella nº 3 annessa al Regolamento 8 giugno 1865, nº 2321 nel senso che gli emolumenti di segreteria nella medesima accennati sono in massima totalmente devoluti ai rispettivi Comuni, salvi però i diritti di quei Segretari comunali ai quali al presente, o per convenzione speciale, o per consuetudine, sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esazione per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa.

Il suaccennato Sovrano provvedimento fu promosso dopo d'avere udito il Consiglio di Stato, il quale convenne nella necessità e convenienza di correggere l'intestazione della suddetta tabella e di porla in armonia con gli articoli 90 della Legge 20 marzo 1865 e 45 del Regolamento 8 giugno sopra citato.

Affinchè l'esazione di questi diritti proceda in modo uniforme e regolare in tutti i Comuni del Regno e vi sia il necessario riscontro tanto nello interesse dei Comuni quanto in quello dei privati, ho creduto opportuno di stabilire alcune norme da osservarsi dai Comuni nella relativa esazione e per la giustificazione dei relativi introiti annuali nel rendimento del conto comunale.

Pertanto mi pregio di trasmettere alla S. V. copia del suaccennato decreto ed istruzioni perchè si compiaccia di farne la partecipazione ai Municipî e di farne curare la scrupolosa osservanza.

Istruzioni per l'esazione dei diritti di segreteria negli uffici comunali.

§ 1. Il prodotto proveniente dall'esazione delle tasse, emolumenti, e di ogni altro diritto contemplato nella tabella nº 3 annessa al Regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della vigente Legge comunale e provinciale, in forza dei Reali Decreti 3 gennaio 1871, nº 23, e 25 ottobre 1881 è devoluto totalmente ai Municipi, salvi però i diritti di quei Segretari comunali ai quali al presente o per convenzione speciale o per consuetudine sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esazione per loro conto dei diritti medesimi.

§ 2. Affinchè l'esazione di questi diritti proceda uniformemente e vi sia il dovuto riscontro, i signori Prefetti al ricevere delle presenti istruzioni verificheranno quali Municipi si trovino nella suaccennata eccezione prevista dallo articolo 2 del Decreto 25 ottobre, e per gli altri, nei quali i diritti di segreteria non siano stati rilasciati ai Segretari comunali, cureranno affinchè i Consigli comunali prevedano nella parte attiva del bilancio la somma che per tale esazione può presumibilmente esigersi nel corso della gestione, e ne giustifichino poi l'introito nel relativo rendiconto annuale.

§ 3. L'esazione dei diritti di segreteria verrà fatta a cura del Segretario comunale, il quale alla fine di ciascun mese ne dovrà versare il prodotto nella cassa comunale.

§ 4. Per l'esazione di tali diritti si terrà in ogni ufficio comunale un registro a madre e figlia conforme al modello che fa seguito alle presenti istruzioni (*). Questo registro che dovrà essere tenuto in conformità alle vigenti leggi sul bollo, sarà vidimato in ogni mezzo foglio dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e ad ogni quietanza vi dovrà essere il numero progressivo per modo da dimostrare quante quietanze sono state staccafe nel corso della gestione.

§ 5. Detto registro dovrà comprendere le esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ed allorquando il Comune trasmette alla Prefettura il rendiconto comunale vi dovrà essere unito insieme agli altri documenti accennati al § 17 delle istruzioni ministeriali 21 gennaio 1867 sui conti comunali, affinchè l'ufficio della Ragioneria ed il Consiglio di Prefettura possano esercitare il relativo riscontro.

§ 6. Nessun diritto qualunque ne sia l'importare potrà essere esatto senza essere contemporaneamante annotato nel registro, e senza che ne sia pure contemporaneamente rilasciata quietanza firmata dal segretario, staccata dal registro stesso.

I diritti esatti dovranno pure essere annotati in calce o nel margine dell'atto o della copia, accennando in tutte lettere la somma esatta, il numero d'ordine e la data della quietanza rilasciata. L'annotazione sarà firmata dal Segretario.

§ 7. Le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 6 delle presenti istruzioni dovranno osservarsi anco in quei Comuni nei quali, per la eccezione contenuta nell'articolo 2 del Regio Decreto 25 ottobre decorso, l'esazione dei diritti di segreteria viene fatta a favore del Segretario comunale.

§ 8. Al Sindaco è affidata la sorveglianza della esazione dei diritti di segreteria, dei relativi versamenti mensili, come di ogni altra materia attinente a questo servizio.

(*) Non riportiamo tale modulo non comportandolo l'indole di questo periodico.

ERRATA-CORRIGE

Pag. 211, linea 11. in luogo di 3 *luglio* 1871 leggi 3 *luglio* 1874.
" 247, " 20, " *Tassa* " *Cassa*.

INDICE ANALITICO

DELLA PARTE QUARTA.

Decisioni della Corte dei Conti, Sentenze di Tribunali, Note e Risoluzioni ministeriali, Leggi Decreti, ecc.

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

O

P

R

S

U

INDICE SINTETICO

DELLA PARTE QUARTA

Decisioni della Corte dei Conti, Sentenze di Tribunali, Note e Risoluzioni ministriali, Leggi, Decreti, ecc.

PARTE PRIMA

Amministrazione comunale e provinciale propriamente detta, che abbraccia ciò che attiene strettamente all' azienda dei Comuni e delle Provincie.

SEZIONE 1ª

Costituzione e rappresentanza del Comune e della Provincia.

SEZIONE 2ª

Elettorato amministrativo.

SEZIONE 3ª

Adunanze e deliberazioni.

. . . .

SEZIONE 4ª

Bilanci preventivi e consuntivi, e contabilità relativa.

SEZIONE 5ª

Contratti ed appalti di cose ed opere.

SEZIONE 6ª

Segreteria ed archivio.

PARTE SECONDA

Amministrazione comunale e provinciale in quanto ha rapporto coll'azienda generale dello Stato che abbraccia ciò che attiene all'Amministrazione comunale, provinciale e centrale cumulativamente.

SEZIONE 1ª

Stato Civile e statistica.

SEZIONE 2ª

Sanità e sicurezza pubblica.

§ 1º — Sanità pubblica.

§ 2º — Sicurezza pubblica.

SEZIONE 3ª

Leva militare e milizia.

SEZIONE 4ª

Imposte, tasse e diritti diversi.

SEZIONE 5ª

Acque e strade; Boschi e foreste; Ferrovie e tramways; Miniere, cave ed usine; Porti e spiaggie; Espropriazione per pubblica utilità.

SEZIONE 6ª

Istruzione e beneficenza.

§ 1° — Istruzione.

§ 2° — Beneficenza.

PARTE TERZA

Materie che sono estranee alle precedenti perchè rientrano esclusivamente nell'Amministrazione dello Stato e perchè sono governate da leggi generali o da codici.